GUIDA LEGALE

DEL

COMMERCIANTE ITALIANO

LA GUIDA LEGALE

DEL

COMMERCIANTE ITALIANO

OSSIA

IL NUOVO CODICE DI COMMERCIO

DEL REGNO D'ITALIA

ESPOSTO PER DOMANDA E RISPOSTA

nel testo, nei motivi desunti dagli atti parlamentari colle relative disposizioni transitorie,
con copiose nozioni della dottrina e della giurisprudenza dei Tribunali italiani

con aggiunta

delle disposizioni del giure internazionale marittimo in tempo di guerra

AD USO DEI MARINI E CONSOLI

per l'Avv. V. BIANCHI

NAPOLI
NICOLA JOVENE & C.° LIBRAI-EDITORI
Piazza Trinità Maggiore, 13
1890

PREFAZIONE

Il rapido passaggio da una vecchia ad una nuova giurisprudenza riesce sempre difficoltoso. A spianare la via alla soluzione delle difficoltà che inevitabilmente si debbono presentare, soprattutto ai commercianti digiuni delle scienze legali, nella interpretazione del Nuovo Codice di Commercio, abbiamo dato alle stampe la presente GUIDA LEGALE DEL COMMERCIANTE ITALIANO.

L'esposizione delle materie fatte col metodo speciale di domanda e risposta, oltre che chiarisce meglio lo spirito della nuova legge, agevola assai la percezione delle difficoltà legali che sovente incontrano nell'esercizio della mercatura le persone d'affari e mette queste in grado di potere talvolta risolvere da sè i dubbi e le controversie, che un nuovo Codice reca sempre con esso, facilitando così il corso dei propri negozi.

I marini vi troveranno anche le disposizioni

del giure internazionale marittimo in tempo di guerra.

Le cure spese dall' egregio Autore e da noi intorno a quest' opera, ci dànno diritto a sperare che essa riescirà ben accetta ad ogni classe di commercianti ed ai cultori delle scienze giuridiche.

Napoli, luglio 1883.

Gli Editori

AVVERTENZE

Il nuovo testo	. . . . (Art. . . .)
La nuova legge	Il Nuovo Codice di commercio.
Cessato Codice	Il Codice di commercio che cessò col 1882.
A. p.	Atti parlamentari.
R. Z.	Relazione Zanardelli.

Le sentenze dei Tribunali italiani sono desunte dalla raccolta « *La Legge.* »

LIBRO PRIMO

PRELIMINARI

DEL COMMERCIO E SUE LEGGI

D. Date qualche nozione preliminare sull'origine del commercio, e delle sue leggi.

R. A rendere gli uomini più collegati e sociali, par proprio che la provvidenza abbia disposto in modo che la terra non debba somministrare a tutti i popoli i medesimi prodotti, quindi la necessità delle relazioni interessate fra gli uomini per domandare scambievolmente quello che loro manca, e per cedere il superfluo. Nei primi tempi le permute erano assai rare e semplici nonchè imperfette. Col progredire del tempo e col crescere dei bisogni ognuno volle acquistar quello ch'era reputato necessario e sufficiente agli stessi bisogni, per ciò si cercarono dei *segni* i quali rappresentassero il valore delle cose che si volevano acquistare per soppperire ai crescenti bisogni, *segni* che dopo presero forma e denominazione di *moneta*; quindi crebbe lo spirito della speculazione ce-

mentata e perfezionata dalle comunicazioni tra i popoli divenute più agevoli per studii indefessi, e per opera di coloro i quali colla loro attività, coraggio ed abnegazione spinti dall'idea della speculazione portarono in remote contrade lo spirito del commercio e dell'industria, sicchè non ritardarono a costituire una grande famiglia universale, fomite di incivilimento e di dovizia. Ne derivò l' utile dell'imperante ed il vantaggio dell'individuo. Lo stato divenne più potente, ricco e formidabile in forza delle leggi emanate colle quali si proteggevano e si promuovevano i traffici, concretando in tal modo quella reciproca fiducia tra i commercianti che è l'anima della mercatura, e che la fà sussistere e progredire. A stringere maggiormente i vincoli e le intelligenze tra la grande famiglia si sono altresì stabiliti analoghi trattati tra Stato e Stato.

Come ognun vede ben meritava il commercio d'essere regolato con norme speciali, indispensabili ad agevolare il corso necessariamente rapido della moltiplicità delle contrattazioni, e perciò vi sono regole le quali pur rispettando il principio della proprietà, si scostano talvolta da quelle del diritto comune.

Dicesi *commercio* l'insieme dei diversi atti e negoziazioni che hanno per oggetto di rea-

lizzare dei guadagni operando, e facilitando il cambio dei prodotti della natura e dell'industria, facendo anche a tale uopo subire alle materie prime preparazioni e trasformazioni che ne aumentino il valore.

Dicesi *diritto commerciale* l'insieme delle regole concernenti le persone dei commercianti, i loro atti ed operazioni non che le relative conseguenze. È questo un diritto *speciale*, talvolta di severità ineluttabile, ma sempre favorevole alla buona fede ed alla celerità indispensabile delle transazioni.

Le *fonti* del diritto commerciale si trovano sparse nelle leggi degli antichi popoli. I Rodii pare sieno stati i primi a dare le norme per il traffico; queste regole furono seguite dai Greci e dai Romani. Esse non offrono un insieme ben ordinato, ma sono regole particolari ad alcune materie. Anche nel medio evo non si ottenne una legislazione migliore, tutto riducevasi a *consuetudini*, perchè come nei tempi anteriori dei Greci e dei Romani prevaleva forse il pregiudizio assai grave che le arti ordinarie dell'agricoltura e dell'industria non onoravano il cittadino, ed erano abbandonate come cose vili e piene d'onta. Ma i sentimenti di libertà e di fratellanza divulgatisi tra i popoli, condussero anche all'emancipazione del lavoro ed a ri-

conoscerne la nobiltà e l'efficacia, e per ciò vediamo che gli usi e le consuetudini che prima regolavano il commercio, furono convertiti in leggi particolari a quelle stesse materie che prima erano regolate dagli usi e consuetudini medesime.

Lo Scardio pubblicò le leggi Rodie, seguite dai Greci, dai Cartaginesi e daï Romani. Vi sono le tavole *Amalfatiane*, nonchè la *Guida del mare;* i giudicati d'Oleron sono una raccolta di usi marittimi che avevano forza di legge sulle coste dell'Oceano; la loro compilazione è anteriore al 1266. Segue il diritto marittimo di Visbuy che era stabilito nel Baltico. Quindi il celebre *Consolato del mare*, seguito generalmente da tutte le nazioni come legge fondamentale del diritto commerciale.

Giova notare che le regole che contiene il Codice di Commercio non sono le sole delle quali possa farsi l'applicazione in queste materie, ma vi sono anche gli usi delle *Piazze*, i quali si adottano sempreché non sieno in opposizione colle leggi scritte; se tendono a riempire le lacune della legge commerciale si applicano, essendo considerati come regole di eccezione al pari del Codice di Commercio. Comunque sia, gli *usi* comunemente riconosciuti sono quelli uniformi e fondati sopra un gran numero di

precedenti, e sostenuti per lunghi anni: essi devono necessariamente tendere ad agevolare il movimento delle molteplici contrattazioni del commercio, e ad ispirare maggiormente quella reciproca fiducia e credito tra mercatanti, anima dello stesso commercio.

TITOLO I.

Disposizioni generali

D. Nelle nozioni preliminari avete accennati gli usi e le consuetudini che regolano il commercio a fronte anche della legge commerciale; quali sono le regole oggidì in vigore a questo riguardo?

R. In materia di commercio si osservano le leggi commerciali. Ove queste non dispongano, si osservano gli usi mercantili: gli usi locali o speciali prevalgono agli usi generali.

In mancanza, si applica il dritto civile. (**Art. 1**).

Questi principii che si estendono a tutta l'economia della nuova legge commerciale e che sono in armonia colla scuola italiana, per lo passato riflettevano soltanto i contratti mercantili (art. 89 del cessato Codice).

La nuova disposizione scioglie la controversia agitatasi sotto l'impero del codice francese, se cioè nel silenzio del Codice di com-

mercio si dovesse ricorrere al diritto civile o agli usi e consuetudini. Ha del pari sciolto il dubbio sollevato dalla giurisprudenza italiana, se gli usi locali e speciali prevaler dovessero agli usi generali, ben s'intende ammenochè la legge commerciale non si riferisse agli usi generali. Il Casaregis opina che l'uso e le consuetudini debbano prevalere al diritto comune. Un antico parere del Consiglio di Stato francese (1811) ammetteva che i tribunali di commercio dovessero giudicare le quistioni speciali secondo il diritto commerciale ed in caso di silenzio a termini del diritto comune o degli usi: da questo avviso non si può desumere la preferenza del diritto comune agli usi e consuetudini.

D. L'uso per essere applicato, quali caratteri deve presentare?

R. Si applica l'uso quando è fondato sopra un gran numero di precedenti e sostenuto per lungo tempo. L'uso deve essere il compimento del diritto scritto, e deve supplire se non a ciò che non è preveduto; e non deve mai impedire l'applicazione delle disposizioni del diritto scritto (Pardessus, Molinier).

D. Se l'uso è contrario alla legge, il giudice non potrà applicarlo?

R. Non l'applicherà se proibito apertamente dalla legge commerciale; ma se fosse soltanto

contrario ad alcune disposizioni imperative della legge può applicarsi le presenta i caratteri sopra indicati (Delamarre è Lepoitvin). Il Bravard opina che la legge commerciale anteriore si possa applicare ne' casi dalla medesima previsti, ed ammessi in tutto od in parte dalla vigente legge.

V. Cassazione di Torino 27 Maggio 1869, caso di un atto di notorietà firmato da più negozianti di piazze diverse che giustifica la consuetudine.

D. Oltre le cose sopraddette, quali sono i provvedimenti che la nuova legge ha enumerati nelle *disposizioni generali?*

R. Le borse di commercio, le fiere ed i mercati, i magazzini generali, i punti franchi e gli altri istituti che servono al commercio, sono governati da leggi speciali e da regolamenti. (**Art. 2**).

TITOLO II.

Degli atti di commercio

D. Enumerate gli atti di commercio reputati tali dalla legge, e date qualche dilucidazione intorno alle innovazioni che riflettono questa parte?

R. La legge reputa atti di commercio:

1. Le compre di derrate o di merci per rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate o poste in opera, od anche solo per darle in locazione, e pa-

rimenti la compra per rivendita di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio;

2. Le vendite di derrate, le vendite e le locazioni di merci, in natura o lavorate, e le vendite di obbligazioni dello Stato e di altri titoli di credito circolanti in commercio, quando l'acquisto sia stato fatto a scopo di rivendita o di locazione;

3. Le compre e le rivendite di beni immobili, quando siano fatte a scopo di speculazione commerciale;

4. I contratti di riporto sopra obbligazioni dello Stato ed altri titoli di credito circolanti in commercio;

5. Le compre e le vendite di quote o di azioni di società commerciali;

6. Le imprese di somministrazioni;

7. Le imprese di fabbriche o di costruzioni;

8. Le imprese di manifatture;

9. Le imprese di spettacoli pubblici;

10. Le imprese editrici, tipografiche o librarie;

11. Le operazioni di banca;

12. Le cambiali e gli ordini in derrate;

13. Le imprese di trasporti di persone o di cose per terra o per acqua;

14. La costruzione, la compra, la vendita e la rivendita di navi;

15. Le compre e le vendite di attrezzi, arredi, vettovaglie, combustibili ed altri oggetti di armamento per la navigazione;

16. Le spedizioni marittime;

17. Gli arruolamenti di persone a servizio di na-

vi di commercio e le convenzioni pei salari e stipendii di equipaggi;

18. I noleggi, i prestiti a cambio marittimo e gli altri contratti riguardanti il commercio di mare e la navigazione;

19. Le assicurazioni, anche mutue, contro i rischi della navigazione;

20. Le assicurazioni terrestri, anche mutue, contro i danni e sulla vita;

21. Le imprese di commissioni, di agenzie e di uffici di affari;

22. Le operazioni di mediazione in affari commerciali;

23. I depositi per cause di commercio;

24. I depositi nei magazzini generali e tutte le operazioni sulle fedi di deposito e sulle note di pegno da essi rilasciate. (**Art.** 3).

Si reputano inoltre atti di commercio gli altri contratti e le altre obbligazioni dei commercianti, se non sono di natura essenzialmente civile, o se il contrario non risulti dall'atto stesso. (**Art. 4**).

La nuova legge codificando alcuni voti di pacifica giurisprudenza, ha enumerati tra gli atti di commercio gl'*immobili*, non compresi nel cessato Codice, nè ammessi dalla giurisprudenza italiana, di cui si faceva questione dagli scrittori, e variamente decisa dalla giurisprudenza francese. Ma per formare oggetto d'atti commerciali bisogna che le contrattazioni degl'immobili siano fatte a scopo di spe-

culazione di commercio; se mirassero alla semplice rivendita o affitto, verrebbe meno lo scopo che la nuova legge si è prefisso. Questa disposizione è giustificata in vista delle associazioni di commercianti con capitali presi dal commercio tendenti a comprare od a costruire immobili per rivenderli, o in coltivazioni per esempio di miniere, e tutte le operazioni commerciali che ne derivano, come emissioni d'azioni ecc., mobilizzano in certo modo la proprietà immobiliare.

V. Conforme Cassazione di Milano 3 Dicembre 1862, Cassazione di Firenze 3 Agosto 1871, Cassazione di Torino 10 Agosto 1867: quest'ultima contempla il caso della *collivazione* delle miniere fatta da società commerciale la quale diviene atto di commercio.

A riguardo degli *immobili*, può sorgere il dubbio, se sarà competente il tribunale di commercio, od il magistrato ordinario a conoscere le controversie a cui possono dar luogo gli *immobili*, come in ordine al sistema ipotecario, od ai giudizi di espropriazione forzata, ecc.; ma come avviene che ogni qualvolta nei giudizii commerciali si presentano questioni che escono dalla competenza speciale, sono inviate al tribunale civile, si dovrà per ciò anche nelle suesposte innovazioni per gli *immobili* fare altrettanto. (A. p. Relazione Corsi).

Tra le altre innovazioni si comprendono le imprese di costruzioni e fabbriche nel caso l'imprenditore *fornisse anche i materiali*, perchè in questo caso l'imprenditore rivende lavorati e posti in opera i materiali che aveva comprati per rivenderli, la qual cosa è in perfetta armonia col num. 1 dell'art. 3. L'espressione *imprese*, significa tutto ciò che s'imprende a fare in modo e proporzioni gravi e rilevanti, la qual cosa esclude il fatto del semplice operaio. Ed è perciò che tra le imprese ora si enumerano anche le editrici, tipografiche e librarie: esse non possono dar luogo ad alcun dubbio sulla loro competenza perchè editore è colui che pubblica un'opera senz'essere talvolta tipografo o libraio; nella sua impresa si vale del tipografo per la stampa, del libraio per lo smercio dell'opera.

V. Conforme (imprese costruzioni) Cassazione di Palermo 13 Aprile 1870, Cassazione di Napoli 18 Agosto 1870, e Corte di Appello di Torino 28 Novembre 1871. Per le imprese editrici considerate atti di commercio, Tribunale di Commercio di Torino 20 Maggio 1862, Tribunale di 3.ª istanza di Milano 1861, Corte d'Appello di Torino 20 Aprile 1862.

Altra innovazione è il *riporto:* questo è atto di commercio perchè le operazioni che lo riguardano sono fatte sopra obbligazioni dello Stato, od altri titoli di circolazione in commercio. Seguono gli ordini in derrate, i de-

positi per cause commerciali, ed i magazzini generali, ecc.; sono atti di commercio le relative operazioni poichè riflettono il vero commercio.

La nuova legge non ha compreso negli atti di commercio i *biglietti all'ordine* sottoscritti da commercianti per cause di commercio. (A. p.)

D. Per qual motivo i biglietti all'ordine non sono compresi negli atti di commercio?

R. Perchè la nuova legge avendo ripudiato l' antico sistema cambiario, la cambiale da chiunque firmata e per qualsivoglia motivo è un atto la cui forma basta ad imprimerle sempre il carattere commerciale. La nuova legge disponendo che si reputano atti di commercio gli altri contratti che di loro natura non sono essenzialmente civili, se il contrario non risulti dall' atto stesso, ha ovviato all'inconveniente che un commerciante sebbene faccia atti di commercio, possa sottrarsi alle leggi commerciali con una semplice dichiarazione contraria inserita nel contratto. (A. p.)

Seguono le mutue assicurazioni terrestri a premio contro i danni, e sulla vita, non che le mutue assicurazioni marittime, tra gli atti di commercio, purchè riguardino oggetti o stabilimenti di commercio. Poi la nuova legge definisce e distingue più chiaramente le as-

sociazioni mutue tendenti a scopo di beneficenza escluse da quelle a scopo di commercio, ossia che mirano a far sì che i socii si garantiscano l'uno coll'altro. L'art. 107 del cessato Codice non concedeva la personalità giuridica alle associazioni commerciali suddette, le quali consistevano nell'unione di più persone che si obbligavano a sopportare e dividere tra di loro i danni cagionati dai rischi appartenenti a certi atti od oggetti del loro commercio. (A. p.).

Non sono atti di commercio la compra di derrate o di merci per uso o consumo dell'acquirente o della sua famiglia, la rivendita che egli ne faccia, nè la vendita che il proprietario e il coltivatore fa dei prodotti del fondo suo o da lui coltivato. (**Art. 5**).

Le assicurazioni di cose, che non sono oggetti o stabilimenti di commercio, e le assicurazioni sulla vita sono atti di commercio rispetto all'assicuratore soltanto.

Il conto corrente e l'assegno bancario non sono atti di commercio rispetto alle persone non commercianti se non hanno causa commerciale. (**Art. 6**).

D. La nuova legge come ha provveduto nel caso lo Stato od altri corpi morali debbansi considerare soggetti alla legge commerciale?

R. Lo Stato, le Provincie ed i Comuni non possono acquistare la qualità di commercianti, ma possono

fare atti di commercio, e per questi rimangono soggetti alle leggi ed agli usi commerciali. (**Art. 7**).

Fu questione molto agitata nella dottrina e nella giurisprudenza in vario modo, se lo Stato e la Provincia , ecc. possano fare atti di commercio soggetti alla legge commerciale senza divenire commercianti.

V. Cassazione di Napoli 30 Aprile 1868, Cassazione di Torino 19 Novembre 1868, e Corte d'Appello di Napoli 12 Ottobre 1870, casi di contratti tra commercianti e pubbliche amministrazioni.

D. All'infuori degli atti commerciali sopra enumerati, non ve ne possono essere altri?

R. Non si può dire che la legge abbia enumerati tutti gli atti di commercio, potendosi verificare il contatto e la confusione tra un'operazione commerciale ed una semplice transazione civile. Ma sulla scorta degli atti enumerati dalla legge, si vede che si prendono di vista tutte le cose mobili ed immobili che per loro indole si prestano all'alimento del traffico mercantile. Dopo sono indicate dalla legge quelle convenzioni che realizzano sotto qualunque rapporto la commutazione della proprietà e dell'uso di tutte le cose che servono al traffico medesimo nelle viste della speculazione tendenti a ricavarne un lucro *aleatorio*, scopo delle

stesse convenzioni; e l'idea del lucro è indispensabile, giacchè è precisamente in vista del *lucro* che mirano le contrattazioni commerciali.

Conforme a questi principii. V. Corte d'Appello di Lucca 17 Marzo 1860, 28 Ottobre 1863, Corte d'Appello di Torino 20 Aprile 1862 e Cassazione di Palermo 13 aprile 1870.

D. Date qualche dilucidazione *di pratica* a riguardo degli atti stipulati tra commercianti e che non sempre costituiscono atti di commercio.

R. È atto di commercio quello che si fa con convinzione, in cui si determina di sottomettersi per l'atto stesso alla procedura ed alla competenza commerciale, o nelle fasi del quale si spiega il carattere di commercianti.

Così giudicava la Cassazione di Palermo 20 luglio 1861, e il Tribunale di 3ª istanza di Milano 1861.

L'appalto per l'esazione dei tributi e dazi, ec. inteso tra due commercianti non è atto di commercio.

Corte d'Appello di Torino 7 aprile 1861.

È atto di commercio la vendita di una farmacia compresa la privativa.

Corte d'Appello di Torino 7 aprile 1862. Per altri casi, V. Cassazione di Palermo 13 aprile 1870, Corte d'appello di Catanzaro 4 dicembre 1868, idem di Venezia 26 marzo 1874, idem di Torino 15 gennaio 1874.

TITOLO III.

Dei commercianti.

D. Indicate i commercianti reputati dalla legge.

R. Gli scrittori di diritto commerciale fondati sulle obbligazioni e privilegi delle leggi che riflettono i negozianti li hanno definiti con poca esattezza, se si eccettua il Casaregis il quale ha detto essere commercianti coloro i quali generalmente e abitualmente comprano e vendono delle mercanzie e fanno altre consimili operazioni di traffico mercantile. Questo autore si è accostato alla definizione data dalla nostra legge.

Sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale, e le società commerciali. (**Art. 8**).

La nuova legge ha aggiunto le società commerciali allo scopo di stabilire la loro personalità giuridica, e per indicare che esse appena sieno legalmente costituite acquistano la qualità di commercianti senza la necessità di provare l'esercizio abituale del commercio (A. p.).

D. L'esercizio della mercatura fatto in mo-

do clandestino imprimerà sempre la qualità di commerciante?

R. Si può essere commerciante senza esercitare notoriamente gli atti di commercio; l'esercizio clandestino non dev'essere trattato meno rigorosamente del traffico notorio: si è preteso che la notorietà fosse necessaria perchè la parola *professione* importa necessariamente l'idea della pubblicità.

D. Per qual motivo la legge accenna la professione *abituale* dei commercianti? — Se la professione fosse *principale*, non vi sarebbe alcuna differenza?

R. Deve dirsi professione *abituale* e non *principale*, perchè quest' ultima espressione potrebbe riflettere tanto coloro i quali farebbero il commercio, quanto altri che esercitando un'altra professione presenterebbero questa come la loro professione principale affine di sottrarsi all'applicazione delle leggi particolari e rigorose che regolano i commercianti.

V. Corte d'Appello di Lucca 23 ottobre 1863, caso di una grande speculazione che secondo le circostanze può imprimere il carattere di commerciante.

D. Specificate chi si deve comprendere sotto il nome di commerciante.

R. D'ordinario gl'individui i quali si dedicano alla mercatura si dicono *negozianti*,

commercianti e *mercanti*. La definizione data dalla legge fa cessare qualunque distinzione tra la mercatura all' ingrosso od al minuto. Gli atti abituali di commercio fanno desumere l'intenzione dall'individuo relativamente alla qualità che assume nell'esercizio della mercatura. La patente di commerciante non sarebbe un giusto titolo per ottenere questa qualità perchè può mancare l'*abitualità* della professione. Vi sono degli individui i quali affittano la loro industria lavorando per ordine materie prime che loro vengono consegnate, od anche somministrando in tutto od in parte delle mercanzie necessarie per confezionare l'opera ordinata, come il sarto, il calzolaio, ec., ma l'industria di costoro riflette piuttosto una locazione di opera, che una speculazione di compra di materie prime per rivenderle, in ispecie se si limitano a lavorare a misura che ricevono ordini, essi sono semplici artisti: che se indipendentemente dagli ordini formassero anticipatamente degli oggetti del loro traffico, in questo caso potrebbero essere ritenuti commercianti.

V. Parere del Consiglio di Stato 13 maggio 1861, Corte di Appello di Torino 19 dicembre 1863, 21 marzo 1864, 10 luglio 1865.

D. I minori sì maschi che femmine possono esercitare la mercatura?

R. I minori emancipati, maschi, o femmine, per potere esercitare il commercio ed essere reputati maggiori quanto alle obbligazioni da essi contratte per atti di commercio, devono essere autorizzati dal genitore con atto davanti al pretore, o dal consiglio di famiglia o di tutela, con deliberazione omologata dal tribunale civile, secondo le disposizioni dell'articolo 319 del Codice civile.

Gli atti di emancipazione e d'autorizzazione devono essere presentati alla cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione il minore intende di stabilire la sua residenza, per essere, a cura del cancelliere, trascritti nel registro a ciò destinato, ed affissi nella sala del tribunale, nella sala del comune, e nei locali della Borsa più vicina.

Il cancelliere deve conservare la prova delle eseguite affissioni.

Prima della trascrizione e delle affissioni suddette, il minore non può imprendere l'esercizio del commercio. (**Art. 9**).

La disposizione dell'articolo precedente è applicabile ai minori emancipati, anche non commercianti, rispetto ai fatti che la legge reputa atti di commercio. (**Art. 10**).

D. Avete detto che il minore dev'essere autorizzato dal *genitore*...; nel cessato codice era detto che il *padre* doveva autorizzare...; dite il motivo di questa modificazione.

R. Col prescrivere che il *padre* doveva.

autorizzare...., poteva sorgere il dubbio se in materia commerciale siffatta autorizzazione fosse ristretta alla potestà del padre e non della madre a fronte anche dell'art. 220 del Codice Civile che dispone esercitarsi la patria potestà dal padre, e se egli non possa esercitarla, dalla madre, perciò a maggior chiarezza la nuova legge ha voluto comprendere anche la madre, col dire il *genitore*.

D. Il codice cessato non permetteva al minore commerciante la libera vendita de'suoi beni immobili, per qual motivo la stessa proibizione non l'estendeva per ipotecarli?

R. Il gravare d'ipoteca i beni immobili per il fatto del proprio commercio è cosa acconsentita, perchè è principio che i beni del debitore sono il pegno de' suoi creditori, mentre la vendita o l'alienazione volontaria fatta ad un terzo non è un atto commerciale e neppure una conseguenza di quel commercio al quale il minore è stato autorizzato. Però la nuova legge ammette che

I minori commercianti possono ipotecare ed alienare i loro beni immobili. (**Art. 11**).

Questa è una delle principali innovazioni introdotte in questo titolo, e non fa bisogno delle formalità prescritte dal Codice Civile:

se lo stesso codice accordava questa facoltà alla donna maritata commerciante non vi era ragione che consigliasse questa diversità di trattamento, tanto più che la nuova legge esonera la moglie, anche quando sia separata legalmente per colpa del marito, dall'obligo dell'autorizzazione come nel caso previsto dagli art. 135, 136 cod. civ. cioè quando il marito sia minore, interdetto, assente o stia espiando la pena a cui fosse condannato d'oltre un anno di carcare. Altra innovazione della legge è quella che la donna maritata ancorchè commerciante, non può entrare in società commerciale assumendo responsabilità illimitata senza autorizzazione speciale del marito o del Tribunale. In tal modo viene a cessare la disputa che al riguardo sotto l'impero del codice francese e del nostro si agitò nella dottrina e nella giurisprudenza (A. p.).

D. Il genitore che esercita la patria potestà od il tutore, dal momento che hanno dato al minore l'autorizzazione all' esercizio della mercatura, potranno costoro continuare siffatto esercizio per conto del minore?

R. Il genitore che esercita la patria podestà ed il tutore non possono continuare l'esercizio del commercio nell' interesse di un minore se non vi sono autorizzati, il primo dal tribunale civile, ed il secondo

con deliberazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale.

Questi atti di autorizzazione devono essere pubblicati nei modi stabiliti nell' art. 9. (**Art 12**).

V. Corte di Appello di Torino 12 settembre 1864, caso della legale continuazione di un negozio caduto nel patrimonio di un minore ed esercitato dal tutore che contrasse obbligazioni con terzi.

D. Sopra avete fatto cenno della donna commerciante, date maggiori dilucidazioni al riguardo a termini della nuova legge.

R. La moglie non può essere commerciante senza il consenso espresso o tacito del marito.

Si presume il consenso del marito quando l' esercizio del commercio sia pubblico e notorio, salvo che il marito ne abbia fatto divieto espresso con dichiarazione pubblicata nei modi stabiliti nell' art. 9.

Nei casi indicati nei numeri 1° e 2° dell' art. 135 del Codice civile, l' autorizzazione del marito non è necessaria alla donna maritata di età maggiore, ma nei casi indicati nell' art. 136 del Codice medesimo è richiesta l' autorizzazione del tribunale.

La moglie che vende soltanto le merci del traffico del marito non è, solo per ciò, commerciante. (**Art. 13**).

V. Marcadé, cont. Demolombe e Pardessus.

La moglie commerciante può, senz' altra autorizzazione, stare in giudizio e contrarre obbligazioni per tutto ciò che concerne il suo commercio. Se la moglie è in comunione di beni col marito secondo le

disposizioni del Codice civile, essa obbliga eziandio il marito, ristrettamente agli utili della comunione.

Essa può, senza autorizzazione, dare a pegno mobili, ed ipotecare od alienare i suoi beni immobili. Tuttavia i beni dotali non possono essere ipotecati, nè alienati, fuorchè nei casi e nelle forme determinate nel Codice civile.

La moglie, sebbene commerciante, non può contrarre società commerciale assumendo responsabilità illimitata senza una autorizzazione speciale del marito o del tribunale. (**Art. 14**).

V. Corte di Appello di Lucca 23 dicembre 1865, caso del consenso tacito, Cassazione di Torino 15 luglio 1870, caso della donna che passa a matrimonio pendente lite, e 21 giugno 1872, caso di controversia pel consenso tra i coniugi; 18 ottobre 1872 caso del marito che sta in giudizio dissenziente la moglie, o senza l'espressa autorizzazione del marito (il marito non può stare validamente in giudizio).

D. La pratica insegna che un minore può essere autorizzato all'esercizio di *un tal genere* di traffico, e fuori di questi limiti la sua maggiorità fittizia scomparisce, e va soggetta alle regole ed agli effetti della minorità. Si domanda come si potrà sciogliere il dubbio se un atto di commercio fatto dal minore riguardi o no il ramo di traffico a cui venne autorizzato?

R. In questo caso deve sottentrare il prudente arbitrio del giudice a cui spetta determinare la vera natura dell'atto; e la relazione collo stesso ramo di commercio si de-

sumerà dalle prove, presunzioni e simili che deriveranno dalla stessa relazione. Il Delvinçourt opina che il minore deve provare la causa *estranea* al suo commercio se vuole scindere l'atto. Per contro Bravard e Pardessus credono che appartenga al creditore di provare che la causa si riferisce ai bisogni del commercio del minore. Ma lo stesso Pardessus poi opina che se si trattasse di biglietti all'ordine, lettere di cambio, l'obbligazione dovrebbe essere valida fino a che il minore non provasse che la causa era *estranea* al suo commercio.

D. Qual'è l'utilità che deriva dal distinguere il vero commerciante da quelle persone a cui la legge non attribuisce siffatta qualità?

R. La distinzione è importantissima. La legge impone delle obbligazioni al commerciante che non sono imposte ad altre persone, neanche a coloro che hanno esercitato qualche atto di commercio. I commercianti devono tenere i libri che fanno fede nelle loro controversie, devono rendere di pubblica ragione il regime matrimoniale, sono soggetti alle leggi del fallimento: hanno anche delle prerogative.

D. Coloro i quali hanno dato l'autorizza-

zione ai minori di negoziare possono ritirarla direttamente e isolatamente?

R. L'autorizzazione per esercitare il commercio data al minore dal genitore o dal consiglio di famiglia o di tutela, ed il consenso dato per tale oggetto dal marito alla moglie, possono in ogni tempo essere rivocati. L'atto di rivocazione deve essere pubblicato nei modi stabiliti nell'art. 9.

Tuttavia la rivocazione avvenuta dopo che il minore o la moglie abbia già impreso l'esercizio del commercio non ha effetto, se non sia approvata dal tribunale civile, sentito a porte chiuse il minore o la moglie.

La rivocazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, neppure per le operazioni in corso. (**Art. 15.**).

Questa disposizione è conforme all'opinione di Pardessus, contro Bravard. Del resto la rivocazione ha luogo o per l'abuso che si fa dai minori dell'autorizzazione avuta, o per la loro inesperienza o poca attitudine: devesi provvedere in tempo per salvare il patrimonio di costoro, ed anche nell'interesse dei terzi. Ma siccome si possono verificare dei casi che l'autorizzazione sia rivocata non per giusti fini, così dovrà intervenire l'approvazione del tribunale.

D. I figli di famiglia esercenti la mercatura divenuti maggiori d'età si devono ritenere come padri di famiglia rispetto al commercio?

R. Costoro divenuti maggiori d'età si devono ritenere come padri di famiglia in tutto ciò che si riferisce al commercio da essi esercitato; questa limitazione alla durata ed agli effetti della patria podestà è ammessa nell'interesse del commercio. Per ciò il padre del figlio di famiglia nell'accennata condizione non può avere alcun diritto d'usufrutto sui beni mobili ed immobili inerenti al traffico del figlio medesimo e provvenienti da altre cause, a meno che non esistesse una *formale* e *pubblica* dichiarazione contraria.

D. Parlando della donna dedita alla mercatura avete accennato alla comunione di beni che può avere col marito, date qualche dilucidazione al riguardo.

R. Questa comunione di beni risulta dal contratto di matrimonio.

Il contratto di matrimonio tra persone, una delle quali sia commerciante, deve essere trasmesso per estratto, entro un mese dalla sua data, alla cancelleria del tribunale di commercio del luogo dov'è lo stabilimento commerciale, per essere pubblicato nei modi stabiliti nell'art. 9.

L'estratto esprime se vi fu costituzione di dote e se fu stipulata comunione di beni. (**Art. 16**).

Il notaro, che ha ricevuto il contratto di matrimonio, deve fare la trasmissione ordinata nell'articolo

precedente, sotto pena di lire 25 estensibile a lire 100, e se l'omissione fu dolosa anche sotto pena della destituzione oltre il risarcimento dei danni verso i creditori. (**Art. 17**).

D. Quali sono le disposizioni nel caso il marito si dedicasse alla mercatura dopo il suo matrimonio?

R. Il coniuge che imprende l'esercizio del commercio dopo il suo matrimonio, deve fare la trasmissione anzidetta entro un mese dal giorno in cui ha incominciato tale esercizio, salve le sanzioni stabilite nel libro terzo. (**Art. 18**).

D. Nel caso non si fosse pubblicata nei modi voluti dalla legge la separazione di beni tra coniugi uno dei quali sia commerciante, quali conseguenze ne potrebbero derivare a riguardo dei creditori?

R. La domanda di separazione di beni tra coniugi, uno dei quali sia commerciante, dev'essere pubblicata nei modi stabiliti nell'art. 9.

Non può essere pronunciata sentenza sulla domanda di separazione, se non dopo un mese dalla suddetta pubblicazione. Anche la sentenza che ammette la separazione dev' essere pubblicata nei modi stessi, entro un mese dalla sua data.

In mancanza della prescritta pubblicazione, i creditori per causa di commercio possono opporsi in qualunque tempo alla separazione pronunciata, per ciò che riguarda il loro interesse, e impugnare l'avvenuto

soddisfacimento dei diritti della moglie. Possono inoltre esercitare l'azione accordata nell'articolo 1422 del Codice civile, quando la separazione sia fatta in frode dei loro diritti. (**Art. 19**).

Gli articoli 16, 17 e 18 sono applicabili ai contratti di matrimonio nei quali l'ascendente commerciante si obbliga per la restituzione della dote e delle ragioni dotali in favore della moglie del discendente. (**Art. 20**).

D. Il minore commerciante emancipato prima della nuova legge, è soggetto a nuovi incombenti per continuare nella professione di commerciante?

R. Non è necessario l'adempimento di altre formalità oltre quelle prescritte dal cessato Codice.

Per la continuazione dell'esercizio del commercio intrapreso dal minore emancipato prima dell'attuazione del nuovo Codice, in virtù di autorizzazione ottenuta e pubblicata secondo le disposizioni delle leggi anteriori, non è necessario l'adempimento di altre formalità. (**Art. 1 disposizioni transitorie**) (1).

D. Anche il genitore o il tutore va esente da nuove formalità come si è detto sopra per il minore?

R. Non possono continuarlo senza l'autorizzazione prescritta nell'art. 12 della nuova

(1) Disposizioni transitorie del Nuovo Codice di commercio approvate con R. Decreto n. 1113 (serie 3ª) 14 Dicembre 1882.

legge. Questa autorizzazione produce effetto sino dal giorno della attuazione della nuova legge qualora sia ottenuta e pubblicata nei modi stabiliti nell'art. 9 della stessa nuova legge entro i tre mesi successivi.

Il genitore o il tutore che, nel giorno dell'attuazione del nuovo Codice, esercita il commercio nell'interesse di un minore non può continuarlo senza l'autorizzazione prescritta nell'art. 12 del Codice stesso.

Questa autorizzazione produce effetto sino dal detto giorno, qualora sia ottenuta e pubblicata nei modi stabiliti nell'art. 9 dello stesso Codice entro i tre mesi successivi. (**Art. 2 disposizioni transitorie**).

TITOLO IV.

Dei libri di commercio.

D. Indicate i libri e le carte la cui tenuta è prescritta al commerciante.

R. Il commerciante deve tenere un libro-giornale, che presenti giorno per giorno i suoi debiti e crediti, le operazioni del suo commercio, le sue negoziazioni, accettazioni o girate di effetti, e generalmente tutto quanto riceve e paga per qualsivoglia titolo, civile o commerciale, oltre la dichiarazione, mese per mese, delle somme impiegate per le spese della sua casa, e ciò indipendentemente dagli altri libri che sono d'uso nel commercio, ma non indispensabili.

Deve anche conservare in fascicoli le lettere e i te-

legrammi che riceve, e copiare sopra un libro le lettere e i telegrammi che spedisce. (**Art. 21**).

Il commerciante deve fare ogni anno un inventario dei suoi beni mobili ed immobili, e dei suoi debiti e crediti di qualunque natura e provenienza.

L' inventario si chiude col bilancio e col conto dei profitti e delle perdite, e dev' essere trascritto e firmato dal commerciante, di anno in anno, sopra un libro a ciò destinato. (**Art. 22**).

D. Quali sono le regolarità *estrinseche* dei libri di commercio?

R. Il giornale e il libro degli inventarii non possono essere posti in uso se prima ciascuno foglio non ne sia stato numerato e firmato da un giudice del tribunale di commercio o dal pretore del luogo di residenza del commerciante; nell' ultima pagina dei libri suddetti e del libro copia-lettere dev' essere dichiarato il numero dei fogli che li compongono, e a questa dichiarazione il giudice o il pretore deve apporre la data e la firma, il tutto senza spesa.

Il libro-giornale dev' essere presentato una volta all'anno al tribunale di commercio od al pretore, e vidimato senza spesa immediatamente sotto l'ultima scrittura.

Nei comuni ove non risiede un pretore, la vidimazione del libro-giornale può eseguirsi da un notaro, che deve farne constare l'adempimento nel suo repertorio. (**Art. 23**).

Nei tribunali di commercio è tenuto un registro, in cui sono notati i nomi dei commercianti che hanno

presentato i libri, la natura di questi e il numero dei fogli firmati; lo stesso deve farsi per le annuali vidimazioni dei libri-giornali.

I pretori che hanno firmati o vidimati i detti libri devono trasmetterne ogni anno la nota al tribunale di commercio.

Lo stesso dovere hanno i notari nei casi preveduti nell'ultimo capo verso dell'articolo precedente. (**Art. 24**).

D. Per qual motivo la legge obbliga i commercianti a tenere i libri e carte suddette?

R. La grande utilità che la professione del negoziante arreca alla pubblica prosperità è incontestabile, è per ciò che siffatta professione merita d'essere favorita; d'altronde la stessa sua natura richiede la più celere spedizione di tutte le controversie che possono insorgere tra coloro i quali sono dediti alla mercatura. Il precetto poi della legge che prefigge la tenuta dei libri è anche diretto a che il negoziante possa avere presente la sua vera posizione allo intento di potersi attenere a' provvedimenti preventivi per evitare possibilmente lo stato di fallimento. Dalla regolarità sì intrinseca che estrinseca dei libri se ne potrà inferire la maggiore o minore malafede del negoziante relativamente alle operazioni in caso di decozione. Le regolarità intrinseche sono, oltre quelle prescritte dagli art. 21 e 22, che

I libri suddetti devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza alcuno spazio in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni, ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili. (**Art. 25**).

Questa disposizione è una nuova modificazione che tende a rimuovere i dubbî ed a maggiormente assicurare la verità del contenuto dei libri (A. p.)

D. Al commerciante è prescritto un termine di tempo per conservare i libri, carte, ecc.; dite lo scopo del precetto, e la durata della fede dei libri stessi?

R. I commercianti devono conservare per dieci anni dall' ultima registrazione i libri che sono obbligati a tenere e le lettere ed i telegrammi ricevuti. (**Art. 26**).

Si devono conservare le lettere per conoscere in caso di controversia i veri termini di quelle convenzioni che devono tra i corrispondenti lontani risultare dalle stesse corrispondenze; ed il difetto di una tale conservazione comprometterebbe di troppo il negoziante che non adempisse a questa prescrizione, mentre non conservando gli originali si sottometterebbe a prestar fede al relativo copia-lettere dell'avversario, oltrechè darebbe luogo a presunzione di malafede, e dall'altra

parte non si potrebbe esimere dal risultato degli originali suoi nelle mani dell'avversario, che potrebbero talvolta con i mezzi conosciuti essere alterati.

D. Indicate i casi in cui i libri di commercio possono essere prodotti in giudizio?

R. La comunicazione dei libri, degli inventari e dei fascicoli delle lettere e dei telegrammi indicati nell'articolo **21**, non può essere ordinata in giudizio, che per affari di successioni, di società, di fallimenti o di comunione di beni.

La comunicazione ha luogo nel modo concordato tra le parti; in mancanza di accordo, mediante deposito nella cancelleria. (**Art. 27**).

Nel corso di una controversia, ancorchè non appartenente agli oggetti indicati nell'articolo precedente, il giudice può ordinare, ad istanza di una delle parti, e anche d'ufficio, l'esibizione dei libri, per estrarne soltanto ciò che riguarda la controversia.

Può ordinare altresì l'esibizione di singole lettere o telegrammi riguardanti la controversia stessa. (**Art. 28**).

La *comunicazione* è la consegna dei libri all'avversario colla facoltà di scorrerli per intiero. La *presentazione* dei libri, ecc. è differente dalla *comunicazione*: la prima è l'esibizione del registro per non essere comunicato ed esaminato nel suo intero, ma solamente consultato sopra un punto speciale

affinchè si possa estrarre ciò che riguarda la disputa esistente tra le parti.

V. Conforme la Corte d'Appello di Napoli 4 Luglio 1872 e 9 Settembre 1872 caso dell'obbligo del giudice di chiedere la presentazione dei libri nei soli modi indicati dalla legge e Cassazione di Firenze 3 Luglio 1873, Corte d'appello di Venezia 19 Marzo 1872, caso dell'esercizio del potere del giudice d'ordinare la presentazione dei libri, ecc.

Gli estratti non possono essere fatti che in presenza del proprietario dei libri e dopo che questi è stato debitamente chiamato. Del resto la ragione per cui i libri dei commercianti non si devono comunicare od esibire che per alcuni motivi, deriva da che il legislatore non ha voluto che i commercianti fossero obbligati a presentare i loro libri in ogni contestazione, e mettere così gli altri a parte del segreto delle loro operazioni. Ma nel caso di *successione*, gli eredi, la moglie sotto il regime della comunione, i socii di un commerciante hanno interesse a conoscere l'insieme delle operazioni nelle quali essi rappresentano una vera comproprietà. Quanto al fallimento, la pubblicità degli affari di un fallito non offre più inconveniente. Qui non c'inoltriamo a dimostrare la forza probante dei libri, ecc., perchè le relative disposizioni della nuova legge sono riferite nel

titolo *delle obbligazioni commerciali in generale*, art. 46 a 51.

V. Corte d'Appello di Napoli 4 Luglio 1873, caso che i libri dell'esibitore possono giovare all'altra parte che domandò l'esibizione.

D. Sopra (art. 26) avete detto che i libri, ecc. devono essere conservati per un decennio; trascorso questo tempo non avranno più forza probante?

R. Sarebbe stata una disposizione troppo rigorosa se il negoziante fosse stato obbligato a conservare i libri oltre questo tempo, ma se trascorso il decennio i libri esistono, avranno la stessa forza probante sì a favore che contro il negoziante.

D. Dalla disposizione dell'art. 21, si vede che i libri dei negozianti devono contenere delle nozioni estranee al commercio. In materia civile, o verso persone non negozianti quale sarà la forza probante dei libri stessi?

R. Se si tratti di una controversia tra un negoziante ed una persona che non è dedita al commercio, i libri del primo faranno prova contro di lui e non a favore perchè in quest'ultimo caso la persóna estranea al commercio non avendo l'obbligo di tenere libri si troverebbe nella condizione di poter non contradire con pari vantaggio la prova dell'avversario. Il Pothier opina che i libri pos-

sono nell'accennato caso fare una semiprova o presunzione a favore del negoziante quando la persona estranea al commercio avesse l'abitudine di prendere le sue provvigioni dallo stesso negoziante. V. Marcadé. Il Pardessus ed il Bonnier opinano che se la controversia esistesse tra due negozianti per causa estranea al commercio a riguardo di uno di essi e riflettesse il commercio abituale dell'altro, la prova dei libri non è per questo meno ammessibile: la menzione di questa causa od atto deve risultare dai libri dell'uno e dell'altro negoziante. Che se l'atto che dà luogo alla contestazione fosse estraneo al commercio dei due negozianti, i libri non possono formare alcuna prova, come per es. per la vendita di una casa, pagamento di una dote, ecc.

TITOLO V.

Dei Mediatori

D. Indicate le modificazioni della nuova legge arrecate al Titolo dei Mediatori.

R. La nuova legge ha conservato le sole disposizioni che sono necessarie a regolare i rapporti di diritto privato derivanti dalla interposizione de'mediatori nei contratti commerciali, e sono state ammesse tutte quelle

altre disposizioni del cessato Codice d'indole regolamentare e disciplinare, riserbandole a leggi e regolamenti speciali; sicchè le disposizioni del cessato Codice che non sono ripetute dalla nuova legge devonsi ritenere regolamentari e disciplinari. Le modificazioni atte a regolare i rapporti di diritto le enumereremo in seguito (A. p.).

D. Date la definizione in genere dei Mediatori.

R. Si premette che il rapido movimento dal commercio reca di conseguenza che coloro i quali ne fanno la professione devono essere circondati da *intermediarii* che non sono negozianti ma che servono ad agevolare col loro intervento e colla loro opera la molteplicità ed il corso delle transazioni commerciali. I Romani chiamavano *Praxeucta* (interpetre, conciliatore) i mediatori. Nella pratica del commercio si dicono anche *Sensali* (in Francia *Coutier*). Ciò posto, i mediatori sono quelli individui i quali indagando la volontà e le convenienze dei negozianti s'intromettono per trattare e conchiudere fra gli stessi negozianti operazioni di commercio lecite ed oneste.

D. In quante classi si dividono i Mediatori?

R. La nuova legge non enumera le clas-

si dei mediatori come il cessato Codice. Essi sono: 1° agenti o sensali di cambio — 2° mediatori di mercanzie — 3° mediatori di assicurazioni — 4° sensali di noleggio — 5° mediatori di trasporti per terra e per acqua. L'elenco di costoro dev' essere affisso nelle sale del Tribunale di Commercio, della Borsa e nelle sale della Camera di Commercio: l'elenco esprime la specie a cui è addetto ciascuno degli inscritti.

D. I mediatori sono responsabili delle operazioni nelle quali s'intromettono?

R. Anche il cessato Codice teneva costoro *responsabili civilmente*. L'art. 29 della nuova legge prescrive che

Il mediatore è responsabile della verità dell' ultima sottoscrizione delle carte, che passano per le sue mani e che riguardano gli affari da lui trattati. (Art. 29).

Queste carte sono le stesse indicate dal cessato Codice. La nuova legge ha ommessa la parola *civilmente* responsabile, perchè poteva dar luogo al dubbio se il mediatore dovesse rispondere in via *civile* e non in via *commerciale*, oppure sempre *civilmente* e non mai in via *penale;* così la parola civilmente fu soppressa (A. p.).

V. Cassazione di Milano 12 agosto 1864, caso del mediatore che non è mai resposabile se non agisce con *dolo,* 1 giugno 1865, caso di mediatore diffidato dalle parti a non trattare, ecc.

D. Il cessato Codice proibiva ai mediatori incaricati di operazioni di ricevere o di fare pagamenti, ecc.; questo divieto fu conservato?

R. Il mediatore incaricato di un' operazione non è solo per ciò autorizzato a ricevere o fare pagamenti, nè a ricevere o dare adempimento alle altre obbligazioni dei contraenti, salvi gli usi contrarii locali o speciali del commercio. (**Art. 30**).

Questa disposizione non esclude che anche in mancanza degli usi, tali facoltà sieno accordate al mediatore in forza di uno speciale mandato (A. p.).

V. Cassazione di Torino 14 giugno 1872, caso del mediatore che non può prender parte all'affare; Cassaz. di Firenze 9 giugno 1874, nell'affare che tratta non può rappresentare una società d'assicurazione.

D. Il mediatore può manifestare prima della conclusione dell' affare alla parte che ne fa domanda il nome dell'altra parte come si rileva nell'art. 51 del cessato Codice?

R. La nuova legge ha introdotta al riguardo una importante modificazione; l' articolo 31 di essa prescrive:

Il mediatore che non manifesta ad uno dei contraenti il nome dell' altro si rende responsabile dell' esecuzione del contratto, ed eseguendolo resta surrogato nei diritti verso l' altro contraente. (**Art. 31**).

Questa disposizione fu contrastata dall'ufficio centrale del Senato nel 1852, e la Commissione parlamentare giudicando questa disposizione *sovrabbondante* opinava di lasciarla sussistere; e nel progetto preliminare sulla legge speciale dei mediatori si voleva aggiungere che in caso d'inadempimento lo affare si dovesse reputar conchiuso dal mediatore per suo conto: ma simili disposizioni sembrarono contrarie agli usi ed interessi del commercio. Accogliendo i voti delle Camere di Commercio, e della Commissione per l'ordinamento delle Borse nominata con Real Decreto del 17 marzo 1872, la nuova legge sanzionò la disposizione del detto articolo 31 (A. p.).

D. Se il mediatore conciliasse le parti, ma in seguito queste fingessero o rinunziassero effettivamente all'affare, il mediatore avrà diritto alla mediazione.

R. Al mediatore non compete il diritto di mediazione, se l'affare non è stato conchiuso. (**Art. 32**).

Ma se il mediatore avesse conciliato l'affare e che in seguito una delle parti contraenti mancasse alla esecuzione volontariamente, il mediatore ha diritto alla mediazione; e gli compete del pari questo diritto se le parti fingessero di rinunciare all' affare

per poi intendersi tra di loro sulla stessa operazione e relative condizioni proposte dal mediatore.

V. Cassazione di Palermo 24 agosto 1861, caso di negozio intrapreso e non conchiuso coll'intervento del mediatore.

D. Se un contratto conchiuso coll'intervento del mediatore fosse *nullo*, la mediazione sarebbe pur sempre dovuta?

R. Bisogna distinguere, quando il contratto è *nullo* per la proibizione della legge, o per un motivo speciale riguardante la qualità od il fatto dei contraenti di cui fosse informato il mediatore: in questo caso non è dovuta alcuna mediazione; mentre se la nullità del contratto dipendesse da una circostanza conosciuta dalle parti contraenti ed ignorata dal mediatore, questi deve ricevere la sua mediazione, e la parte che ha dato luogo alla nullità del contratto sostiene in via di garanzia l'intero onere della mediazione.

D. Quali sono i doveri dei mediatori?

R. Chiunque esercita la professione di mediatore deve tenere i seguenti libri:

1. Un libretto in carta libera, nel quale deve annotare, anche a matita, nel momento della conchiusione, tutte le operazioni fatte col suo ministero, in-

dicandone sommariamente l' oggetto e le condizioni essenziali;

2. Un giornale numerato, firmato e vidimato, secondo le disposizioni dello art. 23, nel quale deve registrare in modo più particolareggiato, giorno per giorno, senza abbreviazioni e cifre numeriche, tutte le condizioni delle vendite, compre, assicurazioni, negoziazioni, e in generale tutte le operazioni fatte col suo ministero.

Il mediatore deve dare alle parti, nel momento della conchiusione del contratto, una copia delle annotazioni fatte nel suo libretto e, a loro richiesta, una copia del contratto perfettamente conforme alla fatta registrazione, sottoscritta da lui ed anche dalle parti se queste vi consentano. Rispetto ai contratti di borsa si osservano le leggi speciali.

Ai mediatori si applicano inoltre le disposizioni del capoverso dell'art. 21 e degli articoli 25 e 26. (**Art. 33**).

D. Il mediatore nell' esercizio della sua professione deve mantenere il segreto dello affare — deve del pari essere veritiero. Nel primo caso dovrà incontrare impegni personali e per ciò non sarà un semplice *intermediario*. — Dovendo essere veritiero quali conseguenze incontrerebbe se lodasse una merce difettosa?

R. Circa la prima ipotesi, il Pardessus ed il Delamarre opinano che l'agente di cambio quando agisce nei modi sopra indicati e deve contrattare in suo proprio nome, adempie ad un mandato diverso da quello

che la legge gli affida come agente di cambio: è un vero commissionario.

V. Conforme Corte di Appello di Torino 9 dicembre 1871.

Nella seconda ipotesi il mediatore può lodare la merce e l'operazione, ma non deve lodare la *bontà* della merce conoscendone i difetti, con ciò sacrificherebbe gl' interessi delle parti e andrebbe incontro all'azione *ex dolo* e sarebbe personalmente passibile dell'amenda di tutti i danni interessi.

D. I mediatori possono essere obbligati a presentare all' autorità giudiziaria i loro libri?

R. L' autorità giudiziaria può ordinare ai mediatori di presentare i loro libri per collazionare le copie da essi consegnate alle parti colle note e colle scritture originali, e può chiedere ad essi gli schiarimenti opportuni. (**Art. 34**).

V. Cassazione di Napoli 2 settembre 1874, caso del certificato del mediatore nel quale non si fa cenno del registro che deve tenere a norma di legge e nel quale deve essere annotata la merce, non fu giudicato nullo.

D. Dall'economia del cessato Codice risultava che i commercianti potevano far a meno dell'intervento dei mediatori, ma se questi fossero stati richiesti potevano rifiutare il loro ufficio?

R. L'art. 43 del cessato Codice non ob-

bligava i negozianti a richiedere l'intervento dei mediatori nelle loro contrattazioni, ma se fossero stati richiesti non potevano rifiutare il loro ministero.

Le norme riguardanti l'accertamento dei corsi e gli uffici pubblici spettanti ai mediatori sono determinate da leggi speciali e da regolamenti. (Art. 35).

D. I libri, ecc. dei mediatori fanno *prova* in giudizio. Ma questa fede si attribuirà a quelli affari da loro conciliati sì a riguardo di alcune condizioni, o rispetto alla verità dello stesso affare conchiuso?

R. I libri, ecc. dei mediatori faranno prova se la disputa riflette qualche condizione del contratto, non mai se riguardi la verità del contratto e la sua sussistenza, perchè in questo caso il mediatore avrebbe interesse nella disputa per il lucro della sua mediazione. I diritti del mediatore possono dipendere dagli incarichi e dalle promesse dati e fatti che siensi realizzati a riguardo loro dalle parti contraenti. D'ordinario il pagamento di queste promesse dicesi *mediazione* che si realizza quando è conchiuso il contratto, ed è regolata da apposita tariffa.

D. Il mediatore può rilasciare un certificato, ma con un vizio di forma, cioè colla omissione che la merce di che si tratta

è descritta nel registro che deve tenere a norma di legge; il documento sarà nullo?

R. La Cassazione di Napoli, 2 settembre 1874, ha deciso che il documento è valido.

D. Il mediatore che si è intromesso in affare tra la Banca Nazionale ed un privato, dovendo esercitare l'azione per la mediazione contro la Banca a qual tribunale si rivolgerà?

R. Al Tribunale di Commercio perchè lo affare è commerciale per la Banca.

V. Corte d'Appello di Genova 1 luglio 1874.

D. Coloro i quali non hanno tutti i requisiti dalla legge voluti per esercitare le qualità di mediatore, se riescono a combinare qualche affare, non potranno pretendere alcuna mercede?

R. Possono ricevere dei compensi in proporzione delle loro fatiche.

V. Corte di Appello di Torino 14 settembre 1868, Corte di Appello di Genova 8 aprile 1861 e 1 luglio 1874.

D. Le disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore sulle Borse di commercio, sugli agenti di cambio e sensali e sulla professione di mediatore, cesseranno coll'attuazione della nuova legge?

R. Continueranno ad avere osservanza, in

quando non siano contrarie alla nuova legge e sino a che non sia provveduto altrimenti.

Le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sulle Borse di commercio, sugli agenti di cambio e sensali e sulla professione di mediatore continuano ad avere osservanza anche dopo l'attuazione del nuovo Codice, in quanto non siano contrarie al Codice stesso e sino a che non sia provveduto altrimenti. (**Art. 3. disposizioni transitorie**).

TITOLO VI.

Delle obbligazioni commerciali in generale.

D. Le obbligazioni commerciali sono la gran ruota che muove ed anima il commercio per il lucro che se ne propone il negoziante nelle viste delle sue speculazioni, ed è perciò che in commercio non si verificano come in *civile* i contratti ed obbligazioni a mero titolo gratuito, perchè queste obbligazioni non possono corrispondere allo scopo del lucro anche *aleatorio* che si ha sempre nelle operazioni commerciali. Ciò premesso, si domanda quali sono gli *estremi* ed i *motivi* delle obbligazioni commerciali?

R. Salvo lievi eccezioni, nelle obbligazioni commerciali devono concorrere simultaneamente la capacità dei contraenti — l'oggetto

certo e determinato della convenzione—la causa lecita ad obbligarci — e l'unione dei consensi delle parti tra le quali si stipula la convenzione. Senza la capacità delle parti a contrattare le convenzioni non possono avere efficacia. L'oggetto certo e determinato della convenzione è indispensabile perchè senza la certezza dell'oggetto non si può stabilire l'azione e l'obbligazione dei contraenti: talvolta però in commercio l'oggetto può riferirsi agli usi delle piazze, ecc. La causa lecita è il fondamento di tutte le contrattazioni sì civili che commerciali. L'unione dei consensi delle parti in materia commerciale si può stabilire in modo eccezionale, cioè si può verificare espressamente o tacitamente: nel primo caso risulta da parole o da qualche atto, nell'altro caso emerge da un fatto che assicura positivamente della volontà e dell'adesione delle parti, o si può desumere dal silenzio degli stessi contraenti. V. art. 58 in seguito.

D. Il contratto è valido sebbene non sia espressa la causa, ma se si volesse impugnare di falsità la causa, a chi spetta di fornirne la prova?

R. Il contratto sino a prova contraria si considera lecito, ma appartiene di sommi-

nistrare la prova contraria a colui il quale vuole impugnare la falsità della causa stessa.

Cassazione di Torino 11 giugno 1863.

D. Se il contratto è nullo per vizio di forma non si potrà tener conto di ciò che dal medesimo emerge a termini di ragione e di giustizia?

R. La nullità di una convenzione per vizio di forma dell'atto relativo priva bensì quest'atto di ogni forza probante in ordine al rapporto giuridico che esso era destinato a produrre, ma non toglie che dei fatti emergenti dall'atto stesso si possa e si debba tener conto a termini di ragioni e di giustizia.

Cassazione di Torino 23 aprile 1873.

D. I contratti s' interpetrano dalla parola o dalla intrinseca essenza?

R. Dall'intrinseca loro essenza; e per ciò se un atto è qualificato impropriamente quale transazione, questa non può produrre i suoi effetti se l'essenza spiega un senso diverso.

Cassazione di Firenze 24 novembre 1872.

D. Date un cenno sulle modificazioni della nuova legge in questa parte?

R. Ha codificato le norme per i contratti

tra persone lontane. Fra i varii mezzi di prova delle obbligazioni annovera i telegrammi. Dispone pel caso di perdita, ecc. di titoli al portatore, e nel caso di rivendicazione degli stessi titoli. Ha introdotto delle aggiunte alle regole di diritto internazionale privato che si riscontrano negli articoli 6 a 12 delle disposizioni preliminari del Codice Civile. Ha disposto circa i debiti commerciali *liquidi* l' ammessione della prova testimoniale, e in ultimo circa la competenza della legge commerciale in materia di convenzioni le cui parti non tutte sieno commercianti (A. p.).

D. Come si stabilirà il consenso delle parti che non sono nella stessa *piazza?*

R. Il contratto bilaterale tra persone lontane non è perfetto, se l'accettazione non giunga a notizia del proponente nel termine da lui stabilito, o nel termine ordinariamente necessario allo scambio della proposta e dell'accettazione, secondo la qualità del contratto e gli usi generali del commercio. Il proponente può ritenere efficace anche un'accettazione giunta in ritardo, purchè ne dia immediatamente avviso all'accettante.

Qualora poi il proponente richieda l'esecuzione immediata del contratto ed una preventiva risposta d'accettazione non sia domandata, e per la qualità del contratto non sia necessaria secondo gli usi generali del commercio, il contratto è perfetto appena l' altra parte ne abbia impresa l'esecuzione.

Sino a che il contratto non è perfetto, la proposta e l'accettazione sono rivocabili; ma sebbene la rivocazione impedisca la perfezione del contratto, tuttavia, se essa giunga a notizia dell'altra parte, dopochè questa ne ha impresa l'esecuzione, il rivocante è tenuto al risarcimento dei danni.

Nei contratti unilaterali le promesse sono obbligatorie, appena giungano a notizie della parte cui sono fatte. (**Art. 36**).

Fu dibattuta assai la controversia intorno al luogo ed al tempo in cui possa giuridicamente ritenersi perfetto il contratto *inter absentes*. Due sono i sistemi: il Codice germanico riconosce il consenso perfetto dal momento in cui l'*accettazione è spedita al proponente* e per ciò nel luogo dov'essa fu spedita; il Codice francese invece vede la perfezione del contratto quando l'accettazione giunge a notizia del proponente, e quindi il contratto è perfetto nel momento e nel *luogo ove si riceve l'accettazione*. La giurisprudenza italiana si era pronunciata a seconda del sistema francese (A. p.).

V. Martin rep. Vente, Troplong e Pardessus. Il momento in cui s'incontrano i due consensi determina il luogo nel quale il contratto dee ritenersi avvenuto che è pur quello della sua perfezione. Corte d'Appello di Roma 3 gennaio 1872, e Corte di appello di Venezia 31 dicembre 1872, caso d'accettazione per via telegrafica, si perfeziona il contratto dove fu steso e consegnato il telegramma. Cassazione di Firenze 30 giugno 1873.

D. La regola sopradetta che fissa i consensi è assoluta?

R. No; infatti l'art. 36 contiene alcune ragionevoli eccezioni imposte dalla dottrina e dagli interessi del commercio. Perciò non è necessario che nelle promesse *unilaterali*, ed anche nei contratti *bilaterali* allorchè il proponente richiede l'esecuzione immediata del contratto senza una preventiva risposta di accettazione, ovvero allorchè cotesta particolare accettazione non sia necessaria per la speciale qualità ed oggetto della contrattazione, ovvero per l'usanza generalmente adottata nel commercio. Per ottenere poi l'eguaglianza tra le parti contraenti, si è stabilito che la proposta e l'accettazione sono revocabili fino a che il contratto non sia perfetto, cioè fino a che la notizia dell'accettazione non giunga al proponente; ma per evitare che l'una potesse arrecare ingiustamente danno all'altra, si è disposto che sebbene la revoca impedisca la perfezione del contratto, tuttavia, se essa giunga a notizia dell'altra parte dopo che questa ha intrapresa l'esecuzione, il revocante è tenuto a risarcire i danni che ne sieno derivati (A. p.).

D. Ma se il corrispondente non accettasse tutte le condizioni, e se le sue modifica-

zioni venissero accettate dal proponente, la unione dei consensi dove si formerebbe?

R. In questo caso l'unione dei consensi si sarebbe perfezionata e avvenuta nel luogo dove trovasi lo stesso proponente ed ivi si sarebbe perfezionato il contratto. Che se il proponente nell'attendere l'adesione del corrispondente intanto mutasse d'idea, morisse, o cadesse in fallenza, se questi casi si verificassero *re adhuc integra,* cioè *prima* che si potesse verificare il consenso del corrispondente, il contratto non potrebbe aver luogo non essendo più possibile l'unione dei consensi: ma se questi casi avvenissero dopo che fosse giunta al proponente la risposta col consenso, il contratto sarebbe perfetto per l'unione dei consensi.

V. Corte di Appello di Torino 13 dicembre 1872.

D. Può accadere che il progetto contenga diverse condizioni e che il corrispondente ne modifichi o dichiari di accettarne alcune, serbando il silenzio per le altre, il silenzio a riguardo di queste ultime condizioni vale come per consenso?

R. Un' accettazione condizionata o limitata equivale a rifiuto della proposta, accompagnata da nuova proposta. (**Art. 37**).

Ma se una semplice modificazione non si può considerare accettazione condizionata, o proposta novella, il silenzio riflettente le condizioni ammesse dal corrispondente nella sua responsiva valer deve per l'accettazione delle ammesse condizioni, perchè a riguardo del corrispondente esiste un atto positivo risultante dall'accettazione delle altre condizioni, e non essendovi contraddizione, questa ammissione o silenzio, secondo i Dottori, ha forza di consenso. In pratica si vede che il silenzio tien luogo di consenso, e talvolta il proponente scrive al riguardo che *meno una pronta risposta il consenso si considera dato.*

Non è ammessa in commercio la condotta di coloro i quali, come si suol dire, *stanno a cavallo al fosso* nell'accettare o respingere la proposta, sistema questo che non corrisponde a quella buona fede che è l'anima delle contrattazioni commerciali. Del resto il consenso in qualunque modo dato non è mai ammesso dalla legge se è conseguenza di errore, dolo, o di violenza.

D. Come si farà il pagamento se la moneta indicata in un contratto non ha corso legale o commerciale nel Regno, o se il corso non fu espresso?

R. Ogni qualvolta si deve determinare il giusto prezzo corrente delle derrate, delle merci, dei trasporti, dei corsi dei cambi, degli effetti pubblici e dei titoli industriali, esso è desunto dalle liste di Borsa o dalle mercuriali del luogo di esecuzione del contratto, o, in mancanza, da quelle del luogo più vicino e da ogni altra fonte di prova. (**Art. 38**).

Se la moneta indicata in un contratto non ha corso legale o commerciale nel Regno e se il corso non fu espresso, il pagamento può essere fatto con la moneta del paese, secondo il corso del cambio a vista nel giorno della scadenza e nel luogo del pagamento, e, qualora ivi non sia un corso di cambio, secondo il corso della piazza più vicina, salvo se il contratto porti la clausola « *effettivo* » od altra equivalente. (**Art. 39**).

D. In materia commerciale i condebitori ed i fideiussori si presumono tenuti in solido?

R. Nelle obbligazioni commerciali i condebitori si presumono tenuti in solido, se non vi è convenzione contraria.

La stessa presunzione ha luogo per il fideiussore, anche non commerciante, che garentisce un' obbligazione commerciale.

Essa non si estende ai non commercianti per le contrattazioni che rispetto ad essi non sono atti di commercio. (**Art. 40**).

D. I debiti di commercio *liquidi* ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pien diritto?

R. I debiti commerciali liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto. (**Art. 41**).

D. Il codice civile, secondo i casi, dà facoltà al giudice di accordare una dilazione alla parte che non ha eseguita l'obbligazione; la stessa facoltà è accordata in materia di obbligazioni commerciali?

R. Nelle obbligazioni commerciali il giudice non può accordare la dilazione permessa nell'art. 1165 del Codice civile. (**Art. 42**).

D. A termini del Codice civile si può cedere un diritto litigioso, quando cioè la sussistenza di esso già sia giudizialmente contestata: il cessionario può farsi liberare mediante il pagamento del prezzo reale della cessione, ecc.: lo stesso potrà verificarsi nel caso di cessione di un diritto derivante da atto commerciale?

R. Nel caso di cessione di un diritto derivante da atto commerciale non ha luogo il retratto litigioso indicato degli art. 1546, 1547 e 1548 del Codice civile. (**Art. 43**).

Le disposizioni degli art. 41, 42 e 43 suddetti sono nuove aggiunte derogatorie al Codice civile suggerite dai bisogni e dall' indole del commercio, per dichiarare che i de-

biti commerciali liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi, ecc. (A. p.)

D. Le obbligazioni commerciali e le liberazioni come si provano?

R. Le obbligazioni commerciali e le liberazioni si provano:

Con atti pubblici;

Con scritture private;

Con le note dei mediatori sottoscritte dalle parti nella forma stabilita nell'art. 33;

Con fatture accettate;

Con la corrispondenza;

Con telegrammi;

Coi libri delle parti contraenti;

Con testimoni, e semprechè l'autorità giudiziaria lo consenta, anche nei casi preveduti nell' art. 1341 del Codice civile;

Con ogni altro mezzo ammesso dalle leggi civili.

Per le compre e le vendite dei beni immobili rimane ferma la disposizione dell'art. 1314 del Codice civile. (**Art. 44**).

V. Corte d'Appello di Bologna 4 Agosto 1873, caso di fattura con condizioni litografate nell'intestazione, ecc.

D. Il telegramma fa prova come atto pubblico o come privata scrittura?

R. Il telegramma fa prova come scrittura privata, quando l'originale contenga la sottoscrizione della persona in esso indicata come mittente, o quando sia provato che l'originale fu consegnato o fatto consegnare

all'ufficio telegrafico dalla persona suddetta, ancorchè questa non l'abbia sottoscritto.

Se la sottoscrizione dell' originale è autenticata da notaro, si applicano i principii generali. Se la identità della persona che ha sottoscritto o consegnato l'originale fu accertata con altri mòdi stabiliti nei regolamenti telegrafici, è ammessa la prova contraria.

La data dei telegrammi stabilisce, sino a prova contraria, il giorno e l'ora in cui sono stati effettivamente spediti o ricevuti negli uffici telegrafici. (**Art. 45**).

V. Serafini, il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale.

D. Il mittente di un telegramma sarà responsabile degli errori, ritardi, ecc.?

R. In caso di errori, di alterazioni o di ritardi nella trasmissione dei telegrammi, si applicano i principii generali intorno alla colpa, ma il mittente di un telegramma, se abbia curato di farlo collazionare o raccomandare secondo le disposizioni dei regolamenti telegrafici, si presume esente da colpa. (**Art. 46**).

Nelle materie commerciali, il mandato, e qualunque dichiarazione di consenso, anche giudiziale, trasmessi per telegramma con sottoscrizione autenticata da notaro, secondo le disposizioni dei regolamenti telegrafici, sono validi e fanno prova in giudizio. (**Art. 47**).

Si è estesa l'utilità del telegrafo, autorizzando nelle materie commerciali l'uso di un tal mezzo per trasmettere prontamente in luoghi lontani consensi e dichiarazioni che

debbono produrre effetti giuridicamente validi. Di questa disposizione potrà giovarsi immensamente il commmercio che in tal modo vedrà affrettato di molto il corso regolare degli affari (A. p.)

D. I libri di commercio fanno la stessa prova se scritti da un commerciante o da un suo commesso?

R. I libri di commercio tenuti regolarmente possono far prova in giudizio tra commercianti in materia di commercio.

Le annotazioni scritte sui libri di un commerciante dal commesso che tiene la scrittura od è incaricato della contabilità hanno effetto come se fossero scritte dal principale. (**Art. 48**).

D. Se i libri non fossero tenuti a seconda delle formalità prescritte possono essere presentati in giudizio e far prova?

R. I libri che i commercianti sono obbligati a tenere, e per i quali non furono osservate le formalità stabilite, non possono far prova in giudizio a profitto di quelli che li hanno tenuti, salvo ciò che è disposto nel libro terzo di questo Codice. (**Art. 49**).

Tutti i libri dei commercianti in qualunque modo tenuti, fanno prova contro di essi; ma quegli che vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto. (**Art. 50**).

Se la parte, ai libri della quale l'altra offre di pre-

star fede, ricusa di presentarli, il giudice può deferire a questa il giuramento sull'oggetto controverso. (**Art. 51**).

D. I giudici in caso di controversia potranno far a meno di attenersi alla prova col mezzo dei libri di commercio?

R. Se i giudici possono attenersi ad altri mezzi di prova più diretti e convincenti possono fare a meno dei libri. E per ciò se la parte a cui fu ordinato di produrre i libri non si conformi all'invito per non averli tenuti regolarmente, qualora da altri elementi di prova risulti che per lo stato degli atti il giudizio propendesse a favore della parte stessa, il giudice può deferire il giuramento d'ufficio.

Cassazione di Firenze 28 Gennaio 1873. Corte d'appello di Genova 23 Febbraio 1873, caso di prova della riscossione di una cambiale con altro mezzo fuori la tratta munita di quitanza.

D. Date qualche dilucidazione intorno ai mezzi di prova accennati dall'art. 44?

R. Per atto pubblico in generale si ritiene qualunque atto fatto da ufficiali pubblici a ciò destinati, come i verbali di conciliazione davanti i conciliatori, le decisioni dei tribunali, gli atti notarili e quelli d' usciere.

Il Delamarre e Lepoitvin opinano che l'atto pubblico da opporsi a quello *sotto firma privata,* non è altro che l'atto notarile: que-

st' atto è il più sicuro mezzo di prova, esso fa piena fede della convenzione.

In tema di diritto commerciale circa gli atti *sotto firma privata,* si potrebbe opporre che non acquistano data certa se non sono registrati. Ma gli scrittori della materia lasciarono alla prudenza del giudice la cura di riconoscere una data certa a riguardo dei terzi. La celerità degli affari commerciali e la loro moltiplicità sarebbero incompatibili colle formalità del registro. D' altronde in commercio esiste un mezzo di provare la data degli atti, e sono i libri che devono farne menzione, come opina Delvincourt, Delamarre, ecc. La nuova legge si è uniformata a questi principî perchè vediamo infatti nell'art. 55 che « La data degli atti e dei contratti commerciali deve esprimere il luogo, il giorno, mese ed anno. *Essa può essere accertata rispetto ai terzi con tutti i mezzi di prova indicati nell' art. 44.* La data delle cambiali e degli altri titoli all' ordine, e quelle delle loro girate, si ha per vera sino a prova contraria. » Non si potrebbe opporre la necessità del doppio originale nelle convenzioni sinallagmatiche per non esporre uno dei contraenti a non tenere una copia della convenzione e rimanere all' arbitrio dell' altra, perchè in caso di controversia la convenzione

si può provare con tutti i mezzi indicati dall'art. 44 suddetto. Nel solo caso di società si osserva questa formalità, ma appunto per ciò avendo il legislatore previsto il caso, se ne desume che per le altre convenzioni non è necessaria la stessa formalità (A. p.)

Le note dei sensali, ecc. sono come un processo verbale constatante l'operazione conchiusa e che vien consegnato alle parti che firmano. Quest'atto non si può equiparare all'atto autentico, notarile, sebbene fatto da un ufficiale pubblico e competente. I mediatori e sensali sono ufficiali pubblici di una specie particolare, i loro atti non portano l'esecuzione parata, nè possono contenere stipulazione d'ipoteca. Il Pardessus dice che la presenza di questi ufficiali pubblici è una garanzia di sincerità; e lo stesso autore nonchè il Delamarre opinano che la sola via d'opposizione a questi atti sia l'iscrizione in falso aperta solo ai contraenti, loro eredi o aventi causa. La nuova legge si è occupata del caso, e prescrive:

Spetta al giudice attribuire ai libri ed alle attestazioni dei mediatori riguardanti la conchiusione e le condizioni dei contratti quella forza provante che secondo le circostanze possono meritare. (**Art. 52**).

La *fattura*, ecc. è un atto o stato detta-

gliato indicante la natura, la qualità, e quantità nonchè il prezzo delle cose che fanno l'oggetto della negoziazione: per aver valore bisogna che sia accettata. In pratica però l'accettazione non pare una condizione assoluta perchè p. es. io posso mandarvi una fattura proponendovi di vendervi la mercanzia della quale contiene il dettaglio, e se voi la ritenete senza rispondermi, si può considerare come accettata. In caso di contestazione la prova si può desumere dalla corrispondenza e dai libri.

Circa la corrispondenza e libri di commercio ci riferiamo a quanto abbiamo detto parlando dei libri di commercio.

Prova testimoniale. — Era controverso il caso se a termini dell'art. 1341 del Codice civile la prova testimoniale pei casi ivi indicati proibita, non si ammettesse anche in materia commerciale, ma l'art. 44 ha fissato che le obbligazioni commerciali si provano con testimoni, semprechè l'autorità giudiziaria creda di ammettere la prova testimoniale anche nei casi preveduti dall'art. 1341 suddetto. Per ciò la prova testimoniale sarà facoltativa ecceda o no l'obbligazione di lire 500. Il commerciante che domanda di provare la convenzione per testimoni è tenuto ad avere dei libri, a differenza delle persone

estranee al commercio. Opina Delamarre che se le enunciazioni dei libri non accennano alla convenzione meno di quello che accennino i libri dell'avversario, il primo deve soccombere non avendo provata la sua domanda.

D. Può accadere in pratica che due contraenti abbiano rinunziato di comune accordo ad un atto autentico, o sotto firma privata, in questo caso il giudice ammetterà la prova testimoniale?

R. Se il contratto è di quelli che devono essere redatti in iscritto, non sarebbe ammessibile alcuna prova testimoniale contro e oltre il contenuto dell'atto e ciò anche se si volesse apportare una modificazione che non fosse di natura diversa; ma se la convenzione è una di quelle che non sono soggette alla formalità della scrittura, il giudice avrà la facoltà di ammettere la prova testimoniale oltre e contra, ecc. dell'atto. Qui, come accenna il Bravard, il giudice ha un potere discrezionale che gli viene confermato dalla nuova legge nel succitato art. 44, mentre se si tratta di prova per iscritto l'art. 53 della stessa legge prescrive:

Quando il presente Codice richiede la prova per iscritto, non può ammettersi la prova per testimoni,

fuorchè nei casi in cui è permessa secondo il Codice civile. (**Art. 53**).

D. Se un atto fosse commerciale per una sola delle parti, questa sarà soggetta pur sempre alla legge commerciale come lo saranno le altre parti?

R. Se un atto è commerciale per una sola delle parti, tutti i contraenti sono per ragione di esso soggetti alla legge commerciale, fuorchè alle disposizioni che riguardano le persone dei commercianti, e salve le disposizioni contrarie della legge. (**Art. 54**).

Questa disposizione è la conseguenza dell'art. 7, che assoggetta alle leggi commerciali i corpi che fanno atti di commercio senza divenire commercianti. Si potrebbe obbiettare contro questa disposizione che il legislatore quando stabilì circa la prova eccezionale supponeva che la controversia avvenisse tra commercianti e ammetteva perciò la prova testimoniale la più frequente e più adatta per la pronta soluzione degli affari commerciali. Forse questa opposizione potrebbe aver valor pratico se le parti a riguardo delle quali l'atto non fosse commerciale portassero la contestazione davanti il tribunale Civile, in questo caso si dovrebbe rientrare nelle regole del diritto comune.

D. Indicate che cosa deve esprimere la data degli atti commerciali.

R. La data degli atti e dei contratti commerciali deve esprimere il luogo, il giorno, il mese e l'anno.

Essa può essere accertata, rispetto ai terzi, con tutti i mezzi di prova indicati nell'art. 44.

La data delle cambiali e degli altri titoli all'ordine e quella delle loro girate si ha per vera sino a prova contraria. (**Art. 55**).

D. La *presunzione* in materia commerciale è ammessa come mezzo di prove?

R. L'art. 44 suddetto dice: Con ogni altro mezzo ammesso dalle leggi civili; da ciò si desume che i giudici di commercio devono ammettere le presunzioni legali: le altre presunzioni possono ammetterle in tutti i casi in cui la prova testimoniale è ammessibile. Anche la *confessione* è un mezzo di prova: è giudiziale o stragiudiziale. A termini del diritto civile non sempre è ammessa la prova testimoniale della confessione stragiudiziale, ma in materia commerciale può essere anche ammessa perchè la prova testimoniale è in generale ammessibile Anche il *giuramento* è mezzo di prova.

V. Cassazione di Napoli 18 Settembre 1872 circa l'ammissione delle presunzioni come mezzo di prova.

D. La nuova legge fissò delle disposizioni

speciali intorno ai *titoli al portatore* smarriti, logori, o derubati?

R. Stante l'importanza e la diffusione che specialmente in questi ultimi tempi acquistarono i *titoli al portatore,* resero necessarie alcune disposizioni che risolvono le più vive controversie agitate nella dottrina e nella giurisprudenza. La nuova legge ha di mira due quistioni: 1.° diritto del possessore di ottenere nuovo titolo o duplicato, cioè se il titolo è logoro e guasto ma ancora riconoscibile, deve ottenere un duplicato sottomettendosi a tutte le spese relative necessarie: se il titolo è distrutto, l'autorità giudiziaria stabilita la distruzione potrà obbligare chi ha creato il titolo a consegnare un duplicato o altro titolo equivalente con le cautele che reputa opportune, e le spese sono a carico del possessore del titolo o richiedente. 2.° L'altra questione non è men grave, cioè in caso di *smarrimento* o di *sottrazione* degli stessi titoli, come si possono rivendicare. Giova premettere che a questo riguardo non si è adottata la disposizione come nei casi che i titoli fossero logori e guasti per non mettere in circolazione un soverchio numero di titoli duplicati, cosa che può dar luogo a liti ed incagli in commercio.

La rivendicazione dei titoli smarriti o ru-

bati è ammessa solo contro coloro i quali li trovarono o li hanno rubati, e contro coloro i quali li hanno ricevuti sotto qualunque titolo conoscendo il vizio della causa del possesso; in altri termini la rivendicazione è ammessa contro i possessori di mala fede, ponendo al sicuro da ogni molestia coloro che acquistarono i titoli in buona fede. Per i titoli nominativi provvedono abbastanza le leggi speciali (A. p.).

Il possessore di un titolo al portatore, reso logoro o guasto, ma tuttora riconoscibile per contrassegni certi, ha diritto di chiedere all'emittente un titolo duplicato o un titolo equivalente.

Il possessore di un titolo al portatore che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere in contraddittorio dell'emittente un duplicato del titolo distrutto o un titolo equivalente. L'autorità giudiziaria, se ne ordina la consegna, deve stabilire le cautele che reputa opportune.

Le spese sono a carico del richiedente.

Rispetto ai titoli del debito pubblico, ai biglietti di banca e ad altri titoli equivalenti, si osservano le leggi speciali. (Art. 56).

La rivendicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati è ammessa soltanto contro colui che li ha trovati o rubati, e contro coloro che li hanno ricevuti per qualunque titolo, conoscendo il vizio della causa del possesso. (Art. 57).

V. Cassazione di Torino 31 Maggio 1872, caso del proprie-

tario di una cosa rubata: si deve compiere allo stesso tempo la restituzione e il rimborso del prezzo — una volta sequestrata la cosa rubata, cessa la buona fede del possessore e cessano i fatti a suo favore. Cassazione di Palermo 12 Settembre 1871, caso che a pretendere la surrogazione delle cartelle del Debito pubblico rubate o distrutte non vale l'attestazione dell'ufficiale pubblico presso cui erano depositate, ostando a ciò la Legge sul Debito Pubblico. Corte di Appello di Napoli 18 Novembre 1872, caso che l'azionista può chiedere gl'interessi dell'azione smarrita o rubata, dando cauzione alla società, non ostacola il principio che in materia di mobili il possesso in buona fede vale titolo.

D. Come ha disposto la nuova legge circa la forma e i requisiti essenziali delle obbligazioni commerciali?

R. Oltre le cose che abbiamo sopra accenate al riguardo in termini generali, osserviamo che la nuova legge così si esprime:

La forma e i requisiti essenziali delle obbligazioni commerciali, la forma degli atti da farsi per l'esercizio e la conservazione dei diritti che ne derivano, o per la loro esecuzione, e gli effetti degli atti stessi, sono regolati rispettivamente dalle leggi o dagli usi del luogo dove si emettono le obbligazioni, e dove si fanno o si eseguiscono gli atti suddetti, salva in ogni caso l'eccezione stabilita nell'art. 9 delle disposizioni preliminari del Codice civile per coloro che sono soggetti ad una stessa legge nazionale. (**Art. 58**).

TITOLO VII.

Della vendita.

D. Quali sono le modificazioni intorno alla vendita in confronto del cessato Codice?

R. In generale la nuova legge adotta le sapienti disposizioni del cessato Codice con alcune modificazioni introdotte allo scopo di rimuovere dubbi e difficoltà che nella pratica degli affari eransi elevati. Negli art. 66, 67 e 68 si regola l'importante materia della *risoluzione*, e della *esecuzione coattiva* della vendita. Il testo dell'art. 97 del cessato Codice aveva dato luogo ad innumerevoli controversie, e la giurisprudenza si mostrò incerta e variamente le decise, a ciò la nuova legge ha provveduto nei citati articoli (A. p.).

D. Indicate come si effettua la vendita in commercio.

R. La vendita commerciale della cosa altrui è valida. Essa obbliga il venditore a farne l'acquisto e la consegna al compratore, sotto pena del risarcimento dei danni. (**Art. 59**).

La vendita commerciale fatta per un prezzo non determinato nel contratto è valida, se le parti hanno convenuto un modo qualunque di determinarlo in appresso.

La vendita fatta per il giusto prezzo, o a prezzo

corrente, è pur valida; il prezzo si determina secondo le disposizioni dell' art. 38.

La determinazione del prezzo può essere rimessa all'arbitrio di un terzo eletto nel contratto o da eleggersi posteriormente.

Se, nei due casi, l' eletto non vuole o non può accettare, le parti devono procedere a nuova nomina.

La nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, se le parti non si accordano. (**Art. 60**).

V. Cassazione di Torino 2 maggio 1872, caso che le parti si riferirono al prezzo convenuto in una precedente alienazione. In caso diverso devonsi riferire al prezzo del mercato, ecc. Il prezzo stabilito dai periti può essere corretto per errore di calcolo. Corte di Appello di Catania 11 aprile 1871.

D. Qual' è la differenza tra la vendita civile e la commerciale?

R. Si può riassumere in questo: in commercio la vendita ha luogo per via di corrispondenza tra assenti: l'applicazione del Codice Civile alla vendita commerciale ha dato luogo a molte questioni; si ritiene che quando la compra costituisce un atto di commercio le disposizioni del Codice Civile non si debbano applicare. In caso di compra di una merce che per uso si assaggia prima della compra o che è spedita *per ordine*, il compratore destinatario può rifiutare la mercanzia, e lo spedizioniere non può costringerlo ad una perizia per forzarlo a riceverla quantunque fosse di qualità buona e vendibile:

perchè a termini della giurisprudenza italiana la clausola « visitata , ecc. la merce » non libera il venditore dalla garanzia verso il compratore, ma in questo caso bisogna supporre che la compra non sia un atto di commercio. Nel caso di una vendita commerciale pura e semplice il compratore diviene proprietario della cosa venduta dal momento che si è convenuto della cosa e del prezzo se si tratta di un corpo certo. Se la vendita ha luogo a numero, a peso o a misura bisogna distinguere: nella vendita tra *assenti* il compratore non diviene proprietario della mercanzia che quando è uscita dai magazzini del venditore: nella vendita tra *presenti* la proprietà è trasferita con la operazione del peso e misura. In materia di commercio la risoluzione non ha luogo di pien diritto come in materia civile, senza intimazione, per non avere fatto il compratore il ritiro nel termine convenuto, caso questo soggetto a controversia. La solidarietà ha luogo di pien diritto nella vendita commerciale, nella vendita civile bisogna sia stipulata. Il credito risultante dalla vendita commerciale consentita da un negoziante ad uno non negoziante si prescrive in un anno: la azione risultante da una vendita civile si prescrive con trent' anni. In ultimo colui che

vende oggetti non pagati ad un negoziante che cade in fallimento, non ha nè il privilegio nè l'azione di rivendicazione accordata dalla legge civlle.

D. Può accadere il caso di una vendita nulla rispetto ai non commercianti, e che in seguito i compratori divenuti commercianti l'abbiano riconosciuta; questa sarà valida?

R. No, ammenochè le parti non abbiano espressa l'intenzione di correggere il vizio.

Cassazione di Milano, 28 Giugno 1864.

D. Quando il venditore della merce in Genova promette di consegnare la merce che è all'estero al compratore di Torino *franca in vagone*, sarà in Genova il luogo del contratto?

R. Le parole *franca in vagone* stabiliscono fino a qual punto il venditore sia tenuto a sopportar le spese, e per ciò il luogo del contratto sarà Torino.

Corte di Appello di Torino, 13 Agosto 1861.

D. La nuova legge ha sanzionato questi principii?

R. Negli articoli 61 al 64 si è occupata delle merci nella quantità, specie e qualità, nonchè delle merci che si trovano in viaggio con designazione della nave che le deve

trasportare, e colla durata o meno del viaggio, nonchè del trasbordo delle merci.

Se le merci vendute sono dedotte in contratto soltanto per quantità, specie e qualità, senz'altra indicazione atta a designare un corpo certo e determinato, il venditore è obbligato a consegnare nel tempo e nel luogo convenuti la quantità, la specie e la qualità promesse, quantunque le merci che fossero a sua disposizione al tempo del contratto, o che egli si fosse procacciato in appresso per l'adempimento di esso, siano perite o ne sia stato per qualsiasi causa impedito l'invio o l'arrivo. (**Art. 61**).

La vendita di merci che si trovano in viaggio, con designazione della nave che le trasporta o deve trasportarle, è subordinata alla condizione del salvo arrivo della nave designata.

Se il venditore si riserva di designare entro un termine stabilito dalla convenzione o dall'uso la nave che trasporta o deve trasportare le merci vendute, il compratore, trascorso il termine, ha diritto di domandare l'esecuzione del contratto od il risarcimento del danno. Nella liquidazione del danno si ha riguardo al tempo fissato per la consegna della merce; o, in difetto, a quello stabilito per la designazione della nave.

Se nessun termine è fissato dalla convenzione o dall'uso per la designazione della nave, il compratore ha diritto di domandare che il termine sia stabilito dall'autorità giudiziaria. (**Art. 62**).

V. Cassazione di Napoli 16 agosto 1871, caso delle parti che non adempirono gli obblighi rispettivi.

D. Il venditore deve custodire diligentemente la merce sino alla consegna: questo obbligo dura anche se il compratore fosse in *mora* a ricevere la merce?

R. L'obbligo della diligente custodia vien meno, ed il venditore è tenuto a rispondere soltanto del dolo o della colpa *lata*, che devono essere provati.

Cassazione di Firenze 8 luglio 1872.

D. Può accadere che nella vendita di merci in viaggio si fissi il termine per l'arrivo della nave: se il termine fosse scaduto senza che si fosse verificato l'arrivo della nave a destinazione, la vendita sarà nulla?

R. Se nella vendita di merci che si trovano in viaggio è fissato un termine per l'arrivo della nave designata nel contratto, o posteriormente, ed il termine scade senza che la nave sia arrivata, il compratore ha diritto di recedere dal contratto o di prorogare una o più volte il termine. (**Art. 63**).

Se non fu stabilito alcun termine all'arrivo della nave, s'intende convenuto il termine necessario al compimento del viaggio.

Nel caso di ritardo, l'autorità giudiziaria può stabilire un termine secondo le circostanze, trascorso il quale senza che la nave sia arrivata il contratto debba aversi per risoluto.

In nessun caso l'autorità giudiziaria può stabilire un termine maggiore di un anno dal giorno della par-

tenza della nave dal luogo dove ha ricevuto a bordo le merci vendute. (**Art. 64**).

Se nel corso del viaggio la merce venduta è trasportata per effetto di caso fortuito o di forza maggiore dalla nave designata sopra un' altra nave sulla quale si è fatto il trasporto s' intende sostituita alla nave designata, per tutti gli effetti del contratto.(**Art. 65**).

V. Corte di Appello di Torino 13 luglio 1871, caso non siasi stabilito alcun termine; 1 maggio 1867, caso di ritardo scusabile. Cassazione di Palermo 1 settembre 1869, caso del venditore che fece l'offerta della merce al compratore che non si presentò a riceverla. Cassazione di Napoli 29 agosto 1873. Cassazione di Firenze 11, novembre 1874, caso della consegna della merce fatta al mandatario del compratore, si considera consegnata allo stesso compratore.

D. Se la merce arrivasse alla destinazione avariata, il compratore potrà rifiutarla?

R. Le avarie occorse durante il viaggio risolvono il contratto, se le merci sono talmente deteriorate da non poter più servire all'uso cui sono destinate.

In ogni altro caso, il compratore deve ricevere le merci nello stato in cui si trovano al loro arrivo, mediante adequata diminuzione del prezzo. (**Art. 66**).

D. La nuova legge ha rispettato le disposizioni del cessato Codice circa la *risoluzione* e l'*esecuzione coattiva* della vendita commerciale, o ha introdotto delle modificazioni?

R. Come sopra si è detto, l'art. 97 del cessato Codice aveva dato luogo a dubbi e con-

troversie circa la materia. Il nuovo legislatore considerò che l'interesse del commercio esige che il contraente fedele all'adempimento del contratto possa costringere l'altro ad osservare l'obbligazione assunta, imperocchè il solo rimedio della risoluzione del contratto non basta sempre a riparare i danni e gli inconvenienti derivanti dal ritardo nell'inadempimento de' proprii impegni. Per ciò l'art. 67 provvede alla risoluzione del contratto, disponendo che la condizione risolutiva ha luogo di diritto a favore della parte che prima della scadenza del termine stabilito per l'adempimento del contratto abbia offerta all'altra parte, nei modi usati dal commercio, la consegna della cosa venduta o il pagamento del prezzo sempre che l'altra parte non adempia alla sua obbligazione. Se il contratto riflette obbligazioni dello Stato od altri titoli di credito circolanti in commercio l'offerta dev'essere *reale*. I contratti di vendita col patto di pagamento di una *differenza* non sono contemplati dalla disposizione dell'art. 67 perchè l'art. 71 successivo non li ammette; ciò sarebbe contrario all'art. 1802 Codice Civile, e ciò sebbene questi contratti sieno soggetti ad una tassa inquantochè vi sono soggetti da una legge fiscale che non produce effetti civili e non

impedisce che i contratti basàti sulle *differenze* sieno dichiarati nulli a forma del citato articolo del Codice Civile come ha deciso la Cassazione di Torino il 22 agosto 1878 (A. p.).

Nella vendita commerciale di cosa mobile la condizione risolutiva ha luogo di diritto a favore della parte che prima della scadenza del termine stabilito per l'adempimento del contratto abbia offerto all'altra parte, nei modi usati in commercio, la consegna della cosa venduta, o il pagamento del prezzo, se questa non adempie la sua obbligazione.

In mancanza di tale offerta e di speciali stipulazioni lo scioglimento del contratto è regolato secondo le disposizioni del Codice civile intorno alla condizione risolutiva tacita.

In ambidue i casi l' inadempiente è tenuto al risarcimento del danno. (**Art. 67**).

Il commerciante bisogna che sia messo nella posizione di profittare della sua mercanzia, nonchè di trar partito delle variazioni dei corsi. Se il venditore è obbligato di fare una intimazione al compratore che è forse lontano, durante questo tempo la mercanzia potrà ribassare, il venditore non potrà profittare di un momento di rialzo, egli sarà anche esposto al ribasso che potrà in seguito sopravvenire. V. Troplong, *Vente*.

L'art. 68 contempla l'*esecuzione coattiva*

della vendita commerciale, e dispone che se il compratore non adempia la sua obbligazione, il venditore che ne vuole l'adempimento, può depositare la cosa venduta per conto e a spese del primo in luogo di pubblico deposito, ed in mancanza presso una solida casa di commercio. Egli può anche, previo avviso al compratore, far vendere la cosa per conto di questo al pubblico incanto e se la stessa ha un prezzo, ecc. L'art. 69 prevede e dispone analogamente a riguardo di quei contratti di vendita nei quali il tempo dell'adempimento è stabilito come condizione essenziale alla natura della operazione. Per ciò si introdusse una eccezione, obbligando in simili casi la parte che ne vuole accettare l'adempimento nonostante la scadenza del termine stabilito nel suo interesse a darne avviso all'altra parte nelle 24 ore successive alla scadenza del termine stesso salvi gli usi speciali del commercio.

In ultimo l'art. 72 applica le disposizioni degli art. 67, 68, 69 ai contratti di borsa fatti colle forme delle legge speciali.

Se il compratore di cosa mobile non adempie la sua obbligazione, il venditore ha facoltà di depositare la cosa venduta in un luogo di pubblico deposito, o, in mancanza, presso una accreditata casa di commercio

per conto e a spese del compratore, ovvero di farla vendere.

La vendita è fatta al pubblico incanto, o anche al prezzo corrente se la cosa ha un prezzo di Borsa o di mercato, col mezzo di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti, salvo al venditore il diritto al pagamento della differenza tra il prezzo ricavato e il prezzo convenuto, e al risarcimento dei danni.

Se l'inadempimento ha luogo da parte del venditore, il compratore ha diritto di far comprare la cosa, col mezzo di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti, per conto e a spese del venditore e di essere risarcito dei danni.

Il contraente che usa delle facoltà suddette deve in ogni caso darne pronta notizia all' altro contraente. (**Art. 68**).

Se il termine convenuto nella vendita commerciale di cosa mobile è essenziale alla natura dell'operazione, la parte che ne vuole l' adempimento, non ostante la scadenza del termine stabilito nel suo interesse, deve darne avviso all' altra parte nelle ventiquattr'ore successive alla scadenza del termine, salvi gli usi speciali del commercio.

Nel caso suddetto la vendita della cosa, permessa nell'articolo precedente, non può farsi che entro il giorno successivo a quello dell' avviso, salvi gli usi commerciali. (**Art. 69**).

V. Sentenza della Corte d'Appello di Genova 22 marzo 1872 secondo la quale il venditore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni nel caso che il compratore non abbia pagato ed offerto in pari tempo alla consegna della merce il prezzo pattuito.

D. Può verificarsi caso di ritardo se la merce sia giunta alla sua destinazione, ma sia inviata altrove dagli agenti dell'amministrazione, d'onde sia poi mestieri richiamarla per farne la consegna al destinatario: o sarà in colpa come ritardatario il venditore che avrà fatto il possibile acciò la merce giungesse in tempo?

R. Il primo caso è stato risoluto a favore di colui cui incombeva di consegnare la merce.

Cassazione di Torino 1 Maggio 1867.

Anche l'altra ipotesi fu giudicata a favore del venditore esente da colpa.

Corte d'Appello di Genova 21 marzo 1872.

D. La legge quando parla di depositare le merci in luoghi di pubblico deposito, per gli effetti della consegna, se la merce fosse rimasta nei magazzini della Dogana, si potrebbe considerare come consegnata?

R. No: e per ciò se si verifica la merce avariata, il compratore dovrà rispondere dei danni.

V. Corte di Appello di Torino 29 novembre 1871, caso di merce consegnata avariata dall' amministrazione della ferrovia. I magazzini della Dogana non sono pubblici depositi nel senso della legge commerciale, per ciò il venditore può rivendicare la merce se non gli fu pagato il prezzo, ecc. Corte d'appello di Milano 5 marzo 1873.

D. Nel caso la merce giungesse alla sua destinazione con vizii, come si dovrà regolare chi la riceve?

R. Il compratore di merci o di derrate provenienti da altra piazza deve denunciarne al venditore i vizii apparenti entro due giorni dal ricevimento, ove un maggior tempo non sia necessario per le condizioni particolari della cosa venduta o della persona del compratore.

Egli deve denunciare i vizii occulti entro due giorni dacchè sono scoperti, ferme in ogni caso le disposizioni dell'art. 1505 del Codice civile.

Trascorsi i detti termini, il compratore non è più ammesso a far reclami per i vizii della cosa venduta. (Art. 70).

Il presidente del tribunale di commercio, o, nei luoghi dove non ha sede un tribunale, il pretore può ordinare, ad istanza del compratore o del venditore, che la qualità o la condizione della cosa venduta siano verificate da uno o più periti nominati d'ufficio.

Con lo stesso decreto che nomina i periti, o con altro, può essere ordinato il deposito o il sequestro della cosa venduta in un luogo di pubblico deposito, o in mancanza, in altro luogo da designarsi, e se la conservazione della cosa possa recare grave pregiudizio, può esserne ordinata la vendita per conto di chi spetta alle condizioni da stabilirsi nel decreto.

Il provvedimento del presidente o del pretore dev'essere notificato prima dell'esecuzione all'altra parte o al suo rappresentante, se l'una o l'altro si trovi nel luogo; negli altri casi dev'essere notificato dopo l'ese-

cuzione nel termine stabilito nell'art. 931 del Codice di procedura civile.

Il compratore che non si è giovato delle disposizioni del presente articolo è obbligato, in caso di controversia, a provare rigorosamente l'identità e i vizii della merce. (**Art. 71**).

D. La mancanza della quantità della merce entra nei vizii accennati dalla legge?

R. Il solo vizio intrinseco della merce la rende inetta all'uso cui di sua natura è destinata, e questo vizio genera l'azione redibitoria per la risoluzione del contratto, mentre la mancanza della quantità, se non è eccessiva, dà luogo all'azione *ex empto* o di indebito. E se il vizio avesse per effetto la mancanza di quantità sarebbe sempre il caso dell'azione *ex empto*.

Cassazione di Torino 13 maggio 1868.

D. Indicate altri casi di merci viziate e come decisi della giurisprudenza?

R. Intorno alle controversie circa le merci che si contrattano assaggiandole (non è vizio occulto). Cassazione di Firenze 19 gennaio 1874; nella stessa sentenza è stabilito che le merci si assaggiano dopo che le parti hanno convenuto nel prezzo, e non si esige un secondo saggio all'atto di consegna.

Per i casi di compro-vendite di vino, Corte di appello di Casale 12 maggio 1865. Chi

ritira ed ha pagato la merce senza osservazioni, Corte di appello di Torino. Chi vuol liberarsi dai danni della compra di cosa a peso, misura, ecc. Corte di appello di Firenze 23 febbraio 1864.

D. Nei contratti commerciali devesi stipulare necessariamente la clausola dell' azione redibitoria?

R. Nei contratti di compra-vendita è anche inclusa l'azione redibitoria. Per ciò se il compratore agisce contro il venditore per i vizi della merce comprata, è autorizzato a sperimentare il suo diritto dinanzi al Tribunale del luogo in cui per parte del venditore doveva eseguirsi l'obbligazione.

Cassazione di Firenze 24 novembre 1873.

D. Quando la legge in questa parte accenna all'avviso o notificazione che una parte deve fare all' altra, intende che sieno fatti col mezzo d'atti formali?

R. La Corte d'Appello di Genova, 11 luglio 1864, ha deciso che il compratore è diffidato validamente dal venditore a ritirare la merce col mezzo di telegrammi o di lettere.

D. Quali sono le disposizioni di questa parte che si applicano ai contratti di Borsa stipulati nelle forme stabilite dalla legge?

R. Le disposizioni degli articoli 67, 68 e 69 si applicano ai contratti di Borsa stipulati nelle forme stabilite dalle leggi speciali. (**Art. 72**).

TITOLO VIII.

Del riporto.

D. Definite il contratto di riporto.

R. Si premette che in nessun Codice di Commercio si contengono disposizioni regolatrici di questo contratto. Fu controverso dalla scienza sulla essenza giuridica, e la questione fu diversamente decisa dai tribunali, per ciò anzitutto la nuova legge determina la natura del contratto di *riporto*; una doppia compra-vendita, una vendita a contanti, ed una rivendita a *termine*, la quale non può concludersi se prima non sia stata *realmente* eseguita la vendita a *contanti*, e quindi per la validità del contratto di riporto è necessaria la consegna *reale* dei titoli dati a riporto. I titoli che formano oggetto di questo contratto sono soggetti a premî, rimborsi, ecc., era perciò necessario di stabilire a chi appartenevano questi beneficii, se al compratore o al venditore, la qual cosa era assai dibattuta (A. p.)

Il contratto di riporto è costituito da una compra a pronto pagamento di titoli di credito circolanti in

commercio, e dalla contemporanea rivendita a termine per un prezzo determinato, alla stessa persona, di titoli della stessa specie.

Per la validità del contratto è necessaria la consegna reale dei titoli dati a riporto. La proprietà di questi è trasferita nel compratore.

Le parti possono convenire che i premi, i rimborsi e gli interessi da conseguirsi sui titoli nel termine del riporto debbano rimanere a vantaggio del venditore (**Art. 73**).

Nelle successive disposizioni degli art. 74, 75, si viene a distinguere il caso di *proroga* del contratto di riporto dall'altro caso di *rinnovazione*. Dalla confusione di questi due casi potevano derivare serie conseguenze nel silenzio del cessato Codice. Si può prorogare la vendita per accordo tra le parti ad uno o più termini successivi sui titoli dati a riporto, senza bisogno di ripetere la consegna *reale* dei titoli stessi. Mentre invece se alla scadenza del termine le parti liquidano le differenze per farne separato pagamento e rinnovano il riporto sopra titoli per quantità o specie diversi, o per diverso prezzo, si reputa conchiuso *un nuovo contratto*.

La rivendita può essere prorogata, per accordo delle parti, ad uno o più termini successivi. (**Art. 74**).

Se alla scadenza del termine del riporto, le parti

liquidano le differenze, per farne separato pagamento, e rinnovano il riporto sopra titoli per quantità o per specie diversi, o per diverso prezzo, si reputa conchiuso un nuovo contratto. (**Art. 75**).

D. L'art. 72 dà la definizione del contratto di riporto, o indica gli estremi dello stesso contratto?

R. Si è dubitato della convenienza di mettere in un Codice la definizione di questo contratto; si ravvisò cosa utile la definizione a fronte delle varie questioni sorte sullo stesso contratto. L'art. 72 anzichè la definizione si può dire che contenga i caratteri essenziali del *riporto*. Questo articolo in sostanza nella sua formola contiene netta l'idea della doppia compra-vendita che viene costituita dal riporto (A. p.)

D. Il riporto si potrebbe convertire in giuoco d'azzardo?

R. Il modo con cui la legge disciplina questo contratto impedisce che si possa convertire in giuoco d'azzardo. L'obbligo della consegna dei titoli elimina non solo il timore dell'azzardo, ma esclude affatto l'idea che questo contratto contenga in sè alcun che di illecito. Può esservi uno speculatore azzardoso, il quale si valga della facilità di trovar denaro per tentare operazioni che possono riuscirgli utili o dannose, ma in ciò

non vi è il *giuoco*. Il commercio è tutto basato sull' *alea* di lucri o perdite che offre ogni singola operazione; e siccome non è proibito speculare in vaste proporzioni sù merci procurandosi i denari, ed anzi oggi questo mezzo di operazioni è notevolmente facilitato col sistema dei Warrans, così non vi è ragione per arrestare il commercio dei valori limitandone la commerciabilità con una eccezione e riducendola alle sole operazioni contanti (A. p.)

D. I contratti di riporto e quelli di pegno sono della stessa natura?

R. Sono diversi e distinti. Il contratto di riporto non è in sostanza che una vendita attuale in contanti, a patto di rivendita a termine: esso è eminentemente *aleatorio* che poteva facilmente scambiarsi con un giuoco di borsa. Nel contratto di mutuo di denaro con pegno avvi da un lato un debito e dall'altro un credito di determinata somma. Il mutuatario ha l'obbligo di restituire a scadenza il capitale e di corrispondere, pendente mora, gl'interessi convenuti, ed il diritto di ricevere la cosa data a pegno.

. Cassazione di Torino 11 Giugno 1873.

TITOLO IX.

Delle società e delle associazioni commerciali.

CAPO I.

Delle società

Sezione I.

Disposizioni generali.

D. Date la definizione della società commerciale, e dite lo scopo della stessa?

R. La società commerciale è l' unione di più persone che comunicandosi la loro opera ed i loro capitali, contribuiscono nell' interesse e rischio comune al disimpegno di una negoziazione o intrapresa lecita ed onesta, col patto di dividere gli utili e le perdite. La società può avere per oggetto uno o più atti di commercio.

D. Quali sono le modificazioni che la nuova legge ha introdotto in questa parte?

R. Il maggiore svolgimento dello spirito d'associazione richiede un sistema di legislazione idoneo a conciliare la libertà e responsabilità privata, sciolta dai vincoli della ingerenza governativa, e liberata dai pericoli e delle illusioni che ne sono insepa-

rabili, con la necessità di ben altre efficaci guarentigie contro la frode e l'abuso della buona fede. Le principali innovazioni si possono compendiare: 1.° abolizione della preventiva approvazione del governo, della ingerenza e della tutela governativa, sostituendovi il principio della libera associazione. L'ingerenza governativa faceva supporre che nell'approvare la costituzione di una società il governo si fosse preventivamente assicurato del merito dell'intrapresa e delle persone, e per ciò sotto un certo aspetto si rendesse garante moralmente del successo, dispensando così l'interesse privato de'soci da un vigile concorso. Alla tutela governativa si sostituirono alcune disposizioni tendenti a garantire e cautelare sì estrinsecamente che nell'intrinseco la legale costituzione delle società commerciali, assoggettando la ricognizione della loro personalità giuridica, e le regole intorno all'efficacia delle loro operazioni all'adempimento delle stesse condizioni e forme rigorosamente richieste, come si vedrà all'articolo 96, 2.° Si sono introdotte rigorose sanzioni affine di assicurare l'adempimento delle formalità richieste per la legale costituzione delle società, articoli 87, 90, e 95. Le società in accomandita per azioni ed anonime le quali devono presentare maggiori guarentigie non

possono costituirsi che per atto pubblico, la cui mancanza e la mancanza di determinate formalità rende nulla anche tra i socii la società. Circa le altre società per azioni si è mantenuto il rigore del cessato Codice. 3.° Si è disposto affinchè nelle società in accomandita per azioni ed anonime il capitale sociale *realmente* esista e sia disponibile nel tempo in cui la società avrà bisogno di usarne (art. 130, 98, 99, e 157). 4.° Sono chiaramente determinati i doveri degli amministratori, assicurandone poi l'adempimento colla sanzione di una rigorosa responsabilità (art. 138, 139, 140, 141, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 167). 5.° Si provvede acciò l'emissione delle *obbligazioni,* per contratti imprestiti non sia causa d'ineguaglianza di profitti (art. 171 a 174). Si provvede per la pronta presentazione del bilancio. 6.° S'introduce l'innovazione dei Sindaci delle società. 7.° L'art. 172 riflette una delle più importanti innovazioni che concerne le società cooperative. 8.° Si viene poi a fissare se la forma commerciale di una società civile debba imprimerle il carattere di società di commercio. 9.° Negli art. 225 a 227 si trattano le quistioni circa le *società estere* che facciano operazioni nello Stato (A. p.)

D. Indicate l'oggetto delle società commerciali e come si distinguono?

R. Le società commerciali hanno per oggetto uno o più atti di commercio, e si distinguono nelle specie seguenti:

1. La società *in nome collettivo*, nella quale le obbligazioni sociali sono garentite dalla responsabilità illimitata e solidaria di tutti i socii;

2. La società *in accomandita*, nella quale le obbligazioni sociali sono garentite dalla responsabilità illimitata e solidaria di uno o più socii accomandatarii e dalla responsabilità di uno o più socii accomandanti limitata ad una somma determinata, che può anche essere rappresentata da azioni;

3. La società *anonima*, nella quale le obbligazioni sociali sono garentite soltanto limitatamente ad un determinato capitale, e ciascun socio non è obbligato che per la sua quota o per la sua azione. (**Art. 76**).

La società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, e la società in accomandita per azioni, esistono sotto una ragione sociale.

La società anonima non ha ragione sociale, ma è qualificata con una denominazione particolare o colla designazione dell'oggetto della sua impresa. Questa denominazione o designazione deve chiaramente distinguersi da quella di ogni altra società.

Le società anzidette costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi distinti dalle persone dei socii. (**Art. 77**).

D. Qual'è la differenza tra società e comunione?

R. La società non dev'essere confusa con certe condizioni nelle quali vi esistono degli interessi comuni tra due o più persone:

tale è il caso in cui vi ha *comunione* di molti individui risultante dalla comproprietà di una cosa che è stata legata loro in comune. La comunione è per lo più una specie di *quasi contratto,* mentre la società è sempre un *contratto:* e quand' anche la comunione fosse il risultato di una convenzione, differirebbe ancora dalla società in questo, che non sarebbe sempre per così dire che uno stato passivo, mentre nella società le parti si servono della comunione come mezzo per ottenere dei guadagni e dividerli. Per essere in società non basta voler avere la comproprietà di una cosa, bisogna aver l'intenzione di mettere questa cosa in comune per esporla in commercio col fine di procacciarne dei guadagni.

D. Spiegate le espressioni finali dell'art. 77 che cioè *le società anzidette costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi distinti dalle persone dei soci?*

R. Le società commerciali hanno in generale il carattere di *persone giuridiche* e morali: questa raccolta d'interessi generata dal contratto di società forma un'astrazione, *corpus mysticum,* che ha la sua esistenza propria e distinta da quella di ciascun socio. A seconda di Demante, Pardessus, Bécane (quest. sulle società), il diritto di un socio in com-

mercio è puramente *mobiliare* finchè dura la società, quantunque la medesima comprendesse degli immobili. Se il dividendo del socio è mobiliare, si dice, è evidentemente perchè gli immobili non appartengono al socio per porzione, poichè allora il suo diritto sarebbe immobiliare, ma perchè appartengono all'essere morale, alla società. Da ciò ne segue che i beni delle società formano una massa particolare, e sono il pegno esclusivo dei creditori con i quali essa ha contrattato delle obbligazioni di guisa che questi creditori sono preferiti sui beni sociali ai creditori personali dei socii. Da ciò ne derivano i rapporti dei creditori della società verso la stessa.

D. La nuova legge come regola i rapporti dei socii verso la società rispetto alle loro obbligazioni, e come dispone per i creditori personali dei soci?

R La nuova legge si occupa del caso di una persona che entri a far parte di una società già in esercizio, ec.

Il nuovo socio di una società già costituita risponde, al pari degli altri, di tutte le obbligazioni contratte dalla società prima della sua ammissione, ancorchè la ragione sociale sia mutata.

Il patto contrario non ha effetto rispetto ai terzi (Art. 78).

Vedi Cassazione di Firenze 2 marzo 1871.

Indica poi i rapporti delle persone degli aventi-diritto dei soci stessi.

Il cessionario ed il socio del socio non hanno alcun rapporto giuridico colla società; partecipano soltanto agli utili ed alle perdite spettanti al socio, in ragione della quota di interesse ad essi attribuita. (**Art. 79**).

In quanto ai soci ritardatari o inadempienti alle loro obbligazioni verso la società, l'articolo 80 dispone:

Il socio che ha conferito nella società uno o più crediti, non è liberato sino a che la società non abbia ottenuto il pagamento della somma, per la quale ebbe luogo il conferimento.

Se il pagamento non si ottiene colla escussione del debitore, il socio risponde della somma dovuta coll'interesse legale dal giorno della scadenza dei crediti conferiti salvo il risarcimento dei danni. (**Art. 80**).

Il successivo art. 81 dispone pel caso intorno al valore delle cose *non previsto* che il socio mette in società.

Se il valore delle cose conferite da uno dei soci non è determinato dai contraenti, s'intende convenuto il valore corrente nel giorno stabilito per la consegna. secondo le liste di Borsa o le mercuriali del luogo ove ha sede la società, e in difetto secondo il giudizio di periti (**Art. 81**).

L' art. 82 dice che

In mancanza di stipulazione contraria, le cose conferite divengono proprietà della società. (**Art. 82**).

Il socio che tarda a consegnare la quota conferita è tenuto al risarcimento dei danni, e se la quota è stabilita in danaro, è tenuto al risarcimento del maggior danno derivato, salve le disposizioni degli articoli 168 e 186. (**Art. 83**).

Vedi Corte di Appello di Sardegna 1 aprile 1861, caso dei soci capitalisti che non versano le quote, ec.

Il socio non può opporre a compensazione dei danni cagionati alla società per dolo, abuso di facoltà, o colpa, i vantaggi che in qualunque modo le avesse procurati. (**Art. 84**).

I creditori particolari del socio non possono, finchè dura la società, far valere i loro diritti che sulla parte degli utili spettante al socio, secondo il bilancio sociale, e, sciolta la società, sulla quota ad esso spettante nella liquidazione; possono però sequestrare tale quota, e nelle società in accomandita per azioni ed anonime possono sequestrare ed anche vendere le quote o le azioni spettanti al loro debitore. (**Art. 85**).

Vedi Malepeyre et Jourdain, Pardessus, Troplong. Vedi Cassazione di Firenze 2 Dicembre 1872.

L' art. 86 prevede il caso degli impiegati presso le società con rimunerazione negli utili sociali.

La partecipazione agli utili concessa agli impiegati o ad altri dipendenti della società per rimunerazione to-

tale o parziale dell'opera loro, non attribuisce per sè sola ad essi la qualità di socii. (**Art. 86**).

D. Oltre le società commerciali vi sono anche le società civili: indicate il sistema per distinguere le une dalle altre.

R. Una società è civile o commerciale secondo la natura dei suoi atti: la sola natura delle sue operazioni si deve aver presente per distinguere il carattere civile dal commerciale. La società commerciale è quella che fa gli atti enumerati nell'art. 3, ec. Per poter distinguere il vero carattere delle società non è necessario riferirsi alla sua denominazione, o alla forma che ha ricevuto. Il Bravard, Bécane dicono che una società col capitale diviso per azioni può essere civile o commerciale. Se i socii, oltre la commerciabilità delle operazioni, si dichiarano in una maniera espressa riunendosi in società, che la loro società è commerciale e non civile, questa volontà basta per darle o confermarle il carattere commerciale. V. Troplong., Dalloz. Non è senza importanza la distinzione tra le società civili e le commerciali: le prime si costituiscono esenti da certe formalità che si devono osservare nelle società commerciali — le società civili se diventano insolvibili *sono in ruina*, le commerciali cadono in stato di fallimento: — nelle società commerciali il

socio responsabile va sottoposto alla obbligazione solidale. Il giudizio delle contestazioni tra i soci suddetti è regolato da Tribunali diversi, a seconda delle società a cui appartengono, e simili.

D. L'art. 82 prescrive che la cosa conferita dal socio diviene proprietà della società, ma se la cosa perisse, il socio sarebbe pur sempre obbligato verso la società?

R. Se la cosa che il socio ha promesso è un corpo certo che perisce senza sua colpa; e pria che sia messo in mora, la società ne divenne proprietaria, il socio resta liberato dalla sua obbligazione. Sarebbe altrimenti se si trattasse di una somma di denaro, perchè la società non ne diviene proprietaria se non in forza della tradizione della somma stessa, e la perdita non libererebbe il socio dalla obbligazione. Può verificarsi il caso che la cosa messa solo in godimento sia un corpo certo e determinato che si consuma con l'uso e venga a perire, e se il socio ne sia rimasto proprietario, lui solo ne dovrà sopportare la perdita: può essere sopportata dalla società quando risulti che la società non sia divenuta proprietaria coll'obbligo di rimborsarne il valore.

D. Per qual motivo il socio non può op-

porre la compensazione come prescrive l'articolo 84?

R. Il socio procurando i profitti alla società, non ha fatto che quanto il suo dovere gli prescrive: non può esservi compensazione che fra un credito ed un debito; ora la società nulla deve al socio il quale non ha fatto che adempiere alle sue obbligazioni.

D. Come vien determinata la partecipazione di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite?

R. Quando l'atto della società tace, la partecipazione agli utili e alle perdite è fissata dalla legge in eguale proporzione colla singola contribuzione della cosa. Non è lecito affrancare i socii dalle perdite, solo si può fare eccezione pel così detto socio d'industria, il quale d'altronde se la società dà risultati passivi avrà perduto il suo lavoro e le sue fatiche, V. Bécane.

Vedi Corte di Appello di Roma 20 Maggio 1874, caso del socio d'industria che viene a morire, si devono gli utili alla successione pel tempo in cui il socio prestò la sua opera e non finchè duri la società.

D. Date qualche dilucidazione sulla *ragion sociale* indicata dall' art. 77?

R. La *ragion sociale* è il nome della società, corpo morale, persona giuridica destinata da ciascun socio che ne fa parte. Con questo nome la società firma le obbligazio-

ni che contrae, e sotto questo nome vengono intimate le citazioni, prese le iscrizioni, ec. Per esempio se due fratelli Rossi sono in società la ragion sociale sarà — fratelli Rossi — se una o più persone sono in società con i fratelli Rossi, la ragione sociale sarà — fratelli Rossi e Compagnia. — I nomi che si danno a certi stabilimenti non costituiscono la region sociale. La region sociale contiene i soli nomi dei soci come si vedrà in seguito.

Vedi estremi della ragion sociale Cassazione di Milano 28 maggio 1863. Corte di appello di Torino, se tutti i soci o parte di essi debbano concorrere col loro nome a formare la ragione sociale per gli effetti verso i terzi.

Sezione II.

Della forma del contratto di società.

D. Come dev' essere fatto il contratto di società?

R. Il contratto di società deve essere fatto per iscritto. Le società in accomandita per azioni, e le società anonime devono costituirsi per atto pubblico (**Art. 87**).

L'atto costitutivo delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, oltre la data, deve indicare:

1. Il nome e il cognome, o la ditta, e il domicilio dei soci;

2. La ragione sociale e la sede della società;

3. I socii che hanno la firma sociale;

4. L'oggetto della società, la quota che ciascun socio conferisce in danaro, in crediti o in altri beni, il valore a questi attribuita ed il modo di valutazione;

5. La parte di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

6. Il tempo in cui la società deve incominciare e quello in cui deve finire. (**Art. 88**).

L'atto costitutivo o lo statuto delle società anonime e delle società in accomandita per azioni deve indicare:

1. La denominazione e la sede delle società, dei suoi stabilimenti e delle sue rappresentanze;

2. La qualità e la specie degli affari che costituiscono l'oggetto della società;

3. L'ammontare del capitale sottoscritto e del capitale versato;

4. Le persone dei socii e il loro domicilio, o il numero ed il valore nominale delle azioni, esprimendo se queste siano nominative o al portatore, se le azioni nominative possano essere convertite in azioni al portatore e viceversa, e quale sia la scadenza e l'ammontare dei versamenti da farsi dai socii;

5. Il valore dei crediti o degli altri beni conferiti;

6. Le norme colle quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti;

7. I vantaggi o diritti particolari conceduti ai promotori;

8. Il numero degli amministratori e i loro diritti e doveri, esprimendo quale tra essi abbia la firma sociale, e nelle società in accomandita per azioni il nome, il cognome e il domicilio degli accomandatarii;

9. Il numero dei sindaci;

10. Le facoltà dell'assemblea generale e le condizioni per la validità delle sue deliberazioni e per l'esercizio del diritto di voto, se vuolsi derogare per questa parte alle disposizioni degli articoli 156, 157 e 158;

11. Il tempo in cui la società deve incominciare e quello in cui deve finire.

Devono inoltre essere allegati nell'atto costitutivo i documenti contenenti le sottoscrizioni dei socii e le prove dell'eseguito deposito del primo versamento nel modo stabilito nell'articolo 133. (**Art. 89**).

D. Sopra avete detto che tra le più importanti innovazioni, v'è quella che fa cessare la tutela governativa; a chi sarà affidato l'obbligo di esaminare se i contratti costitutivi della società hanno adempito alle prescrizioni stabilite dalla legge?

R. Questo incarico è affidato al tribunale civile coll'intervento del Pubblico Ministero come si vedrà in seguito enumerando le forme estrinseche degli atti della società.

D. Indicate le forme estrinseche degli atti costitutivi delle società?

R. Un estratto dell'atto costitutivo della società in nome collettivo e in accomandita semplice, contenente tutte le indicazione richieste nell'articolo 88 e sottoscritto in forma autentica dai contraenti, o dal notaro se la stipulazione avvenne per atto pubblico, dev'essere depositato, entro quindici giorni dalla data dell'atto costitutivo, nella cancelleria del tribunale di com-

mercio nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, per essere trascritto nel registro della società ed essere affisso nella sala del tribunale, nella sala del Comune e nei locali della borsa più vicina. (**Art. 90**).

L'atto costitutivo e lo statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime devono essere, a cura e sotto la responsabilità del notaro che ha ricevuto l'atto e degli amministratori, depositati entro quindici giorni dalla data nella cancelleria del tribunale civile nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società.

Il tribunale civile, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società, ordina, con provvedimento deliberato in camera di consiglio, e coll' intervento del pubblico ministero, la trascrizione, e l' affissione dell' atto costitutivo e dello statuto nelle forme prescritte nell'articolo precedente.

Le norme per la esecuzione di queste disposizioni e di quelle contenute nell' articolo precedente sono determinate con regolamento da pubblicarsi per regio decreto. (**Art. 91**).

Se la società, al tempo della sua costituzione o successivamente istituisce una o più rappresentanze fuori della giurisdizione del tribunale ove si trova la sua sede o quella degli altri stabilimenti sociali, il mandato conferito al rappresentante dev'essere depositato trascritto ed affisso nella forma e nel termine stabilito nell'articolo 90 presso il tribunale di commercio nella cui giurisdizione è istituita la rappresentanza.

Le società in accomandita per azioni ed anonime devono, a cura e sotto la responsabilità degli amministratori, depositare, far trascrivere e affiggere un e-

stratto della deliberazione riguardante l'istituzione di nuovi stabilimenti o di nuove rappresentanze, nel Regno o in paese estero, prima che abbia esecuzione, presso la cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società e di quelli nella giurisdizione dei quali vengono istituiti i nuovi stabilimenti o le nuove rappresentanze.

Il notaro e gli amministratori devono fare eseguire la corrispondente annotazione accanto alla trascrizione dell'atto costitutivo nel registro delle società. (**Art. 92**).

L'estratto dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo, e in accomandita semplice, deve essere pubblicato, a cura degli amministratori, nel giornale degli annunzi giudiziari dei luoghi dove la società ha sede, stabilimenti o rappresentanze, entro un mese dal deposito dell' estratto medesimo presso il tribunale. (**Art. 93**).

Un estratto dell'atto costitutivo e dello statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime, contenente tutte le indicazioni richieste nell'art. 89, dev'essere, a cura degli amministratori, pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo ov' è la sede della società entro un mese dalla data del provvedimento indicato nell' articolo 91. (**Art. 94**).

L'atto costitutivo e lo statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime devono essere pubblicati, per esteso e coi documenti annessi, nel bollettino ufficiale delle società per azioni.

Le regole e le condizioni per le pubblicazioni da farsi nel bollettino medesimo sono stabilite con regio decreto. (**Art. 95**).

Come si vede dagli art. 90 a 95, le sanzioni più rigorose introdotte tendono ad assicurare l'adempimento delle formalità richieste per la legale costituzione delle società. Stabilito che il contratto di società debbe farsi in iscritto, la legge vuole che sia fatto per atto pubblico; l'atto costitutivo delle società che devono presentare maggiori guarentigie come sono precisamente le società in accomandita per azioni ed anonime le cui forme delle pubblicazioni vengono determinate da darsi agli atti costitutivi ed agli statuti della società.

D. Sopra avete detto che la tutela governativa cessa; ma dalla disposizione dell'articolo 90, che sottopone all'esame del tribunale gli atti costitutivi delle società pare ne debbano derivare gli stessi inconvenienti già enumerati e per i quali la nuova legge eliminò l'ingerenza governativa e sostituì l'ingerenza del tribunale?

R. L'abolizione dell'ingerenza e della tutela governativa fu acconsentita in Parlamento d'unanime accordo. È ben vero che ora tutti possono costituire liberamente società, ma la nuova legge però ha sancite determinate condizioni e formalità reputate necessarie a garentire i diritti dei soci, e la buona fede dei terzi. La verificazione del-

l'adempimento delle condizioni e delle formalità era necessario che fosse affidata ad un'autorità che verificasse ogni cosa prima che la società cominciasse la sua vita legale onde evitare che più tardi e dopo che la società avesse intrapreso operazioni e contratti, ecc., fosse lecito a qualunque socio o ad un terzo di oppugnare la validità della costituzione della società. Si è scelto il Tribunale civile e non quello di commercio, coll' intervento del Pubblico Ministero, onde agevolare una più diligente indagine dei documenti e delle formalità richiesti per la costituzione della società. L'ingerenza dell'autorità giudiziaria non può riflettere veruna attribuzione nello apprezzamento delle persone, o delle operazioni che formano l'oggetto della società, ma devesi unicamente restringere a ricercare se le condizioni e le formalità dalla legge imposte per la validità della costituzione della società siano state osservate. Nè si può dire che la stessa autorità giudiziaria in seguito possa essere chiamata a sentenziare in ciò che ebbe a stabilire in caso di controversia, perchè l'approvazione dell'atto della società si fà in forza di decreto in camera di consiglio. Non è probabile che derivino illusioni pel ceto commerciale e pel pubblico dal momento che l'autorità giudiziaria si mantiene

estranea a qualunque esame sulla utilità intrinseca della intrapresa, o sulla fiducia che possano inspirare le persone (A. p.).

D. Le società quand'è che si dovranno ritenere legalmente costituite?

R. La mutazione, il recesso o l'esclusione dei socii, i cambiamenti della ragione sociale, della sede o dell' oggetto della società o dei soci che hanno la firma sociale, la riduzione, l'aumento o la reintegrazione del capitale, lo scioglimento anteriore al termine stabilito nel contratto, la fusione con altre società, e la prorogazione oltre il termine suddetto, devono risultare, per le società, in nome collettivo ed in accomandita semplice, da espressa dichiarazione o deliberazione dei socii, e gli atti relativi devono essere depositati, trascritti, affissi e pubblicati per estratto, secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

Gli atti suddetti, e in generale tutti i cambiamenti introdotti nelle disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime, devono risultare da deliberazione, presa in conformità alle prescrizioni della legge e dell' atto costitutivo o dello statuto, e depositata nella cancelleria del tribunale civile per la verificazione dell' adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, e per l'autorizzazione della trascrizione nel registro delle società, e devono essere trascritti, affissi e pubblicati secondo le disposizioni degli articoli **91**, **94** e **95**. (**Art. 96**).

È in facoltà di ogni socio di adempiere a spese sociali le formalità prescritte per il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto della so-

cietà e degli atti indicati nell'articolo 96, o di far condannare gli amministratori della società ad eseguirle. (**Art. 97**).

Sino a che non siano adempiute le formalità ordinate negli articoli 87, 90, 91, 93, 94 e 95, la società non è legalmente costituita. Sino alla legale costituzione della società, i socii, i promotori, gli amministratori e tutti coloro che operano in nome di essa contraggono responsabilità senza limitazione ed in solido per tutte le obbligazioni assunte. (**Art. 98**).

D. La mancanza dell'atto scritto o delle pubblicazioni ordinate dagli articoli precedenti potrà essere opposta tra gli stessi soci, e da questi ai terzi per l'inadempimento delle obbligazioni?

R. In mancanza dell'atto scritto o delle pubblicazioni ordinate negli articoli precedenti per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, ciascuno dei socii ha diritto di domandare lo scioglimento della società.

Gli effetti dello scioglimento decorrono dal giorno della domanda.

La mancanza delle suddette formalità non può essere dai socii opposta ai terzi.

Nelle società in accomandita per azioni ed anonime i sottoscrittori delle azioni possono chiedere di essere sciolti dall'obbligazione derivante dalle loro sottoscrizioni, qualora dopo tre mesi dalla scadenza del termine stabilito nell'articolo 91 non sia stato eseguito il deposito dell'atto costitutivo ivi ordinato. (**Art. 99**).

V. Corte di Appello di Genova 12 giugno 1865, caso di terzi che contrattarono in buona fede con società in nome collettivo mancante dell'atto scritto.

D. Indicate la ragione delle precedenti nuove disposizioni?

R. La somma importanza data alla pubblicità degli atti di società, dopo in ispecie l'abolizione dell'autorizzazione governativa alle società per azioni, deriva da che i terzi possono conoscere la vera natura, importanza, ed organamento di cotesti enti collettivi. Per ottenere tale pubblicità e costringere i contraenti a porla in essere, si vollero minacciare in caso di omissione con la nullità del contratto, o meglio quanto alle società in accomandita per azioni e la società anonima si è prescritto l'atto pubblico e le pubblicazioni, senza di cui esse società non *esistono come tali.* Il codice francese ha stabilito un sistema più rigoroso, quello dell'assoluta nullità del contratto in mancanza dell'atto scritto e delle pubblicazioni, rigore temperato dalla legge belga: la nuova legge si attenne ad un sistema misto mantenendo la nullità soltanto nelle sopraccennate due società; per le altre società basta qualunque atto scritto. In seguito si ritornerà su questo argomento trattando delle persone che si possono ritenere *interessate,* ecc. a termini dell'art. 100. (A. p.)

D. Quando avranno effetto i cambiamenti, ecc. indicati nell'art. 96?

R. I cambiamenti dell'atto costitutivo o dello statuto, qualunque sia la specie della società, non hanno effetto sino a che non siano trascritti e pubblicati secondo le disposizioni dell'articolo 96. (**Art. 100**).

La riduzione del capitale sociale non può avere esecuzione, se non siano trascorsi tre mesi dal giorno in cui la dichiarazione o la deliberazione della società fu pubblicata nel giornale degli annunzi giudiziarii, coll'espresso avvertimento che chiunque vi abbia interesse può far opposizione entro il termine stesso.

L'opposizione sospende l'esecuzione della riduzione del capitale, sino a che non sia ritirata o respinta con sentenza non più soggetta ad opposizione od appello. (**Art. 101**).

D. Indicate le persone che possono avere *interesse* a far opposizione come prescrive l'art. 101?

R. Secondo l'opinione del Delvincourt, nel caso proposto non sarebbero compresi i soci i quali non possono dire d'ignorare ciò che contiene l'atto da essi firmato: solo i terzi hanno interesse all'adempimento delle formalità. Il Troplong, Merlin ed altri sono d'avviso che anche il socio abbia lo stesso interesse dei terzi, e che perciò la mancanza delle prescritte formalità possa il socio opporle all'altro socio. Che

se una società non *pubblicata*, ecc. avesse ricevuto un cominciamento d'esecuzione, secondo l'opinione di Molinier bisogna fare astrazione dell'atto di società, e determinare i diritti delle parti come se quest'atto non esistesse, per ciò la divisione dei guadagni si eseguirà a termini dei principî del diritto comune; e lo stesso dicasi per le perdite. Saranno applicate le regole della *comunione* e non della società. Il Troplong dice che la nullità non avrà luogo che per l'*avvenire:* il passato, dice, non può cancellarsi, un fatto non può essere annientato. Secondo questa opinione si applicano ai fatti *passati* le regole della società. Aggiunge il Troplong, dovendosi accettare l'esistenza della società come un fatto, questo non può scindersi, l'equità così vuole; val meglio applicare le regole della società alle quali le parti s'erano riportate, anzichè i principî incerti di una *comunione*.

Conforme Cassazione di Milano 26 Marzo 1862. Cassazione di Torino 9 Luglio 1873 circa le obbligazioni incontrate dai soci verso i terzi.

V. Anche Bécane, Molinier, circa i creditori dei soci considerati *interessati*.

D. I creditori particolari del socio in nome collettivo o del socio responsabile senza limitazione nella società in accomandita può

opporsi ai cambiamenti, ecc. indicati negli art. 100 e 101?

R. I creditori particolari del socio in nome collettivo, o del socio responsabile senza limitazione nella società in accomandita, il diritto dei quali sia liquidato con sentenza non più soggetta ad opposizione od appello, possono fare opposizione contro la deliberazione dei socii di prorogare la società oltre il termine stabilito per la sua durata.

L'opposizione sospende, rispetto agli opponenti, l'effetto del prolungamento della società, se è fatta entro dieci giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui si tratta. (**Art. 102**).

D. Le formalità prescritte per la pubblicazione delle società sono d'ordine pubblico?

R. L'Horson ed il Bécane dicono che la nullità che deriva dalla mancanza della pubblicazione della società non può essere sanata; che non fu introdotta nell'interesse privato delle parti, ma sibbene per reprimere l'inosservanza di una disposizione introdotta nell'interesse generale. Anche la giurisprudenza ha adottata questa opinione.

V. Conforme Corte d'Appello di Napoli 1° Marzo 1872.

D. Rispetto ai terzi quando si considerano sciolte le società?

R. Lo scioglimento della società prima del termine stabilito per la sua durata non ha effetto rispetto ai

terzi, se non sia trascorso un mese dopo la pubblicazione dell'atto di scioglimento. (**Art. 103**).

D. La specie della società, sede, e capitale devonsi specificare nelle sole società a riguardo delle quali è prescritto l'atto pubblico costitutivo della stessa società, od anche in quelle per le quali non è richiesto l'atto pubblico?

R. In ogni contratto scritto stipulato nell'interesse della società, e in ogni atto, lettera, pubblicazione od annunzio che ad essa si riferisca, devono essere chiaramente indicate la specie e la sede della società.

Il capitale delle società in accomandita per azioni ed anonime dev'essere negli atti suddetti indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio approvato. (**Art. 104**).

Sezione III.

Delle varie specie di società.

§ 1. — *Della società in nome collettivo.*

D. Date qualche nozione della società in nome collettivo?

R. La ragion sociale che si riferisce alla società in discorso è il nome della società, ecc. come abbiamo osservato all'art. 77 suddetto: il motivo per cui nella ragione sociale non devono figurare che i nomi dei soci si

desume da che diversamente si potrebbe commettere una frode a riguardo dei terzi che contrattano colla società: se i terzi avessero contrattato con una persona estranea alla società potrebbe in caso di pregiudizio tenere responsabile con i soci la persona che scientemente lasciò usurpare il suo nome. Il carattere principale della società in nome collettivo, al dire di Bécane, è la solidarietà che pesa su tutti i membri della società in profitto de' suoi creditori. Questa solidarietà è stata stabilita affine di procurare alla società il più gran credito, per le garanzie che offre a coloro che trattano colla medesima. Ma perchè sieno obbligati solidalmente bisogna che l' obbligazione sia contrattata da quelli che ne hanno il diritto, e che l'obbligazione sia stipulata sotto la *ragion sociale*, o almeno in nome della società. Possono le parti stabilire delle condizioni da esimere da alcune accidentalità dei contratti, non possono mai far dei patti che tendano a distruggere l'essenza dei contratti. Coloro i quali hanno il diritto di obbligare i soci sono coloro ai quali, secondo l' uso, i soci stessi confidano la cura di amministrare nell' interesse di tutti; costoro diconsi soci-gerenti o amministratori.

V. Corte d'Appello di Torino 2 agosto 1861, caso della co-

stituzione di una società in nome collettivo anche per una *speciale* e *determinata* operazione commerciale. Cassazione di Firenze 3 agosto 1871, caso per distinguere la commerciabilità della impresa sociale.

D. Indicate le disposizioni della nuova legge circa la ragion sociale, e gli obblighi dei soci-gerenti o amministratori?

R. Nella società in nome collettivo i soli nomi dei socii, o le loro ditte, possono far parte della ragione sociale.

Il socio che ha la firma sociale non può trasmetterla o cederla, se non ne ha la facoltà dal contratto. Se contravviene a questo divieto, l'obbligazione contratta dal sostituito rimane a rischio di questo e del suo mandante, e la società non è obbligata rispetto al sostituito che sino alla somma degli utili conseguiti dall' operazione. (**Art. 105**).

I socii in nome collettivo sono obbligati in solido per le operazioni fatte in nome e per conto della società sotto la firma da essa adottata dalle persone autorizzate all'amministrazione. Tuttavia i creditori della società non possono pretendere il pagamento dai singoli socii prima di avere esercitata l'azione contro la società. (**Art. 106**).

V. Corte di Appello di Genova 26 aprile 1861, caso che la società sia dichiarata fallita, tutti i soci ne subiscono le conseguenze.

Le altre facoltà dei socii amministratori sono regolate secondo le disposizioni degli art. **1720** a **1723** del Cod. Civ.

La maggioranza, determinata dalle quote d'interesse decide sulle opposizioni di uno o più socii indicate nel numero 1 dell'articolo 1723. (**Art. 107**).

La maggioranza dei socii, se non vi è stipulazione in contrario, non ha facoltà di variare o modificare la specie della società e le convenzioni sociali, nè può fare operazioni diverse da quelle determinate nel contratto. (**Art. 108**).

V. conforme Rota Romana 7 maggio 1860, la minoranza può ritrarsene, quante volte non sia assicurato dagli altri socii il godimento dei diritti già pattuiti, senza alcun peso ulteriore. Il patto che la decisione della maggioranza obblighi la minoranza va applicata per gli atti del buon andamento dell'impresa sociale. Corte di Appello di Torino 4 agosto 1862, caso che i conti approvati dall'assemblea ledessero l'interesse particolare di talun socio.

Dalle disposizioni di questi articoli ne deriva che in mancanza di convenzioni speciali circa la gestione, l'obbligo preso da ciascun socio sottoscrivendo per la ragione sociale obbliga gli altri socii perchè si presume che i primi avessero voluto che ciascun di essi potesse agire con facoltà eguali nell'interesse sociale. Qui si fa strada l'importanza della pubblicazione, ecc. delle società prescritta dalla legge, perchè in forza di questa forma i terzi possono conoscere dalla lettura dell'atto di società se il socio col quale hanno contrattato o possono contrattare ha i poteri necessarii.

V. Cassazione di Palermo 30 luglio 1861, caso che i terzi

non abbiano sentito pregiudizio dall'omissione delle pubblicazioni, giudica non d'ordine pubblico le formalità richieste, ecc.

Circa gli abusi degli amministratori, il Pothier opina che se per la qualità del contratto sembrasse che l'oggetto della convenzione fosse estraneo agli affari della società, ma si riferissero a quelli dell'amministratore, la società non dovrebbe essere obbligata. Duranton e Delvincourt opinano che se l'amministratore agì in proprio nome, e che la società ha profittato dell'operazione, resta obbligata fino alla concorrenza del profitto che essa avrà ritirato, contro di essa si agirà con l'azione *de in rem verso* che è un'azione diretta. Ma se il debito è stato contrattato sotto il nome dell'amministratore e non sotto la ragion sociale, il creditore non avrà l'azione *diretta* contro la società, ma agirà *indirettamente* contro gli altri soci dell'amministratore per esercitare i diritti del socio suo debitore che ha contrattato con lui. V. Troplong e Bécane.

D. Gli amministratori possono transigere?

R. La transazione non è un atto d'amministrazione, perciò il gerente per transigere deve ottenere un mandato speciale.

V. però Pardessus, Duvergier e Troplong, e Corte d'Appello di Torino 2 agosto 1861 attribuisce al gerente la facoltà di stipulare compromessi.

D. Quali sono i diritti dei soci verso la società?

R. Ciascun socio ha azione contro la società, non solo per le somme sborsate oltre il capitale promesso a vantaggio di essa coll' interesse legale, ma anche per le obbligazioni contratte in buona fede per conto della società.

Se soffre perdita o danno per causa dei suoi atti come socio, dev'essere risarcito di quanto ha perduto e del danno che ha sofferto. (**Art. 109**).

V. Corte d'Appello di Torino 23 giugno 1861, caso del socio che può pretendere restituzione dal capitale pagato per la società cogli interessi.

D. Indicate la responsabilità dei soci che agiscono senza il consenso sociale o che usano per proprio conto dei fondi della società e simili cose?

R. Il socio che senza il consenso scritto degli altri socii impiega i capitali o le cose della società ad uso e traffico proprio, o di terzi, è obbligato a conferire alla società i vantaggi conseguiti, ed a risarcire il danno, senza pregiudizio dell' azione penale se vi è luogo. (**Art. 110**).

Nessun socio può separare dal fondo comune più di ciò che gli è stato assegnato per le sue spese particolari. Il socio che contravviene a questo divieto è responsabile per le somme prese, come se non avesse completato il versamento della sua quota sociale, salvo inoltre il risarcimento del danno. (**Art. 111**).

D. I socii in nome collettivo possono prendere interesse, come socii responsabili, in altre società aventi lo stesso oggetto?

I soci in nome collettivo non possono prendere interesse, come socii illimitatamente responsabili, in altre società aventi lo stesso oggetto, nè fare operazioni per conto proprio o per conto di terzi nello stesso commercio, senza il consenso degli altri socii.

Il consenso si presume, se l'interesse o le operazioni preesistevano al contratto di società ed erano noti agli altri socii, e questi non pattuirono che dovessero cessare. (**Art. 112**).

R. In caso di contravvenzione alle disposizioni dell'articolo precedente, la società, salva la disposizione dell'articolo 186, ha diritto di ritenere che il socio abbia agito per conto di essa o di conseguire il risarcimento del danno. Tale diritto si estingue dopo tre mesi dal giorno in cui la società venne a notizia del preso interesse o delle operazioni fatte. (**Art. 113**).

V. Cassazione di Torino 13 ottobre 1873, caso del socio che contravvenne, suoi rapporti verso altri soci.

D. Una società che si occupi di molteplici e svariate operazioni, e che nella scrittura costitutiva della società si riscontrasse che si formò un'associazione in partecipazione, adottando una ragion sociale tratta dall'oggetto propostosi colla denominazione di un semplice direttore come nelle anonime, dovrà considerarsi società in nome collettivo?

R. La Corte d'Appello di Torino (3 maggio 1862) ha giudicato doversi considerare società in nome collettivo. La stessa Corte (28 maggio 1862) ha giudicato essere società in nome collettivo e non un' associazione semplice in partecipazione, la società esercente il commercio di una data merce senza limitazione nè di numero, nè di tempo, nè di luogo rispetto alle compre e vendite. E con sentenza del 12 luglio 1862 giudicò società in nome collettivo quante volte la società abbia avuto per oggetto un' industria particolare, una branca di commercio che formi tra i contraenti una comunione d' interessi continui; e che all'opposto siavi semplice partecipazione quando la convenzione delle parti si limita ad operazioni momentanee da durare quel tempo necessario a compierle.

§ 2. — *Della società in accomandita.*

D. Qual' è l' origine della società in accomandita e quali sono i suoi caratteri?

R. Questa società ha origine dal contratto di *procura* in uso nel medio evo. Si affidava ad un mercante o ad un marino che intraprendeva dei viaggi una somma di denaro o mercanzie per metterle in traffico nelle città dove si tenevano fiere, o nei porti do-

ve la nave doveva fermarsi. Il mercante o il marino avevano una parte nel guadagno, e colui il quale somministrava il denaro o le mercanzie non era obbligato al di là di quello che aveva conferito. Il socio o socii che amministrano nelle attuali società in accomandita si chiamano *comanditati:* i capitalisti, che restano estranei alla gestione, si chiamano *comanditanti;* costoro non possono conferire la loro industria od il loro credito essendo a loro proibita la gestione degli affari sociali, tranne qualche limitazione. Gli autori distinguono la società in accomandita semplice, e in quella per azioni.

D. Come è amministrata la società in accomandita?

R. La società in accomandita è amministrata da socii responsabili senza limitazione.

I soli nomi dei socii responsabili senza limitazione, o le loro ditte, possono far parte della ragione sociale.

Se nonostante questa disposizione il nome del socio accomandante è compreso nella ragione sociale, egli è responsabile solidariamente e senza limitazione di tutte le obbligazioni sociali. (**Art. 114**).

V. Delvincourt.

D. Se una società fosse formata tra due persone una gerente l'altra comanditante — ovvero se fosse formata tra molti comandi-

tati, e uno o più comanditanti, tanto nel primo come nel secondo caso la società sarebbe pur sempre accomandita?

R. Nel primo caso sarebbe accomandita *pura:* nel secondo caso vi sarebbe mescolanza di società in nome *collettivo* l'una, ed in *accomandita* l'altra. La nuova legge prevede il caso.

Quando vi sono più socii obbligati in solido sotto una ragione sociale ed insieme socii accomandanti, tanto se i socii obbligati in solido amministrino tutti insieme, quanto se l'amministrazione sia commessa ad uno o più di essi, la società è nello stesso tempo in nome collettivo rispetto ai socii obbligati in solido, ed in accomandita rispetto ai semplici accomandanti. (**Art. 115**).

D. Avete detto che la società è *persona giuridica*, ma se non vi fosse un gerente come si potrebbero distinguere i diritti della *persona giuridica* da quella dei soci?

R. Risponderò con un esempio: Tizio fa un commercio nel quale Sempronio viene a versare una somma di 20,000 lire a titolo di *comandita;* Tizio essendo divenuto comanditato non negozierà più per suo proprio conto, ma per quello della società.

D. Nella società in discorso e a termini delle disposizioni degli art. 113, 114 i socii potranno prendere interesse in altre società

aventi lo stesso oggetto, o saranno obbligati in solido, ovvero dovranno ritenersi essi socii responsabili verso la società?

R. A questo riguardo la nuova legge così dispone:

R. Le disposizioni degli articoli 106, 112 e 113 si applicano al socio od ai socii obbligati in solido. (**Art. 116**).

D. Il socio accomandante deve rispondere sino al limite della sua quota, delle perdite e dei debiti sociali; potrà costui essere obbligato a restituire i dividendi sociali da lui percepiti in buona fede?

R. L' accomandante è responsabile dei fondi che deve conferire. Il capitale è il solo che deve rimanere intatto e appartenere ai creditori i quali non possono costringere il socio accomandante a mettere in massa i dividendi. Troplong opina che la soluzione contraria allontanerebbe i capitalisti da questo genere di società. La nuova legge al riguardo così dispone:

Il socio accomandante è tenuto, sino al limite della sua quota, a rispondere delle perdite e dei debiti sociali.

Non può essere costretto a restituire le quote d'interesse e i dividendi sociali da lui percepiti in buona fede, e secondo i bilanci regolarmente compilati dai quali risultino utili corrispondenti.

Accadendo una diminuzione del capitale sociale, questo deve essere reintegrato cogli utili successivi prima che si possa far luogo al pagamento di ulteriori dividendi. (**Art. 117**).

D. Il socio accomandante può agire per procura?

R. L'accomandante non può fare verun atto di amministrazione che produca diritti od obbligazioni alla società, nemmeno per procura generale o speciale per una serie o classe di affari. Ogni atto contrario a questo divieto lo rende responsabile senza limitazione e solidariamente verso i terzi per tutte le obbligazioni della società.

Se la procura è speciale per un determinato affare, egli assume personalmente e solidariamente colla società le obbligazioni derivanti da esso.

I pareri e i consigli, gli atti d'ispezione e di sorveglianza, la nomina o la rivocazione degli amministratori nei casi preveduti dalla legge, e le abilitazioni date all'amministratore nei limiti del contratto sociale per gli atti eccedenti le sue facoltà, non obbligano il socio accomandante. (**Art. 118**).

La legge non si limita a dire che il socio accomandante non deve fare in *suo nome* alcun atto di amministrazione, essa vuole di più che non possa agire in virtù di *procura* in nome degli amministratori. Ma se i terzi contrattassero coll'accomandante come procuratore degli amministratori, ra-

gion vuole che essi terzi dovessero seguire la fede dei mandanti; la nuova legge per ciò ha ammesso che se l'accomandante agisse in forza di *procura* limitata ad un affare speciale assume personalmente e solidariamente colla società le obbligazioni nascenti dai determinati affari.

Il Pardessus e Troplong (V. contratto) Malpeyre e Jourdain, Molinier opinano che il socio accomandante non potrebbe essere reputato commerciante non per qualche atto di commercio da lui fatto, ma dalla molteplicità degli stessi atti. Costui senza contravvenire alle prescrizioni della legge può essere impiegato nella società purchè la sua collaborazione non lo metta in relazione con i terzi.

L'accomandante ha il diritto di sorvegliare i propri interessi, può per ciò assistere alle assemblee nelle quali gli amministratori rendono i loro conti; questa sorveglianza non è un atto di gestione. Se l'accomandante venisse condannato come solidalmente responsabile avrà un regresso contro l'amministratore per ciò che eccede il capitale da lui conferito.

D. Per essere considerato socio collettivo o accomandante, basta la circolare con cui

un negoziante annuncia che taluno prese parte nella sua casa commerciale?

R. No: e quantunque i capitalisti cogniti della circolare nulla opponessero non si potrebbe desumerne che avessero accettata la circolare.

Tribunale di Commercio di Bologna 18 giugno 1860.

D. L'amministratore della società in accomandita può essere e da chi revocato, e come si provvederà alla surrogazione?

R. Nelle società in accomandita per azioni l'amministratore può essere rivocato per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti presa colla maggioranza richiesta nell'articolo 158, riservata ai socii dissenzienti la facoltà concessa nel penultimo capoverso dell'articolo stesso.

L'amministratore rivocato resta responsabile verso i terzi per le obbligazioni contratte durante la sua amministrazione, salvo il regresso verso la società.

Se la rivocazione è fatta senza giusti motivi, l'amministratore rivocato ha diritto al risarcimento del danno. (**Art. 119**).

L'assemblea generale colla maggioranza e sotto le riserve indicate nell'articolo precedente può surrogare altra persona all'amministratore rivocato, morto, fallito, interdetto o inabilitato; ma se gli amministratori sono più, la nomina dev'essere approvata anche dagli altri.

L'amministratore surrogato diviene socio accomandatario responsabile senza limitazione. (**Art. 120**).

D. Il socio accomandante non può ingerirsi nell' amministrazione della società — quali sarebbero le conseguenze se contravvenisse a questo divieto?

R. Il Tribunale di 1ª istanza di Firenze ha giudicato che nel proposto caso l' accomandante perderebbe il beneficio dell' accomandita anche di fronte al gerente ed agli accomandatari, e sarebbe con questi responsabile solidalmente di tutti i debiti della società. Non si dà solidarietà passiva tra socio e socio, e colui che avesse pagato l' intero debito comune, non può ripetere dagli altri che la rispettiva loro quota *virile*.

V. Corte d'Appello di Torino 2 agosto 1862, caso dell'accomandante che faccia abitualmente atti di amministrazione, conseguenze nel caso di fallimento della società. V. Tribunale di commercio di Milano 3 agosto 1868, idem di Bologna 18 giugno 1868, casi d'atti del socio accomandante non considerati atti di amministrazione, come scrivere lettere, atti di materiale passiva collaborazione.

§ 3. — *Della società anonima.*

D. Date qualche preliminare nozione sulla società anonima.

R. Questa società è più società di capitali che di persone. Tutti i soci sono sconosciuti al pubblico, e non obbligano se non il capitale messo in società, ed è per ciò che si

chiama società anonima: e non presenta in una *ragion sociale* dei nomi dei soci responsabili ed esposti all' azione dei creditori; è solo indicata dall' oggetto del suo commercio o dalla sua industria. Questa società differisce dalla accomandita in questo che nella prima i soci sono sconosciuti, nell' altra una parte dei soci soltanto resta sconosciuta. La società anonima è amministrata da procuratori a tempo revocabili associati o non associati, salariati o gratuiti.

D. A termini della nuova legge come è amministrata la società anonima?

R. La società anonima è amministrata da uno o più mandatarii temporanei, rivocabili, socii o non socii. (**Art. 121**).

Gli amministratori sono rivocabili senza che vi sia bisogno di provare contro di loro una causa legittima e quand' anche fossero nominati o coll'atto di società o posteriormente (V. Pardessus, Molinier). Il Bécane opina invece che se gli amministratori furono nominati nell'atto della società, devesi ritenere che la loro nomina sia stata fatta in vista della loro capacità d'amministrare e così sia come una condizione del contratto. La facoltà accordata dall'art 121, che cioè i soci possono essere amministratori stabilisce una

delle essenziali differenze tra questa società e la società in accomandita. La ragione di questa differenza consiste che in questa società anonima la responsabilità non pesa sopra alcun socio, è indifferente per ciò che essa sia amministrata dai soci o da terzi. La nuova legge ha adottati questi principi.

D. La nuova legge come ha regolata la gestione degli amministratori?

R. Gli amministratori non contraggono, a causa dell'amministrazione loro, responsabilità personale per gli affari sociali.

Sono però soggetti alla responsabilità dell'esecuzione del mandato, e a quella che deriva dalle obbligazioni che la legge loro impone.

Non possono fare altre operazioni che quelle espressamente menzionate nell'atto costitutivo; in caso di trasgressione, sono responsabili tanto verso i terzi quanto verso la società. (**Art. 122**).

Ogni amministratore deve dar cauzione per la sua gestione sino alla concorrenza della cinquantesima parte del capitale sociale. Però nell'atto costitutivo può stabilirsi che la cauzione non ecceda la somma di lire cinquantamila di capitale o di valore nominale delle azioni.

La cauzione deve darsi col deposito delle azioni nelle casse della società, se dall'atto costitutivo o dall'assemblea generale non è designato un altro luogo.

Se le azioni depositate sono al portatore, devono

convertirsi in nominative e in ogni caso il vincolo dev'essere inscritto nel libro delle azioni.

Se il capitale non è diviso in azioni e se il modo di dar cauzione non è determinato nell'atto costitutivo, provvede il tribunale civile. (**Art. 123**).

Dal momento che gli amministratori non contraggono alcuna responsabilità personale ne segue che i terzi in casi determinati avranno *azione* verso la società.

D. Gli amministratori sono nominati nell'atto della società, o dall'assemblea — e quale è la durata del loro mandato?

R. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea generale; possono però la prima volta essere nominati nell'atto costitutivo, ma il mandato non può essere conferito per più di quattro anni.

Se non è stabilita la durata del mandato, questo s'intende conferito per due anni.

Se gli amministratori nominati contemporaneamente sono più d'uno, la metà del loro numero decade per la prima volta dall'ufficio alla scadenza della metà del termine del mandato, e deve essere surrogata.

Se sono in numero dispari, la decadenza suddetta ha luogo per la metà dedotto uno dal numero totale, salva convenzione diversa.

La designazione degli amministratori per i quali ha luogo la decadenza è fatta mediante sorteggio.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili, quando l'atto costitutivo o lo statuto della società non disponga altrimenti. (**Art. 124.**)

In caso di vacanza di un posto di amministratore, gli amministratori uniti ai sindaci, se l'atto costitutivo o lo statuto non contengono disposizione contraria, procedono a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea generale, deliberando colla presenza dei due terzi ed a maggioranza assoluta di voti.

Se vi ha un solo amministratore, in caso di rinuncia, deve essere convocata l'assemblea generale. In caso di morte o d'impedimento fisico, la nomina provvisoria viene fatta dai sindaci, ma l'assemblea generale deve essere convocata d' urgenza per la nomina definitiva. (**Art. 125**).

V. Cassazione di Torino 12 agosto 1867, caso di compenso al gerente con doppio incarico. Corte d'appello di Firenze 6 settembre 1864, caso se un socio d'industria possa considerarsi come impiegato nella società, e licenziarlo senza indennità.

Sezione IV.

Disposizioni comuni alle società in accomandita per azioni ed anonime.

§ 1. — *Della costituzione della società.*

D. Il capitale di una società in accomandita può essere diviso in azioni?

R. La legge autorizza questa divisione, e si fà per esempio: il capitale sociale consiste in L. 100,000, diviso in 100 azioni a L. 1000: ogni azionista versa L. 1000 e riceve in cambio il suo titolo di azione. La divisione del

capitale offre ai promotori il vantaggio di ricuperare i loro capitali con la cessione delle loro azioni ai terzi. Non ostante questa divisione, le obbligazioni dei capitalisti promotori restano le stesse, o meglio i gerenti saranno sempre responsabili solidalmente, ed i soci in accomandita saranno responsabili fino alla concorrenza di ciò che hanno conferito.

D. Indicate, a termini della nuova legge, la responsabilità ed i diritti dei soci promotori.

R. I promotori sono responsabili solidariamente e senza limitazione delle obbligazioni che contraggono per costituire la società, salvo il regresso contro di essa, se vi è luogo.

Essi assumono a loro rischio le conseguenze degli atti e le spese necessarie per la costituzione della società, e se questa non viene per qualsivoglia causa costituita, non possono rivalersi contro i sottoscrittori delle azioni. (**Art. 126**).

Nella costituzione della società i promotori non possono riservare a loro profitto alcun premio, aggio o beneficio particolare rappresentato in qualsiasi forma da prelevamenti, da azioni, o da obbligazioni di favore, nè concedere commissioni a favore di chi avesse garantito od assunto il collocamento delle azioni.

Ogni patto contrario è nullo.

Possono però i promotori riservarsi una partecipazione, non maggiore di un decimo, agli utili netti della società durante uno o più esercizii, purchè questi

non superino il terzo della durata della società, e in ogni caso non si eccedano i cinque anni di esercizio, ma non possono stipulare che il pagamento abbia luogo prima dell'approvazione del bilancio. (**Art. 127**).

D. Come è costituita la società?

R. La società può essere costituita con uno o più atti pubblici, nei quali, in concorso dei sottoscrittori dell'intiero capitale sociale, sia accertata l'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge e siano nominati gli amministratori e le persone incaricate di sostenere l'ufficio di sindaci sino alla prima assemblea generale. (**Art. 128**).

La società può anche essere costituita per mezzo di pubblica sottoscrizione. In tale caso i promotori devono compilare un programma che indichi lo scopo, il capitale, le clausole principali dell'atto costitutivo o dello statuto, e la partecipazione che si riservano agli utili della società, o contenga il progetto di statuto. Il programma deve essere sottoscritto dai promotori, e può stabilire un termine diverso da quello indicato nell'articolo 99, per l'estinzione dell'obbligazione dei sottoscrittori. Il programma deve pure indicare la persona che presiederà l'assemblea accennata nell'art. 134.

Il programma colle sottoscrizione autentiche dei promotori dev'essere, prima della pubblicazione, depositato nella cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione deve stabilirsi la sede della futura società. (**Art. 129**).

V. Corte di Appello di Parma 16 maggio 1871, caso che

una società è considerata tale dalle diverse circostanze. Cassazione di Firenze 8 agosto 1871, caso che secondo l'intenzione delle parti una società può essere commerciale. Cassazione di Torino 17 gennaio 1867, caso di mancanza della ragion sociale.

D. Come devono essere fatte le sottoscrizioni delle azioni; e come si provvede alla costituzione della società?

R. Le sottoscrizioni delle azioni devono essere raccolte sotto uno o più esemplari del programma dei promotori o del progetto di statuto della società. Esse devono indicare il nome e il cognome, o la ditta, ed il domicilio di colui che sottoscrive, il numero in tutte lettere delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione, ed esprimere la dichiarazione che il sottoscrittore conosce ed accetta il programma o il progetto di statuto.

Le sottoscrizioni possono anche risultare da lettere dirette dai sottoscrittori ai promotori contenenti le indicazioni suddette, ed in ispecie la dichiarazione espressa che il sottoscrittore conosce ed accetta il programma o l'atto costitutivo o lo statuto della società per la quale sottoscrive.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da notaro, qualunque sia il modo con cui furono raccolte.

La riserva di partecipazione agli utili netti della società permessa nell'articolo 127 a favore dei promotori, quantunque accettata dai sottoscrittori, non ha effetto, se non è approvata dall'assemblea stabilita nell'articolo 134. (**Art. 130**).

Per procedere alla costituzione della società è ne-

cessario che sia sottoscritto per intiero il capitale sociale, e siano versati in danaro da ciascun socio tre decimi di quella parte del capitale consistente in numerario che è rappresentata dalla sua quota o dalle azioni da lui sottoscritte, semprechè nel programma dei promotori non sia prescritto il versamento d'una somma maggiore.

Non si possono emettere nuove azioni sino a che le precedenti non siano intieramente pagate.

In nessun caso possono emettersi per somma minore del loro valore nominale.

Le società che hanno per oggetto esclusivo della loro impresa le assicurazioni possono costituirsi col versamento in danaro di un decimo del valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio. (**Art. 131**).

Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con avviso da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel giornale degli annunzi giudiziarii del luogo dove intendono stabilire la sede della società, devono assegnare un termine fisso per fare il versamento prescritto nell'articolo precedente a quei sottoscrittori che non lo avessero eseguito all'atto delle sottoscrizioni.

Scorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di sciogliere i sottoscrittori morosi dall'obbligazione assunta, o di costringerli al versamento.

Se i sottoscrittori vengono sciolti dall'obbligazione, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano nuovamente collocate le azioni da essi sottoscritte. (**Art. 132**).

Dal complesso dei tre articoli si vede che la nuova legge ha voluto che nella società

in accomandita per azioni ed anonime il capitale sociale realmente esista e sia disponibile nel tempo in cui la società avrà bisogno di usarne, perciò alla costituzione di tali società richiedesi la sottoscrizione dell'intero capitale sociale come si verifica in Francia, nel Belgio ed in Germania, e la ragione deriva da che il capitale sociale fissato dalla società è necessario per conseguire lo scopo prefisso; non mancando il capitale sociale, la società avrà assicurato il suo credito. Per ciò che riguarda poi la porzione del capitale che dev'essere versato *prima* della costituzione della società, la legge prescrive il versamento di tre decimi delle quote od azioni sociali, vietando che le azioni in nessun caso possono emettersi per somma minore del loro valore nominale. (A. p.)

D. Può accadere che la società manchi di mezzi per conseguire lo scopo proposto, la proibizione di emettere nuove azioni non le potrà riuscire pregiudizievole?

R. Questa questione è stata dibattuta tra la commissione del progetto ministeriale e quelle del Senato. Nel primo progetto non si vedeva alcun pregiudizio dall'emissione di nuove azioni da che infatti talvolta succede di dover aumentare il capitale sociale prima che siano scadute tutte le epoche per i versa-

menti sulle azioni già emesse, e da ciò non derivava danno veruno alla buona fede generale. Ma la commissione del Senato mantenne fermo questo divieto, opinando che in caso contrario si poteva correre il pericolo di far speculare sui titoli di azioni con lievi versamenti sulle medesime, e che d'altronde una società seria e bene amministrata non debba raccogliere nuovo capitale fino a tanto che il primo non sia interamente raccolto.

D. Come vien fatto il versamento suddetto e quale è l'obbligo dei promotori fatto il versamento?

R. Il versamento prescritto nell'articolo 131 dev'essere eseguito presso la cassa dei depositi e prestiti, o presso un istituto di emissione legalmente costituito.

Le somme depositate non possono essere restituito. che agli amministratori nominati, i quali presentino il certificato del cancelliere comprovante il deposito, la trascrizione e la pubblicazione del contratto, ovvero ai sottoscrittori, se la trascrizione non abbia luogo. I promotori non possono ritirarne alcuna parte. (**Art. 133**).

Raccolte le sottoscrizioni ed eseguito il versamento indicato nell'art. 131, i promotori entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito secondo le disposizioni dell'articolo 132, salvo che il programma o lo statuto disponga diversamente, devono convocare l'assemblea generale.

L'assemblea:

1. Riconosce ed approva il versamento delle quote

sociali ed il valore delle cose mobili o immobili conferite, se è stato determinato; altrimenti nomina uno o più periti per accertarne il giusto prezzo;

2. Discute ed approva lo statuto della società, se non è stato accettato al tempo delle sottoscrizioni;

3. Delibera sulla riserva di partecipazione agli utili netti della società fatta a proprio favore dai promotori;

4. Nomina nelle società anonime gli amministratori se non sono stati designati nell'atto a cui furono apposte le sottoscrizioni;

5. Nomina i sindaci. (**Art. 134**).

Ognuno dei soci che dichiari nella detta assemblea generale di non essere abbastanza informato può chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni; se la proposta è appoggiata da socii sottoscrittori di un quarto del capitale rappresentato nell' adunanza, il rinvio ha luogo di diritto.

Se viene domandato un termine più lungo, ma non maggiore di un mese, decide la maggioranza. Ogni dilazione maggiore di un mese dev' essere assentita da tre quarti degli intervenuti. (**Art. 135**).

Esaurito dall'assemblea generale quanto è prescritto negli articoli precedenti, si procede, seduta stante, alla stipulazione dell'atto costitutivo della società, col concorso degli intervenuti, i quali rappresentano a tal fine i socii non presenti.

Se non è possibile di compiere l'atto costitutivo nel giorno stesso, la seduta può essere continuata nei giorni successivi senza interruzione. (**Art. 136**).

D. I socii promotori o sottoscrittori delle azioni, possono venderle prima che la società

sia costituita — e potranno i medesimi promotori fare operazioni all'infuori degli atti occorrenti alla costituzione della società?

R. Ogni vendita o cessione di azioni fatta dai sottoscrittori prima della legale costituzione della società è nulla e di niun effetto; e l'alienante può essere costretto a restituire le somme che gli fossero per ciò state pagate. La nullità ha luogo, ancorchè la vendita sia fatta colla clausola « ora per quando la società sarà costituita » o altra equivalente.

Non è proibito di ammettere un terzo senza aggio o premio alla partecipazione dei diritti e delle obbligazioni che derivano dalla sottoscrizione fatta e da farsi. (**Art. 137**).

Ogni operazione fatta dai promotori, all'infuori degli atti occorrenti per la costituzione della società, è nulla rispetto ad essa, quando non sia approvata dall'assemblea generale. (**Art. 138**).

§ 2. — *Degli amministratori.*

D. A quali atti si riferiscono i doveri degli amministratori?

R. La nuova legge determina chiaramente i doveri degli amministratori, assicurandone poi l'adempimento colla sanzione di una rigorosa responsabilità. I doveri degli amministratori si riferiscono alla conservazione dei documenti e degli atti attinenti alla costituzione della società (art. 139), alla tenuta

dei libri sociali (art. 140), alle deliberazioni concernenti l'amministrazione (art. 141), alla nomina degli impiegati sociali (art. 142), al diritto d'ispezione degli interessati (art. 140), all'impiego dei fondi della società, e finalmente ai provvedimenti da adottarsi allorchè avvenga una sensibile diminuzione del capitale sociale (art. 145).

Gli amministratori hanno obbligo di chiedere, e i promotori devono consegnare ad essi tutti i documenti e le corrispondenze attinenti alla costituzione della società. Essi devono notificare la loro nomina alla cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, entro tre giorni dacchè ne hanno avuto notizia, con atto da essi sottoscritto alla presenza del cancelliere o altrimenti in forma autentica. (**Art. 139.**)

Oltre i libri prescritti ad ogni commerciante, gli amministratori delle società devono tenere:

1. Il libro dei socii, il quale deve indicare il nome e il cognome, o la ditta, e il domicilio dei socii o dei sottoscrittori di azioni, e i versamenti fatti sulle quote o sulle azioni, tanto per il capitale primitivo, quanto per ogni successivo aumento, e deve contenere le dichiarazioni di cessione delle quote o delle azioni nominative secondo le disposizioni dell'articolo 169.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee generali, quando i relativi processi verbali non siano fatti per atto pubblico, e in questo caso le copie di essi;

3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli amministratori, quando le società abbiano più amministratori.

A questi libri si applicano le disposizioni degli articoli 23 e 25. (**Art. 140**).

Quando vi sono più amministratori, è richiesta per la validità delle loro deliberazioni, la presenza della metà almeno di essi se l'atto costitutivo non richiede un numero maggiore. (**Art. 141**).

Gli amministratori devono permettere ai socii la ispezione dei libri indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 140. Del contenuto nel libro delle azioni e dei versamenti devono, se ne sono richiesti, rilasciare ai socii certificati complessivi a loro spese. (**Art. 142**).

La nomina di tutti gli impiegati della società è fatta dagli amministratori, se non è riservata dall'atto costitutivo o dallo statuto all'assemblea generale. (**Art. 143**).

Gli amministratori non possono acquistare le azioni della società per conto di essa, salvo il caso in cui l'acquisto sia autorizzato dall' assemblea generale, e semprechè si faccia con somme prelevate dagli utili regolarmente accertati, e le azioni siano liberate per intiero. In nessun caso essi possono accordare sulle azioni stesse alcuna anticipazione. (**Art. 144**).

Le società di assicurazioni sulla vita e le società amministratrici di tontine, nazionali od estere, devono impiegare in titoli del debito pubblico dello Stato, vincolati presso la cassa dei depositi e prestiti, un quarto, se sono nazionali, o la metà, se sono estere, delle somme pagate per le assicurazioni e dei frutti ottenuti dai titoli medesimi.

I modi ed i termini di questo impiego e dei gra-

duali svincolamenti sono stabiliti con regio decreto. (**Art. 145**).

Quando gli amministratori riconoscano che il capitale sociale è diminuito di un terzo, devono convocare i socii per interrogarli se intendano di reintegrare il capitale, o di limitarlo alla somma rimanente, o di sciogliere la società.

Allorchè la diminuzione giunga ai due terzi del capitale, lo scioglimento ha luogo di diritto, se i socii convocati in assemblea non deliberino di reintegrarlo, o di limitarlo alla somma rimanente.

Quando la società si trovi in istato di fallimento, gli amministratori devono chiederne la dichiarazione al Tribunale, secondo le disposizioni del libro terzo. (**Articolo 146**).

D. Nell' art. 141 è accordata la facoltà ai socii d'ispezionare il libro della società: questa facoltà potrà estendersi ai terzi che avessero qualche interesse nella stessa società?

R. La facoltà ai terzi d'ispezionare il libro dei socii era accordata nel progetto ministeriale, come veniva proposta anche dalla commissione del Parlamento Belga (tornata 20 Novembre 1872), ma la Commissione del Senato al pari del Parlamento Belga respinsero questa facoltà che si voleva concedere ai terzi. S'era indotti ad accordare tale facoltà ai terzi perchè pareva necessaria a tutelare gl'interessi dei medesimi, essendo della massima importanza la verifica della

proprietà delle azioni nominative, e l'entità del capitale sociale versato, o tuttora dovuto. Ma il Senato respinse siffatta facoltà a favore dei terzi sulla considerazione che l'ispezione del libro dei socii veniva ammessa soltanto affinchè i medesimi potessero avere un sindacato personale sulla verità dei versamenti. I terzi però nell'economia della nuova legge hanno altri mezzi per garantirsi, come dall'obbligo di pubblicare insieme al bilancio dell'esercizio sociale la situazione delle azioni la quale deve indicare i versamenti fatti, il numero delle azioni decadute e non rimesse in circolazione, e la somma sopra di esse versata. (A. p.)

V. Cassazione francese 3 Dicembre 1872, il socio può essere assistito da un contabile nell'ispezione dei libri della società.

D. Indicate la ragione per cui nell'art. **144** è stabilito il vincolo alle società estere della *metà,* ed alle società nazionali il vincolo del *quarto?*

R. Il progetto ministeriale aveva stabilito per le società nazionali ed estere la facoltà di fissare il vincolo con R. Decreto purchè non fosse inferiore ai *tre quarti;* ma la Commissione del Senato mantenne fermi i criterii dell'art. **144.** Il maggior rigore del progetto ministeriale tendeva non solo ad imi-

tare la Francia e l'Inghilterra, ma a non rendere altresì illusoria la garanzia che s'intende dare agli associati ed ai terzi col conto impiego delle somme che quelle società devono adoperare per l'adempimento delle obbligazioni future. La riserva al potere esecutivo di determinare con R. Decreto in quali titoli di credito dovessero impiegarsi le somme, era suggerita dall' opportunità di rendere modificabile quella designazione la quale una volta fissata dalla legge non si poteva modificare. Aggravando le società estere col vincolo della metà, e le nazionali invece di un quarto si è creduto di giovare a quest'ultime, di esercitare su di esse una protezione, e di eccitarne lo svolgimento. Ma se le società estere presentano maggiori garanzie potranno essere preferite alle nazionali. (A. p.)

D. Se si dovesse esercitare l'azione contro un amministratore per fatti riflettenti la società, dovranno essere citati in giudizio i socii?

R. Quando l' amministratore agì nell' interesse della società, lui solo la deve rappresentare in giudizio.

Corte d'Appello di Torino 14 Settembre 1871.

D. Eccedendo l'amministratore nella facoltà accordatagli dallo statuto sociale, o a-

gendo senza il consenso del consiglio d'amministrazione, obbligherà la società?

R. No: così decise la Corte d'appello di Genova 20 Luglio 1872.

D. Se l'amministratore venisse licenziato, può ripetere le spese fatte d'urgenza per la società dopo che fu licenziato?

R. Ogni servizio in commercio va rimunerato, e per ciò nel caso proposto l'amministratore o gerente potrà ripetere le spese fatte come sopra si è proposto.

Cassazione di Torino 27 Luglio 1867. Se gli amministratori fatto avessero delle spese per la società colla promessa di rimborsarsi nei primi incassi, avranno un semplice credito, e non un diritto di pegno se questo non è stipulato a norma della legge. Cassazione di Torino 3 Dicembre 1869.

D. Quali sono gli atti che riflettono la responsabilità degli amministratori, e quella del direttore?

R. Gli art. 147, 148 riguardano la responsabilità degli amministratori e del direttore qualora per patto sociale o per deliberazione dell'assemblea generale, la parte esecutiva delle operazioni sociali sia attribuita ad un direttore estraneo al consiglio d'amministrazione, questa responsabilità è resa più severa ed efficace.

Gli amministratori sono solidariamente responsabili verso i socii e verso i terzi.

1. Della verità dei versamenti fatti dai socii;

2. Della reale esistenza dei dividendi pagati;

3. Della esistenza dei libri voluti dalla legge e della loro regolare tenuta;

4. Dell'esatto adempimento delle deliberazioni delle assemblee generali;

5. E in generale, dell'esatta osservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto, e che non siano proprii esclusivamente di un ufficio determinato e personale. (**Art. 147**).

Se per patto sociale, o per deliberazione dell'assemblea generale, la parte esecutiva delle operazioni sociali sia attribuita ad un direttore estraneo al consiglio di amministrazione, il direttore è responsabile verso i socii e verso i terzi, al pari degli amministratori, per l'adempimento dei suoi doveri secondo le disposizioni dell'articolo precedente, non ostante qualunque patto contrario, e sebbene egli sia sottoposto all'autorità ed alla sorveglianza degli amministratori stessi. (**Art. 148**).

D. Dalle accennate disposizioni viene determinata la responsabilità degli amministratori relativa all'adempimento di obblighi proprii esclusivamente di un ufficio determinato e personale?

R. Questa eccezione fu oggetto di speciale aggiunta nel progetto del Senato, ma dopo si è ommessa, perchè parve implicita provvedendosi intorno agli obblighi imposti ad essi amministratori, e quindi fossero sufficienti i principî generali ad illuminare la giurispru-

denza, ed a far ammettere l'anzidetta eccezione senza una espressa dichiarazione della legge. (A. p.)

D. Può accadere che un amministratore nelle operazioni sociali sia dissenziente dalla maggioranza de' suoi colleghi; la legge come ha regolata la responsabilità in questo caso?

R. Colle disposizioni degli art. **149**, **150** sono tolti i dubbi che potevano sorgere nella ipotesi accennata, ed in quella dell'amministratore che si trovi rispetto ad una operazione sociale in collisione d'interesse colla società.

La responsabilità per gli atti o le omissioni nelle società aventi più amministratori; non si estende a quello tra essi, che essendo esente da colpa, abbia fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, e ne abbia dato notizia immediata per iscritto ai sindaci. (**Art. 149**).

L'amministratore, che in una determinata operazione ha, in proprio nome o come rappresentante di un altro, interesse contrario a quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori, ed ai sindaci, ed astenersi da ogni deliberazione riguardante l'operazione stessa.

In questo caso, e nei casi preveduti nell'articolo precedente, quando le deliberazioni non siano approvate dai sindaci, gli amministratori che vi hanno preso parte sono responsabili delle perdite che ne derivassero nella società. (**Art. 150**).

D. Nel determinare chiaramente la responsabilità degli amministratori, si deve stabilire il sistema per l'esercizio dell'azione contro i medesimi. Quale è il sistema stabilito al riguardo dalla nuova legge?

R. La nuova legge ha considerato che gli amministratori sono i mandatarii della società, e per ciò l'azione giudiziaria derivante dal mandato spetti all'assemblea generale che la esercita per mezzo dei sindaci. Ciò non toglie che ogni socio abbia il diritto di denunciare ai sindaci i fatti che crede censurabili, ed i sindaci devono convocare immediatamente l'assemblea generale se reputano fondato il reclamo fatto dai rappresentanti di almeno un *decimo* del capitale sociale (A. p.).

Qualunque amministratore, sindaco o rappresentante di società, cessa di diritto dal suo ufficio e deve essere surrogato, se è dichiarato fallito, interdetto od inabilitato, o se è condannato a pena criminale per qualunque reato, od a pena correzionale per reato di corruzione, di falso, di furto o di truffa. (**Art. 151**).

L'azione contro gli amministratori, per fatti riguardanti la loro responsabilità, compete all'assemblea generale, che la esercita per mezzo dei sindaci.

Ogni socio ha però diritto di denunciare ai sindaci i fatti che crede censurabili, ed essi devono tener conto delle ricevute denuncie nelle loro relazioni all'assem-

blea. I sindaci sono obbligati di presentare intorno ai fatti, denunciati le loro osservazioni e proposte, allorchè la denuncia è fatta da socii che unitamente rappresentano almeno un decimo del capitale sociale.

La rappresentanza del decimo si giustifica col deposito dei titoli delle azioni presso un istituto di emissione legalmente costituito, o presso un notaro del luogo dove è stabilita la sede della società, o presso i sindaci. I titoli devono restare depositati sino all'esito della prossima assemblea generale, e servono anche a legittimare l'intervento dei deponenti a tale assemblea.

Se i sindaci reputano fondato ed urgente il reclamo dei socii rappresentanti il decimo del capitale sociale, devono convocare immediatamente un'assemblea generale; in caso diverso devono riferirne alla più vicina. L'assemblea deve sempre prendere una deliberazione intorno al reclamo. (**Art. 152**).

Compete ad ogni socio l'azione giudiziaria come si vedrà nell'art. 163. Circa le irregolarità, ecc. degli amministratori l'art. 153 provvede chiaramente accordando alla ottava parte dei rappresentanti del capitale sociale il diritto di far intervenire l'autorità giudiziaria.

Qualora siavi fondato sospetto di grave irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i socii rappresentanti la ottava parte del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale

di commercio, giustificando la suddetta rappresentanza nel modo stabilito nell' articolo precedente.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori ed i sindaci, ove riconosca l' urgenza di provvedere prima della riunione dell'assemblea generale, può ordinare con decreto l' ispezione dei libri della società, e nominare, a tale uopo, uno o più commissarii, a spese dei richiedenti, determinando la cauzione da darsi per le spese.

L' ispezione non ha luogo, finchè i richiedenti non abbiano data tale cauzione.

La relazione dei commissarii dev' essere depositata presso la cancelleria nel termine stabilito dal tribunale.

Il tribunale esamina la relazione in camera di consiglio e pronuncia con decreto.

Se il sospetto non apparisca fondato, il tribunale può ordinare che la relazione sia pubblicata nel giornale degli annunzi giudiziarii per intiero o soltanto nelle sue conchiusioni.

In caso contrario, il tribunale ordina i provvedimenti urgenti e l' immediata convocazione dell' assemblea generale.

Il decreto è provvisoriamente esecutivo, non ostante opposizione od appello. (**Art. 153**).

§ 3. — *Delle assemblee generali.*

D. Quali sono le modificazioni della nuova legge in questa parte?

R. Negli articoli successivi vengono modificate le norme necessarie che conteneva il cessato Codice circa l'ingerenza dell'assem-

blea generale negli affari sociali, secondo il Codice francese e la legge belga. La legge rispetta la libertà delle contrattazioni, ma non trascurando ad un tempo di preservare con efficace tutela ogni legittimo interesse contro i pericoli e le insidie della frode e della malafede, stabilisce quando debbono essere convocate le assemblee generali, come e da chi, chi possa intervenirvi con diritto di voto ed in qual modo; e finalmente quali sieno i diritti della maggioranza e della minoranza, e quale l'efficacia delle deliberazioni dell'assemblea.

Le assemblee generali sono *ordinarie* e *straordinarie*.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa deve oltre la trattazione degli altri oggetti posti all'ordine del giorno:

1. Discutere, approvare o modificare il bilancio, udita la relazione dei sindaci;

2. Surrogare gli amministratori che escono di ufficio;

3. Nominare i sindaci;

4. Determinare la retribuzione degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilita nell'atto costitutivo.

Le adunanze straordinarie sono convocate qualunque volta occorre. (**Art. 154**).

La convocazione delle assemblee generali deve farsi mediante avviso da inserirsi, non meno di quindici

giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e cogli altri mezzi di pubblicità prescritti nell'atto costitutivo o nello statuto.

L'avviso deve contenere la nota o l'ordine del giorno delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dell'assemblea.

Qualunque deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del giorno è nulla. (**Art. 155**).

Per le adunanze che precedono la costituzione della società, la convocazione è fatta dai promotori o dalla persona designata nel programma indicato nell'articolo 129 per presiedere la prima assemblea.

In questa assemblea ciascun sottoscrittore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte; e per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza dei sottoscrittori e il consenso della maggioranza assoluta dei presenti. (**Art. 156**).

Per le assemblee generali successive alla legale costituzione della società, la convocazione è fatta dagli amministratori, ed è necessaria la presenza di tanti socii che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Ogni socio ha un voto ed ogni azionista ha un voto sino a cinque azioni da lui possedute. L'azionista che possiede più di cinque e sino a cento azioni ha un voto ogni cinque azioni, e per quelle che possiede oltre il numero di cento ha un voto ogni venticinque azioni. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. Nell'atto costitutivo o nello statuto può essere derogato a queste disposizioni.

Se un'assemblea non è valida per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione può deliberare sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della

prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai socii intervenuti.

Se il giorno per l'assemblea di seconda convocazione non è indicato nell'avviso pubblicato per la prima, il termine stabilito nell'articolo 155 può ridursi a giorni otto. (**Art. 157**).

Qualora l'atto costitutivo o lo statuto non disponga altrimenti, è sempre necessaria la presenza di tanti socii che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, ed il voto favorevole di tanti socii intervenuti che rappresentino almeno la metà del capitale medesimo, per deliberare:

1. Lo scioglimento anticipato della società;
2. La prorogazione della sua durata;
3. La fusione con altre società;
4. La riduzione del capitale sociale;
5. La reintegrazione o l'aumento del capitale stesso;
6. Il cambiamento dell'oggetto della società;
7. Ogni altra modificazione dell'atto costitutivo.

La maggioranza stessa è inoltre richiesta in tutti i casi specialmente designati dalla legge.

I socii dissenzienti dalle deliberazioni indicate nei numeri 3, 5 e 6 e dalla prorogazione della durata della società, se non è acconsentita nell'atto costitutivo, hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle loro quote od azioni in proporzione dell'attivo sociale secondo l'ultimo bilancio approvato.

Il recesso dev'essere dichiarato dagli intervenuti all'assemblea entro ventiquattro ore dalla chiusura di essa, e dagli altri socii entro un mese dalla pubblica-

zione della deliberazione del giornale degli annunzi giudiziarii, sotto pena di decadenza. (**Art. 158**).

Gli amministratori devono convocare straordinariamente l'assemblea nel termine di un mese, quando ne sia fatta domanda da tanti socii che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e siano in questa indicati gli argomenti da trattarsi nell'assemblea. (**Art. 159**).

D. Può accadere che i socii non possano intervenire alle Assemblee, come potranno farsi rappresentare?

R. I socii possono farsi rappresentare nelle assemblee generali da mandatarii, socii o non socii. L'esercizio di questo diritto può essere limitato nell'atto costitutivo o nello statuto.

Gli amministratori non possono essere mandatarii. (**Art. 160**).

D. In quali casi gli amministratori non possono dar voto?

R. Gli amministratori non possono dar voto;

1. Nell'approvazione dei bilanci;

2. Nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. (**Art. 161**).

D. Possono i soci radunati in assemblea se non si credono abbastanza edotti, far rinviare la discussione e la deliberazione?

R. Allorchè un terzo del numero dei presenti all'assemblea generale, o tanti intervenuti che riuniscono la

metà del capitale rappresentato nell'assemblea, non si credano abbastanza informati sugli oggetti posti in deliberazione, essi possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni e gli altri non possono opporsi.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

La presente disposizione non si applica all'adunanza indicata nell'articolo 134. (**Art. 162**).

D. Quand'è che le deliberazioni dell'Assemblea obbligano gl'interessati?

R. Le deliberazioni prese dall'assemblea generale entro i limiti dell'atto costitutivo, dallo statuto o della legge, sono obbligatorie per tutti i socii, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, salve le disposizioni dell'articolo 158.

Alle deliberazioni manifestamente contrarie all'atto costitutivo, allo statuto od alla legge, può essere fatta opposizione da ogni socio, e il presidente del tribunale di commercio, sentiti gli amministratori ed i sindaci, può sospenderne l'esecuzione mediante provvedimento da notificarsi agli amministratori. (**Art. 163**).

§ 4. — *Delle azioni.*

D. Quali sono le enunciazioni che si devono riscontrare nelle azioni, e dite se le azioni devono conferire ai possessori gli stessi diritti.

R. Le azioni devono essere di eguale valore, e conferiscono ai loro possessori eguali diritti se non è sta-

bilito diversamente nell'atto costitutivo, salvo però ad ogni azionista il diritto di voto nelle assemblee generali.

Le azioni possono essere nominative o al portatore, (**Art. 164**).

I titoli delle azioni nominative o al portatore devono contenere:

1. Il nome della società;
2. La data dell' atto costitutivo e della sua pubblicazione, coll' indicazione del luogo ove è stata eseguita;
3. L'ammontare del capitale sociale ed il numero e la somma totale delle azioni;
4. La durata della società.

Essi sono sottoscritti da due amministratori o dall'amministratore unico. (**Art. 165**).

D. Le azioni non pagate per intiero potranno essere al portatore? — e in caso di alienazione chi sarà responsabile dell'ammontare totale dell'azione?

R. Le azioni non pagate per intiero sono sempre nominative.

I sottoscrittori e i successivi cessionarii sono responsabili dell'ammontare totale delle loro azioni, non ostante qualunque alienazione di esse. (**Art. 166**).

D. Indicate la ragione della disposizione di questo articolo in ispecie circa la responsabilità dell' intero ammontare dell' azione?

R. Le disposizioni del cessato Codice non

presentavano sufficiente garanzia tuttochè nell' interesse dei terzi fosse stabilito che la Società non s'intendeva legalmente costituita se non era sottoscritto per tre quarti il capitale, e versato il decimo delle azioni sottoscritte, e che non si potessero rilasciare titoli al portatore finchè non fosse versato almeno la metà del capitale rappresentato dall' azione, aggiungendo che i certificati provvisorî non godevano delle guarentigie degli effetti di commercio, ecc. La nuova legge ha veduto maggior garanzia nell' adottare il principio di diritto comune, pel quale il Socio di una società di commercio non può ritirarsi a danno dei terzi creditori della Società. Le società per azioni presentano tutta la garanzia possibile coll' essersi stabilito che le azioni non interamente pagate sono sempre nominative e che per ciò non possono cedersi manualmente come quelle al portatore, e qualunque sia la forma della cessione il primo soscrittore rimane responsabile col cessionario: tale infatti è l' opinione del Waelbroceh (commentaire de la loi sur les sociétés) e del Troplong: si può cedere il proprio diritto, ma non si può cedere il debito senza il consenso del creditore. V. contro Pardessus e Molinier. Si è agitata la stessa questione, circa le azioni al portatore, tra il

Pardessus ed il Molinier: il primo opina che la società debba rivolgersi agli acquisitori delle azioni perchè la natura stessa del titolo non dava ai primi soscrittori alcuna garanzia verso i compratori: l'altro è d'avviso contrario perchè il primo soscrittore è libero di cedere, ma con ciò non vien meno la loro responsabilità verso la società.

D. Come si può conoscere la situazione delle azioni, e a quali conseguenze andrà incontro l'azionista che non effettua il pagamento?

R. La situazione delle azioni dev'essere pubblicata insieme al bilancio dell'esercizio sociale. Essa deve indicare i versamenti fatti, il numero delle azioni decadute e non rimesse in circolazione e la somma sopra di esse versata. (**Art. 167**).

R. Quando l'azionista non effettua il pagamento delle quote ancora dovute, la società, salva l'azione contro i sottoscrittori e i cessionarii per il pagamento, può far vendere le azioni al prezzo corrente a rischio e per conto dell'azionista, dopo quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella gazzetta ufficiale del Regno.

Qualora la vendita promossa non possa aver luogo per mancanza di compratori, la società può dichiarare decaduta l'azione e ritenere i versamenti già fatti sopra di essa, ovvero esercitare contro il sottoscrittore e i cessionarii i diritti derivanti dalla loro responsabilità. (**Art. 168**).

D. Come si giustifica la proprietà delle azioni, nonchè i passaggi relativi?

R. La proprietà delle azioni nominative si stabilisce mediante inscrizione sul libro indicato nel numero 1° dell'art. 140.

La cessione di esse si opera con dichiarazione sul libro medesimo sottoscritta dal cedente e dal cessionario e dai loro mandatarii.

In caso di morte dell'azionista, se non vi è opposizione, per ottenere la dichiarazione del cambiamento di proprietà sul libro dei socii e sui titoli delle azioni è necessaria la presentazione dei titoli, della fede di morte, e di un atto di notorietà, dimostrante la qualità di erede, fatto dinanzi al pretore.

La proprietà delle azioni al portatore si trasferisce mediante la tradizione del titolo.

Le azioni al portatore possono essere cambiate in azioni nominative e queste in azioni al portatore, purchè non vi faccia ostacolo la disposizione dell'articolo 166. (**Art. 169**).

Se un'azione nominativa diviene proprietà di più persone, la società non è tenuta ad inscrivere nè a riconoscere il trasferimento, finchè non sia da esse designato un unico titolare. (**Art. 170**).

§ 5. — *Delle obbligazioni.*

D. La nuova legge ha fatte delle innovazioni circa l'emissione di obbligazioni?

La nuova legge ha chiaramente e scrupo-

losamente stabilite le condizioni e le cautele necessarie acciò le società possano contrarre prestiti con emissione di obbligazioni circolabili nominative o al portatore, e ciò per ovviare ai gravi danni che prima cagionavano le emissioni di questi titoli. Il cessato Codice proibiva l'emissione delle obbligazioni o d'altri titoli al portatore sinchè non sia versato l'intero capitale sociale, e che il montare delle obbligazioni e dei titoli non può mai eccedere quello del capitale versato. La nuova legge ha ritenuto il solo divieto di emettere obbligazioni per somme eccedenti il capitale versato, e risolvendo la grave questione già dibattuta nel caso che il capitale versato si trovasse già perduto in tutto o in parte, col disporre che, oltre l'entità del capitale versato, debbasi prendere in considerazione anche la parte di capitale che risulta tuttora esistente secondo l'ultimo bilancio approvato. Seguono altre disposizioni protettrici dell'interesse dei socii e dei terzi. Esse sono:

Le società non possono emettere titoli di obbligazioni al portatore o nominativi per somma eccedente il capitale versato e tuttora esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.

Possono però emettere obbligazioni anche per somma maggiore, quando l'eccedenza sia garantita da ti-

toli nominativi a debito dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, aventi corrispondente scadenza e depositati nella cassa dei depositi e prestiti, per rimanervi sino all'estinzione delle obbligazioni emesse.

L' emissione dei biglietti di banca od altri titoli equivalenti è regolata da leggi speciali.

La disposizione della prima parte di questo articolo non si applica alle cambiali, ai libretti di deposito, ai buoni nominativi, ad altri titoli di debito dipendenti da singolari affari. (**Art. 171**).

L'emissione di obbligazioni, ancorchè preveduta nell'atto costitutivo o nello statuto, non può aver luogo senza una deliberazione dell'assemblea generale presa colla maggioranza richiesta nella prima parte dell' articolo 158.

Se l'emissione si fa col mezzo di pubblica sottoscrizione, la deliberazione stessa, insieme col progetto del manifesto indicato nell' articolo seguente, dev' essere depositata presso il tribunale civile per i provvedimenti indicati nell'articolo 91.

Nel caso preveduto nel primo capoverso dell' articolo 171, dev'essere depositato, insieme alla deliberazione ed al progetto di manifesto, anche il documento comprovante l'eseguito deposito dei titoli ivi indicati.

La deliberazione dell' assemblea non può avere effetto se non dopo trascritta nel registro delle società. (**Art. 172**).

Vi sono molte cautele per la esecuzione del deposito e la pubblicazione del manifesto per la sottoscrizione delle obbligazioni.

Gli amministratori, per procedere alla emissione di obbligazioni mediante pubblica sottoscrizione, devono pubblicare un manifesto che enunci:

1. Il nome, l'oggetto e la sede della società;

2. Il capitale sociale;

3. La data dell'atto costitutivo e di quelli che recano cambiamenti all'atto stesso od allo statuto, e le date della loro pubblicazione;

4. La situazione della società secondo l'ultimo bilancio approvato;

5. L'ammontare complessivo delle obbligazioni che si vogliono emettere e di quelle già emesse, il modo di pagamento e di rimborso e il valore nominale di ciascuna, indicando l'interesse che producono, e se siano nominative o al portatore;

6. La data in cui fu pubblicata la deliberazione dell'assemblea generale che approvò l'emissione.

Nel caso preveduto nel primo capoverso dell'articolo 171, si devono aggiungere le indicazioni necessarie a valutare la garantia offerta dai titoli ivi accennati. (**Art. 173**).

Le sottoscrizioni delle obbligazioni devono essere raccolte sotto uno o più esemplari del manifesto di emissione. (**Art. 174**).

In ultimo si provvede per le forme delle obbligazioni.

I titoli delle obbligazioni devono contenere le enunciazioni prescritte per il manifesto e la tabella dei pagamenti in capitale ed interessi. (**Art. 175**).

D. Quali sono le disposizioni della nuova

legge contro gl'inganni che possono essere tesi circa il pagamento d'utili inesistenti, e simili?

R. Questi rimedi sono nelle disposizioni che riflettono la puntuale presentazione e formazione del bilancio, e ne regolano la forma; il sindacato e la pubblicità costituiscono un' utile guarentigia non solo contro la negligenza e la malafede di coloro che amministrano la società, ma più ancora contro abusi di malafede che dimostrarono nella falsità ed inesattezze de' bilanci, il mezzo più frequente adoperato per ingannare i terzi, e talora anche i socii, o per dare ad essi utili inesistenti e quindi consumare il capitale in frode alle leggi ed ai patti.

§ 6. — *Del bilancio.*

D. Quale è l'importanza del bilancio?

R. L' importanza del bilancio risulta da che esso deve contenere l' indicazione del capitale *realmente esistente* e della somma dei versamenti effettuati e de' versamenti in ritardo, e deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte nell' esercizio cui si riferisce col divieto rigoroso ed assoluto di pagare dividendi ai socii se non per utili realmente

conseguiti e risultanti dal bilancio approvato (A. p.).

Gli amministratori devono presentare ai sindaci, almeno un mese avanti il giorno fissato per l'assemblea generale che deve discuterlo, il bilancio dell'esercizio precedente, coi documenti giustificativi, indicando in esso distintamente:

1. Il capitale sociale realmente esistente;

2. La somma dei versamenti effettuati e di quelli in ritardo.

Il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte.

Il bilancio delle società nazionali od estere assicuratrici sulla vita ed amministratrici di tontine deve inoltre contenere le prove dell' adempimento delle disposizioni dell'art. 145. (**Art. 176**).

Le società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito devono depositare presso il tribunale di commercio, nei primi otto giorni d'ogni mese, la loro situazione riferibile al mese precedente, esposta secondo il modello stabilito con regio decreto e certificata conforme alla verità con dichiarazione sottoscritta almeno da un amministratore e da un sindaco.

Le società che hanno per oggetto le assicurazioni devono uniformare il loro bilancio al modello stabilito nel modo stesso. (**Art. 177**).

D. La nuova legge ha stabilite altre formalità in garanzia dei capitali investiti nelle speculazioni sociali in discorso?

R. I sindaci, con relazione contenente i risultamenti

dell'esame del bilancio e della tenuta amministrazione, devono presentare le loro osservazioni e proposte intorno all'approvazione del bilancio ed alle altre disposizioni occorrenti. (**Art. 178**).

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme alla relazione pei sindaci, negli uffici della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea generale e finchè sia approvato. L'uno e l'altra possono essere esaminati da chiunque provi la sua qualità di socio. (**Art. 179**).

Gli amministratori devono, entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio, depositarne copia nella cancelleria del tribunale di commercio insieme alla relazione dei sindaci ed al processo verbale dell'assemblea generale, affinchè se ne faccia annotazione nel registro delle società e si provveda alla pubblicazione del bilancio secondo le disposizioni degli articoli 94 e 95. (**Art. 180**).

Non possono essere pagati dividendi ai socii, se non per utili realmente conseguiti secondo il bilancio approvato.

Le società nei loro atti costitutivi, negli statuti o in altri documenti, non possono attribuire interessi a favore delle azioni.

Possono essere tuttavia espressamente attribuiti interessi, da prelevarsi dal capitale, in quelle società industriali per le quali è necessario uno spazio di tempo onde costituire l'oggetto sociale, ma non oltre a tre anni ed in una misura che non ecceda il cinque per cento. In questo caso l'ammontare degli interessi da pagarsi dev'essere calcolato tra le spese di prima isti-

tuzione e ripartito con esse a carico dei bilanci che avranno reali dividendi.

I socii non sono obbligati a restituire i dividendi loro pagati. (**Art. 181**).

Sopra gli utili netti della società dev'essere annualmente prelevato non meno di un ventesimo per formare il fondo di riserva, sino a che questo abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale. Il fondo di riserva, se dopo compiuto venga diminuito per qualsiasi ragione, dev'essere reintegrato nel modo stesso. (**Art. 182**).

§ 7. — *Dei Sindaci.*

D. Dite la ragione dell'ufficio dei Sindaci.

R. Il fatto avendo dimostrato che la sorveglianza governativa non rispondeva allo scopo, sorse la necessità di affidarla ad un organo speciale permanente il cui compito sia quello di sorvegliare con efficacia e costanza sugli amministratori; non si poteva provvedere in modo diverso, giacchè se la sorveglianza fosse affidata ai singoli interessati sugli atti dell'amministrazione, il loro compito sarebbe divenuto illusorio. L'istituzione dei sindaci è accolta dalle varie legislazioni moderne: essa è un atto di fiducia emanato dalla assemblea generale de' socii. La nuova legge impone ad ogni società per azioni di creare nel suo seno tre o cinque sin-

daci scelti tra i soci od anche in persone estranee alla società, purchè idonee a tale ufficio. Essi sono muniti del più esteso mandato per esercitare una diretta e continua vigilanza su tutti gli affari sociali senza eccezione o limitazione di sorta, sui registri, sulle casse e sul bilancio, con facoltà di convocare, occorrendo, anche l'assemblea generale (A. p.).

In ogni assemblea ordinaria e in quella indicata nell' articolo 134 si devono nominare tre o cinque sindaci e due supplenti per la sorveglianza delle operazioni sociali e per la revisione del bilancio.

I sindaci possono essere socii o non socii e sono rieleggibili.

Non sono eleggibili o decadono dall'ufficio i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado di consanguineità od affinità.

In caso di morte, di rinuncia, di fallimento o di decadenza d'alcuno dei sindaci, subentrano i supplenti in ordine d'età. Se ciò non basti a renderne completo il numero, i sindaci rimasti chiamano a sostituire i mancanti altre persone che stanno in carica sino alla prossima assemblea generale. (**Art. 183**).

I sindaci devono:

1. Stabilire, d'accordo cogli amministratori della società, la forma dei bilanci e delle situazioni delle azioni;

2. Esaminare almeno ogni trimestre i libri della

società per conoscere le operazioni sociali e accertare la bontà del metodo di scrittura;

3. Fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa non mai più lontani di un trimestre l'uno dall'altro;

4. Riconoscere almeno una volta ogni mese, colla scorta dei libri sociali, l'esistenza dei titoli o dei valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione o custodia presso la società;

5. Verificare l'adempimento delle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, riguardanti le condizioni stabilite per l'intervento dei socii nell'assemblea;

6. Rivedere il bilancio e farne relazione nel termine assegnato negli articoli 154 e 179;

7. Sorvegliare le operazioni della liquidazione;

8. Convocare, colle norme stabilite nell' articolo 155, l'assemblea straordinaria ed anche l'assemblea ordinaria in caso di omissione da parte degli amministratori;

9. Intervenire a tutte le assemblee generali;

10. E in generale sorvegliare che le disposizioni della legge, dell' atto costitutivo e dello statuto siano adempiute dagli amministratori.

I sindaci delle società non soggette alle disposizioni dell' articolo 177 hanno diritto di ottenere ogni mese dagli amministratori uno stato delle operazioni sociali.

I sindaci possono assistere alle adunanze degli amministratori, e far inserire negli ordini del giorno di queste adunanze e in quelli delle assemblee ordinarie e straordinarie le proposte che credono opportune. (**Art. 184**).

L'estensione e gli effetti della responsabilità dei sindaci si determinano colle regole del mandato.(**Art. 185**).

Queste disposizioni determinano con chiarezza i diritti e gli obblighi dei Sindaci, e la loro responsabilità è regolata coi principî del mandato.

Dalle prescrizioni dell'art.° 182 si vede che i Sindaci devono essere indipendenti dai consiglieri, avendo esclusi certi gradi di parentela tra questi ed i Sindaci; motivo per cui la Commissione del Senato ha modificata la disposizione dell'art.° 182, che cioè la nomina provvisoria dei Sindaci debba farsi soltanto dai sindaci rimasti, e non già col concorso benanche degli amministratori, imperocchè essendo ufficio dei sindaci quello di sorvegliare gli amministratori, e al bisogno di promuovere contro di essi i legali provvedimenti, per l'antinomia d'interessi fra gli uni e gli altri, non sia conveniente che a nominare i primi debbono concorrere i secondi (A. p.).

D. L'art.° 182 accenna il caso di decadenza dei sindaci — se costoro cadono in fallimento decaderanno dalla loro qualità di sindaci?

R. La Commissione del Senato infatti aveva raccomandato che si provvedesse per la

decadenza, ma non si è disposto nella specie sembrando cosa ovvia (A. p.).

Sezione V.

Dell'esclusione dei socii, dello scioglimento e della fusione della società.

§ 1. — *Dell'esclusione dei socii.*

D. Quali sono i motivi per i quali i socii sono esclusi dalla società? — e l'esclusione stessa reca lo scioglimento della società?

R. Può essere escluso dalla società in nome collettivo ed in accomandita:

1. Il socio che costituito in mora non paga la sua quota sociale;

2. Il socio amministratore che si vale della firma o dei capitali sociali ad uso proprio, che commette frodi nell'amministrazione o nella contabilità, che si assenta e invitato in forma legale a ritornare non ritorna, nè giustifica le ragioni dell'assenza;

3. Il socio responsabile senza limitazione:

a) che prende ingerenza nell' amministrazione, quando l' amministratore è designato nell' atto di società,

b) che contravviene alle disposizioni degli articoli 110 e 112,

c) che è dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;

4. Il socio accomandante che s'ingerisce nell'amministrazione contro il divieto espresso nell'articolo 118.

Il socio accomandante può anche essere escluso, quando la cosa da lui conferita in società sia perita prima della consegna, o sia perita anche dopo se gliene era riservata la proprietà.

Il socio escluso non è liberato dalle obbligazioni in corse e dal risarcimento dei danni. (**Art. 186**).

L'esclusione del socio non opera per sè sola lo scioglimento della società.

Il socio escluso è soggetto alle perdite ed ha diritto agli utili sino al giorno della esclusione, ma non può esigerne la liquidazione, finchè le une e gli altri non siano ripartibili a norma del contratto sociale.

Se al momento della sua esclusione trovansi operazioni in corso, egli deve sopportare gli eventi e non può ritirare la sua quota sociale sino a che non sieno compiute.

Il socio escluso non ha diritto ad una quota proporzionale delle cose sociali, ma soltanto ad una somma di danaro che ne rappresenti il valore. (**Art. 187**).

D. Quali sono i rapporti del socio escluso verso i terzi?

R. Il socio escluso resta obbligato verso i terzi per tutte le operazioni fatte dalla società sino al giorno in cui l'esclusione è pubblicata. (**Art. 188**).

§ 2. — *Dello scioglimento delle società.*

D. Come si sciolgono le società?

R. La nuova legge riempie deplorate lacune, sottraendo alle incertezze della giuris-

prudenza e di discrezionali provvedimenti, i fatti non rari e sommamente importanti delle modificazioni, trasformazioni e fusioni delle società legalmente esistenti, sui quali il cessato Codice serba quasi assoluto silenzio. Di cotali fatti furono determinate le condizioni e gli effetti, in modo da preservare i diritti acquistati senza inceppare la libera attività dello spirito di associazione (A. p.).

Le società commerciali si sciolgono:

1. Per il decorso del tempo stabilito alla loro durata;

2. Per la mancanza o per la cessazione dell'oggetto della società, o per l'impossibilità di conseguirlo;

3. Per il compimento dell'impresa;

4. Per il fallimento della società ancorchè seguito da concordato;

5. Per la perdita intiera del capitale, o per la perdita parziale indicata nell'articolo **146**, quando i socii deliberino di non reintegrarlo o di non limitarlo alla somma rimanente;

6. Per deliberazione dei socii;

7. Per la fusione con altre società. (**Art. 189**).

Decorso il termine stabilito per la sua durata o compiuto l'oggetto della sua impresa, la società è sciolta di diritto, nè può essere tacitamente prorogata. (**Articolo 190**).

D. Finita o sciolta la società gli amministratori non possono intraprendere nuove

operazioni, e quali sono le conseguenze in caso di contravvenzione?

R. La società in nome collettivo si deve sciogliere per la morte, per l'interdizione, per l'inabilitazione e per il fallimento di uno dei socii, se non vi è convenzione contraria.

La società in accomandita, se non è convenuto altrimenti, si scioglie per la morte, per l'interdizione od inabilitazione e per il fallimento dell'accomandatario o di uno degli accomandatarii.

Lo scioglimento non ha luogo nelle società in accomandita per azioni, se all'amministratore morto, fallito, interdetto o inabilitato venga surrogato un altro, nei casi previsti nell'articolo **120**. (**Art. 191**).

Finita o sciolta la società, gli amministratori non possono intraprendere nuove operazioni; contravvenendo a questa proibizione, essi contraggono responsabilità personale o solidaria per gli affari intrapresi.

La proibizione ha effetto dal giorno in cui sia decorso il termine della durata della società o compiuto l'oggetto della sua impresa, o sia avvenuta la morte di uno dei socii che renda impossibile la esistenza della società, ovvero questa sia dichiarata in liquidazione dai socii o dal tribunale. (**Art. 192**).

V. Pardessus e Bravard distinguono gli avvenimenti che dànno luogo di pien diritto allo scioglimento, da quelli che vi dànno luogo per via di azione. I due scrittori non sono d'accordo sul momento in cui la società nei due casi finiva; opina il Pardessus che finirà dal giorno dalla domanda: il Bravard crede finirà nel giorno in cui avrà pronunziato il tribunale.

D. Se un socio volesse promuovere lo scioglimento della società, dovrà citare il gerente od i socii ?

R. La Cassazione di Firenze, 24 maggio 1866, ha deciso che i gestori di una società anche per azioni, come una accomandita, rappresentano la stessa come persona collettiva non già i singoli socii, sia nei rapporti fra loro anche relativi alla società, sia nei loro rapporti con questa. Per ciò se un socio voglia promuovere lo scioglimento della società, deve citare tutti gli altri socii od azionisti, valendosi all'occorrenza anche adittati dalla legge per la citazione di persone incerte.

D. Deliberato dall'assemblea lo scioglimento della società, i socii o azionisti non avranno diritto alcuno di opporsi a questa deliberazione ?

R. La Corte di Cassazione francese, 3 dicembre 1872, ha deciso che i soci hanno il diritto sia loro notificata tale deliberazione, onde poter far valere i loro diritti per i danni che possono risentire dallo scioglimento stesso, o per esercitare azioni contro il gerente.

§ 3. — *Della fusione delle società.*

D. Come è deliberata la fusione delle so-

cietà, e quali sono le formalità che rendono valida la fusione?

R. La fusione di più società dev' essere deliberata da ciascuna di esse. (**Art. 193**).

La pubblicazione ordinata nell'articolo 96 dev'essere fatta da ciascuna delle società che hanno deliberata la fusione, e deve esprimere l'avvertimento prescritto nell'articolo 101. Se tra esse si trovi qualche società in accomandita per azioni od anonima, devono osservarsi le disposizioni degli articoli 91, 94 e 95.

Ciascuna società deve inoltre pubblicare colle forme stesse il suo bilancio; e quelle che per effetto della fusione cessano di esistere devono pubblicare anche la dichiarazione del modo stabilito per l'estinzione delle loro passività.

Se la società risultante dalla fusione stabilisce la sua sede in un luogo diverso da quello della sede delle società che si fondono, la nuova società deve adempiere le disposizioni degli articoli 90 e seguenti. (**Art. 194**).

La fusione non può avere effetto, che dopo trascorsi tre mesi dalla pubblicazione indicata nella prima parte dell'articolo precedente, salvochè consti del pagamento di tutti i debiti sociali, o del deposito della somma corrispondente nella cassa dei depositi e prestiti, o del consenso di tutti i creditori.

Il certificato comprovante l'eseguito deposito dev'essere pubblicato secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Durante il suddetto termine ogni creditore delle società che si fondono può fare opposizione. L'opposizione sospende l'esecuzione della fusione, sino a che

non sia revocata o respinta con sentenza non più soggetta ad opposizione od appello. (**Art. 195**).

Trascorso senza opposizione il termine indicato nell'articolo precedente, la fusione può essere eseguita e la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione assume i diritti e le obbligazioni delle società estinte. (**Art. 196**).

D. Dalla lettera di queste disposizioni risulta chiaramente che resta estinta la società che si fonde in altre; può sorgere il dubbio che l'altra società la quale riceve la fusione continui a sussistere come prima?

R. Se le accennate disposizioni della nuova legge potessero dar luogo al dubbio proposto o a simile interpetrazione sarebbero immensamente dannose alle utili fusioni con società potenti e prospere interessate a vivere ed a non suicidarsi e che devono continuare a sussistere. È riconosciuto esservi una doppia specie di fusione, con un doppio effetto, cioè o creazione di una società nuova colla correlativa estinzione delle precedenti: o proseguimento della vita di una delle società nella quale un'altra si fonde, coll'estinzione di quest'ultima. Dipende dal contratto tra coteste società scegliere l'uno o l'altro sistema: e la nuova legge determina, in caso di silenzio del contratto, quale di essi deve presumersi, come la regola ordi-

naria prevalente per legge. Con scanzare l'apparente discordanza, e la giurisprudenza tenendo presenti i contratti di fusione, sarà in grado di fare una provvida applicazione della legge (A. p.).

Sezione VI.

Della liquidazione delle società.

§ 1. — *Della liquidazione in generale.*

D. Quali sono le regole prescritte per la liquidazione delle società in caso di silenzio degli statuti sociali, ecc.?

R. Se l'atto costitutivo o lo statuto della società non ha determinato il modo della liquidazione e della divisione dell'asse sociale, si osservano le regole seguenti.

Se i socii non sono unanimi nella nomina dei liquidatori, essa dev'essere fatta dall'autorità giudiziaria ad istanza degli amministratori o di chi vi ha interesse, salve le disposizioni dell'art. 210.

Finchè la nomina non sia stata fatta ed accettata, gli amministratori sono depositarii dei beni sociali e devono provvedere agli affari urgenti.

Qualunque sia il disposto dell'atto costitutivo o dello statuto della società, l'atto di nomina o la sentenza che la contiene ed ogni successivo atto che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori devono es-

sere, a cura di essi, depositati e pubblicati secondo le disposizioni della sezione II di questo capo.

Se la liquidazione ha luogo per il decorso del termine stabilito alla durata della società e per il compimento dell'oggetto di essa, deve pubblicarsi una dichiarazione di liquidazione fatta dagli amministratori o dai liquidatori. (**Art. 197**).

Pubblicato l'atto legale di liquidazione, nessuna azione in favore della società o contro di essa può essere esercitata, se non in nome dei liquidatori o contro di essi.

Tutti gli atti emanati da una società disciolta devono indicare che essa è « in liquidazione ».

Alle società in liquidazione sono applicabili tutte le norme stabilite per le società esistenti dalla legge, dagli atti costitutivi o dagli statuti, che non siano incompatibili colla liquidazione, e salve le disposizioni speciali.

I doveri degli amministratori incombono colla stessa responsabilità ai liquidatori. (**Art. 198**).

Nel caso di mancanza di uno o più liquidatori, per morte, fallimento, interdizione, inabilitazione, rinuncia o rivocazione, la surrogazione deve farsi nel modo stabilito per la nomina. (**Art. 199**).

D. Quale è l'ufficio dei liquidatori?

R. I liquidatori, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono in unione agli amministratori della società, formare l'inventario ed il bilancio, sottoscritti dagli uni e dagli altri, e dai quali risulti esattamente lo stato attivo e passivo della società.

12

Essi devono ricevere e custodire i libri loro consegnati dagli amministratori, il patrimonio e le carte della società, e tenere esatto registro, nella forma del libro-giornale, di tutte le operazioni riguardanti la liquidazione, per ordine di data.

Devono informare i soćii, se questi lo domandano, dello stato e del modo di esecuzione della liquidazione. (**Art. 200**).

I liquidatori non possono intraprendere veruna nuova operazione di commercio. Contravvenendo a questo divieto, sono responsabili personalmente e solidariamente per le operazioni intraprese.

Non possono pagare ai socii veruna somma sulla quota che potrà loro spettare, finchè non siano pagati i creditori della società; ma i socii possono richiedere, che le somme ritenute siano depositate secondo le disposizioni dell' articolo 133, e che siano fatte le ripartizioni, anche durante la liquidazione, qualora, oltre quanto occorre per il soddisfacimento di tutte le obbligazioni sociali scadute o da scadare, sia disponibile almeno un dieci per cento sulle azioni o sulle quote sociali. (**Art. 201**).

D. Quali sono le facoltà accordate dalla nuova legge ai liquidatori?

R. Se i fondi disponibili della società non sono sufficienti a pagare il passivo esigibile, i liquidatori devono chiedere ai socii le somme a ciò necessarie, quando questi siano tenuti a somministrarle secondo la natura della società, o sieno debitori ad essa di versamenti sulle quote sociali. (**Art. 202**).

Salve le maggiori o minori facoltà ricevute dai socii, i liquidatori possono:

stare in giudizio ed essere convenuti nell' interesse della liquidazione in ogni istanza civile o penale;

eseguire e compiere le operazioni di commercio attinenti alla liquidazione della società;

vendere agli incanti gli immobili sociali;

vendere agli incanti o ad offerte private ed anche in massa ogni proprietà mobiliare della società;

fare transazioni e compromessi;

liquidare ed esigere anche in caso di fallimento del debitore i crediti della società, e rilasciare quietanze;

assumere per conto della liquidazione obbligazioni cambiarie e contrarre mutui non ipotecarii, ed in generale eseguire gli atti necessarii alla liquidazione degli affari. (**Art. 203**).

La disposizione dell'art. 203 veniva mitigata nel progetto ministeriale, ma la Commissione del Senato non ha creduto di accettare la proposta modificazione: essa considerava che l'interesse dei socî e dei terzi richiede che le operazioni della liquidazione procedano con molta rapidità, e deve supporsi che per sì delicato ufficio la scelta dei soci cada sempre su persone di provata onestà. Un maggior rigore di cautele e vigilanza potesse essere fecondo d' utili affetti non occorre dimostrare, diceva la Commis-

sione del Senato; basta por mente allo stato deplorabile di molte liquidazioni sociali in Italia. Il sistema del Senato non è pericoloso perchè all'occorrenza possono limitare i poteri e attribuzioni dati ai liquidatori gli statuti sociali, o le deliberazioni con cui le società si sciolgono nel determinare l'ufficio dei liquidatori; infatti l'art. 203 comincia col prescrivere: Salve le maggiori o minori facoltà, ecc.

V. Bécane e Pardessus sulla necessità dei poteri dei liquidatori: opina Pardessus che la liquidazione si renderebbe impossibile senza poteri estesi.

D. Se un liquidatore avesse pagato i debiti con propri mezzi acquisterà maggiori diritti di quelli che competono ai creditori pagati?

R. I liquidatori, i quali con proprii mezzi abbiano pagato i debiti della società, non possono esercitare verso i socii diritti maggiori di quelli che competerebbero ai creditori pagati. (**Art. 204**).

I liquidatori sono sottoposti alle regole del mandato. (**Art. 205**).

D. I creditori della società dovranno esercitare l'azione verso i liquidatori, o altri?

R. I creditori della società hanno diritto di esercitare contro i liquidatori le azioni derivanti dai loro

crediti scaduti, sino alla concorrenza dei beni sociali indivisi che ancora esistessero, e contro i socii l'azione personale per le quote non pagate o per la responsabilità solidaria ed illimitata secondo la specie della società. (**Art. 206**).

D. Una volta ammessa la liquidazione, questa esonererà i socii dal fallimento?

R. La liquidazione non libera i socii e non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento. (**Art. 207**).

§ 2. — *Norme speciali per la liquidazione delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.*

D. Compiuta la liquidazione, quali atti devono fare i liquidatori?

R. Compiuta la liquidazione della società in nome collettivo o in accomandita semplice, i liquidatori devono farne il bilancio e proporre la divisione tra i socii.

Se la liquidazione e la divisione sono approvate, non vi è diritto a reclamo tra i socii, nè contro i liquidatori. In caso di contestazione, il socio opponente deve dedurne le ragioni e promuovere il giudizio entro trenta giorni dalla notificazione legale del bilancio e del progetto di divisione.

Trascorso quel termine, il bilancio e la divisione s'intendono approvati ed i liquidatori restano liberati.

Promosso il giudizio, le quistioni sulla liquidazione

sono separate di diritto da quelle sulla divisione, alle quali i liquidatori possono rimanere estranei. (Art. 208).

D. Approvato il conto, dove sono depositate le carte, libri, ecc.?

R. Approvato il conto e compiuta la divisione del patrimonio sociale residuo, i libri ed i documenti non necessarii ai singoli condividenti devono essere depositati presso quello dei socii che viene designato a pluralità di voti, e questi deve conservarli per cinque anni. (Art. 209).

§ 3. — *Norme speciali per la liquidazione delle società in accomandita per azioni ed anonime.*

D. Come vien fatta la nomina dei liquidatori, e quali sono le conseguenze di questa nomina rispetto agli amministratori?

R. La nomina dei liquidatori nelle società in accomandita per azioni ed anonime dev' essere fatta nell'assemblea generale che ordina la liquidazione, salve le disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

Per la nomina dei liquidatori e per la surrogazione in caso di morte, di fallimento, d'interdizione, di inabilitazione, di rinuncia o di rivocazione, è necessaria la presenza di tanti socii che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, e il consenso di tanti di essi che rappresentino la metà del capitale medesimo. In caso diverso la nomina o la surrogazione è fatta

dall'autorità giudiziaria ad istanza degli interessati. (**Art. 210**).

Colla nomina dei liquidatori cessa il mandato degli amministratori, i quali devono fare ai primi la consegna dell'amministrazione sociale. Gli amministratori devono tuttavia prestare il loro concorso alla liquidazione, se ne sono richiesti. (**Art. 211**).

Il conto degli amministratori, per il tempo trascorso tra l'ultimo bilancio approvato dai socii e l'apertura della liquidazione, è reso ai liquidatori, ai quali spetta l'approvarlo o sostenere le contestazioni alle quali potesse dar luogo. (**Art. 212**).

Qualora uno o più degli amministratori della società siano nominati liquidatori, il conto indicato nell'articolo precedente dev'essere depositato e pubblicato insieme al bilancio finale di liquidazione, ed i socii hanno facoltà di contestarlo colle stesse regole e forme. Ma se la liquidazione si protrae oltre la durata di un esercizio sociale, il conto anzidetto deve essere unito al primo bilancio che i liquidatori devono presentare all'assemblea. (**Art. 213**).

D. La legge prescrive un termine per le operazioni dei liquidatori?

R. Se la liquidazione si protrae oltre l'anno, i liquidatori devono fare il bilancio annuale secondo le disposizioni della legge e dell'atto costitutivo. (**Art. 214**).

Compiuta la liquidazione, i liquidatori formano il bilancio finale indicando la parte spettante a ciascuna quota od azione nella divisione dell'attivo sociale.

Il bilancio formato dai liquidatori ed accompagnato

dalla relazione dei sindaci è depositato al tribunale di commercio e pubblicato nelle forme stabilite negli articoli 94 e 95.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nel giornale degli annunzi giudiziarii, i socii possono proporre i loro reclami con atto depositato nella cancelleria del tribunale di commercio, e del deposito è data notizia nel suddetto giornale.

Trascorsi giorni quindici dopo i trenta assegnati per proporre i reclami, questi devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i socii hanno diritto d'intervenire e la sentenza pronunciata fa stato anche riguardo ai non intervenuti. (**Art. 215**).

Decorso il detto termine senza che siano stati proposti reclami e regolarmente proseguito il giudizio, il bilancio s'intende approvato da tutti i socii, ed i liquidatori, salva la distribuzione dell'attivo sociale, sono liberati.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la ricevuta dell'ultima ripartizione tiene luogo di approvazione del conto e della divisione. (**Art. 216**).

D. Indicate l'impiego delle somme non ritirate secondo la disposizione dell'art. 215.

R. Le somme spettanti ai socii non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione accennata nell'articolo 215, devono essere depositate nella cassa dei depositi e prestiti, colla indicazione del nome del proprietario, o dei numeri delle azioni se queste sono al portatore. La cassa paga alla persona indicata o al possessore, ritirando il titolo. (**Art. 217**).

Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito indicato nell'articolo precedente, i libri della società cessata devono essere depositati e conservati per cinque anni presso il tribunale di commercio. Chiunque vi abbia interesse può esaminarli purchè anticipi le spese occorrenti. (**Art. 218**).

SEZIONE VII.

Disposizioni riguardanti le società cooperative.

D. Quali sono le enunciazioni che deve contenere l'atto costitutivo delle società cooperative, e a quali disposizioni sono soggette?

R. Le società cooperative sono soggette alle disposizioni che regolano quella specie di società di cui assumono i caratteri indicati nell'articolo 76, salve le seguenti disposizioni speciali. (**Art. 219**).

Le società cooperative devono essere costituite per atto pubblico.

L'atto costitutivo, oltre le indicazioni richieste negli articoli 88 e 89, secondo la specie diversa della società, deve esprimere:

1. Le condizioni dell'ammissione di nuovi socii e il modo e il tempo nel quale questi devono contribuire la loro quota sociale;

2. Le condizioni del recesso e dell'esclusione dei socii;

3. Le forme di convocazione delle assemblee generali e i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali. (**Art. 220**).

La nuova legge in questa Sezione contiene una delle più importanti innovazioni. La società cooperativa non si può considerare come una nuova specie di società, imperciocchè classando le società in rapporto alla responsabilità, oltre le tre specie delle società in nome collettivo, in accomandita e anonima, non se ne potrebbe escogitare una quarta. La nuova legge anzichè costringere le società cooperative ad assumere le forme di una specie piuttosto che di un'altra delle società, perchè in tal modo sarebbe impedito il loro libero svolgimento, lascia ad esse piena libertà di adottare o l'uno o l'altro tipo; e dichiara che le società cooperative sono soggette alle disposizioni che regolano quella specie di società, di cui assumono i caratteri, e che in esse la responsabilità de' soci è illimitata e solidaria, se non è stabilito altrimenti nell'atto costitutivo (A. p.).

D. Indicate i doveri degli amministratori delle società cooperative.

R. Le società cooperative sono sempre soggette alle disposizioni riguardanti le società anonime, quanto alla pubblicazione dei loro atti costitutivi e dei posteriori cambiamenti, e quanto alle obbligazioni ed alla responsabilità degli amministratori. Le pubblicazioni si fanno senza spese.

Gli amministratori devono essere eletti tra i socii e

possono essere nell'atto costitutivo esonerati dall'obbligo di dare cauzione.

Sono pure applicabili alle società cooperative le disposizioni riguardanti le assemblee generali, il bilancio, i sindaci, e la liquidazione delle società per azioni, in quanto non sia diversamente provveduto negli articoli seguenti o nell'atto costitutivo.

La qualità di « cooperativa » dev'essere chiaramente indicata, oltre la specie della società, in tutti gli atti annoverati nell'articolo 104. (**Art. 221**).

R. Le disposizioni della prima parte e del primo capoverso degli articoli 131 e 146 non si applicano alle società cooperative.

L'atto costitutivo di queste società può derogare alle disposizioni dell'articolo 144 ed a quelle del numero 3° dell'articolo 165. (**Art. 222**).

R. Gli amministratori delle società cooperative devono tenere il libro dei socii secondo le disposizioni dell'articolo 140, e in esso devono inoltre indicare:

1. La data dell'ammissione, del recesso o dell'esclusione dei singoli socii;

2. Il conto delle somme da ciascuno di esse versate e ritirate.

Essi devono presentare alla fine di ogni trimestre alla cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, un elenco dei socii illimitatamente responsabili entrati, usciti e rimasti nella società durante il trimestre, indicando il loro nome, cognome e domicilio.

L'elenco dev'essere sottoscritto dagli amministratori e conservato dal cancelliere a libera ispezione di chiunque. (**Art. 223**).

A questa disposizione fu osservató (Commissione del Senato) che se è vantaggioso per i terzi che venga pubblicata la nota dei soci che entrano e che escono dalla società, è troppo gravoso e dispendioso obbligare gli amministratori a ripetere ogni trimestre la nota dei soci rimasti, specialmente quando trattasi di società che contano numerosissimi socii; e del pari di somma difficoltà conoscere il cambiamento di domicilio talvolta di migliaia di soci. Per ciò l'obbligo in discorso sarà spiegato nel regolamento nel senso che ogni tre mesi gli amministratori debbono presentare un elenco de' soci responsabili, provvedimento nell'interesse dei terzi. (A. p.).

D. L'interesse che si può prendere nelle società cooperative è limitato o libero?

R. Nessuno può avere in una società cooperativa una quota sociale maggiore di lire cinquemila, nè tante azioni che eccedano tal somma al valore nominale. Il valore nominale dell'azione non può eccedere la somma di lire cento.

Le azioni sono sempre nominative e non possono essere cedute, finchè non siano intieramente pagate, e se la cessione non sia autorizzata dall'assemblea o dal consiglio d'amministrazione secondo le disposizioni dell'atto costitutivo. (**Art. 224**).

D. Le norme che regolano le assemblee

di queste società contengono qualche limitazione?

I socii non possono farsi rappresentare nell' assemblea generale, se non nei casi d' impedimento legittimo preveduto nell'atto costitutivo o nello statuto.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni che possiede.

Nessun mandatario può rappresentare nella stessa assemblea più di un socio, oltre le ragioni proprie, se è socio egli stesso. (**Art. 225**).

Per evitare una notevole perdita di tempo nell' adunanza dell' assemblea, in caso di presentazione di molti mandati, la Commissione del Senato, ha deliberato che nelle disposizioni regolamentari si prescriva che i mandati debbano essere presentati almeno 24 ore prima al Consiglio, il quale riferirà sommariamente all' assemblea generale in proposito le sue conclusioni, e che queste s' intenderanno approvate in mancanza di opposizione. (A. p.).

D. Nell' art. 220 si accenna l' ammissione de' nuovi soci, il recesso, ecc.; come si effettuano questi atti, e dite i rapporti con i terzi dei soci esclusi, ecc.

R. L'ammissione di nuovi socii si effettua colla sottoscrizione da essi apposta nel libro dei socii, personal-

mente o mediante mandatario speciale. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da due socii che non siano amministratori.

Se l'atto costitutivo. autorizza i socii a recedere dalla società, la dichiarazione di recesso dev' essere annotata dal socio che recede nel libro dei socii o notificata alla società per atto di usciere. Essa non è operativa, che per la fine dell'anno sociale in corso, purchè sia fatta prima che incominci l'ultimo trimestre dell'anno stesso. Se è fatta più tardi, il socio è vincolato anche per l'anno seguente.

L'esclusione dei socii non può aver luogo che per i motivi stabiliti nella legge o nell'atto costitutivo. Essa deve essere deliberata dall'assemblea generale o dal consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni dell'atto suddetto. (**Art. 226**).

Per gli affari conchiusi dalla società sino al giorno in cui il recesso o l'esclusione di un socio diviene efficace o in cui l'atto di cessione è registrato nel libro dei socii, il socio cessante rimane obbligato verso i terzi per due anni dal giorno stesso, entro i limiti della responsabilità stabilita nell'atto costitutivo. (**Art. 227**).

Gli atti costitutivi delle società cooperative, e gli atti di recesso e di ammissione dei socii sono esenti dalle tasse di registro e bollo. (**Art. 228**).

Queste disposizioni e le precedenti mirano ad evitare che delle facilitazioni fatte alle società cooperative possano giovarsi contrariamente alla legge altre società; mirano ad

imprimere alle società cooperative in modo indelebile ed a tutti apparente il carattere che loro è proprio, obbligandole a qualificarsi in tutti i loro atti colla denominazione di *Società cooperativa,* la quale avverte tutti coloro che abbiano a contrattare con esse, e proporziona il credito e la fiducia ai mezzi corrispondenti alla loro natura. (A. p.).

SEZIONE VIII.

Disposizioni riguardanti le società civili e le società estere.

D. Le società civili vanno soggette alle regole del Codice di Commercio?

R. Le società civili possono assumere le forme delle società per azioni; in tal caso esse sono sottoposte alle disposizioni del presente codice, eccettuate quelle che riguardano il fallimento e la competenza. (**Art.229**).

Come già si è veduto il carattere della società non dipende dalla forma, ma è determinato dal suo oggetto anzichè dal suo accessorio o forma. Nondimeno fu questione di vedere se le società civili pur mantenendo il loro carattere potevano assumere l'organismo e le forme delle società commerciali. Ostacolava l'ipotesi che alcune società dalla

legge vietate o soppresse potessero costituirsi sotto forma commerciale, e diventare enti collettivi capaci di patrimonio in onta alla legge. Ad evitare tale inconveniente la nuova legge ha disposto che anche le società civili potessero assumere le forme delle società per azioni, e che in questo caso sono ad esse comuni le obbligazioni, le garanzie e le sanzioni stabilite nel titolo delle società commerciali, ma che il Tribunale di Commercio non può dare l'autorizzazione alla pubblicazione, ecc., se non riconosca che la società abbia uno scopo lecito e non sia contratta in frode alle leggi, che nel pubblico interesse vietano, sopprimono, o sottopongono a disposizioni od a restrizioni particolari alcune specie d'istituzioni, di corporazioni e di associazioni, ed alle incapacità od altre conseguenze in esse stabilite. Le società civili sono esenti dal fallimento e dalla competenza commerciale. (A. p.).

D. Quali sono le disposizioni che riflettono le società estere?

R. Le società legalmente costituite in paese estero, le quali stabiliscono nel Regno una sede secondaria od una rappresentanza, sono soggette alle disposizioni del presente codice riguardanti il deposito e la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto, degli atti che recano cambiamenti all'uno

od all' altro, e dei bilanci; devono pubblicare inoltre il nome delle persone che dirigono od amministrano tali sedi, od altrimenti rappresentano la società nello Stato.

Queste persone hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società nazionali.

Se le società estere sono di specie diversa da quelle indicate nell' articolo 76, si devono adempiere le formalità prescritte per il deposito e la pubblicazione dell' atto costitutivo e dello statuto delle società anonime, e i loro amministratori hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori di queste.

Le società costituite in paese estero, le quali hanno nel Regno la loro sede e l' oggetto principale della loro impresa, sono considerate come società nazionali e sono soggette, anche per la forma e validità del loro atto costitutivo, benchè stipulato in paese estero, a tutte le disposizioni del presente codice. (**Art. 230**)

L' inadempimento delle formalità prescritte nell' articolo precedente produce, per le società sopra indicate, le conseguenze legali stabilite per le società nazionali, e rende in tutti i casi gli amministratori ed i rappresentanti di qualsivoglia specie responsabili personalmente e solidariamente di tutte le obbligazioni sociali, limitatamente agli atti dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni. (**Art. 231**).

Le società in nome collettivo ed in accomandita semplice costituite in paese estero devono depositare per intiero il loro atto costitutivo nella cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione intendono di collocare il loro principale stabilimento nel

Regno, entro il termine e per gli effetti indicati nell' articolo 90.

Esse devono uniformarsi alle disposizioni dell' articolo 92, rispetto agli stabilimenti secondarii od alle rappresentanze che istituiscono nel Regno.

Le altre specie di società costituite in paese estero devono uniformarsi alle disposizioni dell' articolo 91 nel luogo ove istituiscono il loro principale stabilimento, e alle disposizioni del primo capoverso dell' articolo 92, rispetto agli stabilimenti secondarii ed alle rappresentanze. (**Art. 232**).

La nuova legge fondata coi principî liberali della nostra legislazione ne' rapporti del diritto internazionale privato ha risoluto le questioni rispetto alle operazioni che le *società estere* facciano nel nostro Regno, ai diritti che possono esercitarvi, ed alla loro facoltà d' istituirvi succursali e stabilimenti. La legge italiana del 27 ottobre 1860 regolava il trattamento delle società estere rispetto alla Francia: e rispetto agli altri Stati concedeva al governo la facoltà di provvedervi con speciali dichiarazioni diplomatiche. Ma da ciò derivava una ingiusta disparità di trattamento nei rapporti commerciali con gli altri Stati con i quali non intervenisse alcun accordo. Per ciò la nuova legge ha formolate alcune norme e condizioni, secondo le quali tutte le società costituite in e-

stero Stato possono essere ammesse ad esercitare il commercio nel regno. Queste disposizioni contengono quanto di meglio si fosse proposto dagli uomini di scienza e di pratica per aiutare il libero svolgimento dello spirito d'associazione nella sfera dell'attività industriale e commerciale, elevando ad un tempo efficaci ostacoli contro gli abusi e le frodi le quali generando la pubblica diffidenza, avevano negli ultimi tempi paralizzato uno dei più potenti fattori del progresso economico dei popoli. (A. p.).

CAPO II.

Delle associazioni.

Sezione. I.

Dell' associazione in partecipazione.

D. Quando ha luogo l'associazione in partecipazione?

R. L'associazione in partecipazione ha luogo, quando un commerciante od una società commerciale dia ad una o più persone o società una partecipazione negli utili e nelle perdite di una o più operazioni o anche dell'intiero suo commercio. (**Art. 233**).

L'associazione in partecipazione può aver luogo anche per le operazioni commerciali fatte dai non commercianti. (**Art. 234**).

Stabilire i veri caratteri di queste associazioni, era un punto molto controverso in diritto commerciale. Il sistema adottato da Pardessus, Bravard e Molinier, è conforme a quello ammesso dalla nuova legge. L'oggetto limitato ad *una o più operazioni* stabilisce il carattere dell'associazione in partecipazione. Se più individui convenissero di fare il commercio del tal genere di mercanzia per un dato tempo, questa sarebbe una società collettiva: se invece stabiliscono di comprare un carico di merci per rivenderle in comune si avrebbe la figura dell'associazione in partecipazione.

D. Quali sono i rapporti degli interessati in queste società verso i terzi?

R. L'associazione in partecipazione non costituisce, rispetto ai terzi, un ente collettivo distinto dalle persone degli interessati. I terzi non hanno diritti e non assumono obbligazioni, che verso colui col quale hanno contrattato. (Art. 235).

In queste società non figurano tutti gl'interessati, un solo di essi fa le operazioni sotto il proprio nome e non in comune. Il Savary dice che queste società non sono conosciute da alcuno, e non interessano in alcun modo il pubblico: quello tra i soci che compra è quello che si obbliga verso i terzi.

Per questi motivi le associazioni in partecipazione non sono soggette alla formalità della pubblicazione.

Molti scrittori si occupano di vedere quali sieno le obbligazioni dei partecipanti a queste società verso i terzi. I terzi non possono avere l' azione *de contractu* contro una persona estranea allo stesso contratto. I terzi che contrattarono con uno dei partecipanti non possono invocare contro gli altri soci estranei al contratto l' azione *quatinus locupletior factus sum* per avere essi soci estranei profittato della cosa data al loro socio, perchè i terzi col contrattare col socio ebbero in lui solo fiducia, egli solo è divenuto debitore dei terzi, per ciò al solo socio devono rivolgere l' azione, non avendo gli altri soci estranei ricevuta la cosa che formò oggetto dell' obbligazione dai terzi.

Vedi su questo punto Bécane, Delamarre e altri: Merlin e Pardessus opinano che i terzi possono invocare contro i soci estranei all' obbligazione coll' azione *de in rerum verso* che ha per base l'equità, avendo i soci profittato dell'operazione. Duranton opina che sebbene queste associazioni siano società commerciali pure la solidarietà non esiste di pien diritto tra i partecipanti.

D. I soci o partecipanti hanno diritto di proprietà sulle cose cadenti nell' associazione?

R. I partecipanti non hanno alcun diritto di proprietà sulle cose cadenti nell'associazione, ancorchè da essi somministrate. Possono però stipulare che, nei rapporti tra associati, le cose da essi fornite siano restituite in natura, e in difetto hanno diritto al risarcimento del danno. Tranne questo caso, il loro diritto è limitato ad avere il conto delle cose conferite nell' associazione e quello dei profitti e delle perdite **(Art. 236).**

V. Troplong, opina che queste associazioni non avendo una *personalità* la proprietà non rimane confusa, tutto restando individuale: opinione ammessa anche dalla Cassazione francese. Se queste associazioni presentassero la figura di un ente collettivo distinto dalle persone dei partecipanti, il patrimonio sociale essendo distinto da quello di ciascun socio, sarebbe destinato al pagamento dei crediti sociali in preferenza dei creditori personali di ciascun socio, mentre i creditori particolari potrebbero reclamare il loro pagamento dalla cassa sociale sol quando i creditori sociali fossero già stati soddisfatti.

R. Quale è la forma e gli altri requisiti delle associazioni?

R. Salve le disposizioni degli articoli precedenti, le convenzioni delle parti determinano la forma, le proporzioni e le condizioni dell'associazione. **(Art. 237).**

D. Sopra avete detto che queste società sono esenti dalle pubblicazioni, come dispone la legge a questo riguardo, anche nel caso di mancanza dell' atto scritto?

R. L'associazione in partecipazione è esente dalle formalità stabilite per le società, ma dev' essere provata per iscritto. (**Art. 238**).

Sezione II.

Dell' associazione di mutua assicurazione.

D. Date la definizione di questa associazione, e dite i suoi requisiti?

R. L'associazione di mutua assicurazione ha per iscopo di dividere tra gli associati i danni cagionati dai rischi, che sono oggetto dell'associazione.

Essa costituisce, rispetto ai terzi, un ente collettivo distinto dalle persone degli associati. (**Art. 239**).

L'associazione di mutua assicurazione dev'essere provata per iscritto.

Essa è regolata dalle convenzioni delle parti. (**Articolo 240**).

L'associazione è amministrata da associati che ne sono mandatarii temporanei e rivocabili. (**Art. 241**).

D. A quali regole sono soggette queste associazioni?

R. Sono applicabili alle associazioni di mutua assicurazione le norme riguardanti la responsabilità degli amministratori, la pubblicazione dell' atto costitutivo, dello statuto, degli atti che recano cambiamentt all'uno e all' altro, e dei bilanci delle società anonime, e le relative penalità.

Dai detti bilanci deve risultare l'adempimento delle disposizioni dell'art. 145. (**Art. 242**).

D. Quali sono i doveri degli associati?

R. Gli associati non sono obbligati che alle contribuzioni determinate dal contratto; ed in nessun caso sono tenuti verso i terzi, se non ciascuno in proporzione del valore della cosa per cui fu ammesso nell'associazione. (**Art. 243**).

Cessa di far parte dell' associazione quegli che ha perduto la cosa per cui si è associato, salvo il diritto alla competente indennità. (**Art. 244**).

L'associazione non si scioglie per l'interdizione, nè per la morte dell'associato.

Il fallimento dell' associato può far luogo alla sua esclusione. (**Art. 245**).

CAPO III.

Disposizioni penali.

D. La nuova legge come classifica l'applicazione delle disposizioni penali?

R. Nell' art. 246 assoggetta alle sanzioni del Codice penale come rei di truffa coloro i quali traggono illeciti profitti mediante sottoscrizioni per supposte società, ec.

Sono puniti colle pene stabilite nel Codice penale per la truffa coloro, che, simulando o asserendo falsamente l' esistenza di sottoscrizioni o di versamenti ad una società per azioni, o annunciando al pubblico

scientemente come addette alla società persone che non vi appartengono, ovvero commettendo altre simulazioni, hanno ottenuto o tentato di ottenere sottoscrizioni o versamenti. (**Art. 246**).

Minaccia di multa sino a lire 5000, salve le pene comminate dal Codice penale, i promotori, gli amministratori, i direttori, sindaci e liquidatori che riferiscono in modo infedele *scientemente* alle assemblee, o che abbiano attribuito ai soci dividendi non prelevati sugli stati reali, o che contrariamente alle disposizioni della legge (art. 144) accordarono anticipazioni sopra azioni sociali, ec.

Sono puniti con pena pecuniaria sino a cinquemila lire, salve le maggiori pene comminate nel Codice penale:

1. I promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle società che nelle relazioni o nelle comunicazioni d'ogni specie fatte nell'assemblea generale, nei bilanci o nelle situazioni delle azioni abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della società, o abbiano scientemente in tutto od in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime;

2. Gli amministratori e i direttori che scientemente, in difetto di bilanci o contro i loro risultamenti, o in conformità a bilanci fraudolentemente formati, abbiano distribuito ai socii interessi non prelevati sugli utili reali;

3. Gli amministratori e i direttori che abbiano emes-

so azioni per somma minore del loro valore nominale, acquistato azioni della società contrariamente alle disposizioni dell'articolo 144, o accordato anticipazioni sopra azioni della società, o emesso obbligazioni in contravvenzione alla disposizione della prima parte dell'articolo 172;

4. Gli amministratori e i direttori che abbiano eseguita una riduzione di capitale o una fusione di società, contravvenendo alle disposizioni degli articoli 101 e 195;

5. Gli amministratori e i direttori delle società d'assicurazioni sulla vita e delle società amministratrici di tontine che abbiano contravvenuto alle disposizioni dell'articolo 145;

6. I liquidatori che abbiano ripartito l'attivo sociale tra i socii contravvenendo alle disposizioni dell'articolo 201.

La stessa pena si applica ai sindaci che nei casi indicati nei numeri 2°, 3°, 4°, 5° e 6° non abbiano adempiuto le loro obbligazioni. (**Art. 247**).

D. La legge minaccia di pene coloro i quali non presentano in tempo utile i bilanci mensili?

R. Se il deposito dell'atto costitutivo e dello statuto delle società in accomandita per azioni od anonime, degli atti che vi recano cambiamenti, delle situazioni mensili e dei bilanci, nella cancelleria del tribunale civile o di commercio, secondo i casi, non sia eseguito nei termini stabiliti o sia eseguito in modo incompiuto, ciascuna delle persone alle quali spetta di

eseguirlo o di farlo eseguire è punita con pena pecuniaria, che può estendersi sino a cinquanta lire per ogni giorno di ritardo. (**Art. 248**).

D. Rispetto agli amministratori delle cooperative la legge ha sanzionato penalità?

R. Gli amministratori delle società cooperative con socii a responsabilità illimitata che non depositano nella cancelleria del tribunale di commercio alla scadenza di ciascun trimestre l'elenco prescritto nell'articolo 223, e il cancelliere che non denuncia la omissione al procuratore del Re nei dieci giorni sucessivi, sono puniti colla multa sino a lire trecento. (**Art. 249.**).

D. Le trasgressioni alle regole che riflettono le assemblee o l'emissione delle azioni sociali sono punite?

R. Ogni contravvenzione alle disposizioni degli articoli 104, 155, 165 e 198 e dei due primi capoversi dell'articolo 172, è punita colla multa non eccedente le lire cento. (**Art. 250**).

Disposizioni transitorie

D. Le Società e le Associazioni commerciali esistenti al tempo dell'attuazione della nuova legge come sono regolate?

R. Le Società e le Associazioni commerciali esi-

stenti al tempo dell'attuazione del nuovo Codice sono regolate dalle leggi anteriori, salve le seguenti disposizioni:

1. Le Società in accomandita per azioni ed anonime sono esonerate da ogni autorizzazione e vigilanza governativa e dagli oneri relativi; ma sono soggette alle disposizioni degli articoli 104, 140, 142, 147, 151, 153, 163 capoverso, 167, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 180, 183, 184, 185, 246, 247, 248 e 250 del nuovo Codice, ed a quelle che in esso riguardano la riduzione del capitale, la fusione e la liquidazione delle Società. Sono inoltre soggette alle disposizioni dell'articolo 123, rispetto agli amministratori rieletti o nominati dopo l'attuazione del nuovo Codice.

2. Le Associazioni mutue, che non abbiano per oggetto esclusivo le assicurazioni marittime, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 242 del nuovo Codice, salvo ciò che è disposto nel numero seguente.

3. Le Società e le Associazioni di assicurazioni sulla vita ed amministratrici di tontine sono soggette alle disposizioni dell'articolo 145 del nuovo Codice per tutti i premi che riscuotono dopo l'attuazione di esso, salva riduzione proporzionale delle cauzioni date per le operazioni precedenti, nei modi e nei termini stabiliti nel regolamento.

4. Le Società ed Associazioni che vogliano introdurre modificazioni nei loro atti costitutivi e prolungare il termine fissato alla loro durata devono uniformarsi alle disposizioni del nuovo Codice. (**Art. 4 disposizioni transitorie**).

D. La nomina dei sindaci quando dev'es-

sere fatta in relazione alle disposizioni dell'articolo suddetto?

R. Per l'esecuzione delle disposizioni dell'articolo precedente la nomina dei sindaci deve essere fatta nella prima assemblea generale da tenersi entro sei mesi dall'attuazione del nuovo Codice, o in altra da convocarsi all'uopo nel termine stesso, sotto la responsabilità degli amministratori.

L'assemblea generale, quando siavi rappresentata almeno la metà del capitale sociale, può, col voto favorevole di tanti soci che riuniscano almeno i due terzi del capitale rappresentato nell'adunanza, deliberare che gli amministratori attuali siano, in caso di rielezione esonerati dall'obbligo di dar cauzione. (**Articolo 5 disposizioni transitorie**).

D. Per le società estere già esistenti si applicano le disposizioni della nuova legge?

R. Gli articoli 230, 231 e 232 del nuovo Codice si applicano anche alle Società estere stabilite nel Regno prima dell'attuazione di esso.

Le formalità prescritte nei detti articoli, e non ancora adempiute all'attuazione del nuovo Codice, devono adempiersi entro sei mesi dall'attuazione stessa.

Alle Società estere di assicurazioni sulla vita ed amministratrici di tontine si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 4, n. 3, del presente decreto. (**Articolo 6 disposizioni transitorie**).

D. Le società presistenti alla nuova legge,

che vogliono sottoporsi alle norme di essa intorno alle società cooperative a quali incombenti sono soggette?

R. Le Società costituite anteriormente all'attuazione del nuovo Codice, che vogliano sottoporsi alle norme di esso intorno alle Società cooperative, devono, con deliberazione presa secondo il proprio statuto, farne dichiarazione espressa, e conformare lo statuto stesso alle disposizioni del nuovo Codice.

Tuttavia le disposizioni della prima parte dell'articolo 224 non si applicano alle azioni di valore nominale superiore alle lire cento emesse prima della attuazione del Codice, nè ai soci che sino da tempo anteriore all'attuazione stessa sono possessori di una quota sociale superiore alle lire cinquemila, o di tante azioni che eccedono tale somma al valore nominale. Parimenti le disposizioni della prima parte dell'articolo 226 non si applicano ai soci già inscritti nella Società al tempo dell'attuazione del nuovo Codice. (**Art. 7 disposizioni transitorie**).

La deliberazione indicata nell'articolo precedente, ancorchè non ricevuta per atto pubblico, tranne che lo statuto lo richieda, dev'essere depositata, trascritta, affissa e pubblicata secondo le disposizioni dell'art. 96 del nuovo Codice.

Le pubblicazioni si fanno senza spese, e per gli effetti dell'articolo 228 del Codice stesso la deliberazione suddetta è parificata all'atto costitutivo. (**Art. 8 disposizioni transitorie**).

TITOLO X.

Della Cambiale e dell' assegno bancario.

CAPO I.

Della cambiale.

SEZIONE I.

Requisiti essenziali della cambiale.

D. Indicate le modificazioni della nuova legge riflettenti la cambiale e l'assegno bancario, e i requisiti della cambiale?

R. La nuova legge ripudia le disposizioni del cessato Codice intorno alla natura ed agli effetti della lettera di cambio; attribuisce alla stessa un fondamento nuovo e diverso dall'antico, ed è per ciò che essa legge ha dovuto coordinare lo svolgimento del novello principio a numerose applicazioni e regole spesso difformi da quelle del cessato Codice. Mutate le condizioni della società moderna con la immensa facilità e sicurezza delle comunicazioni e col maraviglioso sviluppo della attività commerciale, nuovi e diversi bisogni si manifestarono, specialmente quello di facilitare le transazioni commerciali, surrogando alla moneta titoli di infallibile efficacia

liberamente e rapidamente circolabili di mano in mano, senza nulla perdere, anzi con progressivo incremento della speciale potenza del loro credito in prò del possessore e contro tutte le persone obbligate. Ma nella pratica questa specie di titoli non esisteva, ed il commercio dominato dalla forza della consuetudine non sapeva adoperare a tale scopo che il vecchio titolo cambiario. Da ciò derivò e venne sempre più manifestandosi una specie di conflitto tra l' antica natura storica e giuridica della lettera di cambio ed il suo nuovo ufficio economico. Parve un grande progresso, e nol fu, quando i Codici di commercio continuavano a subordinare le speciali garanzie e la privilegiata efficacia della cambiale alla supposizione della realtà di un contratto di cambio traiettizio intervenuto tra il traente ed il prenditore; e quando essi tentarono di estendere i privilegi cambiarî ad un titolo similare denominato *biglietto all' ordine*, richiesero tuttavia come condizione essenziale, se non la realtà di un contratto di cambio, almeno la realtà di una *causa commerciale* dell' obbligazione, sia per la qualità dell'atto, sia per quella delle persone commercianti tra le quali era presunta. La pratica giudiziaria dei tribunali deludeva le speranze ed i bisogni dei commercianti. Le

supposizioni nella cambiale, e la *simulazione della causa commerciale* nel biglietto all'ordine togliendo a cotesti titoli la loro speciale efficacia riducendoli a semplici obbligazioni civili fin dalla loro origine, non potendosi negare la facoltà di fornire siffatta prova a chi la offrisse, anche i titoli più sacri e conformi a verità si trovarono esposti a pericoli di somiglianti impugnazioni da parte di debitori impotenti o di mala fede.

La nuova legge non contiene come la legge germânica norme speciali e separate per la cambiale *tratta*, che esprime l'obbligazione di far pagare, e per quell'altra forma di cambiale con cui il soscrittore assume l' obbligazione di pagare egli stesso, e che risponde al *biglietto all' ordine* del diritto francese ed italiano e che ora vien chiamato *pagherò* o *vaglia cambiario* con denominazione più conforme alle tradizioni italiane ed agli usi del nostro commercio. Il concetto della nuova legge confonde nella stessa natura le due forme cambiarie e producono gli stessi effetti, perciò la legge tratta comulativamente dell'una e dell'altra. Tratta separatamente per *l'ordine in derrate* essendo esso una forma di cambiale subalterna e speciale (A. p.).

La cambiale contiene l'obbligazione di far pagare o l'obbligazione di pagare alla scadenza una somma determinata al possessore di essa, nelle forme stabilite nel presente capo.

Requisiti essenziali comuni alle due specie di cambiale sono:

1. La data;

2. La denominazione di « cambiale » o « lettera di cambio » espressa nel contesto della scrittura, oppure scritta dal traente o dall'emittente, colla sua sottoscrizione;

3. L'indicazione della persona del prenditore,

4. Della somma da pagarsi,

5. Della scadenza, e

6. Del luogo del pagamento;

7. La sottoscrizione del traente o dell' emittente col suo nome e cognome, o colla sua ditta, ovvero quello di un suo mandatario speciale.

La cambiale tratta, che contiene l'obbligazione di far pagare, deve inoltre indicare:

8. La persona del trattario.

La cambiale contenente l' obbligazione di pagare può anche denominarsi « pagherò cambiario » o « vaglia cambiario «.

Non è necessario che la cambiale indichi la valuta o la causa, nè che per essa si operi trasporto di valori da luogo a luogo (**Art. 251**).

La scadenza dev' essere unica per tutta la somma indicata nella cambiale, e può essere stabilita:

1. A vista;

2. A certo tempo vista, cioè a uno o più giorni, o ad uno o più mesi vista;

3. A certo tempo data;
4. A giorno fisso;
5. In fiera. (**Art. 252**).

Se il luogo del pagamento non è specialmente designato, vale per luogo di pagamento nelle cambiali tratte la residenza indicata accanto al nome del trattario. Nei pagherò o vaglia cambiarii la residenza dell'emittente e il luogo del pagamento si reputano designati dal luogo dell'emissione. (**Art. 253.**)

D. A termini della giurisprudenza invalsa sotto il cessato Codice la mancanza della provvista dei fondi era un requisito essenziale da autorizzare il rifiuto al pagamento della cambiale?

R. La Cassazione di Torino, 29 Luglio 1872, ha giudicato che la nuova enunciazione del valore deve cedere al fatto che non vi fu somministrazione del valore. Sentenziò ad un tempo che dal silenzio della legge riguardante la mancanza della somministrazione di fondi non se ne può inferire che essa mancanza non costituisca una delle enunciazioni essenziali da far venir meno al titolo cambiario il carattere e l'importanza giuridica nei rapporti tra traente e creditore. La stessa Cassazione, 5 Settembre 1873, ha deciso che per la validità della cambiale debba essere espressa la qualità del valore somministrato; in mancanza di tale dichiarazione il titolo

rimane privo del carattere giuridico di effetto commerciale, ed ha per l'accettante il solo valore di un'obbligazione civile. E con altra sentenza del 29 Luglio 1872, ha deciso che provato essere stata tratta una cambiale senza corrispettivo, sebbene dall'intrinseco risulti del valore somministrato, non ha il titolo carattere giuridico e non può dar vita ad obbligazione tra gli stipulati. Ha del pari giudicato che l'articolo 1253 n. 3 del Codice civile, che ammette di diritto la surrogazione a favore di colui che, essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a sodisfarlo, non può applicarsi a chi firmò la cambiale senza corrispettivo, e che è per conseguenza radicalmente nulla. Sebbene l'articolo 295 del Codice di Commercio (cessato) non ammetta opposizione al pagamento della cambiale tranne nei casi di fallimento del possessore, detta una norma pel debitore per questi due casi e per quello in cui il pagamento sia realmente dovuto, ma non esclude le molte e svariate eccezioni che si possono elevare contro il possessore che chiede il pagamento, fuori dei due casi accennati.

D. In pratica come si osservava la regola del luogo dove si doveva effettuare il pagamento della cambiale?

R. La Cassazione di Torino, 10 Luglio 1873, ha deciso che disponendo l' art. 210 del Codice di Commercio che l'accettazione di una lettera di cambio pagabile in luogo diverso da quello della residenza dell'accettante, indica il domicilio dove deve esser fatto il pagamento ed ove devono farsi gli atti; il portatore del titolo cambiario non è obbligato a curare la citazione nella residenza, domicilio o dimora dei traenti ed avallanti, ma può fare la citazione ed istruire il processo nel domicilio eletto. L'art. 19 del Codice civile non è applicabile alle materie cambiarie. La Corte d'appello di Torino, 28 Aprile 1874, ha deciso che l' avallante come qualsiasi altro obbligato cambiario, se non vi è espressa convenzione contraria, è tenuto ad effettuare il pagamento dell' effetto cambiario nel domicilio in esso indicato, come pure può essere ivi citato e notificato allo stesso modo con cui può esserlo l'accettante od il traente.

D. La nuova legge ammette la promessa d'interessi contenuta in una cambiale?

R. Questa promessa ripugna all' indole stessa del titolo cambiario e si considera come non scritta, quantunque la novella di Norimberga per risolvere la grave questione sollevata nel silenzio della legge germanica abbia dichiarato che la promessa d'interessi

toglie al documento gli effetti cambiari. Ma ciò parve troppo rigoroso e contrario al pubblico interesse ed alla stessa presunta volontà dei contraenti. Sembrò poi necessario ed opportuno dichiarare, come la stessa novella di Norimbenga dichiara, che la scadenza della cambiale dev'essere sempre unica per tutta la somma in essa indicata. (A. p.)

La mancanza di alcuno dei requisiti essenziali stabiliti negli articoli precedenti esclude la qualità e gli effetti speciali della cambiale, salvi gli effetti ordinarii dell'obbligazione, secondo la sua natura civile o commerciale.

La promessa d'interessi contenuta in una cambiale si considera come non scritta. (**Art. 254**).

La cambiale può essere tratta sopra una persona e pagabile presso un'altra.

Può essere tratta a favore del traente.

Può essere tratta per ordine e per conto di un terzo. (**Art. 255**).

Sezione II.

Della girata.

D. Indicate gli effetti della *girata*.

R. Si premette che la *girata* è quel modo di trasmissione della cambiale che la rese il più utile strumento del commercio. La illimitata girabilità della cambiale non po-

teva considerarsi come regola generale inerente all'antico sistema, in cui la lettera di cambio era il documento che provava l'avvenuto contratto di cambio traiettizio: e perciò ad imprimere questo carattere alla cambiale era necessaria la clausola *all'ordine* espressa dal traente, senza della quale non poteva essere messa in circolazione. Invece secondo il nuovo sistema la girabilità illimitata deriva dalla natura stessa della cambiale, e non può essere esclusa a certi limitati effetti, che da una dichiarazione espressa nello stesso titolo (*non all' ordine*): ed in tal caso le girate fatte malgrado il divieto hanno, *soltanto rispetto a colui che oppose la clausola*, il valore di una cessione ordinaria (A. p.).

V. Cassazione di Torino 23 ottobre 1871, segno di croce del girante non ha valore per provare la girata.

La girata trasferisce la proprietà della cambiale e tutti i diritti a questa inerenti.

I giranti sono solidariamente responsabili dell'accettazione e del pagamento della cambiale alla scadenza. (**Art. 256**).

Se il traente, l'emittente od il girante ha vietato il trasferimento della cambiale per mezzo di girata colla clausola « non all'ordine » od altra equivalente, le girate fatte malgrado il divieto producono soltanto, ri-

spetto a colui che appose la clausola, gli effetti di una cessione. (**Art. 257**).

D. Al possessore di una cambiale si può opporre il sequestro ottenuto da un terzo a carico del di lui autore avvenuto posteriormente alla girata?

R. No; così decise la Cassazione di Milano 27 novembre 1862.

D. Quali sono le conseguenze della clausola *non all'ordine* nella legge germanica?

R. La legge germanica distingue, se la clausola è apposta dal traente o da uno dei giranti. Nel primo caso la girata non ha effetto cambiario; nel secondo il girante che appose la clausola è liberato dall' azione di regresso di fronte a coloro i quali abbiano acquistata la cambiale per mezzo delle girate fatte malgrado il divieto. Ma tali disposizioni furono vivamente censurate dalle nostre Camere di Commercio perchè tolgono a questo documento una delle sue vitali prerogative e sarebbero contrarie alle prescrizioni dell'art. 255. (A. p.).

D. La nuova legge ammette la girata *in bianco*, e altre clausole oltre quella *non all'ordine,* e ammette la girata della cambiale scaduta?

R. Tra le importanti innovazioni vi è quel-

la per la quale viene espressamente riconosciuta la *girata in bianco*. Quantunque siffatta specie di girata fosse proibita dal cessato codice, pure in pratica era comunemente usata come quella che corrisponde ai bisogni ed agl'interessi del commercio, e non sono rari i casi in cui la giurisprudenza, mettendosi in conflitto colla legge, l'ebbe a rispettare e a ritener valida. Tutte le recenti leggi cambiarie esplicitamente riconoscono la girata in bianco, e la Commissione italiana del 1869 non esitò ad ammettere la proposta nel progetto preliminare: e la Magistratura e le Camere di Commercio applaudirono a tale proposta (A. p.).

V. Cassazione francese 14 gennaio 1873, caso della girata in bianco.

La girata dev'essere scritta sulla cambiale, datata, e sottoscritta dal girante. Essa è valida, ancorchè il girante scriva soltanto il suo nome e cognome, o la sua ditta, a tergo della cambiale.

Ogni possessore ha diritto di riempiere le girate in bianco. (**Art. 258**).

Giova notare che l'istituto della girata in bianco non è nuovo nella nostra legislazione, e fu implicitamente riconosciuto in principio dal Parlamento, quando nella legge del

3 luglio 1871 che istituì in Italia i magazzini generali, fu ammessa la girata in bianco delle fedi di deposito e delle note di pegno (A. p.).

La girata colla clausola « per procura, » « per incasso, » « per mandato, » « valuta in garentia » od altra equivalente non trasferisce la proprietà della cambiale, ma autorizza il giratario ad esigerla, a protestarla, a stare in giudizio ed anche a girarla per procura.

Se alla girata fu aggiunta la clausola « senza garantia » od oltra equivalente, il girante non contrae obbligazione cambiaria. (Art. 259).

Con questa disposizione, pari a quella del cessato Codice art. 225, si colma una lacuna del Codice francese alla quale avevano supplito gli usi e le consuetudini accordando la facoltà al girante di aggiungere alla sua girata senza garanzia, senz'obbligo, ecc.; con ciò il girante non assume alcun obbligo di garanzia cambiaria, risponde della verità del credito, e delle altre obbligazioni civili e commerciali dipendenti dalla natura degli atti e rapporti giuridici intervenuti fra le parti. Rimane quindi riconosciuto che allorquando la girata sia accompagnata dalla menzionata clausola, certamente il giratario è avvertito che non fu contratta in virtù della

girata medesima la relativa obbligazione cambiaria; e se fuori del fatto della girata non esista verun altro fatto idoneo a produrre in chi la espose un obbligo civile o commerciale, invano il giratario stesso tenderebbe di assoggettarvelo (A. p.).

V. Cattaneo, della lettera di cambio, Basevi, Spiegazione della legge di cambio germanico; Bhauer e Vidari.

D. Date qualche maggiore dilucidazione sulla validità o meno delle clausole che si riscontrano nella cambiale?

R. Le clausole produttrici di effetti giuridici sono — valuta in conto — valuta avuta — valuta in me medesimo, mentre la clausola — per valuta avuta che vi porrò in conto, secondo l'avviso — non potrebbe produrre gli stessi effetti giuridici delle altre.

V. Corte d'Appello di Casale 3 agosto 1863. Corte d'appello di Ancona sezione di Perugia 20 gennaio 1868. Corte di appello di Genova 3 giugno 1862. Cassazione di Torino 5 maggio 1870 decise produrre effetti giuridici la cambiale dicente *valuta in conto* se la girata fu fatta in conseguenza di anteriori obbligazioni commerciali del girante.

D. A termini della nuova legge la girata di una cambiale *scaduta* costituisce un atto di procura, come a seconda del cessato codice?

R. Produce gli effetti di una cessione. Nouguier opina che una lettera di cambio non può essere girata dopo la scadenza perchè non vi ha più propriamente parlando una lettera di cambio, ma un credito risultante dal contratto di cambio.

La girata d'una cambiale già scaduta produce soltanto gli effetti di una cessione. (Art. 260).

D. La girata può farsi con atto separato?

R. Pardessus e Bécane opinano che la girata debba essere scritta sulla cambiale; all' opposto Nouguier dice che nessuna disposizione di legge proibisce la girata fatta per atto separato.

D. La girata può confondersi con la cessione?

R. Nella girata colui che cede cioè il girante è di pieno diritto garante solidale del pagamento della lettera alla sua scadenza, mentre nella cessione ordinaria di un debito civile o commerciale, il cedente non risponde della solvibilità del debitore, e per conseguenza del pagamento, se non quando vi si è obbligato.

V. Cassazione di Napoli 16 giugno 1871.

SEZIONE III.

Dell' accettazione.

§ 1. — *Disposizioni generali.*

D. Indicate il termine di tempo in cui devesi presentare la cambiale all' accettazione stabilita dalla legge; e dite se le parti possono modificare il tempo prescritto?

R. La cambiale tratta a certo tempo vista dev' essere presentata per l'accettazione entro un anno dalla data; altrimenti il possessore decade dall'azione di regresso.

Il traente e ciascuno dei giranti può stabilire un termine minore. In questo caso colui che ha stabilito il termine e gli obbligati che lo seguono sono liberati dall'azione di regresso, se la cambiale non è presentata entro il termine stabilito.

Se la cambiale è tratta da una piazza del Regno e pagabile in un paese estero col quale il commercio si fa in tutto od in parte per via di mare, il termine indicato nella prima parte del presente articolo è raddoppiato in tempo di guerra marittima. (**Art. 261**).

L' accettazione dev' essere scritta sulla cambiale e sottoscritta dall'accettante.

Essa si esprime colla parola « accetto » ; ma per la validità dell'accettazione basta che l'accettante scriva il suo nome e cognome, o la sua ditta, sulla facciata anteriore della cambiale. (**Art. 262**).

D. L'art. 262 prescrive l'espressione—accetto — e che l'accettante scriva il suo nome, ecc.; da ciò si deve desumere la proibizione dell'accettazione verbale?

R. La legge vuole l'accettazione scritta, perciò l'accettazione verbale non basterebbe per obbligare l'accettante, ma varrebbe come semplice promessa. Del resto l'accettante si obbligherebbe nello stesso modo se scrivesse *io pagherò, io adempirò*, ecc.; non si potrebbe ammettere l'espressione — accettato per rispondere a tempo, ecc.

D. L'accettazione deve aver luogo in tutte le cambiali?

R. L'accettazione ha luogo soltanto nelle cambiali tratte in cui il traente si obbliga *di far pagare* da un terzo alla scadenza una somma determinata al possessore. Però la cambiale tratta può servire ai propri usi anche prima d'essere stata accettata, ed il possessore ha bensì il diritto di chiederne l'accettazione, presentandola al trattario, ma non vi è tenuto. Soltanto per una specie di cambiali, allo scopo di conservare il diritto di regresso, fa mestieri di presentare la cambiale all'accettazione o per il visto, cioè per le cambiali tratte a certo tempo di vista, affinchè ad arbitrio del possessore non sia

protratta indebitamente l'obbligazione con pregiudizio anche del commercio (A. p.).

V. conforme Bravard.

L'accettazione della cambiale a certo tempo vista dev'essere datata; in difetto, tiene luogo di data il giorno della presentazione accertato nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo. (**Art. 263**).

Circa i rapporti tra traente e trattario, ed il possessore della cambiale, V. Pothier, Contratto cambiario e Pardessus.

Come si è detto il possessore della cambiale circa l'accettazione esercita in dati casi un diritto non un obbligo, sicchè può presentare la cambiale anche alla scadenza. Può succedere che il traente abbia imposto al prenditore l'obbligo dell'accettazione, e ciò per vedere se tra il traente ed il trattario può sorgere qualche difficoltà sulla provvista delle valute, e provvedere in tempo utile nell'interesse del traente stesso.

V. Cassazione di Torino 22 luglio 1871, caso non essere necessaria la presentazione all'accettazione.

L'accettazione di una cambiale pagabile in luogo diverso da quello della residenza dell'accettante deve indicare la persona, per mezzo della quale deve eseguirsi il pagamento. In mancanza di tale indicazione, s'intende che l'accettante stesso voglia pagare nel luogo stabilito. (**Art. 264**).

D. L'accettazione scritta sulla cambiale può essere rivocata; e la somma può essere limitata?

R. L'articolo che segue ha posto termine ad una gravissima controversia agitata nella dottrina e nella giurisprudenza, dichiarando che l'accettazione scritta sulla cambiale può essere revocata fino a che la cambiale non sia uscita dalle mani dell'accettante (A. p.).

La ragione si è, come dice Pothier, che il concorso della volontà il quale forma un contratto è un concorso che le parti si sono reciprocamente dichiarate: senza di ciò la volontà di una parte non può acquistare diritto verso dell'altra, nè per conseguenza essere irrevocabile.

V. Corte d'Appello di Milano 9 maggio 1871, caso del possessore di una cambiale che abbia diminuito il debito dello accettante, decade da ogni diritto verso i giranti.

L'accettazione dev'essere data all'atto della presentazione della cambiale, o al più tardi entro ventiquattr' ore, e non può esser rivocata dopo che la cambiale è stata restituita. (**Art. 265**).

L'accettazione può essere limitata ad una somma minore di quella indicata nella cambiale.

Qualunque altra limitazione o condizione equivale a mancanza di accettazione e dà luogo all'azione di regresso, ma l'accettante rimane obbligato entro i limiti della sua accettazione. (**Art. 266**).

D. Date qualche maggiore dilucidazione sul termine di tempo prescritto dall'art. 265 per la presentazione all'accettazione della cambiale?

R. Il termine di 24 ore è accordato per verificare la firma del traente, esaminare la condizione tra trattario e traente, vedere se il trattario sia o no debitore, ecc.

D. L'accettazione può darsi per atto separato?

R. Questo è il caso dell'*avallo;* sebbene si riscontri in Merlin, Nouguier ed altri che l'accettazione è valida semprechè l'atto indichi il consenso delle parti; ma prevale l'opinione del Bravard conforme la prescrizione del suaccennato art. 262.

D. Come si prova la mancanza od il rifiuto dell'accettazione — e una volta accettata la cambiale l'accettante è sempre obbligato al pagamento?

R. La mancanza o il rifiuto totale o parziale di accettazione si prova nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo (**Art. 267**).

L'accettante è direttamente obbligato al pagamento della cambiale.

L'accettante è tenuto ancorchè il traente fosse fallito prima dell'accettazione ed egli lo ignorasse.

L'accettante è obbligato cambiariamente anche ver-

so il traente, ma non ha azione cambiaria verso di lui. (**Art. 268**).

L'accettazione è irrevocabile, *chi accetta paga*. L'art. 268 pone termine ad una questione agitata nella antica giurisprudenza circa il fallimento del traente prima dell'accettazione se poteva alla medesima impedire i suoi effetti. Il Pardessus e Bravard giudicano che quand'anche l'accettazione si fosse ottenuta con dolo o violenza l'accettante non potrebbe farsi restituire contro il terzo possessore di buona fede, e non può avere azione che contro l'autore del dolo o della violenza.

V. Pardessus circa i rapporti del trattario che ha accettato quando segua il fallimento del traente, se i sindaci del fallimento facessero tra le mani del trattario una opposizione ad oggetto di fargli rilasciare gli oggetti dei quali si componeva la provvista, ecc. V. Delvincourt caso se il possessore a fronte del rifiuto d'accettazione possa pretendere un mallevadore da ciascun segnatario, opina negativamente; Nouguier in senso affermativo. V. Cassazione di Napoli 28 aprile 1874, caso del possessore che se ha diritto d'esigere la cambiale, tuttochè il traente all'ordine proprio, alleghi la falsità della sua sottoscrizione apposta alla prima sua girata. In questo caso obbligo del Tribunale Cassazione di Torino 10 luglio 1873. Corte di appello di Genova 3 giugno 1862 caso se l'obbligo della garenzia possa estendersi al traente dirimpetto al trattario che accetta la cambiale.

D. A fondare l'azione di regresso verso

il girante, può il possessore della cambiale avvisarlo per lettera del non avvenuto pagamento e richiederlo da lui?

R. No.

V. Tribunale di Commercio di Milano 21 luglio 1871.

§ 2. — *Dell'accettazione per intervento o per onore.*

D. Date qualche schiarimento sull'accettazione per intervento.

R. L'accettazione per intervento è la dichiarazione con la quale un *terzo* prende officiosamente l'obbligo di pagare la lettera di cambio che il trattario ha ricusato di accettare. Per impedire le conseguenze del rifiuto si è escogitato l'uso dell'accettazione per *intervento* od anche per *onore.*

La cambiale non accettata dal trattario può essere accettata per intervento dalle persone in essa indicate per accettarla o per pagarla al bisogno. (**Art. 269**).

La cambiale non accettata dal trattario, nè dalle persone indicate per accettarla o per pagarla al bisogno, può essere accettata per intervento da un terzo. Però l'accettazione del terzo non toglie al possessore l'azione di regresso per ottenere cauzione, quando non costi dall'atto di protesto che fu da lui consentita.

Può intervenire come terzo anche il trattario o l'indicato al bisogno, benchè abbia ricusato in questa qualità l'accettazione. (**Art. 270**).

La nuova legge distingue l'intervento delle persone indicate nella cambiale per accettarla o per pagarla al bisogno, dall'intervento di un terzo sulla cambiale non indicato; e conformemente alla legge germanica dispone che nel primo caso l'accettazione può essere rifiutata mentre nel secondo il possessore non perde l'azione di regresso per ottenere cauzione, che deriva dalla mancata accettazione del trattario, se non consti dall'atto di protesto che l'accettazione del terzo fu da lui consentita. (A. p.).

D. Quali sono gli obblighi della persona che accetta per intervento, ecc.?

L'accettante per intervento contrae obbligazione cambiaria verso tutti i giratarii che susseguono alla persona in onore della quale ha accettato.

Questa obbligazione si estingue, se la cambiale non sia presentata all'accettante per intervento entro il termine stabilito per fare il protesto.

L'onorato e i giratarii che lo precedono conservano l'azione di regresso per mancata accettazione verso i loro giranti sebbene la cambiale sia stata accettata per intervento. (Art. 271).

Se non è indicata la persona per onore della quale ha luogo l'accettazione, questa si reputa data per onore del traente.

Se l'accettazione per onore è offerta da più persone, dev'essere preferita quella che libera il maggior numero di obbligati, altrimenti il possessore perde l'a-

zione di regresso contro coloro che sarebbero stati liberati. (**Art. 272**).

L'accettante per intervento deve farsi consegnare dal possessore il protesto per mancata accettazione, e trasmetterlo senza ritardo all'onorato. (**Art. 273**).

Il cessato Codice riservava l'azione di regresso in tutti i casi di accettazione per intervento; ma ora meglio si favoriscono tali accettazioni tanto vantaggiose al credito cambiario, facendo anche omaggio ai principii di giustizia e di equità che non permettono di rinnegare il fatto proprio. Dalle nuove disposizioni (art. 270) è anche risoluto affermativamente un altro dubbio sorto nella giurisprudenza francese, se cioè il trattario o l'indicato al bisogno possano accettare la cambiale come terzo interveniente, qualora abbiano rifiutata l'accettazione nella loro qualità (A. p.).

Sezione IV.

Dell' avallo.

D. Indicate la natura dell'avallo, e la differenza colla girata?

R. L'avallo non è propriamente una fidejussione, ma è un'obbligazione cambiaria che ha un'esistenza propria, sebbene si connetta colla cambiale, e da essa tragga la sostanza

e la forma. Per ciò nel concetto moderno della cambiale l'avallo non può sussistere separato dalla cambiale (che era permesso dal cessato Codice art. 227). Dalla stessa natura dell'avallo, d'essere cioè un'obbligazione cambiaria indipendente e diversa dalla fidejussione, ne segue che l'obbligazione dell'avallante sussiste sempre ed è valida, ancorchè non sia valida l'obbligazione della persona per la quale l'avallo è dato (A. p.).

L' avallo differisce dalla girata in questo che nella girata il girante non è garante del pagamento che in un modo accessorio, e per virtù della cessione che egli ha fatto della proprietà della lettera ad un terzo, mentre l' avallante (o datore dell' avallo), il quale non è stato giammai proprietario, quando si obbliga ha per scopo principale ed unico di garentire il pagamento. Per poter sottoscrivere l'avallo bisogna avere la capacità richiesta per sottoscrivere la lettera di cambio.

V. Massé circa la solidarietà dell' obbligazione contratta dell' avallante, e finanche della natura commerciale della obbligazione nell' avallo dato da un non commerciante.

V. Cassazione di Milano 8 Marzo 1861, il dator d'avallo non commerciante è sempre obbligato anche che la cambiale non si riferisse a cose di commercio. Cassazione di Torino 10 Agosto 1871 il dator dell'avallo contrae obbligazione commerciale se il biglietto all'ordine ha causa di commercio.

Il pagamento della cambiale può essere garentito con avallo.

L'avallo è scritto sulla cambiale, e sottoscritto da chi lo presta.

Esso si esprime colle parole « per avallo » od altre equivalenti. (**Art. 274**).

Chi dà l'avallo assume le obbligazioni della persona per la quale garentisce, ed è obbligato cambiariamente, ancorchè non sia valida l'obbligazione della persona per la quale l'avallo è dato.

Se non è dichiarata la persona per la quale l'avallo è dato, questo si reputa dato nelle cambiali tratte per l'accettante, e se la cambiale non è ancora accettata per il traente; nei pagherò o vaglia cambiarii, si reputa dato per l'emittente.

Il possessore della cambiale deve adempiere verso il datore d'avallo tutti gli atti necessarii a conservare l'azione cambiaria verso la persona per la quale l'avallo è dato (**Art. 275**).

D. Per quali motivi la nuova legge ha modificato le disposizioni del cessato Codice, non ammettendo l'avallo per atto separato?

R. La nuova legge reputò preferibile ritornare alla purezza del sistema originario e sopprimere l'avallo per atto separato per molte ragioni.

La magistratura e le Camere di Commercio si pronunziarono contrarie all'atto separato. L'avallo non è compreso negli atti di commercio, per ciò ne potevano derivare mag-

giori incertezze intorno alla natura civile o commerciale dell' avallo conceduto per atto separato. Le moderne legislazioni non ammettono l' avallo per atto separato. Ma una considerazione decisiva fu suggerita dalla necessità di regolare l'avallo in modo corrente ai principii del nuovo sistema cambiario. Per ciò affinchè l'avallo produca le azioni e gli effetti cambiari, debbonsi per logica necessità restringere le une e gli altri ai soli avalli apposti sulla medesima cambiale. Ne con ciò rimane assolutamente vietato, per chi se ne contenti, di ricevere una garanzia del debito cambiario *per atto separato*, specialmente da coloro cui non piaccia far figurare le loro firme sulle cambiali: ma gli effetti non saranno quelli dell'obbligazione cambiaria, bensì di un fidejussore civile, od anche commerciale in genere, secondo la qualità della persona obbligata e la causa dell'obbligazione (A. p.).

V. Pothier circa l' uso dell' avallo separato. V. Cassazione di Torino 30 luglio 1868, casi di avalli separati devono essere notificati — avalli sotto condizione. Cassazione di Milano 27 giugno 1862 caso del dator d'avallo è sempre obbligato anche se la cambiale diviene semplice obbligazione.

D. Quali sono i diritti del datore di avallo che paga la cambiale?

R. Il datore di avallo che paga la cambiale scaduta è surrogato nei diritti del possessore verso la persona per la quale l'avallo fu dato e verso gli obbligati anteriori. (**Art. 276**).

D. Se il dator d'avallo non fosse commerciante, potrebbe prendere questa qualità dall'atto d'avallo ?

R. L'avallo essendo di per se un'operazione gratuita non può formar oggetto d'operazione commerciale, così la Corte di Appello di Bologna 1 marzo 1864. Sotto il regime del cessato Codice l'avallo talvolta era considerato fideiussione solidaria, mentre secondo il sistema cambiario della nuova legge l'avallo è una combinazione cambiaria che ha un'esistenza propria. Comunque sia, la persona del dator d'avallo non può mutar natura dell'affare o commerciale o altrimenti.

V. Corte di Appello di Torino 22 Novembre 1861.

Sezione V.

Dei duplicati e delle copie.

§ 1. — *Dei duplicati.*

D. Indicate le persone le quali hanno il diritto di ricevere un duplicato della cambiale — e le forme del duplicato?

R. Il prenditore ha diritto di avere dal traente o dall'emittente uno o più duplicati della cambiale.

Eguale diritto ha ogni altro possessore della cambiale verso il suo girante, e, per mezzo dei giranti anteriori, verso il traente o l'emittente. (**Art. 277**).

Ogni duplicato dev' essere dello stesso tenore della cambiale, salva la diversa indicazione di « prima », « seconda », ecc.

In mancanza di questa diversa indicazione, i duplicati si considerano come altrettante cambiali distinte. (**Art. 278**).

La legge germanica supplì utilmente al silenzio del Codice francese riducendo, come ha fatto la nuova legge, a precise formole legislative i più sicuri principii intorno ai *duplicati* ed alle *copie* delle cambiali, desunti dagli usi e dai bisogni del commercio. Però a differenza della legge germanica che restringe le disposizioni riguardanti i *duplicati* alle cambiali *tratte*, la nuova legge le estende anche all'altra specie di cambiali (*pagherò* o *vaglia cambiario*), perchè è più frequente l'uso dei duplicati per le cambiali *tratte*, nulla giustifica il divieto che si volesse farne ai possessori dei *pagherò* impedendo loro i vantaggi che ne potessero trarre. (A. p.).

Se più esemplari di una cambiale sono girati dallo stesso girante a più persone, questi è responsabile delle girate come se si trattasse di cambiali diverse. Eguale responsabilità assumono i giranti posteriori per le loro girate.

Se più esemplari sono accettati, l'accettante è obbligato per ciascuna accettazione.

Se più esemplari sono girati a persone diverse e tutti accettati, il girante e l' accettante sono obbligati solidariamente per ogni girata e per ogni accettazione. (**Art. 279**).

Chi ha spedito un esemplare della cambiale per l'accettazione deve indicare sugli altri esemplari la persona cui quello fu spedito; ma la mancanza di questa indicazione non nuoce agli effetti della cambiale.

Il possessore di un duplicato contenente tale indicazione non può esercitare l' azione di regresso per mancanza di accettazione o di pagamento, se non prova nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo:

1. Che l'esemplare spedito per l'accettazione non gli fu consegnato dal depositario;

2. E che l' accettazione o il pagamento non potè ottenersi sul duplicato. (**Art. 280**).

§ 2. — *Delle copie.*

D. Indicate le disposizioni concernenti le copie delle cambiali?

R. Le copie di una cambiale possono farsi da qualunque possessore.

Le copie devono essere conformi all'originale e contenere tutte le indicazioni che in esso si trovano, coll'aggiunta « fin qui copia » od altra equivalente. (**Articolo 281**).

L'accettazione e le girate originali scritte sulla copia obbligano l'accettante e i giranti, come se fossero scritte sulla cambiale originale. (**Art. 282**).

Sezione VI.

Della scadenza.

D. La nuova legge ha modificato le disposizioni del cessato Codice circa la scadenza?

R. Ha aggiunto la determinazione del significato legale di certe formole comunemente usate in commercio.

La cambiale a vista scade all'atto della presentazione. (Art. 283).

Ha modificato l'art. 220 del cessato Codice per far ragione a tutte le censure ed obbiezioni alla disposizione dello stesso articolo, disponendo che la lettera di cambio la quale scade in giorno festivo è pagabile nel primo giorno seguente non festivo e non già nel giorno precedente (art. 288).

V. Cassazione di Napoli 23 dicembre 1869, intorno all'obbligo del possessore di fare il protesto il giorno successivo a quello della scadenza.

La scadenza della cambiale a certo tempo vista è determinata dalla data dell'accettazione, o da quella della presentazione accertata nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo. (Art. 284).

I mesi si computano secondo il calendario gregoriaco.

Se la scadenza è fissata per la metà di un mese, la cambiale scade nel giorno quindici del mese.

Se è fissata per il principio o per la fine di un mese la cambiale scade nel primo o nell'ultimo giorno del mese. (**Art. 285**).

La cambiale pagabile in fiera scade nel penultimo giorno della fiera, e nel giorno della fiera se essa non dura che un giorno. (**Art. 286**).

D. Date qualche maggiore dilucidazione intorno ai casi pratici dell' epoca della scadenza?

R. Se la lettera di cambio fosse tratta l'ultimo giorno di un mese che compiesi in 30 giorni con iscadenza a più mesi data, non ha la sua scadenza che nell'ultimo giorno dell'ultimo mese.

Una lettera di cambio tratta il 30 aprile a tre mesi data non scade che il 31 luglio, e per ciò il protesto è valido se fatto il 1° agosto. (Tribunale di Commercio della Senna 21 agosto 1862). Se non si protesta il giorno della scadenza in difetto il protesto diviene inefficace e il possessore decade da ogni diritto contro i giranti.

V. Corte di Appello di Firenze 5 maggio 1874, caso se il protesto debbasi fare nelle ore diurne o notturne.

Per le scadenze in tempo di guerra, V. Cassazione di To-

rino 30 luglio 1873, Corte di Appello di Firenze 27 gennaio 1874.

D. Se il pagamento non fosse chiesto alla scadenza per effetto di mora accordata, si dovrebbe pur sempre adempire alla formalità del protesto?

R. Qui si deve distinguere. Se il portatore concede mora col consenso dei giranti e avvallanti, non si decade da alcun diritto: ma se la mora fosse accordata al traente senza il consenso degli altri obbligati, possono essi invocare la decadenza per non essere stato chiesto in tempo utile il pagamento. Può avvenire che il possessore della cambiale il quale per aver ragione di credere che il suo girante conosca lo stato di fallimento dell'accettante, non adempia all'obbligo di fare il protesto, in questo caso decade esso possessore da ogni diritto verso il girante medesimo.

Cassazione di Napoli 23 dicembre 1869.

Sezione VII.

Del pagamento.

§ 1. — *Disposizioni generali.*

D. Come si verifica il pagamento della cambiale?

R. Il possessore di una cambiale girata se ne dimostra proprietario con una seria continua di girate che giungano sino a lui.

Le girate cancellate si hanno per non scritte.

Chi paga non è tenuto ad indagare l'autenticità delle girate. (**Art. 287**).

D. Per qual motivo è prescritto che *chi paga non è tenuto ad indagare l'autenticità delle girate?*

R. La ragione di questa disposizione deriva da che infatti il solo esame che si deve permettere al debitore cambiario è quello della serie delle girate che giungono fino all'attuale possessore della cambiale; imperciocchè la capacità giuridica di ciascun girante e i rapporti giuridici che stanno a base di ciascuna girata derivano da fatti esteriori al titolo formale dell'obbligazione e se il debitore dovesse inoltre accertarsi dell'autenticità delle singole girate, la cambiale mancherebbe totalmente al suo scopo (A. p.).

La cambiale dev'essere presentata per il pagamento e pagata nel luogo in essa indicato e nel giorno della scadenza.

Se il giorno della scadenza è festivo, quello del pagamento è il primo giorno seguente non festivo. (**Articolo 288**).

La cambiale tratta a vista ed il pagherò o vaglia

cambiario a vista o a certo tempo vista, devono essere presentati per il pagamento nel termine e per gli effetti indicati nell'articolo 261. (**Art. 289**).

Non sono ammesse dilazioni di grazia, di favore o di uso per il pagamento della cambiale. (**Art. 290**).

Se la somma da pagarsi è scritta in lettere ed in cifre, in caso di differenza deve pagarsi la somma minore. (**Art. 291**).

Come si è osservato nella Sezione VI il pagamento della lettera di cambio che scade in giorno festivo si paga nel primo giorno seguente non festivo. L'art. 291 ha risoluto legislativamente la questione nel caso la somma da pagarsi non fosse la stessa indicata nella cambiale in tutte lettere e in cifre.

La nuova legge cancella dai requisiti essenziali della cambiale l'obbligo d'indicare la somma da pagarri *in tutte lettere*, perchè sarebbe soverchio rigore far dipendere dall'adempimento di esso l'esistenza e validità della cambiale. Ma potendo accadere che la somma da pagarsi venga indicata in tutte lettere, ed in cifre nello stesso tempo, e siavi differenza tra la somma indicata in un modo o nell' altro, perciò è stabilito che in questo caso la somma minore è quella che si deve pagare.

Il protesto si ammette anche il secondo

giorno dopo la scadenza della cambiale. Questa dilazione è richiesta dalla legge 7 aprile 1871 sull'abolizione del corso forzoso, che ingiunge al governo di promuovere nei grandi centri le *stanze di compensazione*. Se il protesto si levasse dopo il primo giorno, e protraendosi infatti le operazioni di questi stabilimenti sino ad ora tarda, col termine del primo giorno non rimarrebbe più il tempo per fare agevolmente nella sera il protesto di quelle cambiali il giorno precedente che presso le *stanze* restassero senza incontri, e senza saldo nel giro delle *compensazioni*: per ciò il protesto si proroga di un giorno. Questa proroga non altera la *scadenza* perchè il nuovo termine non è una dilazione accordata al debitore, ma è una facoltà lasciata al creditore o possessore della cambiale, facoltà che può agevolare accordi amichevoli, e può giovare ai coobbligati nelle operazioni delle *stanze di compensazione*.

D. Il possessore della cambiale potrà rifiutare il pagamento parziale?

R. Il possessore della cambiale non può rifiutare un pagamento parziale, quantunque la cambiale sia stata accettata per l'intiera somma; ma per conservare l'azione di regresso per la somma non pagata deve accertare la mancanza parziale di pagamento. (**Art. 292**).

Questa disposizione deroga alla regola generale del diritto (art. 1246 del Codice Civile), ma imitando la legge germanica, per riguardo al vantaggio che potrà derivare al credito della cambiale, ed all'interesse delle persone chiamate a garantirne il pagamento, è stabilito che il pagamento parziale offerto alla scadenza della cambiale da chi vi è obbligato, non possa essere rifiutato dal possessore, quand'anche la cambiale sia stata accettata per intiero.

V. conforme Bravard, contro Delvincourt e Nouguier.

La cambiale dev'essere pagata colla moneta in essa indicata, salve le disposizioni dell'articolo 39. (**Art. 293**).

V. circa il pagamento in moneta straniera Delvincourt, Pardessus, Bravard e Nouguier. Il primo opina che se il trattario che accetta dimandasse di fare il pagamento in moneta francese e non in piastre, può il possessore esigere si tenga conto del valore del cambio. Gli altri decidono il contrario fondati sulla convenzione delle parti che è legge che bisogna seguire.

D. Si può essere obbligati a eseguire il pagamento prima della scadenza della cambiale?

R. Il possessore della cambiale non può essere costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

Chi paga una cambiale prima della scadenza è responsabile della validità del pagamento. (**Art. 294**).

Colui che paga prima della scadenza non farà un pagamento da liberarsi, se paga ad una persona che non è proprietaria della cambiale : se per es. la lettera di cambio fosse smarrita o rubata e si presentasse prima della scadenza un individuo sotto il nome di colui al quale è stato fatto l'ordine e il pagamento gli venisse eseguito, pare certo che il trattario accettante il quale ha così accettato non sarà liberato verso il vero proprietario. Che se al contrario il pagamento venisse fatto alla scadenza, se non vi è opposizione, colui che paga si presume validamente liberato: egli ha pagato all'epoca prescritta, egli non merita gli stessi rimproveri di colui che paga prima della scadenza, tranne che gli si possa ascrivere una grave imprudenza, come se conosceva colui che si presentò per ricevere il pagamento non essendovi alcuna girata a favore di questo, e simili.

D. Il creditore cambiario come si deve regolare per ottenere il pagamento, e come prova la mancanza del pagamento?

R. Il possessore della cambiale quando ne riceve il pagamento, deve consegnarla quietanzata a chi paga.

In caso di pagamento parziale, il possessore deve farne menzione sulla cambiale e darne quietanza separata.

Se il pagamento ha luogo dopo fatto il protesto, anche l'atto di protesto e il conto di ritorno devono essere consegnati a chi paga. (**Art. 295**).

La mancanza totale o parziale di pagamento si prova nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo.

Il protesto per mancanza di pagamento dev' essere fatto non più tardi del secondo giorno non festivo dopo quello stabilito per il pagamento. (**Art. 296**).

D. Se il pagamento della cambiale non è domandato alla scadenza, i debitori possono depositare la somma?

R. Se il pagamento della cambiale non è domandato alla scadenza, il trattario o l'accettante, o l'emittente, trascorso il termine per fare il protesto, ha diritto di depositare in giudizio la somma indicata nella cambiale a spese e rischio del possessore senza bisogno di alcuno avviso. (**Art. 297**).

Se il pagamento della cambiale non sia domandato alla scadenza, l'art. 297 prevedendo il caso mira a tutelare l'interesse degli obbligati senza pregiudicare i diritti del creditore, e dispone che il trattario o l'accettante o l'emittente, dopo trascorso il termine per fare il protesto, sono autorizzati a depositare, ecc.

D. Quali sono i casi per i quali è ammessa l'opposizione al pagamento della cambiale?

R. Non è ammessa opposizione al pagamento, fuorchè nei casi di smarrimento della cambiale o di fallimento del possessore. (**Art. 298**).

Il Delvincourt combatte l'opinione d'altri scrittori i quali sostengono che le sole opposizioni prima della scadenza non sono ammesse, e che il pagamento di una lettera di cambio scaduta potesse essere impedito da un sequestro tra le mani del trattario.

Opportunamente opponė il Delvincourt che la legge ammettendo i soli due casi della *perdita* e del *fallimento* ha voluto prevenire le frodi di un accettante di mala fede che farebbe produrre opposizioni fra le sue mani: essere quindi nello spirito della legge che alcun sequestro non metta ostacolo al pagamento della cambiale tanto prima che dopo la scadenza.

V. Cassazione di Napoli 11 marzo 1870, caso di chi presta l'avallo all'accettante non può eccepire al possessore la decadenza dell'azione di pagamento per difetto di protesto.

§ 2. — *Del pagamento per intervento o per onore.*

D. Come si verifica il pagamento per intervento, e quali sono gli effetti di questo pagamento?

R. Se la cambiale non è pagata dal trattario o dall'accettante, dall'emittente, o dalle persone indicate al bisogno, può essere pagata da un terzo.

Il pagamento per intervento dev' essere dichiarato nell' atto di protesto. (**Art. 299**).

Chi paga la cambiale per intervento è surrogata nei diritti del possessore, nei limiti indicati nell' articolo seguente. (**Art. 300**).

Dal momento che il pagamento per intervento dev'essere dichiarato nell'atto di protesto, è evidente che siffatto pagamento può aver luogo quando la lettera cade in protesto, diversamente non si avrebbero gli effetti cambiari. Si è domandato se il trattario che *accettò, o no*, poteva pagare per intervento: e si rispose negativamente nel primo caso, e affermativamente nel secondo. Il trattario che accetta deve per sè stesso, per suo proprio conto; è obbligato direttamente verso del possessore, egli perciò non può pagare per conto altrui.

D. Date qualche maggiore dilucidazione circa il modo con cui si effettua il pagamento in discorso e all'accennarsi nell'atto del protesto?

R. Colui che si presenta dichiara di pagare la lettera per conto del *tale* obbligato: l' usciere aggiunge questa dichiarazione nell' atto del protesto, riceve il pagamento e consegna la lettera di cambio.

L' art. 300 deroga ai principî del diritto

comune che cioè una persona la quale non ha interesse alcuno di pagare, se effettua il pagamento, non subentra nei diritti del creditore se non ottiene il consenso delle parti. Ma a detta di Pothier la legge accordò la surrogazione legale in questi casi di cambiali cadute in protesto per eccitare gli amici ed i parenti del traente e dei giranti a render loro questo servizio. Si questiona tra Delvincourt e Bravard se un pagamento fatto senza che sia avvenuto il protesto può surrogare chi paga, ecc. Il primo dice essere indifferente che la lettera sia stata pagata senza il protesto se pagata per es. da un girante. Il protesto è necessario quando il debito è pagato da un terzo estraneo all'obbligazione. Il secondo opina che colui il quale ha interesse al pagamento del debito, per godere della surrogazione, non deve pagare che dopo il protesto. L'obbligato che paga prima del protesto non avrà azione che contro colui al quale il pagamento avrà definitivamente vantaggiato, sia contro il traente se non ha fatto provvista sia contro il trattario nel caso contrario.

D. Date maggiori dilucidazioni sulle persone interessate che vengono liberate dal pagamento in discoso?

R. Se il pagamento per intervento è fatto per conto

del traente o dell' emittente, tutti i giranti sono liberati.

Se è fatto per conto di un girante, sono liberati tutti i giranti susseguenti.

Se più persone offrono il pagamento per intervento, si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 272. (**Art. 301**).

Il trattario che in tale qualità si presenta per pagare una cambiale protestata, ancorchè non l'abbia accettata dev' essere preferito ad ogni altro.

Se il trattario si presenta a pagare per intervento, si applica la disposizione dell' articolo precedente. (**Articolo 302**).

Si è domandato nella dottrina quale fosse il motivo della preferenza accordata al trattario, che non ha accettato, ma che vuol pagare per intervento. Il Pardessus pensa che si debba applicare questo principio al caso in cui il trattario od altra persona intervengono per il *traente* poichè il trattario ha ricevuto dal traente mandato diretto di pagare: colui che è stato incaricato di fare una tal cosa dev' esser preferito a chiunque altro: ma se il trattario ed altri intervenienti offrissero di pagare per *uno stesso girante,* allora questi stessi autori non accordano al trattario la preferenza se non quando si presenti per il primo: se venisse preceduto da un' altra persona non la guadagnerebbe so-

pra di questa. Il Vincens opina che in quest'ultimo caso, il trattario dovrebbe avere la preferenza, quand'anche non si fosse presentato il primo. Del resto la persona che offre di estinguere maggior numero di obbligazioni è sempre preferibile.

D. La persona che firmò la cambiale per *comodo* del prenditore, o dello stesso giratario, può ricusarsi di pagarla?

R. La Corte d'Appello di Lucca, 28 agosto 1873, ha deciso che la persona la quale firmò per *comodo* come è detto, può essere ammessa alla prova col mezzo speditissimo degli interrogatori. La Cassazione di Firenze, 2 agosto 1866, giudicò che l'accettazione d'una cambiale benchè fatta per comodo del traente obbliga l'accettante verso il trattario e i giranti.

SEZIONE VIII.

Del protesto.

D. Date la definizione del protesto?

R. Il protesto è un atto stragiudiziale fatto ad istanza del possessore della cambiale per costatare il rifiuto, che fa colui sul quale la medesima è tratta di accettarla o di pagarla. La ragione del protesto deriva dalla promessa del traente e dei giranti che è promessa di garanzia per il caso che la cam-

biale non sia accettata o pagata alla scadenza: per la prova di questo fatto si è stabilito una forma speciale, indispensabile per l'esercizio dell'azione di regresso: tale è l'ufficio del *protesto* intorno al quale la nuova legge contiene alcune modificazioni alle disposizioni del cessato Codice, tendenti principalmente a facilitare lo svolgimento degli affari, e a diminuire le spese necessarie.

Il protesto dev' essere fatto da un notaro o da un usciere.

Non è necessaria l'assistenza di testimoni. (**Art. 303**).

Vi sono due protesti, l'uno per mancanza di accettazione, l'altro per mancanza di pagamento. Non è richiesta come nel cessato Codice la presenza di due testimoni all'atto del protesto. Un R. Decreto del 24 Marzo 1848 decise in Francia che i testimoni non fossero necessari. Il Bravard è d'opinione contraria. L'abolizione dell'intervento dei testimoni sull'esempio della legge germanica fu un voto delle nostre Corti e delle Camere di Commercio, essendosi questa formalità nella pratica dimostrata inutile anzi dannosa (A. p.).

D. Come si deve fare il protesto, e che cosa deve contenere?

R. Il protesto deve farsi con un solo atto:

1. Al luogo indicato nella cambiale per l'accettazione o per il pagamento, ed in mancanza di tale indicazione alla residenza o alla dimora del trattario o dell'accettante, ovvero dell'emittente, o al suo ultimo domicilio conosciuto;

2. Alla residenza o alla dimora delle persone indicate nella cambiale per accettarla o per pagarla al bisogno nel luogo del pagamento;

3. Alla residenza o alla dimora dell'accettante per intervento.

In caso di errore o di falsità nell'indicazione dei luoghi suddetti, il notaro o l'usciere deve dichiarare nel protesto le ricerche fatte per ritrovarli. (**Art. 304**).

Il protesto deve contenere:

1. La trascrizione esatta della cambiale, dell'accettazione, delle girate e di ogni altra dichiarazione od annotazione che in essa si trova;

2. L'indicazione della persona alla quale è fatto il protesto, dell'oggetto della richiesta e della data in cui fu fatta;

3. L'enunciazione della risposta avuta o dei motivi per i quali non ne fu data alcuna.

Se la cambiale è smarrita e non ne esiste un duplicato o una copia, il protesto, invece della trascrizione, deve contenere una precisa descrizione della cambiale stessa. (**Art. 305**).

I notari e gli uscieri devono consegnare al richiedente l'originale del protesto e trascrivere tutti i protesti per intiero, giorno per giorno, e per ordine di data, in un registro particolare, numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertorii. (**Art. 306**).

D. Si potrà supplire con altro atto al protesto?

R. Nessun atto da parte del possessore della cambiale può supplire al protesto per provare l'adempimento degli atti necessarii a preservare l'azione cambiaria.

Tuttavia il protesto per mancanza di accettazione o di pagamento può essere surrogato, se il possessore vi acconsente, da una dichiarazione di rifiuto dell'accettazione o del pagamento, sottoscritta entro il termine stabilito per il protesto dalla persona richiesta di accettare o di pagare, e registrata entro due giorni dalla data.

Se la dichiarazione suddetta è fatta per atto separato, deve contenere la trascrizione esatta della cambiale secondo le disposizioni del numero 1° dell'articolo 305. (**Art. 307**).

Questa è la più importante novità adottata dalla legge. La dichiarazione che deve tener luogo del protesto fu reputata sufficiente ad accertare il rifiuto di accettazione o di pagamento, e a dar quindi fondamento all'azione di regresso: e non parve che da siffatta larghezza introdotta ad imitazione della legge belga, potesse derivare alcun inconveniente, mentre favorita così la rapidità delle operazioni mercantili, immenso vantaggio dovrà sentirne il commercio (A. p.).

D. Dato il caso della morte del trattario o

di fallimento, il possessore della cambiale potrà far a meno del protesto?

R. La morte o il fallimento del trattario, o il protesto per mancanza di accettazione, non dispensa il possessore della cambiale dall' obbligo di accertare la mancanza di pagamento nei modi stabiliti negli articoli precedenti. (**Art. 308**).

D. La nuova legge ammette gli effetti della clausola « senza protesto, o senza spese » od altre che si sogliono mettere nelle cambiali per dispensare dall' obbligo di protestare?

R. La clausola « senza protesto » o « senza spese » od altra che dispensi dall' obbligo di protestare apposte dal traente, dall' emittente o da un girante, si ha per non scritta. (**Art. 309**).

Intorno agli effetti di questa clausola non sono d'accordo la giurisprudenza francese (nel silenzio di quel Codice), la legge germanica e la belga. Il cessato Codice disponeva che se la clausola fu apposta dal traente, esclude la qualità di lettera di cambio, e la converte in assegno o mandato di pagamento, che ha gli effetti di una semplice obbligazione, e se fu apposta invece dai giranti essa è nulla e si ha come non scritta. Ma siccome l'indole economica e giuridica della cambiale secondo il moderno diritto esige che non debba essere rimessa all'arbitrio dei

contraenti la possibilità di distruggere con patti ripugnanti all'essenza dell'obbligazione le guarentigie e l'efficacia legale, che sono la base principale del credito cambiario, perciò la nuova legge ha stabilito che la clausola senza protesto o senza spese od altra che dispensi dall'obbligo di protestare e da chiunque apposta sia come non scritta (A. p.).

D. Tra i motivi per cui si può respingere l'azione di garanzia evvi il vizio della significazione o la mancanza di protesto alla scadenza?

R. La Corte di Appello di Torino, 27 aprile 1861, ha deciso che il datore d'avallo al soscrittore d'un biglietto all' ordine non può prevalersi del difetto di protesto alla scadenza, o dell'irregolarità nella sua significazione per respingere l'azione di garanzia contro di lui esercitata.

V. Cassazione di Torino 26 luglio 1871 casi di notificazione contemporanea del protesto e della citazione al debitore soddisfa la legge.

È valido il protesto se significato a norma del titolo o denominazione di una società che nel luogo della sua sede è l'unica. Cassazione di Palermo 21 dicembre 1871, valido protesto fatto nel luogo dove la cambiale dev'essere pagata. Cassazione di Torino 10 luglio 1873, casi in cui si devono fare gli atti nel domicilio eletto: l'art. 19 del Codice Civile non è applicabile alle materie cambiarie, che cioè si può eleggere domicilio speciale per certi atti od affari; dovendo questa elezione risultare da prova scritta.

D. Dite le conseguenze della forza maggiore?

R. Il possessore della cambiale il quale non ha potuto protestare in tempo a causa di forza maggiore non soffre il pregiudizio che essa forza maggiore possa recare agli altri. Secondo il concetto che si aveva sotto il cessato Codice la cambiale costituiva una cessione *pro solvendo*, perciò il cedente della cambiale rispondeva della solidarietà del debitore cesso, e dei casi di forza maggiore.

Cassazione di Firenze 16 gennaio 1873.

Sezione IX.

Della rivalsa.

D. Come ha luogo la rivalsa?

R. Il possessore della cambiale non pagata alla scadenza può rimborsarsi della somma che gli è dovuta con una tratta a vista sul traente o sopra un altro tra gli obbligati in via di regresso.

Chi ha pagato la rivalsa può rimborsarsi nel modo stesso verso gli obbligati anteriori. (**Art. 310**).

La rivalsa è accompagnata dalla cambiale originale, dal protesto e dal conto di ritorno.

Il conto di ritorno deve indicare:

1. La somma capitale della cambiale coll'interesse dal giorno della scadenza;

2. Le spese di protesto ed altre spese legittime,

come commissione di banca, senserie, bollo e porto di lettere;

3. La persona sulla quale la rivalsa è tratta;
4. Il ricambio. (**Art. 311**).

Col mezzo della rivalsa, o ricambio, e dell'esercizio dell'azione cambiaria si provvede alla principale guarentigia del credito cambiario che consiste nella sicurezza che il possessore della cambiale se anche questa alla scadenza non sia pagata dalla persona a ciò designata, o che ne ha fatto promessa, potrà ottenerne il pagamento prontamente da taluno degli obbligati. La nuova legge ha introdotto poche modificazioni alle disposizioni del cessato Codice. Esse consistono nel volere che la *rivalsa* sia tratta a vista e non a termini: che l'interesse sul capitale della cambiale decorra dal giorno della *scadenza* e non da quello del *protesto*, e che il girante il quale riscattò la cambiale, abbia facoltà di cancellare la propria girata e tutte le girate posteriori.

Fu soppressa la disposizione dell'art. **268** del cessato Codice che prescrive l'unicità del conto di ritorno, imperocchè è giusto che ciascuno degli obbligati, che paga la cambiale per via di rimessa, ed ha diritto di farsi rifondere la somma pagata da un obbligato anteriore, possa formare il proprio con-

to di ritorno, o in appendice a quello che gli fu trasmesso, o anche in foglio separato. (A. p.).

Il ricambio dovuto al possessore si regola secondo il corso del cambio del luogo in cui la cambiale era pagabile, al luogo di residenza della persona sulla quale è tratta la rivalsa. Il ricambio dovuto al girante che ha pagata la cambiale si regola secondo il corso del cambio del luogo da cui è tratta la rivalsa, al luogo di residenza della persona sulla quale è tratta.

Il ricambio non è dovuto, se il corso del cambio non è accertato nei modi stabiliti nell'articolo 38. (**Art. 312**).

Ogni girante che ha pagato la cambiale ha diritto di cancellare la propria girata e tutte le girate posteriori. (**Art. 313**).

V. Delvincourt, Vincens, Bravard, esempi di ricambio dovuto nei casi previsti dall'art. 311.

D. Il diritto di regresso con altra nuova lettera compete al traente od al remittente?

R. La Corte di Appello di Brescia, 7 luglio 1868, ha giudicato che al solo remittente o ad ogni altro prenditore o giratario possessore compete il diritto di regresso con altra nuova lettera di cambio a rivalsa contro i rispettivi girante e traente, ma non al traente.

V. stessa sentenza caso del ricambio che si opera tra il possessore della lettera protestata per mancanza di pagamento ed il trattario accettante quando rinnovano la prima

cambiale scaduta colla giunta degli interessi, spese, ecc. questa estingue la prima cambiale, non così il ricambio ammesso dalla legge. Corte di Appello di Brescia 7 luglio 1868.

Sezione X.

Dell'azione cambiaria.

D. Quali sono i diritti del possessore della cambiale in caso di mancata accettazione?

R. Provata la mancanza di accettazione nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo, il traente e i giranti sono solidariamente e rispettivamente obbligati a dare cauzione per il pagamento della cambiale alla scadenza e per il rimborso delle spese (**Articolo 314**).

Il possessore di una cambiale accettata ha diritto di chiedere cauzione ai giranti ed al traente, se l'accettante sia fallito, od abbia sospeso i pagamenti, o se una esecuzione contro di lui sia riuscita inutile, qualora provi nei modi stabiliti nella sezione VIII che la cauzione non fu prestata dall'accettante e che una nuova accettazione non potè ottenersi dalle persone indicate al bisogno.

Ciascun giratario può chiedere cauzione agli obbligati anteriori, producendo le prove suddette. (**Articolo 315**).

La nuova legge circa l'*azione cambiaria* contempla tanto l'azione cambiaria *diretta*, che spetta al possessore contro all'accettan-

te della cambiale tratta e l'emittente del pagherò o vaglia cambiario, quanto l'azione cambiaria di *regresso*, che il possessore può esercitare verso i giranti, verso gli avallanti e verso ogni altro garante dell'adempimento dell'obbligazione cambiaria, compreso il traente. Dispone che gli obbligati non hanno la facoltà di effettuare il pagamento della cambiale (art. 313), invece di dar cauzione, imperocchè tale facoltà è contraria all'essenza del contratto cambiario, in cui la scadenza è un elemento essenziale dell'obbligazione. L'art. 314 toglie le incertezze che s'incontravano nel cessato Codice (art. 249), e stabilisce che il possessore di una cambiale accettata ha diritto di chiedere cauzione quando l'accettante sia fallito, od abbia sospeso i pagamenti, o se una esecuzione contro di lui sia riuscita inutile.

D. Nelle cambiali *domiciliate*, dove deve essere accertato il mancato pagamento?

R. Se la cambiale è pagabile in luogo diverso dalla residenza dell'accettante o dell'emittente, e presso una persona diversa, il mancato pagamento dev'essere accertato nei modi stabiliti nella sezione VIII, anche per conservare l'azione contro l'accettante e contro l'emittente. (**Art. 316**).

Nelle cambiali domiciliate l'accettante o l'e-

mittente designa un'altra persona come quella che deve effettuare il pagamento alla scadenza. In tal caso la promessa dell' accettante e dell' emittente è identica a quella del traente, e per ciò anche la loro obbligazione dev'essere della stessa natura, cioè una obbligazione non già fondata sulla promessa di pagare, ma bensì sul fatto del mancato pagamento da parte della persona designata ad eseguirlo. Conseguentemente l'articolo 316 dichiara che l' atto di protesto è necessario anche per conservare l'azione verso l'accettante della cambiale tratta e verso l'emittente del pagherò o vaglia cambiario qualora il pagamento dell' una o dell' altro debba eseguirsi in luogo diverso dalla loro residenza, e presso una persona diversa. (A. p.).

D. In caso di mancato pagamento della cambiale a quali degli obbligati se ne dovrà dare avviso e in quali modi?

R. Il possessore della cambiale deve dar avviso al suo girante del mancato pagamento entro due giorni dalla data del protesto, o della dichiarazione indicata nell'articolo 307.

Ogni giratario deve dare eguale avviso al proprio girante entro due giorni dalla ricevuta notizia, e così di seguito sino al traente o al primo girante del pagherò o vaglia cambiario.

L'avviso si reputa dato colla consegna alla posta di una lettera raccomandata diretta alla persona cui dev'essere dato.

Se un girante non ha indicato nella girata il luogo della sua residenza, l'avviso del non avvenuto pagamento deve darsi al suo girante.

Chi non adempie l'obbligo suddetto o non dà l'avviso al proprio girante, è tenuto al risarcimento dei danni. (**Art. 317**).

Il possessore della cambiale non pagata alla scadenza può esercitare l'azione cambiaria contro alcuni degli obbligati o contro un solo di essi, senza perdere il suo diritto verso gli altri.

Egli non è tenuto ad osservare l'ordine delle girate. (**Art. 318**).

Quest'articolo modifica la disposizione del cessato Codice (art. 351), in senso più conforme ai bisogni ed alle consuetudini del commercio, imponendo a tutti i giratari di dare immediato avviso del mancato pagamento della cambiale al rispettivo autore con la dichiarazione che l'avviso si reputa dato a chi prova di avere, nel termine indicato, consegnato alla posta una lettera *raccomandata* diretta alla persona, e colla minaccia, ecc. Quindi si determina contro chi il possessore della cambiale possa esercitare l'azione cambiaria, quale ne sia l'effetto, e quali i termini per l'esercizio della medesima (A. p.).

D. Indicate l'oggetto dell'azione cambiaria che promuove il possessore della cambiale scadente, e dite le formalità se questa azione si esercitasse contro gli obbligati individualmente?

R. L'azione del possessore della cambiale scaduta ha per oggetto il pagamento della somma indicata nella cambiale, degli interessi e delle spese giustificate dal conto di ritorno, secondo le disposizioni degli articoli 311 e 312.

L'azione del girante che ha pagata la cambiale ha per oggetto il pagamento della somma indicata nel conto di ritorno cogli interessi dal giorno del pagamento e il rimborso delle sue spese e del ricambio. (Art. 319).

L'azione cambiaria contro qualunque degli obbligati in via di regresso dev'essere esercitata dal possessore della cambiale entro quindici giorni dalla data del protesto, o della dichiarazione indicata dell' articolo 307.

Quando il luogo in cui risiede il debitore contro il quale si agisce e quello in cui la cambiale era pagabile facciano parte di giurisdizioni diverse di Corti d'appello, il termine per esercitare l'azione cambiaria è eguale a quello stabilito per la comparizione nei numeri 4 e 5 dell' articolo 148 del Codice di procedura civile.

Per le cambiali tratte od emesse da un luogo di terraferma e pagabili nelle isole del Regno, o tratte od emesse da queste e pagabili in terraferma, i ter-

mini sono raddoppiati in tempo di guerra marittima. (**Art. 320**).

D. Quali sono i termini di tempo per l'esercizio dell'azione cambiaria della cambiale datata nel Regno e pagabile in paese estero?

R. Quando la cambiale è tratta od emessa nel Regno e pagabile in paese estero, l'azione di regresso contro gli obbligati residenti nel Regno dev'essere esercitata nel termine:

Di sessanta giorni, se è pagabile in Europa eccettuate l'Islanda e le isole Feroe, in una piazza marittima dell'Asia o dellAfrica, sul Mediterraneo, sul mar Nero, sul canale di Suez o sul mar Rosso, ovvero in una piazza interna congiunta ad una delle marittime anzidette mediante strada ferrata;

Di centoventi giorni, se è pagabile in altre piazze marittime o congiunte con esse mediante strada ferrata, escluse quelle poste sugli oceani Artico ed Antartico;

Di duecentoquaranta giorni, se è pagabile in qualsiasi altro luogo.

I termini sopra indicati sono raddoppiati in tempo di guerra marittima, se la cambiale è pagabile in una piazza colla quale il traffico si fa in tutto o in parte per via di mare. (**Art. 321**).

Se il possessore esercita l'azione di regresso collettivamente contro i giranti ed il traente, si applicano a ciascuno di questi i termini stabiliti negli articoli precedenti.

I termini stessi si applicano per l'esercizio dell'azione di regresso che compete ai giranti.

Se il girante ha pagato la cambiale, i termini decorrono dal giorno in cui l'ha pagata: se l'azione fu contro di lui esercitata giudizialmente, i termini decorrono dalla data del precetto o della citazione (**Articolo 322**).

D. Coll'abolizione dell'arresto personale, gli effetti della cambiale sono più rigorosi?

R. Per l'esercizio dell'azione cambiaria la cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo, secondo le disposizioni dell'articolo 554 del Codice di procedura civile, per il capitale e per gli accessorii.

Le opposizioni al precetto appartengono alla giurisdizione commerciale. Esse non sospendono l'esecuzione; ma il presidente del tribunale di commercio, o il pretore competente per la somma, può, ad istanza dell'opponente, esaminati i prodotti documenti ed ove concorrano gravi motivi di opposizione, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi con decreto provvisoriamente eseguibile purchè sia data cauzione. (**Articolo 323**).

Nei giudizi cambiarii, ancorchè promossi mediante citazione, il debitore non può opporre che le eccezioni riguardanti la forma del titolo o la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione, e le eccezioni personali a colui che la esercita.

Tuttavia queste eccezioni personali non possono ritardare l'esecuzione o la condanna al pagamento, se non sono liquide o di pronta soluzione e in ogni caso

fondate su prova scritta. Ove siano di più lunga indagine, la discussione ne è rimandata in prosecuzione del giudizio, e intanto ha luogo la esecuzione o la condanna al pagamento, con cauzione o senza, secondo l'apprezzamento del giudice. (**Art. 324**).

La cambiale non potrebbe compiere l' ufficio suo, nè arrecare al commercio gli immensi benefizi che da essa giustamente si attendono, se non si potesse ottenerne il pagamento con una procedura semplice pronta ed efficace. A questo bisogno certamente non rispondeva il cessato Codice il quale a questo proposito si limita a richiamare esclusivamente il diritto comune. E molte e frequenti furono, specialmente dopo l'abolizione dell' arresto personale, le doglianze delle rappresentanze commerciali, avvalorate anche dall'opinione dei più autorevoli scrittori, i quali chiedevano un procedimento speciale per la sua rapidità e per la qualità degli effetti. La legge intese a soddisfare questi voti della scienza a del commercio, comprendendo anzitutto la cambiale fra i *titoli esecutivi* contemplati nell'art. 554 del Codice di procedura civile, ed accordandone ad essa gli effetti per l'esercizio dell'azione cambiaria, tanto per il capitale che per gli accessori. Conseguentemente il creditore cambiario può procedere senz'altro al precetto ese-

cutivo in conformità degli art. 577 e 659 del detto Codice, lasciandosi semplicemente al debitore facoltà di far opposizione dinanzi alla giurisdizione commerciale, ma con espressa dichiarazione che la esecuzione non resta per ciò sospesa. Ma siccome in alcuni casi gravi, a prevenire danni eccessivi o irreparabili, potrebbe esser giusto e prudente sospendere in tutto od in parte l'esecuzione di un titolo cambiario, nella previsione di somma probabilità dell'accoglimento dell'opposizione, la nuova legge affida, in via di eccezione, codesto potere discrezionale ad un magistrato idoneo ad apprezzare le circostanze del caso speciale, ponendo tuttavia in sicuro i diritti del creditore: e quindi si prescrive che il presidente del tribunale di commercio, o il pretore competente per la somma, possono ad istanza dell'opposizione esaminati i prodotti documenti, ed ove concorrano gravi motivi di opposizione, sospendere in tutto od in parte gli atti esecutivi con decreto provvisoriamente eseguibile, purchè sia data cauzione (A. p.).

D. Date qualche maggiore schiarimento intorno alla ragione dell'art. 324?

R. A rendere spedita la procedura, ed a sottrarre il possessore della cambiale dalla responsabilità riguardante il traente o i pre-

cedenti giranti, si provvede intorno alle eccezioni che possono venirgli opposte riproducendo sostanzialmente l'art. 234 del cessato Codice. Si dichiarano per ciò opponibili le sole eccezioni riguardanti la forma del titolo o la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dall'azione cambiaria, e le eccezioni personali al possessore che la esercita; ed anche rispetto a queste ultime con la limitazione che quando esse non sieno liquide o di pronta risoluzione, ed in ogni caso fondate su prova scritta, non possono ritardare l'esecuzione o la condanna al pagamento, con cauzione o senza, secondo il prudente discernimento del giudice (A.p.).

D. Il possessore della cambiale può decadere dall'azione di regresso; nonostante siffatta decadenza gli altri obbligati restano responsabili della somma verso il possessore?

R. Il possessore della cambiale decade dall'azione di regresso dopo la scadenza dei termini sopra stabiliti:

1. Per la presentazione della cambiale a vista o a tempo vista:
2. Per il protesto in mancanza di pagamento;
3. Per l'esercizio dell'azione di regresso.

i giranti decadono egualmente dall'azione di regres-

so verso gli obbligati anteriori dopo la scadenza dei termini sopra stabiliti, ciascuno in ciò che lo riguarda.

La domanda giudiziale, sebbene proposta davanti a giudice incompetente, impedisce la decadenza. (**Articolo 325**).

Nonostante la decadenza dall' azione cambiaria, il traente resta obbligato verso il possessore della cambiale per la somma della quale egli trarrebbe altrimenti indebito profitto a danno del possessore stesso.

Nel caso preveduto nell'articolo 316, questa disposizione si applica anche all'accettante di una cambiale tratta ed all'emittente di un pagherò o vaglia cambiario. (**Art. 326**).

Sezione XI.

Della cambiale con firme di persone incapaci, o con firme false o falsificate.

D. Quale è l'efficacia di queste cambiali verso gli obbligati?

R. La cambiale con firme di persone incapaci è valida rispetto alle persone capaci che la sottoscrissero.

La stessa regola si applica nel caso in cui la stessa cambiale contenga firme false e firme vere. (**Art. 327**).

Coloro che hanno girato, avallato o accettato una cambiale falsa sono obbligati verso il possessore, come se avessero girato, avallato o accettato una cambiale vera. (**Art. 328**).

Queste disposizioni discendono logicamen-

te e necessariamente dal principio essenziale all'istituto cambiario, che cioè ogni obbligazione assunta sopra una cambiale, è autonoma, individuale, indipendente da tutte le altre, ed ha una vita ed un'esistenza giuridica sua propria.

Per ciò la cambiale con firme di persone incapaci, o con firme false o falsificate, è efficace rispetto alle persone capaci ed a quelle le cui sottoscrizioni sono vere. Coloro poi che hanno girato, avallato o accettato una cambiale falsa, sono obbligati verso il possessore come se avessero girato, avallato o accettato una cambiale vera. (A. p.).

D. Le firme dei minori, dei non commercianti in pratica, come furono valutate?

R. La Cassazione di Palermo, 21 dicembre 1872, giudicò che la cambiale firmata da non commercianti costituisce atto di commercio di competenza del tribunale commerciale.

V. Cassazione di Milano, 21 luglio 1865, caso che le cambiali da chiunque firmate sono atti di commercio anche se si obbliga un figlio di famiglia, tranne che l'atto sia simulato nella forma e nella sostanza. La stessa Cassazione 4 gennaio 1865 caso della firma di figli di famiglia.

D. Quando la cambiale contiene unicamente un'alterazione della somma, è il posses-

sore od il trattario che sopporterà il danno?

R. Il Pardessus e Nouguier opinano che il trattario non può ripetere contro il terzo possessore di buona fede, ciò che ha pagato al di là della vera somma portata nella lettera di cambio, avendo quest'ultimo riscosso l'ammontare di un credito che aveva legittimamente comprato, la sua buona fede lo libera da ogni ripetizione. Che se il traente, dice Pothier, avesse dato luogo alla falsificazione, ammettendo le solite precauzioni, anche in questo caso il trattario non poteva ripetere da lui ciò che aveva pagato al di là della vera cifra, se la falsità poteva riconoscersi con qualche attenzione.

D. La data di una lettera di cambio apparentemente corretta può considerarsi falsa?

R. La Cassazione di Torino, 24 luglio 1873, ha deciso potersi applicare al caso proposto il principio che fino a prova contraria la data si considera vera. Colla stessa sentenza ha ammesso che la prova della verità della data della lettera di cambio può proporsi senza necessità della iscrizione in falso, e ciò attesa la procedura speciale che la legge assegna in materia cambiaria.

Per le supposizioni di nome o di qualità e domicilio, ecc. non possono opporsi al gi-

ratario, se non è d'intelligenza o abbia cooperato alla simulazione. Per lo stesso principio della supposizione che la data sia vera sino a prova contraria, e per ciò non possa opporsi dall'accettante per liberarsi dal vincolo cambiario.

SEZIONE XII.

Delle cambiali smarrite.

D. Quali sono le conseguenze della perdita di una cambiale, e quali sono gl'incombenti che il possessore deve fare in questo caso per conservare i suoi diritti?

R. Una cambiale smarrita può essere dichiarata inefficace rispetto a qualunque possessore che non eserciti i suoi diritti secondo le disposizioni seguenti. (**Art. 329**).

Il presidente del tribunale di commercio nella cui giurisdizione è il luogo di pagamento della cambiale qualora riconosca giustificata la proprietà e lo smarrimento di essa, ordina con decreto la pubblicazione di un avviso contenente la trascrizione esatta o una precisa descrizione della cambiale smarrita e l'invito a chiunque la possieda di presentarla alla cancelleria del tribunale nel termine di giorni quaranta, se è tratta od emessa nel Regno, coll'avvertimento che in difetto essa sarà dichiarata inefficace riguardo al possessore.

Se la cambiale è tratta od emessa fuori del Regno, si applicano i maggiori termini indicati nell'articolo 321.

L'avviso dev' essere affisso nella sala del tribunale, nei locali della borsa più vicina e nella sala comunale del luogo di pagamento, e dev'essere pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziarii del luogo stesso, e in quegli altri giornali che secondo le circostanze il presidente abbia designati nel decreto.

Il termine decorre dalla scadenza della cambiale, se essa non è ancora scaduta, o altrimenti dalla pubblicazione dell'avviso. (**Art. 330**).

La perdita della cambiale deve andare a carico del trattario. V. Pardessus e Bravard: il Nouguier all'opposto sostiene che il possessore della cambiale non essendo che il rappresentante del trattario deve essere nella stessa condizione e subirne tutte le conseguenze. Gli stessi autori poi convengono non essere possibile alcuna azione contro il traente supposto, il quale non ha dato alcun mandato, e non è stato la causa nè diretta nè indiretta del danno provato.

Smarritasi la cambiale è obbligo della legge di provvedere affinchè non sia pagata al possessore illegittimo, ed a ciò dispone l'articolo 235 del cessato Codice accordando al possessore legittimo la facoltà di far opposizione al pagamento della cambiale perduta o rubata. In questo caso la legge deve cu-

rare che il vero proprietario della cambiale possa al più presto possibile e col menomo disagio ottenerne il pagamento. A questo scopo erano rivolte le disposizioni degli articoli 236, 239 e 241 del cessato Codice, modificate dalla nuova legge in quanto a seconda di essa durante il tempo della prescrizione restava sospesa la definitiva liquidazione dei vari rapporti derivanti dalla cambiale, la qual cosa faceva sorgere controversie, oltrechè non rispondeva al bisogno e recava sommo pregiudizio al creditore cambiario e all'interesse generale del commercio. Per ciò la nuova legge secondando i voti di parecchie Camere di Commercio, e adottando il sistema germanico, quello cioè dell'*ammortizzazione* delle cambiali, del quale avvi traccia anche nella nostra legislazione, come si riscontra nella legge sull'istituzione del Gran Libro del debito pubblico del Regno d'Italia del 10 luglio 1861 art. 31, ha disposto: (A. p.).

Durante il termine stabilito nell'articolo precedente il proprietario della cambiale può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e dopo scaduta la cambiale può esigerne il pagamento mediante cauzione, oppure può chiedere il deposito giudiziale della somma.

Trascorso il termine ed accertato il difetto di pre-

sentazione della cambiale smarrita, l'inefficacia di essa rispetto al detentore è dichiarata con sentenza del tribunale in contraddittorio degli obbligati.

Questa sentenza libera le cauzioni date. (**Art. 331**).

Il possessore della cambiale che se ne dimostra proprietario nel modo stabilito nell'articolo 287 non può essere obbligato a rilasciarla, eccettuato il caso di mala fede o di colpa grave nell'acquisto. (**Art. 332**).

V. Cassazione di Firenze 17 febbraio 1870, se il nuovo titolo sostituito alla cambiale smarrita porta l'accettazione, può esigersi, senza la necessità della cauzione o del decreto del giudice.

V. Delvincourt e Pardessus intorno al bisogno della cauzione per sicurezza della restituzione. Bravard oppone che il trattario che *non ha accettato* non può essere obbligato di pagare una seconda volta ad un terzo possessore dell'esemplare non rivestito della sua accettazione, e per ciò non può essere obbligato a dar cauzione.

Sezione XIII.

Dell'ordine in derrate.

D. Che cosa è l'ordine in derrate e quali sono le enunciazioni che deve contenere?

R. L'ordine in derrate è una cambiale, e per ciò soggetto alle disposizioni che regolano questo istituto: ma è una cambiale diversa da tutte le altre, le quali hanno per oggetto il pagamento di una somma di denaro, e quindi abbisogna di alcune disposizioni speciali.

L'ordine in derrate è una cambiale ed è regolato secondo le disposizioni del presente capo, salve le modificazioni contenute negli articoli seguenti. (**Art. 333**).

L'ordine in derrate deve contenere la denominazione di « cambiale » o di « ordine in derrate » espresso nel contesto della scrittura, ed indicare la specie, la qualità e la quantità della derrata da consegnare. (**Art. 334**).

Nell'ordine in derrate dev'essere determinato il tempo entro il quale deve farsi la consegna.

La mancanza di questa determinazione esclude la qualità di cambiale, salvi gli effetti dell' obbligazione, secondo la sua natura civile o commerciale. (**Art. 335**).

In nessun' altra legislazione cambiaria è parola dell' ordine in derrate, le regole che lo riguardano, per le nostre peculiari condizioni, vennero introdotte la prima volta nelle leggi di eccezione per il Regno delle due Sicilie, ed estese a tutta l'Italia col cessato Codice, le cui disposizioni furono con lievi modificazioni riprodotte.

D. Giunto il termine prefisso nell'ordine, quali saranno gli obblighi del possessore?

R. Giunto il termine prefisso nell'ordine, è in facoltà del possessore di farlo eseguire o col caricamento della derrata per terra o per acqua o col trasporto di essa in altri luoghi di deposito o magazzini.

Se egli vuole ritenerla nei luoghi di deposito o nei magazzini dove si trova oltre il tempo espresso nel-

l'ordine, e gli usi locali lo consentono, la derrata vi resta per suo conto e rischio. (**Art. 336**).

In mancanza di convenzione speciale o di usi locali, le spese di consegna ed in ispecie quelle di misurazione e di pesatura sono a carico di chi deve consegnare; le spese di ricevimento a carico di colui al quale la consegna dev'essere fatta. (**Art. 337**).

La ragione per cui gli ordini in derrate debbono trarsi a tempo *determinato* è evidente: si desumono dalla sostanza delle stesse derrate. I grani e le altre derrate hanno bisogno di una manutenzione, vanno soggetti a disseccamento, ecc., per ciò non è giusto che il venditore soffrisse tutte queste spese per un tempo indeterminato. Però dalle suespresse prescrizioni si vede che questa disposizione non cessa d'essere facoltativa.

Sotto il regime della legge d'eccezione della due Sicilie, a fronte del principio che il possessore di un ordine in derrate che ne ha trascurato l'adempimento nel tempo stabilito libera il traente ed i giranti, e conserva solamente i suoi diritti contro l'accettante, si è fatta la questione di conoscere se la liberazione del traente avvenga pure quando non avesse fatta provvista di fondi. La dottrina era incerta: la Suprema Corte di giustizia di Napoli, 13 dicembre 1817, sentenziò che

il possessore di un biglietto in derrate se nel caso di inadempimento manca di levarne protesto nei termini della legge, decade dal suo diritto contro il traente nel solo caso che questi avesse fatto i fondi all'epoca della scadenza.

D. Come è regolato il prezzo della derrata non consegnata?

R. Il prezzo della derrata non consegnata è regolato quanto all'indennità ed al rimborso, secondo il corso di piazza nel luogo e nel tempo stabiliti per la consegna. Il corso si determina secondo le disposizioni dell'articolo 38. (**Art. 338**).

CAPO II.

Dell'assegno bancario (check).

D. L'assegno bancario è considerato come una cambiale?

R. La nuova legge lo considera come una sottospecie della cambiale, e dichiara che ad esso sono applicabili tutte le disposizioni che riguardano le girate, l'avallo, le firme di persone incapaci, le firme false o falsificate, la scadenza ed il pagamento delle cambiali, l'azione verso l'emittente ed i giranti, e lo smarrimento delle medesime.

Chiunque ha somme di danaro disponibili presso

un istituto di credito o presso un commerciante può disporne a favore proprio o di un terzo mediante assegno bancario (check). (Art. 339).

L'assegno bancario deve indicare la somma da pagarsi, dev'essere datato, e sottoscritto dal traente.

Può essere al portatore;

Può essere pagabile a vista o in un termine non maggiore di dieci giorni da quello della presentazione. (Art. 340).

Sono applicabili all'assegno bancario tutte le disposizioni che riguardano la girata, l'avallo, le firme di persone incapaci, le firme false o falsificate, la scadenza ed il pagamento della cambiale, il protesto, l'azione verso il traente ed i giranti, e le cambiali smarrite. (Art. 341).

L'assegno bancario si presta a utili uffici e arreca immensi benefizi al commercio; in Inghilterra è di grande utilità sia come strumento di circolazione, sia come strumento di liquidazione. Dovunque fu sentito il bisogno di regolarlo con norme legislative, e le disposizioni della nostra legge ebbero il plauso della magistratura e delle Camere di Commercio, come quelle che sono conformi alla pratica generale ed alla ragione.

D. Al possessore dell'assegno bancario è stabilito un tempo per esigere il pagamento?

R. Il possessore dell'assegno bancario deve presentarlo al trattario entro otto giorni dalla data, se è tratto nel

luogo dove è pagabile, ed entro quindici giorni, se è tratto in luogo diverso.

Il giorno della data non è compreso nel termine.

La presentazione dell' assegno a termine si accerta col « visto » datato e sottoscritto dal trattario , ovvero nei modi stabiliti nella sezione VIII del capo I. (**Articolo 342**).

Il possessore dell'assegno bancario che non lo presenta entro i termini stabiliti nell' articolo precedente o non ne chiede il pagamento alla scadenza, perde la sua azione contro i giranti. Egli perde l'azione anche contro il traente, se dopo il decorso dei termini suddetti la disponibilità della somma è mancata per fatto del trattario. (**Art. 343**).

D. Quali sono le conseguenze che incontra colui che emette un assegno bancario senza data o falsa, o senza che esistano presso il trattario i fondi?

R. Chi emette un assegno bancario senza data o con falsa data, o senza che esista presso il trattario la somma disponibile, è punito con pena pecuniaria eguale al decimo della somma indicata nell'assegno, salve le pene più gravi sancite nel Codice penale. (**Art. 344**).

La ragione di questa disposizione mira a prevenire le frodi.

Non si deve omettere che l' assegno cambiario si voleva assoggettare alla tassa di bollo di 5 centesimi qualunque sia la somma per la quale è emesso, sebbene questa

prescrizione non avrebbe trovata sede opportuna nel Codice: ma la Commissione del Senato, pur riconoscendo l'intrinseca convenienza di una tassa modica di 5 centesimi su questa specie di titoli, anzi aggiungendo che una tassa maggiore ucciderebbe cotesto strumento del credito nuovo quasi fra noi, ma di provata utilità all'estero, eliminò dal Codice la relativa disposizione, considerando che a termini dell'art. 13 della legge sul bollo assoggettava di già lo stesso titolo ad una semplice marca da bollo di 5 centesimi qualunque ne sia l'ammontare: ma con R. Decreto del 5 luglio 1882 fu assoggettato l'assegno alla tassa di centesimi 5. In Inghilterra l'assegno bancario per 50 anni fu esente da ogni diritto di bollo, e in Francia per 10 anni. In Italia è assoggettato alla marca di 5 centesimi.

D. I biglietti all'ordine e le lettere di cambio emessi prima della nuova legge saranno regolati dalle leggi anteriori?

R. Le lettere di cambio e i biglietti all'ordine emessi anteriormente al nuovo Codice, le loro girate, accettazioni ed avalli, in qualunque tempo fatti, sono regolati dalle leggi anteriori e non si applica ai suddetti titoli l'articolo 323 del Codice stesso.

Devono tuttavia ad essi applicarsi dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice, le disposizioni di questo

che riguardano la forma e i termini del protesto, ed i provvedimenti da emettersi in caso di smarrimento delle cambiali.

Per le lettere di cambio e i biglietti all'ordine che scadono il 30 e il 31 dicembre 1882 la forma e il termine del protesto sono egualmente regolati dal nuovo Codice. (**Art. 9 disposizioni transitorie**).

TITOLO XI.

Del contratto di conto corrente.

D. Quali sono gli effetti del conto corrente?

R. Devesi premettere che il contratto *di conto corrente* quantunque sì frequente in commercio, ed abbia così grande importanza nelle relazioni commerciali per i grandi vantaggi che da esso ne derivano, tuttavia nessun Codice lo ha finora regolato con un sistema di disposizioni speciali, se si eccettua il breve cenno nell'art. 687 del cessato Codice, e 575 francese. Era naturale pertanto che intorno ad esso venissero a formarsi a poco a poco alcune consuetudini, che divenivano regola implicitamente accettata dalle parti contraenti. Ma tali usi erano insufficienti e davano luogo a controversie variamente decise dalla giurisprudenza. Laonde sostituire alle usanze norme sicure di legge è stato un beneficio vivamente invocato dal

ceto dei commercianti, e le disposizioni della nuova legge già ottennero il plauso delle Corti, delle Camere di Commercio e delle facoltà giuridiche (A. p.).

Questo contratto è *sui generis* con elementi caratteristici suoi propri.

La locuzione di *conto corrente* si è mantenuta non solo per l'armonia dei varii articoli del relativo titolo, ma per evitare ogni confusione fra il conto corrente convenzionale, e quello dipendente da puro fatto di un semplice conto di debito e credito sorto per qualsiasi titolo tra commercianti (r. Z.).

Il contratto di conto corrente produce:

1. Il trasferimento della proprietà del credito annotato in conto corrente a favore del ricevente che se ne dà debito, e la novazione dell'obbligazione precedente nei rapporti tra il rimettente ed il ricevente stesso; però l'annotazione in conto corrente di un effetto di commercio o altro titolo di credito si presume fatta sotto la condizione « salvo incasso »;

2. La reciproca compensazione tra le parti, sino alla concorrenza del rispettivo dare ed avere alla chiusura del conto, salvo il pagamento della differenza;

3. La decorrenza dell' interesse sulle somme annotate in conto corrente, a debito del ricevente, dal giorno dell'esazione.

L'interesse è calcolato a giorni ed alla ragione commerciale se non è convenuto diversamente. (**Art. 345**).

V. Cassazione di Firenze 25 febbraio 1871, 19 maggio 1874 circa l'iscrizione in conto corrente che suppone sempre *salvo incasso*, tranne contraria dichiarazione. V. Corte d'Appello di Venezia 6 giugno 1872, caso che questo contratto non si deve confondere per la sua indole particolare col mutuo. in generale, coi prestito di denaro, ecc.

D. Il contratto di conto corrente deve risultare da prova scritta?

R. Per evitare che qualunque conto ordinario potesse col conto corrente confondersi si era stabilito dapprima che il contratto di conto corrente dovesse risultare da prova scritta; ma si è fatto osservare che sebbene la scrittura sia parte importante del conto corrente essa non fa che constatarne la materialità: avviene nella pratica che spesso il conto corrente nasce e si stabilisce senza preventiva convenzione pel fatto stesso dei rapporti sorti tra due commercianti, e che quindi apparisce opportuno di non prescrivere la prova scritta: in caso di contestazione si potrà far uso dei mezzi di prova a seconda dell'art. 44.

Del resto in caso di controversia non è detto che non si debba produrre un documento, cioè lo stesso conto corrente estratto dai libri. Ma il convenuto non deve poter obiettare che quello non basta, e che occorre la prova scritta che si è posto in essere quel contratto. In effetti i più rinomati

e recenti scrittori della materia non si preoccuparono della questione della prova (A.p.).

V. Cassazione di Torino 5 marzo 1875. Il conto corrente suppone scambio d'affari. Quando si hanno i fattori del conto corrente il conto corrente esiste indipendentemente dalla materialità della scritturazione.

D. Indicate tutto ciò che può formare l'oggetto di conto corrente?

R. Per gli usi commerciali sanciti da costante giurisprudenza, non solo il denaro, ma anche effetti di commercio, oggetti valutabili, canoni locatizii, indennità, ecc. possono entrare a comporre un conto corrente apertosi tra due corrispondenti che si trovino in siffatta mutua relazione fra loro.

V. Cassazione di Firenze 3 luglio 1873. Da ciò ne segue che se un corrispondente dato avesse all'altro una somma con incarico speciale non compreso nella mutua relazione ordinaria, questa somma non va compresa in conto corrente: per es. se si dovesse estinguere una cambiale accettata da un terzo, questa somma rimane proprietà del terzo che accettò la cambiale. Corte d'Appello di Venezia 10 marzo 1874. Non si potrebbe vedere il contratto di conto corrente nell'apertura di un credito che uno fa all'altro fino a una certa somma verso carte cambiarie, con ipoteca sui beni del sovvenuto per somma eguale. Cassazione di Torino 5 marzo 1875.

D. Nel n.° 3.° dell'art. 345 è stabilito che l'annotazione in conto corrente opera la decorrenza degli interessi dal giorno della medesima. Ma se trattasi di cambiali rimes-

se ad un certo tempo di vista, entro un anno, il correntista potrà attendere questo termine per riscuoterle e far decorrere gli interessi solo dall'incasso?

R. Secondo l'uso commerciale gli effetti a vista sono portati in conto corrente a credito del remittente dopo un certo numero di giorni, e si reputa necessario provvedere in proposito.

D. Nel conto corrente si dovrà distinguere la commerciabilità degli atti tra le parti per stabilire gl'interessi?

R. Si era infatti mosso il dubbio seguente. Il conto corrente non è atto di commercio per i non negozianti se non ha causa commerciale: si suppone l'esistenza di un conto corrente tra un banchiere ed un non commerciante, il che in pratica suole verificarsi in specie collegando il conto con l'assegno bancario.

È stato mosso il dubbio se occorra in questo caso distinguere tra le norme contenute in questa nuova legge che si riferiscono alla natura speciale del conto corrente, da quelle che riguardano il carattere di commerciabilità, e pel conto corrente *civile* applicare soltanto le prime, dichiarando che gl'interessi per questo decorrano alla ragion civile. Ma la Commissione ha creduto che essendo il

conto corrente pel banchiere sempre operazione commerciale, non sia necessario moltiplicare le disposizioni, e l'interesse debba di regola decorrere, com'è nell'uso, alla ragione commerciale anco di fronte al non negoziante, salvo patto in contrario (A. p.).

V. Cassazione di Firenze 23 giugno 1870, non è sostanziale all'essenza di questo contratto che entrambi i contraenti sieno commercianti.

D. Il conto corrente esclude altri diritti che possa avere uno dei correntisti?

R. L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione ed il rimborso delle spese per gli affari che vi si riferiscono. (**Art. 346**).

La massima di questa disposizione era già adottata in proposito. Non si poteva ammettere, specialmente nel commercio, che il lavoro non debba avere rimunerazione.

V. Corte di Appello di Venezia 6 giugno 1872, caso che il *proconto* stabilito tra le parti non altera le qualità primitive dei rapporti esistenti tra i corrispondenti.

D. Come si scioglie il conto corrente, e come è chiuso e liquidato?

R. La chiusura del conto corrente e la liquidazione

della differenza hanno luogo alla scadenza dei termini stabiliti dalla convenzione o dagli usi del commercio e in difetto alla fine del dicembre di ogni anno.

Sulla differenza decorre l'interesse dalla data della liquidazione. (**Art. 347**).

Il contratto di conto corrente è sciolto di diritto:

1. Per la scadenza del termine convenuto;

2. In mancanza di convenzione, per la disdetta data da una delle parti;

3. Per il fallimento di una delle parti.

Lo scioglimento del contratto di conto corrente può essere domandato in caso di morte, di interdizione o di inabilitazione di una delle parti. (**Art. 348**).

Il contratto di conto corrente riposa come tutti i contratti sulla fiducia personale reciproca dei contraenti, per ciò si scioglie o per *incapacità* di una delle parti, per la morte, interdizione, ecc. I termini dell'art. 347 hanno decisa affermativamente la questione che si agitò in Francia se in materia commerciale la capitalizzazione degli interessi potesse aver luogo per gl'interessi scaduti da meno di un anno, ciò che era vietato dall'art. 1154 del Codice Napoleone (A. p.).

TITOLO XII.

Del mandato commerciale e della commissione.

CAPO I.

Del mandato commerciale.

Sezione I.

Del mandato commerciale in generale.

D. Quali sono le norme generali tracciate dalla nuova legge sul mandato commerciale?

R. Sotto il regime del cessato Codice vi erano i commissionari che agivano per conto proprio o sotto una ragione sociale; ma nulla si disponeva intorno al mandato commerciale riferendosi in proposito alle disposizioni del Codice civile. La nuova legge invece dispone intorno al mandato commerciale in generale e distingue altre forme di mandato speciale, cioè degli institori e rappresentanti, dei commessi viaggiatori di commercio, e in ultimo dei commessi di negozio. Avviene comunemente che vi sono dei veri institori preposti all'esercizio di un commercio che contrattano con le stesse amplie fa-

coltà del preponente. Sarebbe compromettere la buona fede dei terzi esigere che vi sia sempre un mandato espresso depositato presso il Tribunale in mancanza del quale l'institore non obblighi il preponente: per ciò la legge riconosce l'institoria tacita.

D. Qual'è la natura ed i limiti del mandato commerciale?

R. La natura ed i limiti nonchè gli elementi essenziali del mandato commerciale che lo distinguono dal mandato civile sono chiaramente indicati dagli articoli seguenti:

Il mandato commerciale ha per oggetto la trattazione di affari commerciali per conto e in nome del mandante.

Il mandato commerciale non si presume gratuito. (**Art. 349**).

Il mandato commerciale, sebbene concepito in termini generali, non si estende ad affari non commerciali, se ciò non è dichiarato espressamente.

Se al mandatario non sono date istruzioni che rispetto a certe particolarità dell'affare, il mandato si reputa libero per le altre.

Il mandato per un certo affare comprende tutti gli atti necessarii all'esecuzione di esso, ancorchè non espressamente indicati. (**Art. 350**).

V. Conforme Cassazione 14 settembre 1872, in materia commerciale non è applicabile gratuità di mandato, ecc.

D. Nella pratica quali sono i dati per di-

stinguere il grado di responsabilità del mandante pel fatto del mandatario?

R. La Cassazione di Firenze, 16 novembre 1871, ha giudicato che per determinare il grado di responsabilità del mandante pel fatto del mandatario non bisogna già prendere a criterio la forma del mandato, o ricercare se sia stato espresso o tacito, sibbene esaminare la natura e la estensione del mandato medesimo, e a vedere se il mandatario ha oltrepassato o no i termini a lui fissati. È perciò erronea la teoria che il mandato tacito si limita necessariamente agli atti utili. Non già nel mandato così tacito che espresso sibbene nella *negotiorum gestio* deve considerarsi l'utilità derivata all'amministrazione come fondamento e misura della sua obbligazione verso l'amministratore.

D. La clausola in un contratto di mandato di fare tutti quelli atti che piacerà al mandatario, a quali atti abilita il mandatario?

R. Questa clausola siccome di senso generico, non racchiude facoltà veruna oltre quella di amministrare, e per ciò non obbliga a donare nè a rendersi fideiussore, ecc.

Cassazione di Napoli 30 luglio 1868.

D. Può accadere che un mandato in origine sia irregolare, se però è stato eseguito

si possono affacciare dal mandatario eccezioni?

R. La Cassazione di Milano, 12 gennaio 1865, ha giudicato che quando pure un mandato fosse in origine irregolare, dal momento che chi l'ha ricevuto e l'ha eseguito come pubblico istrumento, cessa ogni questione a cui possa dar luogo la regolarità del medesimo mandato.

D. Quali sono gli obblighi del mandatario?

R. Gli obblighi del mandatario dipendono certamente dall' oggetto, e dalla natura del mandato nonchè delle relative stipulazioni; pur tuttavia vi sono obblighi generali comuni a qualunque specie di mandato. Alcuni di essi sono anche indipendenti dalla accettazione del mandato, e trovano il loro fondamento nell'equità naturale e nell'interesse del commercio. I medesimi sono comunemente rispettati nella pratica commerciale, ed ora legislativamente riconosciuti (A. p.).

Il commerciante che non vuole accettare un incarico deve nel più breve termine possibile far conoscere il suo rifiuto al mandante, e nonostante il rifiuto deve far riporre in luogo sicuro le cose speditegli ed aver cura della loro conservazione a spese del mandante, sino a che questi abbia potuto dare le disposizioni opportune.

In caso di ritardo può anche provocare il deposito

giudiziale e la vendita delle cose secondo le disposizioni dello articolo 71. (**Art. 351**).

Se le cose che il mandatario riceve per conto del mandante presentano segni visibili di danni sofferti durante il trasporto, egli deve fare gli atti necessarii a preservare i diritti del mandante verso il vettore, altrimenti è responsabile delle cose ricevute secondo le descrizioni contenute nelle lettere di avviso o di vettura o nelle polizze di carico. Se il danno richieda urgenti provvedimenti, il mandatario può anche provocare la vendita delle cose secondo le disposizioni dell'articolo 71. (**Art. 352**).

D. In conseguenza delle cose suesposte il mandatario come deve operare per non obbligare se stesso?

R. Gli obblighi imposti al mandatario dopo l'accettazione del mandato non discendono soltanto dalla natura di questo contratto, ma ricevono peculiari specificazioni dalle usanze e necessità dei rapporti commerciali. Osservando il mandatario le prescrizioni che seguono non obbligherà mai sè stesso.

Il mandatario è obbligato a render noti al mandante tutti i fatti che possono determinarlo a rivocare od a modificare il mandato. (**Art. 353**).

La ragione di questo articolo è fondata nel principio che il mandante è libero finchè l'operazione non sia compiuta, di revocare i suoi

ordini o modificarli; e di dare senza ritardo notizia al mandante dell'esecuzione del mandato (A. p.).

Il mandatario nella custodia delle cose che detiene per conto del mandante è responsabile dei danni che non derivano da caso fortuito o da forza maggiore, da vizio delle cose stesse o dalla loro natura. (Art. 354).

Il mandatario è tenuto a pagare l'interesse delle somme che appartengono al mandante, dal giorno in cui avrebbe dovuto farne la spedizione o la consegna. (Art. 355).

V. Cassazione di Milano 9 agosto 1862, il mandatario non è tenuto a pagare gli interessi delle somme del mandante, se non in quanto o le abbia impiegate a proprio uso, o sia in mora a restituirle (diritto romano). Questa regola non soffre eccezione o limitazione per la qualità di commerciante che spetti sia al mandante sia al mandatario.

Appartenendo al mandante la proprietà delle cose che il mandatario detiene per di lui conto, sia che lo stesso mandante gliele abbia spedite, sia che il mandatario abbia acquistate per conto di lui, il mandatario nella custodia delle medesime risponde de'soli danni che non dipendono da forza maggiore, o da vizio delle cose stesse, o dalla loro natura (A. p.).

Il mandatario che non opera secondo le istruzioni ricevute, o in difetto d'istruzioni secondo gli usi del commercio, è obbligato verso il mandante al risarcimento del danno. (Art. 356).

D. Nel caso il mandatario agisse eccedendo i limiti accordatigli, quali saranno le conseguenze?

R. Il mandante è tenuto ad eseguire le obbligazioni incontrate dal mandatario che agì nei limiti della facoltà, tranne il caso della ratifica espressa o tacita da parte dello stesso mandante.

Cassazione di Milano 13 novembre 1881. Cassazione di Palermo 17 novembre 1863. Caso di tacita ratifica, Corte di Appello di Genova 18 marzo 1872.

D. Se però il mandatario che eccedeva potesse risarcire i danni coll'agire contro i terzi, cesserà in lui la responsabilità verso il mandante?

R. La Cassazione di Napoli, 24 luglio 1873, ha deciso che in questo caso il mandatario è sempre responsabile verso il mandante. Se però in altri modi avesse eseguito il mandato senza recar danno al mandante, non sarà soggetto a responsabilità.

D. Se il mandatario avesse contratto obbligazioni con terzi quando era insciente ch'era cessato il mandato, i terzi possono impugnare il difetto del mandato?

. R. I terzi non possono impugnare per difetto di mandato la convenzione da essi in buona fede conchiusa col mandatario il quale ignorava la cessazione del mandato.

Cassazione di Milano 28 maggio 1864.

Il mandatario deve dare notizia senza ritardo al mandante dell'esecuzione del mandato.

Il ritardo del mandante a rispondere dopo ricevuto l'avviso, per un tempo maggiore di quello richiesto dalla natura dell'affare o concesso dagli usi del commercio, fa presumere la sua approvazione, ancorchè il mandatario abbia ecceduto il mandato. (**Art. 357**).

Il mandatario che distrae dal fine prescritto le somme ricevute per conto del mandante è debitore dell'interesse sulle somme stesse dal giorno in cui le ha ricevute, oltre il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del mandato, e salva ogni altra azione anche penale in caso di dolo o frode. (**Art. 358**).

D. È obbligato il mandatario ad esibire il mandato ai terzi?

R. Il mandatario che non obbliga sè stesso, operando in nome del mandante, ed importando ai terzi di conoscere i limiti del mandato, deve quando ne venga richiesto esibirlo ai terzi coi quali contratta.

Il mandatario deve, se richiesto, esibire il mandato ai terzi coi quali contratta.

Egli non può opporre ai terzi le istruzioni separate dategli dal mandante, se non prova che essi le conoscevano al tempo in cui fu contratta l'obbligazione. (**Art. 359**).

D. Quali sono i diritti del mandatario?

R. Rispetto ai diritti del mandatario la nuova legge consacra anzitutto un principio giusto e ragionevole riconosciuto dalla dottrina, e adottato comunemente nella pratica commerciale, quello cioè che accorda al mandatario il diritto di richiedere dal mandante la somministrazione dei mezzi necessari all' esecuzione del mandato, salvo il caso di convenzione contraria. Si determina la provvigione a seconda degli usi nel silenzio del contratto.

Il mandante è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessarii all' esecuzione del mandato, se non vi è convenzione contraria. (**Art. 360**).

La misura della provvigione spettante al mandatario per l' esecuzione del mandato si determina, in difetto di convenzione, secondo gli usi del luogo in cui il mandato viene eseguito. (**Art. 361**).

D. Il mandatario può anticipar somme di denaro, far spese per la commissione; come ne sarà reintegrato; e nel caso di controversia a quali norme dovrà attenersi?

R. Gli immensi vantaggi che il mandato e la commissione arrecano al commercio verrebbero meno, se la legge non concedesse al mandatario ed al commissionario un mezzo pronto e sicuro per rimborsarsi delle anticipazioni, spese, interessi e provvigioni. Per-

ciò le legislazioni accordano al commissionario non solo un'azione personale, ma ha anche un diritto *reale* sulle cose di ragione del committente, che il missionario detiene per la esecuzione del mandato dandogli altresì un diritto di preferenza sopra gli altri creditori. Questo speciale diritto era chiamato *privilegio* dal cessato Codice, ed era soltanto accordato al commissionario incaricato di *vendere* o di *comprare* merci, richiedendo anche la condizione che le merci siano a lui spedite *da altra piazza*, altrimenti dichiara applicabili le disposizioni sul *pegno* (art. 76). Invece la nuova legge distende codesta disposizione a qualunque specie di commissione, e di mandato commerciale, rimuovendo le disposizioni e limitazioni del cessato Codice come ingiuste e nocive alla fiducia e attività commerciale. E venne anche formolata la disposizione in guisa da risolvere affermativamente la questione già sollevata, se il privilegio si estenda eziandio alle somme somministrate *prima* della spedizione delle merci o dipendenti da altro diverso mandato o commissione, eliminando ogni contestazione intorno alla preferenza del credito del mandatario o commissionario ed ogni altro credito verso il mandante o il committente (A. p.).

In quanto al modo dell' esercizio del privilegio la nuova legge supplisce alla lacuna del cessato Codice, proteggendo il mandatario ed il commissionario, coll'evitare più che sia possibile ogni ritardo e lentezza, senza però trascurare gl'interessi del mandante o committente, con impedire che a loro danno possano commettersi abusi o frodi.

Il mandatario commerciale, per le sue anticipazioni e spese, per gli interessi delle somme sborsate e per la sua provvigione, ha privilegio speciale sulle cose di ragione del mandante ch' egli detiene per l'esecuzione del mandato o che si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini o in luogo di pubblico deposito, o delle quali egli può provare la fattagli spedizione col possesso legittimo della polizza di carico « sola » o « prima » o della lettera di vettura.

I crediti suddetti sono preferiti ad ogni altro credito verso il mandante e verso il venditore rivendicante, ancorchè le anticipazioni o le spese siano fatte prima o dopo che le cose sono pervenute in possesso del mandatario.

Il mandatario che ha comprato merci per conto del mandante ha privilegio anche per il prezzo pagato se le merci si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini o in luogo di pubblico deposito.

In caso di fallimento del mandante, il privilegio del mandatario sulle cose comprate per di lui conto si esercita secondo le disposizioni del capo III, titolo IV, libro terzo del presente Codice.

Se le cose appartenenti al mandante sono state vendute dal mandatario, il privilegio si esercita sul prezzo. (Art. 362).

Per esercitare il diritto indicato nell'articolo precedente, il mandatario deve far notificare giudizialmente al mandante la nota delle somme che gli sono dovute, con intimazione di farne pagamento entro tre giorni, e coll' avvertimento che in difetto si procederà alla vendita delle cose soggette al privilegio.

Il mandante può fare opposizione con citazione a udienza fissa, notificata entro lo stesso termine.

Se il mandante non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del mandatario, il termine per la opposizione è aumentato secondo le disposizioni dell' art. 147 del Codice di procedura civile.

Trascorso il termine o rigettata l' opposizione, il mandatario può, senz' altra formalità, far vendere le cose suddette secondo le disposizioni dell'articolo 68. (Art. 363).

D. L'indennità stipulata a favore del mandatario è una partecipazione negli utili dell' operazione, o un rimborso?

R. La Cassazione di Torino, 25 giugno 1870, ha deciso che tanto in materia civile che commerciale l'indennità stabilita a favore del mandatario non costituisce mai la partecipazione agli utili dell'affare ma il rimborso delle spese da lui fatte, è un risarcimento dei danni derivatigli pel tempo sottratto ai propri affari nell'interesse del mandante.

D. Trattandosi di un mandatario coll'incarico di *vendere*, a fronte di tale incarico potrà dirsi un interessato all'operazione?

R. È sempre un mandatario avente diritto d'essere reintegrato delle spese fatte per l'esecuzione della commissione, e deve render preciso conto della sua gestione, col consegnare tutto ciò che gli è restato a sue mani in conseguenza dell'incarico.

Cassazione di Firenze 24 maggio 1864.

D. Può accadere che più persone siano incaricate di eseguire lo stesso mandato, tra queste chi avrà la preferenza e la responsabilità?

R. Il cessato Codice nulla disponeva a questo riguardo, ora la nuova legge dispone:

Se più mandatarii sono designati nello stesso atto e non è dichiarato che debbano operare congiuntamente, essi si reputano incaricati di operare l'uno in mancanza dell'altro secondo l'ordine nel quale il loro nome è dichiarato nell'atto di nomina.

Se è dichiarato che i mandatarii debbano operare congiuntamente, e il mandato non viene accettato da tutti, quelli che accettano si reputano autorizzati ad eseguirlo, qualora costituiscano la maggioranza dei nominati.

L'obbligazione di più mandatarii commerciali è solidaria. (**Art. 364**).

D. Come si estingue il mandato?

R. Oltre i casi preveduti nel codice civile, il mandato si estingue;

1. Per il matrimonio della donna commerciante che ha dato o ricevuto il mandato, se non viene autorizzata a continuare l'esercizio del commercio secondo le disposizioni dell'articolo 13;

2. Per la rivocazione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio concessa alla moglie o al minore che ha dato o ricevuto il mandato. (**Art. 365**).

D. Come è revocato o interrotto il mandato e relative conseguenze?

R. Benchè il mandato, secondo il diritto civile, sia sempre revocabile, si è considerato che nel commercio con somma difficoltà si troverebbe chi assumesse l'esecuzione di una operazione o contrattazione qualsiasi, se il mandante fosse libero di revocare ad ogni istante, e senza alcun ragionevole motivo, il mandato, lasciando il mandatario esposto a danni e responsabilità. Per ciò si dispone che se il mandato viene rivocato *senza giusta causa*, il mandatario ha diritto al risarcimento dei danni. E per parità di trattamento se il mandatario dopo di avere accettato il mandato o cominciatane l'esecuzione, *senza giusta causa*, lo rinunzî, dovrà risarcire i danni che da ciò fossero derivati al man-

dante. Si aggiunge poi che se l'esecuzione del mandato è interrotta per la morte del mandante o del mandatario, il compenso dovuto a questo si determina colla debita proporzione a quello cui avrebbe avuto diritto per l'esecuzione completa (A. p.).

Se l'esecuzione del mandato è interrotta per rivocazione del mandante o per rinuncia del mandatario, senza giusta causa, si fa luogo al risarcimento dei danni.

Se è interrotta per la morte del mandante o del mandatario, il compenso di questo si determina in proporzione di ciò che gli sarebbe stato dovuto per l'esecuzione completa. (**Art. 366**).

V. conforme Cassazione di Torino 15 febbraio 1872, caso di revoca intempestiva di mandato, e caso d'abbandono del mandato da parte del mandatario.

Sezione II.

Degli istitutori e dei rappresentanti.

D. Date la definizione dell'institore, e dite i rapporti che ha col preponente?

R. È institore colui che viene preposto all'esercizio del commercio del preponente nel luogo dove questi lo esercita o in luogo diverso. (**Art. 367**).

Il preponente è responsabile dei fatti dell'institore e delle obbligazioni da lui contratte entro i limiti del commercio al quale è preposto.

Se più sono i preponenti, ciascuno di essi è responsabile solidariamente.

Se il preponente è una societa di commercio, la responsabilità dei socii si regola secondo la diversa natura della società. (**Art. 368**).

Il cessato Codice nulla dispone intorno agl'institori e rappresentanti; questa forma di mandato così vantaggiosa al commercio meritava d'essere regolata con norme speciali. L'institore è un mandatario perchè agisce sempre a nome del preponente; ma mentre il mandato commerciale può restringersi ad una sola operazione od affare, la *preposizione* abbraccia d'ordinario un ramo di commercio, e l'institore ha sempre un mandato generale per esercitarlo; il che potrebbe dar luce a risolvere l'antica questione se possa negarsi all'institore la qualità di commerciante.

D. Il mandato commerciale dato all'institore può essere espresso o tacito?

R. Il mandato conferito all'institore può essere espresso o tacito.

Il mandato espresso dev'essere depositato nella cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione l'institore deve esercitare il suo ufficio, per essere trascritto nel registro a ciò destinato ed affisso secondo le disposizioni dell'articolo 9.

Un estratto del mandato dev'essere, a cura del can-

celliere, pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziarii del luogo di residenza del tribunale suddetto.

Sino a che non siano adempiute tutte le suddette formalità, si applicano le disposizioni dell'articolo seguente. (**Art. 369**).

Nella legge germanica si prescrive la scrittura pel mandato commerciale; la nostra nuova legge in conformità degl'usi comuni nel nostro commercio ha stabilito che al mandato commerciale, se non sia diversamente stabilito, siano applicate le regole del codice civile, sul mandato, tra le quali è quella che riconosce il mandato espresso e tacito, e la sufficienza di entrambe queste specie di mandati venne altresì particolarmente dichiarata rispetto ad institori e preponenti. Sono quindi prescritte le formalità del mandato espresso, in difetto delle quali il mandato si considera tacito. Questo mandato, rispetto ai terzi, è sempre generale, e comprende tutti gli atti appartenenti e necessarii al commercio per il quale è dato; e nessuna limitazione di esso può essere del preponente opposta ai terzi, se egli provi che i terzi la conoscevano al tempo in cui fu contratta l'obbligazione (A. p.).

Rispetto ai terzi, il mandato conferito tacitamente all' institore si reputa generale, e comprende tutti gli atti appartenenti e necessarii all'esercizio del commercio per cui è dato.

Il preponente non può opporre ai terzi veruna limitazione del mandato tacito, se non prova che essi la conoscevano al tempo in cui fu contratta l'obbligazione. (**Art. 370**).

D. Indicate la responsabilità del preponente e dell'institore verso i terzi?

R. L'institore deve sempre trattare a nome del preponente e nella sua sottoscrizione deve indicare, oltre il proprio nome e cognome, anche il nome e cognome, o la ditta, del preponente colla clausola « per procura » od altra equivalente.

In mancanza di tale dichiarazione, l'institore assume obbligazione personale, ma i terzi possono esercitare anche contro il preponente le azioni che derivano dagli atti dell' institore appartenenti e necessarii all'esercizio del commercio cui questi è preposto. (**Articolo 371**).

L'institore non può, senza espresso consenso del preponente, far operazioni nè prendere interesse, per conto proprio od altrui, in altri commerci del genere di quello cui è preposto.

Se contravviene a questo divieto, l'institore è tenuto al risarcimento dei danni e il preponente ha inoltre diritto di ritenere per sè i profitti conseguiti cogli atti vietati. (**Art. 372**).

L'institore è responsabile solidariamente col preponente dell'osservanza delle disposizioni contenute nei titoli III e IV di questo libro, rispetto al commercio cui è preposto. (**Art. 373**).

La ragione della disposizione dell'art. 371 è evidente, non potendo cessare la responsabilità del preponente dacchè l'affare realmente è stato conchiuso *per suo conto*. Si vuole che la revoca del mandato sia pubblicata come prescrive l'art. 368, perchè diversamente i terzi possono essere indotti in errore ed esisterebbe un'incertezza dannosa al commercio.

La rivocazione del mandato espresso dev'essere pubblicata nelle stesse forme colle quali ne fu pubblicato il conferimento. (**Art. 374**).

L'institore può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in nome del preponente, per le obbligazioni dipendenti dagli atti da lui intrapresi nell'esercizio del commercio al quale è preposto. (**Art. 375**).

D. Indicate le disposizioni che riguardano i *rappresentanti* di case di commercio, o di società estere?

R. Le disposizioni di questa sezione si applicano ai rappresentanti di case commerciali o di società estere che trattano e conchiudono abitualmente in nome e per conto di esse nel Regno gli affari appartenenti al loro commercio. (**Art. 376**).

Costoro trattano e conchiudono abitualmente nel Regno in nome e per conto delle case

commerciali o società estere che rappresentano. Il commercio che oggidì quasi sempre si svolge nei rapporti internazionali, si vale dei *rappresentanti* come indispensabili ausiliari, e per la natura del mandato che rappresentano devono soggiacere alle stesse regole fin qui esposte (A. p.).

D. Il mandato dell'institore che nel giorno dell' attuazione della nuova legge abbia già impreso l'esercizio del commercio a quali formalità è soggetto?

R. Il mandato dell' institore, che nel giorno dell'attuazione del nuovo Codice abbia già impreso l'esercizio del commercio cui è preposto, dev'essere depositato entro tre mesi dal giorno stesso, secondo le disposizioni dell' art. 369 del Codice stesso e per gli effetti stabiliti nell' ultimo capoverso dell' articolo medesimo. (**Art. 10 disposizioni transitorie**).

Sezione III.

Dei commessi viaggiatori di commercio.

D. Quali sono le disposizioni che riguardano i commessi viaggiatori di commercio?

R. I commessi viaggiatori prestano tanto utili servigi. La nuova legge si occupa soltanto di quei commessi viaggiatori che essendo addetti ad un principale, vengono da

costui incaricati d'intraprendere viaggi nell'esclusivo suo interesse, e non già di quelli che senza essere al servizio di alcuno, assumono incarichi da parecchi commercianti, imperocchè essi non sono che semplici mandatari commerciali a cui debbonsi applicare le regole generali del mandato. La legge tende a garantire l'interesse dei terzi, e perciò chiaramente e rigorosamente determina la responsabilità del principale e quella del commesso viaggiatore. Ai commessi viaggiatori sono estese le disposizioni riguardanti la responsabilità dell'institore; e per prevenire abusi in danno del principale e de' terzi, e per conformarsi anche alle costumanze commerciali, si aggiunge che i commessi viaggiatori non possono sottoscrivere genericamente *per procura*, ma devono solamente indicare il nome del principale (A. p.).

Chi manda in altro luogo un suo dipendente, autorizzato con lettere, avvisi, circolari o simili documenti a trattar affari o far operazioni del suo commercio, è tenuto per le obbligazioni da lui contratte entro i limiti dell'incarico, colle restrizioni espresse nei documenti che lo autorizzano. (**Art. 377**).

Le disposizioni dell'articolo 371 si applicano ai commessi viaggiatori, ma questi non possono sottoscrivere « per procura » e devono solamente indicare il nome del principale. (**Art. 378**).

Sezione IV.

Dei commessi di negozio

D. Quali sono le attribuzioni dei commessi di negozio?

R. I commessi di negozio preposti a vendere al minuto hanno facoltà di esigere, nel luogo di esercizio od al momento della consegna, il prezzo delle merci che vendono e di rilasciarne ricevuta in nome del principale.

Non possono esigere fuori del luogo di esercizio i crediti del principale, senza autorizzazione speciale. (Art. 379).

I commessi di negozio non vanno confusi cogli institori, dappoichè non esercitano propriamente il commercio in nome e per conto del preponente nè lo rappresentano negli affari, ma solamente lo aiutano nell'esercizio del suo commercio. Siccome poi non è assolutamente necessario che il commerciante tenga egli stesso in ordine i libri dalla legge richiesti, ma può servirsi di altra persona, così era necessario dichiarare espressamente che per le conseguenze le quali derivano dalle annotazioni sui libri di commercio verso i terzi, sussiste sempre la responsabilità del principale (A. p.).

CAPO II.

Della commissione.

D. Indicate l'oggetto della commissione, ed i diritti e doveri che esistono fra il committente ed il commissionario?

R. La commissione ha per oggetto la trattazione di affari commerciali per conto del committente a nome del commissionario.

Tra committente e commissionario esistono gli stessi diritti e doveri come tra mandante e mandatario, colle modificazioni indicate negli articoli seguenti. (**Art. 380**).

Il commissionario è obbligato direttamente verso la persona colla quale ha contrattato, come se l'affare fosse suo.

Il committente non ha azione verso le persone colle quali il commissionario ha contrattato, nè queste hanno azione verso il committente. (**Art. 381**).

Il cessato codice riconosce due specie di commissionarî, e tali si qualificavano anche quelli che operavano *in nome del committente*. La nuova legge avendo annoverato questi ultimi genericamente tra i *mandatarii* commerciali, riserba la denominazione dei *commissionarii* soltanto a coloro che operano *in nome proprio*. Da ciò logicamente deriva che tra committente e commissionario esistono

bensì gli stessi diritti ed obblighi come tra mandante e mandatario, perchè la commissione nella sua essenza è una delle specie del mandato, e tanto il mandatario come il commissionario agiscono sempre *per conto* di un' altra persona: ma nei rapporti coi terzi, il mandatario non si obbliga mai personalmente verso di essi; mentre il commissionario operando *in nome proprio*, assume egli stesso diretta e personale obbligazione verso coloro coi quali ha contrattato, come se l' affare fosse suo. Quindi il committente non ha azione verso le persone colle quali il commissionario ha contrattato, nè queste hanno azione verso il committente. Rispetto ai doveri del commissionario, la nuova legge, in applicazione del principio generale intorno agli eccessi del mandato, dispone che le operazioni fatte dal commissionario con violazione o con eccesso di mandato restano a di lui carico; e quindi vengono regolati alcuni casi di violazione o di eccesso di mandato che più frequentemente occorrono nella pratica commerciale, quelli cioè riguardo al *prezzo* o la *qualità* delle merci da comprarsi (A. p.).

Il commissionario deve tenere distinte tra loro e dalle proprie le cose che appartengono a committenti diversi e deve nei suoi libri tenere nota separata di ciascuna operazione.

Se il commissionario ha verso la stessa persona crediti provenienti da operazioni diverse fatte per conto di più committenti o per conto proprio ed altrui, egli è tenuto ad esigere da essa un documento distinto per ciascun affare, e in caso di pagamento deve indicare nei suoi libri il credito per cui è fatto.

In mancanza di indicazione, il pagamento viene imputato proporzionalmente a ciascun credito. (**Art. 382**).

Le operazioni fatte dal commissionario con violazione o con eccesso di mandato restano a suo carico e conseguentemente:

1. Se ha venduto per un prezzo inferiore al limite fissato, o, in difetto, inferiore al prezzo corrente, egli deve pagare al committente la differenza, qualora non provi che la vendita al prezzo suddetto era ineseguibile e che colla vendita fatta il committente fu preservato da un danno;

2. Se ha comprato per un prezzo superiore, il committente può respingere l'operazione e considerarla fatta per conto del commissionario, ove questi non offra di sopportare la differenza del prezzo;

3. Se la cosa comprata non corrisponde alla qualità commessa, il committente può rifiutarla. (**Art. 383**).

V. Decisioni riferite sotto l'art. 355.

D. Il commissionario può far operazioni a fido?

R. Il commissionario, che senza autorizzazione del committente fa anticipazioni, vendite od altre operazioni a fido, assume i rischi a suo carico, e il committente

può esigere da lui il pagamento immediato delle somme corrispondenti ai fidi fatti, cedendogli gli interessi ed i vantaggi che ne derivano.

Il commissionario si presume autorizzato a concedere i termini d'uso nella piazza ove fa l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti. (Art. 384).

Il commissionario che vende a fido deve indicare al committente nella lettera d'avviso la persona del compratore e il termine concesso; altrimenti si ritiene che l'operazione sia stata fatta a pronti contanti, esclusa ogni prova in contrario. (Art. 385).

Sebbene siasi proibito al commissionario di far fido, tuttavia questa proibizione era troppo rigorosa e pericolosa per i committenti, così si è stabilito che se il committente non ha disposto diversamente e gli usi permettano certe dilazioni, potrà il commissionario acconsentire dilazioni purchè ammessi dall'uso nel silenzio del contratto.

D. La legge come ha disposto a riguardo dei rapporti tra il committente ed il commissionario quando questi nell'avvisare il primo della eseguita commissione non nomina alcuna persona, nè del venditore nè del compratore?

R. Nella commissione di compra o di vendita di cambiali, di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio, o di merci che han-

no un prezzo di borsa o di mercato, il commissionario, se il committente non dispose altrimenti, può somministrare egli stesso al prezzo corrente come venditore le cose che deve comprare, o ritenere per sè al prezzo corrente come compratore le cose che deve vendere per conto del committente, salvo il suo diritto alla provvigione.

Se nel dare avviso al committente della commissione eseguita il commissionario nei casi suddetti non nomina la persona colla quale ha contrattato, il committente ha diritto di ritenere ch'egli abbia venduto o comprato per proprio conto, e di esigere da lui l'adempimento del contratto. (**Art. 386**).

D. Può verificarsi il caso che il commissionario sia responsabile delle obbligazioni delle persone colle quali ha contrattato?

R. Il commissionario non è responsabile dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone colle quali ha contrattato, quando non vi sia convenzione od uso contrario.

Il commissionario che assume tale responsabilità è personalmente obbligato verso il committente all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

In questo caso egli ha diritto alla provvigione speciale denominata « star del credere » che si determina secondo gli usi del luogo dell'eseguita cemmissione. (**Art. 387**).

Il cessato Codice serbava silenzio intorno

all' oggetto di questo articolo, cioè circa lo *star del credere* che si determina secondo gli usi del luogo ove la commissione viene eseguita. Questo star del credere nella pratica commerciale è frequente, consiste nella stipulazione per la quale mediante una speciale provvigione indipendente da quella ordinaria e consueta, il commissionario assume il rischio dell' insolvibilità delle persone colle quali ha contrattato per conto del committente, e promette che questi sarà puntualmente pagato (A. p.).

D. Può verificarsi il caso che un commerciante riceva l'incarico del trasporto d'effetti d' uso personale, od il trasporto sia affidato ad una società commerciale, costituirà per l'accettante un commissionario a sensi della legge commerciale?

R. No, così ha deciso la Corte di Appello di Torino, 2 agosto 1864. Ciò però non libera l' accettante dalla responsabilità dei danni, o dalle conseguenze del dolo, o pel caso di smarrimento.

D. Colui che non ha la qualità di commissionario, ma che abitualmente esercita questi atti, sarà trattato come dipendente dalla legge commerciale?

R. In senso affermativo ha deciso la Corte d'Appello di Venezia, 20 maggio 1874.

TITOLO XIII.

Del contratto di trasporto.

D. Come si verifica il contratto di trasporto?

R. Il contratto di trasporto ha luogo tra lo speditore o mittente che dà l'incarico del trasporto e l'imprenditore che assume di farlo eseguire in nome proprio e per conto altrui, oppure tra uno di essi ed il vetturale che assume di eseguirlo.

Si designa col nome di « vettore » chiunque assume in qualunque modo di eseguire o di far eseguire trasporti.

Le obbligazioni tra il mittente o l'imprenditore di trasporti per acqua ed il capitano o padrone sono regolate nel libro secondo. (**Art. 388**).

La nuova legge nel mentre ha stabilito con questo titolo apposito sul contratto di trasporto, tolse la definizione del medesimo contratto dal cessato Codice, però ha introdotta nuove disposizioni a fronte delle mutate condizioni economiche ed alle nuove forme che assunse l'industria dei trasporti.

D. In qual modo si prova il contratto di trasporto?

R. Colla *lettera di vettura* così detta: essa ha una doppia funzione: prova il contratto

di trasporto, il quale naturalmente esiste anche senza di essa; e nello stesso tempo può essere un titolo negoziabile per girata.

Il mittente deve rilasciare una lettera di vettura al vettore che gliene faccia domanda.

La lettera di vettura può essere all'ordine o al portatore.

La forma o gli effetti della girata della lettera di vettura sono regolati secondo le disposizioni del titolo X di questo libro. (Art. 389).

D. Quali sono le enunciazioni della lettera di vettura?

R. La lettera di vettura dev' essere datata e sottoscritta dal mittente, e indicare:

1. La natura, il peso, la misura o il numero delle cose da trasportare, e, se sono in colli, anche la qualità dell'imballaggio, il numero e i contrassegni o marche di essi;

2. La persona del mittente e la sua residenza;

3. La persona del vettore e la sua residenza;

4. Il luogo di destinazione e la persona del destinatario esprimendo se la lettera di vettura sia all'ordine ovvero al portatore;

5. Il porto, o prezzo del trasporto, e le somme dovute al vettore per le spedizioni aggravate di spese anticipate o di assegno;

6. Il tempo entro il quale deve essere eseguito il trasporto, ovvero, trattandosi di trasporto per strada

ferrata, se debba esser fatto a grande o a piccola velocità;

7. Le altre stipulazioni convenute tra le parti.

Il mittente può indicare sè stesso come destinatario. (**Art. 390**).

Il mittente deve consegnare al vettore i documenti doganali o altri che occorrano; egli risponde della loro verità e regolarità. (**Art. 391**).

D. Il mittente come può essere garantito verso il vettore?

R. Per garantire il mittente si è obbligato il vettore a rilasciargli un esemplare della lettera di vettura colla sua sottoscrizione, dichiarando che se la lettera di vettura è all' ordine o al portatore, la girata o la consegna dell'esemplare sottoscritto dal vettore trasferisce la proprietà delle cose trasportate.

Il vettore deve restituire un esemplare della lettera di vettura, colla sua sottoscrizione, al mittente che ne faccia domanda.

Se la lettera di vettura è all' ordine o al portatore, la girata o la consegna dell'esemplare sottoscritto dal vettore trasferisce la disponibilità delle cose trasportate.

Le convenzioni non indicate nella lettera di vettura non hanno effetto contro il destinatario, e contro il possessore dell'esemplare della lettera di vettura all'ordine o al portatore sottoscritto dal vettore. (**Art. 392**).

Questa disposizione provvede altresì al caso

di una diversità tra i due esemplari della lettera di vettura, disponendo che le convenzioni non indicate nella lettera di vettura non hanno effetto contro il possessore dell'esemplare della lettera di vettura all' ordine o al portatore, sottoscritta dal vettore.

Se il vettore accetta le cose da trasportarsi senza fare riserva, si presume che esse non presentino vizii apparenti d'imballaggio. (**Art. 393**).

D. Può verificarsi il caso di più spedizioni; la legge ha disposto intorno all'ordine di precedenza da eseguirsi tra queste diverse spedizioni?

R. A questo riguardo la nuova legge contiene una importantissima disposizione. Più volte il commercio fece voti affinchè espressamente venisse vietato che riguardo al tempo delle spedizioni delle merci, taluno dei mittenti potesse dal vettore, ed in ispecie allorchè questo sia una società di trasporti, essere favorito a preferenza degli altri. La legge intende appunto a soddisfare siffatto legittimo desiderio. Essa contempla benanche il caso che il trasporto sia impedito, o soverchiamente ritardato per causa di forza maggiore, e riconosce nel mittente il diritto di recedere dal contratto, obbligandolo sol-

tanto alla rifusione delle spese, e non al risarcimento dei danni, imperocchè il contrordine non ha luogo per sua volontà, ma per la necessità stessa delle cose (A. p.).

Il vettore deve fare la spedizione delle cose da trasportarsi secondo l' ordine di cui ne ha ricevuto la consegna, se, per la natura di esse, per la loro destinazione o per altri motivi, non sia necessario seguire un ordine diverso, o non ne sia impedito da caso fortuito o da forza maggiore. (**Art. 394**).

Se il trasporto è impedito o soverchiamente ritardato da caso fortuito o da forza maggiore, il vettore deve tosto avvisarne il mittente, il quale ha facoltà di risolvere il contratto con la sola rifusione delle spese sostenute dal vettore. Se l'impedimento interviene durante l' esecuzione del trasporto, il vettore ha anche diritto al pagamento del porto in proporzione del cammino percorso. In questi casi dev' essere restituito al vettore l' esemplare della lettera di vettura all' ordine o al portatore da lui sottoscritto. (**Art. 395**).

D. Il mittente può sospendere il trasporto o ordinare la consegna delle cose da trasportarsi, e di consegnarle ad un destinatario diverso?

Il mittente ha diritto di sospendere il trasporto e di ordinare la restituzione delle cose trasportate o la consegna di esse a un destinatario diverso da quello indicato nella lettera di vettura, o di disporne altri-

menti; ma deve rifondere al vettore le spese e risarcirgli i danni che sono la consegna immediata e diretta del contrordine.

L'obbligo del vettore di eseguire gli ordini del mittente cessa dal momento in cui, arrivate le cose al luogo di destinazione, il destinatario che sia in possesso del documento atto ad esigere la riconsegna l'abbia reclamato dal vettore, o questi gli abbia consegnato la lettera di vettura. In questi casi il solo destinatario ha facoltà di disporre delle cose trasportate.

Se la lettera di vettura è all'ordine o al portatore, il diritto indicato nella prima parte del presente articolo compete al possessore dell' esemplare della lettera di vettura sottoscritto dal vettore. Questi, ricevendo il contrordine, ha diritto che l'esemplare stesso gli sia restituito, e se è mutata la destinazione delle cose trasportate può esigere una nuova lettera di vettura. (**Art. 396**).

R. Il termine della riconsegna delle cose trasportate se non è stabilito da convenzioni delle parti o dai regolamenti, si determina secondo l' uso commerciale, (**Art. 397**).

L'articolo 396 sanziona giuridicamente ciò che era invalso nella pratica commerciale. È di tutta evidenza che nei casi indicati il possessore della lettera di vettura deve rifondere al vettore le spese, e risarcirgli i danni che sono la conseguenza immediata e diretta del contrordine.

D. Se il vettore affida ad altri il trasporto della merce, e in specie all'amministrazione delle ferrovie, dovrà rispondere verso il mittente dei fatti di coloro ai quali affidò il trasporto?

R. Il cessato Codice (art. 78) aveva stabilito un principio che la giurisprudenza applicò ai servizii cumulativi delle ferrovie, disponendo che il vettore è responsabile dei fatti dei suoi dipendenti, di tutti i vettori successivi e di ogni altra persona a cui egli affidi l'esecuzione dei trasporti. Questa disposizione però non fu compresa fra quelle alle quali le amministrazioni delle ferrovie non possono derogare mediante convenzioni o regolamenti, imperciocchè la responsabilità del vettore per i fatti dei suoi dipendenti o delle persone cui egli affidi l'esecuzione del trasporto, dipende dai principî generali, e non può essere limitata od esclusa nè dalle imprese ferroviarie, ne dai vettori comuni; mentre la responsabilità per i fatti dei vettori successivi parve troppo grave, anzi eccessiva, specialmente nei trasporti internazionali, per vietare assolutamente alle amministrazioni ferroviarie, di limitarla con speciali convenzioni o coi loro regolamenti (A. p.).

V. circa la responsabilità del vettore che affidò ad altri la commissione Corte di Appello di Lucca 26 Dicembre 1872, non è liberato.

Il vettore è responsabile dei fatti dei suoi dipendenti, di tutti i vettori successivi e di ogni altra persona cui egli affidi l'esecuzione del trasporto. (**Art. 398**).

I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare sulla lettera di vettura o altrimenti lo stato delle cose da trasportarsi al momento in cui sono loro consegnate.

In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in condizione buona e conforme alle indicazioni della lettera di vettura. (**Art. 399**).

D. La legge assoggetta il vettore ad altre responsabilità?

R. Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose affidategli per il trasporto dal momento in cui le riceve sino a quello della riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da vizio delle cose stesse o dalla loro natura, da fatto del mittente o del destinatario. (**Art. 400**).

R. Se trattisi del trasporto di determinate specie di cose fragili o soggette a facile deterioramento, o di animali, ovvero di trasporti fatti in modo speciale, le amministrazioni di strade ferrate possono stipulare che la perdita o l'avaria si presuma derivata da vizio delle cose trasportate, dalla loro natura, o da fatto del mittente o del destinatario, se non è provata la loro colpa. (**Art. 401**).

Questi articoli determinano chiaramente secondo i principii generali del diritto, e la giurisprudenza più autorevole, nonchè le legislazioni dei paesi in cui maggiore è il movimento commerciale, la responsabilità del vettore in caso di perdita, ec. Si occupa poi della valutazione del danno, e lascia al prudente arbitrio del giudice di stabilire l'indennità di quelle cose che furono affidate per il trasporto senza indicazione del contenuto. Il vettore non risponde degli effetti preziosi, denaro e titoli di credito se non gli siano stati dichiarati; e in tutti i casi non può mai essere tenuto a risarcire più del valore dichiarato, come è richiesto dalla giustizia e dal dovere della comune sincerità nelle convenzioni (A. p.).

Le avarie si accertano nei modi stabiliti nell'articolo 71, e il mittente, il possessore della lettera di vettura o il destinatario, secondo i casi preveduti nell'articolo 396, può essere autorizzato dall'autorità giudiziaria ad esigere la consegna delle cose trasportate con cauzione o senza. (**Art. 402**).

In caso di ritardo nell'esecuzione del trasporto oltre il termine stabilito nell'articolo 397, il vettore perde una parte del prezzo di trasporto proporzionata alla durata del ritardo, e perde l'intiero prezzo di trasporto se il ritardo è durato il doppio del tempo stabilito per

l'esecuzione del trasporto, oltre l'obbligo di risarcire il maggior danno che si provasse essere derivato.

Il vettore non è responsabile del ritardo, se prova ch'esso sia derivato da caso fortuito o da forza maggiore, o da fatto del mittente o del destinatario.

La mancanza di sufficienti mezzi di trasporto non basta a scusare il ritardo. (**Art. 403**).

Rispetto alle cose che per loro natura soggiacciono durante il trasporto ad una diminuzione nel peso o nella misura, il vettore può limitare la sua responsabilità sino alla concorrenza di un tanto per cento preventivamente determinato, che dev'essere stabilito per ciascun collo se la cosa è divisa in colli.

La limitazione della responsabilità non ha effetto, se il mittente o il destinatario provi che la diminuzione non avvenne in conseguenza della natura delle cose, o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura stabilita. (**Art. 404**).

Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il prezzo corrente si determina secondo le disposizioni dell' articolo 38, detratte le spese risparmiate in conseguenza della perdita o dell' avaria.

Se il danno è operato con dolo o manifesta negligenza, la misura del risarcimento si determina secondo le disposizioni degli articoli 1227 e 1229 del Codice civile.

La misura del risarcimento del danno derivante dalla perdita dei bagagli di un viaggiatore, consegnati al vettore senza indicazione del contenuto, si determina

secondo le particolari circostanze del fatto. (**Articolo 405**).

Il vettore non risponde degli effetti preziosi, del danaro e dei titoli di credito, che non gli sono stati dichiarati, e in caso di perdita o di avaria non è tenuto a risarcire più del valore denunciato. (**Art. 406**).

D. Il destinatario può esercitare azione contro il vettore?

R. Gli usi commerciali riconoscono nel destinatario il diritto ad una azione contro il vettore, e la giurisprudenza consacrò questa consuetudine, questa è la ragione della disposizione che segue.

Dopo l'arrivo delle cose trasportate o dopo il giorno in cui esse avrebbero dovuto arrivare nel luogo di destinazione, il destinatario può esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto e le azioni di risarcimento; da quel momento egli può pretendere la riconsegna delle cose stesse e della lettera di vettura. (**Art. 407**).

Siccome poi il mittente può indicare sè stesso come destinatario, oppure indicare anche una persona diversa, può riservarsi nella lettera di vettura la facoltà di disporre delle cose spedite fino alla consegna di esse al destinatario indicato, così prevedendosi questo caso, si dichiara che tale azione spetta al mittente fino a che le cose trasportate non

siano state effettivamente consegnate al destinatario (A. p.).

D. In caso di controversia tra il mittente ed il vettore potrà interrompersi il viaggio della merce, o potrà il vettore pretendere il deposito del prezzo di trasporto e simili?

R. Per impedire precisamente che a causa di controversia sul prezzo del trasporto non succedano dannose interruzioni di viaggi la legge stabilisce che in questi casi le cose devono sempre proseguire il viaggio e consegnarsi quand'anche sorga controversia sul prezzo di trasporto, purchè però la differenza venga depositata; anzi l'ottenere il pagamento o il deposito costituisce tale un obbligo dell'ultimo vettore, che se egli non curasse perderebbe il diritto di regresso verso il mittente ed i vettori precedenti, rimanendo solo responsabile, salva unicamente la sua azione verso il destinatario (A. p.).

Il vettore non è obbligato ad eseguire la riconsegna delle cose trasportate, finchè la persona che si presenta a riceverle non adempia le sue obbligazioni.

In caso di controversia, se il destinatario paga la somma che crede dovuta e fa contemporaneamente il deposito della differenza, il vettore deve consegnargli le cose trasportate.

Se la lettera di vettura è all'ordine o al portatore, il vettore può ricusare la riconsegna, finchè non gli

venga restituito l'esemplare da lui sottoscritto. (**Articolo 408**).

D. Quali sono le facoltà del destinatario all'arrivo della merce?

R. Il destinatario ha diritto di verificare a sue spese al momento della riconsegna, lo stato delle cose trasportate, se anche non presentino segni esterni di avaria.

Il destinatario che riceve le cose è obbligato a pagare quanto è dovuto per il trasporto secondo la lettera di vettura e per le spese anticipate od assegnate. (**Art. 409**).

Se il vettore consegna le cose trasportate senza riscuotere le somme dovute a lui, ai vettori precedenti od al mittente, o senza esigere il deposito della somma controversa, egli perde il diritto di regresso e rimane responsabile verso il mittente e verso i vettori precedenti per le somme assegnate, salva la sua azione verso il destinatario. (**Art. 410**).

La ragione dell'art. 409 si desume da che la responsabilità del vettore non è limitata alle sole condizioni esteriori dei colli, ma egli risponde anche per la perdita e le avarie delle cose che essi contengono. Infatti la limitazione della responsabilità alla *buona condizione esterna de' colli e del loro peso,* introdotta nei regolamenti ferroviarî, è contraria ai principî di giustizia ed ai veri interessi del commercio, e fu respinta dalla giurispruden-

za la quale costantemente accordò al destinatario il diritto di verificare gli oggetti all'atto della consegna, anche quando esternamente non apparissero avarie (A. p.).

L'art. 411 scioglie una delle quistioni più ardue in materia di trasporto, di determinare la responsabilità de' diversi vettori che hanno concorso, in continuazione l'uno dell'altro, al trasporto di una medesima determinata merce. Lo stesso articolo ha codificato i principî della giurisprudenza francese.

Ogni domanda di risarcimento dev'essere diretta contro il primo o contro l'ultimo vettore. Si può proporre contro il vettore intermedio, quando si provi che il danno sia avvenuto durante il trasporto da lui eseguito.

Ogni vettore chiamato a rispondere di fatti non suoi ha la scelta di rivolgere le sue azioni contro il vettore che immediatamente lo precede, oppure contro il vettore intermedio responsabile del danno secondo la precedente disposizione. (**Art. 411**).

D. Il vettore ha privilegio per tutti i crediti dipendenti dal contratto di trasporto?

R. Per tutti i crediti dipendenti dal contratto di trasporto il vettore ha privilegio sulle cose trasportate sino alla riconsegna al destinatario.

Se vi sono più vettori, l'ultimo di essi esercita i diritti dei precedenti. (**Art. 412**).

D. Se all' arrivo della merce il destinatario non si trovi, o sorga controversia intorno al ricevimento della cosa trasportata, a quali norme dovrà attenersi il vettore?

R. Se il destinatario non si trovi, o sorga controversia intorno al ricevimento delle cose trasportate, il presidente del tribunale di commercio o il pretore può ordinare il deposito o il sequestro delle cose stesse. Può anche farne verificare lo stato ed ordinarne la vendita sino alla concorrenza delle somme dovute al vettore, osservando le forme stabilite nell'articolo 71.

Se non vi è controversia, il vettore per ottenere il pagamento dovutogli può procedere secondo le disposizioni dell'articolo 363. (**Art. 413**).

D. Può succedere che le parti fissino il tempo per il trasporto e la riconsegna con clausole penali; in questo caso il pagamento della penalità libererà dall'esecuzione del contratto?

R. Se al contratto di trasporto fu aggiunta una clausola penale per l'inadempimento o per il ritardo alla riconsegna, si può sempre domandare l'esecuzione del trasporto e la pena.

Per il conseguimento della pena non si richiede la prova del danno.

Qualora si provi che il danno sofferto è superiore alla pena, può chiedersi il supplemento.

Se la responsabilità del vettore sia esclusa secondo

le disposizioni degli articoli 400 e 403, non vi è luogo a pena. (**Art. 414**).

Il Codice civile dove tratta delle obbligazioni con clausola penale (art. 1206) provvede sufficientemente anche per le obbligazioni commerciali in generale. Ma per i trasporti, e particolarmente per i trasporti ferroviari, era necessaria qualche speciale disposizione in vista della importanza e frequenza di tali contratti, e dei danni enormi che possono derivare dall'inadempimento di essi (A. p.).

D. In materia di trasporti la consegna della merce ed il pagamento del trasporto chiudono l'adito a qualunque reclamo posteriore?

R. Il pagamento del porto ed il ricevimento senza riserva delle cose trasportate, quand'anche il pagamento del porto sia stato anticipato, estinguono ogni azione contro il vettore.

Tuttavia l'azione contro il vettore per la perdita parziale o per l'avaria non riconoscibile al momento della riconsegna sussiste anche dopo il pagamento del porto ed il ricevimento delle cose trasportate, se si provi che la perdita o l'avaria avvenne nell'intervallo tra la consegna al vettore e la riconsegna, e a condizione che la domanda di verificazione sia proposta appena scoperto il danno e non più tardi di sette giorni dopo il ricevimento. (**Art. 415**).

Questa disposizione era prevista dal cessato Codice (art. 84) per stabilire che il ricevimento delle cose trasportate ed il pagamento del porto estinguono ogni azione contro il vettore. La nuova legge però ha aggiunto una eccezione necessaria che non leggesi nel Codice francese ma che è ammessa dalla giurisprudenza, perchè richiesta dalla giustizia e dall'interesse del commercio, vale a dire il caso dell'azione contro il vettore per le avarie non riconosciute all'atto della consegna. Il termine di sette giorni è indicato nel progetto di convenzione internazionale di Berna per l'azione contro il vettore per la perdita, ecc.

Per la prova del danno si adottò le stesse disposizioni della convenzione di Berna. (r. Z.).

D. La nuova legge come ha disposto circa le imprese ferroviarie nel regolare il trasporto?

R. Le stipulazioni che escludono o limitono nei trasporti per strada ferrata le obbligazioni e le responsabilità stabilite negli articoli 392, 393, 394, 400, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 411 e 415 sono nulle e di nessun effetto, se anche fossero permesse da regolamenti generali o particolari, salvo che alla limitazione di responsabilità corrisponda una diminuzione del prez-

zo di trasporto stabilito nelle tariffe ordinarie, offerta con tariffe speciali. (Art. 416).

Le disposizioni del cessato Codice erano insufficienti nel regolare i trasporti ferroviarii. Le ferrovie devono considerarsi come imprese di trasporto, e come tali furono finora assoggettate alle disposizioni del Codice di commercio intorno ai commissionari, ed a quello del Codice civile sui vetturali. In forza di esse la responsabilità delle amministrazioni ferroviarie sarebbe piena ed intera e si estenderebbe a tutti i casi (tranne quelli di forza maggiore), tanto per fatto proprio quanto per fatto de' loro agenti, commessi e dipendenti. Ma in pratica nessuno può sostenere la concorrenza delle ferrovie ed il commercio dovrebbe subirne le condizioni. Non v'e monopolio di diritto ma di fatto. Per ciò l'efficacia dei regolamenti fu impugnata, e si agitarono vivissime quistioni. Quantunque la nostra giurisprudenza inclini a negare la validità alle disposizioni dei regolamenti che limitano la responsabilità, tuttavia non fu sempre costante. Le rappresentanze commerciali fecero vivi voti perchè cessasse una tale incertezza, e s'introducessero nel Codice di commercio speciali norme le quali codificassero la giurisprudenza

francese e s' informassero alle legislazioni straniere. Quindi la nuova legge ha dichiarato a quali disposizioni le imprese ferroviarie non potessero derogare neppure coi loro regolamenti. E stabilì che sono nulle e di nessun effetto, se anche fossero permesse da regolamenti generali o particolari, le stipulazioni le quali escludano o limitino nei trasporti per ferrovie, le obbligazioni e le responsabilità riguardanti il rilascio della lettera di vettura, l'accettazione delle cose da trasportarsi, ecc. Si è per ciò stabilito che l'amministrazione delle ferrovie debba avere due tariffe di trasporti, una delle quali limiti la responsabilità, sicchè il mittente preferendo una delle due nell'eseguire il trasporto, può come in ogni altro contratto derogare alla legge (r. Z.).

D. Le amministrazioni di strade ferrate quando è che incorrono nella maggiore responsabilità stabilita dalla nuova legge?

R. Nei primi tre mesi dall'attuazione del nuovo Codice le Amministrazioni di strade ferrate, applicando le tariffe speciali vigenti, non incorrono nella maggiore responsabilità in esso stabilita. (**Art. 11 disposizioni transitorie**).

TITOLO XIV.

Del contratto di assicurazione.

CAPO I.

Disposizioni generali.

D. La nuova legge come ha definito il contratto d'assicurazione e dite quali sono i requisiti di questo contratto?

R. L'assicurazione è il contratto con cui l'assicuratore si obbliga, mediante un premio, a risarcire le perdite o i danni che possono derivare all' assicurato da determinati casi fortuiti o di forza maggiore, ovvero a pagare una somma di danaro secondo la durata o gli eventi della vita di una o più persone. (**Art. 417**).

Le assicurazioni marittime sono specialmente regolate nel libro secondo. (**Art. 418**).

Le associazioni di mutua assicurazione regolate dalle disposizioni del titolo IX sono soggette anche a quelle del presente titolo che non siano incompatibili colla loro speciale natura. (**Art. 149**).

Il cessato Codice regolava le sole assicurazioni marittime come il Codice francese. La nuova legge ha stabilito un titolo apposito, ed erano necessarie peculiari disposizioni a fronte dello sviluppo estesissimo che negli ultimi anni raggiunsero le assicurazio-

ni terrestri, ed i benefici effetti che produssero, fecero esprimere ripetutamente il desiderio che il Codice di commercio dovesse occuparsene, regolando i vari rapporti giuridici che da esse derivano, dietro la scorta delle poche leggi speciali recentemente promulgate in altri Stati, e del nuovo titolo introdotto nel Codice di Commercio del Belgio su questa materia. Per ciò la nuova legge si occupa delle assicurazioni *terrestri:* quelle contro i *danni;* e *sulla vita.*

Dalla definizione stessa dell'assicurazione non si ritarda ad intendere che vi debbono essere sostanziali differenze tra l'assicurazione *sui beni* e l'assicurazione *sulla vita;* questa definizione consacra un principio da lungo tempo professato nella dottrina e nella giurisprudenza che cioè l'assicurazione non deve mai costituire per l'assicurato un mezzo di guadagno, ma soltanto un mezzo per riparare una perdita eventuale.

Rispetto a ciò che l'art. 420 stabilisce intorno alla forma e requisiti del contratto, giova ritenere che il cessato Codice manteneva per l'assicurazione marittima la pena della nullità se non risultava da atto scritto; la nuova legge ha soppressa la pena della nullità, mantenendo tuttavia l'obbligo della prova scritta, con le conseguenze determi-

nate dalle disposizioni sulla prova delle obbligazioni commerciali. I requisiti sulla polizza d' assicurazione corrispondono con le opportune modificazioni ed aggiunte dirette a prevenire questioni, ed a togliere dubbi, a quelli stabiliti per le polizze d'assicurazioni marittime nel cessato Codice (A. p.).

Il contratto di assicurazione dev' essere fatto per iscritto.

La polizza d'assicurazione dev'essere datata e deve indicare;

1. La persona che fa assicurare e la sua residenza o il suo domicilio;

2. La persona dell'assicuratore e la sua residenza o il suo domicilio;

3. L'oggetto dell'assicurazione;

4. La somma assicurata;

5. Il premio di assicurazione;

6. I rischi che l'assicuratore assume a suo carico e il tempo da cui cominciano e in cui finiscono. (**Articolo 420**).

D. L'assicurazione si può fare per conto altrui — in questo caso come si deve spiegare il contratto?

R. Se non è dichiarato nella polizza che l'assicurazione è contratta per conto altrui o per conto di chi spetta si reputa contratta per conto proprio di chi fa assicurare. (**Art. 421**).

L'assicurazione si può contrarre per conto altrui, anzi nella pratica è frequente l'assicurazione *per conto di chi spetta*, imperciocchè spesso chi fa assicurare non sa o non vuol decidere a chi competa l'interesse della conservazione della cosa che viene assicurata. Però trattandosi di un contratto di buona fede, è giusto che chi fa assicurare debba dichiarare con qual veste, e con quale interesse egli opera, e che nel di lui silenzio debba presumersi che egli abbia operato per conto proprio (A. p.).

D. L'assicuratore può far assicurare da altri le cose che ha fatto assicurare?

L'assicuratore può far assicurare da altri le cose che ha assicurate.

L'assicurato può far assicurare il premio dell'assicurazione.

La cessione dei diritti verso l'assicuratore si opera col trasferimento della polizza mediante dichiarazione sottoscritta dal cedente e dal cessionario, e non ha effetto verso i terzi se non è notificata all'assicuratore o da lui accettata per iscritto. (Art. 422).

La nuova legge riproduce le disposizioni del cessato Codice, ha aggiunta una disposizione per stabilire legislativamente una regola usata nella pratica commerciale che ad operare la cessione di tutti i diritti dell'assicurato verso l'assicuratore basta il trasferi-

mento della polizza, sottoscritto dal cedente, dal cessionario e dall'assicuratore.

CAPO II.

Dell'assicurazione contro i danni.

Sezione I.

Disposizioni generali.

D. Da chi si può far assicurare contro i danni?

R. Può far assicurare non solo il proprietario, ma anche il creditore che ha privilegio o ipoteca sulla cosa, e in generale chiunque ha un interesse reale e legittimo o una responsabilità per la conservazione di essa. (**Art. 423**).

Questa disposizione è in relazione al principio sopradetto che l'assicurazione ha lo scopo di prevenire danni e non di procurare vantaggi, altrimenti si risolverebbe in una specie di aleatoria scommessa da parte di chi non avesse un interesse reale e legittimo alla conservazione della cosa.

D. Questa assicurazione può esser fatta per l'intero valore, o per una quota della cosa assicurata?

R. L'assicurazione contro i danni può esser fatta per tutto il valore della cosa, per una parte di esso o per una somma determinata.

Può anche farsi l'assicurazione di una parte aliquota della cosa, di più cose congiuntamente o separatamente, o di una universalità di cose.

Si possono assicurare i profitti sperati ed i frutti pendenti, nei casi preveduti dalla legge. (**Art. 424**).

Se l'assicurazione contro i danni non copre che una parte del valore della cosa assicurata, l'assicurato sostiene una parte proporzionale dei danni e delle perdite. (**Art. 425**).

Fu grave questione di sapere se si possono assicurare i lucri o i profitti sperati come dispone in ultimo l'art. 419. Ciò era vietato dal cessato Codice e dal Codice francese, per tema che l'assicurazione diventasse mezzo aleatorio di speculazione e di arricchirsi. Se non che una più esatta considerazione dello scopo utile e legittimo che possa conseguirsi mediante l'assicurazione, persuade che dessa non debbesi limitare esclusivamente al risarcimento de' danni materiali e reali che si soffrono, ma benanche rappresentare l'equivalente di quei lucri che si sarebbero conseguiti se il sinistro avvenimento non lo avesse impedito. Questi motivi giustificano la nuova disposizione dell'articolo 424 (A. p.).

È del pari nuova la disposizione dell'articolo 425: non si riscontrava nel cessato Codice: essa fu adottata sull'esempio delle legislazioni straniere.

D. La legge prevede i casi in forza dei quali si può riassicurare la cosa già assicurata, in tal caso quale sarà la responsabilità degli assicuratori?

R. Le cose assicurate per l'intiero valore non possono essere nuovamente assicurate per lo stesso tempo e per gli stessi rischi.

Tuttavia la seconda assicurazione è valida:

1. Se è condizionata alla nullità della precedente assicurazione, o all'insolvenza totale o parziale del primo assicuratore;

2. Se dei diritti derivanti dalla prima assicurazione è fatta cessione al secondo assicuratore, o rinuncia al primo. (**Art. 426**).

Se l'intiero valore delle cose assicurate non è coperto dal primo contratto, gli assicuratori posteriori rispondono per il valore residuo, secondo l'ordine di data dei contratti.

Tutte le assicurazioni contratte nello stesso giorno si reputano contemporanee e sono valide sino alla concorrenza del valore intiero, in proporzione della somma assicurata da ciascuna di esse. (**Art. 427**).

Sul principio che l'assicurazione non può produrre oltre la riparazione del danno, verun maggior profitto (salvo i casi previsti),

è vietata una seconda assicurazione delle identiche cose già assicurate una volta per lo stesso tempo e per gli stessi rischi a profitto della stessa persona. Era però necessario di prevedere il caso in cui l'intero valore delle cose assicurate non fosse coperto dal primo contratto; ed è giusto che si permettano nuove assicurazioni fino all'intero valore della cosa, e gli assicuratori posteriori siano obbligati a rispondere pel valore residuo, secondo l'ordine di data dei contratti. Così non dovevasi trascurare il caso di più assicurazioni contemporanee della stessa cosa. Ma il principio della nullità di una seconda assicurazione sulla stessa cosa per l'intiero valore, per gli stessi rischi, per lo stesso tempo, a profitto della stessa persona, ammette delle eccezioni ne' casi in cui per nullità della prima assicurazione, per insolvenza totale o parziale del precedente assicuratore con cui venne contratta, o per rinuncia ad esso dei diritti derivanti, ecc., l'assicurato sia posto fuori della possibilità di ricevere, in caso di danno, un doppio risarcimento (A. p.).

D. L'assicurazione fatta per una somma eccedente il valore della cosa assicurata o con dichiarazioni false o erronee è nulla?

R. L'assicurazione per una somma eccedente il valore delle cose assicurate non produce effetto riguardo all'assicurato, se vi fu dolo o frode da parta sua, e l'assicuratore di buona fede ha diritto al premio.

Se non vi fu dolo nè frode da parte dell'assicurato, l'assicurazione è valida sino alla concorrenza del valore delle cose assicurate; l'assicurato non è tenuto a pagare il premio per la somma eccedente, ma deve soltanto un'indennità eguale alla metà del premio e non maggiore del mezzo per cento della somma assicurata. (**Art. 428**).

Qualunque dichiarazione falsa od erronea, e qualunque reticenza di circostanze conosciute dall'assicurato, è causa di nullità dell'assicurazione, quando la dichiarazione o la reticenza sia di tale natura, che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso al contratto o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose.

L'assicurazione è nulla, sebbene la dichiarazione o la reticenza riguardi circostanze che in effetto non hanno influito sul danno o sulla perdita delle cose assicurate.

Se da parte dell'assicurato vi è stata mala fede, l'assicuratore ha diritto al premio. (**Art. 429**).

D. È risaputo che l'assicurazione tende a proteggere la cosa assicurata dai rischi a cui è esposta, ed è una specie di transazione aleatoria sulle possibili perdite: conseguentemente se questi rischi fossero cessati o il danno

avvenuto al momento del contratto, l'assicurazione sarebbe nulla?

R. Parve ingiusto impedire agli interessati di guarentire i danni temuti finchè in buona fede credono e vogliono sottomettersi all'alea relativa, ignorando la realtà degli eventi. Per ciò il cessato Codice dichiarava valide le assicurazioni marittime, ancorchè conchiuse dopo la perdita o l'arrivo delle cose assicurate, laddove però ciò fosse ignorato dai contraenti. Bensì fu introdotta una presunzione *juris* della scienza nei casi di pubblica notorietà, o di limitata distanza, ecc.

La nuova legge ha esteso questo sistema alle assicurazioni terrestri, sopprimendo però le accennate presunzioni, sia per l'inevitabile arbitrio da esercitarsi nell'applicarne le condizioni ai casi concreti, sia perchè con l'odierna celerità de' mezzi di comunicazione e con la propagazione della corrispondenza telegrafica nessun contratto sarebbe definitivamente valido, se la sola *possibilità* che ai contraenti fosse giunta notizia del disastro o del salvo arrivo bastasse ad annullarlo. Inoltre nella pratica quasi dovunque si è introdotta nelle polizze la clausola a *buone o cattive notizie,* che serve a mitigare il soverchio rigore della legge. Abolite le presunzioni, la nuova legge ha sostituito il sistema della pro-

va effettiva della scienza o dell'ignoranza. Aggiunse che se il solo assicuratore sapeva che erano cessati i rischi, l'assicurato non è obbligato al pagamento del premio, ecc. (A. p.).

L'assicurazione è nulla, se l'assicuratore e l'assicurato o la persona che ha fatto assicurare conoscevano la mancanza o la cessazione dei rischi o l'avvenimento del danno.

Se il solo assicuratore conosceva la mancanza o la cessazione dei rischi, l'assicurato non è obbligato a pagare il premio; se la persona che ha fatto assicurare sapeva che il danno era già avvenuto, l'assicuratore non è tenuto all'adempimento del contratto, ma ha diritto al premio. (**Art. 430**).

L'assicurazione si ha come non avvenuta, se la cosa assicurata non è stata esposta ai rischi, ma l'assicuratore ha diritto ad una indennità che si determina secondo la disposizione del capoverso dell'articolo 428. (**Art. 431**).

Quest'ultimo articolo estende il concetto dell'art. 463 del cessato Codice.

D. Indicate i casi che riguardano la responsabilità dell'assicuratore?

R. L'assicuratore è liberato quando, per atto dell'assicurato, i rischi vengano trasformati od aggravati col cambiamento di una circostanza essenziale in guisa che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se al

tempo del contratto fosse esistito questo nuovo stato di cose.

Questa disposizione non si applica, se l'assicuratore abbia continuato ad eseguire il contratto dopo aver avuto notizia del cambiamento. (**Art. 432**).

Se l'assicurato fallisce quando il rischio non è ancora finito e l'assicuratore non è pagato del premio, questi può chiedere cauzione oppure lo scioglimento del contratto.

L'assicurato ha lo stesso diritto, se l'assicuratore fallisce o si mette in istato di liquidazione. (**Art. 433**).

Sono a carico dell'assicuratore le perdite ed i danni che accadono alle cose assicurate, per cagione dei casi fortuiti o di forza maggiore dei quali ha assunto i rischi.

L'assicuratore non risponde delle perdite e dei danni derivanti da solo vizio inerente alla cosa assicurata e non denunciato, nè di quelli cagionati da fatto o colpa dell'assicurato o dei suoi agenti committenti o commissionarii.

Egli non risponde dei rischi di guerra e dei danni derivanti da sollevazioni popolari, se non vi è convenzione contraria. (**Art. 434**).

Le disposizioni degli articoli 427, e 428 generalizzano e modificano le disposizioni degli articoli 464, 465 e 466 del cessato Codice. La ragione per cui l'art. 428 non applica all'assicuratore la disposizione ivi contenuta a carico dell'assicurato, si desume da che esso assicuratore è il miglior giudice dell'impor-

tanza delle avvenute mutazioni, ed il suo silenzio dimostra che egli le abbia reputate poco importanti.

Per ciò che riguarda la reciprocità di trattamento dell' assicurato e dell' assicuratore in caso di fallimento la nuova legge riproduce la disposizione dell' art. 460 del cessato Codice. Ma fu osservato che è soltanto l'esazione del premio che l' assicuratore ha diritto di pretendere, e che può essere soggetta alle conseguenze del fallimento; e per ciò la facoltà di chiedere la cauzione, o lo scioglimento del contratto, nel caso di fallimento dell' assicurato deve essere accordata all'assicuratore solo quando esso non abbia già esatto il premio (A. p.).

D. Come vien valutato il danno in caso di risarcimento dall' assicuratore?

R. Il risarcimento del danno dovuto dall'assicuratore si determina secondo il valore che le cose assicurate avevano al tempo del sinistro.

Se all' assicurazione ha preceduto una stima accettata dall' assicuratore, questi non può impugnarla che per frode, simulazione o falsificazione, senza pregiudizio d' ogni altra azione, anche penale.

Se non vi ha stima accettata, il valore delle cose assicurate può essere stabilito con tutti i mezzi di prova ammessi dalla legge.

Salve le disposizioni riguardanti le assicurazioni con-

tro i rischi della navigazione, l'assicurato non ha diritto di abbandonare all'assicuratore le cose avanzate o salvate dal sinistro. Il valore delle cose avanzate o salvate si deduce dalla somma dovuta dall'assicuratore. (**Art. 435**).

R. L'assicurato, entro giorni tre dacchè avvenne il sinistro o dacchè n'ebbe conoscenza, deve darne notizia all'assicuratore; deve inoltre fare quanto sta in lui per evitare o diminuire i danni.

Le spese fatte a tale scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, quantunque il loro ammontare aggiunto a quello del danno ecceda la somma assicurata e lo scopo non siasi ottenuto, se non è riconosciuto che, in tutto o in parte, siano state fatte inconsideratamente. (**Art. 436**).

D. Nel caso di assicurazione che ha per oggetto i danni o la perdita di cose mobili, il pagamento vien regolato colle stesse norme precedenti?

R. Se l'assicurazione ha per oggetto i danni o la perdita di cose mobili, il pagamento dell'indennità fatto all'assicurato libera l'assicuratore, quando non siavi opposizione al pagamento. (**Art. 437**).

Questa disposizione deroga a quella scritta nel Codice civile nel titolo dei *privilegi e delle ipoteche*, in virtù della quale l'assicuratore è liberato soltanto allora che paghi dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che siasi fatta opposizione (ar-

ticolo 1951), non potendosi applicare ad altre materie i criterî speciali intesi a guarentire le autorità ipotecarie. Quindi si è stabilito il solo fatto del pagamento, togliendo la necessità di qualunque termine.

D. È ammesso il principio della surrogazione quando l'assicuratore risarcisce il danno?

R. L'assicuratore che ha risarcito il danno o la perdita delle cose assicurate è surrogato verso i terzi nei diritti che per causa del danno competono all'assicurato. Questi è responsabile di ogni pregiudizio da lui recato a tali diritti.

Se il danno fu risarcito solo in parte, l'assicurato e l'assicuratore concorrono insieme a far valere i loro diritti in proporzione di quanto è ad essi dovuto. (**Art. 438**).

Il cessato Codice non ammetteva la surrogazione in materia d'assicurazioni marittime, cioè la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi; ma quantunque ciò derivi dalla natura stessa delle cose fu espressamente dichiarato dalla nuova legge l'aggiunta come di giustizia, che l'assicurato è responsabile di ogni pregiudizio da lui cagionato a tali diritti. La legge ha poi provveduto al caso di risarcimento parziale del danno, e si è applicato l'art. 1254 del Codice civile intorno alla surrogazione nei casi di pagamento parziale (A. p.).

D. Come si trasferisce la proprietà in caso di alienazione delle cose assicurate?

R. In caso di alienazione delle cose assicurate, i diritti e le obbligazioni del precedente proprietario non passano all'acquirente, se non è convenuto il contrario. (**Art. 439**).

Nel silenzio del cessato Codice, fu sollevata la questione se i diritti dell'assicurato verso l'assicuratore derivanti dal contratto di assicurazione nell'intenzione delle parti costituiscano un credito ordinario dell'assicurato, ovvero un credito di qualsiasi proprietario della cosa assicurata per modo che l'alienazione di quest'ultima trasferisca di pien diritto anche il credito eventuale dipendente dall'assicurazione fatta sulla medesima. La nuova legge codificando la giurisprudenza, ha accettato la prima opinione, e quindi per poter trasmettere i diritti derivanti dall'assicurazione, si richiede un atto di cessione, il quale si opera col trasferimento della polizza nella forma stabilita dall' art. 422 (A. p.).

Sezione II.

Di alcune specie di assicurazioni contro i danni.

D. Quali sono le assicurazioni speciali che contiene questa Sezione?

R. Le assicurazioni contro l'insolvenza dei debitori, contro gl' incendî, le assicurazioni del rischio locativo, del rischio del ricorso de' vicini, dei prodotti del suolo, e delle cose trasportate. Viene innanzi tutto rimossa la controversia già sollevata nella dottrina e nella giurisprudenza intorno alla legalità dell' assicurazione *contro l'insolvenza dei debitori.* Però dichiarata la sua validità, era giusto autorizzare l' assicuratore, prima di pagare la somma assicurata, a far escutere giudizialmente il debitore.

Se il creditore ha fatto assicurare la solvibilità del suo debitore, l'assicuratore, prima di pagare la somma assicurata, ha diritto di esigere che il debitore sia escusso secondo le disposizioni degli articoli 1908, 1909 e 1910 del Codice civile.

L'assicuratore che paga la somma assicurata è surrogato nei diritti dell'assicurato verso il debitore, colla riserva indicata nell' articolo 438 in caso di risarcimento parziale. (Art. 440).

D. Determinate i limiti della responsabilità rispetto ai danni cagionati dal fuoco?

R. L' importanza e l' uso ognor crescente dalle assicurazioni contro i danni del fuoco rendeva necessarie alcune eccezioni e modificazioni nelle massime del diritto comune. La regola generale che fa cessare la responsabilità dell' assicuratore in ogni caso di dan-

no derivante da fatto o colpa dello stesso assicurato, non poteva trovare piena applicazione a questa specie di assicurazioni, attesa la somma facilità di attribuire a qualsiasi lieve colpa o negligenza o fatto ordinariamente innocuo alcun grado d'influenza a produrre la calamità di un incendio, perciò si dispone che tale responsabilità cessa soltanto in caso di colpa grave imputabile personalmente all'assicurato.

L'assicurazione contro i danni del fuoco comprende tutti i danni cagionati dall'incendio prodotto da qualsiasi causa, esclusa quella dipendente da colpa grave imputabile personalmente all'assicurato, ed esclusi i casi indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 434.

Comprende pure i danni derivati da vizio proprio dell'edifizio assicurato, ancorchè non denunciato, se non si provi che l'assicurato ne avesse conoscenza al momento del contratto. (**Art. 441**).

D. La legge dispone per i danni d'incendio se non vi sono convenzioni?

R. Sono parificati ai danni d'incendio, se non vi è convenzione contraria:

1. I danni derivati alle cose assicurate dall'incendio avvenuto in altro prossimo edificio o dai mezzi impiegati per arrestare o per estinguere l'incendio;

2. Le perdite e i danni avvenuti per qualunque causa durante il trasporto delle cose assicurate eseguito allo scopo di sottrarle ai danni dell'incendio;

3. I danni derivati dalla demolizione dell'edificio assicurato eseguita allo scopo d'impedire o di arrestare l'incendio;

4. I danni prodotti dall'azione del fulmine, dalle esplosioni od altri simili accidenti, ancorchè non ne sia derivato incendio. (**Art. 442**).

D. Da qual momento comincia la responsabilità?

R. La legge a questo riguardo si è uniformata alle consuetudini invalse nella pratica

Il rischio dell'assicuratore contro i danni d'incendio comincia dal mezzodì del giorno successivo alla data della polizza, se non vi è convenzione contraria. (**Articolo 443**).

D. Come si valuta il danno?

R. I danni prodotti dall'incendio di un edifizio si determinano col confronto del valore che l'edificio aveva prima del sinistro col valore di ciò che resta dopo l'incendio. (**Art. 444**).

In questa disposizione la legge ha seguito il desiderio delle Compagnie d'assicurazione per prevenire future controversie e dubbii.

D. Quali sono le disposizioni contro il rischio locativo, ecc. e sui prodotti del suolo?

R. La nuova legge contempla il rischio locativo, di cui l'art. 1589 del Codice civile, e contro il rischio del ricorso dei vicini, e sta-

bilisce che l'assicuratore risponde soltanto dei danni materiali, ecc.; imperciocchè la responsabilità dell'assicuratore non può essere maggiore di quella del conduttore.

L'assicuratore del rischio locativo o del rischio del ricorso dei vicini risponde soltanto dei danni materiali che sono conseguenza immediata e diretta del sinistro. (**Art. 445**).

Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il risarcimento dovuto dall'assicuratore si determina secondo il valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della loro maturità, o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono, se il sinistro non fosse avvenuto. (**Art. 446**).

Per l'assicurazione sui *prodotti del suolo* si fa eccezione alla regola precedente per la quale il danno da risarcirsi dall'assicuratore deve misurarsi dal valore che le cose assicurate abbiano al tempo del disastro. Ciò non essendo sempre possibile allorchè appunto mancherebbero i prodotti da valutarsi. Tale ragionevolmente si presume essere stata la volontà delle parti in una assicurazione che sostanzialmente ha per oggetto un *profitto sperato*, senza che facciano contrasto nè la natura giuridica del contratto, nè alcuna ragione d'ordine pubblico (A. p.).

L'assicurazione delle cose trasportate può avere per oggetto il valore di esse colle spese occorrenti sino

al luogo di destinazione ed il profitto sperato per il maggior prezzo che avranno nel luogo stesso.

Se il profitto sperato non è distintamente valutato nella polizza, non è compreso nell'assicurazione. (Articolo 447).

D. Date qualche dilucidazione intorno ai rischi delle cose trasportate?

R. Il rischio dell'assicuratore di trasporti comincia dal momento in cui le cose vengono consegnate per il trasporto, e continua sino al momento in cui sono riconsegnate nel luogo di destinazione, se non vi è convenzione contraria.

La temporaria interruzione del trasporto e il cambiamento della convenuta linea di viaggio o dei modi di spedizione non liberano l'assicuratore dal rischio, quando siano necessarii all'esecuzione del trasporto. (Art. 448).

Anche nelle assicurazioni dei *trasporti terrestri*, fu permesso di assicurare il *profitto sperato*, dichiarando che tale assicurazione può avere per oggetto la garanzia del valore delle cose trasportate, colle spese occorrenti, ecc.

Per evitare poi questioni e contestazioni, avuto riguardo alla presunta volontà delle parti, ed a ciò che in pratica comunemente si usa, è stabilito il tempo nel quale dura il rischio dell'assicurazione dei trasporti, e fu-

rono determinate le cause per le quali il rischio viene a cessare (A. p.).

CAPO III.

Delle assicurazioni sulla vita.

D. Si possono fare le assicurazioni sulla propria vita, o di quella di un terzo?

R. Ognuno può far assicurare, mediante un premio, il pagamento di una somma di danaro secondo la durata o gli eventi della vita propria o di quella di un terzo.

L' assicurazione contratta sulla vita di un terzo è nulla, se il contraente non abbia alcun interesse all'esistenza di questo. (**Art. 449**).

La moralità e la legalità delle assicurazioni sulla vita sono oramai riconosciute da quasi tutti gli scrittori e dalla giurisprudenza. D' altronde le leggi che presso noi assoggettano a tasse siffatte specie d'assicurazioni, implicitamente le suppongono. La nuova legge, seguendo l'esempio d' altri Codici e leggi speciali, formolò le usanze ricevute e le massime in proposito stabilite dalla giurisprudenza dei tribunali in apposite disposizioni legislative. Le differenze essenziali tra l'assicurazione *sui beni* e l'assicurazione *sul-a vita*, rendono necessaria per quest'ultima

una definizione speciale, ed all'uopo è statuito che ciascuno possa far assicurare mediante un premio, ecc. (A. p.).

D. Per l'assicurazione sulla vita di un terzo è necessario il consenso del medesimo?

R. Una delle quistioni più dibattute è certamente quella, se alla validità della assicurazione sulla vita di un terzo sia necessario il consenso del medesimo. Ma parve che esso non fosse richiesto da nessuna ragione di ordine pubblico e di opportunità, e la legge si contentò della sola condizione che il contraente avesse un interesse qualsiasi all'esistenza del terzo (A. p.).

D. Come si regola la responsabilità dello assicuratore, quando la morte della persona assicurata si verifichi in seguito di suicidio, di duello o di condanna giudiziaria, ecc.?

R. L'assicuratore non è tenuto al pagamento della somma assicurata, se la morte della persona che ha fatto assicurare la propria vita sia avvenuta per effetto di condanna giudiziaria, di duello o di suicidio volontario, ovvero abbia per causa immediata un crimine o un delitto commesso dall'assicurato e di cui egli poteva prevedere le conseguenze avvenute.

In questi casi l'assicuratore trattiene il premio, se non vi è convenzione contraria. (**Art. 450**).

La dottrina e la giurisprudenza sono pienamente d'accordo nel dichiarare esente da

ogni responsabilità l'assicuratore nei casi accennati. Imperciocchè quei casi di morte costituiscono altrettante violazioni volontarie delle condizioni del contratto, per il quale l'assicuratore risponde soltanto della morte che avvenga secondo le leggi di natura e che derivi da una causa accidentale. Siccome poi il contratto viene a cessare per fatto dell'assicurato, e l'assicuratore ha sopportati i rischi, così fu aggiunto che in questi casi l'assicuratore ritiene e lucra il premio, se non vi è convenzione contraria (A. p.).

D. I cambiamenti di stato, di residenza, ec. dell'assicurato, e le reticenze o false dichiarazioni, modificano l'assicurazione?

R. I cambiamenti di residenza, di occupazione, di stato e di genere di vita per parte dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, se non hanno i caratteri indicati nell'articolo 432, e se l'assicuratore, dopo avutane notizia, non chiese lo scioglimento del contratto.

In caso di scioglimento, l'assicuratore deve restituire all'assicurato la terza parte del premio. (**Art. 451**).

Le disposizioni degli articoli 429 e 430 si applicano anche alle assicurazioni sulla vita. (**Art. 452**).

D. In caso di morte di colui che fece assicurare sulla propria vita, la somma dovuta

dall'assicuratore farà parte della successione del defunto?

R. L'articolo che segue ha sciolta una delle più delicate questioni che riguardino l'assicurazione sulla vita. La nuova legge fondandosi sulla presunta volontà delle parti ed accettando l'opinione prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza, dichiara che i vantaggi dell'assicurazione restano ad esclusivo profitto della persona designata dal contratto. Tale dichiarazione era necessaria per escludere l'applicazione dei principii ordinari del diritto comune. La stessa dichiarazione doveva farsi per il caso di fallimento dei contraenti, affine d'impedire che la massa dei creditori potesse esercitare alcun diritto sulla somma dovuta all'assicuratore, come potrebbero far supporre le disposizioni generali in materia di fallimento. Non potevasi però derogare alle regole del Codice civile intorno alle collazioni e riduzioni ed alla rivocazione degli atti in frode de' creditori, non già rispetto alla somma assicurata, bensì soltanto all'ammontare dei *versamenti* fatti all'assicuratore dalla persona che aveva contratta l'assicurazione (A. p.).

In caso di morte o di fallimento di colui che fece assicurare sulla propria vita o sulla vita di un terzo una somma da pagarsi ad altra persona, ancorchè sua

successibile, i vantaggi dell' assicurazione restano ad esclusivo beneficio della persona designata nel contratto: salve, rispetto ai fatti versamenti, le disposizioni del Codice civile che riguardano la collazione e la riduzione nelle successioni, e la rivocazione degli atti in frode dei creditori. (**Art. 453**).

TITOLO XV.

Del pegno.

D. Quali sono le modificazioni della nuova legge in questa parte?

R. Pochissime e lievi modificazioni fa la nuova legge. La legge francese del 1863 colmò la lacuna sul pegno commerciale, se cioè vien dato dai commercianti o non commercianti per obbligazioni dipendenti da atti di commercio, lacuna che aveva dato luogo a molte e gravi quistioni. Il Codice cessato aveva un titolo apposito sulla materia allo scopo d'impedire le controversie che sorgevano sotto il Codice francese. Il Codice semplificò le formalità e le condizioni richieste per la *costituzione* e *realizzazione* del pegno in materia commerciale. La nuova legge ha soppressa come superflua la disposizione dell'art. 188 dello stesso cessato Codice, secondo la quale la data del contratto di pegno può stabilirsi con ogni mezzo di prova

ammesso dalla legge commerciale, trovandosi ciò dichiarato nell' art. 94 dello stesso Codice, corrispondente all'art. 54 della nuova legge per tutti i contratti commerciali in generale.

Il contratto di pegno, rispetto ai terzi, dev' essere provato per iscritto, se la somma per la quale il pegno è costituito eccede le lire cinquecento, ancorchè sia dato da un commerciante, ovvero sia dato da persona non commerciante per un atto di commercio. (**Art. 454**).

V. Cassazione di Palermo, 18 marzo 1865, scopo del pegno dev'essere di garentire il creditore. Conforme Cassazione di Palermo, 18 marzo 1865. Cassazione di Torino, 1 luglio 1869, se sia pegno o vendita caso del venditore che si obbliga di pagare alla scadenza la cambiale da lui rilasciata al compratore con facoltà a quest' ultimo di vendere la merce e dare il rendiconto del ricavo, ecc. devesi considerare pegno.

D. Quali sono le norme per il pegno di titoli commerciali?

R. Il pegno di cambiali e di titoli all'ordine può essere costituito mediante girata colla clausola « valuta in garentia » od altra equivalente.

Il pegno di azioni, di obbligazioni o di altri titoli nominativi di società commerciali o civili, può essere costituito mediante annotazione o mediante trasferimento dei titoli nei libri della società « per causa di garentia ». (**Art. 455**).

V. Cassazione di Milano 1 settembre 1862, caso di chi ri-

ceve una somma in denaro contro consegna d'azioni commerciali con riserva di riprenderle entro un dato termine previo il rimborso della stessa somma, ecc. è pegno.

Le azioni di una miniera sono cose mobili e possono darsi in pegno. Cassazione di Torino suddetta 1 luglio 1869, caso di avallo di cambiale acconsentito prima della costituzione del pegno. Corte di Appello di Casale 21 luglio 1863.

D. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa data in pegno?

R. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa data in pegno.

Questo privilegio non sussiste, se non in quanto la cosa data in pegno sia stata consegnata, e sia rimasta in potere del creditore o di un terzo eletto dalle parti.

Si reputa che il creditore abbia il possesso delle cose date in pegno, se queste si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini o in quelli del suo commissionario, sulle sue navi, in dogana o in altro luogo di pubblico deposito, o se prima del loro arrivo è in possesso della polizza di carico « sola » o « prima », o della lettera di vettura girata colla clausola « valuta in garentia » od altra equivalente. (**Art. 456**).

V. Corte di Appello di Milano 2 aprile 1872, per la sussistenza del privilegio non occorrono combinazioni ingegnose. Cassazione di Palermo 18 marzo 1865, scopo del pegno elemento essenziale del contratto.

D. Qual'è la ragione di questa disposizione laddove accenna alla girata colla clausola *valuta in garanzia*?

R. La disposizione dell'art. 456 modifica l'art. 190 del cessato Codice che dichiara reputarsi il creditore avere il possesso delle merci se prima del loro arrivo è munito della polizza di carico, ecc. La girata regolare trasferisce non solamente il diritto pignoratizio ma anche la proprietà del titolo e quindi delle merci da esso rappresentate, e qualche creditore di malafede potrebbe prevalersene per pretendere di avere acquistata la proprietà delle cose oppignorate, così nella nuova legge si è disposto che la girata debba farsi colla clausola *valuta in garanzia* od altra equivalente (A. p.).

D. Se nel contratto di pegno non fosse stipulata la tradizione della cosa, oggetto del pegno, quali saranno le conseguenze giuridiche?

R. La Cassazione di Napoli, 22 marzo 1872, ha giudicato che sussiste il privilegio del pegno quando la cosa pignorata sia consegnata al creditore o rimasta in potere di lui o di un terzo dalle parti eletto. La Cassazione di Torino, 13 novembre 1872, ha giudicato che la semplice stipulazione del pegno dà l'azione personale al pignoratario contro l'oppignorante pel conseguimento della cosa che gli si è voluta dare in pegno ma non già un diritto di possesso sulla cosa stessa. La Cor-

te d'Appello di Casale, 4 luglio 1863, ha giudicato che per la validità del pegno non è necessario che la consegna del titolo di credito segua nell' atto costitutivo del pegno e si faccia menzione della consegna nell' atto stesso, bensì il pegno non potrà spiegare i suoi legali effetti fino a che la consegna non abbia avuto luogo. La Cassazione di Napoli, 28 gennaio 1862, ha giudicato che sebbene sia evidente che non può esservi pegno senza il possesso della cosa pignorata, tuttavia non v'è nessuna esplicita disposizione di legge la quale imponga che nella scrittura si faccia menzione della tradizione.

D. Quali sono gli obblighi del possessore del pegno verso le cose oppignorate?

R. Il creditore deve fare gli atti necessarii per la conservazione della cosa ricevuta in pegno, ed esigere tutte le somme che vengono in scadenza rispetto alla cosa stessa.

Le spese occorse sono prelevate in suo favore, e quando sia soddisfatto del suo credito egli deve render conto di quanto sopravanza sulle fatte esazioni. (**Art. 457**).

L'art. 191 del cessato Codice (secondo capoverso) attribuisce al creditore che aveva avuto in pegno effetti cambiari, i diritti e i doveri del possessore: la nuova legge sop-

presse questa disposizione, imperciocchè tale dichiarazione è certamente compresa nell'obbligo imposto al creditore di fare tutti gli atti necessarî alla conservazione della cosa stessa data in pegno (A. p.).

D. A quali norme devesi attenere il creditore in caso di mancato pagamento alla scadenza?

R. In mancanza di pagamento alla scadenza, ed ove non esistano patti speciali per un modo diverso di vendita, il creditore può procedere alla vendita delle cose avute in pegno, nei modi stabiliti nell'articolo 363. (**Art. 458**).

È nullo qualunque patto che autorizzi il creditore ad appropriarsi la cosa avuta in pegno. (**Art. 459**).

Le precedenti disposizioni non derogano alle leggi speciali ed ai regolamenti, che riguardano le banche e gli altri istituti autorizzati a fare anticipazioni e prestiti sopra depositi e pegni.

Il pegno sulle merci o derrate depositate nei magazzini generali è regolato dalle disposizioni del titolo seguente, e il pegno sulle navi è regolato dalle disposizioni del libro secondo. (**Art. 460**).

Gli art. 191, 192 del cessato Codice disponevano che in mancanza di pagamento alla scadenza, l'autorità giudiziaria sul ricorso del creditore, ordinava la vendita della cosa data in pegno, e ne stabiliva il modo e le condizioni, ecc. Ma il soverchio rigore del

formalismo del Codice di procedura civile per i procedimenti di esecuzione mal risponderebbe alla natura speciale degli affari commerciali che richiede sollecitudine ed il massimo risparmio di formalità e spese. Fu quindi stabilito che salva convenzione contraria si possa col mezzo di qualunque pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti procedere alla vendita del pegno commerciale senza alcuna delle formalità prescritte dal Codice anzidetto. Fu anche soppresso l'articolo 195 del cessato Codice: il primo capoverso toglieva vigore nelle materie commerciali alla disposizione dell'art. 1884 del Codice civile in quanto concede facoltà al creditore di far ordinare giudizialmente che il pegno rimanga presso di lui in pagamento fino alla concorrenza del suo credito; imperocchè per la massima mutabilità del valore degli effetti che ordinariamente costituiscono il pegno commerciale, il creditore col trascorrere di pochi giorni potrebbe ottenere un ingiusto vantaggio con ingiusto danno del debitore. A fronte della disposizione dell'art. 451 era inutile scrivere questa prescrizione nella nuova legge. Il secondo capoverso di detto art. 195 stabiliva che al pegno commerciale erano applicabili le disposizioni del Codice civile, in quanto non sia-

no contrarie a quelle scritte nel Codice di commercio, fu giudicato affatto superfluo, e non in piena armonia colla disposizione generale sulla preferenza delle leggi e degli usi posta in fronte alla nuova legge, come quella che deve regolare tutte le materie in essa contenute.

Si è finalmente aggiunto il divieto del patto *commissario*, cioè di qualunque patto che autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno. Una somigliante disposizione era inutile nel cessato Codice in cui l'art. 195 richiamava le disposizioni del Codice civile, tra le quali comprendevasi il divieto del patto commissario. Soppresso quel generico richiamo, divenne utile, anzi necessario che il divieto stesso, a protezione degli interessi commerciali, venisse espressamente scritto nella nuova legge (A. p.).

D. Dati due pegni, uno dei quali sia scaduto, potrà il creditore prevalersi della cosa pignorata per l'altro pegno non scaduto?

R. La Cassazione di Milano, 18 giugno 1863, ha deciso che il creditore il quale ha il pegno in suo potere può erogarne il prezzo di quella parte del prezzo prescritta, e non per altra non ancora prescritta.

V. Sentenza della Cassazione di Milano 18 luglio 1865, il creditore che tiene il pegno in garanzia del credito non può ri-

vendicare a sè il credito e questo deposito del pegno non può mai assumere il carattere e gli effetti del possesso nel creditore.

TITOLO XVI.

Del deposito di merci e derrate nei magazzini generali.

D. Date qualche dilucidazione intorno alla nuova istituzione di cui tratta il titolo XVI.

R. L'istituzione dei docks o magazzini generali, e la promulgazione di una legge da cui fossero regolati, erano vivamente e ripetutamente reclamate dal commercio per mezzo delle sue legittime rappresentanze, ed il governo intese a provvedervi.

Dei cinque progetti di legge sull'istituzione dei magazzini generali, uno soltanto fu sottoposto alle deliberazioni del Senato dal ministro d'agricoltura e commercio onorevole Castagnola il 14 marzo 1871, fu convertito in legge il 3 luglio 1871, ed insieme al regolamento doganale 4 maggio 1863 regge questa importante materia in Italia. Ma la legge 3 luglio 1871 aveva principalmente lo scopo di regolare l'istituzione dei magazzini generali, come mezzo efficace a promuovere l'attività commerciale, e se essa inoltre dovè occuparsi dèi titoli che vengono emessi da quegli stabilimenti, perchè le la-

cune del cessato Codice lo rendevano necessario, ora le disposizioni sulla forma e sugli effetti di quei titoli debbono nella nuova legge occupare la propria sede. Per ciò fu introdotto un titolo apposito per il deposito di merci e derrate nei pubblici magazzini, riproducendo sostanzialmente gran parte delle norme della legge 3 luglio 1871 sull'istituzione dei magazzini generali (A. p.).

V. Corte d'Appello di Genova, 31 marzo 1871 sulla condizione dei magazzini pubblici e privati.

D. Quali sono i punti nei quali la nuova legge si discosta dalla legge del 3 luglio 1871?

R. Accolto il sistema del doppio titolo, *fede di deposito e note di pegno* come nelle legislazioni dei paesi maggiormente commerciali, la nuova legge riproduce i requisiti richiesti dall'art. 9 della legge 3 luglio 1871, cioè:

La fede di deposito di merci e derrate nei megazzini generali deve indicare:

1. Il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del deponente;

2. Il luogo del deposito;

3. La natura e quantità della cosa depositata, col nome più noto in commercio e colle altre circostanze più opportune a stabilire l'identità;

4. Se la merce sia o no sdaziata, se sia o no assicurata. (**Art. 461**).

La buona fede che domina nelle contrattazioni commerciali richiede che si ponga in avvertenza l'acquirente della fede di deposito o della nota di pegno sull'entità delle spese suaccennate, per le quali il magazzino è preferito al creditore con pegno.

D. La proprietà delle cose depositate si trasferisce colla girata?

R. Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, nella quale sono ripetute le stesse indicazioni.

Questi titoli devono essere staccati da apposito registro a matrice da conservarsi presso il magazzino. (**Art. 462**).

Non si è dicharato espressamente, come nell'art. 18 della legge 3 luglio 1871, che è permessa la girata in bianco delle fedi di deposito e delle note di pegno. Tale dichiarazione non è più necessaria, dappoichè la nuova legge, mutando radicalmente il sistema del cessato Codice, ammette la girata in bianco della cambiale, ed aggiunge espressamente che la forma e gli effetti della girata delle fedi e delle note in discorso sono regolate dalle disposizioni contenute nel titolo delle cambiali, in quanto non sia provveduto altrimenti in questo titolo (A. p.).

V. Corte di Appello di Genova 31 marzo 1871, secondo la costante giurisprudenza francese i Warrants suscettibili di

girata regolare devono essere rilasciati dai magazzini pubblici colla firma ed accettazione del depositario onde costituire la prova della materiale apprensione, ciò che non è ammesso per i magazzini privati.

La fede di deposito e la nota di pegno possono essere al nome del deponente o di un terzo. (**Art. 463**).

D. Le cose depositate si possono far dividere in più parti?

R. Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto di richiedere che la cosa depositata sia divisa in più parti a sue spese, e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede distinta colla relativa nota di pegno in surrogazione del titolo complessivo ed unico che dev' essere ritirato ed estinto. (**Art. 464**).

D. Quali sono gli altri requisiti della girata della fede di deposito e della nota di pegno?

R. La legge del 3 luglio 1871 nell' art. 14 fa una eccezione alla validità della girata in bianco per la *prima* girata della nota di pegno, e stabilisce che essa deve contenere il nome e cognome, qualità e domicilio del creditore. Ma tale disposizione non è riprodotta dalla nuova legge imperciocchè non parve menomamente giustificata, nè consigliata da veruna disposizione di opportunità, anzi contraria agli interessi del commercio, il

quale non ama le troppe formalità che producono sempre ritardi. Infatti a nessuno importa di conoscere il creditore al quale fu fatta la prima girata della nota di pegno. Il possessore della fede di deposito è obbligato a pagare la somma per la quale fu costituito il pegno a *chiunque* presenti la nota di pegno, e parimenti il magazzino non può impedire al possessore della nota di pegno, *chiunque egli sia,* di pagarsi sul pegno, qualora non sia stato soddisfatto del suo credito alla scadenza. Così fu pure giudicata soverchia la disposizione dell'art. 16 della legge 3 luglio 1871, che oltre la trascrizione della prima girata della nota di pegno nel registro del magazzino (art. 15) si chiedeva la trascrizione sopra il registro a matrice da cui sono staccate le fedi di deposito e le note di pegno (A. p.).

La fede di deposito e la nota di pegno, unite o separate, sono trasferibili mediante girata che deve portare la data del giorno in cui è fatta.

La girata dei due titoli produce il trasferimento della proprietà della cosa depositata; la girata della sola nota di pegno conferisce al giratario il diritto di pegno sulla cosa medesima, e la girata della sola fede di deposito gliene trasferisce la proprietà, salvi i diritti del creditore munito della nota di pegno. (**Art. 465**).

La prima girata della nota di pegno deve contenere

l'indicazione della somma del credito per cui è fatta, degli interessi dovuti e della scadenza; dev'essere trascritta colle dette indicazioni nella fede di deposito; e la trascrizione dev'essere sottoscritta dal giratario. (**Articolo 466**).

La fede di deposito e la nota di pegno possono essere girate in bianco. La girata in bianco conferisce al portatore i diritti del giratario. (**Art. 467**).

La girata della nota di pegno che non esprime la somma del credito impegna tutto il valore della cosa depositata a favore del terzo possessore di buona fede, salvo il ricorso, contro chi di ragione, del titolare o del terzo possessore della fede di deposito che avesse pagata una somma non dovuta. (**Art. 468**).

D. Si possono fare opposizioni o sequestri sulle merci depositate?

R. Tranne i casi di smarrimento della fede di deposito o della nota di pegno, di controversia sul diritto a succedere e di fallimento, non si ammette pignoramento nè sequestro, nè altra opposizione o vincolo qualsiasi sulle cose depositate nei magazzini generali.

Però le girate delle note di pegno non sono colpite dalla nullità sancita nell'articolo 709, se non quando sia provato che il giratario conosceva lo stato di cessazione dei pagamenti del girante. (**Art. 469**).

L'ultima locuzione di questo articolo vedesi sostituita a quella di *cessione dei beni*, adoperata nella legge del 3 luglio 1871, im-

perocchè nel sistema del Codice civile è scomparso l'istituto della *cessio bonorum.*

D. Quali sono le facoltà che la fede di deposito separata dalla nota di pegno accorda al possessore per esigere dal magazzino la consegna delle cose depositate?

R. Le disposizioni che seguono sono riprodotte dalla legge 3 luglio 1871 tranne che colla nuova legge fu emanata e migliorata la formola delle varie disposizioni, e furono abbreviati i termini per promuovere la vendita delle cose depositate qualora il possessore della nota di pegno non sia pagato alla scadenza, affine di ottenere quella rapidità nelle operazioni commerciali, che è la condizione indispensabile per il buon esito delle operazioni mercantili (A. p.).

Il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno può ritirare la cosa depositata anche prima della scadenza del debito per cui fu costituita in pegno, depositando presso il magazzino generale il capitale e gl'interessi del debito calcolati sino alla scadenza.

Questa somma è pagata al possessore della nota di pegno contro restituzione della nota stessa.

Sotto la responsabilità del magazzino generale, e quando si tratti di merci omogenee, il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno può ritirare anche soltanto una parte della merce, deposi-

tando presso il magazzino una somma proporzionata al totale del debito garantito dalla nota di pegno ed alla quantità della merce estratta. (**Art. 470**).

Il possessore della nota di pegno non pagata alla scadenza e protestata secondo le disposizioni del titolo X di questo libro, può, trascorsi sette giorni dopo quello del protesto, far vendere il pegno agli incanti senza formalità giudiziarie.

Il girante che ha pagato il possessore è surrogato nei suoi diritti, e può far procedere alla vendita otto giorni dopo la scadenza senza obbligo di costituzione in mora. (**Art. 471**).

D. Vi sono delle spese che riguardano le cose depositate preferibili al creditore con pegno?

R. La vendita per mancato pagamento non è sospesa nei casi indicati nell'articolo 469. (**Art. 472**).

Il possessore della nota di pegno esercita il suo diritto anche sulle somme derivanti dall'assicurazione delle cose depositate.

I diritti di dogana, i dazii, le tasse sulle vendite e le spese di deposito, di conservazione e di salvamento delle cose depositate sono preferiti al credito con pegno.

Il residuo rimane nella cassa del magazzino generale a disposizione del possessore della fede di deposito. (**Art. 473**).

D. Il possessore di una nota di pegno può agire contro i beni del debitore o dei giranti senza addivenire prima ad altri atti?

R. Il possessore della nota di pegno non può agire contro i beni del debitore, nè contro i giranti, se non ha prima esercitato la sua azione sul pegno.

I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti decorrono dal giorno in cui è compiuta la vendita della cosa depositata. (**Art. 474**).

Il possessore della nota di pegno decade dall'azione contro i giranti, se alla scadenza non fa il protesto per mancato pagamento, o se, entro quindici giorni da quello del protesto, non fa istanza per la vendita della cosa depositata; ma conserva l'azione contro il primo debitore e contro i giranti della fede di deposito. Questa azione è soggetta alla prescrizione stabitita nell'art. 919. (**Art. 475**).

D. Quali disposizioni si applicano in caso di perdita della fede di deposito, ecc.?

R. Chi perde una fede di deposito o una nota di pegno può, mediante cauzione e prova della proprietà del titolo perduto, ottenere, per ordinanza del tribunale di commercio nella cui giurisdizione si trova il magazzino depositario, che questo gliene rilasci un duplicato, previa pubblicazione nel giornale degli annunzi giudiziarii del luogo, e dopo scaduto il termine indicato nell'ordinanza per fare opposizione.

Se la nota di pegno è scaduta, il tribunale può nel modo stesso ordinare il pagamento della somma dovuta.

L'ordinanza dev'essere intimata al magazziniere, ed anche al primo debitore se si tratti di nota di pegno, con elezione di domicilio nel comune in cui risiede il tribunale.

Il magazziniere o il debitore può opporsi all'ordinanza, e sulla opposizione dev'essere pronunciato nella stessa udienza. La sentenza è esecutiva nonostante opposizione od appello e senza cauzione.

Essa può ordinare provvisoriamente il deposito della somma ricavata dalla cosa venduta. (**Art. 476**).

D. A quali norme è soggetta la vendita volontaria o forzata delle cose depositate?

R. La vendita, volontaria o forzata, ai pubblici incanti delle cose depositate nei magazzini generali si fa senza formalità giudiziarie colla sola assistenza di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti o di un notaro designato dalla Camera di commercio del luogo. (**Art. 477**).

D. Quali sono le indicazioni ed i termini di tempo che devono precedere il giorno dell'incanto, alla vendita di cui all'art. 477?

R. Il numero delle partite, la natura e quantità delle cose da vendersi, il prezzo d'asta, e il giorno, l'ora e le condizioni della vendita devono, almeno cinque giorni prima dell'incanto, essere pubblicate mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziarii del luogo e mediante affissione alla porta dell'ufficio e del deposito del magazzino generale, della borsa, del tribunale di commercio, della camera di commercio e della casa comunale.

Le suddette indicazioni devono essere previamente

annotate in un registro da tenersi nel magazzino generale.

Due giorni prima della vendita il pubblico dev'essere ammesso ad esaminare e verificare le cose messe in vendita. (**Art. 478**).

Le spese degli incanti, comprese quelle per le pubblicazioni indicate nell'articolo precedente, sono a carico del magazzino, il quale può prelevare sui prodotti delle vendite un diritto nella misura determinata dalle leggi speciali. (**Art. 479**).

D. Le leggi sui magazzini generali anteriori alla nuova legge saranno pur sempre in vigore?

Le disposizioni della legge del 3 luglio 1871, n. 340, (Serie 2ª), e della legge del 2 aprile 1882, n. 682 (Serie 3ª), sui magazzini generali sono abrogate dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice per quanto è in esso provveduto. (**Art. 12 disposizioni transitorie**).

LIBRO SECONDO

DEL COMMERCIO MARITTIMO E DELLA NAVIGAZIONE

PRELIMINARI

Della navigazione in tempo di guerra marittima

D. Il mare è comune e aperto a tutti?

R. Il mare fu sempre il più potente mezzo alla propagazione della ricchezza. È per ciò che i Romani ed i Cartaginesi, ed in seguito i Genovesi, i Pisani ed i Veneziani lottarono grandemente per avere il dominio dei mari, la qual cosa però è in opposizione alla natura stessa che addita qual cardine dei rapporti pacifici internazionali la libertà piena ed assoluta dei mari: questa libertà vi fu chi la propugnava come l'olandese Grozio, altri che la contrastavano come l'inglese Saldeno. Ma questa libertà dei mari va intesa non in modo assoluto, devesi cioè distinguere la libertà che si può godere in *alto mare*, e nel mare così detto *littorale*. Nessuna nazione può attribuirsi la esclusiva proprietà o dominio dell'*alto ma-*

re; il *mare littorale* invece si considera come il baluardo naturale degli Stati cui appartiene, od il loro accessorio ai quali si estende la loro sovranità. Sul *mare littorale*, la sovranità legislativa si esercita anche sui forastieri che vi approdano. Molti scrittori si occuparono di stabilire la distanza del *mare littorale* come Casaregis, Targa ed altri; questo mare consiste in quel tratto che percorre dalla costa la palla del cannone o di una bomba sino a quella distanza dove giungerebbe ad offendere una nave. Vi sono le rade, i fiumi, i golfi, i laghi ed i mari chiusi, che sono soggetti alle stesse regole del mare littorale. Se i mari chiusi, i fiumi, ecc. fossero sì vasti da non potersi dominare nei modi sopra indicati come pel *mare littorale,* la loro navigazione sarà libera.

D. In tempo di guerra il commercio marittimo può essere molestato o soffrire interruzione?

R. La condizione della guerra guerreggiata non dovrebbe autorizzare i belligeranti a trattare da nemici i cittadini delle nazioni nemiche nè quelli delle nazioni neutrali, ma pur troppo la forza e la violenza non tollerano legge nè freno in special modo nelle guerre marittime, ed è invalso il sistema che estende queste guerre ad una relazione da

persona a persona, sebbene fosse sommamente importante di circoscrivere quanto più è possibile i danni della guerra nelle ostilità navali, essendo il mare la gran via comune del traffico, e trovandosi esposte grandi ricchezze alla rapacità dei belligeranti.

D. Indicate le fasi o molestie a cui va soggetto il commercio marittimo o la navigazione in tempo di guerra?

R. La prima è quella delle *rappresaglie*, quando cioè una potenza sequestra i beni della nazione nemica o quella dei sudditi di quest'ultima. Le *rappresaglie* diventano legittime quando il relativo diritto è stabilito da trattati tra potenza e potenza, potendo il diritto delle genti *convenzionale* derogare ai principii del diritto delle genti *naturale*. Diventano altresì legittime le *rappresaglie*, quando hanno luogo per *ritorsione*, cioè quando una nazione impiega contro un'altra dei mezzi che quest'ultima adopera a riguardo della prima. I privati possono esercitare il diritto di *rappresaglia* ottenendo dal governo le così dette *lettere di rappresaglia*, quando la causa della guerra deriva da un debito della nazione nemica verso i cittadini o per una ingiuria dai medesimi sofferta. Le *prede* che si fanno in forza delle accennate *lettere* non divengono proprietà dei catturanti,

ma si devono vendere, ed il prezzo è loro attribuito sino alla concorrenza delle indennità a cui hanno diritto, il sovrappiù ritorna ai catturati, i quali rientrando nei loro Stati possono esperire le loro azioni d'indennità contro i governi, od i privati per i danni patiti a seconda dei casi.

Inoltre v'è la così detta *corsa marittima.* Dicesi diritto di *corsa marittima* (e *corsaro* chi la esercita), quando durante una guerra marittima, i belligeranti autorizzano privati armatori e capitani di mare a dar la caccia ai bastimenti nemici ed a catturarli: i belligeranti rilasciano le così dette *lettere di corsa,* e se i corsari non fossero muniti di questo documento, sarebbero considerati *pirati* ed i loro nemici sarebbero i naviganti del mondo intero. Le persone che intendono di esercitare la *corsa marittima,* ed i bastimenti destinati allo stesso esercizio vanno soggetti a speciali prescrizioni stabilite dai governi. Le *lettere di corsa* sono rilasciate per un determinato tempo, trascorso il quale non sono più valide se non si rinnovano. A bordo dei bastimenti armati in *corsa* si osservano dall'equipaggio le leggi ed i regolamenti militari. Le *prede* non diventano proprietà del *corsaro* se non sono state dichiarate legittime dall'autorità competente.

D. Quali sono le regole da osservarsi nei casi di cattura per far dichiarare la nave *preda legittima* o *buona preda?*

R. Il diritto internazionale marittimo per tutelare la giustizia e la libertà commerciale ha assegnati alcuni limiti. Il diritto di visitare e catturare le navi appartiene ai vascelli della potenza offesa, nonchè agli armatori o capitani muniti di *lettere di corsa.*

Le navi mercantili armate soltanto a propria difesa non hanno questo diritto, e se attaccassero il nemico potrebbero essere accusate di *pirateria.* Significato il sequestro, il belligerante deve fare in presenza del capitano catturato un verbale dei fatti e circostanze che hanno dato luogo all'atto. Il capitano deve consegnare le carte di bordo al catturante che deve custodire sotto sigillo e ne rilascerà ricevuta, dopo di che chiuderà i boccaporti, ed in seguito la nave sarà condotta in un porto che meglio stima il catturante, dove saranno le autorità competenti per giudicare la legittimità del sequestro o preda. Il catturante presenta un rapporto alle stesse autorità in base del quale iniziano la relativa procedura onde emettere il loro giudizio sulla legittimità della preda. Sono giudicate buona preda le navi dei *pirati,* le navi nemiche, le merci dei sudditi della poten-

za catturante trovate sopra navi nemiche. Il tempo utile per catturare le navi comincia dal giorno della notificazione di guerra, o blocco, o da quel giorno che possibilmente si suppone sia venuto a cognizione della nave, e cessa col cessare delle ostilità, sia per tregua, armistizio o per pace definitiva. Rispetto al luogo dove può avvenire la cattura o può verificarsi il diritto di preda, d'ordinario non può verificarsi nei mari *littorali* di una potenza neutrale, i quali sono un asilo che i belligeranti non possono violare.

D. I proprietari delle navi catturate possono ricuperarle?

R. In due modi: *a*) mediante una somma pattuita col *corsaro*, ciò che chiamasi *riscatto; b*) mediante il ricupero che il corsaro della stessa nazione del catturato, o una nave da guerra della medesima nazione, fa di viva forza, ciò che dicesi *ripresa* o *riscossa.*

D. La navigazione può essere interrotta in altri modi?

R. Coll'*arresto di Principe,* coll' *embargo* e coll'*angaria.* Il primo dicesi l'atto di un Sovrano amico il quale per una pubblica necessità e senza che vi sia guerra colla nazione alla quale il bastimento appartiene, pone ostacolo alla partenza delle navi che si trovano in un porto o rada, ecc. de' suoi do-

minii; questo arresto non porta la conseguenza del diritto di preda. L' *embargo* è il divieto, come si è detto, generale pronunciato da un Sovrano di lasciar uscire da'suoi porti ecc. qualunque nave, sino a nuov'ordine. L'*angaria* è l'obbligo imposto da un governo anche amico, ai bastimenti arrestati ne'suoi porti, ecc. di trasportare per suo conto soldati e munizioni da guerra.

D. I neutrali possono esercitare il loro commercio liberamente anche con una delle potenze belligeranti?

R. Si premette che la neutralità è *generale* o *naturale*, che nasce dal diritto *primitivo* delle genti, e si verifica quando una potenza senz'essere alleata con alcuna delle parti belligeranti è pronta a soddisfare verso ciascuna di esse ai doveri ai quali è tenuto qualunque Stato verso tutti gli altri. È altresì *particolare* o *convenzionale* e deriva dal diritto scritto e convenzionale, la potenza resta per ciò neutrale in una data guerra che è scoppiata. La potenza neutrale può durante come prima della lotta fare e continuare ogni pacifico commercio, osservando verso le parti belligeranti la più rigorosa imparzialità. Accade però che i belligeranti incagliano le relazioni tra gli stessi neutrali o coll' imporre delle condizioni, o col

pretesto che la merce venduta da un neutrale ad altro neutrale può da quest' ultimo essere inviata ad una delle potenze belligeranti a pregiudizio dell' altra, sicchè ben di rado i sacrosanti principii e diritti della neutralità sono rispettati.

D. In tempo di guerra i belligeranti possono obbligare i neutrali a vender loro la merce destinata per i porti nemici?

R. Il diritto così detto di *prevenzione* consiste precisamente in che le potenze belligeranti si attribuiscono di arrestare i bastimenti neutrali i quali portano merci ad altra potenza nemica, pagandone però il prezzo ai proprietarii.

D. In qual modo le potenze belligeranti verificheranno se i bastimenti che incontrano sono neutrali?

R. Mediante il così detto *diritto di visita*. Non basta che il bastimento porti la bandiera di potenza neutrale: i belligeranti per assicurarsi della vera condizione del bastimento, esaminano le carte, e verificano se ha merce di contrabbando di guerra diretta al nemico; in questo caso il bastimento viene sequestrato e la merce, perchè sotto l'egida della bandiera si tentò di nuocere alla potenza che fermò il bastimento. In questo caso la nazione a cui il bastimento seque-

strato appartiene nulla può reclamare e deve abbandonare gl' interessati alle conseguenze penali.

D. Come si considera la nave neutrale ingerita nelle ostilità?

R. 1.° Se trasportò truppe, viveri, ecc. appartenenti ad uno Stato belligerante: 2.° portando dispacci di guerra, ed essendo a ciò specialmente noleggiata: 3.° adoperandosi allo spionaggio a servizio di un belligerante: 4.° cooperando alla difesa di un porto assalito, di una nave attaccata, o combattendo per un belligerante. Rispetto però al trasporto d'armi, ecc. dev'essere fatto per conto dello Stato belligerante, perchè se fosse fatto per conto di semplici cittadini l' operazione potrebbe rivestire il carattere di contrabbando ed essere soggetta la nave ad altre conseguenze. Se la nave porta soldati, munizioni, ecc. in forza d'*angaria*, se è incontrata in alto mare da vascellli nemici è arrestata, sebbene a stretto rigore di diritto comune il suo carico essendo sforzato dovrebbe essere immune dall' arresto.

D. Il *blocco* può recar molestia alla navigazione?

R. Premesso che la potenza bloccante è presunta immessa nella temporanea sovranità del luogo che blocca; può per ciò im-

pedire anche colla forza a chiunque di entrare nel luogo soggetto al nuovo suo dominio. Per esercitare legittimamente questo potere devesi annunziare il divieto ai neutrali o con mezzi diplomatici o in altri modi. Il bastimento che tenti d'entrare o di uscire di sorpresa o colla forza è confiscabile per *contrabbando di guerra*, il sequestro riflette gli oggetti il cui commercio è proibito. In forza del così detto diritto di *prevenzione* il bloccante arresta la nave neutrale che incontra in *alto mare* partita dal suo porto prima della notificazione del blocco e diretta al luogo bloccato. La nave è in flagrante delitto dal momento che sforza il blocco, e finchè è tenuta di vista dal bloccante.

D. Sopra, parlando delle lettere di corsa, avete detto che sono rilasciate dal governo: se il governo fosse in rivoluzione, o se vi fosse la guerra civile, quale regola si dovrebbe osservare per ottenere le dette *lettere* e che sieno riconosciute?

R. Nell'ipotesi della rivoluzione, se il Sovrano è spodestato non può più accordare le *lettere di corsa*, facoltà questa che si verificherà in quell'altro Sovrano o governo che sarà riconosciuto dalla Nazione. Nell'altra ipotesi della guerra civile, finchè essa ferve, finchè sono in lotta due capi, sarebbe diffi-

cile poter dire a quale dei due spetti l'autorità di concedere il *diritto di corsa*, perchè in questa condizione di cose anormale non vi è regola alcuna, ma può dipendere dalle circostanze per stabilire cotesta facoltà da riconoscersi dalle nazioni straniere, giacchè è ovvio dire che le due parti le quali si disputano il potere non riconosceranno la legittimità dei reciproci loro atti.

V. Massé circa i governi di fatto e di diritto.

D. Date qualche nozione degli oggetti di contrabbando?

R. L'avviso di Hautefeuille, che pare il più corretto, è che lo Stato neutrale non può vendere nel suo territorio oggetto di contrabbando di guerra perchè in questo modo viene a favorire la guerra ed esce dai limiti della neutralità; l'opinione del Mancini si accosta al parere del detto scrittore.

L'art. 216 del Codice per la Marina Mercantile Italiana descrive gli oggetti di contrabbando di guerra, cioè, salvo le diverse convenzioni per trattati, e le speciali dichiarazioni fatte al principio delle ostilità, i cannoni, i fucili, le carabine, i revolvers, le pistole, sciabole ed altre armi da fuoco o portatili di ogni genere: le munizioni da guerra gli attrezzi militari di qualunque specie, ecc.

TITOLO I.

Delle navi e dei proprietarii di esse.

D. Per qual motivo il Libro II s'intitola — del commercio marittimo, e della navigazione — mentre nel Codice cessato la rubrica accennava soltanto *il commercio marittimo?*

R. Il cessato Codice nel Libro II fa menzione dell'applicazione delle disposizioni in esso contenute anche alla navigazione per laghi, fiumi e canali *nel solo caso dell'assicurazione,* disponendo che essa può farsi per tutti i viaggi e trasporti per mare, laghi, fiumi e canali; e quindi potrebbe parere fondato il dubbio che sorgesse rispetto a tutti gli altri casi. La nuova legge ha la rubrica più estesa, affinchè chiaro apparisse che le norme le quali riflettono il commercio di navigazione non marittima debbono anch'esse desumersi delle disposizioni del Libro II, e per ciò si sostituì la rubrica *del commercio marittimo* e della NAVIGAZIONE (A. p.).

D. Date qualche nozione sulla nave?

R. La nave è il perno su cui si raggira tanto il commercio marittimo, quanto il diritto ad esso relativo. Dicesi nave in gene-

rale ogni bastimento di mare destinato al commercio, e la sua costruzione è eseguita in vista di quel lucro che d'ordinario si ricava dal noleggio. Dopo la sua costruzione s'intesta secondo i regolamenti della Marina Mercantile in capo di quel proprietario, che ne ordinò la costruzione che dicesi *armatore*. La nave si divide in 24 parti, o 24 *carati* che possono essere posseduti da diversi proprietari; e questa comproprietà deve risultare da appositi registri dell'autorità della Marina Mercantile del compartimento marittimo dove la nave è iscritta.

La grandezza della nave si conosce da certi nomi che le si attribuiscano, come Brichs, Cutters, ecc. La sua capacità si regola dal numero di *tonnellate* che può portare, e si dice la nave è di 20, 100, 600, ecc. *tonnellate*. La *tonnellata* consiste nello spazio di un metro cubo, o di 1000 chilogrammi di peso. L'operazione colla quale si misura la nave dicesi *stazzatura*, ed il risultato di questa operazione dicesi *tonnellaggio*, o capacità della nave.

D. La nave comprende gli accessori necessari al suo uso permanente, come le imbarcazioni, gli attrezzi, arredi, ecc. Si domanda se nel linguaggio della legge o del-

l'uomo quando si accenna alla nave si intendono compresi anche i detti accessorii?

R. Le navi sono beni mobili.

Fanno parte della nave le imbarcazioni, gli attrezzi, gli arredi, le armi, le munizioni, le provviste ed in generale tutte le cose destinate all'uso permanente di essa, ancorchè ne siano temporaneamente separate. (Art. 480).

Se non si comprendessero gli anzidetti accessori sarebbe cosa dannosa alla navigazione perchè la separazione dei medesimi diminuirebbe il valore della nave e degli stessi accessori. Possono però le parti fare la distinzione dell'una e degli altri (A. p.).

D. V'è modo di distinguere la nave atta a navigare *con carico* e *senza carico*?

R. Quando si parla del *corpo della nave* s'intende la sola nave atta a navigare, quando si accenna al corpo della nave ed *effetti* s'intende la nave ed il carico.

D. L'art. 480 suddetto dichiara le navi beni *mobili*, per ciò saranno esenti dal sopportare il gravame delle ipoteche?

R. È ben vero che la legge dispone che le navi sono beni *mobili* perchè infatti devonsi trasportare da un punto all'altro; nondimeno la loro importanza fece stabilire delle limitazioni ai principii del diritto comune,

come per es. non sono soggette al principio che in materia di mobili il possesso vale quale titolo, ecc. La nave è vincolata anche presso il terzo possessore al pagamento dei debiti che la legge dichiara privilegiati, ecc.

D. Tutto ciò che si riferisce ai contratti per le costruzioni delle navi, nonchè alla partecipazione della proprietà, come deve risultare?

R. I contratti per la costruzione delle navi, le modificazioni e le rivocazioni di essi e così pure le dichiarazioni e le cessioni di partecipazione alla proprietà di una nave in costruzione fatte dal committente o dal costruttore, che abbia impresa la costruzione per proprio conto, devono essere fatti per iscritto e non hanno effetto verso i terzi, se non sono trascritti nei registri dell'ufficio del compartimento marittimo in cui deve eseguirsi od è impresa la costruzione. (**Art. 481**).

D. Si può sciogliere il contratto per la costruzione delle navi?

R. Il committente può sciogliere il contratto per manifesta imperizia o frode del costruttore. Eccettuato questo caso, si applica la disposizione dell'articolo 1641 del Codice civile.

Il costruttore non può sciogliere il contratto, se non per caso fortuito o per forza maggiore.

Nel caso di morte del costruttore, il contratto si scioglie secondo le disposizioni degli articoli 1642 e 1643 del Codice civile. (**Art. 482**).

D. La nuova legge ha introdotte delle modificazioni rispetto alla *prova* dei contratti commerciali nel senso dell'art. 92 del cessato Codice?

R. Il cessato Codice prescriveva che per i contratti relativi al commercio marittimo quasi sempre si richiedesse la *prova scritta*, e talvolta a quest'obbligo aggiungeva la clausola *sotto pena di nullità;* sicchè poteva sorgere il dubbio se in difetto di quella clausola, la mancanza della scrittura importasse tuttavia la conseguenza della nullità od altra diversa. La nuova legge ha smessa la clausola *sotto pena di nullità* in quei casi nei quali non è strettamente necessario di fare dipendere la validità del contratto dalla solennità della scrittura. Ed in quei casi nei quali l'importanza del contratto richiede la solennità dell'atto scritto si dichiara che il contratto deve *risultare da prova per iscritto,* e quindi la scrittura è diretta a provare il contratto ma non è essenziale all'esistenza di esso (A. p.).

D. Come si potrà supplire alla mancanza dell'atto scritto, o alla mancanza delle enunciazioni che la legge determina nel contratto?

R. Rispetto alla mancanza dell'atto scritto si supplirà colle regole ordinarie della prova dei contratti stabilite dal Codice civile,

Circa la mancanza delle enunciazioni prescritte dalla legge, l'ommissione di una o più di esse enunciazioni non porterà la nullità del contratto o l'inefficacia, ma il prudente arbitrio del giudice stabilirà se ciò che è detto nel contratto o scrittura basti alla chiara intelligenza della volontà delle parti ed alla dimostrazione degli elementi essenziali del contratto, o come possa supplirvisi nei limiti delle prove consentite dal Codice civile. Quando la legge non contiene alcuna disposizione speciale sulla forma del contratto, il contratto stesso, i patti e le condizioni che vi si riferiscono possono provarsi nei modi determinati dall'art. 43. Conseguentemente la nuova legge ha modificate le disposizioni del cessato Codice riguardanti i contratti delle costruzioni delle navi, di alienazione o cessione totale o parziale della proprietà o del godimento della nave, ed i contratti di pegno sulla nave o su porzione di essa, nonchè di noleggio, sopprimendone l'assoluta sanzione penale (A. p.).

D. Quali sono le disposizioni della nuova legge riguardanti l'alienazione della nave nel Regno od all'estero?

R. Per tutelare l'interesse dei terzi si è aggiunto alle prescrizioni del cessato Codice: che l'alienazione dev'essere annotata sul-

l'atto di nazionalità, *coll'indicazione se il venditore resti in credito del prezzo in tutto o in parte.* La ragione di quest'aggiunta si desume da che il venditore della nave creditore del prezzo ha il privilegio sulla nave; tale privilegio esiste dalla stessa natura del credito senza bisogno di un patto espresso, e per ciò fu stabilito che non potesse avere efficacia, se non in quanto fosse pubblicato (A. p.).

Ogni alienazione o cessione totale o parziale della proprietà o del godimento della nave dev'essere fatta per iscritto, salve le disposizioni del titolo IV di questo libro.

Se l'alienazione o la cessione ha luogo nel Regno, essa può farsi per atto pubblico o per scrittura privata, ma non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta nei registri dell'ufficio marittimo presso il quale la nave è inscritta.

In paese estero l'alienazione dev'essere fatta per atto ricevuto nella cancelleria del regio consolato dinanzi all'ufficiale consolare, e non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritto nei registri del consolato. Il console deve trasmettere copia da lui autenticata dell'atto di alienazione all'ufficio marittimo presso il quale è inscritta la nave.

In tutti i casi l'alienazione deve essere annotata sull'atto di nazionalità coll'indicazione se il venditore resti in credito del prezzo in tutto o in parte.

Gli amministratori della marina mercantile e gli uf-

ficiali consolari non possono ricevere e trascrivere l'atto di nazionalità, salvo il caso preveduto nell'articolo 489.

Nel concorso di più alienazioni la data dell'annotazione sull'atto di nazionalità determina la preferenza. (Art. 483).

D. Quali sono le nuove disposizioni circa il pegno sulla nave?

R. Furono introdotte due nuove disposizioni dirette a conciliare l'interesse del commercio marittimo coll'interesse dei terzi, e riguardanti il pegno della nave in costruzione, ed il pegno sulla nave costruita nel Regno mentre essa è in viaggio per l'estero, da annotarsi in ambedue i casi nei registri della marina perchè nel primo caso l'atto di nazionalità non esiste ancora all'epoca della costituzione del pegno, e nel secondo caso v'è l'impossibilità di presentare lo stesso atto di nazionalità agli amministratori della marina mercantile.

Gli ufficiali consolari in paese estero non possono ricevere gli atti di alienazione delle navi, se non è provveduto al pagamento o alla sicurezza dei crediti privilegiati annotati sull'atto di nazionalità. (Art. 484).

Il contratto di pegno sulla nave, o su porzione di essa, dev'essere fatta per iscritto.

La scrittura costitutiva del pegno non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta nei registri dell'ufficio

marittimo presso il quale è inscritta la nave quando è fatta nel Regno, o nei registri del regio consolato del luogo ove si trova la nave, quando è fatta in paese estero. Il console deve tosto trasmettere copia da lui autenticata del contratto di pegno all'ufficio suddetto.

In entrambi i casi il pegno dev'essere annotato sull'atto di nazionalità della nave.

Gli amministratori della marina mercantile e gli ufficiali consolari in paese estero non possono trascrivere l'atto di pegno, se non è loro presentato l'atto di nazionalità, salvo i casi preveduti negli articoli 486 e 489.

Nell'atto di trascrizione dev'essere fatta menzione dall'annotazione del pegno sull'atto di nazionalità. (**Art. 485**).

La scrittura costitutiva di pegno sopra una nave in costruzione non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta nei registri dell'ufficio marittimo nel cui compartimento si fa la costruzione.

Allorchè dopo compiuta la costruzione viene rilasciato alla nave l'atto di nazionalità, deve farsi in essa annotazione delle scritture costitutive di pegno già trascritte. (**Art. 486**).

D. Indicate la ragione per cui nell'art. 487 è prescritto che per l'efficacia del pegno non è necessaria la nomina di un custode?

R. Nell'art. 287 del cessato Codice in questo caso era sempre prescritta la nomina di un custode. Ma in oggi si è omessa questa prescrizione a fronte della grande respon-

sabilità del capitano; egli dev'essere libero da qualunque vincolo durante il suo comando. I diritti dei terzi creditori sono abbastanza garantiti, imperocchè le somme da essi prestate sono assicurate più che mai dalle inscrizioni all'ufficio di porto, da quelle fatte sull'atto di nazionalità, dalle cambiali, nonchè dalla polizza di carico che il creditore si fa ordinariamente rilasciare con girata a sua favore (A. p.).

Per l'efficacia pel pegno sulle navi non è necessaria la nomina di un custode. (**Art. 487**).

D. Vi sono altre innovazioni circa il pegno?

R. 1.ª L'atto di pegno sulla nave può essere *all'ordine* come ogni altro titolo commerciale, e la girata in tal caso produce il trasferimento del credito e di ogni diritto accessorio. 2.ª Per rinviare espressamente il *contratto di cambio marittimo* alle disposizioni che ad esso si riferiscono, affine di mantenerlo ben distinto dal contratto di pegno marittimo; 3.ª e da ultimo per provvedere alla prova della proprietà, ed agli effetti dell'alienazione e del pegno di quelle navi minori per le quali non viene rilasciato l'atto di nazionalità perchè non sono destinate ad uscire dai porti, dalle rade, dai fiumi, dai canali o dai laghi (A. p.).

Se la scrittura costitutiva del pegno è all'ordine, la girata di essa produce il trasferimento del credito e di ogni diritto accessorio. (**Art. 488**).

Se l'alienazione, la cessione o la costituzione in pegno di una nave si fa nel Regno mentre la nave è in viaggio per un paese estero, può convenirsi che l'annotazione sull' atto di nazionalità debba essere eseguita nella cancelleria del regio consolato del luogo ove la nave si trova o per dove è diretta, purchè però il luogo suddetto sia dichiarato per iscritto contemporaneamente alla domanda di trascrizione del titolo. In questo caso l'amministratore della marina mercantile deve tosto trasmettere una copia del titolo da lui autenticata all' ufficiale consolare suddetto a spese del richiedente.

Il contratto non ha effetto, rispetto ai terzi, che dalla data dell'annotazione sull'atto di nazionalità (**Articolo 489**).

I contratti di costruzione, di alienazione e di pegno delle navi minori non destinate ad uscire dai porti, dalle rade, dai fiumi, dai canali o dai laghi ed altre non provvedute di atto di nazionalità, non hanno effetto verso i terzi, se non siano trascritti in un registro speciale presso le autorità e nelle forme designate con regio decreto. (**Art. 490**).

D. Il proprietario della nave può liberarsi dagli impegni che la riflettono incontrati dal capitano. Come ha disposto la nuova legge per questo caso?

R. Il proprietario può fare l'abbandono

della nave e del nolo per liberarsi dalla responsabilità, ma in questo caso fu disposto che le obbligazioni di esso proprietario per i *salari od emolumenti* delle persone dell'equipaggio non venissero a cessare, e ciò attesa l'indole speciale di questi crediti, e l'interesse che devono avere gli armatori di navi di assicurare la condizione di coloro che si prestano all'esercizio della navigazione. E nello stesso caso se una parte del nolo fosse stata esatta dovrà essere compresa nello abbandono della nave e del nolo, imperciocchè il proprietario che vuole liberarsi dalla responsabilità incorsa in un dato viaggio, non ha alcun motivo per ritenere una parte degli utili prodotti dal viaggio stesso. La legge poi riempie una lacuna del cessato Codice, nell'ipotesi che taluno eserciti la navigazione con una nave non sua, e dispone intorno ai rapporti che possono derivare fra il proprietario e l'esercitore, e fra l'esercitore ed i terzi (A. p.).

I proprietarii di navi sono responsabili dei fatti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio, e sono tenuti per le obbligazioni contratte dal capitano, per ciò che concerne la nave e la spedizione. Tuttavia ogni proprietario o comproprietario che non ha contratto obbligazione personale può in tutti i casi, mediante l'abbandono della nave e del nolo esatto o da

esigere, liberarsi dalla responsabilità e dalle obbligazioni suddette, ad eccezione di quelle per i salarii e gli emolumenti delle persone dell' equipaggio.

La facoltà di fare l' abbandono non ispetta a chi è nel tempo stesso capitano e proprietario o comproprietario della nave. Qualora il capitano non sia che comproprietario, in mancanza di speciale convenzione egli non è tenuto personalmente per le obbligazioni da lui contratte per ciò che concerne la nave e la spedizione, che in proporzione del suo interesse. (**Art. 491**).

V. Conforme Bravard. Il Pardessus opina che i terzi possono agire contro il proprietario, ma costui potrà esercitare una chiamata in garanzia contro l'armatore.

D. L'abbandono previsto dall'art. 492 potrà essere anche parziale?

R. L' abbandono può esser fatto a tutti i creditori o solamente ad alcuni.

La dichiarazione di abbandono dev'essere trascritta nei registri dell' ufficio marittimo presso il quale è inscritta la nave e l' avvenuta trascrizione dev' essere notificata ai creditori i titoli dei quali sono trascritti nei registri stessi od annotati sull' atto di nazionalità.

Rispetto ai creditori che hanno fatto notificare citazione o precetto, l' abbandono si deve fare per atto d'usciere notificato al domicilio eletto, e in mancanza alla cancelleria del tribunale di commercio, entro otto giorni dalla data della citazione o del precetto, sotto pena di decadenza. (**Art. 492**).

In caso di abbandono, ciascun creditore può pren-

dere la nave per suo conto coll'obbligo di pagare gli altri creditori privilegiati. Se concorrano più creditori, è preferito il primo dichiarante; e se concorrano contemporaneamente, è preferito il creditore di maggior somma.

Se nessun creditore prende la nave per suo conto essa è venduta ad istanza del creditore più diligente, il prezzo è distribuito tra i creditori e ciò che rimane dopo pagati i creditori appartiene al proprietario. (Articolo 493).

La ragione di queste nuove disposizioni è evidente. I creditori sono cautelati per i loro diritti verso il capitano, e sulla nave, oltre la responsabilità del proprietario della nave, nè possono pretendere di più. L' abbandono è una facoltà data al proprietario della nave: per lui costituisce un beneficio che gli viene accordato dalla legge, e perciò può in tutto od in parte rinunciarvi. Per agevolare acciò la nave sia presta senza ritardo al servizio a cui è destinata, si è permesso in pari tempo che dopo l'abbandono uno dei creditori possa prendere la nave per sè e pagare gli altri; e si stimò giusto che se restasse un avanzo del prezzo, pagati i creditori, fosse devoluto al proprietario della nave (A. p.).

D. Il creditore di uno avente interesse in una nave, può farla sequestrare?

R. No, e l'armatore ha il diritto di domandare la revoca.

Cassazione di Torino 19 novembre 1869.

D. Il proprietario della nave può congedare il capitano comproprietario?

R. Il proprietario può congedare il capitano.

Nel caso di congedo non è dovuta indennità, se il diritto al risarcimento del danno non è stato convenuto in iscritto.

Se il capitano congedato è comproprietario della nave, egli può rinunciare alla comproprietà ed esigere il rimborso del capitale corrispondente.

La somma di questo capitale è determinata mediante perizia. (**Art. 494**).

D. L'art. 494 considera il caso del capitano proprietario — se fosse proprietario d'oltre la metà della nave potrà essere congedato?

R. A questo riguardo giova premettere che l'art. 494 non obbliga il proprietario a giustificare i motivi per cui congeda il capitano anche prima del viaggio. Il Bravard opina che il capitano può essere congedato a fronte anche della stipulazione *di non poter essere congedato senza giusta causa*. Questa clausola non obbligherebbe il proprietario ad

espremire i motivi del congedo la qual cosa potrebbe recare notevoli e dannosi ritardi. La stessa clausola potrebbe dar diritto al capitano ad una indennità, se venisse congedato senza giusti motivi. Il Pardessus e Delvincourt, conforme alla disposizione dell'art. 494 che segue, opinano che se il capitano fosse comproprietario del bastimento per oltre la metà non potrebbe essere congedato, appartenendo a lui la scelta del capitano.

D. Nell' amministrazione delle navi può sempre prevalere la maggioranza degli interessati ossia comproprietarii. La nuova legge rispetta questo principio?

R. Per tutto ciò che riguarda l' interesse comune dei proprietarii di una nave, le deliberazioni della maggioranza sono obbligatorie anche per la minoranza.

La maggioranza si determina da una porzione di interesse nella nave eccedente la metà del suo valore.

Il tribunale deve ordinare la vendita della nave all' incanto, quando ne è fatta domanda da tanti tra i comproprietarii, che insieme uniti abbiano la metà almeno della proprietà di essa, se non vi è convenzione contraria.

Se la vendita della nave sia richiesta per gravi ed urgenti circostanze riguardanti l' interesse comune, il tribunale può ordinarla, ancorchè i comproprietarii che la domandano rappresentino solamente un quarto della proprietà di essa. (**Art. 495**).

La disposizione di quest'articolo mitiga il rigore dell'art. 315 del cessato Codice che lasciava in tutti i casi la minoranza dei comproprietari in balia della maggioranza contrariamente alle disposizioni del Codice Civile riflettenti la facoltà a ciascun comproprietario di chiedere lo scioglimento della comunione, per ciò si è data facoltà alla minoranza dei proprietari della nave di chiedere per urgenti motivi e nell'interesse comune la vendita del bastimento (A. p.).

V. conforme Pardessus, contro Bravard.

D. La disposizione dell'art. 491 ha sciolta la quistione di sapere se la responsabilità per i fatti del capitano ecc. debba pesare sul proprietario della nave, e sopra colui che ne è semplice armatore. V. Pardessus e Bravard; ma se il proprietario della nave avesse scelto il capitano, i terzi lesi dai fatti del capitano potranno agire contro il proprietario?

R. Il Pardessus opina che se il proprietario ha scelto il capitano risponde de' fatti di costui in faccia all'armatore, così non avrà evidentemente alcun regresso verso l'armatore stesso.

V. Pardessus.

D. A termini dell'articolo 495 la maggioranza, salvo i casi urgenti, obbliga la minoranza dissenziente — può la maggioranza vincolare gli altri proprietari per l'assicurazione della nave, o fare qualche speculazione, ecc.?

R. L'assicurazione non è un atto d'amministrazione di cui dispone la maggioranza, sicchè è in facoltà d'ogni comproprietario di assicurare o no la sua parte d'interesse. La maggioranza non può obbligare la minoranza dei proprietari della nave a speculazioni estranee al semplice impiego del bastimento, come la compro-vendita di mercanzie per conto comune. D'ordinario prevale la maggioranza nel fissare gli stipendi e la scelta del capitano e dell'equipaggio, di fissare il viaggio e darne le istruzioni, di provvedere al raddobbo del bastimento e all'armamento, deliberare per le spese del viaggio contrattando anche a cambio marittimo la porzione delle spese pel viaggio di colui che si rifiutasse di contribuire e simili cose.

D. Può verificarsi il caso che in una spedizione marittima oltre il capitano vi sia un direttore della stessa spedizione; quali saranno i rapporti del direttore verso i terzi?

R. Se il contratto di noleggio non disporrà diversamente, il direttore avrà verso i terzi gli stessi poteri del proprietario. I poteri del

direttore possono derivare anche dalle consuetudini.

Cassazione di Milano 12 febbraio 1863.

D. I contratti di costruzione, di proprietà e di pegno, nonchè di cambio marittimo, avvenuti prima della nuova legge, avranno vigore?

R. I contratti aventi per oggetto la costruzione, la proprietà o il godimento di una nave o di porzione di essa, ed i contratti di pegno della nave e di cambio marittimo, hanno pieno effetto secondo la legge anteriore, se le formalità in essa stabilite siano state adempiute prima dell'attuazione del nuovo Codice; altrimenti si applicano le disposizioni del nuovo Codice. (**Art. 13 disposizioni transitorie**).

TITOLO II.

Del Capitano.

D. La legge contempla il capitano o padrone — dite gli obblighi rispettivi e le facoltà a seconda della nuova legge?

R. Sotto il nome di capitano s'intende il capo dell'equipaggio al quale si affida la condotta ed il governo della nave; è nominato dal proprietario-armatore e non può essere scelto se non tra le persone a cui il Ministero

della márina ha rilasciato le patenti da capitano. La differenza tra capitano e padrone sta che il capitano comanda bastimenti destinati a viaggi di lungo corso, o di gran cabotaggio (due categorie dei capitani); il padrone invece è quello che dirige i bastimenti nei viaggi di piccolo cabotaggio che si effettuano da un punto all'altro del mare costeggiando senza doversi allontanare di molto dalla terra. Il capitano invece nei viaggi di grande cabotaggio può navigare nella vastità del mare. La responsabilità del capitano o del padrone a favore degli esercitori della nave deriva dalla qualità di mandatario salariato di esso capitano o padrone, per cui gli sono affidati interessi e poteri. La nuova legge ha introdotte delle modificazioni circa gli obblighi e le facoltà del capitano per determinarne più rigorosamente la responsabilità, e per evitare possibilmente gli abusi che per lo passato potevano aver luogo. Il provvedimento della nuova legge consiste nell'obbligo del capitano di ben verificare se i recipienti che deve ricevere a bordo pel carico sieno adatti alle aperture della nave cosa questa che per lo passato talvolta era trascurata e dopo i capitani elevavano pretese indiscrete, quindi controversie (A. p.).

Il capitano o padrone incaricato del comando di una nave è obbligato per le colpe anche leggiere che commette nell'esercizio delle sue funzioni.

La responsabilità del capitano nei casi determinati nel presente Codice non cessa se non colla prova di ostacoli provenienti da caso fortuito o da forza maggiore. (**Art. 496**).

Il capitano non può ricusare il caricamento delle cose delle quali sia stato convenuto il trasporto coll'addurre che non siano adatte ai boccaporti, ai corridoi od alle andane della sua nave. (**Art. 497**).

Il capitano è responsabile delle cose caricate.

Ne dà ricevuta mediante polizza di carico.

Il capitano non risponde degli effetti preziosi, dei danari e dei titoli di credito che non gli sono stati dichiarati.

Il capitano è pure responsabile di ogni danno che per qualunque causa possa accadere alle cose da esso caricate sopra la coperta della nave senza il consenso scritto del caricatore. Il consenso si presume accordato per le spedizioni limitate alle coste del compartimento marittimo amministrativo nella cui circoscrizione sono prese e di un compartimento limitrofo, e per la navigazione dei fiumi e dei laghi. (**Art. 498**).

Appartiene al capitano di formare l'equipaggio della nave e di fissare lo stipendio delle persone che lo compongono, ma deve in ciò procedere di concerto coi proprietarii od armatori, quando si trova nel luogo della loro dimora. (**Art. 499**).

La ragione di quest'ultimo articolo è evidente, la cura della scelta dell'equipaggio si

deve lasciare al capitano come più capace di valutare l'abilità dei marinari. La sua responsabilità e la sua sicurezza durante il viaggio nonchè la subordinazione che gli è dovuta dall'equipaggio concorrono a giustificare la facoltà del capitano di scegliere le persone componenti l'equipaggio. Ma la legge prescrive che siffatta scelta sia fatta d'accordo coll'armatore nel luogo della dimora di costui, e ciò stante che l'armatore è responsabile delle colpe e dei delitti dell'equipaggio.

D. La nuova legge ha introdotte altre modificazioni nell'interesse della navigazione e del commercio?

R. Il Codice cessato esonerava dall'obbligo della tenuta del libro o giornale nautico quelle navi di portata minore di trenta tonnellate. Ma la minor portata della nave non potrebbe giustificare la maggiore o minore importanza della navigazione e degli interessi che vi sono implicati, per ciò s'era proposto (V. Commissione del 1869) di aver riguardo alla qualità della spedizione e di esonerare dall'obbligo di tenere il giornale nautico la navigazione di piccolo cabotaggio precisandone i limiti, con la indicazione dei suoi punti estremi per togliere le difficoltà cui nella pratica la determinazione di essa

ha dato luogo, e prevenendo le controversie che sorgerebbero anche nel campo giuridico.

Ma reputando soverchia e pericolosa tale larghezza, e volendo introdurre nella legge quelle maggiori guarentigie che le condizioni presenti richiedono, l'esenzione della tenuta del giornale nautico fu ristretta alla navigazione di piccolo cabotaggio in quanto però la nave sia di portata inferiore alle 30 tonnellate, e si è estesa alla navigazione dei laghi o dei fiumi, qualunque sia la portata della nave, perchè tali viaggi sono di ben minore importanza.

Per evitare l'abuso di simulazioni di avarie, la nuova legge ha reputato d'introdurre una importante guarentigia, quella cioè dell'obbligo del capitano che comanda una nave della portata d'oltre 30 tonnellate, di tenere benanche un *inventario di bordo*, trascritto nel giornale nautico e depositato in copia nell'ufficio marittimo presso il quale la nave è iscritta. In questo inventario devonsi annotare e descrivere tutte le cose prescritte dall'art. 500.

Questa nuova disposizione fu contrastata, ma le ragioni che prevalsero a mantenerla sono fondate sulla considerazione che l'autorità pubblica deve intervenire in materia di

commercio per tutelare la buona fede del commercio che è d' interesse generale. La formazione dell' *inventario* non arreca difficoltà nello stesso modo che ogni negoziante deve formare il suo inventario annualmente. La nuova disposizione metterà un freno alle frodi perchè sono minacciate dalla legge penale (art. 345), giacchè le frodi commesse nell' inventario di bordo costituiscono il reato di falsità in atto pubblico.

Altra guarentigia dalla nuova legge stabilita è quella che il capitano all' ingresso e all' uscita dei porti, seni, ecc. non solo deve trovarsi a bordo come prescriveva il cessato Codice, ma deve ora comandar lui stesso la nave, e ciò affinchè il capitano non abbandoni la nave al comando altrui in località difficili, e l' esponga così a pericolo od a naufragio. In ultimo in oggi il Capitano è obbligato a valersi di un pilota pratico a spese della nave dovunque ciò sia prescritto da' regolamenti locali, o dovunque le carte, i portolani o la pratica marinaresca indichino pericolosa o difficile la navigazione. Il cessato Codice nelle accennate contingenze dispensava il Capitano dall'obbligo di prendere il pilota pratico se tra le persone dell' equipaggio v'era taluno che altra volta fosse

stato a bordo della stessa nave nelle accennate località (A. p.).

Il capitano deve tenere il giornale nautico diviso nei libri seguenti:

Giornale generale e di contabilità;
Giornale di navigazione;
Giornale di boccaporto o manuale di bordo;
Inventario di bordo.

I libri suddetti non possono essere posti in uso, se prima ciascun foglio non ne sia stato numerato e firmato dall'ufficiale marittimo a ciò destinato, e devono essere tenuti secondo le disposizioni dell' articolo 25 coll'osservanza delle norme seguenti.

Nel giornale generale e di contabilità dev'essere annotato tutto ciò che appartiene all'ufficio del capitano rispetto alle persone dell'equipaggio e dei passeggieri, alle cose caricate, agli avvenimenti importanti del viaggio, alle prese deliberazioni, all' entrata ed alla spesa della nave ed in generale a tutto ciò che riguarda l'interesse dei proprietarii, degli armatori e dei caricatori, e che può dar luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale, salve le annotazioni particolari da farsi negli altri libri.

Nel giornale di navigazione devesi particolarmente annotare la rotta seguita, il cammino percorso, le manovre eseguite, le osservazioni geografiche, meteorologiche ed astronomiche, e quant'altro riguarda la navigazione.

Nel giornale di boccaporto, o manuale di bordo, devono annotarsi le date e i luoghi del caricamento,

la natura, qualità e quantità delle cose caricate, la loro destinazione, le persone dei caricatori e dei destinatarii, il luogo e la data della riconsegna, e quant'altro concerne il carico.

Nell'inventario di bordo devono indicarsi gli attrezzi, gli oggetti di corredo e gl'istrumenti dei quali la nave è provveduta ed ogni variazione che in essi intervenga.

Le norme per l'uniforme tenuta del giornale nautico e dei libri dei quali si compone e per la verificazione dell'inventario, in relazione alle disposizioni delle leggi marittime, sono determinate con regolamento da pubblicarsi per regio decreto. (**Art. 500**).

La tenuta del giornale nautico non è obbligatoria per la navigazione dei laghi o dei fiumi, e per i viaggi, con navi di portata inferiore alle cinquanta tonnellate, che non debbano estendersi al di là delle coste continentali ed insulari del Regno, delle isole di Corsica o Malta ed isolette adiacenti, delle coste di Provenza non oltrepassando Cette, delle coste estere dell'Adriaco non oltrepassando Vallona in Albania, delle coste dell'Algeria e della reggenza di Tunisi ed isole rispettive. (**Art. 501**).

Il capitano deve far visitare la nave nei casi e nei modi stabiliti nel codice di marina mercantile.

Egli deve prima della partenza accertarsi che la nave sia perfettamente idonea al viaggio da intraprendere e sia convenientemente caricata e stivata, quand'anche siano stati adoperati appositi stivatori. (**Articolo 502**).

Il capitano deve avere a bordo:

1. L'atto di nazionalità;
2. Il ruolo dell'equipaggio;
3. Le polizze di carico ed i contratti di noleggio;
4. Gli atti di visita;
5. Le quietanze di pagamento o le bollette di cauzione delle dogane. (**Art. 503**).

Il capitano deve comandare personalmente la nave all'ingresso ed all'uscita dei porti, dei seni, dei canali o dei fiumi.

Egli è obbligato a valersi di un pilota pratico a spese della nave, dovunque ciò sia dichiarato obbligatorio dal Governo nel Regno, e prescritto dai regolamenti o dagli usi locali in paese estero. (**Art. 504**).

In caso di contravvenzione alle disposizioni degli articoli 500, 502, 503 e 504, il capitano è responsabile dei danni verso gl'interessati nella nave e nel carico. (**Art. 505**).

Nel luogo della dimora dei proprietarii od armatori, o dei loro procuratori, il capitano non può, senza autorizzazione speciale di essi, far riparare la nave, comprare vele, cordaggi od altre cose per uso di essa, noleggiarla, nè prendere danaro a prestito per conto della nave o del carico. (**Art. 506**).

D. *Quid*, se il capitano senza il consenso de'proprietarii, ec. avesse fatto il necessario e a giusto prezzo?

R. Circa le riparazioni e la compra, ecc. il Valin opina, che se il capitano avesse fatto il necessario e a giusto prezzo dovrebbe essere ricompensato delle spese. Indipenden-

temente dall'avere fatto il necessario e a giusto prezzo, il Capitano può avere anche trasgredito *in buona fede:* i terzi avranno contro i proprietarii tutti i diritti delle obbligazioni contrattate dal Capitano, salvo il regresso de' proprietarii verso quest' ultimo.

D. Sopra avete detto che il Capitano ha anche delle facoltà, quali sono queste facoltà a termini della nuova legge?

R. Il Capitano anche in virtù dell' articolo 330 del cessato Codice aveva la facoltà di procurarsi le somme occorrenti per la spedizione della nave noleggiata per la parte di quei proprietari della stessa che non volessero contribuire. Ma siccome questa facoltà può talvolta riuscire impraticabile o soverchiamente onerosa, così la legge ha introdotto un nuovo modo di procurare la somma necessaria per la spedizione della nave pel caso ora previsto, e ciò mediante la costituzione del *pegno*, la qual cosa riesce di maggior vantaggio de' proprietari morosi e più confacente alla qualità del capitano di mandatario degli stessi proprietari. Ha del pari il Capitano la facoltà di procurarsi il denaro sulla nave e sul carico per continuare il viaggio qualora nel corso di esso siavi *urgente* necessità di riparazioni o di compra di vettovaglie o altro urgente bisogno della nave. La nuova legge

modificò ed ampliò le disposizioni in discorso nello scopo di meglio provvedere all'interesse della nave e de' terzi (A. p.).

Se la nave è noleggiata di consenso dei proprietarii o per deliberazione della maggioranza e qualcuno dei comproprietarii ricusa di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il capitano, ventiquattro ore dopo la intimazione fatta a coloro che ricusano di dare la loro quota, può farsi autorizzare dal tribunale di commercio o in mancanza dal pretore a prendere per loro conto l'occorrente somma a cambio marittimo o con pegno sulla loro porzione d'interesse della nave. (Art. 507).

D. Quali sono le prescrizioni che deve osservare il capitano in caso vi fosse necessità in viaggio di far spese, e non avesse denaro disponibile?

R. Durante il viaggio, il capitano, dopo averne accertata la necessità con processo verbale sottoscritto dai principali dell'equipaggio, può impiegare per gli usi della nave le cose esistenti a bordo, coll'obbligo di pagarne il valore. (Art. 508).

Se nel corso del viaggio vi è necessità di danaro per riparazioni, per compra di vettovaglie o altro urgente bisogno della nave, il capitano deve possibilmente darne immediato avviso agli armatori, caricatori e destinatarii; e dopo avere accertata la necessità nel modo stabilito nell'articolo precedente può farsi autorizzare, nel Regno dal tribunale di commercio ed in

mancanza dal pretore, e in paese estero dal regio console o da chi ne fa le veci ed in mancanza dall'autorità del luogo, a procurarsi la somma necessaria col prendere danaro a prestito o a cambio marittimo, col dare in pegno o vendere le cose caricate, oppure coll'obbligarsi verso coloro i quali somministrano direttamente materiali, attrezzi, provviste e mano d'opera.

Il titolo del prestito a cambio marittimo e il documento comprovante le altre operazioni suddette dev'essere trascritto nel modo stabilito nel presente Codice, ed annotato sull' atto di nazionalità dall' ufficiale marittimo o consolare o dall'autorità che ha dato l'autorizzazione, a cura del capitano, tra dieci giorni dalla data del contratto, sotto pena della perdita del grado del privilegio.

La vendita delle cose caricate dev'essere fatta all'incanto.

I proprietarii della nave od il capitano che li rappresenta devono tener conto delle cose vendute secondo il valore che hanno nel luogo ed al tempo dello scaricamento della nave.

Il noleggiatore unico o i diversi caricatori, quando sono d'accordo possono opporsi alla vendita o al pegno delle cose loro, scaricandole e pagandone il nolo in proporzione del cammino percorso. Se manca il consenso di uno o più caricatori, colui che voglia usare di questa facoltà deve pagare il nolo intero per la sua parte del carico. (**Art. 509**).

D. Indicate la ragione della disposizione che dà facoltà al noleggiatore od ai diversi caricatori di opporsi alla vendita o al pegno delle

cose loro nei modi indicati nel penultimo capoverso dell'articolo 509?

R. Il proprietario armatore della nave può affrancarsi dalle obbligazioni incontrate dal capitano (art. 482) coll'abbandono del battello e del nolo: con ciò si verrebbe a costringere i caricatori ad abbandonare le loro mercanzie correndo il rischio di non essere pagati, o di esserlo in parte; per ovviare questo inconveniente di pregiudizio ai proprietari delle mercanzie la legge dà loro facoltà di opporsi alla vendita o pegno delle loro cose scaricandole e pagare il nolo in proporzione del viaggio fatto. Se un solo dei caricatori volesse affrancare la sua merce, è tenuto al nolo intero sulle sue mercanzie.

D. Il capitano nella sua qualità di mandatario de' proprietari o armatori della nave che comanda, può stare in giudizio per difendere e tutelare i diritti della nave o dei proprietari di essa; anche i terzi devonsi rivolgere contro il capitano nei luoghi dove non dimorano i proprietari o non hanno rappresentanti, ec. In pratica si sollevarono gravi questioni a riguardo di questi casi. La nuova legge ha introdotto qualche modificazione per eliminare le controversie?

R. La nuova legge ha considerato che essendovi rapporti di mandato tra il capitano

ed i proprietarii della nave, questi devono avere la facoltà di riassumere l'istanza proposta dal capitano e contro di lui (A. p.).

Nel corso del viaggio, il capitano può, se vi è urgenza, notificare atti ed anche istituire e proseguire giudizi in nome e nell'interesse dei proprietarii della nave, per quanto riguarda la nave stessa e la navigazione cui è preposto.

Similmente possono i terzi, fuori del luogo di dimora dei proprietarii o di coloro che li rappresentano, far eseguire notificazioni, promuovere e proseguire giudizi contro il capitano, per quanto riguarda i fatti di lui o dell'equipaggio oppure le obbligazioni da lui contratte durante la spedizione. Gli atti devono essere notificati al capitano personalmente o a bordo della nave.

I proprietarii possono sempre riassumere l'istanza proposta dal capitano o contro di lui.

Le condanne pronunciate contro il capitano non privano i proprietarii del diritto di far l'abbandono secondo le disposizioni dell'articolo 491. (**Art. 510**).

D. Succede che il capitano all'estero può aver fatto delle spese, contratte obbligazioni; per impedire che esso commetta frodi, a quali prescrizioni viene assoggettato?

R. Per impedire le frodi che potessero essere commesse durante il viaggio, con delle antidate di contratto a cambio marittimo, con delle sostituzioni di mercanzie; e d'altronde

nell'interesse che devono avere i proprietarii della nave di conoscere tutto ciò che si riferisce alla gestione del capitano, l'art. 511 della nuova legge prescrive che

Il capitano, prima della partenza da un luogo dove ha fatto spese straordinarie o contratte obbligazioni, deve rimettere ai proprietarii od agli armatori della nave od ai loro procuratori un conto da lui sottoscritto, sì delle spese coll'indicazione dei documenti giustificativi se ve ne sono, come delle obbligazioni col nome, cognome e residenza dei creditori.

Se il carico è fatto per conto dei proprietarii o degli armatori, il capitano deve rimettere ad essi il conto delle cose caricate e del loro prezzo. (**Art. 511**).

D. Indicate la responsabilità del capitano che avesse fatte spese inutili, o portato in conto cose non vere, o vendesse la nave senza mandato speciale?

R. Il capitano che senza necessità ha contratto obbligazioni, dato in pegno o venduto cose caricate o vettovaglie od ha portato nei suoi conti avarie e spese non vere, è personalmente obbligato verso gli armatori e verso tutti gli interessati al rimborso del danaro od al pagamento delle cose ed al risarcimento dei danni, salva inoltre l'azione penale, se vi è luogo. (**Art. 512**).

Il capitano non può vendere la nave senza mandato speciale del proprietario, eccettuato il caso d'inabilità alla navigazione.

La dichiarazione d'inabilità e l'autorizzazione di vendita devono essere pronunciate dal tribunale di commercio nel Regno, e dall'ufficiale consolare in paese estero.

La vendita dev'essere fatta ai pubblici incanti. (Articolo 513).

La vendita che il capitano avrebbe fatto della nave senza facoltà sarebbe nulla ed i proprietari potrebbero rivendicarla fra le mani del compratore *senza essere obbligati a rimborsargliene il prezzo.*

D. Un capitano che durante il tempo prefinito all'assicurazione del bastimento abbia commesso baratteria verso l'armatore salpando per un porto diverso dal fissato, ed in quel porto abbia poscia, ma dopo spirato il tempo dell'assicurazione, venduto il bastimento, potrà l'armatore far abbandono all'assicuratore?

R. La baratteria del capitano non porta di necessità la perdita, nè senza questa attribuisce verun diritto all'assicurato, sebbene l'assicuratore abbia assunto anche il rischio *per colpa o baratteria* del capitano. Per ciò se il capitano vendesse la nave nella epoca accennata, l'armatore non avrebbe alcun diritto verso l'assicuratore all'abbandono.

Cassazione di Milano 3 aprile 1875.

D. Il capitano può quando vuole lasciare il comando della nave — e può durante il comando fare atti di commercio per conto suo?

R. Il capitano obbligato per un viaggio è tenuto a compierlo, altrimenti deve rifondere i danni e le spese verso i proprietarii ed i noleggiatori.

Se la nave è stata dichiarata inabile a navigare, il capitano deve usare ogni diligenza per procurarsi un'altra nave a fine di trasportare le cose caricate al luogo di destinazione. (**Art. 514**).

Il viaggio si reputa finito quando il bastimento è giunto al luogo del destino, e dopo le opportune operazioni, ritorna nel porto della partenza salve condizioni in contrario. Il Valin dice che l' obbligo del capitano e le relative conseguenze, di cui all'art. suddetto, riflette anche il caso del viaggio non ancora intrapreso.

Il capitano che naviga a profitto comune sul carico non può fare alcun commercio per suo conto particolare, se non vi è convenzione contraria per iscritto.

In caso di contravvenzione, le cose caricate dal capitano per suo conto particolare sono devolute a profitto degli altri interessati. (**Art. 515**).

La ragione di questa disposizione è evidente; le mercanzie che si trovano allo stesso bordo col carico sociale faranno diminuire di prezzo

le cose componenti il carico, oltre che il capitano trascurerà il carico in comune per usare tutta l'attenzione alle sue mercanzie. Ed il Valin al riguardo soggiunge che il capitano il quale comanda la nave con carico e profitto comune non solo non può trafficare o far atti di commercio per suo conto sulla nave che contiene il carico sociale e che comanda, ma nemmeno sopra altri bastimenti.

D. Quali sono i doveri del capitano all'arrivo del luogo di destinazione sì di andata come di ritorno, o nel luogo di approdo qualunque?

R. Dobbiamo premettere che la nuova legge circa ai doveri sopracennati del capitano ha introdotte alcune modificazioni rispetto alle carte che deve presentare alle autorità: il capitano deve fare la relazione dei soli avvenimenti importanti la nave, come sinistri, naufragio: la stessa legge per evitare che le cose caricate sulla nave non restino all' arbitrio del capitano con scapito degli interessati, ha voluto che la relazione appena presentata all'autorità giudiziaria venisse tosto verificata colla massima solennità e diligenza: la verificazione a bordo della nave è notificata al pubblico. E siccome trattasi di cosa urgente, per ciò tutti sono ammes-

si ad assistere alla verifica per conto degli interessati anche senza mandato non essendo, stante l'urgenza, il caso di richiedere la *negotiorum gestio*. In ultimo si ammette la prova contraria de'fatti che risultano dalla relazione, affinchè sieno salvi tutti i diritti (A. p).

Il capitano all'arrivo nel porto di sua destinazione sì di andata come di ritorno o nel luogo di qualunque approdo volontario o forzato, come pure in caso di naufragio, deve far vidimare il suo giornale nautico dall'ufficiale pubblico che ne ha l'incarico. Se vi furono avvenimenti straordinarii interessanti la nave, le cose caricate o le persone, il capitano, oltre quanto è prescritto nel codice per la marina mercantile, deve fare la sua relazione.

La relazione deve enunciare il luogo ed il tempo della partenza, la via tenuta, i rischi corsi, i disordini avvenuti nella nave e in generale tutti gli avvenimenti importanti del viaggio. (**Art. 516**).

La relazione deve esser fatta al più presto, e non oltre ventiquattro ore dopo l'arrivo o l'approdo, davanti al presidente del tribunale di commercio o ad un giudice da lui delegato, e dove non sia tribunale davanti al pretore, se l'arrivo o l'approdo ha luogo in un porto del Regno, e davanti al regio console od a chi ne fa le veci e in mancanza davanti all'autorità locale, se ha luogo in un porto estero.

Quando la relazione è fatta nel Regno, dev'essere depositata nella cancelleria del tribunale di commer-

cio. A tal uopo il pretore deve trasmetterla senza ritardo al presidente del tribunale. (**Art. 517**).

Il presidente, il pretore o l'ufficiale consolare che ha ricevuto la relazione, deve verificare i fatti in essa esposti, interrogando, fuori della presenza del capitano e l'una separatamente dall'altra, le persone dell'equipaggio e se è possibile i passeggieri. Le risposte devono essere scritte, e devono inoltre raccogliersi con tutti i mezzi autorizzati dalla legge quelle maggiori informazioni o prove, che fossero opportune secondo le particolarità dei fatti.

La verificazione suddetta deve farsi entro un brevissimo termine, e il giorno all'uopo prefisso dev'essere annunciato senza spese al pubblico mediante affissione di un avviso alla porta dell'ufficio in cui la relazione fu deposta, nei locali della borsa più vicina, nelle vicinanze del luogo dove la nave è ancorata e dovunque si ritenga opportuno.

Gl' interessati e coloro che vogliono rappresentarli, ancorchè senza mandato, sono ammessi ad assistere agli atti della verificazione.

I processi verbali formati sulle operazioni suddette devono essere uniti alla relazione.

E ammessa la prova contraria sui fatti risultanti dalla relazione. (**Art. 518**).

Le relazioni non verificate non sono ammesse a scarico del capitano e non fanno prova in giudizio, eccettuato il caso che il solo capitano siasi salvato dal naufragio nel luogo dove ha fatto la relazione. (**Articolo 519**).

Fuori del caso di urgenza il capitano non può sca-

ricare dalla nave cosa alcuna prima che la relazione sia fatta e verificata. (**Art. 520**).

D. In caso di pericolo come si dovrà regolare il capitano?

R. Il capitano è sempre obbligato di vegliare in quanto è in lui alla conservazione del bastimento e delle mercanzie che gli sono affidate: durante il viaggio qualunque sia il pericolo di preda, di fuoco o di naufragio non può abbandonare la nave senza il parere degli uffiziali di bordo e de' marinari ed in qualunque caso deve salvare il denaro e ciò che potrà delle mercanzie preziose del carico, nonchè le spedizioni, le polizze di carico e le altre carte di bordo sotto pena di risponderne in nome proprio. Se questi oggetti salvati in seguito si perdessero per qualche caso fortuito, il capitano ne rimarrà discaricato.

D. L'art. 517 prescrive che il capitano deve fare la sua relazione non oltre le 24 ore; ma se ritardasse oltre le 24 ore giustificando di essere stato occupato a prestare o dirigere le cure necessarie per salvar la nave od il carico, potrà incontrare qualche responsabilità?

R. La Cassazione di Milano, 27 ottobre 1863, ha giudicato che le accennate cure sono equiparate alla forza maggiore, e per ciò se giustificato il capitano non può incontrar al-

cuna noja, ed il termine prescritto per la dichiarazione non decorre dal momento dell' approdo.

D. L'obbligo della tenuta dei libri prescritto al capitano della nuova legge comincerà dalla pubblicazione della stessa?

R. Entro sei mesi dall'attuazione del nuovo Codice, tutte le navi soggette alle disposizioni dell'articolo 500 del Codice stesso devono uniformarsi ad esse.

Per le navi che nel giorno dell'attuazione del nuovo Codice si trovano in viaggio, il termine suddetto decorre dal giorno del loro arrivo in un porto del Regno. (**Art. 14 disposizione transitoria**).

TITOLO III.

Dell'arruolamento e dei salarii delle persone dell' equipaggio.

D. Indicate le modificazioni che la nuova legge ha introdotte nell' arruolamento e salarii delle persone dell' equipaggio?

R. La nuova legge ha introdotte modificazioni in questo Titolo tendenti ad ampliare e a completare le prescrizioni del cessato Codice e confacenti alle condizioni attuali della navigazione, cioè alle grandi navi a vapore. In questo senso furono modificate le disposizioni che determinano quali persone sieno comprese nel concetto generale dell'*equipag-*

gio, come debb'essere fatto il ruolo d'equipaggio, e la forma delle condizioni particolari di arruolamento (A. p.).

Le persone componenti l'equipaggio sono il capitano o padrone, gli ufficiali, i marinai, i mozzi e gli operai indicati nel ruolo dell'equipaggio formato nel modo stabilito dai regolamenti, ed inoltre i macchinisti i fuochisti e tutte le altre persone impiegate con qualunque denominazione al servizio delle macchine nelle navi a vapore.

Il ruolo deve indicare i salarii o la parte di utili dovute alle persone dell'equipaggio. Le altre condizioni dell'arruolamento devono risultare dal contratto di arruolamento. (**Art. 521**).

D. Da chi è ricevuto l'atto di arruolamento?

R. Il contratto di arruolamento dev'essere fatto per iscritto in presenza dell'amministratore locale di marina nel Regno, e dell'ufficiale consolare in paese estero, e dev'essere scritto nei registri di ufficio e trascritto nel giornale nautico.

Se taluno è arruolato in paese estero dove non risiede un ufficiale consolare, il contratto dev'essere scritto nel giornale nautico.

In ogni caso il contratto d'arruolamento dev'essere sottoscritto dal capitano e dall'arruolato; e se questi non può o non sa sottoscrivere, da due testimoni.

Le convenzioni non rivestite di tali formalità non hanno effetto.

Le precedenti disposizioni non sono obbligatorie per le convenzioni di arruolamento riguardanti le navi ed i viaggi indicati nell'articolo 501. (**Art. 522**).

D. Quante specie vi sono di arruolamenti — e qual'è il carattere di questo contratto?

R. L'arruolamento dei marinari può presentare la figura di locazione di servizj o di contratto di società a seconda dei modi con cui è fatto.

L'arruolamento può aver luogo 1° a *viaggio* quando il marinaro affitta i suoi servigi per la tal somma a cottimo per tutto il viaggio qualunque sia la sua durata: 2° è fatto a *mese*, quando il marinaro deve guadagnare *tanto per mese durante tutto il viaggio*. Questi due arruolamenti sono veri contratti di *locazione d'opera:* 3° l'arruolamento può aver luogo *a profitto o a parte*, quando il marinaro ha diritto per la locazione della sua opera ad una parte qualunque nei profitti della spedizione: 4° può aver luogo *a nolo*, quando i lavori ed i servigj del marinaro sono pagati sopra una parte de' prodotti che proverranno dalla locazione o dal nolo del bastimento; questi due ultimi arruolamenti sono specie di associazione regolati in generale da'principj della società. La chiusura del ruolo perfeziona il contratto d'arruolamento.

D. Che cosa deve enunciare il contratto d' arruolamento?

R. Il contratto di arruolamento enuncia in modo chiaro e preciso la durata di esso e la navigazione per cui ha luogo.

Per ragioni di speculazioni commerciali possono essere tenute segrete la destinazione e la navigazione, purchè l'equipaggio sia di ciò avvertito e consenta di arruolarsi a tale condizione. Il consenso dev' essere espresso in iscritto nella forma stabilita nell' articolo precedente. (**Art. 523**).

D. Scaduto il termine d' arruolamento, l'arruolato potrà abbandonare il servizio della nave?

R. L' arruolato deve continuare il suo servizio anche dopo scaduto il termine dell'arruolamento sino al ritorno della nave nel Regno al luogo di sua destinazione, purchè il ritorno si faccia direttamente, con gli scali soltanto che possono occorrere. In questo caso, colui al quale viene prorogato l' arruolamento ha diritto ad una retribuzione proporzionata al salario.

S'intende sempre terminato l' arruolamento, ancorchè il termine convenuto non sia scaduto, qualora la nave sia di ritorno nel Regno al luogo della sua destinazione dopo di aver eseguito il primo viaggio e dopo di essere stata scaricata. (**Art. 524**).

D. Quali norme prescrive la nuova legge se circa la durata del viaggio nulla si fosse

stabilito o si fosse stabilito l'arruollamento a tempo indeterminato?

R. Tra le modificazioni della nuova legge due ve ne sono le quali tendono a meglio armonizzare le disposizioni del Codice di commercio colle disposizioni del Codice per la Marina Mercantile, e sono precisamente i due casi proposti; la nuova legge assoggetta questi due casi ad una norma uniforme, disponendo che il marinaro può chiedere il suo congedo dopo due anni dalla sua entrata in servizio (A. p.).

Se non è convenuta la durata dell'arruolamento, il marinaio può chiedere il suo congedo dopo due anni dall'entrata in servizio, salva la disposizione dell'articolo precedente. Se la nave si trova in paese estero e non è cominciato nè ordinato il viaggio di ritorno nel Regno, il marinaio, oltre il pagamento dei salarii scaduti, ha diritto alle spese di ritorno in patria, ove il capitano non gli procuri un altro imbarco.

Il marinaio non può domandare il congedo in un porto di scalo o di rilascio, ma soltanto in un porto di destinazione.

L'arruolamento a tempo indeterminato e per tutti i viaggi da intraprendere non impedisce al marinaio di domandare dopo due anni il suo congedo, ove non siasi convenuto espressamente che il servizio possa continuare per più di due anni. (Art. 525).

Terminato il tempo dell'arruolamento, il capitano

deve rilasciare il congedo in iscritto a ciascuna persona dell'equipaggio.

Il congedo deve indicare il nome e la qualità della nave, il nome e cognome del capitano e il tempo dell'imbarco, e dev'essere annotato nel giornale nautico.

Quando per qualunque causa il capitano sia nell' impossibilità di scrivere il congedo, questo deve essere scritto in sua presenza dal secondo della nave e sottoscritto da questo e da due testimoni (**Art. 526**).

Se la esazione dei salari dei marinari è subordinata alla eventualità della navigazione, il marinaro che avrà cessato di comune consenso di appartenere alla nave, non riceverà il salario per l' opera prestata.

Cassazione di Milano 31 Luglio 1863.

D. Le persone dell'equipaggio possono caricare delle merci sulla nave per loro conto?

R. Il capitano e le persone dell'equipaggio non possono sotto verun pretesto caricare sulla nave alcuna merce per loro conto, senza la permissione dei proprietarii e senza pagare il nolo, se non vi sono autorizzati dalle condizioni del loro arruolamento. (**Articolo 527**).

D. La nuova legge ha introdotte altre modificazioni intorno al trattamento delle persone dell' equipaggio?

R. La nuova legge prevede i casi di rottura del viaggio, malattia del marinaro, fe-

rite e cose simili: non potendo in queste ipotesi, fissare in modo assoluto i salarii o parte di essi dovuti al marinaro attesa la varietà della stessa ipotesi, perciò lascia all'arbitrio del giudice di fissarne la quota dovuta qualora le parti non riescano ad accordarsi; dispone però la legge che in questi casi il limite della quota dovuta non dovrà eccedere i quattro mesi di salario, avuto riguardo alla durata ordinaria degli arruolamenti, parve di tutta equità (A. p.).

V. Valin circa la differenza del trattamento dei marinari a mese e quelli a viaggio in caso di arresto.

Il cessato Codice ammetteva implicitamente la facoltà nel capitano di licenziare il marinaro tosto che non lo reputasse più opportuno al servizio della nave. La nuova legge ha sancita espressamente questa facoltà del capitano sulla considerazione che le qualità personali dei componenti l'equipaggio qualunque sia il grado che essi vi occupano possono esercitare un'influenza gravissima sulla sorte di una nave e delle persone e cose che si trovano in essa. In questo caso però il marinaro congedato deve essere provvisto a cura del capitano delle carte e mezzi pecuniari onde rimpatriare (A. p.).

Una nuova disposizione fu aggiunta dalla

nuova legge tendente ad impedire il sequestro dei salarii dei marinari. La giurisprudenza francese, nel silenzio del Codice di commercio, ammise l' insequestrabilità dei salari dei marinari. La nostra legge ha adottati gli stessi principî in vigore sulle pensioni degli impiegati civili e militari (legge 17 giugno 1864). In oggi i salarii e gli emolumenti dei marinari non possono essere ceduti nè sequestrati salvo per i motivi dalla legge espressi cioè per alimento, o per debiti verso la nave (A. p.).

Alle persone dell'equipaggio arruolate a mese è dovuto il salario dal giorno in cui sono iscritte sul ruolo se non vi è convenzione contraria. (**Art. 528**).

Se il viaggio è rotto per fatto dei proprietarii, del capitano o dei noleggiatori prima della partenza della nave, i marinai arruolati a viaggio od a mese hanno diritto al pagamento delle giornate da essi impiegate ad allestire la nave e ritengono per indennità le anticipazioni ricevute.

Se le anticipazioni non sono ancora state pagate, i marinai arruolati a mese ricevono per indennità una mesata del salario convenuto; quelli arruolati a viaggio ricevono la somma corrispondente ad una mesata di salario, fatto calcolo della durata presunta del viaggio, e se la durata presunta non eccede un mese ricevono l'intiero salario convenuto.

Se il viaggio è rotto dopo la partenza della nave:

1. I marinai arruolati a viaggio hanno diritto all'intiero salario, a norma della loro convenzione;

2. I marinai arruolati a mese hanno diritto al salario convenuto per il tempo che hanno servito, e inoltre ad un'equa indennità proporzionata al salario convenuto per il resto della durata presunta del viaggio per cui si erano arruolati;

3. I marinai arruolati a viaggio od a mese hanno inoltre diritto alle spese di ritorno sino al luogo della partenza della nave, se il capitano od altro interessato o l'autorità competente non procuri ad essi un imbarco sopra altra nave diretta al detto luogo. (**Art. 529**).

Se è interdetto il commercio col luogo di destinazione della nave, o se questa è arrestata per ordine del Governo prima che sia cominciato il viaggio, i marinai non hanno diritto che al pagamento delle giornate impiegate ad allestire la nave. (**Art. 530**).

Se l'interdizione del commercio o l'arresto della nave accade durante il corso del viaggio;

1. In caso d'interdizione, i marinai hanno diritto al pagamento del salario in proporzione del tempo che hanno servito;

2. In caso di arresto, i marinai arruolati a mese hanno diritto alla metà del salario durante il tempo dell'arresto, e i marinai arruolati a viaggio hanno diritto al salario a norma del loro arruolamento.

Se viene accordata un'indennità per l'interdizione o per l'arresto, i marinai arruolati a mese ricevono il complemento dei loro salarii, e quelli arruolati a viaggio ricevono un aumento di salario proporzionato al tempo dell'arresto, ma l'indennità dovuta a tutti i ma-

rinai non può eccedere il terzo dell' indennità accordata alla nave. (**Art. 531**).

Se il viaggio è prolungato, la somma del salario dei marinai arruolati a viaggio è aumentata in proporzione del prolungamento. (**Art. 532**).

D. Può accadere che il proprietario della nave o il caricatore ritenga di sua convenienza di scaricare la nave in altro luogo e più vicino di quello convenuto; in questo caso quale sarà l'indennità da corrispondersi ai marinai?

R. Se lo scaricamento della nave si fa volontariamente in un luogo più vicino di quello indicato nel contratto di noleggio, i salarii non sono soggetti a diminuzione. (**Art. 533**).

I marinai arruolati con partecipazione al profitto od al nolo non hanno diritto a pagamento di giornate, nè ad indennità per il viaggio rotto, ritardato o prolungato per caso fortuito o per forza maggiore.

Se il viaggio è rotto, ritardato o prolungato per fatto dei caricatori, le persone dell' equipaggio hanno parte alle indennità che sono aggiudicate alla nave. Queste indennità sono divise tra i proprietarii della nave e le persone dell'equipaggio nella medesima proporzione in cui sarebbe stato tra essi diviso il nolo.

Se l'impedimento procede da fatto del capitano o dei proprietarii, essi sono tenuti alle indennità dovute alle persone dell' equipaggio. (**Art. 534**).

Sulla differenza di trattamento riguardante

le indennità dei marinai, alcuni autori come Valin Delvincourt, facevano osservare che il marinaio arruolato a mese non ha alcuna ragione di doglianza poichè il numero dei mesi necessari a compiere il viaggio gli sarà sempre pagato: quello arruolato a viaggio facendo un prezzo unico per tutto il viaggio, è stimato essersi reso responsabile di tutti gli accidenti che potrebbero prolungare il viaggio. I marinai arruolati a nolo o a profitto si devono considerare siccome socii, ed in questa qualità debbono correre i rischi, e non è dovuto loro il prezzo delle giornate impiegate per allestire il bastimento nè per le riparazioni dello stesso, e per la stessa ragione della loro qualità di socii ricevono la stessa parte sul nolo guadagnata se l'interrompimento fosse causato dai caricatori, ecc.

D. Indicate le indennità da corrispondersi ai marinai in caso di preda, naufragio, ecc., e nel caso di ricupero anche in parte della nave?

R. Nel caso di preda, di rottura o di naufragio con perdita intiera della nave e del carico, i marinai non possono pretendere alcun salario.

Essi però non sono obbligati a restituire ciò che loro fosse stato anticipato. (**Art. 535**).

Se qualche parte della nave è ricuperata, i marinai

arruolati a viaggio od a mese sono pagati del salario scaduto sugli avanzi della nave, o su ciò che venne ricuperato dalla preda.

Se le cose salvate o ricuperate non bastano, o se non si è salvato o ricuperato che il carico, essi sono pagati sussidiariamente sul nolo.

I marinai arruolati con partecipazione al nolo sono pagati in proporzione del nolo guadagnato.

I marinai, in qualunque modo arruolati, hanno diritto al pagamento delle giornate da essi impiegate per salvare gli avanzi della nave e le cose naufragate. (**Articolo 536**).

D. In caso di malattia e di ferite, il marinaio come sarà indennizzato?

R. Qui la nuova legge nel provvedere ai casi indicati del marinaio che ammala durante il viaggio, ovvero è ferito nell'eseguire un servizio comandato nell'interesse della nave e del carico, ha determinato che la ripartizione delle spese di cura sulla nave e sul carico abbia luogo ogniqualvolta la ferita fosse riportata nell' eseguire un servizio comandato nell' interesse d' entrambi, e che al marinaio sbarcato per essere curato sia concessa una parte dei salari, anche per dargli il mezzo di vivere, finchè dopo guarito possa trovare un altro arruolamento (A. p.).

Dice Valin che le spese del marinaio ferito sono comuni alla nave e al carico perchè combattendo è ferito per la sal-

vezza comune ad impedire la preda della nave e del carico.

Il marinaio che contrae malattia durante il viaggio o che è ferito pel servizio della nave è pagato dei salarii ed è curato e medicato a spese della nave. Se è ferito nell' eseguire un servizio comandato nell' interesse della nave e del carico, è curato a spese della nave e del carico.

Allorchè la cura richieda che il marinaio sia sbarcato, il capitano deve depositare nelle mani dell' ufficiale consolare la somma giudicata necessaria per la cura ed il ritorno in patria.

Dove non trovasi ufficiale consolare, il capitano deve far ricoverare il marinaio in un ospedale od altro luogo in cui possa essere curato, depositando anche la somma indicata di sopra.

In ogni caso il marinaio sbarcato non ha diritto alle spese di cura ed ai salarii per più di quattro mesi dallo sbarco. (**Art. 537**).

Se il marinaio è ferito o contrae malattia per sua colpa o mentre si trova a terra senza autorizzazione, le spese della cura sono a suo carico, ma il capitano è obbligato ad anticiparle.

Se il marinaio dev'essere sbarcato, il capitano provvede per la cura e per il ritorno in patria nel modo indicato nell'articolo precedente, salvo il diritto al rimborso; ed il salario non è pagato che per il tempo durante il quale il marinaio ha servito. (**Art. 538**).

D. Nel caso di morte del marinaio, i suoi eredi quale indennità avranno?

R. Nel caso di morte del marinaio durante il viaggio:

1. Se era arruolato a mese, il salario è dovuto ai suoi eredi sino al giorno della sua morte;

2. Se era arruolato a viaggio, e dovuta la metà del salario, quando muoia nell'andata o nel porto di arrivo; il salario è dovuto per intiero, se muore nel ritorno;

3. Se il marinaio era arruolato con partecipazione al profitto od al nolo, è dovuta la parte intiera, quando muoia dopo cominciato il viaggio.

Al marinaio morto in difesa della nave è dovuto l'intiero salario per tutto il viaggio, se la nave arriva a buon porto. (**Art. 539**).

V. Conforme opinione di Pothier.

Il Bravard spiega la ragione per cui il salario del marinaro morto in difesa della nave è dovuto in intero *se la nave arriva a buon porto:* l'intero salario viene accordato per motivo d'incoraggiamento; se il marinaro arruolato per l' *andata e ritorno* fosse stato ucciso per la salvezza, ecc., viene pagato l' intero salario alla successione salvo arrivo in buon porto, non potendo i suoi eredi essere trattati più favorevolmente di quello che lo sarebbe stato lui stesso sopravvissuto.

Rispetto ai viaggi a profitto od a nolo, il Valin opina che stando ai principii che reggono le società non si dovrebbe dar profit-

to agli eredi se non in proporzione dei profitti in ragione del tempo che il marinaio avrebbe servito. Ma questa larghezza si è accordata per incoraggiare i marinai a formare queste specie di società e di intraprese.

D. Come sarà trattato il marinaio nel caso di prigionia o di vendita della nave?

R. Il marinaio preso sulla nave e fatto prigioniero ha diritto al salario sino al giorno in cui è stato preso.

Se è preso e fatto prigioniero mentre è spedito in mare o a terra per servizio della nave, ha diritto all'intiero salario sino al giorno in cui sarebbe cessato il suo servizio. Al pagamento concorre il carico, se la spedizione ha avuto luogo anche per interesse di questo. (**Art. 540**).

Se la nave è venduta durante il tempo dell'arruolamento, le persone dell' equipaggio hanno diritto di essere ricondotte in patria a spese della nave e di essere pagate dei loro salarii. (**Art. 541**).

Il capitano può sempre congedare il marinaio, avanti il termine dell'arruolamento e senza obbligo di dimostrare ch' egli abbia commesso alcun fatto riprensibile; ma deve rilasciargli il congedo e provvedergli i mezzi per il ritorno in patria e procurare l' imbarco sopra un'altra nave diretta al detto luogo.

Il marinaio congedato senza giusto motivo, oltre il pagamento per i servigi prestati, ha diritto ad una indennità.

Se il congedo è dato nel porto nel quale si è fatto l'arruolamento e prima della partenza, la indennità è

eguale ad un mese di salario. Se il congedo è dato dopo la partenza o in un porto del Regno diverso da quello dell'arruolamento, l'indennità è eguale a quaranta giorni di salario. Se il congedo è dato sulle altre coste d'Europa o su quelle d'Asia o d'Africa bagnante dal mare Mediterraneo, dal mar Nero, dal canale di Suez o dal mar Rosso, l'indennità è di due mesi di salario, e di quattro, se il congedo è dato in qualunque altro luogo.

Il capitano non può in alcuno dei casi sopra indicati esigere dai proprietarii della nave la rifusione delle indennità pagate, se il congedo non è dato di accordo con essi.

Non vi è luogo ad indennità, se il marinaio è congedato prima che si chiuda il ruolo dell'equipaggio. (Art. 542).

D. Indicate i casi in cui le persone dell'equipaggio possono rimanere sulla nave anche ultimato l'arruolamento?

R. Le persone dell'equipaggio hanno diritto di essere mantenute a bordo, finchè siano intieramente pagate dei loro salarii o della parte del profitto ad esse dovuta. (Art. 543).

Se non vi è convenzione contraria, le persone dell'equipaggio, terminato l'arruolamento, devono continuare a prestare il loro servizio finchè la nave sia posta in sicuro, scaricata ed ammessa a libera pratica. Esse hanno però diritto di essere mantenute e pagate.

Se durante la quarantena la nave deve ripartire per un nuovo viaggio, la persona che non vuole arruolarsi

per esso ha diritto di essere sbarcata in lazzaretto e pagata sino a libera pratica.

Le spese di mantenimento, di quarantena e di lazzaretto sono a carico della nave. (**Art. 544**).

I salarii e gli emolumenti dei marinai non possono essere ceduti nè sequestrati, se non per causa di alimenti dovuti per legge, e per debiti verso la nave dipendenti dal servizio della nave stessa. Nel primo dei detti casi la ritenzione per sequestro sui salarii ed emolumenti non può eccedere il terzo del loro ammontare. (**Art. 545**).

Le disposizioni riguardanti i salarii e la cura dei marinai si applicano anche al capitano o padrone, agli ufficiali e a qualunque altra persona dell' equipaggio. (**Art. 546**).

TITOLO IV.

Del contratto di noleggio.

CAPO I.

Disposizioni generali.

D. Indicate la definizione del contratto di noleggio?

R. Il noleggio è un contratto di locazione o conduzione, in cui il proprietario della nave o il capitano, che ne fa le veci, concede ad un terzo l'uso della totalità o di una parte della nave medesima, e si obbliga di eseguire colla nave un trasporto marittimo

mediante il corrispettivo di una somma in compenso dell'uso e trasporto indicato.

V. Conforme Cassazione di Milano 7 giugno 1865.

Questo corrispettivo o somma da pagarsi chiamasi *nolo della nave*. Questo contratto è consensuale, sinallagmatico e cumulativo: ossia consensuale perchè si perfeziona col solo consenso malgrado la scrittura prescritta dalla legge, richiesta ad *probationem*: sinallagmatico e bilaterale perchè produce delle obbligazioni reciproche, quella cioè del locatore d'eseguire il trasporto, e quella del conduttore di pagare il nolo: cumulativo perchè ciò che si dà è l'equivalente di ciò che si riceve. La nave, gli attrezzi, gli arredi e il nolo sono obbligati di pien diritto per la esecuzione della convenzione da parte del noleggiato; e le mercanzie caricate sono obbligate per l'esecuzione dell'obbligazione da parte del noleggiatore.

D. La nuova legge modificò le disposizioni del cessato Codice in questa parte?

R. Per ciò che riflette le disposizioni generali la nuova legge le ha estese ai casi non previsti dal cessato Codice come si vedrà nelle disposizioni che seguono. Il contratto di noleggio deve risultare da prova scritta: alla mancanza della scritturasi sup-

plirà colle norme del Codice di procedura civile sulla prova delle obbligazione, eccetto però per i viaggi di cui all'art. 501.

Il contratto di noleggio dev'essere fatto per iscritto.
La scrittura deve enunciare:

1. Il nome, la nazionalità e la portata della nave;
2. Il nome e il cognome del noleggiatore e del locatore;
3. Il nome e cognome del capitano o padrone;
4. Il luogo e il tempo convenuti per il caricamento e lo scaricamento;
5. Il nolo;
6. Se il noleggio è di tutta la nave o di parte di essa;
7. L'indennità convenuta nel caso di ritardo.

Non è necessaria la prova per iscritto, se il noleggio ha per oggetto le navi ed i viaggi indicati nell'articolo 501. (**Art. 547**).

Il cambiamento del capitano o del padrone indicato nella scrittura, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti del contratto di noleggio, se non vi è convenzione contraria. (**Articolo 548**).

La ragione dell'art. 548 è palese, perchè con essa si evita il grave danno che ne soffrirebbe il commercio se col congedamento del capitano ne dovesse seguire la rescissione del contratto di noleggio. Se il noleggiatore avesse riposta la sua fiducia nel capi-

tano, in questo caso ha la facoltà di fare apposite convenzioni.

Una modificazione importante fu introdotta la quale riguarda la facoltà accordata al caricatore di far scaricare la merce a sue spese nel caso la partenza o la prosecuzione del viaggio fosse per forza maggiore ritardata; ma affinchè collo scaricamento della merce non venga a mancare al capitano la garanzia del nolo, deve il caricatore indennizzare il capitano, o dar cauzione per l'adempimento dell'obbligo.

Il tempo del caricamento o dello scaricamento della nave, se non è stabilito dalla convenzione, è regolato secondo l'uso del luogo. (**Art. 549**).

Se il noleggio è convenuto a mese od altrimenti in ragione di tempo e non è stabilita la decorrenza del nolo, questo decorre dal giorno in cui comincia il caricamento delle cose da trasportare, sino a quello in cui sono scaricate nel luogo di destinazione. (**Art. 550**).

Se prima della partenza della nave il viaggio per il luogo di destinazione è impedito per fatto d'una Potenza, il contratto è sciolto e nessuna delle parti è tenuta a risarcire il danno.

Il caricatore è obbligato a sostenere le spese di caricamento e di scaricamento. (**Art. 551**).

Se la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio è impedita temporaneamente per caso fortuito o per forza maggiore, il contratto sussiste e non vi è

luogo ad aumento di nolo nè a risarcimento di danni per cagione di ritardo.

Il caricatore può, mentre dura l'impedimento temporaneo, far scaricare a sue spese le cose proprie coll'obbligo di ricaricarle o di indennizzare il capitano, ma deve dar cauzione per l'adempimento di tale obbligo. (**Art. 552**).

Nel caso di blocco del porto di destinazione o in altro caso fortuito o di forza maggiore da cui sia impedita l'entrata nel porto stesso, il capitano, se non ha ricevuto ordini o se gli ordini ricevuti sono ineseguibili, deve agire nel modo migliore per gl' interessi del caricatore, sia approdando in altro porto vicino, sia ritornando al porto dal quale è partito. (**Articolo 553**).

Le disposizioni dell'articolo 415 si applicano anche al contratto di noleggio. (**Art. 554**).

D. Se in un contratto di noleggio nulla fosse detto circa la responsabilità del noleggiatario per la custodia della merce, questo silenzio renderà nullo il contratto?

R. La custodia della merce che incombe al noleggiatario, in pratica non si ritiene per un estremo essenziale del contratto: si può stipulare la più o meno durata di questa responsabilità del noleggiatario, e se ne può più o meno modificare il grado senza che l'essenza fondamentale del contratto sia distrutta o snaturata.

Cassazione di Milano 7 giugno 1865.

D. A rigor di legge il capitano non può percepire il nolo se la merce è perduta — la legge del contratto può derogare a questo principio?

R. La Cassazione di Milano, 7 giugno 1865, ha giudicato che il patto stabilito nel contratto di noleggio può autorizzare il capitano a non restituire il nolo anticipato nel caso di perdita della merce. Ammessa la validità di questo patto, la responsabilità della custodia della merce passa al consegnatario, il quale deve provvedere colla massima diligenza alla sicurezza della merce medesima.

D. Indicate la ragione delle enunciazioni del contratto di noleggio volute dall'art. 547?

R. Come negli altri contratti, anche in questo di noleggio il soggetto della convenzione dev'essere certo e determinato dovendo per ciò essere precisato il nome e la condizione della nave, come l'uso ed il trasporto a cui il noleggio si riferisce, da qui la necessità di stabilire l'identità della nave: la mancanza di questa indicazione renderebbe incerta la materia del contratto, ed il noleggio serebbe nullo, ineseguibile. Nel determinare l'uso a cui deve servire la nave, entrano le diverse specie di noleggi, cioè totale o parziale, e queste due specie si suddividono in noleggi a viaggio, a mesi o a tem-

po determinato. Il noleggio parziale si fà a cottimo, a *quintale* o a *tonnellate* ed anche a *balle*, quando cioè il capitano dà avviso che mette la nave *sotto carico* per la destinazione di una piazza marittima. I caricamenti fatti in questa maniera costituiscono altrettanti noleggi parziali a quintale o a tonnellata secondo il concerto delle parti, e questi noleggi non sono obbligatorii finchè non vi sieno almeno i tre quarti del carico secondo la capacità della nave. Il nolo da pagarsi costituisce l' ultimo estremo per rendere valido il contratto perchè senza nolo il contratto si risolverebbe in *commodato* il quale è essenzialmente gratuito. In pratica si stipula la così detta *cappa*, che consiste nell'aumento di un tanto per cento del nolo ed appartiene ai proprietari od armatori delle navi salvo patti contrari.

D. In pratica come si regola il caso della misura stabilita nel contratto la quale fosse abrogata nel luogo della destinazione?

R. Il Tribunale di prima istanza di Livorno, 20 gennaio 1882, ha giudicato che allorquando per calcolare il nolo dovuto per il trasporto dei generi sottoposti a misurazione è contemplata nel contratto di noleggio una misura abrogata dalle leggi nel porto di destino, deve farsene il ragguaglio diretta-

mente con quella ivi praticata, sulle proporzioni stabilite dalla consuetudine locale. In tal caso le misure legali sono merci accidentali dalla esecuzione del contratto, e quindi non comprese nella speculazione, perchè diretta soltanto a raggiungere la misura convenzionale. Nell' altra ipotesi lo stesso Tribunale ha giudicato doversi preferire quella misurazione che più esattamente corrisponde a quella contemplata nel contratto.

D. Volendosi *stornare* un contratto di noleggio, dovrà concorrervi anche l' armatore o il capitano?

R. Se manca il consenso dell'armatore, lo storno è arbitrario. Se il capitano avesse acconsentito nuovi patti indottovi da errore per opera altrui, il terzo che fece cadere in errore il capitano deve rispondere dello stesso errore e conseguenze.

Corte di Appello di Genova 24 novembre 1870.

D. La legge prescrive che il contratto di noleggio debba risultare da atto scritto: in mancanza di questo documento, possono supplire i libri del mediatore?

R. La Corte di Cassazione di Napoli, 18 maggio 1869, ha giudicato che in mancanza dell'atto che si vuole impugnare, si può ammettere il contenuto del libro di un media-

tore dal quale risulti il contratto di noleggio che si vuole impugnare.

D. Nel caricare o scaricare le merci, può verificarsi il caso di ritardi così detti *stallie* o *controstallie;* il tempo che devono durare talvolta non è sufficiente. Chi dovrà sopportare le spese pel tempo maggiore impiegato?

R. Se il capitano è esente da colpa dovrà ricèvere l'indennità dal caricatore.

Cassazione di Torino 29 aprile 1869. Se il capitano non ha potuto ripartire per colpa del ricevitore del carico. V. Corte di appello di Genova 5 luglio 1870, anche per li *controstallii.*

CAPO II.

Della polizza di carico.

D. Per provare il carico della nave basta il contratto di noleggio?

R. Non basta, perchè questo contratto stabilisce le convenzioni del trasporto del carico, ma non prova che siasi caricata la nave: questa prova si desume dal documento così detto la *polizza di carico* la quale è la scrittura d'obbligazione rilasciata dal capitano delle mercanzie che ha ricevute per eseguire il trasporto.

La polizza di carico deve esprimere la natura, la specie, la qualità e la quantità delle cose caricate.

Essa dev'essere datata, ed enunciare:

1. La persona del caricatore e la sua residenza;

2. La persona cui è diretta la spedizione e la sua residenza;

3. Il nome e il cognome del capitano o padrone;

4. Il nome, la nazionalità e la portata della nave;

5. Il luogo della partenza e quello della destinazione;

6. Il nolo.

La polizza deve aver segnate in margine le marche ed i numeri delle cose caricate.

Essa può essere all'ordine o al portatore, e nel primo caso la forma e gli effetti della girata sono regolati secondo le disposizioni del titolo X del libro primo.

La polizza non può essere sottoscritta dal capitano prima del caricamento. (**Art. 555**).

D. L'art. 389 prescrive che la *lettera di vettura* oltrechè può essere all' ordine o al portatore, per gli effetti della girata è regolata dal titolo delle cambiali. L'art. 555 ammette che la *polizza di carico* può essere del pari all'ordine o al portatore, ma non fa cenno alcuno della girata : da ciò si dovrà desumere che la polizza di carico non sia girabile?

R. Il confronto dei due art. 389 e 555 ha fatto sorgere il dubbio che per la polizza di carico non sia ammessa dalla legge *la girata* come per *la lettera di vettura*. Ma fu avvertito che nella nuova legge si è introdotto

un apposito titolo sul contratto *di trasporto* in generale nel quale si rimanda alle disposizioni del libro II: soltanto per la determinazione delle obbligazioni reciproche tra il vetturale o l'imprenditore di trasporti ed il capitano o padrone. Dal che segue che gli altri rapporti tra il mittente e colui che riceve la *polizza di carico* sono regolati dalle norme scritte nel libro I: intorno al contratto di trasporto, titolo XIII. Ora in questo titolo appunto si contiene il menzionato art. 389 che dichiara la *lettera di vettura* suscettiva di girata, e la forma nonchè gli effetti di questa regolati dalle stesse norme delle cambiali. Laonde per tal guisa le cennate disposizioni si rendono applicabili anche alla *polizza di carico*, la quale al pari della *lettera di vettura* fà prova del contratto di noleggio, e nello stesso tempo può costituire un negoziabile. Si aggiunga che nel testo dell'art. 389 si fà menzione della *girata* come applicabile tanto alla *lettera di vettura* come alla *polizza di carico*. Per queste considerazioni non parve necessario di modificare l'art. 555. Del resto nell'usanza comune del commercio le polizze di carico si trasferiscono mediante girata (A. p.).

La girata di una polizza di carico per valuta in conto, in pratica, trasferisce la pro-

prietà delle merci nel giratario, e la sua produzione in giudizio fa prova di tal suo diritto, e della respondenza verso lui del capitano del bastimento per le merci stesse.

V. Cassazione di Torino 16 giugno 1866. La girata della polizza di carico avendo gli stessi effetti della girata delle lettere di cambio, per ciò il capitano è obbligato verso il possessore come l'accettante nella lettera di cambio: Cassazione di Napoli 9 settembre 1872.

D. Quando una polizza di carico è *girata*, dove si perfeziona il contratto?

R. Il contratto si perfeziona nel luogo dove fu *consegnata* la polizza di carico e non dove fu *girata*. A perfezionare la tradizione simbolica della merce in corso di viaggio marittimo si richiede che il capitano abbia ricevuto l'ordine di rivolgersi alla nuova destinazione, e per ciò deve considerarsi come luogo della tradizione quel paese nelle cui acque si trovava la nave al ricevuto ordine. Per regolare la competenza nel caso di controversie, se p. es. un contratto stipulato da uno straniero la cui accettazione venne fatta mediante rimissione della polizza di carico *girata* al commerciante italiano, i tribunali italiani conosceranno le stesse controversie.

Corte di appello di Venezia 31 Decembre 1872.

D. La *girata* si potrà provare con altri mezzi oltre la polizza di carico?

R. I libri dei commercianti possono far prova della *girata*.

Cassazione di Napoli 9 settembre 1872.

D. Il contratto di noleggio è una convenzione sinallagmatica come sopra avete detto, per ciò la *polizza di carico* dovrà essere fatta in tanti originali quante sono le persone interessate?

R. Il cessato Codice infatti prescriveva in modo imperativo che la polizza di carico doveva essere fatta in quattro originali *almeno* da servire per il caricatore, il ricevitore, il capitano ed il proprietario od armatore della nave uno per ciascuno (art. 399 cessato codice). Ma la nuova legge considerando che il Codice civile italiano ha eliminato questa prescrizione imperativa in materia di convenzioni sinallagmatiche, perciò ha stabilito che

La polizza di carico è fatta in quattro originali, destinati al capitano, al proprietario od armatore della nave, al caricatore ed alla persona cui le cose caricate devono essere consegnate.

Sopra ciascuno degli originali si deve indicare la persona alla quale è destinato.

Se il caricatore chiede uno o più duplicati dell'originale destinato alla persona cui devono essere consegnate le cose caricate, si applicano ai duplicati le disposizioni degli articoli 277 e 278.

Gli originali per il capitano e per il proprietario o armatore della nave sono sottoscritti dal caricatore, gli altri sono sottoscritti dal capitano.

La sottoscrizione e la consegna rispettiva degli originali dev'essere eseguita entro ventiquattro ore dopo compiuto il caricamento.

Il caricatore deve consegnare nello stesso termine al capitano le spedizioni delle cose caricate, ossia le quietanze di pagamento o le bollette di cauzione delle dogane. (**Art. 556**).

D. Per qual motivo la nuova legge prescrive che le polizze di carico destinate per il capitano e per il proprietario debbono essere sottoscritte dal caricatore, e le altre dal capitano — e per qual motivo sopra ciascun originale si deve indicare la persona a cui è destinato, mentre nel cessato Codice nulla si prescriveva per questi casi — e a che giovano le bollette della dogana?

R. Gli originali destinati per il capitano e per il proprietario devono servire di prova delle obbligazioni del caricatore e dei suoi aventi causa verso il capitano ed il proprietario, mentre gli altri originali sono destinati a provare le obbligazioni del capitano, perciò a fronte di questi scopi diversi la nuova legge ha stabilito come risulta nel suriferito articolo 556. Colla prescrizione che riflette il secondo caso, si ebbe di mira d'evitar le

frodi. In tal modo non potrà mai accadere che il caricatore trasmetta ad altri la polizza destinata a proprio uso, imperocchè la corrispondente menzione, in essa esistente, allontanerebbe da chiunque l'idea che il possesso o la girata di quel titolo abbia potuto fargli acquistare un qualche diritto sulla merce. Intorno alle bollette di cauzione delle dogane , siccome talvolta accade che le merci sieno soggette a diritti d' esportazione che variano a seconda dei luoghi, per ciò si richiede che le bollette di cauzione sieno a mani del capitano per assicurare il governo che la merce è trasportata effettivamente nel luogo convenuto.

D. Nell'art. 339 del cessato Codice era prescritto che la polizza di carico doveva essere firmata entro 24 ore dopo compiuto il caricamento: la nuova legge ha stabilito nell' articolo 556 che lo stesso documento non si può firmare dal capitano prima dello stesso caricamento. Queste prescrizioni sono assolute?

R. La Cassazione di Torino , 10 giugno 1866, ha deciso che l'obbligo imposto dall'articolo 339, era consigliato allo scopo d'impedire un inutile ritardo a firmare il detto documento; sicchè se il capitano avesse firmato la polizza di carico prima della consegna delle merci non cessava d'essere valida ed effica-

ce che quando risulti che la posteriore consegna non sia in realtà avvenuta.

D. La polizza di carico è il simbolo della merce: la tradizione è perfetta coll'indossamento, o è necessaria la trasmissione della polizza al compratore?

R. La Corte d'appello di Venezia, 31 dicembre 1872, ha deciso essere necessaria la consegna del detto documento al compratore.

D. Quando la nave giunge a destinazione, il capitano a chi deve consegnare il carico?

R. Il capitano deve consegnare il carico nel luogo di destinazione a chi gli presenta la polizza di carico, qualunque sia il numero che essa porta, se non gli è stata notificata alcuna opposizione.

In caso di opposizione, o se si presentano più portatori della polizza di carico, il capitano deve depositare giudizialmente il carico, e può anche farsi autorizzare a venderne la quantità occorrente per il pagamento del nolo. (Art. 557).

R. Quale è la ragione di questa disposizione?

R. Siccome al commercio in generale interessa che le navi depongano il carico al più presto possibile per intraprendere nuovi viaggi, e interessa del pari ai commercianti la sicurezza degli affari, fu perciò aggiunta questa disposizione che obbliga il capitano

a consegnare il carico o a depositarlo come sopra si è detto.

V. Cassazione di Napoli 9 settembre 1872.

D. La polizza di carico esprimendo la natura, specie e quantità della merce, obbligherà il capitano a consegnare in modo assoluto la merce della stessa specie e quantità?

R. Questo caso è stato previsto da Valin: esso opina che la polizza di carico prova della qualità generica esteriore ed apparente della merce come indaco, zucchero raffinato, ec. Bisogna consegnare delle mercanzie, dello stesso genere nelle stesse botti o balle con gli stessi numeri e con le stesse marche. La polizza di carico non obbliga per ciò che riflette la qualità specifica della merce.

D. La polizza di carico formata nei modi prescritti dalla legge fra quali persone fà fede — e nel caso di diversità tra le polizze dello stesso carico, quale di esse fà fede?

R. La polizza di carico formata nel modo sopra stabilito, fa prova tra tutte le parti interessate nel carico, come pure tra esse e gli assicuratori. (**Art. 558**).

In caso di diversità tra le polizze di un medesimo carico, fa prova quella che è presso il capitano, se è riempiuta di mano del caricatore o di mano del suo

commissionario; e quella che è presentata dal caricatore o dalla persona cui è diretta la spedizione fa prova, se è riempiuta di mano del capitano. (**Art. 559**).

D. Il capitano colla polizza di carico ha rilasciata la ricevuta delle merci a lui affidate da consegnarsi a destinazione e ne è responsabile: per suo discarico potrà pretendere che il destinatario gliene rilasci a sua volta ricevuta?

R. Il commissionario o il destinatario che ha ricevuto le cose indicate nella polizza di carico o nel contratto di noleggio deve darne ricevuta al capitano che la domandi; altrimenti deve rifondere le spese e i danni, compresi quelli del ritardo. (**Art. 560**).

Alcuni scrittori della materia dicono che il capitano deve ricevere in restituzione dal consegnatario la polizza di carico che è all'*ordine* o al *portatore*, per non andare incontro a responsabilità verso il cessionario o possessore legittimo della polizza stessa.

CAPO III.

Del nolo

D. La nuova legge ha introdotte delle modificazioni rigurdanti le disposizioni che regolano il *nolo?*

R. Ha adoperata una formola più generale

di quella indicata dal cessato codice per determinare i modi con cui il nolo può essere convenuto. Ha poi contemplato non solo il caso che il capitano dichiari la nave di maggiore portata ma anche il caso contrario obbligando sempre il capitano al risarcimento del danno che da tale erronea dichiarazione fosse derivato al noleggiatore, e restringendo il minimo dell'errore imputabile in riguardo all'ampiezza attuale delle costruzioni navali ed ai differenti sistemi di stazzatura usati nei vari luoghi. Ha in ultimo modificato secondo giustizia la disposizione che determina la parte di nolo dovuta al capitano allorchè per interdizione di commercio col paese per cui la nave è in viaggio, la medesima sia costretta a ritornare col suo carico al luogo di partenza (A. p.).

D. Quali sono le convenzioni che regolano il nolo?

R. Il nolo è regolato dalle convenzioni delle parti ed è provato dal contratto di noleggio o della polizza di carico.

Il nolo può essere convenuto:

Per tutta la nave o per una parte di essa, per uno o più viaggi o per un certo tempo;

Per il trasporto di cose determinate;

In ragione del numero, del peso o del volume delle cose da trasportarsi. (**Art. 561**).

Il capitano che ha dichiarato la nave d'una portata maggiore o minore della vera è obbligato al risarcimento dei danni verso il noleggiatore.

Non si reputa esservi errore nella dichiarazione, se la differenza non eccede un ventesimo, o se la dichiarazione è conforme all'atto di nazionalità. (**Art. 562**).

V. Articolo 555 N° 4° ivi si accenna il nome della nave, la nazionalità e la *portata*.

D. Fate conoscere dettagliatamente i diritti del noleggiatore e le obbligazioni?

R. Se la nave è noleggiata per intiero ed il noleggiatore non dà tutto il carico, il capitano non può caricare altre cose senza il consenso del noleggiatore. Questi profitta del nolo delle cose che compiono il carico. (**Art. 563**).

Il noleggiatore che prima della partenza della nave dichiara di rompere il viaggio senza aver caricato cosa alcuna deve pagare la metà del nolo.

Se non ha dichiarato di rompere il viaggio o se carica una quantità minore di quella convenuta, deve pagare il nolo intiero.

Se carica una quantità maggiore, deve pagare il nolo per l'eccedenza in ragione del nolo convenuto. (**Articolo 564**).

Se il contratto di noleggio ha per oggetto il trasporto di cose determinate, il caricatore prima della partenza della nave può ritirare le cose caricate, pagando la metà del nolo.

Egli sopporta le spese di caricamento, di scarica-

mento e di ricaricamento delle altre cose che devonsi muovere di luogo, e le spese del ritardo. (**Art.** 565).

Il capitano può far mettere a terra nel luogo del caricamento le cose trovate nella nave che non gli sono state dichiarate, od esigerne il nolo al prezzo massimo che si paga nel medesimo luogo per le cose di simile natura. (**Art.** 566).

Questa è anche l'opinione di Valin, ed i redattori del Codice di commercio francese l'hanno ritenuta.

Il caricatore che durante il viaggio ritira le cose caricate deve pagare il nolo per intiero e tutte le spese di traslocazione cagionate dallo scaricamento.

Se le cose sono ritirate per fatto o per colpa del capitano, questi è responsabile dei danni e delle spese. (**Art.** 567).

D. Quale è la ragione della differenza del pagamento del nolo per metà o per intiero nei casi sopra specificati?

R. La differenza si giustifica in questo modo: quando il carico è a *dettaglio*, il capitano non è obbligato a partire a giorno fisso, ma soltanto quando ha trovato a completare il suo carico o presso a poco: gli è dunque più facile trovare un altro caricante nel caso venisse scaricata la merce. Il Bravard opina che quando il carico è completo il caricante non può ritirare le sue mercanzie senza pa-

gare l'intero nolo, anche nel caso dell'affitto a dettaglio, perchè in questo caso non vi è più incertezza sulla partenza del bastimento, e da un'altra parte il capitano avendo completato il suo carico ha potuto rifiutare delle merci, che ora non sarebbe più a tempo di prendere. Ma questa opinione introdurrebbe una distinzione che non è ammessa dalla legge. Che se il caricante ritira le sue mercanzie durante il viaggio, non potendo presumersi che il capitano troverà un altro carico, se non si permettesse che il caricante pagasse l'intero nolo, il noleggiato sarebbe in perdita.

Se la nave è trattenuta alla partenza, nel corso del viaggio od al luogo dello scaricamento, per fatto del noleggiatore, questi è responsabile delle spese del ritardo.

Se la nave noleggiata per andata e ritorno ritorna senza carico o con un carico non compiuto, è dovuto il nolo per intiero, oltre l'indennità per il ritardo. (**Articolo 568**).

Il capitano è tenuto a risarcire al noleggiatore i danni, se per fatto suo la nave è stata trattenuta od ha sofferto ritardo alla partenza, durante il viaggio o nel luogo dello scaricamento. (**Art. 569**).

Se il capitano è costretto per caso fortuito o per forza maggiore a far riparare la nave nel corso del viaggio, il noleggiatore deve aspettare o pagare il nolo intiero.

Se la nave non può essere riparata, il nolo è dovuto in proporzione del viaggio fatto.

Se per condurre le cose caricate alla loro destinazione il capitano noleggia un'altra nave, il nuovo noleggio s' intende fatto per conto del caricatore. (**Articolo 570**).

Il capitano perde il nolo ed è tenuto al risarcimento dei danni verso il noleggiatore, se questi prova che la nave era inabile a navigare quando è partita.

La prova è ammessa anche contro gli atti di visita. (**Art. 571.**).

Il ritardo può avvenire pel fatto del capitano se alla partenza egli attende oltre il termine stabilito: se durante il viaggio fa scali non stabiliti dal contratto di noleggio o senza necessità: se all'arrivo trascura senza giusto motivo di adempiere alle formalità prescritte dalle leggi del luogo d' approdo per far scaricare le mercanzie.

Qualora sopravvenga interdizione di commercio col paese per cui la nave è in viaggio, è dovuto al capitano l'intiero nolo, quantunque essa sia costretta a ritornare col suo carico al luogo di partenza; ma se la nave è noleggiata per andata e ritorno, è dovuta la metà dell'intiero nolo o de'due noli cumulati. (**Art. 572**).

Se la nave è noleggiata per andare in un porto a prendere un carico e condurlo in altro porto e la interdizione di commercio sopravviene mentre essa viaggia in zavorra per andare a prendere il carico, è do-

vuta al capitano, per le spese fatte in esecuzione del contratto, una indennità da liquidarsi secondo le circostanze. (**Art. 573**).

Se la nave è arrestata nel corso del viaggio per ordine di una Potenza, o costretta a soggiornare in un porto per riparare i danni anche volontariamente sofferti per salvezza comune, non è dovuto alcun nolo durante il tempo dell'arresto o della stazione nel porto quando la nave sia noleggiata a mese, nè accrescimento di nolo quando sia noleggiata a viaggio. (**Art. 574**).

A stretto rigore quando la nave è trattenuta per ordine di una Potenza, quando è noleggiata a mese, il nolo dovrebbe essere pagato, perchè l'arresto per ordine di una Potenza è un accidente del quale non deve rispondere il capitano. Ma la disposizione dell'art. 574 fu consigliata dall'idea di non obbligare i caricanti ad essere esposti a perdere tutto il loro carico, e dall'altra parte a non accordare alcuna indennità ai proprietari della nave e correre il rischio di vedere assorbito il nolo dal mantenimento dello equipaggio.

D. Succede che il capitano vende o dà in pegno le cose caricate, in questi casi si dovrà pagare il nolo delle stesse cose vendute, ecc.?

R. Il nolo è dovuto per le cose caricate che il ca-

pitano è stato costretto a vendere, a dare in pegno o ad impiegare per i bisogni urgenti della nave.

Egli deve però rimborsare ai proprietarii il valore che le cose stesse avrebbero nel luogo di scaricamento, se la nave è giunta a buon porto.

Se la nave è perduta, il capitano deve rimborsare ai proprietarii delle cose vendute od impiegato il prezzo che ne ha ritratto, e per quelle date in pegno la somma avuta in prestito, ritenendo parimenti il nolo indicato nelle polizze di carico.

È salvo in questi due casi ai proprietarii della nave il diritto di far l'abbandono.

Qualora dall'esercizio di questo diritto risulti una perdita per coloro ai quali appartengono le cose impiegate, vendute o date in pegno, la perdita è ripartita per contribuzione sul valore di queste e di tutte quelle che sono giunte alla loro destinazione, o che sono state salvate dal naufragio, posteriormente agli avvenimenti di mare che hanno reso necessario l'impiego, la vendita o il pegno. (**Art. 575**).

D. Il nolo è dovuto per le cose gettate a mare, perdute in naufragio, ecc.?

R. Il capitano ha diritto al nolo delle cose gettate in mare per salvezza comune, e che sono ammesse a contribuzione. (**Art. 576**).

Non è dovuto alcun nolo per le cose perdute per naufragio od investimento, rapite dai pirati o prese dai nemici, ed il capitano deve restituire il nolo che gli fosse stato anticipato, se non vi è convenzione contraria. (**Art. 577**).

Se la nave e le cose caricate sono riscattate o se queste sono salvate dal naufragio, il capitano ha diritto al nolo sino al luogo della preda o del naufragio.

Contribuendo al riscatto, egli ha diritto al nolo intiero, purchè conduca le cose caricate al luogo della loro destinazione.

La contribuzione per il riscatto si fa sul prezzo corrente delle cose caricate nel luogo dello scaricamento dedotte le spese, e sulla metà della nave e del nolo.

I salarii dei marinai sono esenti dalla contribuzione. (**Art. 578**).

V. Cassazione di Milano 7 giugno 1865.

D. Quando le cose caricate saranno arrivate a destinazione, il nolo sarà subito pagato?

R. Se la persona cui sono dirette le cose caricate ricusa di riceverle, il capitano può, coll'autorizzazione del giudice, farne vendere la quantità occorrente per il pagamento del nolo e fare il deposito delle rimanenti.

Se il prezzo ricavato non è sufficiente al pagamento, egli conserva il regresso contro il caricatore. (**Art. 579**).

Il capitano non può ritenere le cose caricate per mancanza di pagamento del nolo.

Egli può nel tempo dello scaricamento domandare che siano depositate presso un terzo sino al pagamento del nolo. (**Art. 580**).

V. Corte d'Appello di Torino, 8 aprile 1873, caso di merce avariata giunta al destinatario.

D. Il caricatore può domandare diminuzione del nolo, o può abbandonare per il nolo le cose caricate diminuite di prezzo o deteriorate per vizio proprio o per caso fortuito?

R. In nessun caso il caricatore può domandare diminuzione del nolo.

Il caricatore non può abbandonare per il nolo le cose caricate diminuite di prezzo, o deteriorate per vizio proprio, per caso fortuito o per forza maggiore. Tuttavia, se vino, olio od altri liquidi siano colati, le botti che li contenevano rimaste vuote o quasi vuote possono essere abbandonate per il nolo ad esse corrispondente. (Art. 581).

A stretto rigore i casi di deterioramento o perdita determinati dall'art. 581 dovrebbero essere estranei al noleggio. Ecco come Pothier spiega questa disposizione; il liquido era la cosa principale, ed era quello che doveva essere trasportato, la botte non era che l'accessorio. Se la botte è vuota, la mercanzia non è stata realmente trasportata, per conseguenza la condizione sotto la quale il nolo è dovuto non esiste.

D. A rigor di legge il nolo è dovuto dal caricatore. L'uso rispetta questo principio?

R. La Corte d'appello di Genova, 5 luglio 1872, ha giudicato che sebbene di regola generale il nolo stia a carico del caricatore, e contro di lui competa al capitano l'azione personale pel pagamento del nolo, pure secondo l'uso generalmente invalso, il nolo deve pagarsi dal destinatario o compratore del carico, e contro di questi può il capitano rivolgere la sua azione, salvo che nulla dovesse allo speditore.

CAPO IV.

Dei passeggieri.

D. Indicate le modificazioni della nuova legge intorno al trasporto dei passeggieri?

R. La nuova legge ha considerato che in oggi sono più frequenti i passeggieri sulle navi a vapore, e non furono mai pubblicati leggi o regolamenti speciali. Per ciò ora i rapporti giuridici fra i passeggieri e le società di navigazione a vapore sono totalmente abbandonati alle convenzioni delle parti, ed anzi quasi esclusivamente rimessi alle condizioni d'imbarco arbitrariamente fissate dalle società, che spesso tengono un monopolio di fatto in questi servizii. Per queste considerazioni la nuova legge ha estese le

disposizioni del cessato Codice riguardanti il trasporto dei passeggieri sulle navi a vela anche alla navigazione a vapore, ogni qualvolta le parti non avessero con convenzioni speciali regolato diversamente i loro diritti.

La nuova legge ha deciso in senso affermativo la questione se si doveva restituire ai passeggieri il nolo anticipato avvenendo la rottura del viaggio per forza maggiore che *riguarda la nave*. Regolò del pari i casi della navigazione a vapore che trasporti passeggieri e merci, circa gli approdi negli scali e nei porti intermediarii richiesti dalle condizioni particolari per l'indole speciale del commercio esercitato dalle navi a vapore. In ultimo venne rimosso ogni dubbio sull' applicabilità delle disposizioni del cessato Codice sul nolo, ai diritti del noleggiatore e del locatore, anche nel caso che taluno avesse noleggiata una nave in tutto od in parte per trasportare passeggieri, determinando inoltre la condizione giuridica dei passeggieri stessi riguardo ai loro bagagli ed altri effetti che portano con loro sulla nave (A. p.).

D. Indicate le indennità, che competono al capitano nel caso il viaggio sia ritardato o che non abbia luogo per fatto dei passeggieri?

R. Il contratto di noleggio per trasporto di passeggieri, in mancanza di convenzioni speciali, si regola secondo le seguenti disposizioni. (**Art. 581**).

Quando il viaggio è rotto prima della partenza della nave:

1. Se il passeggiere non si rechi a bordo a tempo opportuno, è dovuto al capitano l'intiero nolo;

2. Se il viaggio è rotto per dichiarazione del passeggiere, per morte, per malattia o altro caso fortuito, o di forza maggiore riguardante la sua persona, è dovuta la metà del nolo, dedotte le spese di vitto per la presunta durata del viaggio, ove queste siano comprese nel nolo, salve le corrispondenti disposizioni delle leggi marittime;

3. Se è rotto per fatto del capitano, il passeggiere ha diritto al risarcimento dei danni;

4. Se è rotto per caso fortuito o per forza maggiore riguardante la nave, il contratto è risoluto colla restituzione del nolo anticipato, ma non si fa luogo a indennità, nè per l'una, nè per l'altra parte. (**Art. 582**).

Quando il viaggio è rotto dopo la partenza della nave:

1. Se il passeggiere sbarca volontariamente in un porto d'approdo paga il nolo intiero;

2. Se il capitano ricusa di proseguire il viaggio, o è altrimenti in colpa dello sbarco del passeggiere in un porto d'approdo, è obbligato al risarcimento dei danni;

3. Se il viaggio è rotto per caso fortuito o per forza maggiore riguardante la nave o la persona del passaggiere, il nolo è dovuto in proporzione del cammino percorso.

Nessun nolo è dovuto dagli eredi del passeggiere, morto in naufragio, ma il nolo anticipato non è restituito. (**Art. 584**).

In caso di ritardo nella partenza della nave, il passeggiere ha diritto all'alloggio, ed anche al vitto a bordo durante il ritardo, se il vitto è compreso nel nolo, oltre il risarcimento dei danni quando non sia derivato da caso fortuito o da forza maggiore.

Se il ritardo eccede i dieci giorni, il passeggiere può inoltre sciogliere il contratto, e in questo caso il nolo deve restituirsi per intiero.

Se il ritardo è cagionato da tempo cattivo, lo scioglimento del contratto per parte del passeggiere non ha luogo, se non colla perdita di un terzo del nolo.

La circostanza del tempo cattivo è riconosciuta e dichiarata dall'ufficiale dell'amministrazione della marina. (**Art. 585**).

Se in un biglietto di viaggio fosse scritta una dichiarazione che gli oggetti del passeggiere non dichiarati sono sottoposti ad un nolo maggiore, questa dichiarazione sarà valida?

R. No, perchè contraria alla legge.

Corte d'appello di Lucca 9 luglio 1873.

D. Se la nave deviasse dal cammino stabilito, sussisterà il contratto con i passeggieri?

R. La nave noleggiata esclusivamente per trasporto

di passeggieri deve condurli direttamente, qualunque ne sia il numero, nel porto di destinazione, facendo gli scali annunciati prima del contratto di noleggio, o che sono di uso comune.

Se la nave devia dal cammino o fa rilascio per volontà o per fatto del capitano, i passeggieri continuano a ricevere alloggio e vitto a spese della nave ed hanno diritto al risarcimento dei danni, oltre la facoltà di risolvere il contratto.

Se la nave, oltre i passeggieri, ha carico di merci o d'altri oggetti, il capitano ha facoltà di fare durante il viaggio gli approdi necessarii per lo scaricamento. (**Art. 586**).

D. Indicate la sorte dei passeggieri nel caso la nave ritardasse il viaggio per arresto ordinato da Potenza, e per bisogno di riparazione?

R. In caso di ritardo avvenuto durante il viaggio per arresto ordinato da Potenza, o per bisogno di riparare la nave:

1. Il passeggiere, se non vuole aspettare che cessi l'arresto o che siano compiute le riparazioni, può sciogliere il contratto, pagando il nolo in proporzione del cammino percorso:

2. Se preferisce di aspettare la ripresa della navigazione, non deve alcun aumento di nolo, ma deve alimentarsi a sue spese durante il tempo dell'arresto e delle riparazioni. (**Art. 587**).

D. Gli alimenti dei passeggieri rispetto al nolo come sono regolati?

R. Gli alimenti del passeggiere durante il viaggio si presumono compresi nel nolo; se ne sono esclusi, il capitano, durante il viaggio, deve somministrarli a giusto prezzo al passeggiere che ne manchi.

Nei viaggi fuori d'Europa oltre lo stretto di Gibilterra o il canale di Suez, i passeggieri hanno diritto di restare a bordo e di essere alimentati per quarantott'ore successive all'arrivo della nave nel porto di destinazione, salvo che la nave fosse costretta a partire immediatamente. (**Art. 588**).

V. Cassazione di Milano 6 Maggio 1865 in caso di naufragio non deesi distinguere tra trasporto e alimento.

D. Quali sono le regole da osservarsi nel caso la nave venisse noleggiata in tutto od in parte per trasportare passeggieri — e per le cose appartenenti al passeggiere è dovuto il nolo?

R. Se la nave è noleggiata in tutto o in parte per trasportare passeggieri, ancorchè in numero non indicato, i diritti del noleggiatore e del locatore sono regolati secondo le disposizioni del capo III di questo titolo, che non sono incompatibili coll'oggetto del contratto.

Alle cose appartenenti al passeggiere recate nella nave si applicano le disposizioni riguardanti il contratto di noleggio, ma non è dovuto nolo particolare se non è convenuto. (**Art. 589**).

TITOLO V.

Del prestito a cambio marittimo.

D. Date qualche dilucidazione sul prestito a cambio marittimo?

R. Il prestito marittimo, o a cambio marittimo è un contratto col quale uno dei contraenti dà in prestito all'altro un capitale, sugli oggetti esposti ai rischi marittimi, a condizione che se questi perissero o venissero deteriorati dagli accidenti della navigazione, colui che ha imprestato il capitale non potrà ripeterlo se non fino alla concorrenza di ciò che valgano gli oggetti, e se arrivano felicemente, in questo caso colui che ha ricevuto la somma sarà tenuto a restituirla al mutuante con un certo guadagno che chiamasi *profitto marittimo* cioè una certa somma di danaro che il mutuatario promette di pagare al mutuante oltre la somma prestata. Il mutuante a cambio marittimo può stipulare il profitto marittimo o interesse superiore all'interesse legale, per i rischi a cui va incontro.

Le parole cambio marittimo sono una abbreviazione delle altre parole *a tutto rischio*. Dice Valin, colui che presta la somma corre il rischio di perderla e la mette effettiva-

mento alla ventura. Questo contratto è *reale* perchè non produce gli effetti speciali se non quando il capitale viene realmente consegnato al mutuatario: è unilaterale essendo obbligato il solo mutuatario: è a titolo oneroso, essendo nell'interesse comune: è aleatorio perchè contiene il rischio della perdita o del guadagno. La nuova legge ha arrecate importanti modificazioni intorno all'oggetto del prestito a cambio marittimo, ha rimossi non pochi dubbi elevatisi nella pratica ed ha riempite varie lacune del cessato Codice.

D. Quali sono le enunciazioni che deve contenere il contratto di prestito marittimo?

R. Il contratto di prestito a cambio marittimo dev'essere fatto per iscritto, altrimenti si risolve in mutuo semplice e non produce che gli interessi legali.

La scrittura deve enunciare:

1. Il capitale prestato e la somma convenuta per interesse o profitto marittimo;

2. Le cose sulle quali il prestito è assicurato;

3. Il nome della nave;

4. Il nome e cognome del capitano o padrone;

5. La persona che dà e quella che riceve il prestito;

6. Per qual viaggio o per qual tempo sia fatto il prestito;

7. Il tempo e il luogo del rimborso. (**Art. 590**).

V. Delvincourt, e Pardessus, per gli effetti del contratto a riguardo dei terzi se non fosse fatto con scrittura.

D. Quali sono le formalità di trascrizioni che la legge ha stabilite per il prestito a cambio marittimo fatto nel Regno o all'estero?

R. Il prestito a cambio marittimo sulla nave o su porzione di essa fatto nel Regno dev'essere trascritto nei registri dell'ufficio marittimo nel cui compartimento è stipulato, e dev'essere annotato sull'atto di nazionalità della nave.

Se è fatto in paese estero, dev'essere trascritto nei registri del regio consolato del luogo dove è stipulato ed annotato sull'atto di nazionalità.

Gli amministratori della marina e gli ufficiali consolari in paese estero devono trasmettere copia dell'atto di cambio marittimo all'ufficio marittimo presso il quale è inscritta la nave.

Non possono trascrivere l'atto stesso nei loro registri, se non viene loro presentato l'atto di nazionalità.

Il prestito a cambio marittimo fatto in paese estero ove non abbia sede un ufficiale consolare, nè altri che ne faccia le veci, dev'esser fatto annotare sull'atto di nazionalità, a cura del capitano, dall'autorità che concede l'autorizzazione o da altro pubblico ufficiale del luogo.

Il capitano che non giustifica l'adempimento di questa formalità è personalmente obbligato al pagamento del cambio marittimo.

L'originale o una copia autentica del contratto deve spedirsi, insieme a copia autentica dell'atto di autorizzazione, all'ufficiale consolare più vicino, il quale deve trascriverli nei registri e trasmetterli all'ufficio marittimo suddetto.

Il contratto non ha efficacia rispetto ai terzi, che dalla data dell'annotazione sull'atto di nazionalità.

Nei casi preveduti negli articoli 489 e 509, si applicano inoltre le disposizioni degli articoli istessi. (Art. 591).

L'atto di prestito a cambio marittimo, se è all'ordine, può essere trasferito per mezzo di girata.

La forma e gli effetti della girata sono regolati secondo le disposizioni del titolo X del libro primo.

La garantia di pagamento si estende anche all'interesse marittimo, se non vi è convenzione contraria. (Art. 592).

D. Dite la ragione per cui l'art. 591 prescrive che il contratto in parola non ha effetto verso i terzi che dalla data dell'annotazione sull'atto di nazionalità?

R. Si premette che l'art. 427 del cessato Codice prescriveva che il contratto in discorso doveva essere annotato entro dieci giorni. La nuova legge invece ha modificato l'accennata prescrizione volendo che il contratto non avesse effetto rispetto ai terzi che dal giorno della annotazione sui registri da essa indicati. La ragione di questa disposizione, già consigliata da Valin, si desume dall'idea di voler prevenire le frodi a pregiudizio dei terzi, col simulare biglietti a cambio marittimo con antidata a favore di persone conniventi le quali acquisterebbero

in caso di fallimento la preferenza sopra i creditori legittimi.

V. Pardessus, e Delvincourt, i quali opinano che la inosservanza di questa formalità farebbe anche perdere al mutuante il suo privilegio, e ciò quando pure il prestito fosse direttamente contrattato dal proprietario e non dal capitano.

D. Date qualche dilucidazione riguardante l'art. 592?

R. Il contratto a cambio marittimo potendosi trasferire per mezzo di girata se è all'ordine, ed essendo regolata la girata dalle stesse norme che riflettono le cambiali, ne segue in questo caso che se il mutuatario non soddisfa alle sue obbligazioni, il cessionario del credito in mancanza del pagamento potrà agire contro del suo cedente nelle forme indicate per le lettere di cambio: in tesi generale dovrà esigere il pagamento il giorno indicato o protestare l'indomani. Nondimeno il cessionario non può agire in garanzia contro il cedente fino a concorrenza del capitale dato in prestito; questa garanzia si può estendere anche allo interesse marittimo, se non vi è convenzione contraria. Che se per i casi dalla legge previsti, il cessionario non possa farsi rivalere nè dal capitale, nè dal profitto, egli avrà un regresso contro il suo girante, perchè, si dice, quest'ultimo non avendo riavuto che il capitale, sembra giu-

sto che la garanzia da lui dovuta non si estende al di là, e sarebbe ingiusto obbligarlo a garantire il 25, od il 30 % di profitto marittimo, che egli non riceve.

V. Riviére.

D. Il denaro che si dà a cambio marittimo può essere costituito da tratte su terze persone girate dal cambiante al cambiatario?

R. Sì, così decise la Cassazione di Milano, 24 gennaio 1863.

D. I cambi marittimi hanno gli stessi privilegi delle lettere di cambio?

R. Non si devono confondere i privilegi cambiari che i cambi marittimi hanno comuni con tutte le lettere di cambio, ed i privilegi *reali* inerenti al credito rappresentato da titoli di cambio marittimo. I primi possono ed anzi debbono necessariamente in tutto o in parte venir meno per il pagamento della lettera di cambio fatta per mani di un terzo; i secondi invece possono durare finchè dura il credito.

Cassazione di Torino 15 gennaio 1873.

D. Nel cessato Codice era vietata la costituzione del prestito a cambio marittimo sui salari e sulle partecipazioni dei marinari e della gente di mare, sul nolo a guadagnar-

si dalla nave, e sul profitto sperato delle merci: la nuova legge ha mantenuto questo divieto?

R. Per esercitare un' utile influenza contro la tendenza alla dissipazione della classe dei marinari, la nuova legge ha mantenuto il divieto riguardante i salarii, ecc. di costoro: con ciò i marinari avranno maggiore interesse alla salvezza della nave e del carico. Il cessato Codice non aveva alcuna sanzione contro la contravvenzione a questo divieto, e la nuova legge volendo riempire questa lacuna, ha stabilito che il marinaio il quale ha ricevuto indebitamente del denaro a prestito marittimo sui suoi salari, chi avrà dato il denaro a prestito ha diritto soltanto al rimborso del capitale senza interesse. Circa il nolo la nuova legge ha tolto il divieto, imperciocchè è bensì vero che non sarebbe efficace la guarentigia concessa al creditore, specialmente qualora il contratto venga conchiuso prima che la nave noleggiata abbia lasciato il porto di partenza; ma se un sovventore è disposto a correre questo rischio, ed un armatore acconsente di concedergli per esso il compenso che egli richiede, nulla vi ha di illecito in questo contratto e nessuna ragione impone un divieto. Eliminò del pari il divieto del prestito a cam-

bio marittimo sui profitti sperati delle mercanzie caricate, perchè l'aumento di prezzo che le mercanzie avranno fa parte del patrimonio del caricatore di esse, a condizione del salvo arrivo; e perchè nulla può impedire che il prestatore a cambio marittimo faccia calcolo su quell'aumento di prezzo che le merci avranno giunte al porto di destinazione nel determinare l'entità della somma che può indursi a sovvenire sul carico della nave. Però questo aumento del prezzo non può considerarsi un accessorio separato ma concorre a formare il prezzo intero della merce, e non sarebbe lecito costituire un prestito separato sullo stesso aumento sperato; per ciò la nuova legge ammette il prestito che riguarda anche il guadagno sperato purchè con espressa dichiarazione del contratto ne risulti fatta ad ambe le parti precisa avvertenza.

Il prestito a cambio marittimo può essere costituito;

1. Sulla nave intera o sopra una parte di essa;

2. Sugli attrezzi, sul corredo e sull'armamento;

3. Sul nolo;

4. Sul carico, o sopra una porzione determinata di esso;

5. Sulla nave, sul nolo e sul carico congiuntamente.

Non può essere fatto prestito a cambio marittimo ai marinai ed alla gente di mare sui loro salarii o sulle loro partecipazioni; se nondimeno il prestito ha luogo, chi lo dà ha diritto soltanto al rimborso del capitale senza interessi. (**Art. 593**).

Il prestito a cambio marittimo eccedente il valore delle cose sulle quali è costituito è valido sino alla concorrenza di questo valore secondo la stima fatta o convenuta, e il resto della somma prestata è restituito coll' interesse al corso di piazza.

Se però vi è stata frode da parte di chi ha ricevuto il danaro, il prestatore ha diritto di domandare l' annullamento del contratto e la restituzione della somma prestata coll' interesse suddetto.

Il profitto sperato sulle cose caricate non si reputa come eccesso di valore, se è dichiarato espressamente. (**Art. 594**).

D. Quali sono i rapporti dei proprietari del carico cogli armatori, se in seguito a cambio marittimò fatto dal capitano, il cambiante fa vendere *soltanto* il carico?

D. In questo caso i proprietari del carico non sono *surrogati* al cambiante, ma hanno diritto soltanto contro gli armatori al rimborso di quella quota di avaria che in sequela del regolamento di questa si scorgerà gravare il bastimento sul quale in parte le spese ed il cambio marittimo furono pure indispensabili.

Sentenza della Corte di Appello di Lucca 14 maggio 1880.

D. Dite quali sono le persone che possono stipulare il prestito marittimo?

Il prestito a cambio marittimo non può essere contratto che dai proprietarii delle cose vincolate, o da persone da essi a ciò specialmente autorizzate, salve le facoltà accordate al capitano negli articoli 507 e 509. (**Art. 595**).

Il prestito a cambio marittimo produce una obbligazione reale sulla cosa affetta dal prestito, per ciò il solo proprietario della stessa cosa deve acconsentire il prestito per sicurezza del mutuante, sicurezza che svanirebbe se il prestito fosse acconsentito da persona non proprietaria della cosa stessa. Il Bravard dice che tanto il mutuatario che il mutuante devono avere la capacità di obbligarsi commercialmente.

D. Rispetto ai rapporti d'interessi (quando il capitale e l'interesse del cambio marittimo sono esigibile), il cessato Codice non aveva alcuna disposizione per regolare questi rapporti tra le parti; la nuova legge ha dato delle regole a questo riguardo?

R. Dal giorno in cui il capitale prestato e l'interesse marittimo sono divenuti esigibili, non sono dovuti che gli interessi legali sulla somma complessiva. (**Art. 596**).

D. Vi possono essere delle condizioni in-

compatibili colla natura del cambio marittimo?

R. La facoltà limitatamente accordata al prestatore od al terzo che pagò per di lui conto, di pagarsi mediante rivalsa sul cambiatario: l'obbligo assunto dal cambiatario di assicurare il cambio per conto del cambiante senza alcuna riserva per la rifusione dei premi pagati nel caso di sinistro, sono atti incompatibili colla natura del cambio marittimo.

Cassazione di Milano 24 gennaio 1863.

D. Quale è l'uso del capitale che presuppone il privilegio dato al cambio marittimo ed agli interessi?

R. Se il cambio marittimo è dato prima della partenza della nave, fa presumere lo scopo del riattamento della nave o della provvista delle vettovaglie, nonchè dell'armamento. Chi domanda il privilegio è in obbligo di provare con atti estranei al contratto di cambio marittimo, non esclusa la presunzione, la destinazione di tali usi.

Cassazione di Milano 24 gennaio 1863 suddetto.

D. Se manca il rischio, manca l'oggetto del contratto: può succedere che il viaggio sia rotto dopo che il prestito marittimo sia

stipulato; in questo caso il sovventore del denaro potrà ritirarlo dal sovvenuto?

R. Il cessato Codice non prevedeva il caso; la nuova legge ha disposto che il denaro dev' essere restituito coll'interesse legale dal giorno del prestito se però il viaggio è stato rotto per un fatto indipendente da colui che ha ricevuto il denaro. Se il viaggio fu rotto per colpa di chi ha ricevuto il denaro a prestito, dovrà il sovventore ricevere il capitale coll'indennizzo del danno nella ragione dell'interesse corrente in piazza nel giorno e nel luogo in cui fu prestato il denaro, nonchè dell'ammontare dell'indennità dovuta agli assicuratori, qualora avendo il prestatore assicurata la somma data a cambio marittimo, debba chiedere lo storno del contratto d'assicurazione (A. p.).

Se il viaggio è rotto prima del cominciamento dei rischi, chi ha ricevuto il danaro è obbligato a restituirlo coll'interesse legale dal giorno del prestito. Ma se la rottura del viaggio sia avvenuta per fatto suo, egli deve l'interesse al corso di piazza ove sia superiore all'interesse legale; e deve inoltre pagare l'indennità dovuta all'assicuratore, se il prestito era assicurato. (Art. 597).

D. Il cambiamento di via della nave, il cambiamento del capitano e cose simili possono avere influenza sul rischio che deve

correre chi dà il denaro a cambio marittimo?

R. Chi dà il danaro a cambio marittimo non corre rischio in caso di cambiamento della via, del viaggio o della nave dichiarati nel contratto, salvo se il cambiamento sia avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore.

Similmente colui che dà il danaro non corre rischio in qualunque caso di reticenza o di falsa dichiarazione di chi lo riceve, la quale diminuisca l'opinione dei rischi o ne cambi l'oggetto.

Il cambiamento del capitano o del padrone, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti del contratto, se non vi è convenzione contraria. (**Art.** 598).

Il cessato Codice nell'art. 438 liberava dal rischio il prestatore sopra merci nel solo caso del cambiamento della nave, salvo il câso di forza maggiore. Ma la nuova legge non ha ristretta questa limitazione al solo prestatore sopra merci, nè al solo cambiamento della nave, l'ha estesa anche ai casi ammessi nei contratti d'assicurazione per la analogia che corre tra queste ed il cambio marittimo: la nuova legge ha posto in armonia quest'articolo coll'art. 548 circa gli effetti del cambiamento della persona del capitano, caso previsto nel contratto di noleggio.

D. La nuova legge ha ammesso come negli articoli 439 e 441 del cessato Codice a riguardo di chi dà denaro a cambio marittimo il solo rischio parziale per naufragio?

R. La nuova legge ha estese le sue disposizioni non solo al rischio per naufragio ma a tutti gli altri casi da qualunque causa derivanti, riducendosi il pagamento delle somme prestate al valore delle cose vincolate al prestito che furono salvate, salvo il rimborso delle spese di ricuperamento, ed il pagamento dei crediti privilegiati, ai quali fosse dovuta la preferenza (A. p.).

Se le cose sulle quali fu costituito il prestito a cambio marittimo sono intieramente perdute per caso fortuito o per forza maggiore, nel tempo e nel luogo dei rischi assunti da chi ha dato il danaro, chi lo ha ricevuto è liberato.

Se la perdita è parziale, il pagamento delle somme prestate è ridotto al valore delle cose vincolate al prestito che furono salvate, salvo il rimborso delle spese di ricuperamento, e il pagamento dei crediti privilegiati ai quali fosse dovuta la preferenza.

Quando il prestito è fatto sul nolo, il pagamento in caso di sinistro è ridotto a ciò che è dovuto dai noleggiatori, fatta deduzione dei salarii spettanti alle persone dell'equipaggio per l'ultimo viaggio, e della contribuzione alle spese di salvataggio.

Se la cosa sulla quale è costituito il cambio marittimo è anche assicurata, il valore di ciò che fu sal-

vato è diviso tra colui che diede a cambio marittimo per il solo capitale e l'assicuratore per le somme assicurate in proporzione del loro interesse. (**Art. 599**).

Colui che ha dato il danaro a cambio marittimo non soffre le perdite ed i danni che accadono per solo vizio inerente alla cosa vincolata, o che sono cagionati dal fatto del debitore. (**Art. 600**).

D. Indicate la ragione della disposizione dell'art. 599 rispetto al nolo?

R. Essendosi ammessa la stipulazione di un cambio marittimo sul solo nolo, era necessario regolare in questo caso le conseguenze della perdita parziale, e per ciò fu stabilito, ecc.

D. Quando comincia il tempo dei rischi?

R. Il tempo dei rischi, se non è determinato dal contratto, decorre;

1. Quanto alla nave, agli accessorii di essa ed al nolo, dal momento in cui muove dal porto, sino a quello in cui dà fondo nel luogo di sua destinazione.

2. Quanto al carico, dal momento in cui le cose si caricano sulla nave o nelle barche per trasportarle alla nave, sino a quello in cui sono deposte a terra nel luogo della loro destinazione. (**Art. 601**).

D. Come si regola il caso di colui che prende a cambio marittimo sulle cose trasportate, e che avesse a bordo cose sue particolari e si verificasse la perdita della nave?

R. Colui che prende a cambio marittimo sopra cose trasportate non è liberato per la perdita della nave e del carico, se non prova che vi si trovassero cose caricate per conto suo sino alla concorrenza della somma presa a cambio. (**Art. 602**).

D. Si può stipulare che il prestatore in caso di avarie particolari non debba contribuire?

R. Questo caso è previsto dalla nuova legge, ed ha dichiarato che nonostante la convenzione che in caso di avarie particolari il prestatore non debba contribuire se per effetto delle avarie particolari le cose vincolate al prestito non bastano a soddisfare il creditore, egli sopporta il danno che ne deriva essendo questa una conseguenza indeclinabile dell'indole del contratto (A. p.).

Coloro che dànno a cambio marittimo contribuiscono alle avarie comuni a scarico di coloro che prendono; ogni convensione contraria è nulla.

Le avarie particolari non sono a carico di coloro che dànno a cambio marittimo, se ciò non è convenuto; ma se per effetto di avaria particolare le cose vincolate al prestito non bastano a soddisfare il creditore, egli sopporta il danno che ne deriva. (**Art. 603**).

TITOLO VI.

Dell'assicurazione contro i rischi della navigazione.

CAPO I.

Del contratto di assicurazione e delle obbligazioni dell'assicuratore e dell'assicurato.

D. Date qualche dilucidazione sulla denominazione di questo contratto.

R. Riferendoci alle disposizioni in generale del tit. XIV del libro primo per ciò che riflette questo contratto, diremo che il contratto di assicurazione marittima è una convenzione con la quale uno dei contraenti si obbliga verso l'altro, mediante un prezzo convenuto, a indennizzarlo delle perdite o danni che proveranno sul mare gli oggetti esposti ai pericoli della navigazione. Si chiama *assicuratore* colui che si addossa i rischi, *assicurato* colui che viene indennizzato delle perdite; *premio* ciò che l'assicurato dà o si obbliga di dare all'assicuratore, per il prezzo del rischio; *polizza di assicurazione*, l'atto che contiene la convenzione delle parti. Questo contratto è *consensuale*, *sinallagmatico*, a titolo *oneroso* ed *aleatorio*.

V. Dalloz circa l'obbligo della scrittura, nonchè Delvincourt e Bravard.

D. Avete detto che la *polizza d'assicurazione* è l'atto che contiene le convenzioni delle parti, indicate queste convenzioni, e l'oggetto dell'assicurazione?

Alle assicurazioni contro i rischi della navigazione si applicano le regole stabilite nel titolo XIV del libro primo, che non sono incompatibili colle assicurazioni marittime, e che non sono modificate nelle seguenti disposizioni.

Le associazioni di mutua assicurazione marittima sono inoltre soggette alle disposizioni del titolo IX del libro stesso. (**Art. 604**).

R. La polizza di assicurazione, oltre quanto è prescritto nell'articolo 420, deve indicare;

1. Il nome, la specie, la nazionalità e la portata della nave;
2. Il nome e il cognome del capitano o padrone;
3. Il luogo dove gli oggetti assicurati sono stati o devono essere caricati;
4. Il porto o la rada da cui la nave è partita o deve partire;
5. I porti o le rade dove la nave deve caricare e scaricare e nei quali deve entrare.

Se le anzidette indicazioni non possono farsi, o perchè l'assicurato non sia in grado di darle o per la speciale qualità del contratto, vi si deve supplire con altre atte a determinare l'oggetto dell'assicurazione. (**Art. 605**).

L'assicurazione può avere per oggetto:

1. Le nave, a vapore o a vela, vuota o carica, armata o non armata, sola o accompagnata;

2. Le macchine, gli attrezzi, il corredo, l'armamento, la dotazione e le vettovaglie;

3. Il nolo dei passeggieri e delle cose caricate;

4. Le cose caricate;

5. Le somme date a cambio marittimo;

6. Le somme pagate o dovute per avarie comuni e le spese fatte o dovute per avarie particolari, quando non siano coperte da cambio marittimo;

7. E generalmente ogni altra cosa stimabile in danaro esposta ai rischi della navigazione.

L'assicurazione può esser fatta sulle dette cose, o sopra parte di esse, congiuntamente o separatamente. (**Art. 606**).

L'assicurazione è nulla, se ha per oggetto.

1. I salarii della gente di mare;

2. Le somme prese a cambio marittimo.

Le cose sulle quali si è preso a cambio marittimo non possono essere assicurate, che per la parte del valore che supera le somme avute in prestito. (**Art. 607**).

D. Nell'art. 605 si ammette che in certi casi si possa fare a meno d'indicare il nome della nave, ecc.: da questa disposizione non ne potrebbe seguire un giuoco o scommessa?

R. Questa disposizione viene consigliata dalla pratica, ed è in vigore presso altri Stati: è estesa ad una serie di operazioni da effettuarsi entro un periodo di tempo preventivamente fissato mediante le così dette polizze di abbonamento. Questa disposizione

non può degenerare in giuoco o scommessa perchè l'assicurato non potrà mai ripetere l'indennità convenuta in caso di sinistro, senza che sia dimostrata l'esistenza delle cose assicurate sulla nave che lo ha sofferto. In oggi le assicurazioni che riguardano gli oggetti suscettibili d'essere assicurati sono libere sino al punto in cui un interesse d'ordine generale e superiore non imponga di limitarle. L'assicurazione sul nolo, sul lucro sperato delle merci e sul profitto delle somme date a cambio marittimo sono conformi ai voti della scienza ed ai bisogni della pratica, e l'esempio della maggior parte delle legislazioni. Le somme dovute per avarie comuni corrono il rischio della rimanente parte del viaggio, nulla può impedire al proprietario delle cose danneggiate o perdute di assicurarsi la percezione di quelle somme nel porto di destinazione, addossando i rischi mediante premio ad un assicuratore (A. p.).

D. Le reticenze nei contratti d'assicurazione non sono ammesse perchè diminuiscono l'opinione del rischio, e ne fanno cambiare l'oggetto. Se però l'assicuratore conoscesse l'oggetto delle reticenze, come il silenzio di un rilascio forzato, e le avarie già sofferte, svanirebbe l'effetto delle stesse reticenze?

R. L'effetto delle reticenze può essere e-

scluso dalla scienza del rilascio forzato, e delle avarie già sofferte per parte dell'assicurato prima dell'assicurazione. La scienza di questi avvenimenti per parte dell'assicuratore deve risultare dalla polizza di carico.

Cassazione di Firenze 28 novembre 1872. Se vi fosse errore comune il contratto è valido.

Corte d'appello di Torino 31 maggio 1861.

D. Può verificarsi il caso di un contratto d'assicurazione le cui espressioni dieno luogo ad interpretare che l'assicuratore non sia responsabile degli effetti di certi danni?

R. La Cassazione francese, 15 aprile 1873, ha giudicato che l'assicurazione contratta all'oggetto di trasportare delle merci *in* una nave, può essere interpetrata nel senso che l'assicuratore non sia responsabile delle avarie o perdite sopravvenute in conseguenza del caricamento delle stesse merci *sulla* nave.

D. Dite la ragione per cui nell'art. 607 è espressamente proibita l'assicurazione sulle somme prese a cambio marittimo?

R. Per effetto del cambio marittimo la cosa viaggia a rischio di chi ha preso il denaro, e quindi il contratto d'assicurazione mancherebbe totalmente di base.

D. Vi possono essere più assicurazioni — e nel caso affermativo quali saranno gli effetti di esse verso gl'interessati?

R. Se più assicurazioni sulla cosa stessa sono fatte senza frode da interessati diversi o da più rappresentanti dello stesso interessato che hanno agito senza incarico speciale, tutte le assicurazioni sono valide sino all'ammontare del valore della cosa. Gl'interessati hanno azioni contro qualunque degli assicuratori a loro scelta, salvo il regresso dell' assicuratore che ha pagato verso gli altri, in proporzione del loro interesse. (**Art.** 608).

D. Quali sono i rapporti del riassicuratore verso l'assicuratore e l'assicurato?

R. Il riassicuratore contrae impegno coll'assicuratore e non col solo assicurato; perciò deve rispondere verso l'assicuratore dell'importo riassicurato tosto che sia accertato il sinistro senza riguardo che l'abbia pagato all'assicurato. Il contratto di riassicurazione è distinto dalla società in partecipazione e dal contratto di avallo. Il periodo dei rischi per la riassicurazione decorre nello stesso periodo fissato dal contratto di assicurazione. Gli atti che stabiliscono l' avaria anche fatti in paese straniero (straniero fosse anche il bastimento) obbligano il riassicuratore sebbene questo e l' assicuratore fossero nazionali.

Tribunale d'appello di Venezia 7 febbraio 1867.

D. La nuova legge ha modificato le con-

dizioni delle assicurazioni fatte in tempo di pace, e in tempo di guerra?

R. I fatti preveduti nei due casi possono essere distinti in due categorie essenzialmente diverse, quella cioè che comprende i *rischi di mare* propriamente detti, ossia il naufragio, l'investimento e simili, e l'altra che abbraccia i rischi che sogliono chiamarsi di *guerra*, ossia la preda, l'arresto, la rappresaglia, ecc. Questa distinzione è già ammessa dalla pratica, e dalla stessa ne segue che la responsabilità dell'assicuratore è determinata con più precisione che non sia nell'articolo 464 del cessato Codice. Tra i rischi di mare a carico dell'assicuratore la nuova legge ha compreso anche quelli dipendenti dalle navi a vapore ossia l'*esplosione* o l'*incendio;* la *pirateria* ed il *saccheggio* non sono danni di guerra. I rischi di guerra, se non vi è convenzione contraria, non sono a carico dell'assicuratore; e affine di togliere i dubbi che non di rado hanno diviso i responsi della giurisprudenza, è dichiarato in che consistono i danni di guerra assunti senza precisa determinazione. Anche a riguardo del cambiamento della persona del capitano è disposto, salva convenzione contraria, che non fa cessare gli effetti dell'assicurazione. (A. p.).

D. Quando si può fare l'assicurazione?

R. L'assicurazione può essere fatta in tempo di pace o in tempo di guerra, prima del viaggio o durante il viaggio della nave.

Può essere fatta a viaggio o a tempo determinato.

L'assicurazione a viaggio può farsi per la sola andata o per il solo ritorno, o per l'andata e ritorno.

L'assicurazione a tempo s'intende fatta per qualunque navigazione e stazione della nave durante il tempo convenuto, salve le speciali convenzioni. (**Art. 609**).

L'aumento di premio convenuto in un tempo di pace per il tempo di guerra che potesse sopravvenire, e la cui quantità non fosse determinata dal contratto, è stabilito dal giudice, avuto riguardo ai rischi, alle corcostanze ed alle convenzioni di ciascuna polizza di assicurazione. (**Art. 610**).

D. Quando comincia il tempo dei rischi?

R. Se il contratto di assicurazione non determina il tempo dei rischi, si osservano le regole seguenti.

Nelle assicurazioni a tempo, i rischi cominciano dalla data della polizza e finiscono al tempo convenuto.

Nelle assicurazioni a viaggio, i rischi cominciano e finiscono al tempo indicato nell'articolo 604. Se però l'assicurazione è fatta a viaggio cominciato, i rischi decorrono dalla data della polizza.

Se lo scaricamento delle cose assicurate è ritardato per colpa del destinatario, i rischi cessano per l'assicuratore un mese dopo l'arrivo della nave al luogo della loro destinazione. (**Art. 611**).

D. Per qual prezzo possono essere assicurate le mercanzie?

R. Le cose caricate possono essere assicurate:

o per il prezzo di acquisto, coll'aggiunta delle spese di caricamento e del nolo;

o per il prezzo corrente nel luogo di destinazione al loro arrivo senza avarie.

La valutazione data nel contratto alle cose assicurate senz'altra spiegazione può riferirsi ad entrambi questi casi e non si fa luogo all'applicazione dell'articolo 428, se non quando essa supera il maggiore dei prezzi suddetti.

Tale valutazione s'intende sempre data sulla dichiarazione dell'assicurato, se non fu preceduta da stima accettata dall'assicuratore, ed è perciò soggetta alla regola stabilita nel secondo capoverso dell'articolo 435. (**Art. 612**).

Se il prezzo delle cose assicurate è dedotto nel contratto in moneta straniera, esse sono valutate in moneta dello Stato secondo il corso al tempo della sottoscrizione della polizza, se non vi è convenzione contraria. (**Art. 613**).

D. L'art. 612 ammettendo l'assicurazione per il prezzo della merce che sarà giunta a destinazione, viene implicitamente ad autorizzare le assicurazioni sui profitti sperati?

R. Per il passato il contratto d'assicurazione si divideva in due specie: in *propria* ed *impropria:* la prima si verificava quando

cadeva sopra un subietto vero determinato; nell'altra non era necessario di provare che le cose assicurate fossero realmente esistite e sottoposte a rischio. Questa seconda specie degenerava in giuoco o scommessa sul salvo arrivo della nave, e venne dichiarata illecita. Per eliminare anco in oggi l'assicurazione dei *profitti sperati* si diceva essere necessario che al proprietario resti ancora un motivo che lo induca a usare ogni diligenza acciò il suo carico arrivi a buon porto, perchè se si trovava con ogni suo avere assicurato poco gl' importava il salvo arrivo, sicchè si volevano escludere dal vantaggio dell'assicurazione i *profitti sperati* della merce, le stesse considerazioni valsero per l'assicurazione del nolo dei passeggieri, ecc. Però presso altre nazioni si ammettono le assicurazioni dei *profitti*, e se non si fosse adottato presso di noi lo stesso principio si andava incontro a rendere meno frequenti in Italia i contratti di assicurazione, mentre gl'interessati l'avrebbero procurata all' estero: per ciò si ritenne l'assicurazione sui noli e le paghe; e per meglio disciplinare l'assicurazione dei profitti sperati si è disposto che l'assicurazione de' profitti *non sia separata*, ma si è accordato che le merci possano assicurarsi o per il prezzo di costo con

le spese d'imbarco o nolo, o per il prezzo corrente che avrebbero al loro arrivo in stato sano al luogo di destino. La valutazione data senz'altra indicazione, si ritiene riferibile ad entrambi i casi, nè si fa luogo a riduzione se non quando supera il maggiore di essi: se vi fu dichiarazione dell'assicurato si tien ferma, se vi fu perizia accettata dall'assicuratore, questa dev'essere rispettata salvo i casi di frode, ecc.: quando per es. l'assicurato al momento dell'assicurazione sapeva che eccedeva il valore degli oggetti assicurati. (A. p.).

D. Sussiste il contratto d'assicurazione se il viaggio è rotto per fatto dell'assicurato prima che sia cominciato il tempo dei rischi?

R. Se il viaggio è rotto prima del cominciamento dei rischi, ancorchè ciò avvenga per fatto dell'assicurato, l'assicurazione è senza effetto.

L'assicuratore riceve a titolo d'indennità la metà del premio convenuto, ma non oltre il mezzo per cento della somma assicurata. (**Art. 614**).

D. Quali sono i rischi a carico dell'assicurato?

R. Sono a rischio dell'assicuratore le perdite ed i danni che accadono alle cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto, cambiamenti forzati di via, di viaggio o di nave; per cagione di get-

to, esplosione, fuoco, piraterie, saccheggio ed in generale per tutti gli altri accidenti di mare.

L'assicuratore non è responsabile delle perdite e dei danni derivanti da solo vizio inerente alla cosa assicurata. (**Art. 615**).

Le spese di pilotaggio, ancoraggio, ecc. sono spese ordinarie le quali non sono a carico dell'assicuratore. Però Pothier seguendo l'opinione di Valin, opina che se il capitano perseguitato dai corsari si fosse ricoverato in un porto nel quale non avrebbe dato fondo senza questo accidente, le spese di pilotaggio, ancoraggio, ecc. sarebbero a carico dell'assicuratore dovendosi ritenere causate da un accidente di mare.

D. Le compagnie d'assicurazione possono derogare alla legge relativamente a certi rischi da assicurarsi?

R. La Cassazione di Torino, 15 gennaio 1873 e 26 novembre 1873, ha giudicato che le compagnie d'assicurazione possono derogare alla legge nei loro statuti particolari, e limitare i casi d'abbandono della nave escludendo l'investimento con rottura, ecc.

D. Stabilito il danno occorso alla nave assicurata, potranno gli assicuratori obbligare l'assicurato di provare che il danno avvenne per vizii della cosa o per colpa dello stesso assicurato?

R. Il caricare l'assicurato di questa prova, è stabilire una presunzione contraria a quella della legge voluta, cioè commettere una violazione della legge stessa.

D. I rischi di guerra a carico dell'assicuratore come sono regolati?

R. I rischi di guerra non sono a carico dell'assicuratore, se non vi è convenzione espressa. Se i rischi di guerra sono assunti senza precisa determinazione, l'assicuratore risponde delle perdite e dei danni che accadono alle cose assicurate per ostilità, rappresaglie, arresti, prede e molestie qualunque di un Governo amico o nemico, di diritto o di fatto, riconosciuto o non riconosciuto, ed in generale per tutti i fatti e gli accidenti di guerra. (**Art. 616**).

D. D'ordinario non esiste alcun rapporto giuridico tra l'assicuratore ed il capitano col quale non ha contrattato. Ma se l'assicuratore dovesse agire contro il capitano per responsabilità incorsa, potrà esso assicuratore agire *jure proprio*?

R. La Corte d'appello di Lucca, 11 settembre 1872, conforme Cassazione di Firenze 3 aprile 1873, ha deciso che l'assicuratore in questa ipotesi non può agire *jure proprio* contro il capitano: deve provare d'aver soddisfatto all'assicurazione, e d'essere per ciò surrogato all'assicurato; in questo modo

l'assicuratore ha l'azione *esercitoria* contro il capitano per farlo condannare all'indennità, ecc.

I cambiamenti di via, di viaggio o di nave, provenienti dal fatto dell'assicurato non sono a carico dell'assicuratore; questi guadagna il premio, se ha cominciato a correre i rischi.

Il cambiamento del capitano o del padrone, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti dell'assicurazione, salve però le disposizioni dell'articolo seguente. (**Art. 617**).

L'assicuratore non è responsabile delle prevaricazioni e delle colpe del capitano e dell'equipaggio conosciute sotto nome di « baratteria », se non è convenuto il contrario.

Tale convenzione però cessa di avere effetto, quando si riferisca ad un capitano nominativamente indicato nel contratto, se l'assicurato lo congedi e gliene sostituisca un altro senza il consenso dell'assicuratore. (**Art. 618**).

L'assicuratore non è tenuto per le spese di navigazione, di porto, di svernamento, di quarantena, nè per le tasse e per i diritti di qualunque specie riguardanti la nave od il carico. (**Art. 619**).

D. Quali sono le nuove disposizioni che riflettono l'assicuratore nei casi che il carico non fosse compiuto, o se l'assicurazione fosse fatta separatamente per cose che debbono essere caricate sopra una sola nave o

sopra un numero minore, o nel caso che la nave fosse spedita in altro luogo o più lontano?

R. Se il contratto ha per oggetto l'assicurazione del carico per l'andata e il ritorno, e giunta la nave alla prima destinazione non si fa alcun carico di ritorno, o il carico di ritorno non è compiuto, l'assicuratore ha diritto soltanto ai due terzi del premio stabilito, se non è convenuto altrimenti. (**Art. 620**).

Se l'assicurazione è fatta separatamente per cose che devono essere caricate sopra più navi indicate con enunciazione della somma assicurata sopra ciascuna, e il carico intiero è posto sopra una sola nave, o sopra un numero di navi minore di quello che fu indicato nel contratto, l'assicuratore non è tenuto oltre la somma assicurata sulla nave che ha ricevuto il carico, ancorchè avvenga la perdita di tutte le navi indicate; nondimeno egli ha diritto all'indennità stabilita nell'articolo 614 per le somme rispetto alle quali l'assicurazione rimane senza effetto. (**Art. 621**).

Se il capitano ha facoltà di entrare in diversi porti per compiere o per cambiare il carico, l'assicuratore corre i rischi delle cose assicurate solamente finchè esse sono a bordo della nave, se non vi è convenzione contraria. (**Art. 622**).

Circa la disposizione dell'art. 621, giova ritenere che nel caso di più navi, questo numero non può influire per regolare l'obbligazione dell'assicuratore, devesi aver di mi-

ra la somma che voleva assicurare sui bastimenti che fossero caricati; fu un vantaggio per l'assicuratore che sia stato caricato un minor numero di navi, e dev'essere liberato dei rischi di quelle rimaste vuote. Valin ammetteva un'indennità a favore dell'assicuratore per quelle assicurazioni che rimanevano senza effetto, come ha disposto lo stesso art. 621.

D. Può verificarsi il caso che la nave sia spedita in luogo più lontano sebbene per la stessa via indicata nel contratto, o che il viaggio fosse abbreviato, quali conseguenze ne deriveranno rispetto all'assicuratore?

R. L'assicuratore è liberato dai rischi e guadagna il premio, se l'assicurato spedisce la nave in un luogo più lontano di quello indicato nel contratto, quantunque per la stessa via.

L'assicurazione ha pieno effetto se il viaggio è abbreviato, qualora la nave approdi in un luogo ove poteva far scalo. (**Art. 623**).

D. In forza della disposizione di questo articolo la nave non potrà arrestarsi nel viaggio a fronte di un ragionevole motivo, senza giovarsi della spedizione per procedere oltre, e tuttochè percorra quella parte più facile ed immune da rischi?

R. Se non è contemplato il caso di pro-

lungamento del viaggio determinato nel corso di esso da circostanze accidentali, ma di un originario e prestabilito mutamento della spedizione, con tale mutamento si viene di già a violarsi il contratto di assicurazione. Colla prosecuzione del viaggio in luogo più lontano si possono pregiudicare gl'interessi dell'assicuratore, potendo accadere che in quel luogo più lontano non v'abbia chi lo rappresenti; e così nel caso d'avaria la constatazione non si farebbe più nel luogo dove la nave dovrebbe arrivare a termini del contratto. In quanto al premio questo è regolato non tanto dalla lunghezza del viaggio quanto dalla condizione dei mari, ecc. che la nave deve percorrere, e l'arrestarsi in un luogo intermedio potrebbe essere una misura intesa a frodare l'assicuratore della misura del premio. Per ovviare questi inconvenienti l'assicurato deve prima della partenza della nave prendere la precauzione di mettere d'accordo il suo contratto di assicurazione col tenore della spedizione della nave. (A. p.).

Si aggiunge che nel caso proposto l'assicuratore non ha potuto liberarsi dalla sua obbligazione, e può aver perduta altra occasione di fare un guadagno contraendo con

altri assicurati, se il viaggio è frastornato dall'assicurato.

V. Locrè e Pothier.

D. Il cessato Codice non prevedeva il caso dell'obbligazione dell'assicuratore se era soltanto limitata alla somma assicurata; la nuova legge ha disposto per questo caso?

R. L'obbligazione dell'assicuratore è limitata alla somma assicurata.

Se le cose assicurate soffrono durante il tempo dell'assicurazione più sinistri successivi, l'assicurato deve sempre imputare, anche in caso di abbandono, le somme che gli sono state pagate o gli sono dovute per i sinistri precedenti. (**Art. 624**).

Questa nuova disposizione è stata aggiunta dal Senato; manifesta è la giustizia della medesima la quale anche nel silenzio della legge avrebbe potuto desumersi dall'applicazione dei principi generali.

La clausola « franco d'avaria » libera l'assicuratore da ogni avaria comune o particolare, eccettuati i casi che dànno luogo all'abbandono. In questi casi l'assicurato ha la scelta tra l'abbandono e l'esercizio dell'azione di avaria. (**Art. 625**).

D. Indicate gli obblighi dell'assicurato e

del capitano verso l'assicuratore nei casi di rischio e perdita delle cose assicurate?

R. Al verificarsi di qualsiasi danno per cui sia tenuto l'assicuratore, l'assicurato deve notificargli tutti gli avvisi che ha ricevuti. La notificazione dev'essere fatta entro tre giorni dal ricevuto avviso, sotto pena del risarcimento dei danni.

La stessa obbligazione ha l'assicurato sul carico, quando la nave è stata dichiarata inabile a navigare, ancorchè il carico non abbia sofferto altro danno per l'avvenuto sinistro. (**Art. 626**).

L'assicurato deve notificare all'assicuratore, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti, gli atti comprovanti che le cose assicurate furono esposte ai rischi e che andarono perdute.

L'assicuratore è ammesso alla prova dei fatti contrarii a quelli che risultano dai documenti presentati dall'assicurato.

L'ammissione alla prova di tali fatti non sospende la condanna dell'assicuratore a pagare intanto la somma assicurata, purchè l'assicurato dia cauzione.

La cauzione è liberata col decorso di quattro anni, se non vi fu domanda giudiziale. (**Art. 627**).

D. Il termine di tempo per denunciare il sinistro è assoluto?

R. La Corte di Cassazione di Firenze, 19 Novembre 1868, ha deciso che trascorso il termine voluto dalla legge per la notificazione degli atti giustificativi del carico e del sini-

stro, non decade per ciò l'assicurato dal diritto di chiedere il pagamento provvisorio, mediante cauzione, essendo questo provvedimento un atto d'equità da concedersi dal prudente arbitrio del giudice per dar luogo alla controprova.

L'assicurato pria di agire contro l'assicuratore pel pagamento delle somme assicurate deve significargli gli atti giustificativi degli avvenimenti; questi atti consistono nelle attestazioni del capitano e della gente dell'equipaggio, nelle fatture, ed in specie nelle polizze di carico. Da ciò si presume che non basta provare il sinistro, ma devesi anche provare l'esistenza del carico, per poter obbligare l'assicuratore a pagare l'assicurazione.

La nuova legge ha voluto provvedere col massimo rigore circa le giustificazioni delle cose esistenti a bordo all'epoca del rischio o perdita, ed ha contemplato il caso del capitano o dei passeggieri che tengono oggetti o mercanzie sulla nave per loro conto, devono questi stessi oggetti essere descritti sopra una polizza firmata da due persone dell'equipaggio. Ma siccome le persone dell'equipaggio possono essere influenzate dal capitano, così la legge per ottenere maggior sicurezza dell'esistenza delle cose di pro-

prietà del capitano l'ha obbligato a giustificare all'assicuratore la compra delle stesse cose. Ecco all'uopo come dispone la nuova legge.

In caso di perdita di merci caricate sulla nave per conto del capitano, questi deve giustificare l'acquisto coi mezzi di prova permessi dalle leggi commerciali, e il caricamento con una polizza di carico sottoscritta da due dei principali dell'equipaggio.

La persona dell'equipaggio o il passeggiero che porta da paesi stranieri merci assicurate nel Regno deve consegnare la polizza di carico al regio console del luogo in cui si fa il caricamento, e in mancanza ad uno dei principali commercianti nazionali, o all'autorità del luogo stesso. (**Art. 628**).

Questa disposizione è contenuta anche nel Codice francese e venne fatta per evitare la collusione tra capitano e le altre persone nel caso esso capitano si rifiutasse di rilasciare una polizza di carico nel luogo ove il carico si effettua, tra le mani del console francese e in mancanza di costui in mano di un distinto negoziante francese o del magistrato del luogo.

D. Verificatosi il disastro, da chi dovrà provvedersi pel ricupero e conservazione delle cose?

R. In qualunque caso di sinistro, il capitano e le

assicurato o il suo incaricato devono dare opera al ricuperamento ed alla conservazione delle cose assicurate, senza pregiudizio dei loro diritti verso gli assicuratori. Le spese devono essere rimborsate sino alla concorrenza del valore delle cose ricuperate.

Gli assicuratori e i loro agenti o incaricati possono provvedere d'accordo col capitano, cogli assicurati e coi loro incaricati, o separatamente, al ricuperamento delle cose assicurate ed alla conservazione di esse, senza pregiudizio di alcun diritto. (**Art. 629**).

L'assicurato, nel notificare all'assicuratore gli avvisi ricevuti, può riservarsi di fare con atto separato l'intimazione per il pagamento di quanto gli potrà esser dovuto per effetto dell'assicurazione. (**Art. 630**).

L'assicuratore deve pagare le somme dovute; in caso di semplice avaria, nel termine di trenta giorni da quello in cui gli è notificata la relativa liquidazione:

In caso di abbandono, nel termine di due mesi dal fatto abbandono.

L'assicurato però deve entro questi termini provare il sinistro che dà luogo all'azione di avaria o allo abbandono.

Se è stata fatta opposizione, ciascuno degli opponenti, ed anche l'assicurato, può domandare che la somma sia depositata. (**Art. 631**).

D. L'assicuratore può differire il pagamento dell'assicurazione per liquidare qualche suo diritto coll'assicurato per fatti posteriori al sinistro stesso?

R. Siccome l'abbandono accettato o ag-

giudicato si retrotrae al momento del sinistro, per ciò l'assicuratore non potrà ritardare per alcun motivo il pagamento dell'assicurazione si trattasse anche di liquidare spese di ricupero, ecc.

Cassazione di Milano 24 maggio 1862.

D. Indicate i rapporti dell'assicuratore con i proprietari delle merci se nel caso d'infortunio, il primo abbia assunto le parti di ricuperatore delle merci?

R. L'assicuratore ha contro i proprietarii delle merci l'azione al rimborso delle spese ed alla mercede del salvamento, senza bisogno che gli sia ceduta dalle persone che lo aiutavano nella operazione. Se il proprietario della nave salvò le merci da sinistro doloso da parte del capitano, ha con ciò soddisfatto alla sua obbligazione, nè ha diritti da sperimentare.

Che se il sinistro non fosse doloso da parte del capitano, il proprietario della nave che aiutò il ricuperatore acquistò a quest'ultimo, come suo proponente legittimo, l'azione contro i proprietari delle merci salvate.

Cassazione di Firenze 17 febbraio 1870.

CAPO II.

Dell' abbandono.

D. Determinate che cosa s'intende per *abbandono?*

R. Dicesi *abbandono* quando l'assicurato fa all'assicuratore l'abbandono di ciò che resta degli oggetti assicurati, e di tutti i suoi diritti relativamente ai medesimi, facendosi pagare l'intera somma designata nella polizza, e nel termine convenuto. L'abbandono non può essere offerto dall'assicurato che nei casi determinati dalla legge. Non può lo assicurato offrire l'abbandono per qualche danno non previsto dalla legge, essendo questo atto onerosissimo per l'assicuratore. Lo abbandono è facoltativo relativamente all'assicurato. Circa alle spiegazioni di alcuni casi d'abbandono contemplati negli articoli che seguono come di preda, arresto di potenza e simili, ci riferiamo alle cose esposte nella parte preliminare aggiunta a questo secondo libro.

D. Quali sono le modificazioni della nuova legge rispetto ai casi dell'abbandono?

R. La nuova legge ha dato un ordinamen-

to più sistematico all'enumerazione de' casi di abbandono contenuta nell'art. 482 del cessato Codice, ed ha stabilito come regola generale la condizione, richiesta dallo stesso Codice, in forma troppo ristretta solo per qualche caso, che cioè l'abbandono non possa farsi se la perdita o il deterioramento non ascenda almeno ai tre quarti del valore della cosa, e tal condizione fu applicata anche al caso d'innavigabilità relativa, qualora le spese necessarie a riparare la nave ed a metterla in istato di continuare la navigazione, eccedano, rispetto al valore di essa, la proporzione suddetta.

Furono poi ridotti a metà i termini indicati nell'art. 487 del cessato Codice nei quali può farsi l'abbandono (trascorso un anno per la navigazione dei padroni e per i viaggi di gran cabotaggio; due anni per quelli di lungo corso, ecc.), in considerazione del grande miglioramento dei mezzi attuali di comunicazione dopo l'introduzione del telegrafo e della navigazione a vapore; ed alla metà furono del pari ridotti i termini degli articoli 485 e 498 del detto Codice (sei mesi per la perdita accaduta nei porti e sulle coste di Europa, o su quelle dell'Asia, ecc., un anno ecc. nelle isole Azorre ecc.; due anni nelle altre parti del mondo), equiparando anche

al caso di arresto d'ordine di una Potenza quello di una preda di guerra, perchè gli effetti sarebbero identici, se per dichiarare illegittimità della preda o per altro motivo, la nave venisse restituita alla libertà prima che fossero decorsi i termini stabiliti (A. p.).

D. In quali casi si può fare l'abbandono delle cose assicurate?

R. L'abbandono delle cose assicurate può esser fatto nei casi:

1. Di naufragio;

2. Di preda;

3. D'arresto per ordine di Potenza estera;

4. D'arresto per ordine del Governo, dopo cominciato il viaggio;

5. D'inabilità alla navigazione, se la nave non può essere riparata, o se le spese necessarie per rialzarla, ripararla e metterla in istato di riprendere la navigazione ascendono ai tre quarti almeno del suo valore assicurato;

6. Di perdita o deterioramento delle cose assicurate ascendente almeno ai tre quarti del loro valore.

In ogni altro caso l'assicurato non può domandare che il risarcimento delle avarie sofferte. (**Art. 632**).

In questo articolo non sono determinati i casi d'investimento con rottura, bastando contemplare l'inabilità alla navigazione con impossibilità di riparazione della nave sia

che ciò dipenda da investimento con rottura sia da qualunque altra ragione: per ciò non parve necessario al Senato la distinzione tra l'investimento con rottura e l'inabilità alla navigazione (A. p.).

D. La legge quando parla di rottura della nave, considera la rottura completa o anche parziale per regolare poi l'abbandono?

R. La Cassazione di Torino, 13 aprile 1866, ha giudicato che nel caso proposto non si deve confondere il sinistro di mare *d' investimento con rottura*, coll' altro dell' innavigabilità. Basta che la rottura avvenga in parti essenziali della nave e senza che sia completa per l'abbandono. Che se la rottura riflettesse le parti essenziali o si fossero fatte gravi spese per altri oggetti che furono riparati a causa dell'investimento, queste spese devonsi considerare come corroboranti il diritto d' abbandono per investimento con rottura. In questo caso il diritto d'abbandono sussiste anche se l'investimento fu deliberato perchè reso necessario per la salvezza del carico.

D. In pratica l' innavigabilità si divide in assoluta e relativa: date qualche dilucidazione sulla innavigabilità relativa?

R. Si verifica l'innavigabilità relativa quando soffertasi una avaria di poco conto, ed

eseguitesi dal capitano le dovute riparazioni con i denari altrui, poi gli stessi prestatori del denaro per non essere stati soddisfatti dal proprietario della nave l'obbligano a venderla forzatamente. In questo caso la formola *franco d'avaria* non libera l'assicuratore rispetto all'assicurato quando questi dichiari l'abbandono, fondatosi sull'innavigabilità *per sinistro di mare*, da che l'art. 439 del cessato Codice s'applica alla innavigabilità assoluta e relativa.

V. Cassazione di Milano 24 maggio 1862.

D. Trascorso un dato termine di tempo senza che si abbiano notizie della nave, se ne potrà fare l'abbandono — Nel caso vi fossero più assicurazioni successive, la perdita della nave quando si presumerà avvenuta rispetto alle stesse assicurazioni?

R. L'assicurato può fare l'abbandono anche senza provare la perdita della nave, se nei viaggi di lungo corso sia passato un anno, e negli altri viaggi siano passati sei mesi dal giorno della partenza di essa o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie.

Nel caso di assicurazione a tempo limitato, trascorsi i termini suddetti, la perdita della nave si presume accaduta entro il tempo dell'assicurazione.

Se vi sono più assicurazioni successive, la perdita

si presume accaduta nel giorno posteriore a quello cui si riferiscono le ultime notizie. (**Art. 533**).

Il progetto ministeriale della nuova legge stabiliva che nel caso di più assicurazioni successive, la perdita delle cose assicurate si presume accaduta nel termine della prima assicurazione, ma il Senato lo modificò nel senso che la perdita debba presumersi avvenuta nel giorno posteriore a quello al quale si riferiscono le ultime notizie, come quello che sino alla loro epoca escludessero l'avvenimento del sinistro. L'art. 623 del progetto ministeriale stabiliva nell'ultimo capoverso che in caso di dichiarazione fraudolenta, gli effetti dell'assicurazione cessassero per l'assicurato, obbligandolo però a pagare le somme prese a cambio marittimo nonostante la perdita della nave, il Senato soppresse la disposizione riguardante quest'ultimo obbligo (A. p.).

D. Quali sono le norme per l'abbandono in caso d'inabilità a navigare della nave?

R. Nel caso in cui la nave sia dichiarata inabile a navigare, se le cose furono caricate in altra nave, l'assicuratore continua a correrne i rischi ed è obbligato inoltre per le avarie, per le spese di scaricamento e caricamento, di deposito, custodia, ecc., per la

eccedenza del nolo e per tutte le altre spese fatte per salvare le cose caricate, sino alla concorrenza della somma assicurata; ed il Senato mantenne l'art. 635 che segue, ripetendo per maggior chiarezza che se la somma 'assicurata non fosse esaurita, l'assicuratore continua per il soprappiù a correre i rischi delle cose stesse.

Se la nave è stata dichiarata inabile a navigare, si può fare l'abbandono delle cose assicurate in essa caricate, qualora nel termine di tre mesi dalla dichiarazione di innavigabilità non siasi potuto trovare un'altra nave per ricaricarle e portarle al luogo della loro destinazione. (**Art. 634**).

Nel caso preveduto nell'articolo precedente e nello articolo 514, se le cose sono caricate sopra un'altra nave, l'assicuratore è obbligato a pagare i danni da esse sofferti, le spese di scaricamento e ricaricamento deposito e custodia nei magazzini, la eccedenza del nolo e tutte le altre spese fatte per salvarle, sino alla concorrenza della somma assicurata, e se questa non è esaurita, l'assicuratore continua per il soprappiù a correrne i rischi. (**Art. 635**).

D. Quali sono gli effetti dell'abbandono, nel caso che l'assicurazione rifletta la nave o il carico?

R. Circa l'assicurazione sulla nave, l'assicurato può farne l'abbandono se resa ina-

bile, perchè l'assicuratore ne garentì il felice arrivo che non avvenne a causa della impotenza a navigare. In quanto all' assicurazione delle merci, è il loro arrivo che è stato garentito, la nave figura come un mezzo di trasporto; è di sommo interesse che l'assicuratore procuri di evitare il caso dell'abbandono, e per ciò deve procurare un'altra via per assicurare il trasporto, e l'otterrà se il capitano facendo ogni diligenza per ottenere un altro bastimento, e così l'assicuratore continua a correre i rischi. Da tutto ciò ne segue che l'abbandono non può verificarsi subito quando se ne presenta il momento, ma si farà nei termini di tempo dalla legge previsti.

R. Nell'art. 632 è stabilito che l'abbandono si può fare anche nel caso di preda; nella parte preliminare si disse come si verifica questo caso nonchè l'arresto per ordine di Potenza — indicate il termine di tempo voluto dalla legge per denunziare all'assicuratore l'abbandono nei due casi suddetti?

R. In caso di arresto per ordine di una Potenza o in caso di preda, l'abbandono delle cose colpite da arresto o predate non può essere fatto, che dopo tre mesi dalla notificazione del sinistro, se questo è avvenuto nel Mediterraneo, nel mar Nero o in altri mari d'Europa, nel canale di Suez o nel mar Rosso; e

dopo sei mesi dalla notificazione, se il sinistro è avvenuto in altro luogo.

Per le cose caricate soggette a deperimento, i detti termini sono ridotti alla metà. (**Art. 636**).

L'abbandono dev' essere fatto agli assicuratori nel termine:

Di tre mesi dal giorno della ricevuta notizia del sinistro, se questo è avvenuto nel Mediterraneo, nel mar Nero o in altri mari d'Europa, nel canale di Suez o nel mar Rosso;

Di sei mesi, se il sinistro è avvenuto negli altri mari dell'Africa, occidentali e meridionali dell'Asia ed orientali dell'America;

Di un anno, se il sinistro è avvenuto in un altro luogo.

In caso di arresto per ordine di una Potenza o in caso di preda, questi termini non decorrono che dalla scadenza di quelli stabiliti nell'articolo precedente.

Trascorsi tali termini, l'assicurato non è ammesso a fare l'abbandono, salva l'azione di avaria. (**Art. 637**).

L' assicurato notificando gli avvisi che ha ricevuti, può fare l'abbandono con intimazione all'assicuratore di pagare la somma assicurata nel termine stabilito dal contratto o dalla legge, ovvero può riservarsi di farlo nei termini legali.

Nel fare l'abbandono egli deve dichiarare le assicurazioni fatte od ordinate e i prestiti a cambio marittimo ricevuti. In mancanza, il termine al pagamento non decorre che dal giorno in cui questa dichiarazione viene notificata, ma il termine per promuovere l'azione di abbandono non è perciò prorogato.

In caso di dichiarazione fraudolenta, l' assicurato perde ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione. (Art. 638).

L'abbandono delle cose assicurate non può farsi in parte, nè sotto condizione.

Esso comprende soltanto le cose che formano oggetto dell'assicurazione e del rischio. (Art. 639).

Come si vede da queste disposizioni, l'abbandono si deve fare nel termine dalla legge stabilito, per ciò devesi ritenere termine di rigore che decorre dal momento che l' assicurato ha ricevuto la notizia del dissesto. Valin e Pothier opinano che la notizia del disastro non solo dev'essere certa, ma altresì pubblica e notoria; aggiungono che se l'assicurato avesse notificata all'assicuratore tale notizia prima che venisse pubblicata, con protesta di fare l'abbandono, il termine per farlo doveva cominciare a decorrere dal giorno della significazione. Poi l' assicurato è obbligato a significare all' assicuratore tutti gli avvisi ricevuti degli accidenti, le assicurazioni fatte od ordinate e le somme ricevute a prestito marittimo; questo obbligo che incombe all' assicurato, è prescritto allo scopo di mettere l' assicuratore nella possibilità di verificare se le assicurazioni hanno ecceduto il valore di quanto restava libero delle cose già affette al presti-

to. Da tale obbligo dell'assicurato l'assicuratore può più facilmente vedere se nelle dichiarazioni dell'assicurato vi sia frode; in questo caso l'assicurato è privato degli effetti dell'assicurazione, ed in conseguenza del suo dolo deve l'assicurato pagare le somme prese a prestito marittimo nonostante la perdita o la presa della nave.

D. Quali sono gli effetti dell'abbandono?

R. Notificato ed accettato o dichiarato valido l'abbandono, le cose assicurate appartengono all'assicuratore dal giorno in cui fu fatto. L'assicurato deve consegnargli tutti i documenti che riguardano le cose stesse.

L'assicuratore non può, sotto pretesto di ritorno della nave, dispensarsi dal pagare la somma assicurata. (Art. 640).

D. Stante la condizione eccezionale del caso di preda, l'assicurato non può essere nella condizione di darne notizia all'assicuratore — abbiamo veduto nella parte preliminare che il predato può venire a patti col predatore o corsaro — Se si verificasse questo caso, quali sarebbero i rapporti tra l'assicurato e l'assicuratore?

R. In caso di preda, l'assicurato, se non ha potuto darne avviso all'assicuratore, può riscattare le cose predate senza aspettare l'ordine di questo.

L'assicurato deve però notificare all'assicuratore lo accordo fatto, tosto che gli sia possibile.

L'assicuratore ha la scelta di assumere l'accordo per conto proprio o di rinunciarvi; egli deve notificare la sua scelta all'assicurato entro ventiquattro ore dalla notificazione dell'accordo.

Se dichiara di assumere l'accordo per conto proprio, egli deve contribuire senza dilazione al pagamento del riscatto a norma della convenzione ed in proporzione del suo interesse, e continua a correre i rischi del viaggio in conformità del contratto di assicurazione.

Se dichiara di rinunciare all'accordo, deve pagare la somma assicurata, ma nulla può pretendere delle cose riscattate.

Quando l'assicuratore non ha notificato la scelta nel termine suddetto, si reputa che abbia rinunciato al beneficio dell'accordo.

Il codice di commercio francese dispone, come la nostra nuova legge, che il caso di preda dà luogo all'abbandono della cosa assicurata: vi sono però degli autori i quali decidono che se dopo la preda di una cosa assicurata, e *prima dell'abbandono* essa ritorna in potere dell'assicurato, non vi ha più luogo all'abbandono, ma semplicemente all'azione di avaria.

D. Se il danno fosse provveniente da una circostanza fortuita e non fosse inerente ai

vizi cui naturalmente la merce può andar soggetta, il danno può far parte dell'assicurazione?

R. La Cassazione di Napoli, 18 maggio 1867, giudicò che il danno, per es. la mortalità dei tre quarti di una partita d'anguille doveva far parte dell'assicurazione e poteva farsi l'abbandono, tuttochè il danno sia avvenuto non dal vizio inerente agli animali in discorso, ma poichè nel trasportarli si è dovuto forzatamente cambiare viaggio e mancò l'acqua salata.

D. Un armatore promette al mediatore un compenso in proporzione pel nolo fatto. Lo armatore fa l'abbandono all'assicuratore, costui dovrà rifondere al mediatore stesso il compenso pattuito?

R. No, perchè in questo caso l'armatore contrae un'obbligazione personale col mediatore, e per ciò l'assicuratore non è obbligato a garentire all'assicurato il debito verso il mediatore.

Il diritto del mediatore a conseguire la mediazione non ha privilegio nè sul nolo nè sulla nave.

Corte d'Appello di Genova 6 maggio 1872.

TITOLO VII.

Delle avarie e della contribuzione.

CAPO I.

Delle avarie.

D. Indicate che cosa s'intende per avaria e di quante specie ve ne sono?

R. Sono avarie tutte le spese straordinarie fatte per la nave e per il carico unitamente o separatamente, e tutti i danni che accadono alla nave ed al carico, dopo il caricamento e la partenza sino al ritorno ed allo scaricamento.

Le avarie sono di due specie, avarie grosse o comuni, e avarie semplici o particolari.

Non sono avarie, ma semplici spese a carico della nave le spese ordinariamente necessarie per entrare nei seni, nei fiumi o nei canali, o per uscirne, e le spese per diritti e tasse di navigazione.

In mancanza di convenzioni speciali tra le parti, le avarie sono regolate secondo le disposizioni seguenti. (**Art. 642**).

La nuova legge contrariamente a quanto al riguardo disponeva il cessato Codice ha fatto precedere la generale determinazione dei caratteri essenziali dell'avaria comune all'e-

numerazione dimostrativa dei vari casi della stessa avaria comune, dichiarando avarie comuni le spese straordinarie ed i danni sofferti volontariamente per il bene e per la salvezza comune della nave e del carico, senza richiedere la condizione scritta nel cessato Codice che i danni e le spese sieno incontrati *previa* deliberazione ragionata. Questa *previa* deliberazione in pratica spesso è impossibile materialmente, e nel caso esista, non sempre libera il capitano dalla responsabilità incorsa per atti dannosi nell'interesse dei terzi. Nulla impedisce che le condizioni essenziali dell'avaria comune siano dimostrate con altri mezzi, quindi l'eliminazione di questo requisito oltrechè rende più semplice la disposizione della legge, agevola il còmpito del magistrato. Fu del pari tolta la determinazione che l'avaria può avvenire *dopo il caricamento e la partenza sino al ritorno e scaricamento*, perchè inutile, inquantochè l'idea dell'avaria comune richiede la contemporanea esistenza di una nave e di un carico. Nelle avarie comuni sono comprese le spese per estinguere un incendio a bordo. Nel penultimo capoverso dell'art. 643 a prevenire le simulazioni d'avarie comuni, è stabilito che gli attrezzi o gli altri oggetti di corredo o d'armamento

della nave, gettati a mare e le ancore, le catene, ecc. abbandonati per la salvezza comune non sono calcolati nella ripartizione delle avarie, se non sono descritti debitamente nell'inventario di bordo regolarmente tenuto, oltre che, è prescritto, che il getto delle provvigioni di bordo non può essere considerato in nessun caso come avarie comuni (A. p.).

D. In pratica havvi una regola che fissa il punto di partenza per stabilire l'entità del danno?

R. L'esame sul punto *se trattisi di sola avaria o di sinistro maggiore* non dee già riportarsi al termine del fortunale, ma sì all'esito dello svolgimento del rischio.

Cassazione di Milano 24 maggio 1862.

D. Indicate l'enumerazione dimostrativa delle avarie comuni?

R. Sono avarie comuni le spese straordinarie fatte ed i danni sofferti volontariamente per il bene e per la salvezza comune della nave e del carico.

Tali sono:

1. Le cose date per composizione e a titolo di riscatto della nave e del carico;

2. Le cose gettate in mare per salvezza comune;

3. Le gomene, gli alberi, le vele o altri attrezzi tagliati per salvezza comune, e quelli rotti in conseguenza delle operazioni fatte per salvezza comune;

4. Le àncore, le catene e gli altri oggetti abbandonati per salvezza comune;

5. I danni cagionati dal getto alle cose rimaste nella nave;

6. I danni cagionati alla nave nell'operazione del getto, volontariamente o per conseguenza necessaria di esso; i danni recati alla nave per facilitare il salvataggio del carico o per agevolare lo scolo o l'esaurimento delle acque; e i danni che ne derivarono al carico;

7. I danni cagionati alla nave ed al carico nelle operazioni dirette ad estinguere un incendio a bordo;

8. Le spese di cura e vitto per le persone ferite in difesa della nave e le spese funebri in caso di morte delle persone stesse;

9. I salarii e il vitto delle persone dell' equipaggio durante l'arresto o l'impedimento, quando la nave è arrestata in viaggio per ordine di una Potenza, o è costretta a trattenersi in un porto per sopravvenienza di guerra o altra simile causa che impedisca il viaggio al porto di destinazione, finchè la nave ed il carico non sono svincolati dalle loro reciproche obbligazioni;

10. Le spese di entrata od uscita e le tasse di navigazione pagate in un porto dove la nave ha dovuto far rilascio forzato per causa di tempesta, caccia di nemici o pirati o vena d'acqua cagionata da caso fortuito o da forza maggiore;

11. I salarii e il vitto delle persone dell'equipaggio in un porto di rilascio forzato durante il tempo delle riparazioni necessarie a proseguire la navigazione quando le riparazioni costituiscono avaria comune;

12. Le spese di scaricamento e ricaricamento degli oggetti messi a terra per eseguire le suddette riparazioni della nave in un porto di rilascio forzato, le spese di custodia ed i fitti di magazzini ove gli oggetti stessi furono depositati;

13. Le spese fatte per ottenere la liberazione o la restituzione della nave arrestata, se l'arresto non procedette da causa riguardante esclusivamente la nave o le persone del capitano, del proprietario o dell'armatore, ed i salarii e il vitto delle persone dello equipaggio durante il tempo necessario per ottenere tale liberazione e restituzione, se questa si è ottenuta;

14. Le spese di scaricamento per allegerire la nave, quando ciò abbia dovuto farsi per tempesta o per altro motivo di comune salvezza della nave e del carico; e i danni che la nave od il carico ha sofferto nell'operazione di scaricamento o di ricaricamento;

15. I danni sofferti dalle nave o dal carico nello investimento prodotto volontariamente per salvare la nave da tempesta, da preda o da altro pericolo imminente;

16. Le spese fatte per rimettere a galla la nave investita nel caso espresso nel numero precedente, e le ricompense dovute per le opere e per i servigi in tale occasione;

17. La perdita e i danni sofferti dalle cose messe sulle barche per alleggerire la nave nei casi indicati nel numero 14, comprese le quote di contribuzione che si dovessero alle barche stesse, e reciprocamente i danni sofferti dagli oggetti rimasti a bordo della nave in quanto tali danni siano considerati avarie comuni;

18. I premii e gli interessi del cambio marittimo contratto per far fronte alle spese annoverate tra le avarie comuni, e i premii di assicurazione delle dette spese, come pure la perdita che dovesse rimborsarsi al proprietario delle cose caricate vendute durante il viaggio in un porto di rilascio forzato per far fronte alle spese stesse;

19. Le spese del regolamento delle avarie comuni.

Non sono considerati avarie comuni, ancorchè incontrati volontariamente per il bene e la salvezza comune, i danni sofferti dalla nave o le spese fatte per essa, quando provengano da vizio o vetustà della nave, ovvero da colpa, o da negligenza del capitano o dell' equipaggio.

Gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e d'armamento della nave gettati in mare e le àncore, le catene od altri oggetti abbandonati, ancorchè volontariamente per il bene e la salvezza comune, non sono calcolati nella ripartizione delle avarie, se non in quanto si trovino debitamente descritti nell'inventario di bordo, tenuto secondo le disposizioni nell' articolo 500.

Il getto delle provvigioni di bordo non può essere considerato in nessun caso come avaria comune. (**Articolo 643**).

La disposizione riguardante i salarii dei marinai, ecc., di cui al numero 9, è conforme l'avviso di Valin che la crede fondata e criticava la disposizione analoga che faceva la distinzione del nolo a *viaggio* od a *mese* per considerare l' avaria comune. Il

Bravard giustifica la disposizione criticata dal Valin, fondandosi sulla circostanza dell'interruzione del viaggio, dicendo che non vi è interruzione quando il nolo è *a viaggio;* se il noleggio è a mese non è pagato alcun nolo durante la detenzione.

Sono considerati come avarie comuni:

1. Il prezzo o l'indennità di riscatto delle persone dell' equipaggio mandato a terra per servizio della nave e fatte prigioniere o ritenute in ostaggio;

2. Le spese d' una quarantena straordinaria non pr veduta all'epoca del contratto di noleggio, se essa colpisce egualmente la nave ed il carico, compreso il salario e il vitto delle persone dell'equipaggio durante la quarantene. (**Art. 644**).

D. Le paghe e panatiche del capitano e dell'equipaggio costituiscono sempre la stessa avaria?

R. Il mantenimento dei marinari e del capitano durante il tempo delle riparazioni della nave devono calcolarsi come avaria semplice se la nave è noleggiata a viaggio.

Corte di Appello di Genova 5 maggio 1865.

La Corte d'Appello di Lucca, 17 luglio 1871, giudicò che le paghe e panatiche formano elemento d'avaria generale perchè il bastimento non può stare senza capitano e senza equipaggio.

D. Nel fare il getto devonsi osservare delle prescrizioni?

R. Se il getto dovesse farsi a seconda del parere dell'equipaggio, e delle altre persone interessate nel carico o nella nave, ne potrebbero seguire dei gravi danni alla nave ed al carico, il ritardo nel discutere l'opportunità di gettare più un oggetto a preferenza di un altro potrebbe far sì che intanto la nave venisse danneggiata o naufragasse: potrebbe succedere che per interessi particolari si salvassero le cose meno necessarie o di minor valore. Per ciò la nuova legge ha prescritto le seguenti norme.

Se vi è necessità di far getto, le cose meno necessarie le più pesanti e di minor valore devono, per quanto è possibile, essere gettate le prime ed in seguito quelle del primo ponte, e successivamente le altre. (**Art. 645**).

Ma se il legislatore ha stabilito queste regole, devesi ritenere che nel disordine di un fortunale, o di fuga della nave inseguita dal nemico non sempre è possibile osservare le prescrizioni della legge e in quei critici frangenti spesse volte il getto si fa alla rinfusa ed è perciò che la consuetudine distingue il getto *regolare* nei modi indicati dalla legge dal getto *irregolare*. Se si pon mente alla

disposizione dell'art. 645 là dove prescrive che le cose.... di minor valore devono, *per quanto è possibile,* essere gettate le prime, si vede che implicitamente è ammessa la distinzione del getto regolare dall'irregolare.

D. Enumerate le avarie particolari?

R. Sono avarie particolari tutti i danni sofferti e tutte le spese fatte per la sola nave o per il solo carico. Tali sono:

1. Qualunque perdita o danno sofferto dalle cose caricate, per tempesta, incendio, preda, naufragio, investimento, rottura o altro qualsiasi caso fortuito o di forza maggiore;

2. La perdita degli alberi, delle gomene, delle àncore, delle vele e delle corde, e qualunque altro danno sofferto dalla nave per le cause espresse nel numero precedente;

3. Qualunque danno sofferto per vizio proprio della nave o del carico;

4. Le spese di qualunque approdo cagionato da vizio della nave, da vena d'acqua proveniente da vetustà, da mancanza di provvigioni a bordo, o da altra causa qualunque imputabile al proprietario, all' armatore o al capitano;

5. Il salario e il vitto dei marinai durante la quarantena ordinaria, o durante le riparazioni provenienti da vizio o da vetustà della nave, o da altra causa imputabile al proprietario, all' armatore o al capitano, o durante l'arresto o la stazione in un porto che riguardi

la sola nave o il solo carico, e le spese per ottenere in questo caso la liberazione dell'una o dell'altro;

6. Le spese fatte per conservare le cose caricate o riparare i fusti, le casse o gli involti in cui sono contenute, quando queste spese non procedano da danni considerati avarie comuni;

7. L'eccedenza del nolo nel caso indicato nell'articolo 570.

I danni accaduti alle cose caricate per accidenti provenienti dalla negligenza del capitano o delle altre persone dell' equipaggio sono avarie particolari a carico del proprietario delle cose stesse, salvo il regresso verso il capitano, o sulla nave e sul nolo.

I danni provenuti ai proprietarii della nave per una più lunga ed arbitraria stazione nei porti sono risarciti dal capitano. (**Art. 646**).

D. Il destinatario a cui giunge la merce avariata potrà venderla?

R. La Corte d'Appello di Torino, 8 aprile 1873, ha deciso che il destinatario in vista del caso di salvare la merce da maggiore deterioramente, se lo speditore è in altra piazza potrà farla vendere anche senza l'autorizzazione giudiziale e a rischio e per conto dello stesso speditore.

CAPO II.

Della contribuzione.

D. Nell'art. 645 si fà cenno del getto; date qualche dilucidazione a riguardo del medesimo?

R. Come sopra si è detto, quando il capitano è obbligato d'allegerire la nave deve precipitare nel mare tutto o parte del carico ossia degli oggetti che si trovano a bordo e che rendono la nave più pesante. Il getto è quello che costituisce il sacrificio da sopportarsi in comune o altrimenti, questo sacrificio è fondato sull'equità perchè tende alla salvezza comune.

D. Da chi sono sopportate le due specie di avaria?

R. Le avarie particolari sono sopportate e pagate dal proprietario della cosa che ha sofferto il danno o dato occasione alla spesa.

Le avarie comuni sono ripartite proporzionatamente tra il carico e la metà della nave e del nolo.

I valori delle cose sacrificate vanno compresi nella formazione della massa che deve contribuire. (**Art. 647**).

I bagagli delle persone dell'equipaggio e dei passeggieri non contribuiscono all'avaria comune se sono salvati, e dànno diritto a contribuzione se sono gettati o danneggiati. (**Art. 648**).

Le cose caricate delle quali non vi è polizza di carico, nè dichiarazione del capitano, non sono pagate se sono gettate, e contribuiscono se sono salvate. (**Art. 649**).

La ripartizione delle avarie comuni venne criticata. Però nel Codice francese, nel Belgo ed in altri le avarie comuni sono sopportate dal carico, dalla metà della nave e dal nolo. Nel 1869 la Commissione del Senato aveva proposto che queste avarie fossero ripartite proporzionatamente tra il carico, la navé e *due terze parti* del nolo lordo. Ma nel progetto definitivo si mantenne la disposizione del cessato Codice, disposizione la quale oltrechè rende men grave la condizione degli armatori, facilita la formazione dei calcoli, evitando la detrazione delle spese dei viveri, salari prescritti dalla legislazione inglese e spagnuola e da altre. E poichè anche nel valor della nave potrebbonsi fare deduzioni per le spese di manutenzioni, restauri, rimane così abbastanza giustificata la disposizione dell' articolo 647 (A. p.).

Del resto nel cessato Codice si facevano alcune eccezioni alla regola generale che tutte le cose le quali risentono vantaggio per il sacrificio incontrato per la comune sal-

vezza, devono subirne il peso (articoli 527, 528, 529) come le munizioni di guerra e da bocca, ed i bagagli delle persone dell'equipaggio, per le merci delle quali non vi è polizza di carico, ecc. Le due prime eccezioni furono riprodotte dalla nuova legge, escludendo però le munizioni da guerra e da bocca, ed aggiungendo invece i bagagli dei passeggieri (A. p.).

D. Chi risponderà dei danni accaduti alle cose caricate in coperta?

R. Questo caso è previsto dall'art 650 della nuova legge che ha riprodotta la disposizione dell'art. 529 del cessato Codice. In forza dell'art. 326 dello stesso Codice, pari all'art. 496 della nuova legge, il capitano risponde dei danni che accadono alle cose da lui caricate sopra la coperta della nave senza il consenso scritto del caricatore, perciò se il caricatore ha dato questo consenso non può avere azione verso il capitano, ma la nave ed il nolo dovranno contribuire a beneficio del proprietario delle merci gettate.

D. Se più caricatori avessero acconsentito che le loro merci rimanessero sopra coperta, ovvero si fossero opposti a quella forma di caricamento che fu causa del disastro, chi sopporterà il sacrificio?

R. Nell'ipotesi del consenso di più cari-

catori che le merci rimanessero sulla coperta, nel caso di getto della merce di uno di essi, giova ai proprietari delle altre, è giusto che al danneggiato si accordasse il diritto di farlo contribuire. Nell'altra ipotesi se gli altri caricatori non acconsentirono a quella forma di caricamento non possono subirne le conseguenze: in questo doppio senso e separatamente fu formolato l'articolo 650.

Le cose caricate sulla coperta della nave contribuiscono alle avarie comuni se sono salvate.

Quando sono gettate o danneggiate per il getto, salvo il caso dei viaggi preveduti nell'ultimo capoverso dell'articolo 498, non dànno azione per le perdite ed i danni, che contro il capitano che le ha caricate sulla coperta senza il consenso scritto dal caricatore. In caso contrario ha luogo una speciale contribuzione tra la nave, il nolo e le altre cose caricate sulla coperta col consenso dei caricatori, senza pregiudizio della contribuzione generale per le avarie comuni a tutto il carico. (**Art. 650**).

D. Come è regolato il contributo se le cose salvate da un primo naufragio si perdessero in prosecuzione di viaggio — o se naufragassero le cose poste nelle barche per alleggerire la nave — o se dopo la ripartizione delle cose gettate venissero ricuperate?

R. Se il getto non salva la nave, non vi è luogo a contribuzione. Le cose salvate non sono soggette al pagamento delle cose gettate, nè al risarcimento del danno sofferto dalle altre.

Se il getto salva la nave e questa continuando il suo viaggio si perde, le cose salvate contribuiscono al getto secondo il loro valore nello stato in cui si trovano, dedotte le spese di salvamento.

Le cose gettate non contribuiscono in alcun caso al pagamento dei danni accaduti dopo il getto alle cose salvate.

Il carico non contribuisce al pagamento della nave perduta o resa inabile a navigare. (**Art. 651**).

Nel caso di perdita delle cose poste in barche per allegerire la nave, la ripartizione della perdita è fatta sulla nave e sul carico per intiero.

Se la nave si perde col resto del carico, non vi è luogo a contribuzione per le cose poste sugli scafi, ancorchè arrivino a buon porto. (**Art. 652**).

Se dopo la ripartizione le cose gettate sono ricuperate dai proprietarii, questi devono restituire al capitano ed agli interessati quanto hanno ricevuto per effetto della contribuzione, dedotti i danni cagionati dal getto e le spese di ricuperamento. (**Art. 653**).

Circa la disposizione dell'art. 651, si deve ritenere che la contribuzione non ha luogo se non in quanto si presume che senza il getto il bastimento sarebbe perito col suo carico e che il tutto fu salvato dal getto. Ma se il getto avesse salvato quelle cose le quali

dopo si fossero perdute in seguito d' *altra disgrazia*, la contribuzione è dovuta, perchè senza il getto occorso nella prima disgrazia tutto sarebbe perito al momento dello stesso primo getto: se vi sono degli oggetti salvati nella disgrazia posteriore è giusto che essi contribuiscono, ma non devono essere tenuti in conto che nei modi indicati dallo art. 651.

Le cose poste nelle barche per alleggerire il bastimento onde evitare il naufragio anche all'entrare in porto o in qualche fiume ecc., è un atto equiparato al getto, per ciò se le stesse cose perissero, equità vuole che si desse luogo alla contribuzione come se effettivamente fossero state gettate; ma se il resto delle cose che sono a bordo perissero, quelle poste nelle barche devonsi ritenere come esistenti a bordo, il proprietario le conserverebbe senza essere obbligato a contribuire alla perdita del bastimento o delle altre mercanzie.

D. Indicate la ragione per cui gli *effetti gettati* devono contribuire come il bastimento ed il nolo?

R. Gli effetti gettati contribuiscono come quelli salvati, altrimenti accadrebbe che i proprietari di questi effetti nulla perderebbero, quando invece i proprietari delle cose

salvate perderebbero la loro parte nella contribuzione.

Il nolo contribuisce, poichè se il bastimento fosse perito col suo carico non sarebbe stato dovuto nolo alcuno. Però siccome il nolo non è dovuto che a causa del bastimento, e che è considerato come una specie di sostituzione alle spese colla deteriorazione che cagiona il viaggio, così si ravvisò giusto di non far contribuire i proprietari del bastimento per la totalità della nave e del nolo.

D. In qual luogo la nave e le cose salvate contribuiscono pel loro valore?

R. Siccome le cose salvate contribuiscono col loro valore netto nel luogo di scaricamento, ma da questo dovrebbe dedursi la spesa del nolo che le aggrava, così se il nolo fu anticipato colla condizione accennata, il caricatore salva l'intiero valore di quelle cose senza detrazione di sorta essendosi già assoggettato alla perdita del nolo in qualunque caso.

Lo stesso dicasi per le cose gettate o altrimenti sacrificate per avarie comune. Perciò all'art. 525 del cessato Codice fu fatta un'aggiunta in questo senso nell'art. 654 della nuova legge.

La nave contribuisce per il suo valore nel luogo dello scaricamento o per il prezzo di vendita, fatta deduzione delle avarie particolari, anche posteriori all'avaria comune.

Il nolo, che, per effetto della convenzione accennata nell'articolo 577, è guadagnato anche in caso di perdita delle cose caricate, non è soggetto a contribuzione (**Art. 654**).

Le cose salvate e quelle gettate o altrimenti sacrificate contribuiscono in proporzione del loro valore netto nel luogo dello scaricamento. Se vi è la convenzione indicata nell'articolo precedente, il nolo non si deduce dal valore. (**Art. 655**)

D. Se le cose che furono gettate devono contribuire, quale sarà la regola da osservarsi per valutare il loro prezzo per la contribuzione?

R. Per prevenire la frequenza delle simulazioni delle avarie generali, e per far sì che la prova e la valutazione dei danni sofferti abbia luogo colla massima esattezza possibile, la nuova legge ha fatto delle aggiunte al disposto dell'art. 523 del cessato Codice, tendenti a prescrivere che la sola *dimostrazione della qualità* delle cose che devono contribuire o danno diritto a contribuzione: la nuova legge ha disposto acciò le polizze di carico, e le fatture indichino più precisamente gli elementi che devono ser-

vire a fissare il valore delle cose caricate, ed esprima che in mancanza di quei documenti, la prova del caricamento deve pure sempre essere fornita con altri mezzi legali (A. p.).

Avvengono talvolta dei casi di simulazione per es. mercanzie segnalate per una qualità inferiore, in questo caso se si son perdute verranno pagate secondo la qualità indicata nella polizza di carico: e contribuiranno secondo il loro valore reale se saranno salvate. Infatti se le mercanzie sono perdute, il proprietario non è ammesso ad allegare che il loro valore eccedeva quello indicato nella polizza di carico, poichè questa polizza essendo un fatto emanato da lui, sarebbe l'istesso che produrre in eccezione la propria frode. Se sono salvate, non è giusto che il proprietario tragga vantaggio della sua frode per pagare una parte minore nelle contribuzioni. Se al contrario saranno state dichiarate per una qualità superiore, esse saranno pagate secondo la loro qualità reale quando sono perdute o danneggiate; conferiscono poi secondo la polizza di carico se sono salvate.

La natura, la specie e la qualità delle cose che devono contribuire, e di quelle gettate o sacrificate, sono stabilite colla presentazione delle polizze di carico e delle fatture, e in mancanza con altri mezzi di prova.

Quando nella polizza di carico è simulata una qualità o è simulato un valore delle cose caricate inferiore al vero, esse contribuiscono secondo il loro valore reale se sono salvate, e si pagano in ragione della qualità e del valore indicato se sono gettate o danneggiate.

Se invece è simulata una qualità o è simulato un valore superiore al vero, le cose caricate contribuiscono in ragione della qualità o del valore indicato se sono salvate, e si pagano secondo il loro valore reale se sono gettate o danneggiate. (**Art. 656**).

D. Dopo che sarà avvenuto il naufragio, ec., dovrà il capitano far rapporto degli avvenimenti?

R. Il capitano deve fare processo verbale d'ogni determinazione presa e delle operazioni eseguite per la salvezza comune, appena ciò gli sia possibile.

Il processo verbale deve esprimere i motivi della determinazione ed indicare sommariamente le cose sacrificate e danneggiate, dev'essere sottoscritto dai principali dell' equipaggio od accennare i motivi del loro rifiuto, e dev'essere trascritto nel giornale nautico.

Una copia di questo processo verbale sottoscritta dal capitano dev' essere unita alla relazione indicata nell'articolo 516 (**Art. 657**).

D. In qual luogo e da quali autorità si fa la stima e ripartizione delle perdite?

R. La descrizione, la stima e la ripartizione delle perdite e dei danni è fatta nel luogo dello scaricamento della nave a cura del capitano e per mezzo di

periti nominati, nel Regno, dal presidente del tribunale di commercio e in mancanza dal pretore, e in paese estero, dall'ufficiale consolare o da chi ne fa le veci, e in mancanza dall'autorità locale.

La ripartizione proposta dai periti è sottoposta all'esame, nel Regno, del tribunale di commercio, o in paese estero, del regio console o di chi ne fa le veci, o dell'autorità locale competente. (Art. 658).

D. Il capitano può essere responsabile della nullità del regolamento d'avaria dipendente dalla incapacità del funzionario delegato alla nomina dei periti?

R. Se le circostanze rendono scusabili nel capitano l'inscienza della accennata incapacità, esso non è responsabile — la nomina dei periti, ecc. è di attribuzione del Console, o vice-Console, come capo d'ufficio.

Cassazione di Milano 27 ottobre 1863.

D. Indicate la ragione per cui la nuova legge estende la prescrizione al capitano di redigere verbale riguardante qualunque determinazione presa per la salvezza comune, richiedendo anche la indicazione delle operazioni eseguite, prescrizione questa che non si vede estesa nell'art. 521 del cessato Codice?

R. La nuova legge ha estesa siffatta prescrizione per sindacare l'operato del capita-

no, volendo essa legge la sottoscrizione dei principali dell'equipaggio, senza distinzione dei casi in cui siano stati previamente sentiti, o che il capitano abbia operato unicamente di proprio impulso; così il pericolo della frode sarà allontanato (A. p.).

D. Se il capitano avesse consegnato la merce alla destinazione, e avesse ricevuto il nolo senza protesta, vi sarà pur sempre luogo all'azione di avaria contro il noleggiatore o contro il destinatario delle cose caricate?

R. Non può aver luogo azione di avaria contro il noleggiatore e contro il destinatario, se il capitano ha ricevuto il nolo e consegnate le cose caricate senza protesta, quand'anche il pagamento del nolo sia stato anticipato. (**Art. 659**).

TITOLO VIII.

Dei danni cagionati dall'urto delle navi.

D. Quali sono le modificazioni introdotte nella nuova legge rispetto alle conseguenze dell'urto delle navi?

R. Come nel cessato Codice (art. 516) anche nella nuova legge si sono mantenuti i tre casi d'urto delle navi. Si voleva però prescrivere per la terza ipotesi cioè quando vi

è dubbio sulla causa che ha prodotto l'urto che il danno dovesse essere riparato a spese comuni e per porzioni eguali delle navi che lo hanno cagionato e sofferto: ma si abbandonò questa idea perchè poteva dare luogo a molte difficoltà nella pratica. La nuova legge prevede il caso non raro che l'urto abbia prodotto danni all'integrità ed alla salvezza delle persone (A. p.).

Se l'urto di navi è avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore, i danni e le perdite che ne derivano sono sopportati dalle cose che li hanno sofferti, senza diritto a ripetizione. (**Art. 660**).

Se l'urto è avvenuto per colpa di una delle navi, i danni e le perdite che ne derivano sono a carico della nave medesima. Le indennità dovute alle persone morte o ferite hanno privilegio, in caso d'insufficienza della somma distribuibile. (**Art. 661**).

D. Indicate le prescrizioni che riflettono i casi in cui non sia conosciuta la colpa, o che la colpa sia comune alle due navi, e quale sarà la sorte dei caricatori?

R. Per il primo caso non vi è alcuna disposizione, perchè un danno non può dimostrarsi colposo se non vi è alcuna prova; in forza dei principii del diritto comune rimane, il danno, a carico di chi lo soffre al pari del danno accidentale e fortuito. Ma la

nuova legge opportunamente provvede al caso della colpa comune provata e conosciuta; in tal caso nessuno dei proprietari può avere azione contro l'altro, ciascuno sopporterà la parte di danno che ha sofferto. Però rispetto ai caricatori ciascuna delle navi sarà obbligata solidariamente per il risarcimento dei danni, ecc. cagionati alle cose caricate, perchè il danno è certamente avvenuto per le colpe commesse dai due equipaggi, e di queste colpe i proprietari delle due navi sono responsabili con obbligo solidale, come è solidale il vincolo d'ogni obbligazione commerciale, ed in ogni materia l'obbligazione nascente dal fatto colposo, *ex quasi delicto* (A. p.).

Se non risulti a quale tra le navi urtate sia imputabile la colpa, o se la colpa risulti comune, ognuna sopporta i danni e le perdite che ha sofferto, senza diritto a ripetizione; però ciascuna è obbligata solidariamente per il risarcimento dei danni e delle perdite cagionate alle cose caricate, e per le indennità dovute per le offese alle persone secondo le disposizioni dei due articoli precedenti. (**Art. 662**).

D. Le precedenti disposizioni hanno modificato i principî generali rispetto alla responsabilità dell'autore della colpa tanto di fronte al danneggiato quanto verso di chi,

avendo prestato il risarcimento, ha diritto di rivalersi verso di lui?

R. Qualunque siano le conseguenze dei danni derivati dall'urto delle due navi rispetto alla responsabilità de' proprietari ed armatori, nessuna eccezione esse possono recare all'applicazione del principio che stabilisce la responsabilità dell'autore tanto di fronte al danneggiato, quanto rispetto a chi, avendo prestato il risarcimento, ha diritto di rivalersi verso di lui. A prevenire il dubbio che le precedenti disposizioni abbiano modificati i principii generali, parve opportuno escluderlo con espressa disposizione, cioè:

La responsabilità delle navi stabilita negli articoli precedenti lascia intatta quella degli autori della colpa verso i danneggiati e verso i proprietarii delle navi. (**Art. 663**).

D. Se l'urto fosse avvenuto perchè una nave urtò un'altra, e la prima fu urtata per colpa commessa a bordo di una terza, chi delle due che urtarono sarà responsabile dei danni?

R. Questo caso non infrequente è oggetto di nuova disposizione.

Quando una nave ha urtata senza colpa un'altra, perchè essa stessa fu urtata per colpa d'una terza, tutta la responsabilità è a carico di questa. (**Art. 664**).

D. In forza di quali atti è ammessa l'azione di risarcimento dei danni derivanti dall'urto delle navi?

R. L'azione di risarcimento dei danni derivanti dall'urto delle navi non è ammessa, se non ne è fatta protesta o richiamo entro giorni tre davanti all'autorità del luogo dell'avvenimento o del primo approdo.

Per i danni cagionati alle persone o alle cose caricate, la mancanza di protesta non nuoce agli interessati che non si trovavano sulla nave o non erano in grado di manifestare la loro volontà. (**Art. 665**).

D. Se fossero avvenuti dei danni per abbordaggio causati da non avere il capitano accesi i fanali prescritti, chi dovrà sopportare i danni stessi?

R. Il capitano è responsabile in *bonis propriis* dei danni recati altrui per abbordaggio accaduto dietro la non accensione dei fanali.

Cassazione di Firenze 24 novembre 1870.

TITOLO IX.

Dei crediti privilegiati.

CAPO I.

Disposizioni generali.

D. Indicate la ragione dell' ordine dato a questa materia dalla nuova legge?

R. Il titolo IX contiene le disposizioni del titolo I del cessato Codice intorno ai crediti privilegiati, e parecchie disposizioni scritte in altre parti del libro II che si riferiscono allo stesso argomento. I privilegi dei quali detto Codice più specialmente si occupa sono quelli che riflettono il prezzo della *nave venduta*, ma anche altre disposizioni sparse qua e là accennano ad alcune preferenze speciali concedute a taluni interessi, sia sopra il *nolo*, sia sopra le *cose caricate*. Fra questi privilegi non è sempre determinato l'ordine di priorità, e non possono dirsi rari i casi ne' quali il silenzio della legge ha dato luogo a gravi incertezze nel determinare i rapporti che passano fra i titoli privilegiati sulla nave annoverati nell' art. 285 (Codice cessato) e quelli accennati negli articoli 375, 388, 414 e 415 (idem) riguardo al nolo e alle cose caricate. Si giudicò pericoloso lasciare

sussistere sì grave lacuna, e parve opportuno formolare poche distinte disposizioni anche intorno alla precedenza dei vari privilegi sul carico e sul nolo. Il titolo IX fu diviso in quattro capi dei quali il primo contiene le *disposizioni generali* ad ogni specie di privilegi derivanti dal diritto marittimo, e gli altri le disposizioni speciali ai *crediti privilegiati sulle cose caricate, sul nolo e sulle navi* (A. p.).

D. Nel concorso di privilegi sui mobili stabiliti dal Codice civile, con quelli stabiliti dal Codice di commercio, quali saranno i preferiti?

I privilegi stabiliti nel presente titolo sono preferiti ad ogni altro privilegio generale o speciale sui mobili stabilito nel Codice civile. (**Art. 666**).

D. Il privilegio si modifica se la cosa da cui è gravata deteriora, o diminuisce?

R. Per togliere ogni incertezza la nuova legge determina che il privilegio non cessa per la diminuzione della cosa o per i deterioramenti subiti, ma si esercita su ciò che avanza o che viene ricuperato o salvato: determina del pari che la surrogazione nell'ipoteca nei casi preveduti dall'art. 2011 del Codice civile debba applicarsi anche ai privi-

legi stabiliti dal Codice di commercio, ogni qualvolta uno o più creditori privilegiati, ecc.

In ogni caso di deterioramento o diminuzione della cosa sulla quale esiste il privilegio, questo si esercita su ciò che avanza o viene ricuperato o salvato. (**Articolo 667**).

Il creditore avente privilegio sopra una o più cose, qualora sul prezzo di esse sia vinto da un creditore il cui privilegio si estenda ad altri oggetti, s'intende surrogato nel privilegio a questo spettante.

Eguale diritto hanno ancora gli altri creditori privilegiati che rimangono perdenti in seguito alla detta surrogazione. (**Art. 668**).

I crediti privilegiati nello stesso grado concorrono tra loro in caso d'insufficienza della cosa in proporzione del loro ammontare, se sono creati nello stesso porto. Ma se, essendosi ripresa la navigazione, simili crediti sono creati posteriormente, i creditori posteriori sono preferiti agli anteriori.

Collo stesso grado del capitale sono collocate le spese fatte da ciascun creditore per il suo concorso alla procedura, e gl'interessi, qualora siano dovuti, per l'ultima annata e per quella in corso alla data del pignoramento, del sequestro o della vendita volontaria. (**Art. 669**).

Se il titolo del credito privilegiato è all'ordine, la girata di esso produce anche il trasferimento del privilegio. (**Art. 670**).

La disposizione dell'art. 669 è conforme l'avviso di Delvincourt e d'Emerigon circa i crediti creati nello stesso punto. Vincens

e Bravard opinano conforme lo stesso articolo circa la preferenza a darsi all'ultimo credito.

CAPO II.

Dei crediti privilegiati sulle cose caricate.

D. Enumerate i crediti privilegiati sulle cose caricate?

R. Per ottenere maggior chiarezza nella materia, prima di fare l'enumerazione dei crediti privilegiati sulle cose caricate (a riguardo dei quali si può consultare il Valette, dei privilegi), premettiamo che la nuova legge eliminò una contradizione circa le spese di salvataggio, ecc. quando sieno relative all'ultimo viaggio.

Il cessato Codice le posponeva ai diritti di navigazione stabiliti dalla legge (art. 285) ed il Codice per la Marina Mercantile le preferisce ad ogni altra spesa (articoli 121, 133). A stretto rigore i diritti di navigazione e di dogana dovrebbero essere preferiti e parificati fra di loro, ma siccome è certo che le spese di salvataggio quando sieno relative all' *ultimo viaggio*, e riguardino quindi le merci per le quali quei diritti son dovuti, hanno profittato anche all' erario, il quale nulla avrebbe potuto percepire senza quelle spese; per ciò la nuova legge introdusse

una innovazione col preferire le spese di salvataggio, ecc. alle altre accennate. Circa le spese giudiziarie si preferiscono perchè sono utili alla .massa dei creditori.

V. detto Valette.

Altra innovazione si riferisce al privilegio a favore de' premi dovuti alle cose caricate, imperocchè se l' assicurazione è di profitto ad una gran parte fra i creditori privilegiati i quali fanno valere i loro diritti sulle somme dovute dagli assicuratori, è giusto che i primi che ne contribuiscono il corrispettivo, debbano essere preferiti. Questa nuova disposizione fu adottata per soddisfare un giusto desiderio del commercio che alle cose caricate venisse esteso il beneficio suddetto come era accordato sulla nave a favore dei premi di assicurazione dall'art. 285 n. 10 del cessato Codice.

Nel cessato Codice esisteva una lacuna che in oggi si è riempita: l' art. 427 stabiliva la formalità da osservarsi per il prestito a cambio marittimo sulla nave , e nulla diceva a riguardo del contratto sugli oggetti del carico , a cui certamente non possono essere applicabili le registrazioni e le pubblicazioni ivi prescritte; si è ora disposto che anche il prestito a cambio marittimo non attribuisce

privilegio, se non quando il prestatore si trova in possesso della polizza di carico. La natura poi degli oggetti sui quali devono esercitarsi codesti privilegi richiede che la durata ne sia circoscritta. Perciò la nuova legge ha stabilito pei privilegi medesimi il termine di 15 giorni che nell'art. 414 del cessato Codice si applicava al credito del nolo (A. p).

Sono privilegiati sopra le cose caricate sulla nave e collocati sul loro prezzo nell'ordine in cui sono indicati nel presente articolo i seguenti crediti:

1. Le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi o di esecuzione sulle cose stesse;

2. Le spese, le indennità ed i premii di salvataggio dovuti, per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del codice per la marina mercantile;

3. I diritti doganali dovuti per le cose stesse nel luogo di scaricamento;

4. Le spese di trasporto e quelle di scaricamento;

5. Il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono state depositate;

6. Le somme dovute per contribuzione di avarie comuni;

7. I premii di assicurazione;

8. Le somme di capitali e d'interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano sul carico, nei casi preveduti nell'art. 509 e coll'adempimento delle prescritte formalità;

9. Ogni altro prestito a cambio marittimo o con pegno sul carico, quando colui che ha dato il danaro sia possessore della polizza di carico. (**Art. 671**).

I privilegi indicati nell'articolo precedente non si conservano, se l'azione non è esercitata entro quindici giorni dallo scaricamento e prima che le cose caricate siano passate in mano di terzi.

Al sequestro, al pignoramento e alla vendita giudiziale delle cose vincolate con privilegio, si applicano le regole generali stabilite nel Codice di procedura civile. (**Art. 672**).

CAPO III.

Dei crediti privilegiati sul nolo.

D. Enumerate i privilegi sul nolo, e dite se la nuova legge ha introdotto delle modificazioni a riguardo dei medesimi?

R. Nell'art. 375 del cessato Codice si accordava il privilegio sul nolo per i salari dei marinai, ne' quali si comprendono gli emolumenti del capitano, e le indennità accordate agli uni e all'altro dal titolo III. Non era però ben accertato che questi diritti gravitassero sul nolo guadagnato nel viaggio dal quale i crediti sono derivati; per ciò per prevenire ogni incertezza la legge lo ha dichiarato con apposita disposizione. Fu poi aggiunta l'altra disposizione per dichiarare privilegiati i danni dovuti ai noleggiatori per man-

canza di consegna delle cose caricate, o per avarie da esse sofferte pel colpa del capitano o dell' equipaggio.

Sono privilegiati sul nolo e collocati sull'ammontare di esso nell'ordine in cui sono qui appresso indicati i seguenti crediti:

1. Le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi e di esecuzione;

2. Le spese, le indennità ed i premii di salvataggio dovuti, per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del codice per la marina mercantile;

3. I salarii, gli emolumenti e le indennità dovute secondo le disposizioni del titolo III di questo libro al capitano ed alle altre persone dell' equipaggio per il viaggio nel quale è guadagnato il nolo, nonchè le retribuzioni dovute alla cassa degli invalidi della marina mercantile, per lo stesso viaggio;

4. Le somme dovute per contribuzione di avarie comuni;

5. I premii di 'assicurazione;

6. Le somme di capitale e d'interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano sul nolo nei casi preveduti nell'articolo 509 e coll'adempimento delle prescritte formalità;

7. Le indennità dovute ai noleggiatori per mancanza di consegna delle cose caricate, o per avarie da esse sofferte per colpa del capitano o dell'equipaggio nell'ultimo viaggio;

8. Ogni altro debito, a cambio marittimo o con pegno sul nolo, trascritto e annotato sull'atto di nazionalità. (**Art. 673**).

CAPO IV.

Dei crediti privilegiati sulla nave.

D. Enumerate i crediti privilegiati sulla nave?

R. Le navi o le porzioni di esse sono vincolate, anche presso il terzo possessore, al pagamento dei debiti che la legge dichiara privilegiati, nei modi e nei limiti stabiliti in appresso. (**Art. 674**).

Sono privilegiati sopra la nave e collocati sul prezzo di essa nell'ordine in cui sono indicati nel presente articolo i seguenti crediti:

1. Le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi e di esecuzione sulla nave;

2. Le spese, le indennità ed i premii di salvataggio dovuti, per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del codice per la marina mercantile;

3. Le tasse di navigazione stabilite dalla legge;

4. I salarii dei piloti, il salario del custode e le spese di custodia della nave dopo il suo ingresso nel porto;

5. Il fitto dei magazzini di deposito degli attrezzi e degli arredi della nave;

6. Le spese di manutenzione della nave e dei suoi attrezzi ed arredi dopo il suo ultimo viaggio e l'ingresso nel porto;

7. I salarii, gli emolumenti e le indennità dovute secondo le disposizioni del titolo III di questo libro, al capitano ed alle altre persone dell'equipaggio per

l'ultimo viaggio, non che le retribuzioni dovute alla cassa degli invalidi della marina mercantile per lo stesso viaggio;

8. Le somme dovute per contribuzione di avarie comuni;

9. Le somme di capitale e d'interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano per i bisogni della nave nei casi preveduti nell'articolo 509 e collo adempimento delle prescritte formalità;

10. I premii di assicurazione della nave e dei suoi accessorii per l'ultimo viaggio, sia la nave assicurata a viaggio o a tempo, e per i piroscafi in navigazione periodica assicurati a tempo i premii corrispondenti agli ultimi sei mesi; e inoltre, nelle associazioni di mutua assicurazione, i ripartimenti e le contribuzioni per gli ultimi sei mesi;

11. Le indennità dovute ai noleggiatori per mancanza di consegna delle cose caricate o per le avarie da esse sofferte per colpa del capitano o dell'equipaggio nell'ultimo viaggio;

12. Il prezzo della nave ancora dovuto al venditore;

13. I crediti indicati nel precedente numero 9° trascritti ed annotati tardivamente; ogni altro credito a cambio marittimo sulla nave ed i crediti per i quali la nave è stata data in pegno.

Nel concorso di più crediti menzionati nel numero 13 la preferenza è determinata dalla data della trascrizione del titolo e dell'annotazione sull' atto di nazionalità. (**Art. 675**).

D. Indicate la ragione della giunta che la nuo-

va legge ha fatto nell' art. 675 ultimo capoverso?

R. Nell'art. 285 del cessato Codice non si provvedeva in modo esplicito intorno al punto se e quali fra le spese e gl' interessi spettanti al creditore privilegiato abbiano eguale grado col credito capitale, e per ciò l'ultimo capoverso risolve questi dubbi colle norme ivi prescritte.

D. Può verificarsi il caso che il titolo del credito privilegiato sulla nave sia *all'ordine;* la girata produrrà anche il trasferimento del privilegio?

R. La nuova legge ha una aggiunta a prevenire ogni dubbio sugli effetti della girata dei titoli di credito privilegiato sulla nave, ed a provvedere alla pubblicità di varii trasferimenti; dichiara espressamente che la girata del titolo all'ordine produce anche il trasferimento del privilegio, ed è stabilito sull' esempio di quanto provvede per i crediti ordinari l' articolo 1994 del Codice civile in qual modo possa farsi constare del detto trasferimento nei registri e nei documenti, ai quali è affidata la pubblicità dei vincoli che gravitano sulle navi. L'acquirente della nave che voglia guarentirsi da ogni pretesa su di essa, potrebbe pagare tutti i creditori; ma non tutti i privilegi sono egual-

mente palesi, e non sempre il prezzo della vendita basta ad estinguerli completamente: era quindi necessario qualche provvedimento che valesse a conseguire con sicurezza l'accennato scopo e ad impedire le frodi e le vessazioni capricciose. Perciò la liberazione delle navi dai privilegi viene regolata a norma del Codice civile per la liberazione degli immobili dalle ipoteche (A. p.).

Il giratario, il cessionario, la persona surrogata o il creditore che ha in pegno il credito sulla nave già trascritto ed annotato può fare annotare sul registro dell'amministrazione marittima e sull'atto di nazionalità la girata, la cessione, la surrogazione o la costituzione di pegno avvenuta. (**Art. 676**).

D. Dite come si esercitano e si conservano i detti privilegi?

R. I privilegi indicati negli articoli precedenti non possono essere esercitati, se i crediti non sono provati e i privilegi non sono conservati nel modo seguente:

1. Le spese di giustizia, colle note liquidate dal giudice competente nelle forme stabilite dalle leggi di procedura;

2. Le spese, le indennità e i premii di salvataggio ed i salarii dei piloti, con sentenze, con attestati degli amministratori della marina mercantile o con

quelle altre prove che l'autorità giudiziaria crederà di ammettere secondo le circostanze;

3. Le tasse di navigazione colle liquidazioni delle autorità competenti;

4. Il salario del custode, le spese di custodia indicate nel numero 4 dell'articolo 675 ed i crediti indicati nel numero 5 dell'articolo 671 e nei numeri 5 e 6 dell'articolo 675, mediante prospetti approvati dal presidente del tribunale di commercio;

5. I salarii e gli emolumenti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio, coi ruoli di armamento e di disarmamento estratti dagli ufficii di amministrazione della marina mercantile, le altre indennità, colla relazione del capitano e con altre prove degli avvenimenti che ne attribuiscono il diritto; le retribuzioni dovute alla cassa degli invalidi della marina mercantile, coi « deconti » formati secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali;

6. I crediti per contribuzione di avarie comuni, cogli atti riguardanti la ripartizione di esse;

7. I debiti indicati nel numero 8 dell'articolo 671, nel numero 6 dell'articolo 673, e nel numero 9 dell'articolo 675, mediante i processi verbali sottoscritti dai principali dell' equipaggio, i decreti di autorizzazione, i prospetti sottoscritti dal capitano ed avvalorati da perizie, da atti di vendita e da processi verbali da lui sottoscritti, o mediante altri atti comprovanti la necessità delle spese;

8. I premii di assicurazione, colle polizze di assicurazione, coi « buoni » o altri titoli sottoscritti dall'assicurato e cogli estratti dei libri dei pubblici mediatori di assicurazioni; i ripartimenti o le contribu-

zioni nelle associazioni di mutua assicurazione, cogli estratti dei registri di ammissione delle navi all'associazione;

9. Le indennità dovute al noleggiatore, colle sentenze che le liquidarono; se al tempo della distribuzione del prezzo è pronunciata la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, ma questi non sono ancora liquidati, possono, secondo i casi, o collocarsi i creditori dell'indennità per una somma approssimativa, mediante cauzione di restituire l'eccedenza, o collocarsi i creditori ad essi posteriori, altresì mediante cauzione di restituire;

10. La vendita della nave, coll'atto di vendita, trascritto ed annotato nel modo stabilito nell'articolo 483;

11. I crediti indicati nel numero 9 dell'articolo 671, nel numero 8 dell'articolo 673 e nel numero 13 dell'articolo 675, colle corrispondenti scritture trascritte ed annotate nel modo prescritto. (**Art. 677**).

Oltrechè nei modi generali di estinzione delle obbligazioni, i privilegi dei creditori sulla nave si estinguono:

1. Colla vendita giudiziale fatta ad istanza di creditori, o per altra causa, nelle forme stabilite nel libro quarto e dopo pagato il prezzo sul quale i privilegi sono trasferiti;

2. Col decorso del termine di tre mesi, nel caso di alienazione volontaria.

Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell'atto di alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nel compartimento dove è inscritta; e dalla data del suo ritorno nel detto compartimento,

se la trascrizione dell'alienazione è fatta quando la nave ne è già partita; purchè, entro un mese dalla data della trascrizione, la vendita sia notificata ai creditori privilegiati, i titoli dei quali si trovano trascritti ed annotati sull'atto di nazionalità.

L'estinzione non ha luogo rispetto al creditore privilegiato, che prima della decorrenza del termine ha citato in giudizio l'acquirente per ottenere la dichiarazione del suo privilegio. (**Art. 678**).

D. Quali sono le regole che la legge prescrive all'acquirente di una nave nella distribuzione del prezzo?

R. L'acquirente di una nave, o di porzione di nave per liberarla dai crediti privilegiati per i quali non è obbligato personalmente, deve far notificare ai creditori, prima che sia pignorata o sequestrata, un atto contenente:

1. La data e la qualità del suo titolo e le date della trascrizione di esso e dell'annotazione sull' atto di nazionalità;

2. Il nome e il cognome del suo autore;

3. Il nome, la qualità e la portata della nave;

4. Il prezzo convenuto ed ogni altro peso posto a carico dell' acquirente, o il valore che egli offre di pagare;

4. L'elenco dei creditori, coll'indicazione dei loro nomi e cognomi, delle somme loro dovute e della data dei loro titoli, della trascrizione di essi e dell'annotazione sull'atto di nazionalità;

6. L' offerta di depositare il prezzo convenuto o il valore dichiarato, affinchè sia diviso tra i creditori;

7. L'elezione del domicilio nel comune ove siede il tribunale che sarebbe competente per l'incanto, se questo dovesse aver luogo.

Un estratto sommario di questo atto dev'essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziarii del luogo ove ha sede l'ufficio marittimo presso il quale la nave è inscritta, e ciò tiene luogo di notificazione per i crediti non soggetti a pubblicazione (**Art. 679**).

Ogni creditore privilegiato o fideiussore di crediti privilegiati può, entro 15 giorni dalla notificazione ed inserzione suddette, domandare la vendita all'incanto, offrendo di aumentare il prezzo di un decimo e di dar cauzione per il pagamento del prezzo e per l'adempimento di ogni altro peso.

Tale domanda, sottoscritta dall'istante o da un suo procuratore speciale deve essere notificata all'acquirente con citazione avanti al tribunale civile del luogo ove la nave è inscritta, perchè sia pronunciato sull'ammissibilità della cauzione e sulla domanda di vendita. (**Art. 680**).

Se la vendita non è domandata nel termine e nel modo stabiliti nell'articolo precedente o se la domanda è respinta, il prezzo rimane definitivamente fissato e col deposito di esso l' acquirente consegue la proprietà della nave o della porzione di nave libera dai privilegi. I privilegi sono trasferiti sul prezzo depositato, che viene distribuito come nei casi di vendita giudiziale.

Se la domanda è accolta, il tribunale colla stessa sentenza autorizza la vendita, che viene eseguita se-

condo le disposizioni del capo II, titolo I, del libro quarto. (**Art. 681**).

D. Indicate le guarentigie che a termin della nuova legge presenta il sistema dei privilegi?

R. Affinchè il sistema dei privilegi presenti una completa guarentigia è necessario che le trascrizioni e le annotazioni ad essi relative non possano venir cancellate senza l'intervento e l'assenso di tutti quelli che vi hanno interesse, o senza che la cancellazione sia ordinata nelle forme di legge. Ed allo scopo medesimo che la pubblicità prescritta offra le necessarie guarentigie, è pur necessario che sia lecito a chicchessia di procurarsi la prova delle annotazioni e delle trascrizioni esistenti; a ciò provvede l'articolo seguente.

La cancellazione delle trascrizioni od annotazioni dei privilegi non può farsi che in virtù del consenso degli interessati o di sentenza non più soggetta ad opposizione od appello.

Ognuno ha diritto di ottenere un documento comprovante l'esistenza di una o più trascrizioni sopra una nave o porzione di nave, o il certificato che non ne esista alcuna. (**Art. 682**).

D. I privilegi sulle navi acquistati prima della nuova legge mantengono pur sempre il loro grado?

R. I privilegi sulle navi acquistati prima dell'attuazione del nuovo Codice nelle forme stabilite dalla legge anteriore conservano il loro grado anche rispetto ai privilegi acquistati sotto l'impero del Codice stesso.

Le disposizioni dell'articolo 678 e seguenti del libro secondo del nuovo Codice si applicano anche ai privilegi acquistati prima dell'attuazione di esso. (**Art. 15 delle disposizioni transitorie**).

D. Fra i creditori che godono privilegio sul ricavo della vendita di un bastimento entrano anche quelli del mantenimento dell'equipaggio fino al pagamento dei salari dovutigli per le spese necessarie pel suo rimpatrio, fosse anche avvenuto il mantenimento quando l'equipaggio era in terra anzichè a bordo del bastimento dopo la vendita dello stesso bastimento?

R. Sì, così decise la Corte d'appello di Genova, 16 dicembre 1864.

D. I pagamenti delle provvigioni di dogana e dei diritti consolari costituiscono crediti privilegiati?

R. La Corte d'appello di Genova, ivi, ha deciso che le provvigioni per le spese di dogana e i diritti consolari non costituiscono crediti privilegiati.

LIBRO TERZO

DEL FALLIMENTO

TITOLO I.

Della dichiarazione del fallimento e dei suoi effetti.

D. Indicate i motivi del nuovo sistema e della procedura in questa materia de' fallimenti?

R. Si premette che il legislatore in questa materia nel dettare norme speciali mirava a dare all'insolvibilità commerciale, e all'inadempimento delle obbligazioni commerciali un carattere più odioso, e producessero conseguenze più dannose al pubblico interesse, al confronto dei debiti civili, perchè il commerciante oltre le proprie amministra le altrui sostanze, e implica nei suoi rovesci i propri corrispondenti. Era del pari necessaria una procedura più breve, imperciocchè il commercio vivendo di vita attiva, ed abborrendo da litigi, formalità e spese, dovevasi prescrivere la procedura non solo più breve, ma semplice e del minimo dispendio.

Il sistema del Codice francese sebbene mo-

dificato non corrispose agli intendimenti ora accennati.

Uno dei principali difetti della legge che universalmente si lamentava era quello che lasciava al maneggio ed agli intrighi di alcuni creditori a danno degli altri: gli abusi nella scelta e nell'amministrazione dei sindaci dei fallimenti, e le loro negligenze e connivenze coi falliti; la lentezza con cui si eseguivano gli atti prescritti dalla legge, ed altri inconvenienti. Il sistema introdotto dalla nuova legge provvede alla più rigida tutela dei diritti dei creditori, ed alla speditezza e brevità delle forme.

Ciò premesso, dobbiamo dichiarare che la nuova legge, come nel cessato Codice, fa consistere il fallimento nel fatto della *cessazione de' pagamenti,* con una doppia condizione; la prima è che la cessazione de' pagamenti abbia un carattere di generalità; l'altra è riposta nel fatto che l'inadempimento del commerciante debba riguardare propriamente e necessariamente le obbligazioni del suo commercio. Ogni altra indagine intorno ai segreti della condizione economica di un commerciante per apprezzarne la solidità doveva rimanere interdetta essendo esposta all'inevitabile pericolo di fallaci giudizî e po-

tendosi con essa creare un artificiale discredito (A p.).

Il commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali è in istato di fallimento (**Art. 683**).

Il fallimento è dichiarato con sentenza pronunciata sulla dichiarazione del fallito, o ad istanza di uno o più creditori, o d'ufficio. (**Art. 684**).

La dichiarazione di fallimento è pronunciata dal tribunale di commercio nella cui giurisdizione il debitore ha il suo principale stabilimento commerciale.

Il tribunale è investito dell'intiera procedura del fallimento e conosce di tutte le azioni che ne derivano, se per loro natura non appartengono alla giurisdizione civile.

Le forme del procedimento sono regolate dalle disposizioni del presente titolo, dalle disposizioni speciali contenute nel libro quarto e dal Codice di procedura civile. (**Art. 685**).

D. Il tribunale prima di emanare la sentenza di fallimento deve far precedere la citazione del fallito a comparire?

R. La Corte d'appello di Parma, 14 luglio 1863, ha giudicato non doversi nel caso proposto far precedere la citazione del fallito a comparire.

Dello stesso avviso fu la Commissione del Senato nella discussione del nuovo Codice.

D. Lo stato di fallimento e le relative con-

seguenze devono esistere in virtù della sentenza dichiarativa o possono esistere indipendentemente da ogni dichiarazione giudiziaria in seguito della cessazione dei pagamenti?

R. Questa questione è antichissima. Il Massé opina che non si può aver l'idea del fallimento senza la dichiarazione del giudice. Ma secondo l'opinione di Pardessus, Renouard ed Esnault, lo stato di cessazione di pagamento è un fatto esistente per sè stesso, e indipendente da ogni dichiarazione (articolo 683). La sentenza dichiarativa fa constatare il fallimento, non lo crea.

Cause che possono dar luogo alla dichiarazione del fallimento.

V. Corte di appello di Torino 24 Luglio 1865 caso di chi non adempì l'obbligazione cambiaria. A costituire lo stato di fallimento occorre una serie di fatti che provino gli estremi legali idonei della cessazione dei pagamenti; le liti, i sequestri non hanno valore alcuno. Idem Cassazione di Napoli 20 Maggio 1873, distingue l'insolvibilità dalla cessazione dei pagamenti: può un commerciante cadere in fallimento chè cessò di fare alcuni pagamenti, quantunque abbia continuato il suo commercio.

D. Si possono assoggettare al fallimento i commercianti per debiti non commerciali, o i debiti delle persone non commercianti?

R. Nella Commissione del Senato si era domandato se si potevano assoggettare al

fallimento i commercianti per debiti non commerciali, od i debiti delle persone non commercianti secondo le leggi del *concorso* adottate nella Germania ed in Austria, dove lo stesso procedimento si applica contro ogni specie di debitori e di obbligazioni. Ma questo sistema non è stato adottato attesa la diversa natura ed origine dei debiti civili e dei commerciali. Dall'altra parte la legge commerciale prescrive in materia di fallimento circa la procedura, dei provvedimenti i quali non si possono conciliare colle regole del diritto comune e che perciò sarebbero inapplicabili alle obbligazioni civili in genere.

L' estensione delle disposizioni del Codice di commercio sul fallimento anche ai debitori non commercianti dovrebbe trovare più opportuna sede in una revisione del Codice civile, ove si provvede alle norme per le esecuzione degli atti e delle sentenze (A. p.).

V. Cassazione di Torino, 26 Marzo 1873; caso di chi assume indebitamente la qualità di commerciante, non va soggetto a fallimento.

D. Verificatasi la cessazione de'pagamenti, quali sono gl' incombenti a cui è obbligato il debitore per poter procedere oltre?

R. Il fallito entro giorni tre dalla cessazione dei pagamenti, compreso quello in cui cessarono, deve far

ne la dichiarazione nella cancelleria del tribunale di commercio designato nell'articolo precedente.

La dichiarazione dev'essere accompagnata dal deposito del bilancio certificato vero, datato e sottoscritto dal fallito, e dei suoi libri di commercio nello stato in cui si trovano.

Il bilancio deve contenere l'indicazione e l'approssimativa estimazione di tutti i beni mobili ed immobili del fallito, il prospetto dei suoi debiti e crediti col nome, cognome e domicilio dei singoli creditori, il quadro dei profitti e delle perdite e quello delle spese. (**Art. 686**).

D. Oltre la dichiarazione del fallito, si può in altri modi stabilire il fallimento?

R. Ogni creditore per causa di commercio può chiedere al tribunale competente la dichiarazione del fallimento del commerciante suo debitore, dimostrandone la cessazione dei pagamenti.

Non sono ammessi a chiedere la dichiarazione del fallimento i discendenti, gli ascendenti e il coniuge del debitore. (**Art. 687**).

Se sia notorio o per altri mezzi siavi sicura notizia che un commerciante abbia cessato di fare i suoi pagamenti, il tribunale deve dichiarare il fallimento d'ufficio, ma può, se lo crede necessario, sentire previamente il fallito. (**Art. 688**).

Nei primi sette giorni di ogni mese i notari e gli uscieri devono trasmettere al presidente del tribunale di commercio nella cui giurisdizione risiedono o del tribunale civile che ne fa le veci, sopra opportuno

modello a stampa somministrato dal tribunale medesimo a spese d'ufficio, un elenco dei protesti fatti nel mese precedente. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il nome, il cognome e il domicilio delle persone alle quali fu fatto e del richiedente, la scadenza dell' obbligazione protestata, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto del pagamento.

Gli elenchi devono essere di mese in mese riuniti in fascicolo e conservati nella cancelleria, affinchè ognuno possa prenderne notizia.

Il notaro o l'usciere che non adempie quest'obbligo è punito con pena pecuniaria estensibile dalle lire cinque alle lire cinquanta. (**Art. 689**).

Può essere dichiarato il fallimento del commerciante che siasi ritirato dal commercio, ma soltanto entro cinque anni da tale avvenimento, e purchè la cessazione dei pagamenti abbia avuto luogo durante l'esercizio del commercio, od anche nell' anno successivo per debiti dipendenti dall'esercizio medesimo.

Può anche dichiararsi il fallimento dopo la morte del commerciante, ma soltanto entro un anno da tale avvenimento. (**Art. 690**).

Colla sentenza che dichiara il fallimento il tribunale deve:

1. Nominare il giudice delegato alla procedura del fallimento;
2. Ordinare l'apposizione dei sigilli;
3. Nominare il curatore provvisorio del fallimento;
4. Fissare il luogo, il giorno e l'ora in cui i creditori, entro venti giorni dalla data della sentenza, devono radunarsi per la nomina dei membri della de-

legazione di sorveglianza e per essere consultati intorno alla nomina definitiva del curatore;

5. Stabilire un termine non maggiore di un mese nel quale i creditori devono presentare nella cancelleria del tribunale le dichiarazioni dei crediti;

6. Determinare il giorno e l'ora in cui sarà proceduto nella residenza del tribunale alla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, entro i venti giorni successivi.

La sentenza deve contenere anche l' ingiunzione al fallito di presentare entro giorni tre il bilancio nella forma stabilita nell'articolo 66 ed i suoi libri di commercio, se non siano già stati depositati.

Tale sentenza è provvisoriamente esecutiva. (Articolo 691).

D. Per qual motivo l'articolo 691 prescrive che la sentenza è *provvisoriamente* esecutiva?

R. Il sistema che identificasse lo stato di fallimento con la dichiarazione che fa il giudice, implicherebbe di necessità la validità di tutti gli atti avvenuti sino al momento della dichiarazione del fallimento: con ciò si concederebbe al negoziante di malafede che sente prossima la sua caduta, agio e facilità per preparare il proprio fallimento a danno dei creditori, e per assicurarsi con astuti espedienti il frutto della propria immoralità; quindi fu mantenuto nei tribunali il diritto di determinare provvisoriamente con la stessa sentenza dichiarativa di fallimento o con altra

posteriore, il giorno in cui ebbe luogo la cessazione de' pagamenti (A. p.).

Il cancelliere del tribunale di commercio partecipa immediatamente ai pretori dei mandamenti, nei quali trovansi beni del fallito, la dichiarazione del fallimento e l'ordine di apposizione dei sigilli, affinchè questo sia tosto eseguita, e trasmettere loro le notizie che si hanno allo stato degli atti. (**Art. 692**).

Il fallito ha diritto di fare opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento, pronunciata di ufficio o ad istanza di uno o più creditori, avanti allo stesso tribunale che l'ha proferita, entro giorni otto dall'affissione alla porta esterna del tribunale.

Ogni altro interessato ha diritto di fare opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento entro tre giorni dall'adempimento della formalità medesima.

Il giudizio di opposizione è promosso in contraddittorio del curatore. (**Art 693**).

D. La nuova legge ha introdotte importanti novità dopo che il Tribunale avrà pronunciate la dichiarazione di fallimento?

R. Appena pronunciata la sentenza dichiarativa del fallimento il procuratore del Re deve promuovere in tutti i casi gli atti d'istruttoria necessarii a conoscere se vi sia materia di procedimento penale.

A tal fine il presidente del tribunale di commercio deve trasmettere entro ventiquattro ore al procuratore del Re copia della sentenza, con tutte le altre in-

formazioni e notizie che pervennero al tribunale (**Articolo 694**).

Il tribunale di commercio è investito delle funzioni di polizia per ordinare contemporaneamente alla sentenza dichiarativa del fallimento o successivamente in qualunque stato della procedura, la cattura del fallito contro del quale sorgano sufficienti indizii di penale responsabilità, specialmente nei casi di latitanza o di non giustificata mancanza di deposito del bilancio o dei libri di commercio, ed anche la cattura degli altri complici o colpevoli dei reati preveduti nel titolo VIII di questo libro.

L'ordinanza dev' essere immediatamente trasmessa al procuratore del Re, a cura del quale deve eseguirsi l'arresto. (**Art. 695**).

La procedura di fallimento innanzi alla giurisdizione commerciale, e l'istruzione o il procedimento penale hanno corso con piena reciproca indipendenza e senza interruzione, salve le disposizioni dell'articolo 839 e del primo capoverso dell'articolo 861.

Il giudice istruttore può assumere dal tribunale di commercio, dal giudice delegato, dal curatore o dai membri della delegazione di sorveglianza ogni informazione o notizia di cui abbia bisogno; può altresì prendere ispezione o richiedere copie od estratti degli atti della procedura di fallimento e dei libri e delle carte del fallito, ma non può rimuoverli dalla cancelleria del tribunale suddetto.

Compiuta l'istruttoria, la deliberazione di rinvio degli imputati al pubblico giudizio o la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento deve in ogni caso es-

sere pronunciata dalla camera di consiglio o dalla sezione di accusa.

La decisione definitiva della giustizia penale dev'essere annotata in margine della sentenza che ha dichiarato il fallimento e pubblicata come questa. (**Art. 696**).

Il nome e il cognome del fallito è scritto in un albo affisso nella sala del tribunale che dichiarò il fallimento, e nelle sale delle borse di commercio.

Coloro il nome dei quali è scritto nell'albo non possono entrare nei locali della borsa. Questa disposizione deve essere scritta nell'albo. (**Art. 697**).

La più importante novità introdotta dalla nuova legge è la disposizione che ogni dichiarazione di fallimento debba necessariamente produrre la contemporanea iniziativa d' ufficio di un procedimento penale contro il fallito. Questa è una sanzione di moralità e di tutela del commercio e non può riguardarsi eccessiva. L'esperienza ha dimostrato che era frequente l'impunità dei falliti colpevoli e de' loro cooperatori, i quali quasi sempre riuscivano a sottrarsi alle sanzioni penali del Codice, per cause anche dipendenti dalla poca energia degli stessi creditori. Era per ciò necessario se volevasi restituire efficacia alla legge penale, ed assicurare la repressione di reati di bancarotta, non farla dipendere dalla facile compassione e dalla ripugnanza dei sindaci o creditori poco propensi ad assume-

re un'iniziativa odiosa ed a fornire le prove dei fatti criminosi imputati al fallito. Questa disposizione inspirerà un salutare timore nel commercio e così frenerà gli abusi e le frodi. Il fallito onesto e sventurato dovrà benedire questa disposizione.

Se l'iniziamento del processo penale fosse facoltativo, si darebbe agio e facilità al fallito di fuggire dopo di aver consumati atti di malafede e di spogliazione a danno de' propri creditori (A. p.).

Prima della dichiarazione di fallimento il commerciante può essere condannato per bancarotta.

Cassazione di Napoli 17 ottobre 1877. Conforme Renouard, contro Delamarre.

D. Il fallito potrà abbandonare il proprio domicilio prima che sia svolto il procedimento penale?

R. Sino a che non sia chiusa la procedura di fallimento, il fallito non può allontanarsi dal suo domicilio senza un permesso del giudice delegato, e deve presentarsi al giudice stesso qualunque volta è chiamato. Ma se il giudice riconosca che il fallito abbia giusti motivi d'impedimento a presentarsi in persona, può autorizzarlo a comparire per mezzo di mandatario. (Art. 698).

D. Quali sono le incapacità del fallito che produce la sentenza che dichiara il fallimento?

R. La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data, di pieno diritto, il fallito dell'amministrazione dei suoi beni, ed anche di quelli che gli pervengano durante lo stato di fallimento.

Le azioni competenti al fallito, ad eccezione di quelle che riguardano i suoi diritti strettamente personali o estranei al fallimento, non possono essere esercitate che dal curatore.

Dal giorno della dichiarazione del fallimento, nessuna azione contro il fallito riguardante i suoi beni mobili od immobili e nessun atto esecutivo sui beni stessi può promuoversi o proseguirsi, se non contro il curatore.

Il tribunale, se lo giudica conveniente, può permettere od ordinare che il fallito intervenga in causa, qualora specialmente vi sia collisione d'interessi col curatore.

Il fallito ha diritto d'intervenire nelle quistioni dalle quali possa dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico. (**Art. 699**).

Da questa disposizione risulta soppressa la incapacità, sancita nel cessato Codice, articolo 551, di ritenere o riassumere la professione di commerciante. L'esperienza ha provato che l'incapacità, lungi dall'aggravare le condizioni del fallito, erasi talvolta dai falliti più audacemente immorali invocata per conse-

guire un illecito beneficio, cioè per opporre nel proprio interesse la inefficacia degli obblighi commerciali da essi assunti posteriormente alla dichiarazione di fallimento, e fino di effetti cambiari che avessero sottoscritti, e sottrarsi così alle rigororose conseguenze stabilite dalle leggi commerciali. D'altronde la proibizione appariva benanche inutile, bastando l'assoluta incapacità in cui è posto il fallito di fare qualunque atto di amministrazione de' suoi beni, ed essendo indubitato che laddove da qualche isolata contrattazione ricavasse lucri o benefizi, questi accrescerebbro l'attivo del fallimento a profitto dei creditori, mentre ogni nuovo debito, violando la proibizione della legge non potrebbe far parte del passivo ammesso alla distribuzione del patrimonio del fallito. Nè da ultimo parve conveniente mercè il divieto di cui trattasi, e con la condizione di un ozio infecondo reso dalla legge obbligatorio, pareggiare la sorte di tutti i falliti, di quelli di malafede e di perduta riputazione con commercianti onesti colpiti dalla sventura, ma che pure continuano ad ispirare qualche fiducia. Per queste ragioni scomparve dalla nuova legge l'accennata incapacità, senza che però ne derivasse sensibile varietà negli effetti reali della dichiarazione di fallimento (A. p.).

Rispetto alla capacità conforme la nuova legge. V. Cassazione di Firenze 26 Aprile 1864 caso del fallito che sperimenta i suoi diritti personali, ecc. Corte di appello di Torino 24 marzo 1871 il fallito capace degli atti ordinari della vita, ecc. Tribunale Civile di Roma 30 Dicembre 1871. Corte di Appello di Torino 28 Dicembre 1872.

D. Quali sono gli effetti della sentenza dirimpetto alla massa dei creditori che dichiarava il fallimento?

R. La sentenza che dichiara il fallimento sospende, soltanto rispetto alla massa dei creditori, il corso degl' interessi dei crediti non garentiti con ipoteca con pegno od altro privilegio.

Gl'interessi dei crediti garentiti non possono essere domandati che sulle somme provenienti dalla vendita dei beni sottoposti a privilegio o ad ipoteca; ma quando, per insufficienza di queste garantie, il diritto dei creditori si esercita sulla massa chirografaria, il credito residuo si determina senza tener calcolo degli interessi posteriori alla data della sentenza dichiarativa del fallimento. (**Art. 700**).

I debiti a scadenza obbligatoria a carico del fallito e quelli la scadenza dei quali è rimessa alla di lui volontà si intendono scaduti per effetto della dichiarazione di fallimento. (**Art. 701**).

Per le pigioni dovute dal fallito, gli atti d'esecuzione sopra gli effetti mobili che servono al suo commercio sono sospesi per trenta giorni da quello della sentenza dichiarativa del fallimento, salvi i provvedimenti conservativi e il diritto che il proprietario avesse anteriormente acquistato di riprendere il possesso

dei beni locati. Quando egli l'ottenga, cessa di diritto la sospensione degli atti di esecuzione sopra stabilita. (**Art. 702**).

Se il fallito sia conduttore di immobili per i bisogni del suo commercio, ed il contratto debba continuare oltre tre anni dalla data della dichiarazione del fallimento, la massa dei creditori ha facoltà di chiederne lo scioglimento mediante il pagamento di un giusto compenso. (**Art. 703**).

D. Il cessato Codice, art. 555, colpiva di nullità di pien diritto gli atti, operazioni, ecc. fatti dal fallito non solo posteriormente alla data fissata dal Tribunale per la cessazione dei pagamenti, ma benanche compiuti nei dieci giorni anteriori alla data stessa. La nuova legge ha mantenuto lo stesso principio di nullità?

R. Colla sentenza che dichiara il fallimento o con altra posteriore, il tribunale, d'ufficio o sull'istanza di qualunque interessato, determina provvisoriamente il giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti.

In mancanza di determinazione speciale la cessazione si reputa avvenuta nel giorno della sentenza che dichiara il fallimento, ovvero nel giorno della morte del fallito o del di lui ritiro dal commercio, se il fallimento fu dichiarato dopo tali avvenimenti.

In nessun caso la cessazione dei pagamenti si può far risalire a più di tre anni dalle date suddette. (**Articolo 704**).

Il Bravard ed il Renouard opinano che la cessazione dei pagamenti deve essere reputata aver luogo al più tardi il giorno della morte e non della sentenza dichiarativa. Altri decidono che le parti interessate dovrebbero far riparare dal tribunale la omissione che presenta la sentenza. La fissazione dell'epoca della cessazione di pagamenti, con la sentenza dichiarativa del fallimento, non è che *provvisoria*, ed il tribunale può in seguito con altra sentenza cangiare l'epoca che aveva dapprima segnata alla cessazione (art. 794.)

Il solo rifiuto di alcuni pagamenti, per eccezioni che il debitore in buona fede possa credere fondate, non è prova della cessazione dei pagamenti; ed il fatto materiale di una continuazione di pagamenti, con mezzi rovinosamente o fraudolentemente procurati, non impedisce la dichiarazione che il commerciante fosse realmente in istato di cessazione di pagamenti. (**Art. 705**).

Il rifiuto accennato sopra non costituisce una cessazione de' pagamenti. Pardessus, Lainné, Massé opinano che le obbligazioni che il commerciante rifiuta di pagare devono essere *commerciali*. il Bècane però è di avviso contrario. Nel progetto del Codice francese fu tolta la parola *ogni pagamento*.

V. Corte di Appello di Torino 30 Dicembre 1872, rifiuto di pagamento di debito contestato, non è cessazione di pagamento.

Contro la sentenza che determina provvisoriamente ad un tempo anteriore la data della cessazione dei pagamenti può farsi opposizione davanti al tribunale che l' ha pronunciata, purchè l' opposizione sia notificata entro otto giorni dalla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti.

Tutte le opposizioni a questa sentenza sono discusse in contraddittorio del curatore nella udienza fissata per la discussione delle contestazioni sulla verificazione dei crediti, e decise insieme ad esse con una sola sentenza.

Trascorso il detto termine, o quando la sentenza che pronuncia sulle opposizioni non sia più soggetta ad opposizione od appello, la data della cessazione dei pagamenti rimane irrevocabilmente determinata rispetto a tutti i creditori. (**Art. 706**).

Tutti gli atti e le operazioni del fallito e tutti i pagamenti da lui eseguiti dopo la sentenza dichiarativa del fallimento sono nulli di pieno diritto.

Sono anche nulli rispetto alla massa dei creditori.

1. Tutti gli atti e le alienazioni a titolo gratuito posteriori alla data della cessazione dei pagamenti;

2. I pagamenti di debito non iscaduti fatti dopo la data suddetta, tanto col mezzo di danaro, quanto per via di trapasso, vendita, compensazione o altrimenti. (**Art. 707**).

D. La nullità degli atti del fallito fatti prima o dopo il fallimento potrà provocarsi da qualunque creditore, ed anche dagli eredi dello stesso fallito?

R. La Corte di appello di Torino, 28 ottobre 1872, ha giudicato che l'opposizione dev'essere fatta dalla massa dei creditori della fallita.

Rispetto agli eredi, la Cassazione di Napoli, 7 Dicembre 1867, ha giudicato che gli eredi non sono ammessi a siffatta opposizione, e ciò nemmeno se si volesse provare che i figli del fallito erano minori all' epoca della stipulazione degli atti, ecc.

Tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni fatte in frode dei creditori in qualunque tempo abbiano avuto luogo, devono essere annullati secondo le disposizioni dell' articolo 1235 del Codice civile. (Art. 708).

Si presumono fatti in frode dei creditori e in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa dei creditori, qualora siano avvenuti posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:

1. Tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni a titolo oneroso, quando il terzo conoscesse lo stato di cessazione dei pagamenti in cui si trovava il commerciante, benchè non ancora dichiarato fallito;

2. Gli atti e i contratti commutativi in cui i valori dati o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

3. I pagamenti di debiti scaduti ed esigibili che non siano stati eseguiti con danaro o con effetti di commercio;

4. I pegni, le anticresi e le ipoteche costituite sui beni del debitore.

La stessa presunzione ha luogo per gli atti, i pagamenti e le alienazioni a qualunque titolo avvenuti nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento, anche in difetto degli estremi sopra enunciati. (**Articolo 709**).

La nuova legge ha modificato interamente il sistema del cessato Codice, coordinandolo con principii razionali idonei a conciliare con la giustizia e la verità lo scopo di assicurare la distribuzione a tutti i creditori di quel patrimonio del fallito che dal momento della cessazione de' pagamenti non è più suo ed ai creditori stessi legalmente appartiene. Perciò la nuova legge contempla tre distinti e successivi periodi di tempo, nei quali comprende e classifica, con diversità di effetti, le diverse specie di atti e contratti.

L' autore degli atti derivati da ispontanea liberalità non può ignorare la propria condizione e come egli in realtà faccia opera generosa col patrimonio altrui: la nuova legge non fa che applicare la regola del diritto comune scritta nell'art. 1235 del Codice civile. Rispetto agli atti e contrattti i quali sono dalla legge semplicemente dichiarati sospetti di frode a danno dei creditori, e questa si presume, ma lasciando agli interessati la facol-

tà della prova contraria, sicchè ove la medesima intervenga, spetta al libero criterio del giudice apprezzare in ciascun caso le speciali circostanze del fatto, e decidere se siasi distrutta la presunzione di frode o no.

Circa gli atti, ecc. avvenuti ne' dieci giorni che immediatamente precedono la pronucia della sentenza dichiarativa di fallimento, il tempo immensamente sospetto e la facilità di supporre che in quei giorni già si preparasse il commerciante a deporre il suo bilancio e alla dichiarazione del suo fallimento obbligano il legislatore ad investire indistintamente della stessa presunzione di frode tutti gli atti, ecc. avvenuti in quei dieci giorni, anche in difetto de' peculiari estremi enunciati dalla legge.

In ordine agli atti ed alle alienazioni anteriori alla data della cessazione de'pagamenti fatti con frode, la legge non fissa alcun periodo nè prescrive alcun limite di tempo, e dichiara applicabili le regole del diritto comune scritto nell'art. 1235 del Codice civile; ben s'intende che la frode debb'essere provata da chi l'allega, e desunta dal concorso degli elementi richiesti dallo stesso art. 1235 (A. p.).

D. Può accadere che siansi acconsentite iscrizioni ipotecarie in forza di un titolo va-

lido: o che siansi pagate cambiali dopo la cessazione de' pagamenti e prima della sentenza dichiarativa di fallimento; la nuova legge come dispone in questi casi?

R. Le iscrizioni ipotecarie prese in virtù di un titolo riconosciuto valido non sono comprese nelle disposizioni degli articoli precedenti, purchè siano anteriori alla sentenza dichiarativa del fallimento. (**Art. 710**).

Qualora dopo la cessazione dei pagamenti e prima della sentenza dichiarativa del fallimento siano state pagate cambiali, l'azione per la restituzione del danaro può promuoversi solamente contro l'ultimo obbligato in via di regresso, il quale avesse cognizione della cessazione dei pagamenti al tempo in cui venne tratta o girata la cambiale. (**Art. 711**).

Vi fu in seno della Commissione del Senato chi dubitava potesse essere dannosa pel commercio la disposizione riflettente i pegni, le anticresi, ecc. perchè nessuno, contrattando con un commerciante, potrà credersi al coperto di ogni eventualità se questo non sia persona di notoria ed incontestata solidità. E perciò si proponeva che gli accennati atti fossero nulli nel solo caso in cui risultasse che il terzo conoscesse lo stato di cessazione de' pagamenti. Dubitavasi altresì se la disposizione dell'art. 710, 711 che esclude dagli atti annullabili le iscrizioni ipotecarie, ec. fosse conforme alle precedenti disposizioni.

Infatti, dicevasi, è la formalità della iscrizione quella che dà il beneficio della prelazione di un credito in confronto di un altro e chi ha ottenuto un' ipoteca e non l' ha fatta iscrivere è nella condizione di un creditore qualunque non munito di garanzie reali. Ma contro siffatti dubbi giova rammentare il concetto razionale adottato dalla nuova legge intorno alla nullità degli atti del fallito secondo i veri periodi in cui furono fatti, come già si è detto, cioè in epoca anteriore alla cessazione dei pagamenti, nell'intervallo tra la cessazione e la dichiarazione giudiziale del fallimento. Ma certamente è da raccomandare ai Tribunali di non procedere con leggerezza ad annullare atti, nei quali contro la presunzione intervengano argomenti e circostanze che dimostrino l' atto onesto e legittimo e quindi generatore di un diritto acquisito a pro del terzo. Ciò specialmente è necessario nell'interesse del credito fondiario o dei magazzini generali (A. p.).

D. Gli eredi del defunto fallito possono intervenire nel procedimento del fallimento?

R. Qualora il commerciante sia stato dichiarato fallito dopo la sua morte, o muoia dopo la dichiarazione del fallimento, il coniuge, i figli e gli eredi di lui possono presentarsi o farsi rappresentare per supplire il

defunto nella formazione del bilancio, nell' esame dei libri e nella procedura del fallimento. (Art. 712).

D. Può essere dichiarato il fallimento nel caso in cui un negoziante *alla vigilia di cessare i suoi pagamenti* si suicidasse?

R. Il Lainnè opina che il fallimento può essere dichiarato essendo la causa della morte l'imminenza della cessazione dei pagamenti. Per contro Duvergier sostiene che la lettera della legge è positiva, per essere dichiarato il fallimento bisogna che prima della morte del debitore sieno cessati i suoi pagamenti; poco importa che esso debitore sia morto per suicidio od altrimenti.

D. È stabilito che il commerciante deve conservare le sue carte per un decennio (art. 25). Si domanda se il bilancio che deve presentare il commerciante in vista di fallimento debba contenere le operazioni dei dieci anni che hanno preceduto il fallimento?

R. Secondo l'opinione di Locrè il commerciante deve fondare il suo bilancio sui documenti che è obbligato a conservare per un decennio. Per contro il Pardessus sostiene che il fallimento deve rimontare fino all'epoca nella quale è incominciato il commercio e l'intrapresa. Di raro i negozianti distruggono i loro libri dopo il decennio, e si ren-

derebbero sospetti se non rendessero esatto conto de' loro bilanci annuali.

TITOLO II.

Dell'amministrazione del fallimento.

CAPO I.

Delle persone preposte all'amministrazione del fallimento.

D. La nuova legge ha modificato l'ordinamento organico dell'amministrazione del fallimento?

R. La nuova legge provvede anzitutto all'unità dell'amministrazione del fallimento la quale dev'essere sempre affidata ad un solo amministratore nominato dal Tribunale col nome di *Curatore*, a somiglianza di coloro i quali amministrano il patrimonio d'altre persone incapaci, e sull'esempio del Codice del Belgio.

L'amministrazione del fallimento è esercitata da un curatore nominato da un tribunale, colla sorveglianza di una delegazione dei creditori e sotto la direzione del giudice delegato.

Essa si propone la conservazione e la liquidazione dei beni del fallito e la ripartizione di essi tra i creditori. (**Art. 713**).

Sezione I.

Del Curatore.

D. Tra quali persone e con quali formalità si procede alla nomina del curatore?

R. Il curatore è scelto dal tribunale, tra persone estranee alla massa dei creditori che non siano parenti od affini del fallito sino al quarto grado inclusivamente (**Art. 714**).

Le camere di commercio, nella circoscrizione delle quali si trovano città sedi di un tribunale di commercio o notevoli per importanza commerciale, inteso il parere delle rispettive giunte municipali, possono formare un ruolo delle persone più idonee all'ufficio di curatore nei fallimenti, deliberando a scrutinio segreto.

Il ruolo è trasmesso al presidente del tribunale cui spetta la giurisdizione commerciale ed è rinnovato ad ogni triennio. Le persone inscritte nel ruolo possono essere mantenute nel ruolo rinnovato.

I curatori di fallimenti non cessano dagli incarichi loro conferiti, ancorchè scorso il triennio il loro nome non sia stato mantenuto nel ruolo. (**Art. 715**).

Dove esiste il ruolo accennato nell' articolo precedente, il curatore dev'essere scelto tra le persone che vi sono comprese, se il tribunale, per motivi da enunciarsi nella sentenza o nel provvedimento, non reputi conveniente la nomina di una persona diversa.(**Art.716**).

Il tribunale, dopo la prima adunanza dei creditori

indicata nell'articolo 691, e veduto il processo verbale di essa, dichiara definitiva la nomina del curatore nella persona provvisoriamente designata ovvero conferisce tale ufficio a persona diversa. (**Art. 717**).

La nomina provvisoria o definitiva dev' essere dal cancelliere fatta notificare immediatamente al curatore.

Il curatore che non intende di accettare l' ufficio deve dichiarare al tribunale il suo rifiuto entro tre giorni dalla notificazione della nomina.

Anche dopo trascorso quel termine, il curatore può chiedere al tribunale di essere dispensato, ma non può lasciare l'ufficio finchè non gli sia nominato il successore e non sia fatta a questo la regolare consegna del patrimonio del fallimento e del conto della tenuta amministrazione. (**Art. 718**).

D. Il curatore può transigere tanto con i falliti come con i debitori e creditori?

R. La Cassazione di Torino, 9 luglio 1873, ha giudicato rispetto ai sindaci del fallimento, che possono transigere sopra tutte le contestazioni che interessano la massa ma soltanto con debitori e creditori della fallita, e non mai con alcun dei falliti, nè con chi versando in pericolo d'essere compreso nel fallimento cerchi di venirne escluso. Non possono togliere ai creditori l'azione solidale che compete verso ciascun dei soci, nè il tribunale potrebbe convalidare siffatta transazione.

D. Il curatore nominato nei modi suespressi potrà essere surrogato?

R. Qualora i creditori, nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti o successivamente, domandino che al curatore nominato dal tribunale venga surrogato un curatore di loro fiducia sebbene non compreso nel ruolo degli eleggibili od interessato nel fallimento, e la domanda sia appoggiata dalla maggioranza richiesta per la validità del concordato, la surrogazione dev'essere accordata. (**Art. 719**).

Il tribunale può in ogni tempo rivocare il curatore o surrogare ad esso altra persona, a domanda di creditori o d' ufficio, dopo averlo sentito in camera di consiglio. (**Art. 720**).

D. Il curatore deve dar cauzione?

R. Il curatore non è di regola tenuto a dar cauzione, ma se concorrano speciali motivi desunti dalla natura del patrimonio del fallito o dalle condizioni dell'amministrazione, il tribunale può imporgli tale obbligo nella sentenza dichiarativa del fallimento o con altra posteriore, d'ufficio o ad istanza della delegazione dei creditori.

La somma per la quale deve darsi cauzione è determinata dal tribunale, sentito il parere della delegazione. (**Art. 721**).

Appartiene al tribunale il determinare la misura della retribuzione dovuta al curatore per l' opera che presta.

La retribuzione non può consistere che in una som-

ma fissata per tutta la durata del fallimento ovvero in una somma determinata in ragione di un tanto per cento sull'ammontare dei valori incassati.

Essa è pagata a rate o a frazioni al tempo delle successive ripartizioni di attivo fra i creditori in proporzione di ciò che essi ricevono. (**Art. 722**).

Sezione II.

Della delegazione dei creditori.

D. Quale è la ragione per cui si è istituita la delegazione dei creditori?

R. Al di sopra del curatore, e per non confidar troppo nella scarsa azione del giudice delegato, si è istituita la delegazione in discorso per una maggiore sorveglianza nell'interesse degli stessi creditori.

I creditori sorvegliano l'amministrazione del fallimento col mezzo di una delegazione di tre o di cinque tra essi nominata nella prima adunanza prefissa nella sentenza dichiarativa del fallimento.

La maggioranza dei creditori, i crediti dei quali sieno stati verificati od ammessi al passivo può, nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, mutare i membri della delegazione od alcuno di essi, od elevarne il numero da tre a cinque. (**Art. 723**).

Il curatore deve immediatamente notificare ai delegati la loro nomina.

Essi devono in cinque giorni dalla notificazione della nomina, eleggere tra loro un presidente e darne notizia al tribunale. In mancanza la delegazione è presieduta dal creditore nominato col maggior numero di voti.

Il presidente rappresenta la delegazione dei creditori nelle sue relazioni col curatore, col giudice delegato e col tribunale, ma è in facoltà della delegazione di distribuire i doveri del suo ufficio tra i suoi membri per turno o per singoli affari.

Se il presidente è impedito, ne fa le veci quello tra gli altri delegati che fu nominato col maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, è preferito il più anziano di età.

Le deliberazioni della delegazione sono prese a maggioranza assoluta di voti secondo le disposizioni dell'articolo 359 del Codice di procedura civile. (**Art. 724**).

La delegazione dei creditori deve radunarsi almeno due volte al mese, ma il presidente può convocarla qualunque volta lo stimi opportuno. (**Art. 725**).

D. Quali sono le facoltà della delegazione?

R. Ciascuno dei membri della delegazione dei creditori ha facoltà illimitata di esaminare i registri e le carte riguardanti l'amministrazione del fallimento.

La delegazione, ed anche il solo presidente ha diritto di sentire in ogni tempo il curatore e il fallito; ha pure diritto di chiedere i provvedimenti che reputa opportuni all'interesse della massa, ed anche la rivocazione del curatore. (**Art. 726**).

Sezione III.

Del giudice delegato.

D. Indicate le facoltà del giudice delegato?

R. Assicurata la sorveglianza continua dell'amministrazione col mezzo del curatore, e della delegazione dei creditori, il giudice delegato avrà soltanto l'incarico di dirigere e sollecitare tutte le operazioni del fallimento, di ordinare i provvedimenti urgenti necessarii alla sicurezza ed alla conservazione dei beni, di nominare a proposta del curatore, avvocati, procuratori, ecc.

Il giudice delegato è specialmente incaricato di dirigere e sollecitare tutte le operazioni del fallimento.

Egli ordina i provvedimenti urgenti che occorrono per la sicurezza e la conservazione dei beni della massa; nomina, a proposta del curatore, gli avvocati, i procuratori, i notari, gli uscieri, i periti, i mediatori e i custodi, l'opera dei quali dev'essere impiegata per ciascun affare del fallimento; liquida le spese, i compensi e le indennità che devono ai suddetti pagarsi; convoca i creditori qualunque volta lo ritenga opportuno; fa relazione al tribunale delle contestazioni che sorgono dal fallimento e che sono di competenza commerciale; e può proporre, anche d'ufficio, la rivocazione del curatore.

Il tribunale può in ogni tempo surrogare al giudice delegato un altro giudice. (**Art. 727**).

Il giudice delegato deve provvedere entro tre giorni sulle istanze proposte contro qualche operazione del curatore, salvo richiamo al tribunale. L'ordinanza del giudice delegato è esecutiva provvisoriamente.

Le domande del fallito o dei creditori per rivocazione del curatore devono essere proposte al giudice delegato. Se questi non ha riferito al tribunale entro otto giorni, tali domande possono essere proposte al tribunale direttamente. (**Art. 728**).

Quando per rinuncia o per altro motivo, sia necessario di nominare uno o più membri della delegazione dei creditori, il giudice delegato deve aver cura che la nomina si faccia nella prossima adunanza dei creditori ovvero ordinare un'apposita convocazione d'urgenza. (**Art. 729**).

Il giudice delegato è autorizzato a sentire il fallito, i suoi commessi ed impiegati e qualunque altra persona, intorno alla formazione ed alla verificazione del bilancio, alle cause ed alle circostanze del fallimento, e deve trasmettere al procuratore del Re le notizie raccolte.

Tuttavia gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle ed il coniuge del fallito possono astenersi dal deporre. (**Art. 730**).

Se contro il fallito latitante sia spedito il mandato di cattura, o egli tema che ciò possa aver luogo, il giudice delegato, sopra sua domanda, riconosciuta mediante ordinanza la necessità di sentirlo personalmente, può richiedere il procuratore del Re affinchè pro-

vochi la concessione di un salvocondotto dal giudice penale competente. (**Art. 731**).

Se il fallito si trova in istato di arresto il giudice delegato può sentirlo qualunque volta ne abbia bisogno, o ne sia richiesto dal curatore o dalla delegazione dei creditori, facendone domanda al giudice istruttore. (**Art. 732**).

CAPO II.

Dell'apposizione dei sigilli e dell'inventario.

D. Quali sono le innovazioni relative ai primi atti dell'amministrazione?

R. Dagli atti preliminari dell'apposizione dei sigilli e dell'inventario dipende in gran parte dalla loro regolarità il buon risultato della procedura del fallimento. In questa parte sono riprodotte le disposizioni del cessato Codice, riconosciute giuste e praticamente utili, modificate dal nuovo sistema di amministrazione. Giova particolarmente notare la modificazione che ordina la formazione dell'inventario senza le spese stabilite dalle leggi di procedura, e dalle leggi di bollo e registro; questa modificazione è stabilita a rimuovere uno dei motivi per cui i creditori preferiscono qualunque privato accomodamento al regolamento giudiziale dei fallimenti, quello cioè che le spese assorbo-

no in tutto o in parte anche quel poco di attivo che rimane (A. p).

Il pretore entro ventiquattr'ore dacchè ha ricevuto l'avviso del dichiarato fallimento, deve procedere all'apposizione dei sigilli, tanto in presenza del curatore provvisorio se v'interviene, quanto in sua assenza.

Anche prima della dichiarazione del fallimento o del ricevimento dell'avviso suddetto, il pretore può procedere all'apposizione dei sigilli, d'ufficio o ad istanza di uno o più creditori, quando il debitore siasi allontanato o siavi distrazione anche parziale dell'attivo. (Art. 733).

I sigilli sono apposti ai magazzini, ai banchi, agli ufficii, alle casse, ai portafogli, alle carte, ai mobili e agli altri effetti del fallito.

In tutti i casi il pretore deve dare immediatamente avviso al presidente del tribunale di commercio dell'avvenuta apposizione dei sigilli. (Art. 734).

Le vesti, le masserizie e i mobili necessarii al fallito ed alla sua famiglia, non sono posti sotto sigillo, ma, premessa una sommaria descrizione, sono lasciati ad essi salvo al giudice delegato di provvedere nel caso di richiamo per parte del curatore o della delegazione dei creditori. (Art. 735).

Le cose delle quali fu autorizzata la vendita e quelle che servono all'esercizio del commercio del fallito se il curatore fu autorizzato a continuarlo, non sono poste sotto sigillo, qualora il curatore lo domandi, ma devono essere immediatamente descritte nell'inventario e fatte stimare in presenza del pretore. Il processo ver-

bale sottoscritto dal pretore dev'essere tosto trasmesso al giudice delegato. (**Art. 736**).

I libri di commercio del fallito non sono posti sotto sigillo se il curatore lo domandi, ma devono essere vidimati e previa minuta descrizione dello stato in cui si trovano in un processo verbale, che dev'essere trasmesso al giudice delegato, devono essere consegnati al curatore, coll'obbligo di depositarli immediatamente nella cancelleria del tribunale.

Il giudice delegato può autorizzare il curatore a trattenerli o a farseli consegnare per valersene nei bisogni dell'amministrazione; ma deve determinare il tempo che reputa a ciò necessario. Trascorso il tempo stabilito dal giudice, i libri del fallito devono essere depositati e restare inamovibili nella cancelleria sino alla chiusura del fallimento, salvo che, essendo impugnati di falso, il giudice penale ne richieda la temporaria consegna per il pubblico giudizio.

Il curatore, allorchè sia depositario dei libri del fallito, deve presentarli, qualunque volta ne sia richiesto, all'ispezione del giudice delegato, della delegazione dei creditori o del giudice istruttore. (**Art. 737**).

Le cambiali e gli altri titoli di credito da esigersi a breve scadenza, o da presentarsi per l'accettazione, o per i quali siano necessarii atti conservativi, possono, coll' autorizzazione del giudice delegato e previa descrizione, essere consegnati al curatore affinchè provveda a tali atti. Un elenco dei documenti consegnati al curatore dev' essere dato al giudice delegato. (**Articolo 738**).

Il giudice delegato, qualora creda che l' inventario dei beni del fallito possa compiersi in un solo giorno

può ordinare che vi proceda immediatamente il curatore provvisorio omessa l'apposizione dei sigilli. (**Articolo 739**),

D. Eseguite le formalità prescritte dalle suesposte disposizioni, quali saranno gl'incombenti del curatore?

R. Il curatore, entro giorni tre dalla sua nomina definitiva, deve far istanza per la rimozione dei sigilli e procedere alla formazione dell'inventario dei beni del fallito, presente o citato il fallito stesso. (**Art. 740**).

L'inventario è esente dalle ordinarie formalità di procedura e dalle tasse di registro e di bollo, e dev'essere compilato, in doppio originale, dal curatore coll' intervento della delegazione dei creditori, o se questa non è ancora costituita, coll'intervento di uno o più creditori, o di un notaro o d'altra idonea persona, designati dal tribunale e in caso di urgenza dal giudice delegato.

L'inventario deve comprendere la descrizione di tutta la sostanza attiva del fallito ed essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali dell'inventario dev'essere depositato entro ventiquattr'ore nella cancelleria del tribunale.

Il curatore può farsi coadiuvare per la formazione dell' inventario e per la stima da persona idonea nominata dal giudice delegato.

Tuttavia il tribunale, quando le speciali circostanze del fallimento lo richiedano, può prescrivere particolari norme e cautele per la compilazione dell'inventario. (**Art. 741**).

Terminato l'inventario, il curatore deve sopra ciascun originale di esso costituirsi depositario giudiziale delle merci, del danaro, dei titoli di credito, dei libri delle carte e dei mobili ed altri oggetti del fallito, che riceve in consegna.

Il danaro dev'essere depositato giudizialmente.

Rispetto ai libri ed alle carte del fallito, in caso di procedimento penale di falso, si applicano le disposizioni degli articoli 698 e 701 del Codice di procedura penale. (**Art. 742**).

Se il fallimento è dichiarato dopo la morte del fallito, prima che sia compilato l'inventario della sua eredità, ovvero se dopo la dichiarazione del fallimento sopravvenga la morte del fallito prima che sia terminato l'inventario, si procede immediatamente alla compilazione di questo nelle forme suddette, presenti o citati gli eredi. (**Art. 743**).

CAPO III.

Delle funzioni relative all'amministrazione del fallimento.

D. Quali sono le innovazioni della legge in questa parte?

R. Non meno importante è l'obbligo che la legge impone al curatore, appena nominato, con severa sanzione, ed anche colla minaccia di destituzione, di compilare colla scorta dei libri, ecc., un elenco dei creditori e di dirigere ad essi speciale invito per la prima adunanza colle indicazioni delle di-

sposizioni della sentenza dichiarativa del fallimento intorno alla presentazione delle dichiarazioni de' crediti ed alla chiusura del processo verbale di verificazione.

Il curatore, appena nominato, deve far istanza al pretore acciocchè si proceda all'opposizione dei sigilli, se non fosse ancora eseguita. Deve inoltre, colla scorta del bilancio, dei libri e delle carte del fallito e delle notizie che può raccogliere, compilare un elenco dei creditori del fallimento e dirigere a ciascuno di essi speciale invito per la prima adunanza, indicando le disposizioni della sentenza dichiarativa del fallimento che riguardano la presentazione delle dichiarazioni dei crediti e la chiusura del processo verbale di verificazione.

L'elenco dei creditori, coll'indicazione approssimativa dei rispettivi crediti, dev'essere depositato nella cancelleria del tribunale e può essere dal giudice delegato rettificato e completato, anche prima della verificazione dei crediti.

In caso di omissione o di negligenza nell'adempimento dell'obbligo sopra indicato, il curatore è responsabile dei danni e può anche essere destituito dal suo ufficio. (**Art. 744**).

Qualora il fallito non abbia presentato il bilancio, il curatore deve formarlo prontamente cogli elementi da lui raccolti.

Se il bilancio fu presentato dal fallito, il curatore deve farvi le rettificazioni e le aggiunte che reputa necessarie.

Il bilancio, così formato o rettificato, è depositato nella cancelleria del tribunale. (**Art. 745**).

Se il fallito giustifichi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di presentare il bilancio o i suoi libri di commercio nel termine fissato nell'articolo 686, il tribunale, ove sia escluso ogni dubbio di mala fede può autorizzarlo, con provvedimento dato in camera di consiglio, a presentare il bilancio entro un breve termine ulteriore, trascorso il quale ha luogo l'applicazione dell'articolo precedente. A tale scopo il fallito può esaminare i suoi libri di commercio presso il curatore o presso la cancelleria. (**Art. 746**).

Il curatore deve chiamare presso di sè il fallito per esaminarne i libri, riconoscerne il contenuto, accertarne lo stato, chiuderli e firmarli in sua presenza.

Se il fallito non si presta all'invito, è citato a comparire entro quarantott'ore al più tardi dinanzi al giudice delegato.

Il fallito che si trova in istato d'arresto o che non ha ottenuto un salvocondotto può essere autorizzato dal giudice delegato a comparire per mezzo di mandatario. (**Art. 747**).

Il curatore provvisorio deve esigere i crediti del fallito colle speciali cautele che gli vengono prescritte dal giudice delegato, e darne quietanze.

Egli deve fare tutti gli atti conservativi dei diritti del fallito contro i suoi debitori e prendere le inscrizioni ipotecarie che non fossero state prese sopra i loro beni immobili.

Le inscrizioni sono prese in nome della massa, e alle note si aggiunge un certificato del cancelliere del tribunale di commercio dal quale sia provata la nomina del curatore.

Il curatore definitivamente nominato continua l'esa-

zione dei crediti sotto la sorveglianza della delegazione dei creditori. (**Art. 748**).

Le lettere e i telegrammi diretti al fallito devono essere consegnati al curatore, il quale è autorizzato ad aprire sì le une che gli altri; il fallito può assistere all'apertura, e qualora il contenuto delle lettere e dei telegrammi non riguardi i suoi interessi patrimoniali può chiederne la consegna. Il curatore deve conservare il segreto. (**Art. 749**).

Il curatore anche provvisorio può essere autorizzato dal giudice a vendere le cose soggette a deterioramento o ad imminente diminuzione di valore e quelle di dispendiosa conservazione; ed a continuare l'esercizio del commercio del fallito, se non può essere interrotto senza danno dei creditori.

Le forme e le condizioni della vendita, e le cautele necessarie per la continuazione del commercio, sono determinate dal giudice delegato.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva, ma è soggetta a richiamo quanto all'autorizzazione di continuare l'esercizio del commercio. (**Art. 750**).

Il curatore deve trattare personalmente tutti gli affari del suo ufficio, se non sia autorizzato dal giudice delegato a farsi rappresentare da altri, per singole operazioni, a sue spese. Egli può inoltre essere autorizzato dal giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori ove circostanze particolari lo richiedano, a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua responsabilità, da una o più persone stipendiate.

Può anche essere autorizzato ad impiegare il fallito per facilitare la sua amministrazione, e in tal caso le

condizioni della prestazione d'opera del fallito sono determinate dal giudice delegato.

Nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti i creditori devono deliberare sulla continuazione delle facoltà concesse al curatore, o sulle modificazioni che si crederanno opportune (**Art. 751**).

Il giudice delegato può concedere al fallito, per sè e per la sua famiglia, sull'attivo del fallimento i necessarii soccorsi, e fissarne la misura sulla proposta del curatore, sentita la delegazione dei creditori.

L'ordinanza del giudice delegato è soggetta a richiamo.

Dopo la chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti nessun soccorso si può più dare al fallito ed alla sua famiglia, senza una deliberazione dei creditori. (**Art. 752**).

Il danaro proveniente dalle vendite e dalle riscossioni, dedotte le somme riconosciute necessarie dal giudice delegato per le spese di giustizia e di amministrazione, dev'essere tosto depositato giudizialmente. Il curatore, entro tre giorni della esazione, deve presentare al giudice delegato la prova degli eseguiti depositi. In caso di ritardo, il curatore è debitore degli interessi sulle somme non depositate. (**Art. 753**).

Il danaro depositato dal curatore o da altri per conto del fallimento non può essere ritirato, che mediante ordinanza del giudice delegato. Se vi sono sequestri, il curatore deve prima ottenerne la rivocazione, (**Art. 754**).

Il curatore deve presentare alla fine d'ogni mese alla delegazione dei creditori un prospetto sommario

della sua amministrazione, e l'elenco degli eseguiti depositi, coi documenti giustificativi. Se le circostanze del fallimento lo richiedano, il giudice delegato può prolungare il periodo suddetto sino a tre mesi. (Articolo 755).

In ogni fallimento, il curatore deve presentare entro quindici giorni dall'assunto ufficio al giudice delegato una succinta esposizione delle principali cause e circostanze del fallimento e dei caratteri che presenta, ed un conto sommario dello stato apparente della massa.

Il giudice delegato deve sorvegliare l'adempimento di quest'obbligo, e trasmettere immediatamente colle sue osservazioni al procuratore del Re l'esposizione ed il conto del curatore. Se questi non sono presentati nel termine sopra stabilito, il giudice delegato deve darne avviso al procuratore del Re, indicandogli le cagioni del ritardo e costringere il curatore, anche con pena pecuniaria, a presentarli nel più breve termine possibile. (Art. 756).

Qualora il curatore cessi dall' ufficio prima che sia compiuta la liquidazione dell'attivo secondo le disposizioni del titolo IV, egli deve consegnare senza ritardo al suo successore il patrimonio e le carte del fallimento, e redigere il conto della sua amministrazione.

Se la formazione dell'inventario non è compiuta, egli deve intervenirvi per far constare della consegna di ciò che avesse ricevuto.

Il rendimento del conto non è definitivo, finchè non sia approvato dai creditori.

In caso di morte o d'interdizione del curatore, tali obblighi passano ai suoi eredi o rappresentanti.

Compiuta la liquidazione dell'attivo, i creditori sono convocati dal giudice delegato per deliberare sul rendiconto del curatore.

Alle adunanze dei creditori nelle quali si tratta del rendimento del conto dev'essere citato il fallito. (Articolo 757).

TITOLO III.

Della liquidazione del passivo.

CAPO I.

Della verificazione dei crediti.

D. La nuova legge come provvede per la liquidazione del passivo?

R. Provveduto alla costituzione organica delle autorità preposte alla procedura di fallimento, era necessario con opportuni miglioramenti nel presente sistema assicurare la rapidità e regolarità delle due principali operazioni, cioè la liquidazione del passivo, e quella dell'attivo del fallimento medesimo. La liquidazione del passivo consiste nel determinare quali siano coloro che hanno diritti sui beni del fallito, quale sia il vero ammontare de' loro crediti, quale ne sia la natura e quali titoli speciali di preferenza a taluni fra essi possono competere. Di qui il bisogno di regolare le norme della *verificazione dei crediti* e la classificazione di essi

secondo la loro natura. Col sistema del cessato Codice troppo lenta era la procedura in ordine alla verificazione dei crediti per la insufficienza delle disposizioni legislative e delle inutili complicazioni nelle relative forme. La nuova legge ha fatto scomparire le cause della dannosa lentezza prescrivendo che nella stessa sentenza dichiarativa di fallimento debbasi fissare un termine non maggiore di un mese, entro il quale tutti i creditori debbono presentare nella cancelleria del Tribunale la dichiarazione dei loro crediti insieme coi titoli giustificativi: questo termine pone in mora anche i creditori all'estero, ben s'intende che a costoro il giudice può accordare una proroga secondo le diverse circostanze sospendendo la chiusura del processo verbale di verificazione (A. p.).

I creditori del fallito devono presentare la dichiarazione dei loro crediti e i titoli dai quali derivano nella cancelleria del tribunale di commercio, entro il termine fissato dalla sentenza dichiarativa del fallimento. Il cancelliere ne dà ricevuta e ne forma uno stato. (**Art. 758**).

Se vi sono creditori residenti in paese estero, il giudice delegato può prorogare, rispetto ad essi, secondo le circostanze, il termine per la verificazione dei loro crediti e per la chiusura del processo verbale di verificazione. Di ciò deve darsi speciale avviso a tutti i creditori. (**Art. 759**).

D. Quali sono le forme e le cautele per garentire la verità della dichiarazione dei crediti?

R. Tra le forme e le cautele prescritte, si volle che se il creditore non si presenta di persona e si fa rappresentare da un mandatario, la somma del credito debba essere da lui direttamente espressa nel mandato. Rimane abolita la formalità del giuramento, occasione di frequenti e deplorevoli spergiuri impuniti, e cagione ad ogni modo di inutili ritardi (A. p.).

La dichiarazione dei crediti deve indicare il nome e il cognome, o la ditta e il domicilio del creditore, la somma dovuta, i diritti di privilegio, di pegno o d'poteca, e il titolo da cui il credito deriva.

Essa deve contenere l'affermazione chiara ed esplicita che il credito è vero e reale, e dev'essere sottoscritta dal creditore o da persona autorizzata con mandato speciale a fare per lui tale affermazione. Anche nel mandato dev'essere espressa la somma del credito.

Se il creditore non è domiciliato nel comune in cui risiede il tribunale, la dichiarazione deve contenere l'elezione di domicilio nel comune stesso; altrimenti tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale. (**Art. 760**).

L'ammessione o la contestazione de' crediti è attribuita al solo giudice delegato mediante confronto del titolo coi libri e colle

carte del fallito, con facoltà d'ordinare l'intervento del curatore, della delegazione dei creditori, ecc.

I crediti sono verificati dal giudice delegato mediante confronto dei titoli presentati coi libri e colle carte del fallito.

Il giudice delegato può ordinare l'intervento del curatore, della delegazione dei creditori e del fallito; può anche ordinare la personale comparizione del creditore od autorizzarlo a comparire col mezzo di mandatario, prescrive la presentazione dei libri di commercio del creditore o di un estratto di essi, e sentire qualunque altra persona possa offrirgli notizie o schiarimenti.

Il processo verbale della verificazione dei crediti deve enunciare tutte le operazioni fatte, indicare i nomi delle persone intervenute e riferire le loro dichiarazioni. (Art. 761).

La disposizione che segue provvede al caso della decisione dei crediti contestati o che il giudice delegato reputi non giustificati e determina il giorno della decisione.

I crediti non contestati, e quelli che dal giudice delegato si reputano giustificati, sono ammessi al passivo del fallimento. Il giudice delegato ne deve fare annotazione nel processo verbale e nel margine dei titoli dai quali derivano, indicando la somma per la quale il credito è ammesso.

Se vi è contestazione o se il giudice delegato non

reputa il credito pienamente giustificato, ogni decisione è riservata sino al giorno della chiusura del processo verbale di verificazione, e il creditore non intervenuto in persona o mediante mandatario deve esserne specialmente avvisato dal curatore. (**Art. 762**).

Nel giorno fissato dalla sentenza dichiarativa del fallimento per la chiusura del processo verbale di verificazione, il giudice delegato, colle facoltà conferitegli nell' articolo 861, procede in contradditorio degl' interessati all' esame di tutti i crediti contestati, ed anche di quelli già ammessi sui quali sorga contestazione.

Il fallito e i creditori, i cui crediti siano verificati o soltanto portati in bilancio, possono assistere ed opporsi alle verificazioni fatte o da farsi.

I crediti non contestati, o che da tutti gl'interessati si riconoscano giustificati, sono ammessi al passivo del fallimento nel modo indicato nell' art. precedente.

In caso di contestazioni, se i crediti contestati sono commerciali, il giudice delegato decide con una sola sentenza le controversie riguardanti quelli che per valore non superino la competenza del pretore, salvo appello al tribunale; per gli altri rimette le parti a udienza fissa dinanzi al tribunale.

Se i crediti contestati sono civili, il giudice delegato qualunque sia la somma controversa, rimette le parti a udienza fissa davanti al tribunale civile del luogo in cui è istituito il giudizio di fallimento. Nel solo caso in cui niuno dei crediti contestati ecceda la competenza del pretore, le parti sono rimesse davanti al pretore o ad uno dei pretori del luogo medesimo.

L' udienza dev'essere stabilita entro quindici giorni

dalla chiusura del processo verbale, ancorchè non fossero scaduti i termini prorogati secondo le disposizioni dell'articolo 759. (**Art. 763**).

Dopo la chiusura del processo verbale di verificazione, le dichiarazioni di crediti e le opposizioni contro le dichiarazioni od ammissioni di crediti già avvenute devono essere notificate al curatore ed ai creditori dei quali s' impugnano i crediti, e depositate nella cancelleria coi documenti ai quali si appoggiano, almeno due giorni prima dell' udienza fissata per la decisione delle contestazioni. In difetto di precedenti contestazioni, l' udienza dev' essere fissata entro il termine non minore di cinque e non maggiore di quindici giorni dalla chiusura del processo verbale suddetto. (**Art. 764**).

D. La nuova legge ha introdotte delle innovazioni intorno alla procedura di fallimento per la distribuzione del prezzo del patrimonio del fallito ai creditori?

R. La più importante innovazione consiste nell'estendere alla procedura di fallimento il sistema che ha fatto buona prova nei giudizi di graduazione ipotecaria per distribuire il prezzo delle espropriazioni degli immobili, raccogliendo insieme tutte le contestazioni contro i vari crediti, ed obbligando il Tribunale a pronunziare contemporaneamente su di esse con unica sentenza in luogo dei numerosi e separati giudizi a cui col sistema del cessato Codice aprono l'adito le varie

contestazioni sopra i singoli crediti. Il che non impedisce al certo che in quella sentenza, rispetto a taluno de' creditori, possa ordinarsi qualche atto d'istruzione, se non sia matura la decisione definitiva (A. p.).

Il tribunale o il pretore, con unico cumulativo esame di tutte le contestazioni in contraddittorio del curatore e delle persone, indicate negli articoli precedenti, pronuncia con una sola sentenza, quand'anche rispetto ad uno o più crediti debbasi ordinare qualche atto di istruzione. (**Art. 765**).

In tutti i casi nei quali non possa pronunciarsi sentenza definitiva, ed anche qualora rispetto a qualche credito pendano contestazioni rinviate alla giurisdizione civile, il tribunale di commercio può ammettere provvisoriamente, per una somma determinata, al passivo del fallimento i crediti contestati, affinchè rispetto ad essi possano esercitarsi i diritti del creditore nelle deliberazioni del fallimento, salva la decisione definitiva del giudice competente sul merito della contestazione.

Il tribunale di commercio può sospendere la definitiva decisione sull'ammissione del credito sino all'esito di un'azione penale ad esso relativa, ovvero del procedimento penale iniziato secondo le disposizioni dell'articolo 694, e in tal caso determina parimenti se e per qual somma il credito stesso sia ammesso provvisoriamente al passivo del fallimento. (**Art. 766**).

Il creditore cui si contesti soltanto il privilegio o l'ipoteca è ammesso provvisoriamente alle deliberazio-

ni del fallimento come creditore chirografario, sino a che quella controversia sia risoluta. (**Art. 767**).

I crediti non fruttanti interesse non ancora scaduti alla data della dichiarazione del fallimento sono ammessi al passivo per l' intera somma, colla espressa riserva, che il pagamento di ogni singola ripartizione dovrà consistere in una somma la quale, calcolati gli interessi composti in ragione del cinque per cento all' anno per il tempo che resta a decorrere alla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito, equivalga alla somma della quota di ripartizione. (**Art. 768**).

I crediti, per la dichiarazione dei quali fu prorogato il termine secondo le disposizioni dell' articolo 759, sono suppletoriamente verificati alla scadenza di esso secondo le disposizioni di questo capo. (**Art. 769**).

Quantunque siano trascorsi i termini stabiliti negli articoli precedenti, i creditori conosciuti o non conosciuti, che non hanno fatta la dichiarazione dei loro crediti possono presentarla in contraddittorio del curatore sino a che non siano esaurite le ripartizioni di tutto l'attivo del fallimento. Il tribunale può anche ammetterli provvisoriamente al passivo secondo le precedenti disposizioni.

Nei casi di scoperta di falsità, di dolo, di errori essenziali di fatti o di rinvenimento di titoli dapprima ignorati, può anche proporsi opposizione contro le avvenute ammissioni di crediti.

Le spese derivanti dalle dichiarazioni ed opposizione tardive sono sempre a carico di chi le promuove.

Gli effetti delle dichiarazioni ed opposizione sono determinati nel titolo V. (**Art. 770**).

È facile riconoscere quanta celerità ed economia siasi ottenuta, mercè il complesso di queste importanti innovazioni.

CAPO II.

Delle varie specie di creditori.

D. Anche in questa parte s'introdussero dei miglioramenti?

R. I miglioramenti introdotti in questa parte sono intesi precipuamente a coordinare la legislazione commerciale coi provvidi mutamenti introdotti dal Codice Civile nel regime matrimoniale e nel sistema ipotecario (A. p.).

Tutti i creditori del fallito hanno diritto di prender parte alle deliberazioni del fallimento, salve le disposizioni che regolano la partecipazione dei creditori aventi ipoteca, pegno od altro privilegio nella ripartizione dell'attivo ed il loro intervento nel concordato. (**Art. 771**).

SEZIONE I.

Dei creditori con pegno od altro privilegio sui beni mobili.

D. È nelle facoltà del curatore di ritirare il pegno a profitto del fallimento?

R. Il curatore può in ogni tempo, coll'autorizzazione del giudice delegato, riscattare a profitto del fallimento la cosa data a pegno, pagando il creditore.

Può anche far ordinare dal giudice delegato la vendita del pegno ai pubblici incanti, nè il creditore può opporsi fuorchè rinunciando al diritto di ottenere il pagamento del suo credito sui beni non vincolati al pegno.

Se il pegno è venduto ad un prezzo maggiore del credito, il resto appartiene all'attivo del fallimento. (**Art. 772**).

D. Le disposizioni del Codice Civile intorno al privilegio sopra i mobili, si osservano anche in materia commerciale?

R. Le disposizioni del Codice civile intorno ai privilegi sopra i mobili si applicano anche nei giudizii di fallimento, salve le disposizioni speciali contenute nel presente Codice, colle modificazioni seguenti:

1. Il salario dovuto agli operai impiegati direttamente dal fallito durante il mese che ha preceduto la dichiarazione del fallimento è ammesso tra i crediti privilegiati nello stesso grado del privilegio stabilito nell'articolo 1956 del Codice civile per i salarii dovuti alle persone di servizio. Il salario dovuto agli institori ed ai commessi per sei mesi che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento è ammesso allo stesso grado.

2. Il privilegio del locatore indicato nel numero 3° dell'articolo 1958 del Codice stesso non si estende alle merci uscite dai magazzini o dai luoghi di eser

cizio commerciale o industriale del conduttore, allorchè su di esse i terzi abbiano acquistato diritto, salvo il caso di sottrazione fraudolenta. Il privilegio ha luogo anche per il compenso dovuto al locatore secondo le disposizioni dell'articolo 703.

3. Il credito per il prezzo non pagato delle macchine d'importante valore impiegate negli esercizii d'industria manifatturiera od agricola è privilegiato nel grado indicato nel numero 6° dell'articolo 1958 del Codice civile sulle macchine vendute e consegnate al fallito nei tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, ancorchè divenute immobili per destinazione. Questo privilegio non ha effetto, se il venditore non abbia, entro tre mesi dalla consegna delle macchine al compratore nel Regno, fatto trascrivere il documento, da cui risulti la vendita ed il credito, in un registro speciale e pubblico che dev'essere tenuto nella cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione le macchine sono collocate, nei modi stabiliti con regio decreto. (**Art. 773**).

Il curatore deve presentare al giudice delegato l'elenco dei creditori che pretendono di aver diritti di pegno od altro privilegio sopra i mobili.

Le contestazioni sull'esistenza del privilegio sono decise secondo le disposizioni dell'articolo 763 e seguenti. (**Art. 774**).

D. Il creditore privilegiato che non sia cautelato del suo credito, potrà concorrere con i creditori chirografarii?

R. Se il prezzo dei mobili soggetti a speciale privilegio non basta al pagamento dei creditori privilegiati, questi concorrono, in proporzione di quanto rimane loro dovuto, coi creditori chirografarii nella distribuzione del resto dell' attivo. (**Art. 775**).

SEZIONE II.

Dei creditori privilegiati od ipotecarii sugli immobili.

D. A termini della nuova legge quale è la condizione dei creditori privilegiati quando si verifica la distribuzione del prezzo dei beni mobili o degli immobili?

R. Se una o più ripartizioni del prezzo dei beni mobili ha luogo prima della distribuzione del prezzo degli immobili, i creditori privilegiati o ipotecarii, i crediti dei quali sono già verificati, concorrono alle ripartizioni in proporzione dell' intiero loro credito, salve le separazioni accennate in appresso. (**Art. 776**).

I creditori privilegiati o ipotecarii, che dopo la vendita degli immobili sono definitivamente collocati sul prezzo in grado utile per la totalità dei loro crediti, non ricevono la quota di prezzo loro assegnata che fatta deduzione delle somme da essi ricevute nelle ripartizioni della massa chirografaria.

Le somme in tal modo detratte non rimangono agli altri creditori ipotecarii, ma sono devolute alla massa chirografaria e in essa distribuite. (**Art. 777**).

Se i creditori privilegiati o ipotecarii non sono col-

locati sul prezzo degli immobili che per una parte dei loro crediti, i loro diritti sulla massa chirografaria sono regolati definitivamente in proporzione delle somme delle quali sono rimasti creditori dopo la collocazione, e la massa è surrogata in loro luogo per ciò che avessero conseguito secondo le disposizioni dell'articolo 776, oltre la proporzione della parte del credito non collocata. (**Art. 778**).

D. Quali sono le disposizioni della nuova legge rispetto ai creditori privilegiati che non sono collocati sul prezzo in grado utile?

R. Ai creditori privilegiati o ipotecarii, che non sono collocati sul prezzo in grado utile o che non sono intieramente soddisfatti sul prezzo degli immobili, si applica la disposizione dell'articolo 775. (**Art. 779**).

Sezione III.

Dei diritti della moglie del fallito.

D. Quali sono le norme che regolano i diritti della moglie del fallito circa i beni mobili od immobili?

R. La moglie del fallito, maritata sotto il regime della comunione, s'intende che i beni che portò al marito li fece entrare nella comunione col patto d'impiegare in beni mobili i danari provvenienti dagli immobili. Quando l'origine e l'impiego dei danari non sono

giustificati, ossia non sia stabilito che provvengono da successioni, donazioni, ecc., vi è la presunzione legale che gl'immobili siano stati pagati dal marito, e per ciò devono far parte della massa dell'attivo.

Nel caso di fallimento del marito, la moglie ritiene gli immobili dotali con diritto a percepirne i frutti e e così pure gli immobili parafernali che le appartenevano al tempo del matrimonio, e quelli che durante il matrimonio le sono pervenuti in dipendenza di rapporti giuridici ad esso anteriori, ovvero per donazione o successione testamentaria o legittima. (**Art. 780**).

La moglie ritiene pure gli immobili da essa ed in suo nome acquistati con danaro proveniente dall'alienazione dei beni che le appartenevano al tempo del matrimonio, o le pervennero in uno dei modi indicati nell'articolo precedente, semprechè nel contratto di acquisto sia espressamente fatta la dichiarazione d'impiego e la provenienza del danaro sia accertata da inventario o da altro che abbia data certa. (**Art. 781**).

In tutti gli altri casi, e quand'anche tra i coniugi fosse stata convenuta la comunione degli utili, si presume che i beni acquistati dalla moglie del fallito appartengano al marito e che siano stati pagati con danaro di lui; perciò quei beni devono essere riuniti alla massa del fallimento, ma la moglie è ammessa a provare il contrario. (**Art. 782**).

D. Quali sono le facoltà della moglie sui beni mobili sì dotali che parafernali?

R. Gli autori generalmente ritengono che la moglie potrebbe riprendere gli immobili acquistati in forza di reimpiego. L'intenzione del legislatore in questa parte è stata di impedire che i beni del marito passassero alla moglie in pregiudizio dei creditori, e di conservare alla moglie la proprietà de' suoi beni personali; per ciò deve riprendere i beni acquistati in reimpiego d'altri beni a lei spettanti. Può riprendere in natura le gioie, diamanti, biancheria, ecc. che si è costituita in dote semprechè nella stipulazione del contratto matrimoniale sotto il regime di comunione, sieno dichiarati di sua proprietà.

La dottrina e la giurisprudenza ammettono che sotto il regime della comunione, allorquando vi ha clausola di realizzazione, la moglie diviene proprietaria di una somma che rappresenta il valore mobiliare. La condizione essenziale della ripresa è la prova da desumersi da inventario o da altro atto autentico: mancando questa prova tutti gli effetti mobiliari tanto per l'uso della moglie come del marito si presumono acquistati con danaro del marito.

I beni mobili, sì dotali come parafernali, indicati nel contratto di matrimonio o pervenuti alla moglie in uno dei modi accennati nell'articolo 780, ritornano

ad essa in natura, quando ne sia provata l'identità con inventario o con altro atto che abbia data certa.

Se i beni della moglie furono alienati ed il loro prezzo fu convertito nell'acquisto di altri beni mobili od immobili, la moglie può esercitare su questi il diritto indicato nell'articolo 781, purchè la provvenienza del danaro ed il nuovo impiego di esso constino da un atto che abbia data certa.

Tutti gli altri oggetti mobili posseduti, sì dal marito come dalla moglie, anche nel caso di comunione degli utili, si presumono appartenenti al marito, salva alla moglie la prova del contrario. (**Art. 783**).

La data certa di un atto, richiesta negli articoli 781 e 783, dev'essere stabilita nei modi determinati nel Codice civile, ma la prova dell'acquisto, del possesso e dell'alienazione di titoli di credito e di azioni di società commerciali può farsi anche coi registri dei pubblici stabilimenti o delle società per azioni. (**Art. 784**).

Il diritto indicato negli articoli 780 e 781 non può essere esercitato dalla moglie, se non col carico dei debiti e delle ipoteche da cui i beni fossero legalmente gravati. (**Art. 785**).

D. Se all'epoca del matrimonio il marito non fosse commerciante, e avesse acquistata questa qualità dopo il matrimonio, l'ipoteca legale stipulata nell'atto di matrimonio sui beni che potevano pervenire allo sposo, avrà il suo effetto?

R. Se il marito era commerciante al tempo della

celebrazione del matrimonio, o se non avendo allora altra determinata professione è divenuto commerciante nell'anno successivo, l'ipoteca legale per la dote della moglie non si estende in nessun caso ai beni pervenuti al marito durante il matrimonio per altro titolo, che quello di successione o donazione.

Nei casi suddetti, la moglie non può esercitare nel fallimento veruna azione per i vantaggi derivanti a suo favore dal contratto di matrimonio, e i creditori non possono valersi dei vantaggi dallo stesso contratto derivanti a favore del marito. (**Art. 786**).

D. La moglie può proporre azione per i crediti dipendenti da contratti a titolo oneroso, o per aver pagato pel marito dei debiti, ecc.?

R. Se la moglie ha verso il marito crediti dipendenti da contratti a titolo oneroso, ovvero ha pagato per lui dei debiti, i crediti si presumono costituiti ed i debiti pagati con danaro del marito e la moglie non può proporre veruna azione nel fallimento, salva ad essa la prova contraria secondo le disposizioni dello articolo 782.

La moglie del fallito è ammessa al passivo del fallimento per il prezzo dei suoi beni alienati dal marito durante il matrimonio, salva l'azione della massa su ciò che la moglie potesse ricuperare secondo le disposizioni dell'art. 1407 del Codice civile. (**Art. 787**).

Il legislatore in sostanza ha accordato alla

moglie dei privilegi; 1° per i denari ed effetti mobiliari che portò in dote o acquistati per successione, ecc. coll'obbligo di provare la provvenienza; 2° per lo reimpiego dei beni alienati durante il matrimonio; 3° per la indennità dei debiti da lei contrattati col marito. Ma per i vantaggi portati al contratto di matrimonio la moglie non può esercitare sul fallimento azione alcuna neanche personale.

V. Valette, trat. dei privilegi.

Sezione IV.

Dei coobbligati e dei fidejussori.

D. Chi è possessore d'obbligazioni garantite dal fallito o da altri obbligati del pari falliti, in qual modo può concorrere alla ripartizione in tutte le masse?

R. Il creditore possessore di obbligazioni sottoscritte, girate e garantite in solido dal fallito e da altri coobbligati che fossero in istato di fallimento partecipa alle ripartizioni in tutte le masse e vi è compreso per il valore nominale del suo credito sino all'intiero pagamento. (**Art. 788**).

A termini della disposizione dell'art. 788

un creditore di lire 100 il quale avesse quattro debitori solidali falliti, dei quali ciascuna massa potrebbe dare ai creditori lire 25 per $^0/_0$, riceverebbe l'intero suo credito poichè si presenterebbe per lire 100 in ciascuna massa. Il Savary ed il Pothier indicavano due metodi diversi per il collocamento del creditore possessore di obbligazioni solidali: ma la giurisprudenza stabilì un altro sistema, quello stesso accolto dal suddetto art. 788; e la ragione si desume da che il creditore possessore di obbligazioni solidali di più debitori ebbe in vista di assicurare tutto il suo credito, ed il solo modo con cui può raggiungere questo suo scopo è precisamente quello di far figurare il suo credito in ciascun fallimento; se il creditore fosse ammesso nel primo fallimento, ove non può sperare che di essere pagato per contribuzione, non venisse ammesso nel secondo fallimento che per un capitale diminuito di ciò che ha ricevuto dal primo fallimento, se non fosse ammesso nel terzo e nel quarto non giungerebbe mai ad ottenere il suo pagamento intiero.

D. Il regresso per i dividendi pagati è accordato ai fallimenti dei coobbligati gli uni contro gli altri?

R. Nessun regresso per i dividendi pagati è accordato ai fallimenti dei coobbligati, gli uni contro gli altri; ma se l'intiero credito di capitale ed accessorii sia stato pagato da una o più delle masse coobbligate, in guisa che il creditore non abbia più azione contro le altre, le prime hanno diritto di regresso contro le seconde in proporzione della parte del debito che hanno pagato e di quella che era rispettivamente a carico di ciascuna.

Se i dividendi riuniti assegnati al creditore in tutti i fallimenti dei coobbligati superino la somma a lui dovuta, il resto è devoluto alle masse dei fallimenti nella proporzione suddetta. Se però i coobbligati erano garanti gli uni degli altri, il resto appartiene secondo l'ordine delle obbligazioni alle masse dei fallimenti di quei coobbligati che hanno diritto di essere garantiti. (**Art. 789**).

D. Il creditore o possessore di obbligazioni in solido tra il fallito ed altri coobbligati che ha ricevuto prima del fallimento una parte del suo credito; ed il coobbligato o il fidejussore del fallito, che per sicurezza della sua azione di regresso ha sui beni del fallito un diritto condizionato d'ipoteca o di pegno, sono tanto il primo come quest'ultimo compresi nella massa del fallimento?

R. Se il creditore possessore di obbligazioni in solido tra il fallito ed altri coobbligati ha ricevuto prima del fallimento una parte del suo credito, egli non

può essere compreso nella massa che con deduzione della parte ricevuta, e conserva per ciò che gli rimane dovuto i suoi diritti verso i coobbligati o fideiussori.

Il coobbligato o il fideiussore del fallito che ha pagato in parte il debito solidale è compreso nella massa per tutto ciò che ha pagato a scarico del fallito. Tuttavia il creditore conserva il diritto di prelevare sino all'intiero pagamento il dividendo che sarà per essere assegnato al coobbligato o fideiussore, restringendo in tal caso le sue azioni verso lo stesso coobbligato o fideiussore a quella somma di cui rimanesse ancora creditore dopo riscossi i due dividendi. (**Art. 790**).

Il coobbligato o il fideiussore del fallito, che per sicurezza della sua azione di regresso ha sui beni di questo un diritto condizionato d'ipoteca o di pegno, è compreso nella massa del fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno; ma questa somma si confonde con quella domandata dal creditore nel fallimento, e quindi è computata una sola volta nel calcolo della maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni dei creditori del fallimento.

Il prezzo dei beni ipotecati o del pegno appartiene al creditore in deduzione della somma che gli è dovuta. (**Art. 791**).

V. Bravard ed il Vincens.

D. Il fallito che ottenne un concordato, libera i suoi coobbligati o fidejussori verso i creditori?

R. I creditori conservano la loro azione per l'intiero loro credito contro i coobbligati o i fideiussori del fallito, ancorchè questi abbia ottenuto un concordato ed essi vi abbiano volontariamente consentito. (**Art. 792**).

La ragione di questa disposizione si desume dacchè per il timore di non essere pagato interamente da un debitore il creditore esige dei coobbligati o dei mallevadori.

TITOLO IV.

Della liquidazione dell' attivo.

CAPO I.

Dei modi di liquidare l'attivo.

D. Quali sono le principali innovazioni della nuova legge?

R. Si premette che la liquidazione dell'attivo comprende le operazioni necessarie a ridurre in denaro il patrimonio del fallito, accertando e riscuotèndo i suoi crediti, vendendo i suoi beni mobili ed immobili, e sceverando ciò che possa spettare ai terzi ed essere dai medesimi rivendicato, per potersi quindi procedere alla ripartizione dell'attivo così realizzato e depurato fra tutti i creditori del fallimento in proporzione de' loro

crediti, salve le ragioni legali di preferenza di cui taluni fra essi possano essere investiti.

La principale innovazione introdotta consiste nell' aver reso inutile il passaggio ad uno stato di unione dei creditori, e nell' avere soppressa la necessità del tentativo obbligatorio di un concordato prima di procedere alla liquidazione dell'attivo. Col nuovo sistema il tentativo di concordato è libero e può verificarsi in qualunque stadio della procedura e l'iniziativa è lasciata al curatore, alla delegazione de' creditori od a un certo numero di creditori anche estranei alla delegazione ed al fallito stesso: ma non sarà d'ostacolo al corso regolare della procedura giudiziale del fallimento. In conseguenza di questo sistema scompariscono le cause di ritardo che si riscontrano negli articoli 642, 650, 651 del cessato Codice, e vengono meno le stesse disposizioni. La liquidazione dell'attivo si esegue come appresso:

Il curatore deve procedere, colla sorveglianza della delegazione e sotto la direzione del giudice delegato, alla liquidazione dell'attivo del fallimento, sia coll'accertamento e colla riscossione dei crediti, sia coll'intraprendere la vendita dei beni mobili ed immobili appena trascorsi dieci giorni dalla sentenza indicata nell'articolo 765.

Se frattanto sia intervenuta una proposta di concordato per le condizioni della quale apparisca opportuno di ritardare la vendita, il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato a tenerla sospesa.

La vendita dev'essere sempre preceduta dalla stima delle cose da vendere eseguita da periti eletti dal giudice delegato e depositata nella cancelleria. (**Art. 793**).

La vendita dei beni è pure sospesa, se i creditori deliberino che si continui in tutto o in parte ad amministrare il patrimonio commerciale del fallito, per la durata, colle limitazioni e colle condizioni che devono essere da essi precisamente determinate.

Tale deliberazione non può essere presa che colla maggioranza di tre quarti dei creditori, in numero ed in somma; i creditori dissenzienti ed il fallito possono farvi opposizione davanti al tribunale, ma questa non sospende l'esecuzione della deliberazione.(**Art.794**).

I debiti derivanti dalle operazioni del curatore sono pagati con preferenza sugli anteriori, ma se tali operazioni inducessero obbligazioni eccedenti l'attivo del fallimento, i soli creditori che le hanno autorizzate sono tenuti personalmente oltre la loro parte dell'attivo, entro i limiti però dell'autorizzazione. Essi contribuiscono in proporzione dei rispettivi crediti. (**Articolo 795**).

Nel caso preveduto nell'articolo 794, i creditori devono essere convocati dal giudice delegato almeno una volta all'anno.

In queste adunanze il curatore rende il conto della sua amministrazione. (**Art. 796**).

D. Il curatore può transigere nell'interesse della massa dei creditori?

R. Fu considerato essere pericoloso investire il curatore di una potestà illimitata di transigere nell'interesse della massa dei creditori, ma si stabilì che egli possa esservi autorizzato dal giudice delegato, ecc.

Il giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, può autorizzare il curatore a transigere sopra tutte le contestazioni che interessano la massa, ancorchè riguardino diritti immobiliari.

Quando l'oggetto della transazione ha un valore indeterminato o superiore alle lire millecinquecento, la transazione dev'essere sottoposta all'omologazione del tribunale di commercio, se l'oggetto appartiene al patrimonio commerciale, e del tribunale civile, se appartiene a diritti estranei al commercio.

L'omologazione non può aver luogo, se non chiamato il fallito. (**Art. 797**).

CAPO II.

Della vendita dei mobili e degli immobili del fallito.

Sezione I.

Della vendita dei mobili.

D. Quali sono le regole per questa vendita?

R. La vendita delle merci e delle altre cose del fallito dev'essere fatta ai pubblici incanti, col ministero de'mediatori e d'ufficiali pubblici a ciò destinati, ma il giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, può autorizzare la vendita a offerte private, e può autorizzare l'alienazione in massa.

Il giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, può autorizzare il curatore a vendere le merci e le altre cose mobili, ma deve determinare il tempo della vendita e prescrivere se questa debba essere fatta ad offerte private od agli incanti, col ministero di mediatori o di ufficiali pubblici a ciò destinati.

Tale autorizzazione può essere accordata per giusti motivi anche prima che sia trascorso il termine indicato nell'art. 793, previa citazione del fallito.

In entrambi i casi l'ordinanza è soggetta a richiamo. (**Art. 798**).

Il tribunale, ad istanza del curatore e citato il fallito, può autorizzare il curatore medesimo a trattare e conchiudere l'alienazione in massa, in tutto o in parte, dei beni mobili restanti e dei crediti non esatti. L'atto di alienazione dev'essere approvato dalla delegazione dei creditori ed omologato dal tribunale. (**Art. 799**).

SEZIONE II.

Della vendita dei beni immobili.

D. Come è regolata la vendita dei beni immobili?

R. Circa la vendita dei beni immobili quand'anche alcuni dei creditori avessero sui medesimi ragione d'ipoteca, fu reputata garanzia necessaria all'interesse dei creditori che la vendita medesima si operasse direttamente dal curatore per assicurare il conseguimento del maggior prezzo possibile; ed ove gl'incanti rimanessero deserti, fu data facoltà al giudice delegato di permettere le trattative private, allorchè vi concorrano l'istanza del curatore e l'assenso della delegazione dei creditori nonchè degli stessi creditori ipotecarii.

Dalla data della sentenza che dichiara il fallimento nessun creditore può procedere alla espropriazione forzata degli immobili, ancorchè avesse sui medesimi privilegio od ipoteca, ma incombe al curatore di promuoverne la vendita colle formalità stabilite per la vendita dei beni dei minori.

Egli deve farne istanza davanti al tribunale civile tostochè sia trascorso il termine stabilito nell'articolo 763.

Se al primo incanto non vi siano oblatori, il giudice delegato, ad istanza del curatore assentita dalla delegazione dei creditori e dai creditori ipotecarii, può permettere la vendita a partito privato, qualora ciò apparisca di manifesto vantaggio.

L'atto di vendita dev'essere omologato dal tribunale civile. (**Art. 800**).

Se l' espropriaziane era incominciata prima della sentenza che dichiara il fallimento da un creditore avente privilegio od ipoteca sugli immobili espropriati, il curatore, allo scopo che il procedimento venga compiuto senza alcun ritardo, deve intervenirvi o chiedere di essere surrogato al creditore istante nei casi preveduti dalla legge.

La disposizione dell'articolo 661 del Codice di procedura civile si applica anche nel caso in cui oltre gli immobili soggetti all' esecuzione altri ne esistano di ragione del fallito nella giurisdizione del tribunale medesimo. (**Art. 801**).

CAPO III.

Della rivendicazione.

D. Per gli effetti della vendita in questa materia si osservano i principî del diritto comune?

R. Sebbene il patrimonio del fallito sia garanzia comune de' suoi creditori, non è men vero che una troppo rigida applicazione dei principii del diritto comune intorno agli effetti della vendita per ciò che riguarda la traslazione del dominio condurrebbe a confondere in codesto patrimonio anche merci ed effetti recentemente somministrati dai terzi, e non ancora pagati, benchè tuttora esistenti in natura a disposizione del fallito. Nel con-

corso di speciali circostanze parve ingiusto arricchire i creditori con valori che a stretto diritto potevano considerarsi già passati nel dominio del fallito, ma con evidente spogliazione de' terzi non ancora soddisfatti del prezzo, il che paralizzerebbe sovente la confidenza di cui si alimenta il credito commerciale. Laonde facendo eccezione alle anzidette regole di stretto diritto, furono determinati i casi nei quali possono rivendicarsi dai terzi le rimesse di cambiali, e di altri titoli di credito non ancora pagati (A. p.).

Possono essere rivendicate le rimesse in cambiali od altri titoli di credito non ancora pagati e che sono posseduti in natura dal fallito nel giorno della sentenza dichiarativa del fallimento, quando tali rimesse siano state fatte dal proprietario con semplice mandato di fare la riscossione e di custodirne il valore per suo conto, o quando dallo stesso proprietario siano state destinate a determinati pagamenti. (Art. 802).

Le merci depositate presso il fallito con incarico di venderle per conto del loro proprietario, e le merci spedite al fallito che nel giorno della dichiarazione del fallito non fossero ancora pervenute nei di lui magazzini e non fossero già state immesse per di lui conto in magazzini pubblici, o in altri luoghi di deposito o di custodia suoi o di un

commissionario incaricato di venderle per di lui conto si possono del pari rivendicare (A. p.).

Possono del pari essere rivendicate se non possedute in natura in tutto o in parte dal fallito nel giorno della sentenza dichiarativa del fallimento, le merci che gli furono consegnate a titolo di deposito per essere vendute per conto del proprietario; salve le disposizioni dell'articolo 57 di questo Codice e degli articoli 707 e 708 del Codice civile.

Può essere rivendicato anche il prezzo o la parte di prezzo delle dette merci che non fosse stato pagato in danaro od altrimenti, nè annotato in conto corrente tra il fallito ed il compratore. (**Art. 803**).

Le merci spedite al fallito, delle quali non sia da lui pagato il prezzo, possono essere rivendicate, se nel giorno della dichiarazione del fallimento non siano giunte nei suoi magazzini o non siano state ricevute a sua disposizione in magazzini pubblici o in altro luogo di deposito o di custodia del commissionario incaricato di venderle per conto di lui.

La rivendicazione non è ammessa se le merci prima del loro arrivo sono state vendute, senza frode, mediante girata della fattura, della polizza di carico o della lettera di vettura se sono all' ordine, o mediante consegna di tali titoli se sono al portatore.

Quegli che rivendica deve rimborsare la massa delle somme pagate in conto e di tutte le anticipazioni fatte per nolo o porto, per commissione, per assicurazioni

od altre spese, e pagare le somme che fossero dovute per le medesime cause. (**Art. 804**).

Il venditore può ritenere le merci vendute che non fossero state consegnate al fallito, o che non fossero ancora state spedite a lui o ad un terzo per suo conto (**Art. 805**).

Nei casi espressi nei due articoli precedenti, il curatore, coll'assenso della delegazione dei creditori e coll'autorizzazione del giudice delegato, può farsi consegnare le merci, pagandone al venditore il prezzo convenuto. (**Art. 806**).

D. Se il fallito avesse perduto il diritto di ricevere le merci, i sindaci, ora curatori, possono costringere il consegnatario a far la consegna?

R. La Cassazione di Torino, 4 giugno 1867, ha giudicato che i sindaci nel caso proposto non possono obbligare a che sia consegnata la merce, se non offrono il prezzo.

La natura del diritto accordato al venditore non pagato può sembrare ambigua. Per virtù della vendita ed in tesi generale la proprietà della cosa venduta è trasferita al compratore col solo consenso senza che vi sia stata tradizione, nè pagato il prezzo: ora poichè il venditore ha cessato di essere proprietario, si può domandare su di che è basato il suo diritto di rivendicazione che è lo attributo essenziale della proprietà? Ma ge-

neralmente si è ritenuto che il diritto accordato al venditore si confonde nel diritto di *risoluzione*.

V. Bravard e Duranton.

D. In qual modo si propongono le domande di rivendicazione?

R. Le domande di rivendicazione devono essere proposte dinanzi al giudice delegato in contraddittorio del curatore e della delegazione dei creditori.

Ognuno de' creditori ed anche il fallito è ammesso a contestarle.

Se non vi è contestazione, e se questa per il valore della cosa rivendicata appartiene alla competenza del pretore, la rivendicazione è ammessa o negata con ordinanza del giudice delegato soggetta a richiamo. In caso contrario, il giudice deve rinviare le parti a udienza fissa dinanzi al tribunale di commercio. (**Art. 807**).

Le domande di rivendicazione in natura sospendono la vendita delle cose reclamate, ma non possono annullare le vendite ad esse anteriori.

Le domande di rivendicazione sul prezzo non hanno effetto sulle somme già ripartite anteriormente ad esse. (**Art. 808**).

D. Il creditore che, in concorso d'altri creditori, ha fatto riconoscere il suo credito, può in seguito intentare nuovi atti per migliorare lo stesso credito?

R. La Corte d'appello di Palermo, 10 marzo 1872, ha giudicato che il creditore nel caso accennato non può sciogliersi dal concorso per dimostrare p. es. che il suo credito è privilegiato.

D. Qualunque sia la causa della rivendicazione, la domanda si farà al tribunale di commercio?

R. Quantunque le precedenti disposizioni nulla accennino, pure il Lainnè, il Bravard e Pardessus opinano che se la rivendicazione ha una causa civile è competente il Tribunale civile.

TITOLO V.

Della ripartizione fra i creditori e della chiusura del fallimento.

D. Come avviene la ripartizione fra i creditori?

R. Realizzato e depurato l'attivo del fallimento, si procede ad una o più successive ripartizioni del medesimo sopra stati di ripartizione formati dal curatore e resi esecutivi con ordinanza del giudice delegato.

Le somme di danaro appartenenti al fallimento, dedotte le spese di giustizia e di amministrazione e i soccorsi accordati al fallito ed alla sua famiglia, de-

vono anzitutto erogarsi, coll'autorizzazione del giudice delegato, nel pagamento dei creditori con pegno od altro privilegio, e il resto dev'essere ripartito tra tutti i creditori in proporzione dei loro crediti verificati.

A questo fine il curatore deve presentare ogni mese al giudice delegato un prospetto della situazione del fallimento e del danaro disponibile per la ripartizione. Il giudice delegato ordina, se vi è luogo, una ripartizione, fissa la somma da ripartirsi ed ha cura che tutti i creditori ne siano avvisati. (**Art. 809**).

Lo stato di ripartizione è formato dal curatore, ed è reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato.

Per la ripartizione del danaro esistente in deposito il curatore consegna a ciascun creditore il mandato di pagamento secondo lo stato di ripartizione.

I pagamenti si eseguiscono direttamente dalla cassa (**Art. 810**).

D. Come si regola la ripartizione per i creditori che ottennero una proroga per il termine della verificazione, e per quelli di tardiva dichiarazione?

R. Non si procede a veruna ripartizione, se non riservando la porzione corrispondente secondo il bilancio ai crediti per i quali fu prorogato il termine della verificazione, se tali crediti al tempo della ripartizione non sono ancora stati ammessi al passivo del fallimento.

Se tali crediti non sono stati portati in bilancio per una somma determinata, o se il creditore chiede una

somma maggiore di quella portata in bilancio, il giudice delegato determina la somma da riservarsi, salvo richiamo al tribunale. L'ordinanza del giudice delegato è provvisoriamente esecutiva. (**Art. 811**).

La porzione riservata rimane in deposito sino alla scadenza dei termini prorogati secondo le disposizioni dell'articolo 759. Se i creditori per i quali i termini furono prorogati non hanno fatto verificare i loro crediti in conformità delle disposizioni precedenti, la porzione riservata viene divisa tra i creditori ammessi al passivo.

La stessa riserva ha luogo anche per i crediti sull'ammissione dei quali non sia stato definitivamente pronunciato.

Se le somme riservate producono interessi, questi spettano ai creditori per i quali ha luogo la riserva.

In tutti i casi, il deposito è a loro rischio e spesa. (**Art. 812**).

Il Lainnè ed il Renouard opinano contrariamente alla disposizione dell'art. 812 attribuendo alla massa il diritto a questi interessi. Ma la soluzione contraria sembra più giusta perchè le somme riservate appartenendo ai creditori, ne segue che i relativi interessi essendo un accessorio devono seguire la sorte del principale.

Nessun mandato di pagamento è emesso dal cura-

tore, se non sulla presentazione del titolo costitutivo del credito.

Il curatore fa sul titolo annotazione del mandato di pagamento.

Se non vi è titolo scritto o non è possibile presentarlo, il giudice delegato può autorizzare il pagamento sulla presentazione dell'estratto del processo verbale di verificazione dei crediti.

Il creditore fa quietanza in margine allo stato di ripartizione. (**Art. 813**).

D. Le tardive dichiarazioni, ecc. possono far modificare le ripartizioni già avvenute?

R. I creditori che hanno dichiarato tardivamente i loro crediti secondo le disposizioni dell'articolo 770 non possono reclamare contro le ripartizioni dell'attivo già fatte, nè opporsi a quelle già ordinate dal giudice delegato, ma concorrono soltanto nelle successive ripartizioni in proporzione del loro credito, e qualora siano stati ammessi provvisoriamente al passivo in proporzione della somma determinata dal tribunale. Se però giustificano di essersi trovati nell'impossibilità di fare la dichiarazione del loro credito nei termini stabiliti, essi possono essere ammessi a prelevare sull'attivo non ancora ripartito anche le quote che avrebbero dovuto avere nelle prime ripartizioni.

In caso di opposizione tardiva contro l'ammissione di un credito, il tribunale può ordinare che le somme le quali nelle ripartizioni successive appartengono al credito stesso, od a quella parte di esso su cui cade la controversia, siano tenute in riserva; e qualora

in virtù dell' opposizione il credito sia dichiarato in tutto od in parte insussistente, anche l'indebito che si fosse ricevuto nelle precedenti ripartizioni dev' essere restituito alla massa. (**Art. 814**).

D. Quando cessa di diritto lo stato di fallimento?

Compiute le ripartizioni della sostanza mobiliare ed immobiliare del fallito, è chiusa la procedura di fallimento, ma ciascuno dei creditori conserva le sue ragioni al pagamento del residuo credito.

Tuttavia la procedura di fallimento dev'essere riaperta, qualora il debitore ne faccia domanda offrendo ai suoi creditori il pagamento di almeno un altro decimo dei loro crediti, e dando cauzione per le spese. In questo caso il tribunale richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore, o li nomina di nuovo, e provvede a quant' altro è richiesto nelle precedenti disposizioni per la custodia e per l' amministrazione del patrimonio esistente e per la liquidazione di esso e delle passività che fossero sopravvenute.

Non si procede a veruna ripartizione, se non dopo trascorsi, rispetto ai nuovi creditori, i termini stabiliti secondo le disposizioni dell'articolo 691. (**Art. 815**).

Il fallito, qualora provi di aver pagato intieramente in capitale, interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, può ottenere dal tribunale mediante sentenza la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti.

Questa disposizione non si applica ai colpevoli di bancarotta fraudolenta ed ai condannati per falso, furto,

appropriazione indebita, truffa o frode, compresi i prevaricatori nella gestione del danaro pubblico (**Art. 816**).

TITOLO VI.

Della cessazione e della sospensione del fallimento.

CAPO I.

Della mancanza di attivo.

D. La insufficienza dell'attivo porta con sè la cessazione delle operazioni del fallimento?

R. Se non possono essere continuate utilmente le operazioni del fallimento per insufficienza di attivo, il tribunale può dichiarare anche d' ufficio la cessazione delle operazioni stesse, sentiti il curatore, la delegazione dei creditori ed il fallito.

Questa dichiarazione restituisce i creditori nell'esercizio dei loro diritti sui beni del fallito, salvi rispetto a questo gli effetti della dichiarazione di fallimento. (**Art. 817**).

Il fallito e qualunque altro interessato può in ogni tempo chiedere al tribunale la rivocazione della sentenza che dichiara la cessazione delle operazioni del fallimento, pagando le spese del provvedimento indicato nell'articolo precedente e dando cauzione per le spese ulteriori. Se la rivocazione è ammessa, si procede secondo le disposizioni del primo capoverso dell'articolo 815. (**Art. 818**).

CAPO II.

Della moratoria.

D. Nel cessato Codice di Commercio due erano i modi con cui cessava il processo del fallimento, cioè *coll'insufficienza dell'attivo, e col concordato:* la nuova legge ha introdotto delle innovazioni in questa parte?

R. Sì, ad esempio della moderna legislazione commerciale presso altre nazioni, con felice successo, ha ammesso la *moratoria*. Benchè di regola la cessazione de'pagamenti basti a dar luogo alla dichiarazione e al procedimento di fallimento, tuttavia non sarebbe giusto confondere due casi ben diversi, quello cioè in cui tale cessazione sia l'effetto di una impotenza permanente a soddisfare alle obbligazioni per l'eccedenza notevole del passivo sull'attivo e l'altro in cui nonostante l'esistenza di un attivo bastevole a cautelare l'adempimento degli impegni, e forse anche superiore di molto all'ammontare dei debiti il commerciante si trovi nella momentanea deficienza di mezzi a continuare regolarmente i suoi pagamenti, per effetto di crisi improvvise o del disordine dei propri affari. In quest' ultima ipotesi la rovina del suo commercio non sarebbe la conseguenza necessaria della

sua condizione economica, anzi coll'aiuto del tempo e delle necessarie dilazioni sarebbe evitata, ma nel sistema del cessato Codice, è la legge stessa, la quale per dir così precipita il commerciante nell'abisso del fallimento, non lasciandogli alcuna via legale e speranza di scampo fuorchè nei tentativi stragiudiziali di un volontario convegno con tutti i creditori. E l'esperienza ha dimostrato che in tali amichevoli tentativi v'è sempre alcun creditore cui giova far opposizione ad ogni costo. Si è dunque stabilito che se il commerciante prima della sua dichiarazione di fallimento o anche dopo emanata la sentenza che lo dichiara fallito possa giustificare con valide prove che la cessazione de'pagamenti fu conseguenza di avvenimenti straordinari ed impreveduti od altrimenti scusabili, e dimostrare con documenti o con la prestazione di una valida garanzia che l'attivo del suo patrimonio supera il passivo, ha la facoltà di chiedere nei tre giorni successivi alla pubblicazione della sentenza stessa, che se ne sospenda l'esecuzione e gli si accordi il benefizio della *moratoria* (A. p.).

Questa disposizione è consigliata da Locrè, Spirito del Codice di commercio, contro l'opinione di Vincens, Massè, Horson ed altri.

Se la sentenza dichiarativa del fallito fu pronunciata ad istanza di creditori o di ufficio, il fallito, ove possa giustificare con valide prove che la cessazione dei pagamenti fu conseguenza di avvenimenti straordinarii e impreveduti o altrimenti scusabili, e dimostrare con documenti o con prestazione d'idonee garentie che l'attivo del suo patrimonio supera il passivo, può chiedere al tribunale, nei tre giorni successivi alla pubblicazione della sentenza medesima, che si sospenda la esecuzione di questa.

La domanda non può essere ricevuta, se il fallito non abbia presentato o non presenti con essa i suoi libri di commercio regolarmente tenuti, il suo bilancio commerciale e un elenco nominativo di tutti i suoi creditori coll'indicazione del loro domicilio e della somma dei loro crediti. (**Art. 819**).

La disposizione della *moratoria* viene provvidamente ristretta soltanto al commerciante che presenta i suoi libri e carte tenuti regolarmente, ecc.

D. Quali sono i provvedimenti che seguono dietro l'istanza di cui all'art. 819?

R. Il presidente, verificata la presentazione dei libri, del bilancio e dell'elenco dei creditori, ordina una convocazione di questi dinanzi al giudice delegato per discutere sulla domanda di moratoria, e prefigge all'uopo un giorno non posteriore a quello della prima adunanza ordinata colla sentenza dichiarativa del fallimento.

Tale ordinanza è notificata immediatamente al curatore ed a tutti i creditori, a cura del fallito.

L'ordinanza stessa non è di ostacolo alla prosecuzione degli atti conseguenti alla dichiarazione del fallimento rispetto alla persona ed ai beni del fallito. (**Articolo 820**).

Il processo verbale dell' adunanza deve indicare il nome e il cognome dei creditori comparsi e le dichiarazioni di ciascuno di essi e del curatore, intorno alla verità ed entità dei singoli crediti, alla domanda di moratoria ed alla durata di questa. Deve pure indicare le proposte dei provvedimenti conservativi che occorrano, dei modi di liquidazione amichevole e delle persone alle quali possa affidarsi l'amministrazione e la sorveglianza del patrimonio del fallito durante la moratoria. (**Art. 821**).

I creditori radunati esprimono il loro voto sulla domanda di *moratoria* e quando esso sia favorevole propongono gli occorrenti provvedimenti conservativi, i modi di liquidazione, ecc.

Il Tribunale nella prima udienza successiva al giorno dell'adunanza sulla considerazione del voto favorevole dei creditori provvede intorno alla moratoria.

Nella prima udienza successiva al giorno dell' adunanza suddetta il tribunale, in contraddittorio del fallito, del curatore e dei creditori che intervengono, pronuncia sulla domanda di sospensione tenendo conto

speciale del voto espresso dalla maggioranza dei creditori, e, qualora ritenga tale domanda ammissibile:

1. Stabilisce il termine della moratoria che non può superare i sei mesi;

2. Ordina al debitore di far constare entro il detto termine di aver soddisfatto tutti i suoi debiti scaduti, o di aver ottenuto dai creditori dilazione al pagamento;

3. Prescrive i provvedimenti conservativi e le cautele che reputa necessarie a garantire l'integrità del patrimonio del debitore;

4. Nomina una commissione di creditori incaricati di sopraintendere all'amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio caduto nel fallimento.

La sospensione della procedura commerciale di fallimento non impedisce il corso del procedimento penale. (**Art. 822**).

D. Quali sono gli effetti della moratoria?

R. Il debitore che ha ottenuto la moratoria ha facoltà di procedere ad una liquidazione volontaria dell'attivo del suo fallimento, ed all'estinzione del passivo, in concorso della commissione dei creditori come sopra nominata e sotto la direzione del giudice delegato.

Le norme speciali della liquidazione e le autorizzazioni a vendere, a costituire ipoteche o pegni, a prendere danaro a mutuo, a transigere, ad esigere o far pagamenti od a fare altri atti strettamente necessarii allo scopo della liquidazione, devono esser date dal tribunale colla sentenza che accorda la moratoria o

con altre posteriori, sentita la commissione liquidatrice. (**Art. 823**).

Durante la moratoria nessun atto esecutivo può intraprendersi o proseguirsi contro il debitore, e nessuna azione può iniziarsi o proseguirsi verso di lui, se non dipenda da fatti posteriori alla concessione della moratoria.

La moratoria non ha effetto sui crediti dello Stato a causa di tributi, nè sui diritti dei creditori aventi ipoteca, pegno od altro privilegio. (**Art. 824**).

Se durante la moratoria abbia luogo un accordo amichevole con tutti i creditori, le relazioni ulteriori fra questi ed il debitore si regolano secondo la convenzione.

L'accordo può anche validamente stipularsi colla sola maggioranza dei creditori che rappresenti almeno i tre quarti del passivo, purchè i creditori assenzienti assumano insieme col debitore le conseguenze di ogni lite coi dissenzienti, e, ove occorra, l'intiero pagamento dei loro crediti.

In ambi i casi, se già vi fu dichiarazione di fallimento, l'accordo deve essere omologato dal tribunale e produce gli effetti del concordato quanto alla chiusura del fallimento. (**Art. 825**).

D. Quali sono i provvedimenti che succedono se la moratoria non venisse accolta, o se accordata si venissero a scoprire debiti non dichiarati?

R. Se la domanda di moratoria non è accolta, il tri-

bunale prefigge, ove occorra, colla stessa sentenza nuovi termini per la verificazione dei crediti.

Se accordata la moratoria si scopra nel corso di essa l'esistenza di debiti non dichiarati dal fallito o l'insussistenza di crediti dichiarati, o questi non adempia gli obblighi che gli vennero imposti rispetto all'amministrazione ed alla liquidazione del suo patrimonio, o risulti colpevele di dolo o mala fede, o il suo attivo più non offra speranza del totale pagamento dei debiti, il tribunale può rivocare, anche d'ufficio, la moratoria, e dare i prevvedimenti opportuni per la continuazione della procedura di fallimento. (Art. 826).

D. Il debitore può presentare la domanda della moratoria prima che sia emanata la sentenza a termini dell'art. 819?

R. Anche prima della dichiarazione del fallimento, il commerciante, ove sia in grado di giustificare il concorso delle condizioni richieste nell'articolo 819, può chiedere una moratoria, depositando nella cancelleria del tribunale i documenti ivi indicati, e la somma occorrente per le spese.

Se le giustificazioni addotteappariscano sufficienti, il tribunale, sentito il ricorrente in camera di consiglio, può ordinare una convocazione dei creditori nel più breve termine possibile e non oltre i quindici giorni, e prescrivere i provvedimenti temporanei che reputa opportuni, nominando un giudice incaricato di dirigerne l'esecuzione.

La sentenza è notificata al procuratore del Re per gli effetti indicati nell'articolo 694.

Questa moratoria è regolata dalle disposizioni del presente capo che non sono con essa incompatibili.

Se il tribunale riconosce non giustificata la domanda, o si verifica uno dei casi preveduti nell' articolo precedente, si fa luogo senz'altro alla dichiarazione di fallimento. (**Art. 827**).

D. Può il Tribunale concedere una seconda moratoria?

R. In tutti i casi di moratoria accordata, se nel corso di essa si dimostri essersi pagata ai creditori anteriori una parte considerevole dei loro crediti, o concorrano speciali circostanze, il tribunale, qualora vi sia il voto favorevole della maggioranza dei creditori rappresentanti almeno la metà del passivo residuo, può concedere una seconda moratoria egualmente per un termine non maggiore di sei mesi. (**Art. 828**).

D. I documenti che deve presentare il debitore che chiede la moratoria vanno soggetti alle formalità della legge sul registro e sul bollo?

R. La nuova legge allo intento di facilitare la pronunzia sulle domande di moratoria proposte quasi sempre da commercianti che in caso di fallimento non potrebbero far fronte alle dette spese, con benigno provvedimento ha accordata l'esenzione dei documenti da prodursi dalla formalità della legge sul registro e sul bollo.

I documenti e gli altri mezzi di prova atti a rischiarare il giudizio del tribunale sulla domanda di moratoria possono essere presentati senza le formalità prescritte dalle leggi sul registro e sul bollo. (**Art. 829**).

CAPO III.

Del concordato.

D. Si è già veduto che il concordato non ritarda la continuazione del procedimento penale; può il concordato far cessare o sospendere il processo di fallimento?

R. In ogni stadio della procedura di fallimento può aver luogo un concordato tra il fallito ed i suoi creditori se tutti vi acconsentano.

Il curatore è tenuto a promuovere con ogni diligenza la conchiusione del concordato.

Nel concordato si può convenire la cessazione o la sospensione del processo commerciale di fallimento, ma non si può impedire la continuazione del procedimento penale. (**Art. 830**).

Se non abbia luogo concordato per consenso di tutti i creditori del fallito, il curatore o la delegazione dei creditori, o tanti creditori che rappresentino almeno una quarta parte del passivo, possono sempre chiedere al giudice delegato una convocazione dei creditori per la proposta di un concordato.

L' ordinanza di convocazione dev' essere notificata ai creditori, al curatore ed al fallito.

La proposta di concordato non sospende gli atti

intrapresi per la liquidazione del fallimento, salva la disposizione del primo capoverso dell' articolo 793. (Art. 831).

Il concordato cessando di rappresentare un elemento necessario ed obbligatorio di ogni procedura del fallimento, viene surrogato dalla libera volontà lasciata al fallito ed ai suoi creditori rappresentati dal curatore di intendersi liberamente per concluderlo. Non è interdetto di addivenire al concordato quantunque il debitore sia colpito da procedimento o condanna per bancarotta, essendo i due procedimenti indipendenti l' uno dall' altro (A. p.).

Il procedimento penale indicato dall' articolo 830 si riferisce alla bancarotta semplice come si vede nel successivo art. 861.

D. Come si forma l'adunanza dei creditori per il concordato, e come si stabilisce il concordato?

R. Nell'adunanza per il concordato il fallito deve intervenire in persona, ma può essere autorizzato per giusti motivi dal giudice delegato a farsi rappresentare da altri.

Il curatore deve presentare all' adunanza una relazione scritta intorno allo stato del fallimento, all'adempimento delle formalità, alle operazioni che hanno avuto luogo, e specialmente intorno ai mezzi impiegati

per promuovere la conchiusione del concordato, agli ostacoli incontrati ed ai provvedimenti che reputa necessarii per facilitarla. La relazione dev' essere sottoscritta dal curatore, e presentata al giudice delegato.

Il processo verbale dell' adunanza fa menzione di tutto ciò che in essa è detto e deliberato. (**Art. 832**).

Il concordato non può farsi, che col concorso della maggioranza di tutti i creditori i crediti dei quali furono verificati od ammessi provvisoriamente, purchè gli assenzienti rappresentino i tre quarti della totalità dei crediti stessi; altrimenti è nullo.

Le variazioni nel numero dei creditori e nella somma dei crediti derivate dalla sentenza indicata nell'articolo 765 non hanno influenza sulla validità del concordato conchiuso colla maggioranza suddetta. (**Articolo 833**).

D. L' art. 833 accenna al consenso della maggioranza di tutti i creditori ecc.; questa disposizione riflette tutti i creditori del fallito, ovvero tutti i creditori intervenuti al concordato?

R. In questo caso Lainnè, Pardessus ed Esnault opinano per i creditori, presenti all' adunanza; ma Renouard e Bravard decidono si debba ritenere il consenso della maggioranza dei creditori i cui crediti furono verificati ed affermati. Dei giudicati sono stati resi in questo senso.

D. I crediti con ipoteca, pegno o privile-

gio sono compresi per formare la maggioranza prescritta dall'art. 833?

R. Per formare la maggioranza richiesta per la validità del concordato non si computano i crediti con ipoteca, con pegno ed altro privilegio, se i creditori non rinuncino all'ipoteca o al privilegio.

La rinuncia può riferirsi anche ad una parte del crédito e degli accessorii purchè sia determinata la somma fra capitale ed accessorii per la quale ha luogo e non sia questa inferiore alla terza parte dell'intiero credito.

Il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia importa di diritto rinuncia all' ipoteca od al privilegio per l'intiero credito.

Gli effetti della rinuncia cessano di diritto, se il concordato non ha luogo o viene annullato posteriormente.

Le deliberazioni degli altri creditori non possono pregiudicare ai diritti dei creditori ipotecarii o privilegiati. (**Art. 834**).

D. Se un creditore con ipoteca, ecc. fosse in pari tempo creditore di una somma non garantita, potrebbe intervenire il concordato o che rinunciasse alla sua ipoteca?

R. Pardessus e Renouard opinano che il creditore deve optare ed ha la scelta di rinunciare alla sua ipoteca, ecc. per votare o di non prender parte se vuole conservare tanto l'uno che l'altro. Il Bravard è d'avviso che un creditore v. g. di L. 100,000, dichia-

rando che rinunzia alla sua ipoteca, ecc. per la metà del credito, potrebbe prender parte al concordato per L. 50,000 senza compromettere la sorte della sua ipoteca, ecc. per l'altra metà. Ma la legge non ammette questa dottrina, ammenochè non si tratti di crediti ipotecari, ecc. contrastati. Quando la legge prescrive che i creditori ipotecari, ecc. i quali concorrono al concordato, importa rinunzia alle stesse cautele, si riferisce ai crediti le cui cautele non sono contrastate.

D. Come è stabilito il consenso dei creditori i quali aderirono al concordato?

R. Il concordato dev'essere sottoscritto nella stessa adunanza in cui è consentito.

Se è solamente consentito dalla maggioranza in numero dei creditori presenti o dalla maggioranza di tre quarti della somma totale dei crediti, ed ancorchè non vi sia nè l'una nè l'altra maggioranza, ma il concordato sia assentito da un numero notabile di creditori, il giudice delegato, quando gli assenzienti non dichiarino di rivocare il dato consenso, può rimandare la deliberazione ad altra adunanza, ovvero stabilire un termine per raccogliere altre adesioni.

In caso di qualunque mutamento nelle condizioni del concordato, gli assensi dati nella prima adunanza sono senza effetto.

I creditori hanno diritto di prendere notizia nella cancelleria dei processi verbali delle adunanze. (**Articolo 835**).

Se non fosse prescritto che il concordato si dovesse discutere e firmare nella stessa adunanza, si darebbe luogo all'intrigo ottenendo le adesioni a domicilio profittando della debolezza dei creditori. Circa al precetto della legge che vuole si firmi il concordato *nella stessa adunanza*, s'intende nell'adunanza stessa in cui si stabilì il concordato.

Il concordato dev'essere omologato dal tribunale ad istanza della parte più diligente.

I creditori dissenzienti o non intervenuti possono far opposizione entro otto giorni dalla chiusura del processo verbale o dalla scadenza del termine concesso dal giudice delegato.

L'atto di opposizione ne contiene i motivi, e dev'essere intimato al curatore ed al fallito con citazione a udienza fissa davanti al tribunale.

Se il termine suddetto sia trascorso senza che sia fatta opposizione alcuna, il tribunale pronuncia sulla domandata omologazione in camera di consiglio.

In caso diverso, il tribunale pronuncia sulle opposizioni e sull'omologazione con una sola sentenza.

Se l'opposizione è ammessa, il tribunale annulla il concordato rispetto a tutti gl'interessati. (**Art. 836**).

Col mezzo delle opposizioni gl'interessati possono chiarire il Tribunale che omologa il concordato sui vizi che lo riflettono. Infatti l'oggetto dell'opposizione si riferisce ai

motivi sui quali si fonda v. g. se l'operazione della verifica dei crediti procedè regolarmente; se la deliberazione del concordato fu presa da un numero competente di creditori, ecc.

Si è fatta questione se i creditori i quali acconsentirono all'accordo potevano far opposizione. Vi fu chi contrastò queste facoltà ammenochè si trattasse di motivi di dolo o frode. Altri dicevano che i segnatari dell'accordo acconsentirono semplicemente ad un atto regolare.

V. in quest'ultimo senso Pardessus, Renouard e Becane.

D. Come si deve regolare il giudice nel caso di opposizione?

R. Se il giudizio intorno a qualche opposizione dipenda dalla decisione di controversie che per ragione di materia non siano di competenza del tribunale di commercio, questo non può pronunciare sino a che le controversie stesse non siano decise; ma deve stabilire un breve termine, entro il quale il creditore opponente debba istituire il giudizio davanti l'autorità competente e dar prova di avere ciò fatto, coll'avvertimento che in difetto il giudizio sulle altre opposizioni sarà proseguito senza riguardo alle sue pretese. (**Art. 837**).

Se nel concordato siansi consentite ipoteche a garantia degli interessati, il tribunale nel pronunciare la omologazione del concordato deve fissare un breve termine per l'inscrizione delle ipoteche.

L'omologazione non ha efficacia che dal giorno delle avvenute inscrizioni. (**Art. 838**).

D. La nuova legge ha sancito qualche favore pel fallito che siasi dimostrato meritevole di qualche riguardo?

R. Qualora dalle circostanze del fallimento e dalle condizioni del concordato il fallito si mostri meritevole di speciale riguardo, la sentenza di omologazione può anche ordinare che, dopo il completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, il nome del debitore sia cancellato dall'albo dei falliti. Può altresì dichiarare che mercè l' adempimento anzidetto resti rivocata la sentenza dichiarativa del fallimento, anche rispetto al procedimento penale.

L'adempimento degli obblighi anzidetti è accertato con sentenza pronunciata dallo stesso tribunale (**Articolo 839**).

D. Quali sono gli effetti dell' omologazione?

R. L' omologazione rende obbligatorio il concordato per tutti i creditori portati o non portati in bilancio, siano o non siano verificati i loro crediti, ed anche per i creditori che hanno residenza fuori del Regno e per quelli che sono stati ammessi provvisoriamente al passivo, qualunque sia la somma a loro favore definitivamente liquidata. (**Art. 840**).

Tostochè la sentenza di omologazione del concordato non sia più soggetta ad opposizione od appello,

cessa lo stato di fallimento, e con esso cessano le funzioni del curatore e della delegazione dei creditori, salvo ciò che è disposto negli articoli seguenti.

Il curatore deve rendere al fallito il conto della sua amministrazione, il quale è discusso e chiuso in presenza del giudice delegato; e consegnare al fallito tutti i suoi beni, i suoi libri, le sue carte ed ogni altra cosa mediante ricevuta e colle condizioni e cautele stabilite nel concordato.

Il giudice delegato stende di ogni cosa processo verbale e cessa dalle sue funzioni.

Il tribunale giudica sulle contestazioni. (**Art. 841**).

D. Indicate i motivi che possono annullare la sentenza d'omologazione del concordato?

R. Il concordato, ancorchè omologato, può essere annullato dal tribunale ad istanza del curatore o di qualunque creditore, chiamato il curatore ed in contraddittorio del fallito, qualora si scopra dopo l'omologazione che dolosamente siasi esagerato il passivo o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.

L'annullamento libera di diritto le fideiussioni date per il concordato.

Nessun'altra azione di nullità del concordato è ammessa dopo l'omologazione. (**Art. 842**).

Se il fallito non adempie le condizioni del concordato, la maggioranza dei creditori intervenuti alle deliberazioni di esso e non ancora soddisfatti delle somme ivi convenute può chiederne la risoluzione: la mag-

gioranza è formata secondo le disposizioni dell' articolo 833.

La domanda è proposta davanti al tribunale, in nome dei detti creditori dal curatore o dagli stessi creditori, chiamato il curatore, in contraddittorio del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono.

La risoluzione può essere domandata individualmente, ma quanto al proprio interesse soltanto, da uno o più creditori non soddisfatti in tutto o in parte delle quote scadute loro assegnate nel concordato. In questo caso, i detti creditori rientrano nell' integrità dei loro diritti verso il fallito, ma non possono domandare il resto delle quote promesse nel concordato, se non dopo la scadenza dei termini ivi stabiliti per il pagamento delle ultime quote.

La risoluzione del concordato non libera i fideiussori in esso intervenuti, nè fa cessare le ipoteche e le altre garantie con esso costituite. (**Art. 843**).

Per la domanda di risoluzione del concordato, V. Pardessus e Lainné conforme questa disposizione dell'art. 843 contr. Bravard.

Sulla presentazione della sentenza che annulla o risolve il concordato, il tribunale provvede secondo le disposizioni del primo capoverso dell'articolo 815.

Gli atti del fallito posteriori all' omologazione del concordato e anteriori allo annullamento od alla risoluzione di esso non possono essere dichiarati nulli, che nel caso di frode ai diritti dei creditori. (**Art. 844**).

I creditori anteriori al concordato rientrano nell'integrità dei loro diritti rispetto al fallito solamente, ma

non possono partecipare nella massa, salvo che nelle seguenti proporzioni:

Se non hanno riscossa veruna parte del dividendo, per la totalità dei crediti;

Se ne hanno riscossa una parte, per la quantità del primitivo credito corrispondente a quella del dividendo promesso e non riscosso.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso che sia dichiarato un secondo fallimento senza che sia stato annullato o risoluto il concordato anteriore. (**Art. 845**).

V. Renouard sulla questione, se i creditori ipotecari, ecc. possano agire contro il fallito come stellionatario.

D. Il fallito che diviene erede di uno dei creditori suoi, dopo di aver ottenuto il concordato, può essere costretto dai coeredi di mettere nella massa della successione la porzione del debito che gli è stata rilasciata coll'accordo?

R. Il concordato libera pienamente il fallito di tutto ciò che eccede la somma alla quale è stato ridotto il suo debito, e perciò non vi sarebbe più ragione di riportarlo nella massa della successione. Per contro vi fu chi opinava che l'erede che ottenne il concordato se fosse liberato di mettere nella massa della successione la sua obbligazione verso il defunto potrebbe pregiudicare il principio dell'uguaglianza fra gli eredi.

TITOLO VII.

Disposizioni riguardanti il fallimento delle società commerciali.

D. La nuova legge come ha disciplinato questa parte dei fallimenti delle società commerciali?

R. Ha aggiunto un titolo speciale, con un sistema di regole desunte dalla diversa natura delle società e dei rapporti del corpo sociale con le singole persone de' soci. Nel cessato Codice v'erano pochi articoli sparsi. Fu osservato che in questa parte la legge non conteneva disposizioni le quali contemplassero il fallimento nello stato di una succursale di società estera, nè il fallimento all'estero di una società che ha succursale nello Stato. Però fu riconosciuto che le società estere sono nella nuova legge regolate con opportune disposizioni (art. 224 a 226), e che in essa non possono trovare congrua sede le norme intorno al fallimento di dette società, le quali dovrebbero formare materia di trattati internazionali, come ne fu espresso il voto nell'ultimo congresso giuridico di Torino tenuto nel 1880 (A. p.).

D. Come si regola la competenza di pro-

nunciare il fallimento, e quali persone rappresentano la società nei giudizii di fallimento?

R. Il fallimento di una società commerciale è dichiarato dal tribunale di commercio nella cui giurisdizione la società ha la sua sede. (**Art. 846**).

Il fallimento di una società in nome collettivo o in accomandita produce anche il fallimento dei socii responsabili senza limitazione.

Il tribunale dichiara colla stessa sentenza il fallimento della società e dei socii, indica il nome, il cognome e il domicilio di questi, e nomina un solo giudice delegato e un solo curatore.

Tuttavia l'asse della società deve tenersi distinto da quello di ciascun socio, tanto nella formazione dello inventario, quanto nelle operazioni dell'amministrazione e della liquidazione dell'attivo e del passivo.

I soli creditori della società prendono parte alle deliberazioni che riguardano l'interesse del patrimonio sociale, ma essi concorrono coi creditori dei singoli socii nelle deliberazioni riguardanti l'interesse del patrimonio individuale di ciascun socio fallito.

La sentenza dichiarativa del fallimento produce per tutti i socii falliti gli effetti stabiliti nel titolo I di questo libro. (**Art. 847**).

Il fallimento di uno o più socii non produce il fallimento della società. Il fallimento di tutti i socii responsabili senza limitazione nelle società in nome collettivo od in accomandita non produce il fallimento

della società, se questa non sia in istato di cessazione dei pagamenti. (**Art. 848**).

Nel caso di fallimento di una società in accomandita per azioni od anonima, gli atti di procedura si fanno contro gli amministratori, i direttori ed i liquidatori. Questi sono tenuti a comparire dinanzi al giudice delegato, al curatore ed alla delegazione dei creditori qualunque volta ne siano richiesti, ed in ispecie a somministrare le notizie occorrenti per la formazione e per la verificazione del bilancio e per la ricerca delle cause e delle circostanze del fallimento. Essi devono essere sentiti come legali rappresentanti della società fallita in tutti i casi nei quali la legge richiede che sia sentito il fallito. (**Art. 849**).

D. Quali sono le norme intorno ai rapporti dei creditori particolari dei soci falliti e della società?

R. I creditori particolari di un socio non sono ammessi al passivo del fallimento della società. Essi non hanno diritto che su quanto rimane al socio, dopo soddisfatti i creditori della società, salvi i diritti derivanti da privilegio od ipoteca.

Gli associati in partecipazione del commerciante fallito non sono ammessi al passivo del fallimento, fuorchè per quella parte dei fondi da essi conferiti che possono provare non assorbita dalle perdite per la quota che sta a carico loro. (**Art. 850**).

D. I possessori d'azioni emesse dalla so-

cietà fallita, possono essere ammessi al passivo del fallimento?

R. Le disposizioni che seguono risolvono questa questione agitata dalla giurisprudenza, ed in qual modo si debba calcolare il valore delle azioni o obbligazioni; nonchè se i soci con responsabilità limitata al semplice versamento dell'ammontare delle loro azioni nelle società anonime od in accomandita possono essere astretti, anche dopo la dichiarazione di fallimento della società, a compiere alle scadenze i pagamenti non ancora eseguiti: se sia possibile ed a quale scopo ed effetto, un concordato ne'fallimenti delle diverse specie di società (A. p.).

Se la società fallita ha emesso obbligazioni al portatore, i possessori di queste sono ammessi al passivo del fallimento in ragione del valore di emissione delle obbligazioni, detratto ciò che si fosse pagato a titolo di ammortamento o di rimborso sul capitale di ciascuna obbligazione. (**Art. 851**).

Se i socii responsabili limitatamente nelle società anonime od in accomandita non hanno compiuto al tempo della dichiarazione del fallimento i versamenti delle quote assunte, il curatore può esser autorizzato a chieder loro i versamenti ulteriori dei quali il tribunale riconosca il bisogno. (**Art. 852**).

Nel fallimento di una società anonima che non si trovi in istato di liquidazione il concordato può aver

per oggetto la continuazione o la cessione dell'impresa sociale, ed in tal caso deve determinare le condizioni dell'esercizio ulteriore. (**Art. 853**).

Nelle società in nome collettivo ed in accomandita i creditori possono consentire ad un concordato anche in favore di uno o più tra i socii responsabili senza limitazione.

In questo caso tutto l'attivo sociale è soggetto all'amministrazione ed alle operazioni del curatore. Solamente i beni particolari del socio al quale si consente il concordato ne sono esclusi, e nessuna parte dell'attivo sociale può essere devoluta al soddisfacimento delle obbligazione derivanti dal concordato.

Il socio che ha ottenuto un concordato particolare è liberato dall'obbligazione solidale verso i creditori della società, ma per ottenere il provvedimento indicato nell'articolo 816 deve provare che tutti i debiti della società fallita siano stati pagati in capitale, interessi e spese. (**Art. 854**).

TITOLO VIII.

Dei reati in materia di fallimento.

D. Oltre la cessazione dei pagamenti, quali altri fatti possono dar luogo all'azione penale per i reati compresi in questa parte?

R. L'azione penale per i reati compresi in questo titolo è pubblica.

Essa può promuoversi anche prima della dichiara-

zione di fallimento quando alla cessazione dei pagamenti si associno fatti di fuga, di latitanza, di chiusura dei magazzini, di trafugamento, di sottrazione o di diminuzione fraudolenta del patrimonio a danno dei creditori.

In questi casi il procuratore del Re deve denunciare la cessazione dei pagamenti al presidente del tribunale di commercio per l'adempimento delle disposizioni del titolo I di questo libro. (**Art. 855**).

CAPO I.

Della bancarotta.

D. Indicate il trattamento penale minacciato per questo reato?

R. Variando le disposizioni della materia, la nuova legge enumera in due capi i reati che possono commettersi in materia di fallimento, sia dall'individuo fallito, e dai suoi complici, classificandoli in reati di bancarotta *semplice*, e di bancarotta *fraudolenta*, sia da altre persone diverse dal fallito senza complicità nella bancarotta. L'esperienza de' crescenti abusi contro la buona fede del commercio, e dei raffinati artifizi coi quali non di rado si prepara e si compie col mezzo di turpi fallimenti la spogliazione d'innocenti ed ingannati creditori, consigliò di rendere più severa la repressione, e di aggra-

vare in molti casi le pene in oggi stabilite dal Codice penale. Inoltre i reati secondo la loro intrinseca essenza e lo scopo cui miravano vennero più razionalmente classificati (A. p.).

È colpevole di bancarotta semplice il commerciante che ha cessato di fare i suoi pagamenti, e si trova in uno dei casi seguenti:

1. Se le sue spese personali, o quelle della sua famiglia, furono eccessive rispetto alla sua condizione economica;

2. Se ha consumata una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

3. Se allo scopo di ritardare il fallimento ha fatto compre coll'intenzione, seguita dal fatto, di rivendere al disotto del valore corrente, ovvero ha fatto ricorso a prestiti, a girate di effetti od altri mezzi rovinosi di procurarsi fondi;

4. Se dopo la cessazione dei pagamenti ha pagato qualche creditore a danno della massa;

5. Se non ha tenuto i libri prescritti, od almeno il libro giornale. (**Art. 856**).

È anche colpevole di bancarotta semplice il commerciante dichiarato fallito, il quale si trova in uno dei casi seguenti:

1. Se non ha fatto esattamente l'inventario annuale, ovvero se i suoi libri od inventarii sono incompleti o irregolarmente tenuti, o non presentano il

suo vero stato attivo e passivo, benche non siavi frode;

2. Se avendo contratto matrimonio non si è conformato alle disposizioni degli articoli 16 e 18;

3. Se entro i tre giorni dalla cessazione dei pagamenti non ha fatta la dichiarazione prescritta nello articolo 686, o se trattandosi del fallimento di una società la fatta dichiarazione non indica i nomi di tutti i socii obbligati in solido;

4. Se senza legittimo impedimento non si è presentato personalmente al giudice delegato, alla delegazione dei creditori od al curatore, nei casi e nei termini stabiliti, o se presentandosi ha dato loro false indicazioni, o dopo avere ottenuto un salvacondotto non ha obbedito all' ordine di presentarsi, o si è allontanato senza permesso dal suo domicilio durante il fallimento;

5. Se non ha soddisfatto alle obbligazioni assunte nel concordato ottenuto in un precedente fallimento. (**Art. 857**).

Chiunque esercitando abitualmente la professione di mediatore sia caduto in fallimento è colpevole di bancarotta semplice. (**Art. 858**).

È colpevole di bancarotta semplice il commerciante che anche prima della dichiarazione del fallimento, nel solo fine di facilitarsi il conseguimento di una moratoria, siasi scientemente attribuita contro verità qualche parte dell' attivo, ovvero abbia simulate passività non esistenti per far intervenire nelle adunanze creditori in tutto o in parte simulati. (**Art. 859**).

È colpevole di bancarotta fraudolenta il commer-

ciante fallito che ha sottratti o falsificati i suoi libri, distratto, occultato o dissimulato parte del suo attivo ed il commerciante che per uno scopo diverso da quello indicato nell'articolo precedente ha esposte passività insussistenti, ovvero nei libri o nelle scritture od in atti autentici o privati, ovvero nel bilancio si è fraudolentemente riconosciuto debitore di somme non dovute. (**Art. 860**).

D. Verificatisi i casi di bancarotta, il tribunale potrà valutare le circostanze inerenti agli stessi casi per modificarne le conseguenze?

R. Il Lainnè opina che possa il giudice indagare il carattere morale dei fatti imputati e la colpabilità dell'intenzione colla quale il fallito ha agito, ammenochè si trovasse senza scusa.

Ma il Bravard ed il Becane giudicano che quando il fallito si è reso reo delle colpe indicate dalla legge costitutive dei reati in discorso, il giudice non ha potere discrezionale per valutare di nuovo la gravità di queste colpe, e che la pena dev'essere applicata dopo che i fatti sono provati.

D. Indicate le pene sancite per i reati di bancarotta?

R. I reati di bancarotta semplice sone puniti col carcere da sei mesi a due anni. Nei casi preveduti nel-

l'articole 857, la pena può essere diminuita sino ad un mese.

Se il tribunale colla sentenza di omologazione del concordato dichiari, secondo le disposizioni dell'articolo 839, rivocata la sentenza dichiarativa del fallimento, il procedimento penale per bancarotta semplice rimane sospeso e col completo adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato l'azione penale rimane estinta.

I reati di bancarotta fraudolenta sono puniti colla reclusione, e nei casi più gravi coi lavori forzati a tempo.

Le pene indicate in questo articolo devono essere sempre applicate nel *maximum* contro coloro che hanno esercitato abitualmente la professione di mediatore.

Il condannato per reato di bancarotta è inoltre inabilitato all'esercizio della professione di commerciante e non può avere ingresso nelle borse di commercio. (**Art. 861**).

D. La disposizione dell'art. 850 riflette la complicità nella sola bancarotta semplice?

R. Dalla stessa esposizione dei motivi della nuova legge elaborata dall'onor. Mancini, risulta che il legislatore ha ammessa la complicità ecc. nei due casi di bancarotta: questa è anche l'opinione di Pardessus, Dalloz. Chauveau, Hélie e Bravard, giudicano che la legge non riconosce complicità in bancarotta semplice perchè i fatti che la costitui-

scono sono personali, e desumono la ragione del loro avviso dacchè il Codice penale francese si occupa della complicità in bancarotta fraudolenta.

D. La qualità di commerciante è elemento essenziale per la complicità di bancarotta?

R. Per costituire la complicità del reato di bancarotta fraudolenta basta che i beni mobili od immobili sieno stati sottratti nell'interesse del fallito. L'elemento commerciale per tale complicità non è necessario.

Dalloz, Sirey, Cassazione francese 17 marzo 1852.

D. Se un fallito avesse pagato uno de'suoi creditori posteriormente alla cessazione dei pagamenti all'unico scopo di evitare la dichiarazione di fallimento, potrà andare esente dalla responsabilità del reato di bancarotta?

R. Il Renouard, conforme la Cassazione francese 30 luglio 1841, giudica che il fallito in questo caso avendo pregiudicato la massa dei creditori, dovrà rispondere di siffatto reato.

CAPO II.

Dei reati di persone diverse dal fallito, senza complicità in bancarotta.

D. Quali sono le persone diverse dal fallito

le quali possono incorrere nelle repressioni minacciate per fatti di fallimento?

L'institore o il rappresentante del commerciante fallito che nella gestione affidatagli si è reso colpevole di uno dei fatti indicati nei numeri 2°, 3°, 4° e 5° dell'articolo 856, e nel numero 1° dell'articolo 857, è punito giusta la prima parte dell'articolo 861. Egli è punito giusta il secondo capoverso dell'articolo stesso se è colpevole di uno dei fatti indicati nell'art. 860. (**Art. 862**).

Nel caso di fallimento di una società in accomandita per azioni od anonima, gli amministratori e i direttori di essa sono puniti giusta la prima parte dell'articolo 861, se per loro colpa è avvenuto il fallimento o non furono adempiute le disposizioni degli articoli 91, 92, 94, 95, 96, 101, 104, 140, 144, 145, 146, 155, 166, 171, 172, 173, 176, 177, 180, 181, e 182, ovvero se sono colpevoli di uno dei fatti indicati nei numeri 2°, 3°, 4° e 5° dell'articolo 856, e nei numeri 1°, 3° e 4° dell'articolo 857.

Essi sono puniti giusta il secondo capoverso dello articolo 861, se sono colpevoli di uno dei fatti indicati nell'articolo 860, ed inoltre:

1. Se hanno omesso con dolo di pubblicare il contratto sociale ed i successivi cambiamenti nei modi stabiliti dalla legge;

2. Se hanno falsamente indicato il capitale sottoscritto o versato;

3. Se hanno dato ai socii dividendi manifestamente non sussistenti ed hanno con ciò diminuito il capitale sociale;

4. Se hanno fatto con dolo prelevamenti superiori a quelli concessi nell'atto di società;

5. Se hanno cagionato con dolo o per conseguenza di operazioni dolose il fallimento della società. (**Art. 863**).

Il curatore del fallimento colpevole di malversazione nella sua amministrazione è punito colla reclusione, e se il danno recato è leggiero col carcere non minore di tre mesi.

Se il curatore non si è reso colpevole che di negligenza, è punito col carcere da un mese ad un anno e con multa estensibile a lire trecento. Queste pene possono anche applicarsi separatamente secondo le circostanze.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai coadiutori ed incaricati del curatore nell'esecuzione delle operazioni del fallimento. (**Art. 864**).

Sono puniti colla reclusione sino a cinque anni coloro che senza complicità in bancarotta sono convinti:

1. Di avere in un fallimento scientemente distratto, ricettato o in pubbliche o private dichiarazioni dissimulato beni mobili o immobili del fallito:

2. Di avere fraudolentemente proposto nel fallimento in proprio nome o per interposta persona crediti simulati;

3. Di essersi resi colpevoli dei fatti indicati nell'articolo 860, esercitando il commercio sotto altrui nome o sotto nome simulato. Al commerciante che scientemente prestò il nome si applica la stessa pena.

I discendenti, gli ascendenti, gli affini nelle stesse

linee ed il coniuge del fallito che scientemente avessero distratto o ricettato valori od altre cose appartenenti al fallimento sono puniti col carcere. (**Art. 865**).

Il creditore che ha stipulato col fallito o con altra persona vantaggi a proprio favore per il voto nelle deliberazioni del fallimento o sulla domanda di moratoria, o che in modi diversi da quelli preveduti nell'articolo 860 si procurò vantaggi a carico dell'attivo del fallimento, è punito col carcere sino ad un anno e con multa sino a lire duemila.

Il carcere può estendersi a due anni se il creditore è membro della delegazione di sorveglianza. (**Articolo 866**).

Il Lainnè, Renouard, Bravard ed altri opinano che coloro i quali avessero nascosto i beni del fallito anche a di lui insaputa, non sono complici, ma vanno soggetti alle repressioni dalla legge stabilite in questa parte.

D. Quali sono le disposizioni della sentenza penale che dovrà essere pronunciata nei casi previsti dagli ultimi due suespressi articoli?

Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, la sentenza penale di condanna deve ordinare:

1. La reintegrazione, ove ne sia il caso, presso la massa dei creditori dei beni o dei valori sottratti e la restituzione a chi di ragione di quanto il creditore avesse indebitamente ricevuto;

2. Il risarcimento dei danni nella somma che già fosse accertata, salvo sempre il risarcimento dei danni maggiori da provarsi;

3. La nullità, rispetto a tutti ed anche rispetto al fallito, delle convenzioni particolari che fossero state conchiuse per procurare al creditore i vantaggi accennati nell'articolo precedente.

Se le domande per gli oggetti sopra indicati non sono proposte nel giudizio penale o se fu pronunciata sentenza di non farsi luogo a procedere o di assoluzione per un motivo diverso da quelli indicati nello articolo 6 del Codice di procedura penale, le controversie che riguardano le dette domande sono giudicate dal tribunale di commercio. (**Art. 867**).

Circa la competenza del tribunale di commercio come prescrive questo articolo, V. conforme opinione di Renouard.

D. Gli effetti delle dichiarazioni di fallimento avvenute prima della nuova legge da quali leggi sono regolati?

R. Gli effetti delle dichiarazioni di fallimento pronunziate prima dell'attuazione del nuovo Codice sono regolati dalle leggi anteriori.

Le disposizioni del nuovo Codice riguardanti le forme del procedimento entrano immediatamente in vigore, se nel giorno dell'attuazione stessa non sono ancora nominati i sindaci definitivi, e il Tribunale, con ordinanza da pubblicarsi nei modi stabiliti nell'articolo 912, deve dare, senza indugio, le disposizioni prescritte nell'articolo 691. A questo effetto, il ruolo or-

dinato nell'articolo 715 del nuovo Codice deve essere per la prima volta formato e trasmesso ai Tribunali ivi indicati almeno cinque giorni prima dell'attuazione di esso.

Se i sindaci definitivi sono già nominati, si applicano le leggi anteriori sino alla completa verificazione dei crediti.

Per il procedimento ulteriore si osservano le disposizioni del nuovo Codice, e se i creditori sono già in istato d'unione il giudice delegato deve convocarli il più presto possibile per la nomina della Delegazione di sorveglianza, e per proporre od eleggere il curatore.

Le disposizioni degli articoli 737 e 914, e dei due ultimi capoversi dell'articolo 800, e quelle dell'articolo 741 concernenti la esenzione dell'inventario da spese e tasse, come pure le disposizioni del capo III, titolo VI, libro terzo, del nuovo Codice si applicano anche ai fallimenti dichiarati prima dell'attuazione di esso.

I sindaci che, per effetto delle disposizioni precedenti, cessano dall'ufficio, devono rendere il conto della loro gestione al curatore coll'assistenza della delegazione dei creditori, e consegnargli il patrimonio e le carte del fallimento. (**Art. 16 disposizioni transitorie**).

LIBRO QUARTO

DELL'ESERCIZIO DELLE AZIONI COMMERCIALI E DELLA LORO DURATA

TITOLO I.

Dell'esercizio delle azioni commerciali.

CAPO I.

Disposizioni generali.

D. Come ha disciplinato la nuova legge le regole riflettenti le azioni commerciali ed i relativi procedimenti?

R. Ha raccolte tutte le norme speciali di questa materia che si trovavano sparse nelle varie parti del Codice cessato. Furono riprodotte con opportune modificazioni ed aggiunte le disposizioni del cessato Codice negli art. 58, 88, 172, 174, 282, 283 a 310, 537 a 542, 550, 560, 566, 567, 600, 601, 602, 616, 617, 635, 696, 712, 723 a 726. Alcune nuove disposizioni furono introdotte nello scopo principalmente di rendere più agevole e

più spedito il procedimento, e di meglio guarentire l'interesse generale del commercio.

Il Titolo II del Libro IV del cessato Codice, che trattava dell'arresto personale, fu interamente soppresso, imperocchè l'arresto personale anche nelle materie commerciali fu abolito con la legge del 6 dicembre 1877. Il libro IV della nuova legge è diviso in due titoli. Nel primo si contengono le disposizioni relative al procedimento.

L'esercizio delle azioni commerciali è regolato dal Codice di procedura civile, salve le disposizioni contenute nel presente Codice. (**Art. 868**).

Appartiene alla giurisdizione commerciale la cognizione:

1. Di tutte le controversie riguardanti atti di commercio tra ogni sorta di persone;

2. Delle azioni di rivocazione o di conferma del sequestro di una nave, benchè ottenuto per crediti civili;

3. Delle azioni contro i capitani di nave, gl'institori o i rappresentanti, i commessi viaggiatori di commercio e i commessi di negozio le quali derivano dai fatti del commercio cui sono preposti; e delle azioni a queste persone spettanti verso i loro preponenti entro gli stessi limiti:

4. Delle azioni del passeggiere contro il capitano o l'armatore, e del capitano o dell'armatore contro il passeggiere;

5. Delle azioni dell'impresario di spettacoli pub-

blici contro gli artisti teatrali, e delle azioni di questi contro l'impresario;

6. Delle controversie riguardanti gli incanti delle merci o delle derrate depositate nei magazzini generali;

7. Di tutto ciò che riguarda i fallimenti secondo le disposizioni del libro terzo di questo Codice;

8. Delle controversie riguardanti la qualità di commerciante o l'esistenza di una società commerciale.

Se la controversia riguarda la qualità ereditaria, la causa è rinviata alla giurisdizione civile competente, affinchè sia provveduto sull'incidente, salva la cognizione del merito alla giurisdizione commerciale. (**Articolo 869**).

V. Bravard, Pardessus sulla quistione se le derrate sono mercanzie.

Se l'atto è commerciale anche per una sola delle parti, le azioni che ne derivano appartengono alla giurisdizione commerciale. (**Art. 870**).

La disposizione dell'art. 870 è meritevole di rimarco; è una innovazione all'art. 725 del cessato Codice in tema di competenza a seconda della natura dell'atto commerciale verso i contraenti: l'art. 870, in armonia coll'art. 54, stabilisce di necessaria conseguenza che tutte le azioni che da quell'atto avevano origine nei rapporti di tutti i contraenti devono essere assoggettate alla giurisdizione commerciale (A. p.).

D. Quali sono le regole di competenza nel caso di contestazioni in tempo di fiera: ed a riguardo delle azioni personali e reali sopra beni mobili derivanti da atti intrapresi per conto di società nazionali ed estere?

R. Quando si tratti di contestazioni commerciali sorte in tempo di fiera o di mercato alle quali sia necessario di provvedere senza dilazione, il pretore del luogo, ancorchè la causa non sia di sua competenza, può dare i provvedimenti temporanei opportuni, rimettendo le parti davanti all'autorità giudiziaria competente.

Questi provvedimenti possono anche darsi dal conciliatore del comune in cui ha luogo la fiera od il mercato, se ivi non risiede il pretore. (**Art. 871**).

Le azioni personali e le azioni reali sopra beni mobili derivanti da atti intrapresi per conto di una società nazionale od estera, dal suo institore o rappresentante fuori della sede sociale possono proporsi dai terzi dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo dove si esercita il commercio, o risiede l' institore o il rappresentante.

Le azioni derivanti dal contratto di trasporto possono proporsi dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo in cui risiede un rappresentante del vettore, e se si tratti di strade ferrate dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo dove trovasi la stazione di partenza o quella di arrivo. A questo effetto le disposizioni dell'articolo 375 si applicano all' agente ferroviario preposto alla stazione. (**Art. 872**).

V. Molinier e Pardessus sulla questione se la compra di mobili incorporali sia atto di commercio.

Le azioni derivanti da urto di navi possono promuoversi davanti all'autorità giudiziaria del luogo dell'avvenimento, o del primo approdo o di destinazione; salva la disposizione dell'articolo 14 lettera *a* del Codice per la marina mercantile. (Art. 873).

D. Dovendosi fare delle eccezioni d'incompetenza, in quale stadio del giudizio potranno sollevarsi?

R. L' eccezione d' incompetenza della giurisdizione commerciale per le cause civili e quella della giurisdizione civile per le cause commerciali può essere proposta in qualunque stato e grado della causa, e l'autorità giudiziaria deve pronunciarla anche d'ufficio.

Tuttavia quando l'autorità giudiziaria adita esercita le due giurisdizioni commerciale e civile, l'omissione o l'errore dell'indicazione dell'una o dell'altra non può dar luogo a dichiarazione d'incompetenza. (Art. 874).

Quando in una causa commerciale le parti sono rimesse davanti il tribunale civile per l'incidente di falso o per l'incidente sulla qualità ereditaria, secondo le disposizioni dell'articolo 406 del Codice di procedura civile o dell'articolo 869 ultimo capoverso del presente Codice, l'autorità giudiziaria commerciale può dare, anche prima della decisione dell'incidente, gli opportuni provvedimenti temporanei. (Art. 875).

Boitard insegna conforme quanto dispone l'art. 874, che l'incompetenza essendo materiale può proporsi in ogni causa. Il Par-

dessus opina che se l'incompetenza non fu eccepita *in limine litis* essa non può eccepirsi, i tribunali civili hanno la pienezza della giurisdizione: i tribunali di commercio non hanno ricevuto una parte di questa giurisdizione che per eccezione e per motivi d'interesse privato. Per conseguenza la loro incompetenza è puramente personale. La Cassazione francese si è pronunziata in questo senso.

D. Quali sono le disposizioni che abbreviano i termini nei procedimenti, e circa il deposito giudiziario di denaro?

R. In tutte le cause commerciali il termine per comparire è regolato dalle disposizioni dell'articolo 147 del Codice di procedura civile, e può essere abbreviato giusta il successivo articolo 154.

Nelle cause stesse si osserva il procedimento sommario anche davanti ai tribunali, salva la facoltà concessa nell'articolo 413 del Codice stesso. (**Art. 876**).

Nei giudizi commerciali, ancorchè continuati col procedimento formale, il termine per la perenzione d'istanza stabilito nella prima parte dell'articolo 338 e negli articoli 447 e 464 del Codice di procedura civile è ridotto alla metà. (**Art. 877**).

Nelle materie commerciali, il deposito giudiziario di somme di danaro può farsi, se le parti interessate vi acconsentano, presso qualunque istituto di credito ed anche presso un privato banchiere. (**Art. 878**).

Da queste disposizioni di legge risultano due modificazioni importanti, cioè abbreviato il termine per la perenzione d'istanza; e nel caso di deposito giudiziario di denaro, può farsi presso qualunque istituto di credito, ed anche presso privati banchieri sempre che le parti interessate vi acconsentano.

CAPO II.

Del sequestro, del pignoramento e della vendita giudiziale delle navi.

D. La nuova legge ha introdotte delle innovazioni in questa parte?

R. Le norme speciali di questa parte furono disposte con ordine più logico e furono opportunamente migliorate anche con aggiunte le quali le rendono più utili e più complete, e sono dirette principalmente ad ottenere la maggior celerità nel procedimento.

Qualunque creditore ha diritto di far procedere al sequestro od al pignoramento ed alla vendita della nave o della porzione indivisa di essa che appartiene al suo debitore colle formalità stabilite in appresso.

I creditori privilegiati possono esercitare questo diritto anche se la nave in tutto o in parte vincolata al loro credito fosse passata nelle mani di un terzo. **(Art. 879).**

D. In caso di sequestro di una nave, questa dovrà rimanere immobilizzata come sotto il regime del cessato Codice?

R. Dal sistema del cessato Codice derivavano gravi danni al commercio, perchè la nave sequestrata diveniva immobilizzata nel porto dove gli atti sono intrapresi, mentre è conforme all'interesse generale del commercio ed all'interesse particolare de'singoli il permettere che anche la nave vincolata a sequestro o a pignoramento, qualora ne abbia bisogno, possa viaggiare a profitto di coloro che vi hanno interesse, lasciando al prudente discernimento del magistrato di prescrivere tutte quelle cautele che stimasse opportune secondo le circostanze. Non si può dire che la nave viaggiando va soggetta a naufragio e così chi ha il diritto del sequestro perde la cosa sequestrata; vi sono le assicurazioni marittime che rispondono e salvano l'interesse del sequestrante.

La nave può essere sequestrata nei casi e colle forme stabilite nell'articolo 921 e seguenti del Codice di procedura civile.

Dichiarato valido il sequestro dal tribunale di commercio competente, la vendita, la graduazione dei creditori e la distribuzione del prezzo si operano secondo le regole stabilite nel presente capo. (**Art. 880**).

La nave pronta a partire non è soggetta a pignoramento nè a sequestro.

La nave si reputa pronta a partire, quando il capitano è munito delle carte di navigazione per il viaggio. (**Art. 881**).

In ogni stato della procedura, ad istanza di un creditore avente privilegio sulla nave o di un comproprietario di questa ed anche dello stesso debitore, il tribunale presso cui si procede può ordinare che la nave intraprenda uno o più viaggi prescrivendo le cautele che crede opportune secondo le circostanze.

Il viaggio non può incominciarsi sino a che la sentenza non sia trascritta nei registri dell'amministrazione della marina ed annotata sull'atto di nazionalità.

Le spese occorrenti per intraprendere il viaggio devono essere anticipate dall'istante. Il nolo va in aumento del prezzo di vendita dedotte le spese. (**Art. 882**).

Nel precetto per l'esecuzione sulla nave, o sopra una porzione di nave, deve farsi al debitore l'intimazione di pagare entro ventiquattro ore la somma dovuta e l'avvertimento che qualora non paghi nel detto termine si procederà al pignoramento.

Se vi è pericolo di sottrazione, il pretore può autorizzare il pignoramento immediato nelle forme stabilite nel Codice di procedura civile. (**Art. 883**).

Il precetto deve contenere l'elezione del domicilio nel comune ove risiede l'autorità giudiziaria avanti alla quale deve procedersi, con indicazione della persona presso la quale il domicilio è eletto.

Il precetto dev'essere notificato al proprietario, se si tratta di azione generale da esercitarsi contro di lui;

può essere notificato al capitano, se il credito è privilegiato sulla nave.

Il precetto diventa inefficace trascorsi giorni trenta senza che siasi proceduto agli atti di esecuzione. Se vi è opposizione, questo termine decorre dalla notificazione della sentenza che definisce l'incidente o dal giorno in cui l'opposizione è perenta. (**Art. 884**).

D. Trattandosi di atti di pignoramento, quali enunciazioni devono contenere gli stessi atti?

R. L'usciere deve enunciare nel processo verbale di pignoramento, oltre quanto è prescritto nell'articolo 597 del Codice di procedura civile:

1. L'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza nel comune ove risiede il tribunale civile dinanzi al quale deve procedersi per la vendita e nel luogo dove la nave pignorata è ancorata;
2. Il nome e il cognome, il domicilio o la residenza del proprietario della nave e del capitano;
3. Il nome, la specie e la portata della nave;
4. La descrizione degli schifi, delle scialuppe, degli attrezzi, degli arredi, delle armi, delle munizioni e delle provviste.

L'usciere deve nominare un custode della nave pignorata e questi deve sottoscrivere il processo verbale. (**Art. 885**).

Se il proprietario della nave pignorata ha residenza o dimora nel comune dove si è proceduto al pignoramento, il creditore istante deve fargli notificare

nel termine di tre giorni copia del processo verbale e farlo citare dinanzi al tribunale civile nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione, affinchè si proceda alla vendita delle cose pignorate.

Se il proprietario non ha residenza o dimora nel detto comune, le notificazioni e le citazioni sono fatte al capitano della nave pignorata, e s'egli è assente, a chi rappresenta il proprietario od il capitano.

Se il proprietario è straniero e non ha residenza o dimora nel Regno, le notificazioni sono fatte nel modo stabilito negli articoli 141 e 142 del Codice di procedura civile.

Altra copia del processo verbale dev'essere dall'usciere depositata nell'ufficio presso il quale è inscritta la nave. (**Art. 886**).

D. Da quale delle parti interessate, o da quale autorità sono stabilite le condizioni della vendita?

R. Il tribunale nell'autorizzare la vendita deve stabilirne le condizioni, rimettendo le parti davanti a un giudice delegato, affinchè si stabilisca l'udienza in cui deve farsi l'incanto e si proceda alle altre operazioni occorrenti. Il tribunale ordina pure al cancelliere di formare il bando per la vendita. (**Art. 887**).

Il pignoramento è perento di diritto, ed il creditore pignorante soggiace alle spese, se la vendita non ha luogo nei quaranta giorni successivi. Non è computato in questo termine il tempo decorso per le opposizioni prevedute nell'articolo 884. (**Art. 888**).

Il bando deve indicare:

1. Il nome e il cognome, la professione e la residenza, il domicilio o la dimora del creditore istante;

2. I titoli in forza dei quali si procede;

3. La somma dovuta;

4. Il domicilio eletto dal creditore istante nel comune ove risiede il tribunale innanzi al quale si procede e nel luogo dove la nave è ancorata;

5. Il nome e il cognome, la residenza, il domicilio o la dimora del proprietario della nave pignorata;

6. Il nome, la specie e la portata della nave, se è armata od in armamento, e il nome e il cognome del capitano;

7. Il luogo dove la nave è giacente o galleggiante;

8. Gli schifi, le scialuppe, gli attrezzi, gli arredi, le armi, le munizioni e le provviste cadenti nella vendita;

9. Il nome e il cognome del procuratore del creditore istante;

10. Le condizioni della vendita;

11. L'udienza fissata per l'incanto. (**Art. 889**).

Il bando è pubblicato mediante affissione:

1. All'albero maestro della nave pignorata;

2. Alla porta principale della sede del tribunale davanti cui si procede alla vendita;

3. Nella piazza principale e sul molo o scalo del porto in cui la nave è ancorata e alla residenza degli uffici doganali del luogo;

4. Nelle sale della borsa e della camera di commercio.

Un estratto sommario del bando dev'essere inse-

rito nel giornale degli annunzi giudiziarii tre giorni prima della vendita.

Il bando dev'essere inoltre notificato:

1. Al debitore o al capitano nei casi preveduti nell'articolo 510;

2. Al custode nominato dall'usciere;

3. Ai creditori privilegiati indicati nell'atto di nazionalità o nei registri dell'ufficio presso il quale la nave è inscritta, o ad ogni altro creditore anche non privilegiato che con atto notificato al creditore istante abbia dichiarato di voler intervenire nella procedura. (**Art. 890**).

D. Le formalità della vendita variano col variare della portata della nave in vendita?

R. Se il pignoramento ha per oggetto una nave la cui portata sia maggiore di trenta tonnellate, il bando dev'essere pubblicato per tre volte consecutive, di otto in otto giorni, ed inserito per estratto nel giornale degli annunzi giudiziarii.

Dopo la prima pubblicazione del bando, il giudice delegato per la vendita riceve le offerte del prezzo per mezzo della cancelleria.

Dopo la terza pubblicazione del bando, l'incanto si apre all'udienza fissata dal giudice delegato e la vendita è fatta al maggior offerente ad estinzione di una candela vergine, senz'altra formalità. (**Art. 891**).

Il giudice delegato può per gravi motivi accordare ed anche ordinare d'ufficio una o due dilazioni di otto giorni ciascuna.

Le dilazioni sono rese note per mezzo di avvisi pubblicati ed affissi nel modo sopra stabilito. (**Art. 892**).

D. All'incanto ognuno può offrire per conto proprio e a nome da dichiarare?

R. Ognuno può offrire all'incanto.

Chi offre all'incanto per conto altrui deve presentare un mandato speciale da unirsi agli atti.

Soltanto i procuratori legalmente esercenti presso il tribunale possono offrire all'incanto per conto di persona da dichiararsi.

Qualunque offerente deve aver depositato in danaro nella cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese dell'incanto della vendita e della trascrizione nella somma stabilita nel bando.

Deve inoltre avere depositato in danaro, o in titoli del debito pubblico dello Stato al portatore al valore di borsa, il decimo del prezzo sul quale si apre l'incanto, se il giudice, uditi i creditori presenti, non lo dispensa.

Le parti che devono effettuare i depositi possono farli anche direttamente nella cassa dei depositi e prestiti o nelle casse di risparmio postali, consegnandone al cancelliere la ricevuta.

Quegli la cui offerta è vinta ha diritto all'immediata restituzione dei depositi fatti. (**Art. 893**).

Di tutto ciò che è avvenuto durante l'incanto è fatto processo verbale, nel quale colui che rimane aggiudicatario deve fare elezione di domicilio nel comune dove fu eseguita la vendita; in mancanza, le notificazioni a lui dirette sono validamente fatte nella cancelleria del tribunale. (**Art. 894**).

Il procuratore che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare deve, nei tre giorni successivi al-

l'incanto, depositare in cancelleria il mandato speciale anteriore alla vendita, se colui per conto del quale ha offerto non preferisce di fare personalmente l'accettazione con dichiarazione ricevuta dal cancelliere; in mancanza l'offerente è ritenuto aggiudicatario in nome proprio. (**Art. 895**).

D. Espletati gl'incombenti degli incanti, il compratore in qual modo deve pagare il prezzo?

R. Il compratore della nave è tenuto a depositare nel termine di cinque giorni il residuo prezzo della vendita; in caso d'inadempimento, la nave è rimessa all'incanto a rischio e spese del compratore con decreto del giudice delegato. La rivendita ha luogo tre giorni dopo una nuova ed unica pubblicazione del bando. Il compratore inadempiente è obbligato al pagamento della differenza in meno tra il prezzo della vendita e quello della rivendita, oltre i danni e le spese che si prelevano dai depositi fatti.

Se il compratore prima del nuovo incanto giustifica al giudice delegato il deposito del prezzo, cogl'interessi e colle spese occorse per la domanda di rivendita, questa non ha più luogo. (**Art. 896**).

D. La vendita è fatta davanti la stessa autorità quand'anche la nave sia di maggiore o minor portata?

R. Se sono pignorate barche, scialuppe od altre navi

di portata non maggiore di trenta tonnellate, la vendita è fatta davanti al giudice delegato, dopo la pubblicazione per tre giorni consecutivi di un solo bando affisso all'albero e in mancanza in altro luogo apparente della nave, alla porta esterna del tribunale e sul molo o sullo scalo, senz' altra formalità.

La vendita non può farsi prima che siano trascorsi otto giorni dalla notificazione del pignoramento (**Art. 897**).

V. Vincens, Bravard, Valin conforme all'art. 897.

Per i battelli destinati al trasporto delle persone ed alla pesca nei porti, nelle darsene, nei canali, nei laghi e nei fiumi, e per le chiatte, i barconi ed altri galleggianti addetti ai luoghi stessi, qualora non abbiano una portata eccedente le dieci tonnellate, si applicano le disposizioni degli articoli precedenti colle modificazioni che seguono:

1. Si procede avanti al pretore;
2. Non sono necessarii gli annunzi nei giornali:
3. Non vi è obbligo di precedente deposito, ma il maggiore ed ultimo offerente è tenuto al pronto pagamento del prezzo e delle spese, in difetto di che si procede immediatamente a nuovo incanto a sue spese.

Sono eccettuati da questa disposizione i battelli e gli altri galleggianti provveduti di macchine a vapore. (**Art. 898**).

D. Quali sono le conseguenze della vendita della nave verso il capitano e l'aggiudicatario?

R. La vendita della nave fa cessare le funzioni del capitano, salvo ogni suo diritto per indennità verso chi di ragione. (Art. 899).

All' aggiudicatario è rilasciato un estratto del processo verbale indicante:

1. Il nome, il cognome e la residenza del creditore istante e del debitore;

2. Il nome, la specie e la portata della nave venduta;

3. Il nome, il cognome e la residenza dell'aggiudicatario.

Questo estratto dev'essere trascritto nei registri dell' ufficio presso il quale la nave è inscritta, e la vendita dev'essere annotata sull'atto di nazionalità. (Art. 900).

D. Quali sono le regole che devono osservare i creditori che hanno diritto al prezzo?

R. Le domande di separazione della nave pignorata devono essere notificate al creditore istante prima della vendita.

Le domande di separazione posteriori alla vendita si convertono di diritto in opposizione sul prezzo.

La domanda di separazione deve contenere la citazione del creditore istante a comparire a udienza fissa davanti al tribunale competente e l' elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza, giusta la disposizione dell' articolo 647 del Codice di procedura civile.

Se la domanda è rigettata, l' attore, oltre che alle spese e ai danni, può essere condannato a pena pecuniaria estensibile a lire cinquecento. (Art. 901).

Le opposizioni sul prezzo devono esser fatte, sotto pena di decadenza, entro tre giorni da quello della vendita.

I creditori opponenti sono tenuti a produrre nella cancelleria i loro titoli di credito entro otto giorni da quello dell'opposizione; in mancanza di tale produzione nel termine stabilito, si procede alla distribuzione del prezzo, senza che essi vi siano compresi. (Art. 902).

Il termine per l'opposizione fu giudicato di rigore da Valin e dagli autori moderni: in pratica però pare che i creditori possano presentare i loro titoli di credito fino a tanto che la distribuzione non si è fatta.

Valin opina che se la domanda fosse tardiva il reclamante concorrerebbe con gli altri alla distribuzione. Pardessus però opina che se i diritti del reclamante sono giudicati fondati dev' essere ordinata una prelazione.

D. Come si fa la graduazione dei creditori?

R. La graduazione dei creditori e la distribuzione del prezzo sono fatte tra i creditori privilegiati secondo l' ordine stabilito nell' articolo 675, e tra gli altri creditori in proporzione dei loro crediti. (Art. 903).

Per ciò che non è espressamente regolato dal presente titolo si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile intorno all'esecuzione forzata sui mobili.

Le regole stabilite nel presente capo si osservano,

per quanto non siano incompatibili, in ogni altro caso di vendita giudiziale di una nave o di una porzione di nave. (**Art. 904**).

CAPO III.

Disposizioni speciali per la procedura di fallimento.

D. La nuova legge ha arrecate delle modificazioni importanti in questa parte?

R. In molti casi non si può procedere ad una deliberazione o ad una decisione senza che siasi previamente sentito il fallito od altro interessato, ecc. come dispongono gli articoli 514, 585, ecc. del cessato Codice; la nuova legge per evitare questa ripetizione, dichiara una volta per sempre che quando la legge prescrive che sia sentito il fallito, o altro interessato non si possa provvedere in sua assenza, se non consti che egli sia stato debitamente citato a giorno ed ora fissata e la mancanza di lui non sia accertata mediante processo verbale.

Quando la legge prescrive che sia sentito il fallito od altro interessato non si può provvedere in sua assenza, se non consti che egli sia stato debitamente citato a giorno ed ora fissata, e se la mancanza di lui non sia accertata mediante processo verbale.(**Art.905**).

D. Quali sono le regole intorno alle convocazioni dei creditori?

R. La nuova legge estende a qualunque caso di adunanze le forme delle convocazioni dei creditori stabilite nel cessato Codice, come pure ha dichiarato che tutte le adunanze dei creditori debbono essere presiedute dal giudice delegato.

In ogni caso di convocazione dei creditori, oltre le pubblicazioni prescritte, il curatore deve darne avviso speciale a ciascun creditore.

L'avviso speciale è dato con lettera raccomandata consegnata alla posta almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza o per l'operazione per la quale è ordinato. Le prove della consegna alla posta devono essere unite agli atti del fallimento.

Le lettere di convocazione per un'adunanza devono contenere la nota delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dei creditori.

Ogni deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nella nota è nulla. (Art. 906).

Per togliere ogni dubbio, e per ottenere la maggiore sollecitudine nella procedura di fallimento, si stabilisce che qualora la legge non richieda una maggioranza speciale, le deliberazioni di regola si prendono a maggioranza assoluta di voti. Anche il modo con cui i creditori possono farsi rappresen-

tare da mandatario nel concordato è esteso a tutti i casi di convocazione per facilitare ai creditori l'intervento nelle operazioni del fallimento.

Le adunanze dei creditori sono presiedute dal giudice delegato.

Le deliberazioni vi sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvi i casi per i quali è richiesta una maggioranza speciale.

I creditori possono intervenire in persona o mediante mandatario. (**Art. 907**).

Il processo verbale dell'adunanza dei creditori è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere.

Esso esprime le deliberazioni prese dai creditori nell'ordine in cui sono avvenute ed indica le nomine fatte secondo l'ordine del numero dei voti ottenuti da ciascun nome, incominciando dal numero maggiore.

Il processo verbale è presentato entro tre giorni al tribunale e unito agli atti del fallimento. (**Art. 908**).

Se nel giorno o nell'udienza prefissa non possa compiersi tutto ciò che è preveduto nell'atto di convocazione o nella citazione, s'intende rimessa la continuazione al prossimo giorno non festivo o all'udienza seguente, senz'uopo di alcun avviso speciale ai comparsi od agli assenti; e così di seguito sino al termine delle operazioni assegnate. (**Art. 909**).

D. Quali sono le disposizioni che regolano i richiami contro le ordinanze e deliberazioni del giudice delegato e del Tribunale?

R. Le ordinanze del giudice delegato non sono soggette a richiamo fuorchè nei casi determinati dalla legge.

I richiami sono portati dinanzi al tribunale a udienza fissa. (**Art. 910**).

Tutte le deliberazioni del tribunale in materia di fallimento sono precedute dalla relazione del giudice delegato fatta in pubblica udienza.

Tuttavia la dichiarazione del fallimento nei casi preveduti negli articoli 686, 687 e 688 ed i provvedimenti indicati negli articoli 695, 727 e 746 possono essere pronunciati in camera di consiglio senza relazione del giudice delegato, salva inoltre l'eccezione stabilita nell'articolo 720. (**Art. 911**).

Le sentenze e le ordinanze pronunciate giusta gli articoli 691, 704, 706, 717, 721, 816, 820, 822, 826, 827, 828, 836 e 844 e le sentenze di condanna a pena criminale per reati preveduti nel titolo VIII del libro terzo sono pubblicate mediante affissione alla porta esterna del tribunale e negli altri luoghi soliti, nel comune ove siede il tribunale, in quello ove siede la Corte di appello, nel comune di residenza del fallito, in tutti i luoghi nei quali egli aveva stabilimenti commerciali e nelle sale delle borse e delle camere di commercio che si trovano nei luoghi stessi.

Un estratto delle dette sentenze dev' essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziarii dei luoghi medesimi, salvo al giudice delegato di prescrivere l' inserzione in altri giornali, ove le circostanze del fallimento richiedano una maggiore pubblicità.

La pubblicazione e le inserzioni suddette devono farsi nel più breve termine possibile, e cioè: se sono

da eseguirsi nel luogo ove siede il tribunale, al più tardi entro tre giorni dalla data della sentenza; se sono da eseguirsi altrove, devono spedirsi per l'immediata esecuzione nello stesso termine.

Il giudice delegato deve aver cura speciale perchè queste disposizioni siano esattamente osservate (**Art. 912**).

Intorno alle enumerazioni delle sentenze del tribunale la materia di fallimento che non ammettono opposizione od appello fu corretto ed ampliato l'art. 696 del cessato Codice.

Tutte le sentenze del tribunale di commercio in materia di fallimento sono provvisoriamente esecutive.

Esse non sono soggette ad opposizione nè ad appello, ad eccezione dei casi preveduti negli articoli 693, 706, 816 e 836 e delle sentenze finali in primo grado di giurisdizione sulle controversie indicate negli articoli 765, 807 e 822.

È anche soggetto ad opposizione il provvedimento con cui il tribunale respinge la domanda di fallimento proposta da uno o più creditori ed è appellabile la sentenza pronunciata su questa opposizione. (**Art. 913**).

D. Se nel patrimonio del fallito non vi è denaro, come si provvederà alle spese giudiziali?

R. La magistratura del Regno ha dimostrato che una delle cause della lentezza della procedura dei fallimenti e della loro lunga durata è la mancanza di fondi dispo-

nibili per le spese giudiziali: per togliere questa causa di ritardo lo Stato anticipa le spese e resta creditore con privilegio.

Se nel patrimonio del fallito non è disponibile il danaro necessario alle spese giudiziali occorrenti per la procedura che la legge richiede, dalla sentenza dichiarativa del fallimento, a quella che ne ordina la cessazione per mancanza di attivo, lo Stato anticipa tali spese mediante decreto del giudice delegato e per il rimborso ha privilegio nel grado accordate alle spese di giustizia. (**Art. 914**).

TITOLO II.

Della prescrizione.

D. Le modificazioni della nuova legge in questa parte sono notevoli?

R. Le disposizioni di questo titolo contengono altrettante deroghe ai principii stabiliti del Codice civile, e fu per ciò introdotta la prescrizione ordinaria di 10 anni, invece della civile trentennaria, dove non siano stabilite prescrizioni più brevi, e restringendo in tali materie l'influenza delle cause di sospensione o d'interruzione della prescrizione (A. p.).

Le azioni derivanti dagli atti che sono commerciali anche per una sola delle parti si prescrivono per tutti

i contraenti in conformità della legge commerciale. (**Art. 915**).

La prescrizione commerciale corre eziandio contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, contro la moglie e contro i minori ancorchè non emancipati e gli interdetti, salvo ad essi il regresso contro il tutore.

L'interruzione della prescrizione è regolata secondo le disposizioni del Codice civile.

Tuttavia nelle obbligazioni cambiarie gli atti interruttivi della prescrizione rispetto ad uno dei coobbligati non hanno efficacia rispetto agli altri. (**Art. 916**).

La prescrizione ordinaria in materia commerciale si compie col decorso di dieci anni in tutti i casi per i quali in questo Codice o in altre leggi non è stabilita una prescrizione più breve. (**Art. 917**).

L'azione per rivendicare la proprietà della nave si prescrive col decorso di dieci anni. Non può opporsi la mancanza di titolo o di buona fede.

Chi possiede una nave in forza di un titolo stipulato in buona fede, debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di cinque anni dalla data della trascrizione del titolo e dell'annotazione di esso sull'atto di nazionalità.

Il capitano non può acquistare la proprietà della nave in forza della prescrizione. (**Art. 918**).

D. Indicate le azioni assoggettate alle prescrizioni minori di dieci anni?

R. Si prescrivono col decorso di cinque anni:

1. Le azioni derivanti dal contratto di società o

dalle operazioni sociali, qualora siano state eseguite regolarmente le pubblicazioni ordinate nel titolo IX del libro primo;

2. Le azioni derivanti dalle cambiali e dagli assegni bancarii.

Il termine decorre, per le azioni indicate nel numero 1°, dal giorno della scadenza dell' obbligazione, o dal giorno della pubblicazione dell'atto di scioglimento della società o della dichiarazione di liquidazione, se l'obbligazione non è scaduta. Nel caso preveduto nell' articolo 103, il termine decorre dal giorno in cui l'atto di scioglimento diviene efficace rispetto ai terzi. Per le obbligazioni derivanti dalla liquidazione della società, il termine decorre dalla data dell'approvazione del bilancio finale dei liquidatori.

Per le azioni indicate nel numero 2°, il termine decorre dal giorno della scadenza dell'obbligazione o dall'ultimo giorno del termine stabilito nell'articolo 261. (**Art. 919**).

Si prescrivono col decorso di tre anni, dal giorno della scadenza dell'obbligazione, le azioni derivanti dai contratti di prestito a cambio marittimo o di pegno sulla nave. (**Art. 920**).

I cancellieri ed i curatori sono liberati dal render conto dei libri di commercio e delle carte che ricevono nella procedura di fallimento, dopo trascorsi tre anni dalla chiusura o dalla cessazione delle operazioni di essa. (**Art. 921**).

Si prescrivono col decorso di due anni, dal giorno della conchiusione dell' affare, le azioni dei mediatori per il pagamento del diritto di mediazione.

Si prescrivono nel termine stesso le azioni di annullamento e di risoluzione del concordato nei fallimenti. Il termine decorre, per l'azione di annullamento dal giorno della scoperta del dolo, e per l' azione di risoluzione dalla scadenza dell'ultimo pagamento da farsi dal fallito secondo il concordato. (**Art. 922**).

Si prescrivono col decorso di un anno dal giorno della protesta o del richiamo indicati nell'articolo 665, le azioni di risarcimento dei danni cagionati dall'urto di navi; e col decorso di un anno dal giorno del compiuto scaricamento le azioni per contribuzione di avaria comune. (**Art. 923**).

D. Le azioni nascenti da contratti di noleggio e di arruolamento e delle assicurazioni marittime e contro i danni e sulla vita, in quale decorso di tempo si prescrivono?

Le azioni derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col decorso di un anno dalla fine del viaggio, e quelle derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di un anno dalla scadenza del termine convenuto o alla fine dell'ultimo viaggio se il contratto è stato prorogato.

Le azioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono col decorso di un anno.

Nelle assicurazioni marittime il termine decorre dal compimento del viaggio assicurato, e per le assicurazione a tempo dal giorno in cui finisce l'assicurazione; in caso di presunzione di perdita della nave per mancanza di notizie, l'anno comincia alla fine del termine stabilito per la presunzione di perdita. Sono sempre

salvi gli altri termini stabiliti per l'abbandono nel titolo VI del libro secondo.

Nelle altre assicurazioni contro i danni e sulla vita il termine decorre dal momento in cui avviene il fatto da cui deriva l'azione. (**Art. 924**).

Il Quesnault opina che l'azione dell'assicurato (terrestre) per il pagamento dell'indennità contro l'assicuratore è prescritta in cinque anni secondo l'art. 432 Codice francese. Grun, Boudensequiè e Bravard giudicano che quest'azione deve rientrare nel diritto comune sulla durata del termine e sul punto di partenza della prescrizione, e che perciò questa azione si prescriverà col decorso ordinario.

Questi ultimi scrittori opinano del pari che si prescriverà col decorso ordinario l'azione dell'assicuratore pel pagamento del premio, ammenochè questo premio non sia pagabile per ogni anno, o non sia diviso a termini periodici più brevi, cioè in cinque anni, articolo 2277 Codice civile francese.

D. Indicate le altre azioni commerciali che si prescrivono con decorso di un anno o con decorso minore?

R. Si prescrivono ancora col decorso di un anno:

1. Le azioni derivanti dalle somministrazioni di vettovaglie, di legnami, di combustibile e di altre cose

necessarie alle riparazioni o all'allestimento della nave in viaggio, e dalle opere prestate per gli oggetti stessi;

2. Le azioni derivanti da somministrazioni di alimenti ai marinai ed alle altre persone dell'equipaggio d'ordine del capitano.

Il termine decorre dalla data delle somministrazioni e dalla prestazione delle opere, se non è convenuta una dilazione. In questo caso la prescrizione rimane sospesa durante la dilazione convenuta.

Se le somministrazioni o la prestazione d'opera sono continuate per più giorni di seguito, l'anno si computa dall'ultimo giorno. (**Art. 925**).

Le azioni contro il vettore derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono:

1. Col decorso di sei mesi, se la spedizione fu fatta in Europa eccettuate l'Islanda e le isole Feroe, in una piazza marittima dell'Asia o dell'Africa sul Mediterraneo, sul mar Nero, sul canale di Suez o sul mar Rosso, ovvero in una piazza interna congiunta ad una delle marittime anzidette mediante strada ferrata;

2. Col decorso di un anno se la spedizione fu fatta in altro luogo.

Il termine decorre, in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose da trasportarsi avrebbero dovuto giungere alla loro destinazione, e in caso di perdita parziale, avaria o ritardo dal giorno della riconsegna. (**Art. 926**).

D. Ai giudizii di pignoramento, sequestro e vendita giudiziale delle navi e di distribu-

zione del loro prezzo, pendenti, quali disposizioni si applicano?

R. Nei giudizi di pignoramento, sequestro e vendita giudiziale delle navi e di distribuzione del loro prezzo, che si trovano pendenti secondo le disposizioni del titolo II, libro secondo, del Codice di commercio del 25 giugno 1865, si applicano le disposizioni del capo II, titolo I, libro quarto, del nuovo Codice, in qualunque stato i giudizi stessi si trovino nel giorno dell'attuazione di esso. (**Art. 17 disposizioni transitorie**)

D. Per l'inammissibilità dell'azione commerciale quali regole saranno in vigore?

R. I termini per l'inammissibilità di azione sono regolati dalla legge vigente al tempo dell'avvenimento che dà luogo all'azione. (**Art. 18 disposizioni transitorie**).

D. Le prescrizioni cominciate prima della nuova legge si regolano con le leggi anteriori?

R. Le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione del nuovo Codice si regolano secondo le leggi anteriori.

Tuttavia le prescrizioni cominciate prima della detta attuazione, e per le quali secondo le leggi anteriori si richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato dal nuovo Codice, si compiono col decorso di

questo termine minore computato dal giorno della attuazione del Codice medesimo. (**Art. 19 disposizioni transitorie**).

D. Le disposizioni penali della nuova legge sono regolate nello stesso modo in tutte le provincie del regno?

R. Nelle provincie ove è in vigore il Codice penale toscano, le disposizioni del nuovo Codice di commercio, le quali si riferiscono al Codice penale del 20 novembre 1859, si applicano colle norme seguenti:

1° Alla pena della reclusione e dei lavori forzati a tempo è surrogata la pena della casa di forza;

2° Dovunque è menzione del reato di truffa s'intende il reato di frode;

3° Quanto alla distinzione tra le pene criminali e correzionali e tra i crimini e i delitti, valgono le regole di corrispondenza stabilite nell'articolo 12 del Regio decreto 30 novembre 1865, numero 2607. (**Articolo 20 disposizioni transitorie**).

AGGIUNTA

A pagina 434 dopo l'articolo 526:

D. Se non fosse avvenuto il relativo contratto d'arruolamento potrebbero i marinai essere iscritti sul ruolo d'equipaggio?

R. Il Ministero della Marina di concerto col Ministero di Grazia e Giustizia ha deli-

berato nel Giugno 1883 che l'autorità marittima e consolare non è autorizzata ad iscrivere sul ruolo d'equipaggio i marinari che devono essere imbarcati su navi nazionali se non è *stipulato* il contratto di arruolamento, salvo le eccezioni di cui all'art. 501 della nuova legge.

A pagina 261 dopo l'articolo 317:

Il ministro di Grazia e Giustizia nel mese di Luglio ha ottenuto dalla Direzione generale delle poste che siano ammesse nelle lettere raccomandate le indicazioni riguardanti i protesti di cambiali e le convocazioni dei creditori in caso di fallimento secondo gli articoli 317 e 906 del nuovo Codice di Commercio.

FINE.

INDICE

LIBRO SECONDO

Del commercio marittimo e della navigazione

LIBRO TERZO

Del fallimento

LIBRO QUARTO

Dell'esercizio delle azioni commerciali e della loro durata